Senato della Repubblica
XVII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 1327

Norme recanti regime fiscale speciale in relazione ai rapporti con il territorio di Taiwan

19/03/2018 - 04:25

Indice

1. DDL S. 1327 - XVII Leg. . . . 1
1.1. Dati generali . . . 2
1.2. Testi . . . 4
1.2.1. Testo DDL 1327 . . . 5
1.2.2. Relazione 1327, 961, 1109 e 1144-A . . . 47
1.2.3. Testo approvato 1327 (Bozza provvisoria) . . . 107
1.3. Trattazione in Commissione . . . 121
1.3.1. Sedute . . . 122
1.3.2. Resoconti sommari . . . 123
1.3.2.1. 3^ (Affari esteri, emigrazione) e 6^ (Finanze e tesoro) . . . 124
1.3.2.1.1. 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 6ª (Finanze e tesoro) - Seduta n. 1 (ant.) del 24/07/2014 . . . 125
1.3.2.1.2. 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 6ª (Finanze e tesoro) - Seduta n. 2 (pom.) del 12/11/2014 . . . 129
1.4. Trattazione in consultiva . . . 131
1.4.1. Sedute . . . 132
1.4.2. Resoconti sommari . . . 135
1.4.2.1. 1^ (Affari Costituzionali) . . . 136
1.4.2.1.1. 1ª(Affari Costituzionali) - Seduta n. 71 (pom., Sottocomm. pareri) del 07/10/2014 . . . 137
1.4.2.2. 2^ (Giustizia) . . . 139
1.4.2.2.1. 2ª(Giustizia) - Seduta n. 37 (pom., Sottocomm. pareri) del 21/10/2014 . . . 140
1.4.2.3. 5^ (Bilancio) . . . 141
1.4.2.3.1. 5ª(Bilancio) - Seduta n. 304 (pom.) del 04/11/2014 . . . 142
1.4.2.4. 5^ Commissione permanente (Bilancio) . . . 147
1.4.2.4.1. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 316 (pom.) del 25/11/2014 . . . 148
1.4.2.5. 8^ (Lavori pubblici, comunicazioni) . . . 151
1.4.2.5.1. 8ª(Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 94 (pom.) del 22/07/2014 . . . 152
1.4.2.6. 9^ (Agricoltura e produzione agroalimentare) . . . 155
1.4.2.6.1. 9ª(Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 71 (pom.) del 29/07/2014 . . . 156
1.4.2.7. 13^ (Territorio, ambiente, beni ambientali) . . . 161
1.4.2.7.1. 13ª(Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 35 (pom., Sottocomm. pareri) del 16/09/2014 . . . 162
1.5. Trattazione in Assemblea . . . 164
1.5.1. Sedute . . . 165
1.5.2. Resoconti stenografici . . . 166

1.5.2.1. Seduta n. 356 (ant.) del 20/11/2014 167
1.5.2.2. Seduta n. 358 (pom.) del 25/11/2014 208

1. DDL S. 1327 - XVII Leg.

1.1. Dati generali

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge
Atto Senato n. 1327
XVII Legislatura

Norme recanti regime fiscale speciale in relazione ai rapporti con il territorio di Taiwan
Titolo breve: *Regime fiscale speciale Italia-Taiwan*

Iter
25 novembre 2014: approvato (modificato rispetto al testo del proponente) (trasmesso all'altro ramo)
Successione delle letture parlamentari

S.1327	assorbe S.961, S.1109, S.1144 **approvato**
C.2753	approvato definitivamente. Legge

Legge n. 62/15 del 7 maggio 2015, GU n. 112 del 16 maggio 2015.

Iniziativa Governativa
Ministro dell'economia e finanze **Fabrizio Saccomanni** (Governo Letta-I)
Di concerto con
Ministro degli affari esteri **Emma Bonino**
Natura
ordinaria
Include relazione tecnica.
Include analisi tecnico-normativa (ATN).
Include analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR).
Presentazione
Presentato in data **21 febbraio 2014**; annunciato nella seduta pom. n. 197 del 24 febbraio 2014.
Classificazione TESEO
ENTRATE TRIBUTARIE , REDDITO IMPONIBILE , TAIWAN
Articoli
IMPRESE (Artt.5, 9), SEDE (Art.5), DOMICILIO RESIDENZA DIMORA (Art.4), REDDITO IMMOBILIARE (Art.6), REDDITO DI IMPRESA (Art.7), LINEE AEREE (Art.8), TRASPORTI AEREI (Art.8), TRASPORTI MARITTIMI (Art.8), PARTECIPAZIONI IN IMPRESE (Art.9), DIVIDENDI (Art.10), RITENUTE SU INTERESSI E DIVIDENDI (Art.10), INTERESSI E RENDITE (Art.11), CANONE DI LOCAZIONE (Art.12), REDDITO DI CAPITALE (Art.13), LIBERI PROFESSIONISTI (Art.14), LAVORATORI DIPENDENTI (Art.15), INDENNITA' DI FUNZIONE (Artt.16, 19), CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE (Art.16), SOCIETA' (Art.16), ARTISTI (Art.17), SPORT PROFESSIONALE (Art.17), TRATTAMENTO PREVIDENZIALE

(Art.18), ENTI PUBBLICI (Art.19), INSEGNANTI (Art.20), DOCENTI UNIVERSITARI (Art.20), STUDENTI (Art.21), DOPPIA IMPOSIZIONE SUI REDDITI (Art.23), RICORSI AMMINISTRATIVI (Art.25), ARBITRATO E CONCILIAZIONE (Art.25), TRASMISSIONE DI ATTI (Art.26), OBBLIGO DI FORNIRE DATI NOTIZIE E INFORMAZIONI (Art.26), RIMBORSO DI IMPOSTE (Art.27), ESENZIONI DA IMPOSTE TASSE E CONTRIBUTI (Art.28)

Relatori

Relatore alle Commissioni riunite per la Commissione 3ª Sen. **Antonio Razzi** (FI-PdL XVII) (dato conto della nomina il 24 luglio 2014) .
Relatore alle Commissioni riunite per la Commissione 6ª Sen. **Federica Chiavaroli** (NCD) (dato conto della nomina il 24 luglio 2014) .
Relatore di maggioranza Sen. **Antonio Razzi** (FI-PdL XVII) nominato nella seduta pom. n. 2 del 12 novembre 2014 (proposto testo modificato).
Deliberata richiesta di autorizzazione alla relazione orale.
Relatore di maggioranza Sen. **Federica Chiavaroli** (NCD) nominato nella seduta pom. n. 2 del 12 novembre 2014 (proposto testo modificato).
Deliberata richiesta di autorizzazione alla relazione orale.
Presentato il testo degli articoli il 14 novembre 2014; annuncio nella seduta pom. n. 353 del 18 novembre 2014.

Assegnazione

Assegnato alle commissioni riunite **3ª (Affari esteri, emigrazione)** e **6ª (Finanze e tesoro)** **in sede referente** il 22 aprile 2014. Annuncio nella seduta pom. n. 234 del 22 aprile 2014.
Pareri delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 7ª (Pubbl. istruzione), 8ª (Lavori pubblici), 9ª (Agricoltura), 10ª (Industria), 11ª (Lavoro), 12ª (Sanita'), 13ª (Ambiente), 14ª (Unione europea)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1327

collegamento al documento su www.senato.it

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

N. 1327

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'economia e delle finanze** (SACCOMANNI)
di concerto con il **Ministro degli affari esteri** (BONINO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 FEBBRAIO 2014

Norme recanti regime fiscale speciale in relazione ai rapporti
con il territorio di Taiwan

Onorevoli Senatori. -- Il presente disegno di legge recante disposizioni fiscali diverse in relazione ai rapporti tra il territorio in cui si applica la legislazione fiscale amministrata dal Ministero dell'economia e delle finanze italiano e il territorio in cui si applica la legislazione fiscale amministrata dall'Agenzia fiscale, Ministero delle finanze, Taipei, disciplina gli aspetti fiscali inerenti alle relazioni economiche poste in essere tra i residenti dei due territori.

La legge costituisce un favorevole quadro giuridico di riferimento per gli operatori economici italiani operanti nel territorio amministrato dall'Agenzia fiscale, Ministero delle finanze, Taipei.

Le disposizioni di cui trattasi ricalcano, nella sostanza, gli schemi più recenti accolti sul piano internazionale dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), discostandosene solo per taluni aspetti, dovuti a particolarità dei sistemi fiscali dei due territori, in particolare la tassazione delle persone fisiche applicata sul territorio di Taiwan sulla base del principio di territorialità, nonché la mancanza di riconoscimento di Taiwan quale entità politica autonoma.

Relativamente agli specifici aspetti tecnici, la sfera soggettiva di applicazione della legge è costituita dalle persone fisiche e giuridiche residenti in uno o in entrambi i territori.

Per quanto riguarda le imposte considerate figurano, per il territorio italiano, all'articolo 2, comma 3, l'IRPEF, l'IRES e l'IRAP.

In merito al concetto di «residente di un territorio» (articolo 4), in conformità al Modello OCSE, è stato previsto il criterio prevalente della «direzione effettiva» che corrisponde maggiormente ai principi della legislazione fiscale italiana.

In ordine alla disciplina della stabile organizzazione (articolo 5), le disposizioni concordate costituiscono un risultato di soddisfacente equidistanza tra le esigenze del territorio in cui si applica la legislazione fiscale amministrata dal Ministero dell'economia e delle finanze italiano, da una parte, e il territorio in cui si applica la legislazione fiscale amministrata dall'Agenzia fiscale, Ministero delle finanze, Taipei, dall'altra. Le stesse disposizioni risultano in linea con gli attuali *standard* OCSE e l'articolo 162 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. È stabilita a sei mesi la configurazione di una stabile organizzazione nel caso di un cantiere di costruzione, montaggio o installazione o di supervisione, ed anche dell'impresa che presta servizi oltre la suddetta soglia temporale; d'altra parte, la definizione del comma 4 (casi di esclusione della stabile organizzazione) è perfettamente aderente ai princìpi OCSE.

La tassazione dei redditi immobiliari (articolo 6) è prevista a favore del territorio in cui sono situati gli immobili, mentre, per quanto concerne il trattamento degli utili di impresa (articolo 7), è stato accolto

il principio generale secondo il quale gli stessi sono imponibili nel territorio di residenza dell'impresa, ad eccezione dei redditi prodotti per il tramite di una stabile organizzazione; in quest'ultima ipotesi il territorio in cui è localizzata la stabile organizzazione ha il potere di tassare gli utili realizzati sul detto territorio mediante tale stabile organizzazione.

Gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, della navigazione marittima ed aerea (articolo 8), nonché gli utili ricavati dall'impiego, manutenzione o affitto di *container* che costituiscono utili occasionali rispetto a quelli derivanti dall'esercizio in traffico internazionale di navi o aeromobili, sono tassati esclusivamente nel territorio in cui e situata la sede di direzione effettiva dell'impresa di navigazione.

Relativamente alla disciplina degli utili delle imprese associate (articolo 9) - in linea con il testo base indicato dall'OCSE - si consente ai territori di effettuare rettifiche in aumento o in diminuzione dell'imposta applicata sugli utili accertati e di procedere ai conseguenti aggiustamenti. In aderenza ad altre disposizioni nazionali in materia, il comma 2 dell'articolo 9 stabilisce che possono essere operate le eventuali rettifiche soltanto previo ricorso alla procedura amichevole di cui all'articolo 25.

Relativamente alle altre categorie di redditi di maggiore interesse nell'ambito della legge qui illustrata, in aderenza alle linee OCSE, vengono definite specifiche condizioni per i trattamenti riservati a dividendi e interessi. In particolare, sia per i dividendi (articolo 10) che per gli interessi (articolo 11), posto il principio generale della loro definitiva tassazione nel territorio di residenza del percipiente, gli stessi rimangono tassabili anche alla fonte, ma limitatamente ad una aliquota che non può eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi.

Anche per la fattispecie delle *royalties* (articolo 12), fermo restando il principio generale di imponibilità nel territorio di residenza del percipiente, e prevista la tassazione anche nel territorio della fonte, ma con un'aliquota di ritenuta alla fonte limitata al 10 per cento dell'ammontare lordo di detti redditi. Sono inoltre state aggiunte delle clausole antiabuso di carattere generale sia per i dividendi che per gli interessi e le *royalties.*

Per ciò che riguarda la tassazione degli utili di capitale (articolo 13), secondo il criterio raccomandato dall'OCSE, questa avviene:

-- se trattasi di plusvalenze relative a beni cui e riconosciuta la qualificazione di beni immobili, ai sensi dell'articolo 6 della legge, nel territorio in cui questi sono situati;

-- se si tratta di plusvalenze relative a beni mobili appartenenti alla stabile organizzazione o alla base fissa, nel territorio in cui e situata la stabile organizzazione o la base fissa;

-- nel caso di plusvalenze relative a navi o aeromobili utilizzati in traffico internazionale ovvero a beni mobili relativi alla gestione di tali navi o aeromobili, esclusivamente nel territorio in cui e situata la sede di direzione effettiva dell'impresa;

-- nel caso di plusvalenze relative ad azioni non quotate in borsa di una impresa derivanti per più del 50 per cento da beni immobili, nel territorio in cui questi sono situati;

-- in tutti gli altri casi, esclusivamente nel territorio di residenza dell'alienante.

L'articolo 14 prevede, in generale, per i redditi derivanti dall'esercizio di una professione indipendente, l'imposizione nel territorio di residenza; e tuttavia prevista la tassazione concorrente nel territorio di prestazione dell'attività, nel caso della disponibilità di una base fissa utilizzata per l'esercizio della professione, o se il residente soggiorna nell'altro territorio per periodi uguali o superiori a 183 giorni.

Il trattamento fiscale delle remunerazioni per lavoro subordinato e regolato dall'articolo 15 il quale prevede la tassazione esclusiva nel territorio di residenza del lavoratore, a meno che l'attività non sia svolta nell'altro territorio. Tuttavia, la tassazione avverrà esclusivamente nel territorio di residenza del percipiente, qualora ricorrano i seguenti usuali criteri concorrenti:

a) permanenza nell'altro territorio per un periodo non superiore ai 183 giorni nel corso dell'anno fiscale;

b) pagamento delle remunerazioni da, o per conto di, un datore di lavoro che non è residente dell'altro territorio;

c) onere delle remunerazioni non sostenuto da una stabile organizzazione o base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro territorio.

Nell'ottica di contrasto a comportamenti elusivi, il comma 4 dell'articolo 15 prevede inoltre uno speciale regime di tassazione del trattamento di fine rapporto (TFR), in base al quale gli importi ricevuti a titolo di TFR o indennità similari da un residente di urto territorio che sia divenuto residente dell'altro territorio restano in ogni caso tassabili soltanto nel primo territorio.

L'articolo 16 prevede la tassabilità di compensi e gettoni di presenza nel territorio di residenza della società che li corrisponde, mentre l'articolo 17 stabilisce in via generale l'imponibilità nel territorio di prestazione dell'attività dei redditi di artisti e sportivi residenti nell'altro territorio. Tuttavia, nel caso in cui la suddetta attività è finanziata, totalmente o per la maggior parte, con fondi pubblici del territorio di residenza, il reddito sarà imponibile soltanto in detto territorio.

Le pensioni e le altre remunerazioni analoghe (articolo 18) pagate ad un residente di un territorio sono tassabili esclusivamente nel territorio di residenza del beneficiano.

Per quanto concerne i corrispettivi pagati a fronte di servizi resi ad un territorio, diversi dalle pensioni (articolo 19), questi sono imponibili soltanto nel territorio pagatore.

Tuttavia, tali remunerazioni sono imponibili esclusivamente nell'altro territorio qualora i servizi siano resi in detto territorio, la persona fisica sia ivi residente ed abbia la nazionalità di detto territorio, ovvero non sia divenuta residente dell'altro territorio al solo scopo di rendervi i servizi.

Nello stesso senso, le pensioni corrisposte da un territorio in corrispettivo di servizi resi a detto territorio, sono imponibili soltanto nel territorio da cui provengono i redditi, a meno che la persona fisica sia un residente dell'altro territorio e ne abbia la nazionalità: in questo caso le pensioni saranno imponibili soltanto nell'altro territorio.

Le remunerazioni derivanti dalle attività d'insegnamento e di ricerca (articolo 20) esercitate nel territorio di soggiorno da un professore o un insegnante che è, o era, immediatamente prima di tale soggiorno, residente dell'altro territorio, sono esenti da imposta nel primo territorio soltanto quando il periodo di soggiorno non supera i due anni.

Nel caso di somme ricevute da studenti o apprendisti (articolo 21), a condizione che esse provengono da fonti situate fuori dal territorio di soggiorno, è prevista in quest'ultimo l'esenzione da imposta.

I redditi diversi (articolo 22) da quelli trattati esplicitamente negli articoli dell'intesa, quale criterio generale, sono imponibili esclusivamente nel territorio di residenza del percipiente; tuttavia, in base al comma 3 dell'articolo 22, tali redditi sono imponibili anche nell'altro territorio dal quale provengono.

Quanto ai metodi per eliminare la doppia imposizione (articolo 23), con riguardo alle imposte applicate sul territorio italiano e in armonia con il nostro ordinamento fiscale, è stato adottato il metodo di imputazione ordinaria.

Al fine di tenere conto delle modalità di imposizione dei redditi di natura finanziaria di fonte estera attualmente previste in Italia, e per evitare di dar luogo, in futuro, ad un possibile rilevante contenzioso, al comma 2 si chiarisce che l'Italia non riconosce il credito in questione per le imposte pagate all'estero nei casi in cui i redditi siano sottoposti per legge in Italia ad imposta sostitutiva o a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, anche su scelta del contribuente.

Per quanto riguarda la disciplina della «procedura amichevole» (articolo 25), sono state adottate le principali indicazioni contenute nel modello OCSE.

Uno degli aspetti tecnici fondamentali della presente legge riguarda, inoltre, le disposizioni dell'articolo 26 sullo scambio di informazioni. Tali disposizioni riflettendo interamente i più recenti *standard* dell'OCSE, compreso il superamento del segreto bancario, si possono ritenere pienamente soddisfacenti, in quanto rispondenti all'opera di rafforzamento degli strumenti volti a combattere l'evasione e l'elusione fiscali. Dette disposizioni prevedono infatti l'estensione dello scambio di informazioni, da parte dei due territori interessati, ad ogni tipo di imposta, non solo a quelle incluse nella presente legge; inoltre, in base all'inciso inserito nel comma 1 dell'articolo 26, lo stesso deve avere anche la più generale funzione di prevenire l'evasione fiscale.

Nell'ottica di contrasto a manovre elusive, l'articolo 28 (limitazione dei benefici) contiene alcune disposizioni antiabuso e antievasive di carattere generale.

L'articolo 27 prevede, inoltre, alcune disposizioni in materia di rimborsi delle imposte.

L'articolo 29 comprende delle disposizioni diverse relative ad alcune precisazioni riguardanti gli articoli 2, 5, 7, 19, 27 e 30 della legge.

Infine, per quanto riguarda le disposizioni sull'efficacia della legge, l'articolo 30 prevede che le disposizioni hanno effetto alla data in cui l'Ufficio italiano di promozione economica, commerciale e culturale a Taipei e l'Ufficio di rappresentanza di Taipei in Italia si informeranno dell'avvenuta emanazione, da parte dei rispettivi territori, di analoghe disposizioni interne regolatorie delle misure per evitare le doppie imposizioni. Inoltre, le stesse disposizioni hanno efficacia fino a quando l'analoga disposizione è applicata in ciascun territorio.

Relazione tecnica

PREMESSA

Il provvedimento ha un campo d'applicazione limitato all'imposizione sui redditi (IRPEF e IRES) e sulle attività produttive (IRAP) per quanto riguarda l'imposta italiana.

Il disegno di legge considera imposte sul reddito le somme prelevate sul reddito complessivo, ivi compresi gli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili ed immobili, le imposte sugli stipendi, sui salari corrisposti dalle imprese e le imposte sui plusvalori realizzati.

La sfera soggettiva di applicazione del presente provvedimento è costituita dalle persone residenti di uno o di entrambi i territori considerati.

Quanto alla sfera oggettiva di applicazione, le imposte considerate per la Repubblica Italiana sono:

- l'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF);
- l'imposta sul reddito delle società (IRES);
- l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP);

per quanto riguarda il territorio in cui si applica la legislazione fiscale amministrata dall'Agenzia fiscale, Ministero delle Finanze di Taipei le imposte considerate sono:

- l'imposta sul reddito delle imprese con scopo di lucro;
- l'imposta sul reddito consolidato delle persone fisiche;
- l'imposta di base sul reddito.

A tale riguardo sono state prese in esame le disposizioni più significative e, quindi, quelle concernenti gli utili delle imprese (articolo 7), la navigazione marittima ed aerea (articolo 8), le imprese associate (articolo 9), i dividendi (articolo 10), gli interessi (articolo 11), i canoni (articolo 12), gli utili di capitale (articolo 13), le professioni indipendenti (articolo 14), il lavoro subordinato (articolo 15), artisti e sportivi (articolo 17) e gli altri redditi (articolo 22).

Va precisato che le considerazioni e le relative valutazioni che seguono sono state compiute sulla base dei dati e delle informazioni disponibili per l'anno 2011 che sono stati ricavati dalle dichiarazioni annuali dei sostituti d'imposta mod. 770/2012.

oooooo

Art. 7 – Utili delle imprese.

Per utile d'impresa s'intende qualsiasi reddito derivante dall'esercizio dell'attività d'impresa. Per gli utili d'impresa è attribuito il diritto esclusivo di tassazione al territorio di residenza dell'impresa stessa, fatto salvo il caso in cui l'impresa svolga la sua attività nell'altro Paese per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata [nel nostro ordinamento: TUIR, articolo 23, comma 1, lettera e)].
In quest'ultima ipotesi, il Territorio in cui è localizzata la stabile organizzazione ha il potere di tassare i redditi realizzati sul proprio territorio mediante tale stabile organizzazione.
Secondo il disegno di legge nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione. L'eventuale riparto degli utili da attribuire alla stabile organizzazione deve essere conforme ai principi dettati dal disegno di legge ed il metodo di riparto deve essere lo stesso per tutti gli anni a meno di validi e sufficienti motivi. E' altresì prevista nel disegno di legge l'impossibilità di attribuire utili alla stabile organizzazione per il solo fatto che essa abbia acquistato beni o merci per l'impresa.

Quando gli utili comprendono elementi di reddito trattati specificatamente in altri articoli del presente provvedimento, si applicheranno questi ultimi.

In definitiva la disposizione non dovrebbe determinare alcuna variazione di gettito.

Da altro punto di vista, l'introduzione del principio di imponibilità degli utili esclusivamente nel territorio di residenza dell'impresa determina l'inapplicabilità della disciplina risultante dal combinato disposto degli articoli 23 del TUIR e 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973.
In particolare, l'articolo 23, secondo comma, del TUIR stabilisce che "*indipendentemente dalle condizioni di cui alle lettere c), d), e) e f) comma 1 si considerano prodotti nel territorio dello Stato, se corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti ... (lett.d) i compensi conseguiti da imprese, società od enti non residenti per prestazioni artistiche o professionali effettuate per loro conto nel territorio dello Stato*".
In sostanza, la citata disposizione introduce, tra l'altro, una presunzione assoluta di tassazione in Italia dei redditi per prestazioni artistiche e professionali svolte nel nostro Paese per conto di imprese, società ed enti non residenti, se i relativi compensi sono corrisposti da soggetti residenti in

Italia (cosiddetto principio del trattamento isolato dei singoli redditi prodotti nel territorio del Paese da imprese non residenti senza stabile organizzazione in Italia).
In base a questa disposizione il presupposto di territorialità del reddito è svincolato dalla natura che il reddito può assumere in relazione all'attività svolta dal percipiente, per essere invece considerato secondo la sua natura reddituale intrinseca. Per questo motivo le prestazioni artistiche e professionali di non residenti sono attratte a tassazione in Italia, anche se qualificate dal soggetto non residente come redditi d'impresa.

La richiamata previsione dell'articolo 25, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, risulta coerente con tale impostazione laddove prevede l'applicazione della ritenuta a titolo d'imposta del 30 per cento sui compensi per prestazioni artistiche e professionali, anche quando sono effettuate nell'esercizio di imprese. Sul punto, l'introduzione della disciplina convenzionale dell'articolo 7 in commento, in quanto più favorevole, precluderebbe la possibilità di continuare ad applicare la ritenuta di cui al citato art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 in tutti i casi, sopra descritti, di percezione dei compensi da parte di imprese di Taiwan prive di stabile organizzazione in Italia.

Per poter stimare la perdita di gettito dipendente da tale disapplicazione si è, quindi, proceduto alla rilevazione nella sezione Comunicazione dati certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi del modello 770 per l'anno 2011 di imposta, di tutte le posizioni relative a soggetti la cui attività sia riconducibile a prestazioni artistiche o professionali.

Tutto ciò considerato, pur in mancanza di informazioni puntuali sulle fattispecie discusse, dovendo procedere ad una quantificazione degli effetti, si potrebbe ipotizzare che una parte degli importi imponibili relativi alle prestazioni da lavoro autonomo siano riferibili a prestazioni effettuate nell'esercizio di imprese sulle quali si perderebbe la potestà impositiva.

Dall'analisi dei dati provenienti dal mod. 770 Semplificato/2012, si desumono ritenute nell'ordine di 10 mila euro; prudenzialmente, si ipotizza che una quota pari ad un terzo degli importi imponibili delle prestazioni di lavoro autonomo, cui corrispondono circa 5.000 euro di ritenute, si riferisca alle prestazioni effettuate sulle quali si andrebbe a perdere potestà impositiva.
A queste somme va aggiunto un importo di un migliaio di euro relativo a ritenute effettuate su provvigioni corrisposte, in regime di reddito d'impresa, ad intermediari di commercio non residenti.
In definitiva in via prudenziale si stima che l'eventuale perdita di gettito conseguente l'introduzione della disciplina convenzionale sia nell'ordine di circa 6.000 euro.

Art. 8 – Navigazione marittima ed aerea.

In base alle previsioni dell'articolo 8, gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, della navigazione marittima ed aerea sono tassati esclusivamente nel Paese in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa di navigazione.

La norma, pur contrastando con quanto stabilito nell'articolo 73, comma 3, del TUIR, che considera *residenti ai fini* IRES le società od enti che hanno in Italia la propria sede legale, non dovrebbe necessariamente determinare una diminuzione di gettito, risultando applicabile anche alle imprese di navigazione il principio di tassazione del reddito d'impresa derivante da attività esercitate in Italia mediante una stabile organizzazione.

Si ritiene, quindi, che non si verificherà una significativa variazione di gettito.

Art. 9 – Imprese associate.

Per quanto concerne i redditi delle imprese associate, il provvedimento detta criteri di carattere generale in tema di trasferimenti commerciali o finanziari tra esse.

Il comma del presente articolo consente ai Territori contraenti di eseguire rettifiche in aumento o in diminuzione dei redditi accertati dalle rispettive Amministrazioni fiscali e di procedere, conseguentemente, alle corrispondenti correzioni d'imposta. Tuttavia, in una delle disposizioni finali si stabilisce che tali eventuali rettifiche d'imposta possono essere effettuate esclusivamente in conformità alla procedura amichevole, vale a dire secondo le disposizioni dettate nell'articolo 25 del disegno di legge in esame.

L'introduzione di tali disposizioni non dovrebbe, in definitiva, generare significative variazioni nella base imponibile ai fini delle imposte dirette.

Art. 10 – Dividendi.

Il disegno di legge prevede che i dividendi siano tassati definitivamente nel territorio di residenza del beneficiario e la concorrente facoltà, accordata al Paese da cui essi provengono, di prelevare un'imposta alla fonte entro limiti espressamente previsti dal provvedimento. Tale facoltà è prevista entro il limite del 10 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi stessi se il percipiente ne è l'effettivo beneficiario. Le modalità di applicazione di tali limitazioni saranno stabilite di comune accordo tra le autorità competenti.

Tuttavia le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicheranno nel caso in cui il soggetto percipiente eserciti la propria attività previa base fissa o stabile organizzazione.

Dall'esame dei dati disponibili presso l'anagrafe tributaria emerge, per l'anno d'imposta 2011 (Mod. 770/2012, quadro SK), sono stati rilevati circa 3,4 milioni di euro di dividendi distribuiti a soggetti residenti nel territorio in cui si applica la legislazione fiscale di Taipei, assoggettati per 3,2 milioni di euro all'aliquota "ordinaria" del 27 per cento con ritenute a titolo l'imposta pari a 870 mila euro e all'aliquota del 12,5 per cento per circa 200 mila euro con corrispondenti ritenute per 25 mila euro.

In considerazione della normativa introdotta con decreto legge n. 138/2011 all'art. 10 comma 2 sono state ridisegnate le aliquote di tassazione per le rendite finanziarie; in particolar modo per i dividendi percepiti dal 1° gennaio 2012 è stata disposta un'aliquota di tassazione del 20 per cento ; pertanto a fronte di un flusso complessivo di 3,4 milioni di euro di dividendi, l'importo "attualizzato" delle ritenute sarebbe pari a 680 mila euro.

Dunque, approvandosi il disegno di legge in oggetto, si potrebbe determinare una diminuzione di gettito che si stima pari a circa 340.000 euro [1,4 milioni X 20 per cento – 1,4 milioni X 10 per cento].

Inoltre, appare necessario segnalare che un parziale e teorico recupero di gettito potrebbe essere generato per effetto del minor credito di imposta (derivante dal passaggio dal 25 per cento-30 per cento vigente[1] al 10 per cento previsto dal provvedimento) vantato da società od enti italiani per effetto della riduzione dalla ritenuta alla fonte operata nei territori soggetti alla legislazione dell'autorità fiscale di Taipei (ai sensi dell'articolo 165 TUIR). In effetti, a fronte della riduzione della ritenuta sui flussi (*rectius* utili distribuiti) in uscita verso soggetti fiscalmente residenti nel territorio amministrato dall'Ufficio fiscale di Taipei, sussiste un minor credito per imposte pagate in tale territorio (e, quindi, un recupero di gettito) chiesto in detrazione dai contribuenti residenti in Italia nella loro dichiarazione dei redditi in conseguenza della contestuale riduzione della ritenuta operata all'estero. Tuttavia, adottando un criterio prudenziale, non si procede alla quantificazione dell'eventuale recupero di gettito.

Art. 11 – Interessi.

[1] L'aliquota di tassazione dei dividendi attualmente vigente nei confronti di imprese non residenti nel territorio di Taiwan risulta essere pari al 25per cento (ridotta al 20per cento per investimenti approvati dal governo), mentre nei confronti di percipienti persone fisiche l'aliquota è attualmente pari al 30per cento. Fonte IBFD-Asia & Pacific – Taxation & Investment – Taiwan – Paragrafi 23.2/25.2.

Per il trattamento degli interessi, il disegno di legge prevede che la tassazione definitiva di tali redditi avvenga nel Paese di residenza del beneficiario effettivo, eccetto il caso in cui tale soggetto eserciti nell'altro Territorio contraente, dal quale provengono gli interessi, un'attività commerciale/industriale per mezzo di una stabile organizzazione, o una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata; in tal caso gli interessi sono imponibili nel Territorio della fonte secondo la propria legislazione vigente.

Tuttavia, tali interessi sono imponibili anche nel Territorio della fonte, ma l'imposta applicata non può eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo degli stessi.

Dall'esame delle informazioni disponibili per l'anno d'imposta 2011 (Mod. 770, quadro SF) risulta un esiguo numero di soggetti percipienti importi relativi a interessi per depositi bancari o postali, corrisposti da sostituti italiani per un importo lordo complessivo di poche migliaia di euro e non soggetti ad alcuna ritenuta fiscale.

Si ritiene che l'introduzione della disposizione convenzionale in materia di tassazione degli interessi attivi, stante la natura e l'entità degli importi **non verrebbe a determinare alcuna variazione significativa di gettito.**

Analogamente a quanto rilevato per i dividendi, si evidenzia un teorico recupero di gettito che potrebbe essere generato per effetto del minor credito di imposta (derivante dal passaggio dal 20 per cento vigente attualmente nel territorio amministrato dall'Ufficio di Taipei[2] al 10 per cento qui previsto) vantato da residenti italiani per effetto della riduzione dalla ritenuta alla fonte operata nei territori soggetti alla legislazione dell'autorità fiscale di Taipei (ai sensi dell'articolo 165 TUIR). In effetti sussiste un minor credito per imposte su interessi pagate in tale territorio (e, quindi, un recupero di gettito) chiesto in detrazione dai contribuenti residenti in Italia nella loro dichiarazione dei redditi in conseguenza della contestuale riduzione della ritenuta operata all'estero. Tuttavia, adottando un criterio prudenziale, non si procede alla quantificazione dell'eventuale recupero di gettito.

Art. 12 – I canoni.

[3] L'aliquota di tassazione degli interessi attualmente vigente nei confronti di imprese e persone fisiche non residenti nel territorio di Taiwan risulta essere pari al 20per cento. Fonte IBFD-Asia & Pacific – Taxation & Investment – Taiwan – Paragrafi 23.2/25.2.

Secondo le disposizioni del presente articolo i canoni (royalties), provenienti da un territorio contraente e il cui beneficiario effettivo è un residente dell'altro Territorio contraente, sono imponibili nel territorio di residenza del beneficiario.

Tuttavia il comma 2 prevede la tassazione anche nel territorio di provenienza dei canoni, ma se l'effettivo beneficiario è un residente dell'altro territorio, tale imposizione non può eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo corrisposto.

Il termine canoni designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso, di un diritto d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi comprese le pellicole cinematografiche, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico.

Le disposizioni dei primi due commi dell'art. 11 non si applicano nel caso in cui il beneficiario eserciti, nel territorio dal quale provengono i canoni, un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione o una professione indipendente mediante una base fissa.

La ritenuta attualmente operabile è pari al 30 per cento sulla parte imponibile di tali compensi (ammontare lordo dei compensi abbattuti del 25 per cento forfetario a titolo di spese sostenute). Dall'analisi dei dati disponibili dell'anno d'imposta 2011 (Mod. 770/2012) risulta un importo imponibile per canoni soggetti all'aliquota interna del 30 per cento pari a circa 70.000 euro, a cui corrispondono ritenute per 20.000 euro. Ebbene, considerando che la nuova aliquota determinerebbe ritenute pari a circa 7.000 euro, **si genererebbe una perdita dell'ordine di 13.000 euro.**

Di converso, si avrebbe una riduzione del credito di imposta vantato per canoni percepiti da residenti italiani (che sconterebbero nel Territorio di Taipei la nuova aliquota di ritenuta).
Analogamente a quanto rilevato per gli interessi, si evidenzia un teorico recupero di gettito che potrebbe essere generato per effetto del minor credito di imposta (derivante dal passaggio dal 20 per cento vigente attualmente nel territorio di Taipei[3] al 10 per cento qui previsto) vantato da residenti italiani per effetto della riduzione dalla ritenuta alla fonte operata nei territori soggetti alla legislazione dell'autorità fiscale di Taipei (ai sensi dell'articolo 165 TUIR). In effetti sussiste un

[3] L'aliquota di tassazione delle royalties attualmente vigente nei confronti di imprese e persone fisiche non residenti nel territorio di Taiwan risulta essere pari al 20per cento. Fonte IBFD-Asia & Pacific – Taxation & Investment – Taiwan – Paragrafi 23.2/25.2.

minor credito per imposte su canoni pagate in tale territorio (e, quindi, un recupero di gettito) chiesto in detrazione dai contribuenti residenti in Italia nella loro dichiarazione dei redditi in conseguenza della contestuale riduzione della ritenuta operata all'estero. Tuttavia, adottando un criterio prudenziale, non si procede alla quantificazione dell'eventuale recupero di gettito.

Art. 13 – Utili di capitale.

Per quanto concerne il trattamento dei «*capital gains*», il criterio di tassazione adottato è quello raccomandato dall'OCSE e prevede che i redditi in questione siano tassabili:

– nel Territorio in cui sono situati i beni cui, ai sensi del provvedimento, è riconosciuta la qualificazione di «beni immobili», se trattasi di plusvalenze relative a detti beni;

– nel Territorio in cui è situata la stabile organizzazione che un'impresa di uno Territorio contraente ha nell'altro Territorio contraente, o la base fissa di cui dispone un residente di un Territorio contraente nell'altro Territorio contraente, per l'esercizio di una professione, se si tratta di plusvalenze relative ai beni mobili appartenenti alla stabile organizzazione o alla base fissa;

– esclusivamente nel Territorio in cui ha sede la direzione effettiva dell'impresa di navigazione, nel caso di plusvalenze relative a cessioni di navi o aeromobili utilizzati in traffico internazionale ovvero a beni mobili relativi alla gestione di tali navi o aeromobili;

– nel Territorio ove siano situati i beni immobili costituenti più del 50 per cento del valore di azioni non quotate, dalla cui alienazione il residente di un territorio abbia ritratto utili;

– esclusivamente nel Territorio di residenza del cedente in tutti gli altri casi.

Per effetto dell'entrata in vigore delle presenti disposizioni, ferme restando le esclusioni ed esenzioni già previste nella disciplina interna vigente, l'Italia non potrà assoggettare a tassazione i seguenti redditi prodotti da soggetti residenti nel territorio amministrato dall'Ufficio fiscale di Taipei:

plusvalenze da cessione di partecipazioni non qualificate in società residenti e non negoziate in mercati regolamentati (articolo 67 n. 3 lett. c-bis, del TUIR, ad eccezione di quelle quotate, le quali sono escluse da imposizione), soggette ad imposta sostitutiva del 20 per cento;

proventi da cessioni di diritti d'opzione o titoli attraverso cui possono essere acquisite le partecipazioni non qualificate in società residenti, soggetti ad imposta sostitutiva del 20 per cento, sempre che essi non siano negoziati in mercati regolamentati;
plusvalenze derivanti da cessione a titolo oneroso o da rimborso di titoli (individuali o di massa) non rappresentativi di merci e di certificati di massa non negoziati in mercati regolamentati (articolo 67, n. 3 lett. c-ter, TUIR ad eccezione di quelli quotati), soggette ad imposta sostitutiva del 20 per cento;
plusvalenze su contratti a termine conclusi fuori dai mercati regolamentati (articolo 67, n. 3 lett. c-quater del TUIR), soggette ad imposta sostitutiva del 20 per cento.

Il disegno di legge, tuttavia, prevede che gli utili derivanti dall'alienazione di azioni di una società, i cui beni consistono essenzialmente in beni immobili, siano imponibili nel Territorio di provenienza degli utili stessi.

In base ai dati disponibili per l'anno d'imposta 2011, quali risultano dal quadro SO della dichiarazione annuale e dei sostituti d'imposta mod. 770/2012 relativo all'obbligo di comunicazione da parte degli intermediari delle operazioni che generano redditi diversi di natura finanziaria, non risultano poste in essere operazioni nell'anno di riferimento. Volendo far proprio un approccio prudenziale, si assume un importo medio relativo ad annualità precedente nell'ordine di 300 mila euro.

In ordine alla quantificazione della diminuzione di gettito non è possibile fornire una determinazione puntuale a causa della irreperibilità di informazioni in merito alla natura degli investimenti in argomento e all'ammontare di imposta sostitutiva applicata alle plusvalenze eventualmente realizzate.

In particolare, il quadro SO del modello 770 individua le operazioni imponibili poste in essere con l'intervento di intermediari professionali e degli altri soggetti indicati dall'articolo 10, primo comma, del Decreto legislativo n. 461/1997 che possono generare redditi diversi di natura finanziaria ex articolo 67, comma 1, lettera da c) a c-quinquies, del TUIR. Sono invece, escluse le operazioni imponibili poste in essere senza l'intervento di detti soggetti, nonché quelle che non determinano l'emersione di materia imponibile perché escluse o esenti da imposizione, o perché assoggettate a prelievo alla fonte a titolo definitivo nell'ambito dei regimi del risparmio amministrato o gestito.

Fermo restando quanto esposto, pur considerando che l'importo di 300 mila euro cui ci si riferisce è un dato relativo ad operazioni imponibili e non a plusvalenze, riteniamo di poter quantificare che la **diminuzione di gettito possa essere pari a 15.000 euro circa.**

Tale ammontare è stato desunto considerando che le plusvalenze imponibili di cui sopra assommino al 25 per cento dell'ammontare complessivo delle operazioni segnalate (300 mila euro) e, quindi, a 75 mila euro e che le ritenute od imposte sostitutive versate siano, in conseguenza del recente Decreto legge n. 138/2011, in prevalenza del 20 per cento e, quindi, pari a 15.000 euro circa.

La percentuale del 25 per cento è stata determinata in considerazione del generale andamento dei mercati ed assumendo che essa rappresenti prudenzialmente la remunerazione a medio termine riveniente dagli investimenti operati con riferimento a titoli azionari. Si è, inoltre, considerato il fatto che nel quadro SO del modello 770 non affluiscono le operazioni poste in essere dai soggetti senza l'intervento degli intermediari professionali e che pertanto, l'ammontare complessivo delle plusvalenze imponibili in Italia dovrebbe essere influenzato anche da questa ulteriore componente reddituale.

Art. 14 – Professioni indipendenti.

In relazione al trattamento fiscale dei redditi derivanti dall'esercizio di una professione indipendente, la disposizione convenzionale prevede che essi siano imponibili soltanto nel Paese di residenza del percettore. Per aversi la tassabilità di tali redditi nel Territorio di prestazione dell'attività, viene considerato il criterio della base fissa e/o il periodo di permanenza nel Territorio da cui provengono i redditi (l'imposizione fiscale può essere esercitata se il soggetto risiede nel Territorio di provenienza per un periodo superiore a 183 giorni nel corso dell'anno fiscale considerato), altrimenti il reddito è tassato nel Paese di residenza.

Per quanto concerne l'ambito della categoria, si ritiene che sia speculare a quella disciplinata nell'articolo 53 del TUIR (redditi di lavoro autonomo).

Va rilevato che, ai sensi dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600/73 "Ritenuta sui redditi di lavoro autonomo e su altri redditi", i compensi per prestazioni di lavoro autonomo erogati a non residenti sono soggetti ad una ritenuta alla fonte a titolo d'imposta del 30 per cento.

La normativa convenzionale, prevedendo la tassazione nel Paese di residenza, dovrebbe teoricamente causare una perdita di gettito, ma l'applicazione del principio della imputabilità alla base fissa dei compensi erogati a residenti nel Territorio di Taipei dovrebbe limitare tale eventuale perdita.

I dati desunti dal Mod. 770/2012 (Quadro relativo alla Comunicazione dei dati sulle certificazioni di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi) indicano per tali redditi un ammontare complessivo pari a circa 33.000 euro e per ritenute complessive applicate un importo di circa 10.000 euro. In mancanza di elementi circa la modalità di conseguimento dei redditi in questione, si ipotizza prudenzialmente che un terzo degli stessi sia stata conseguita senza l'ausilio della base fissa, determinando in tal senso una corrispondente **perdita di gettito pari a circa 5.000 euro**.

Art. 15 – Lavoro subordinato

Per quanto concerne le remunerazioni (in denaro e in natura) per lavoro subordinato, la disposizione convenzionale fissa il principio generale della tassazione nel Territorio nel quale è svolta effettivamente la prestazione. Il secondo comma della norma introduce, però, una deroga a questa regola generale, che è rivolta a disciplinare principalmente i casi in cui l'azienda invia personale all'estero. La permanenza all'estero di questo personale è normalmente breve e, quindi, per facilitare tali situazioni, viene escluso qualsiasi potere impositivo da parte del Paese ospite a condizione che siano rispettati i seguenti criteri:

a) della permanenza nell'altro Territorio per un periodo non superiore ai 183 giorni nel corso dell'anno fiscale;
b) del pagamento delle remunerazioni da o per conto di un datore di lavoro che non è residente dell'altro Territorio;
c) dell'onere delle remunerazioni non sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Territorio.

In base disegno di legge, quindi, opera il principio della tassazione concorrente, ferma restando la tassazione definitiva nel Territorio di residenza del prestatore di lavoro. In particolare per i soggetti residenti in Italia continuerà ad operare il principio di tassazione mondiale, mentre per i lavoratori che non possono essere considerati residenti in Italia in base all'articolo 2 del TUIR e/o alla disciplina del disegno di legge, l'imposizione in Italia è limitata ai redditi ivi prodotti.

Per i redditi di lavoro dipendente **non si dovrebbero apprezzare, quindi, significative variazioni di gettito.**

Art. 17 – Artisti e sportivi

I redditi di artisti e sportivi, qualunque sia la tipologia di reddito prodotto (lavoro autonomo, lavoro dipendente, impresa), vengono disciplinati in modo unitario e tassati nello Territorio in cui le attività sono esercitate. Lo stesso criterio vale anche nel caso in cui i compensi non vengono erogati direttamente all'artista o allo sportivo, ma ad altro soggetto (ad esempio società alla quale lo sportivo sia legato da rapporto di lavoro).

La norma, quindi, riconosce la potestà impositiva dell'Italia sui redditi derivanti dall'attività esercitata nel nostro Paese da tali soggetti, anche se residenti all'estero, e, comunque non limita il potere di tassazione degli emolumenti percepiti da artisti e sportivi residenti in Italia per attività svolte nel Territorio di Taipei.

Dai dati disponibili per l'anno d'imposta 2011 (Mod. 770 semplificato) non si rilevano somme corrisposte a sportivi residenti nel Territorio amministrato dall'Ufficio fiscale di Taipei e redditi assimilabili a tali attività erogati da sostituti di imposta italiani. **Pertanto, si ritiene non vi sarà alcuna variazione sul gettito.**

Art. 22 – Altri redditi

La disposizione prevede che agli elementi di reddito non trattati negli altri articoli del provvedimento si applichi il criterio di tassazione in funzione del luogo di residenza del soggetto che ha realizzato il reddito. Tuttavia, nel caso in cui il beneficiario di tali redditi, residente di un Territorio, svolga nell'altro Territorio un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione o una professione indipendente tramite una base fissa, si applicheranno le disposizioni di cui agli articoli 7 e 14 del disegno di legge.

L'applicazione della norma potrebbe portare ad una diminuzione di gettito con riguardo alle prestazioni di lavoro autonomo occasionale rese da soggetti residenti nel territorio di Taipei (sempre che non rientrino tra le prestazioni professionali disciplinate dall'articolo 14 del presente provvedimento, prestazioni che, in base alla disciplina interna, sono assoggettate alla ritenuta in Italia, come redditi diversi, se derivano da attività svolte nel territorio del Paese contraente.

Sostituire al luogo di svolgimento dell'attività quello della residenza potrebbe in concreto impedire il prelievo alla fonte da parte dello Stato italiano, il che si tradurrebbe in un minor gettito.

I dati disponibili per l'anno d'imposta 2011 (Mod. 770 semplificato) evidenziano esigui ammontari di redditi da prestazioni di lavoro autonomo occasionale e importi relativi a redditi non classificati nelle voci predefinite, per importi complessivi corrispondenti a ritenute per 2.000 euro.

A tale importo può sommarsi quello di circa 3.00 euro, che rappresenta ritenute relative a redditi di natura residuale rispetto a quelli precedentemente trattati, essi sono rilevati nel modello 770 semplificato/2012 sotto la causale "*Titolo diverso dai precedenti*". Pur in assenza di precise informazioni si è ritenuto opportuno ricondurre tali proventi nell'ambito applicativo dell'articolo 22 del disegno di legge, in ragione della natura residuale di tale disposizione e della apparente estraneità dei proventi in esame agli altri redditi oggetto di specifica disciplina nelle altre disposizioni del provvedimento medesimo.

Pertanto, la perdita di gettito potrebbe attestarsi nell'ordine di 5.000 euro.

CONCLUSIONI

Lo scambio di informativa dell'avvenuto completamento delle rispettive procedure interne per l'entrata in vigore dell'Accordo avviene nel 2014.

Le disposizioni contenute nel disegno di legge si applicano a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello dell'entrata in vigore. Di conseguenza, la perdita di gettito per cassa, a partire dal 2015, è valutata in euro 384.000 euro in ragione d'anno come di seguito riportato:

Effetti sul gettito	
Art. 7 Utili delle imprese	-6.000
Art. 10 dividendi	-340.000
Art. 12 Canoni	-13.000
Art. 13 Utili di Capitale	-15.000
Art. 14 Professioni indipendenti	-5.000

Art. 22 Altri redditi	-5.000
Totale	**-384.000**

Importi in euro

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito

[X] POSITIVO [ ] NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

11 FEB. 2014

Analisi tecnico-normativa

Parte I. *Aspetti tecnico-normativi di diritto interno*

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

La necessità del presente disegno di legge deriva dall'esigenza di disciplinare in maniera più equilibrata gli aspetti fiscali relativi alle relazioni economiche tra il territorio in cui si applica la legislazione fiscale amministrata dal Ministero dell'economia e delle finanze italiano e il territorio in cui si applica la legislazione fiscale amministrata dall'Agenzia fiscale, Ministero delle finanze, Taipei, al fine di eliminare il fenomeno della doppia imposizione, nonché per prevenire le evasioni fiscali.

Nell'ambito della lotta all'evasione fiscale, si segnalano in particolare le disposizioni dell'articolo 26 (scambio di informazioni), che costituiscono la base giuridica per intensificare la cooperazione amministrativa, consentendo, fra l'altro, il superamento del segreto bancario in conformità agli *standards* dell'OCSE. Al riguardo le disposizioni di legge qui esaminate sono conformi alla prossima evoluzione normativa, in quanto costituiscono l'assunto in base al quale poter includere il territorio a cui si applica la legislazione fiscale amministrata dall'Agenzia fiscale, Ministero finanze di Taipei nelle *white lists* previste dalla legge n. 244 del 2007.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Le norme riguardano, come indicato dall'articolo 2, comma 3, lettera (a) del testo, l'Imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al Titolo I del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, l'imposta sul reddito delle società di cui al Titolo II del medesimo testo unico, così come modificato dal decreto legislativo del 12 dicembre 2003, n. 344, e l'imposta regionale sulle attività produttive, istituita con decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

Le disposizioni del disegno di legge modificano, laddove applicabili, le vigenti disposizioni dell'ordinamento tributario del territorio in cui si applica la legislazione amministrata dal Ministero dell'economia e delle finanze italiano.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i princìpi costituzionali.

Il disegno di legge risulta compatibile con i princìpi costituzionali.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale, nonché degli enti locali.

Le regioni italiane, incluse quelle a statuto speciale, non hanno la possibilità di emanare normative per evitare le doppie imposizioni; pertanto, la norma in esame è compatibile con le competenze delle suddette regioni.

6) Verifica della compatibilità con i princìpi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Il disegno di legge non incide sulle fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento delle funzioni amministrative agli enti locali.

Per quanto concerne, in particolare, l'inclusione dell'IRAP nell'articolo 2, comma 3, lettera *a*), tale inserimento ha la finalità di permettere il riconoscimento, da parte del territorio amministrato da Taipei, del credito d'imposta per l'imposta pagata nel territorio amministrato dal Ministero dell'economia e delle finanze italiano dai soggetti non residenti; pertanto non sussiste alcuna influenza sulla quantificazione del tributo spettante alle singole regioni italiane.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

Ai sensi dell'Articolo 23 della Costituzione, la norma tributaria ha come fonte primaria la legge dello Stato; nel caso di specie non esiste possibilità di delegificazione ed è pertanto obbligatoria l'approvazione di una legge.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

In precedenza non sono state emanate leggi recanti regime speciale in relazione ai rapporti con il territorio di Taiwan e non risulta siano all'esame del Parlamento disegni di legge relativi al territorio in cui si applica la legislazione fiscale amministrata dall'Agenzia fiscale, Ministero delle finanze di Taipei.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Non si è a conoscenza di giurisprudenza o giudizi di costituzionalità in materia.

Parte II. *Contesto normativo comunitario e internazionale*

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento.

Il disegno di legge non include alcuna clausola cosiddetta <<della nazione più favorita>>; pertanto, non possono essere estesi ai soggetti residenti nel territorio di Taiwan, cui sarà applicabile la legge, eventuali disposizioni più favorevoli contenute in leggi differenti da quella in esame.

Inoltre, esso non si differenzia, nella sostanza, dall'attuale Modello OCSE, se non in alcuni aspetti derivanti dalla particolarità delle situazioni di diritto dell'Ufficio italiano di promozione economica, commerciale e culturale a Taipei e l'Ufficio di Rappresentanza di Taipei. Le disposizioni previste da tale modello, riconosciuto in ambito internazionale, non contrastano con le norme europee.

11) Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non vi sono procedure di infrazione sull'argomento.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

Si ritiene che l'intervento non presenta aspetti di incompatibilità con gli obblighi internazionali assunti dall'Italia.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non vi sono linee prevalenti di giurisprudenza o di giudizi innanzi alla Corte di giustizia in materia.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non vi sono linee prevalenti di giurisprudenza o di giudizi innanzi alla Corte europea dei Diritti dell'uomo in materia.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

Non vi sono linee prevalenti di regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

Parte III. *Elementi di qualità sistematica e redazionale del testo*

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Le definizioni normative non si discostano nella sostanza da quelle contenute in disposizioni di legge già in vigore in Italia, né dalle formulazioni contenute nel modello OCSE.

Si fa comunque presente che il comma 2 dell'articolo 3 della legge in esame specifica che le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione del territorio relativamente alle imposte cui la legge si applica, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

Le disposizioni del disegno di legge modificano, laddove applicabili, le vigenti disposizioni dell'ordinamento tributario del territorio in cui si applica la legislazione amministrata dal Ministero dell'economia e delle finanze italiano.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Le disposizioni del disegno di legge modificano, laddove applicabili, le vigenti disposizioni dell'ordinamento tributario del territorio in cui si applica la legislazione amministrata dal Ministero dell'economia e delle finanze italiano.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Non sono presenti norme abrogative nel testo normativo.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Non vi sono disposizioni aventi effetto retroattivo o di riviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica. Le disposizioni contenute nell'atto normativo, derogando rispetto alla normativa vigente, hanno la finalità di eliminare i fenomeni di doppia imposizione che, in assenza di una disciplina speciale, penalizzerebbero il pieno sviluppo delle relazioni economiche e commerciali con il territorio di Taiwan. Pertanto, tale finalità è la medesima di quella normalmente perseguita attraverso le convenzioni contro la doppia imposizione

stipulate e ratificate dall'Italia. Analogamente ai contenuti di tale tipologia di accordi internazionali, l'atto normativo è infatti composto da disposizioni a contenuto essenzialmente definitorio e da altre che delimitano gli ambiti della potestà impositiva allo scopo di conseguire il riferito effetto dell'eliminazione della doppia imposizione, quali le categorie dei redditi finanziari di cui agli articoli 10 (dividendi), 11 (interessi), 12 (canoni). La corrispondente delimitazione della potestà impositiva del territorio di Taiwan sarà assicurata dall'emanazione di analoghe disposizioni interne da parte di tale territorio.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non sono previste deleghe.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Non sono previsti atti successivi attuativi di natura normativa.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

I dati e le informazioni disponibili per l'anno 2011, ricavati dalle dichiarazioni annuali dei sostituti d'imposta mod. 770/2012, sono stati utilizzati per la redazione della relazione tecnica degli effetti sul gettito.

In particolare, tale relazione ha preso in esame le disposizioni di cui agli articoli 7 (utili delle imprese), 8 (navigazione marittima ed aerea), 9 (imprese associate), 10 (dividendi), 11 (interessi), 12 (canoni), 13 (utili di capitali), 14 (professioni indipendenti), 15 (lavoro subordinato), 17 (artisti e sportivi) e 22 (altri redditi).

Altri dati informativi di riferimento utilizzati nella relazione tecnica riguardano la tassazione dei redditi in Taiwan. Tali dati sono stati tratti da fonte IBFD-Asia & Pacific – Taxation & Investment – Taiwan.

Analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR)

SEZIONE 1 - Contesto e obiettivi dell'intervento di regolamentazione

A) rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate;

Il disegno di legge, recante disposizioni fiscali diverse in relazione ai rapporti con il territorio di Taiwan, si propone di disciplinare gli aspetti fiscali relativi alle relazioni economiche fra Italia e Taiwan, per eliminare il fenomeno della doppia imposizione e assicurare una più efficiente cooperazione amministrativa, tesa al contrasto dell'evasione fiscale.

Non esistono precedenti disposizioni normative in materia.

L' interscambio commerciale e finanziario con Taiwan a partire dal 2010 ha registrato una tendenza di crescita, passando da 2,2 miliardi di euro nel 2009, a 2,9 miliardi nel 2010 e a 3,1 miliardi nel 2011, marcando un sensibile aumento del 40 per cento nel 2010 e dell'11 per cento nel 2011. Su tale andamento hanno influito principalmente le nostre importazioni che, da 1,4 miliardi di euro nel 2009, sono passate a 1,9 miliardi di euro nel 2010 per attestarsi sui 2 miliardi di euro nel 2011. Tale flusso commerciale è, pertanto, cresciuto di oltre il 42 per cento nel 2010 e del 3,4 per cento nel 2011.

Analoga tendenza hanno registrato le esportazioni italiane verso Taiwan: queste, che nel 2009 erano pari a 816 milioni di euro, hanno superato, nel 2010, la soglia del miliardo di euro e nel 2011 si sono attestate a 1,121 miliardi di euro marcando aumenti, su base annua, del 22,5 per cento nel 2010, e di oltre l'11 per cento nel 2011.

Tradizionalmente deficitario per l'Italia è il saldo della bilancia commerciale totale italo-taiwanese, che è stato di 588 milioni di euro nel 2009, di 964 milioni di euro nel 2010 e di 911 milioni di euro nel 2011.

Il presente disegno di legge, pertanto, fa riferimento agli aspetti fiscali relativi a beni immobili, utili delle imprese (anche in forma associata), navigazione marittima ed aerea, dividendi, interessi, canoni, *capital gain*, lavoro autonomo e dipendente, pensioni, proventi e remunerazioni di personale con funzioni governative, artisti, sportivi, studenti e membri dei consigli di amministrazione, nonché relativi ad altri redditi di natura residuale.

B) indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo;

La normativa risponde, innanzitutto, alla necessità di evitare fenomeni di doppia imposizione, inoltre, risponde all'esigenza di definire una base giuridica di riferimento per gli operatori economici italiani che effettuano attività di interscambio commerciale e finanziario con il territorio di Taiwan.

La normativa prende in esame l'imposizione sui redditi.

Con il presente disegno di legge si intendono agevolare i rapporti economici con il territorio di

Taiwan garantendo trasparenza, prevenendo eventuali evasioni fiscali ed evitando fenomeni di doppia imposizione, nonché rispondere all'esigenza di definire una base giuridica di riferimento per gli operatori economici italiani che effettuano attività di interscambio commerciale e finanziario con Taiwan.

C) descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR;

La verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi indicati sarà costituita dalla valutazione dell'incremento delle attività di interscambio commerciale e finanziario con Taiwan.

D) l'indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.

Destinatari degli effetti dell'intervento regolatorio sono tutte le categorie coinvolte nell'applicazione della normativa e, in particolar modo, le imprese italiane che intendono operare nel territorio di Taiwan, nonché le persone fisiche beneficiarie di redditi transfrontalieri.

SEZIONE 2 - Procedure di consultazione precedenti l'intervento

La negoziazione è avvenuta tra le amministrazioni finanziarie dei due Paesi, il Ministero dell'economia e delle finanze e la corrispondente istituzione straniera, tenuto conto delle esigenze rappresentate dagli operatori economici dei rispettivi Paesi. Uno degli aspetti tecnici fondamentali del disegno di legge riguarda, inoltre,le disposizioni dell'articolo 26 sullo scambio di informazioni. Tali disposizioni, riflettendo interamente i più recenti standard dell'OCSE, compreso il superamento del segreto bancario, si possono ritenere pienamente soddisfacenti, in quanto rispondenti all'opera di rafforzamento degli strumenti volti a combattere l'evasione e l'elusione fiscali.

SEZIONE 3 - Valutazione dell'opzione di non intervento di regolamentazione (opzione zero)

Il "non intervento" avrebbe lasciato gli operatori economici privi di un quadro giuridico di riferimento.

Inoltre, non sarebbe stata predisposta la base giuridica per la cooperazione tra le amministrazioni, anche in vista di una più efficace lotta all'evasione fiscale.

SEZIONE 4 - Opzioni alternative all'intervento regolatorio

La formulazione dell'intervento regolatorio secondo un modello diverso da quelli concordati in sede internazionale (OCSE ed ONU) avrebbe comportato un disarmonico allontanamento dalla prassi italiana e dei Paesi OCSE e dell'Unione europea in genere.

SEZIONE 5 - Giustificazione dell'opzione regolatoria proposta e valutazione degli oneri amministrativi e dell'impatto sulle PMI

A) svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sulla organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazione;

La scelta di adottare una regolamentazione basata sul modello OCSE risulta sicuramente vantaggiosa tenuto conto del contributo di certezza che lo stesso fornisce al mondo imprenditoriale italiano nell'attuale contesto economico; pertanto, si ritiene che l'intervento non crea svantaggi ma solo benefici in quanto rafforza gli strumenti volti a combattere l'evasione e l'elusione fiscali creando, inoltre, le condizioni per un prevedibile aumento dell'interscambio commerciale tra i due Paesi.

Inoltre, l'unico svantaggio rappresentato dal costo derivante dall'approvazione del presente disegno di legge, quantificato in 384,000 euro, verrà, nel corso degli anni compensato dai vantaggi per gli operatori economici e per le imprese dei paesi contraenti.

B) l'individuazione e la stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese;

E' stato valutato che l'approvazione del disegno di legge determinerà un sensibile potenziamento dell'interscambio commerciale sia a livello micro sia macroeconomico, lo sviluppo del trasferimento del *know-how* tecnico e manageriale determinerà inoltre un flusso economico di capitali vantaggioso per le imprese dei Paesi contraenti.

C) indicazione e stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese. Per onere informativo si intende qualunque adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione;

L'intervento regolatorio non prevede obblighi informativi a carico di destinatari diretti ed indiretti.

D) condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l'attuazione (misure di politica economica ed aspetti economici e finanziari suscettibili di incidere in modo significativo sull'attuazione dell'opzione regolatoria prescelta; disponibilità di adeguate risorse amministrative e gestionali; tecnologie utilizzabili, situazioni ambientali e aspetti socio-culturali da considerare per quanto concerne l'attuazione della norma prescelta, ecc.).

La scelta di predisporre disposizioni fiscali diverse in relazione ai rapporti con il territorio di Taiwan, benché comporti una perdita di gettito quantificata in euro 384,000 in ragione d'anno, consentirà un potenziamento dell'interscambio commerciale fra i due Paesi.

Si considera che gli uffici finanziari sono già attrezzati per assorbire gli effetti della nuova regolazione. Non sono richieste nuove risorse umane per farvi fronte.

SEZIONE 6 – Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese

L'eliminazione della doppia imposizione garantisce a persone fisiche e giuridiche la non discriminazione e ne favorisce l'inserimento nel mercato, determinando un positivo effetto sul regime di leale competitività, realizzato all'interno di un quadro normativo di riferimento.

SEZIONE 7 - Modalità attuative dell'intervento di regolamentazione

A) i soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio;

L'intervento regolatorio verrà posto in essere dall'amministrazione fiscale italiana e dall'amministrazione fiscale del territorio di Taiwan, le quali attraverso gli appositi uffici opereranno le trattenute sui redditi o le tassazioni sulle attività secondo la disciplina vigente in ciascun Paese, evitando eventuali situazioni di disparità derivanti da una doppia tassazione.

B) le azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento (con esclusione delle forme di pubblicità legale degli atti già previste dall'ordinamento);

Adeguata pubblicità all'approvazione della legge sarà data dall'Ufficio italiano di promozione economica, commerciale e culturale a Taipei e dall'Ufficio di rappresentanza di Taipei in Italia, che si informeranno dell'avvenuta emanazione, da parte dei rispettivi territori, di analoghe disposizioni interne regolatorie delle misure per evitare le doppie imposizioni.

C) strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio;

L'Amministrazione fiscale è l'ente titolato a gestire la materia, a promuovere accordi nel settore e, quindi, anche a verificare attraverso controlli diversificati a seconda dei settori interessati l'utilità dell'intervento e la portata dei suoi vantaggi sugli investitori.

D) i meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio;

Consistenti modifiche all'ordinamento tributario nazionale, quali ad esempio quelle derivanti dall'attuazione del disegno di legge delega per la revisione del sistema fiscale o agli *standard* internazionali in materia, potrebbero indurre a richiedere modifiche della legge.

E) gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR.

A cura del Ministero dell'economia e delle finanze verrà elaborata a cadenza biennale la VIR nella quale saranno presi in esame prioritariamente i seguenti aspetti:

- Conformità agli *standard* concordati a livello internazionale;
- Aumento dell'interscambio commerciale;
- Diminuzione dell'evasione e elusione fiscale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Campo di applicazione)

1. In deroga alle vigenti disposizioni dell'ordinamento tributario nazionale, laddove applicabili, la presente legge si applica alle persone fisiche e giuridiche che sono residenti in uno od in entrambi i territori di cui all'articolo 2, comma 3.

Art. 2.

(Imposte considerate)

1. La presente legge si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di un territorio, delle sue suddivisioni amministrative o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.

2. Sono considerate «imposte sul reddito» le imposte prelevate sul reddito complessivo, o su elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi e dei salari corrisposti dalle imprese, nonché le imposte sui plusvalori.

3. Le imposte cui si applica la presente legge sono, in particolare:

a) per quanto concerne il territorio in cui si applica la legislazione fiscale amministrata dal Ministero dell'economia e delle finanze italiano:

1) l'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF);

2) l'imposta sul reddito delle società (IRES);

3) l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP);

b) per quanto concerne il territorio in cui si applica la legislazione fiscale amministrata dall'Agenzia fiscale di Taiwan , Ministero delle finanze, Taipei:

1) l'imposta sul reddito delle imprese con scopo di lucro («*profit-seeking enterprise income tax*»);

2) l'imposta sul reddito consolidato delle persone fisiche («*individual consolidated income tax*»);

3) l'imposta di base sul reddito («*income basic tax*») comprese le imposte addizionali ivi riscosse, ancorché riscosse mediante ritenuta alla fonte.

4. La presente legge si applica altresì alle imposte future di natura identica o sostanzialmente analoga a quelle di cui al comma 3 istituite a decorrere dalla data della sua entrata in vigore nei rispettivi territori, in aggiunta, o in sostituzione, delle imposte esistenti. Le autorità competenti dei territori considerati comunicano reciprocamente le modifiche sostanziali apportate alle loro rispettive legislazioni fiscali.

Art. 3.

(Definizioni generali)

1. Ai fini della presente legge, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:

a) il termine «territorio» designa il territorio di cui al comma 3, lettera *a)*, ovvero 3, lettera *b)*, dell'articolo 2, come il contesto richiede. I termini «altro territorio» e «territori» vanno interpretati di conseguenza;

b) il termine «persona» comprende le persone fisiche, le società ed ogni altra associazione di persone;

c) il termine «società» designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione;

d) le espressioni «impresa di un territorio» e «impresa dell'altro territorio» designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di un territorio e un'impresa esercitata da un residente dell'altro territorio;

e) per «traffico internazionale» si intende qualsiasi attività di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un'impresa la cui sede di direzione effettiva è situata in un territorio, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile siano utilizzati esclusivamente tra località situate nell'altro territorio;

f) l'espressione «autorità competente» designa:

1) il Dipartimento delle finanze, per quanto concerne il territorio in cui si applica la legislazione fiscale

amministrata dal Ministero dell'economia e delle finanze italiano;

2) il Direttore generale dell'Agenzia fiscale o suoi rappresentanti autorizzati, per quanto concerne il territorio in cui si applica la legislazione fiscale amministrata dall'Agenzia fiscale di Taiwan, Ministero delle finanze, in Taipei.

2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente legge, in qualunque momento da parte di un territorio, le espressioni ivi non definite hanno, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione, il significato che ad esse è attribuito in quel momento dalla legislazione di detto territorio relativamente alle imposte cui la legge si applica, prevalendo ogni significato attribuito dalle leggi fiscali applicabili di detto territorio sul significato dato al termine nell'ambito di altre leggi di detto territorio.

Art. 4.

(Residenti)

1. Ai fini della presente legge, l'espressione «residente di un territorio» designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto territorio, è ivi assoggettata ad imposta a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga, e comprende anche l'autorità che amministra un territorio e ogni sua suddivisione amministrativa o ente locale.

2. Ai fini della presente legge una persona non è residente di un territorio, se tale persona è assoggettata ad imposta in detto territorio soltanto per il reddito che essa ricava da fonti situate nel territorio medesimo, purché il presente comma non si applichi a persone fisiche che sono residenti del territorio di cui al comma 3, lettera *b)*, dell'articolo 2, finché le persone fisiche residenti sono assoggettate ad imposta soltanto per il reddito che esse ricavano da fonti situate in detto territorio.

3. Quando, in base alle disposizioni del comma 1 e 2, una persona fisica è considerata residente di entrambi i territori, la sua situazione è determinata nel seguente modo:

a) detta persona è considerata residente solo del territorio nel quale ha un'abitazione permanente; quando essa dispone di un'abitazione permanente in entrambi i territori, è considerata residente solo del territorio nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette, cosiddetto centro degli interessi vitali;

b) se non si può determinare il territorio nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha un'abitazione permanente in alcuno dei territori, essa è considerata residente solo del territorio in cui soggiorna abitualmente;

c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi i territori, ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, le autorità competenti dei territori risolvono la questione di comune accordo.

4. Quando, in base alle disposizioni dei commi 1 e 2, una persona diversa da una persona fisica è residente di entrambi i territori, si ritiene che essa è residente solo del territorio in cui si trova la sede della sua direzione effettiva.

Art. 5.

(Stabile organizzazione)

1. Ai sensi della presente legge, l'espressione «stabile organizzazione» designa una sede fissa di affari per mezzo della quale l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.

2. L'espressione «stabile organizzazione» comprende in particolare:

a) una sede di direzione;

b) una succursale;

c) un ufficio;

d) una officina;

e) un laboratorio;

f) una miniera, un pozzo o altro luogo di estrazione di risorse naturali.

3. L'espressione «stabile organizzazione» comprende inoltre:

a) un cantiere di costruzione, di montaggio o di installazione o le attività di supervisione ad essi collegate, ma solo quando detto cantiere, o attività si protragga per un periodo superiore a sei mesi;

b) la prestazione di servizi, compresi i servizi di consulenza, effettuati da un'impresa per mezzo di impiegati o di altro personale utilizzati dall'impresa a tale scopo, quando le attività di tale natura si protraggano, per lo stesso progetto o per un progetto collegato, in un territorio per un periodo o periodi cumulativamente superiori a sei mesi in un periodo di dodici mesi.

4. Non si considera che vi sia una «stabile organizzazione» nei seguenti casi:

a) se si fa uso di un'installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di beni o merci appartenenti all'impresa;

b) se i beni o le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinati ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;

c) se i beni o le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinati ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa;

d) se una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare beni o merci o di raccogliere informazioni per l'impresa;

e) se una sede fissa di affari è utilizzata per l'impresa, ai soli fini di pubblicità, di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di attività analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliario;

f) se una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini della combinazione delle attività di cui alle lettere da *a)* a *e),* purché l'attività della sede fissa nel suo insieme, quale risulta da tale combinazione, abbia carattere preparatorio o ausiliario.

5. Quando una persona, diversa da un agente che goda di uno *status* indipendente, di cui al comma 6, agisce in un territorio per conto di un'impresa dell'altro territorio si considera che tale impresa abbia una stabile organizzazione in detto territorio se dispone, ed esercita abitualmente in detto territorio, poteri che le permettono di concludere contratti a nome dell'impresa, salvo il caso in cui le attività di detta persona siano limitate all'acquisto di beni e merci per l'impresa.

6. Non si considera che un'impresa di un territorio abbia una stabile organizzazione nell'altro territorio per il solo fatto che essa esercita in questo altro territorio la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno *status* indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attività.

7. Il fatto che una società residente di un territorio controlli o sia controllata da una società residente dell'altro territorio ovvero svolga la propria attività in questo altro territorio tramite una stabile organizzazione o senza di essa, non costituisce di per sé motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell'altra.

Art. 6.

(Redditi immobiliari)

1. I redditi che un residente di un territorio ritrae da beni immobili, inclusi i redditi delle attività agricole o forestali, situati nell'altro territorio sono imponibili in detto altro territorio.

2. L'espressione «beni immobili» ha il significato che ad essa è attribuito dal diritto del territorio in cui i beni stessi sono situati. La suddetta espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali, i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprietà fondiaria. Si considerano altresì «beni immobili» l'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse naturali. Le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione diretta, dalla locazione o da ogni altra utilizzazione di beni immobili.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 si applicano altresì ai redditi derivanti da beni immobili di

un'impresa nonché ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una professione indipendente.

Art. 7.

(Utili delle imprese)

1. Gli utili di un'impresa di un territorio sono imponibili soltanto in detto territorio, a meno che l'impresa non svolga un'attività industriale o commerciale nell'altro territorio per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la sua attività, gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro territorio, ma soltanto nella misura in cui detti utili possono attribuibili alla stabile organizzazione.

2. Fatte salve le disposizioni del comma 3, quando un'impresa di un territorio svolge un'attività industriale o commerciale nell'altro territorio per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascun territorio sono attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se l'impresa fosse stata distinta e separata e avesse svolto attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dall'impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione.

3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione, sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione, sia nel territorio in cui è situata la stabile organizzazione, sia altrove.

4. Qualora uno dei territori interessati segua la prassi di determinare gli utili da attribuire ad una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi dell'impresa fra le diverse parti di essa, la disposizione di cui al comma 2 non impedisce a detto territorio di determinare gli utili imponibili secondo la ripartizione in uso; tuttavia, il metodo di riparto adottato deve essere tale che il risultato sia conforme ai princìpi contenuti nel presente articolo.

5. Nessun utile può essere attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che essa ha acquistato beni o merci per l'impresa.

6. Ai fini dei commi da 1 a 5, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati con lo stesso metodo anno per anno, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente.

7. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della presente legge, le disposizioni di tali articoli non vengono modificate da quelle del presente articolo.

Art. 8.

(Navigazione marittima ed aerea)

1. Gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili sono imponibili soltanto nel territorio in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

2. Ai fini del presente articolo, negli utili derivanti dall'esercizio di navi o di aeromobili in traffico internazionale sono inclusi, qualora tale noleggio, impiego o manutenzione, a seconda dei casi, sia occasionale rispetto all'esercizio di navi o di aeromobili in traffico internazionale:

a) gli utili derivanti dal noleggio di navi o di aeromobili, armati ed equipaggiati per un periodo determinato o per un singolo viaggio, o dal noleggio di navi o di aeromobili a scafo nudo;

b) gli utili derivanti dall'impiego, dalla manutenzione o dal noleggio di *containers* inclusi rimorchi e relative attrezzature per il trasporto di *containers* utilizzati per il trasporto di beni o merci.

3. Se la sede della direzione effettiva di una impresa di navigazione marittima è situata a bordo di una nave, detta sede si considera situata nel territorio in cui si trova il porto di immatricolazione della nave, oppure, in mancanza di un porto di immatricolazione, nel territorio di cui è residente l'esercente la nave.

4. Le disposizioni del comma 1 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione a un fondo comune *(pool),* a un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio,

unicamente nella misura in cui gli utili sono imputabili alla partecipazione in proporzione alla sua quota nell'esercizio in comune.

Art. 9.

(Imprese associate)

1. Se un'impresa di un territorio partecipa direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro territorio, o le medesime persone partecipano direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di un territorio e di un'impresa dell'altro territorio, e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza di tali condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza.

2. Se un territorio include tra gli utili di un'impresa di detto territorio, e di conseguenza assoggetta a tassazione, gli utili sui quali un'impresa dell'altro territorio è stata sottoposta a tassazione in detto altro territorio, e gli utili così inclusi sono utili che sarebbero stati realizzati dall'impresa del primo territorio se le condizioni convenute tra le due imprese fossero state quelle che si sarebbero convenute tra imprese indipendenti, allora l'altro territorio procede ad un aggiustamento appropriato dell'importo dell'imposta ivi applicata su tali utili. Tali aggiustamenti dovranno effettuarsi unicamente in conformità alla procedura amichevole di cui all'articolo 25.

Art. 10.

(Dividendi)

1. I dividendi pagati da una società residente di un territorio ad un residente dell'altro territorio sono imponibili in detto altro territorio.

2. I dividendi di cui al comma 1 possono essere tassati anche nel territorio di cui la società che paga i dividendi è residente ed in conformità della legislazione di detto territorio; tuttavia se la persona che percepisce i dividendi ne è il beneficiario effettivo, l'imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi. Le autorità competenti dei territori stabiliranno di comune accordo le modalità di applicazione di tali limitazioni. Il presente comma non riguarda l'imposizione della società per gli utili con i quali sono stati pagati i dividendi.

3. Ai fini del presente articolo il termine «dividendi» designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonché i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale del territorio di cui è residente la società distributrice. Il termine include altresì qualsiasi altro elemento di reddito che, in base alla legislazione del territorio di cui è residente la società distributrice, sia considerato come un dividendo o una distribuzione di dividendo di una società.

4. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di un territorio, eserciti nell'altro territorio, di cui è residente la società che paga i dividendi, un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata oppure una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso, si applicano, a seconda dei casi, le disposizioni dell'articolo 7 o dell'articolo 14.

5. Qualora una società residente di un territorio ricavi utili o redditi dall'altro territorio, detto altro territorio non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di detto altro territorio o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad una stabile organizzazione o a una base fissa situate in detto altro territorio, né prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscono in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro territorio.

6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano qualora lo scopo principale o uno degli scopi principali della persona interessata alla creazione o alla cessione delle azioni o di altre quote rispetto alle quali sono pagati i dividendi, sia stato quello di ottenere i benefici previsti dal presente articolo mediante tale creazione o cessione.

Art. 11.

(Interessi)

1. Gli interessi provenienti da un territorio e pagati ad un residente dell'altro territorio sono imponibili in detto altro territorio.

2. Gli interessi di cui al comma 1 sono imponibili anche nel territorio dal quale essi provengono ed in conformità con la legislazione di detto territorio, ma, se l'effettivo beneficiario degli interessi è un residente dell'altro territorio, l'imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo degli interessi.

3. Ai fini del presente articolo il termine «interessi» designa i redditi dei crediti di qualsiasi natura, garantiti o non da ipoteca e portanti o meno una clausola di partecipazione agli utili, e, in particolare, i redditi dei titoli del debito pubblico e delle obbligazioni di prestiti, compresi i premi connessi a tali titoli o obbligazioni. Il termine non comprende gli elementi di reddito che sono considerati come dividendi ai sensi delle disposizioni dell'articolo 10.

4. Le disposizioni dei commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo degli interessi, residente di un territorio, eserciti nell'altro territorio dal quale provengono gli interessi, un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata o una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il credito generatore degli interessi si ricolleghi effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso, si applicano, a seconda dei casi, le disposizioni degli articoli 7 e 14.

5. Gli interessi si considerano provenienti da un territorio quando il debitore è un residente di detto territorio. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no di un territorio, ha in un territorio una stabile organizzazione o una base fissa per le cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, gli interessi stessi si considerano provenienti dal territorio in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.

6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tale caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascun territorio e tenuto conto delle altre disposizioni della presente legge.

7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano qualora lo scopo principale o uno degli scopi principali della persona interessata alla creazione o alla cessione del credito rispetto al quale sono pagati gli interessi, sia stato quello di ottenere i benefici previsti dal presente articolo per mezzo di detta creazione o cessione.

Art. 12.

(Canoni)

1. I canoni provenienti da un territorio e pagati ad un residente dell'altro territorio sono imponibili in detto altro territorio se tale residente è il beneficiario effettivo dei canoni.

2. I canoni di cui al comma 1 sono imponibili anche nel territorio dal quale essi provengono ed in conformità alla legislazione di detto territorio, ma, se l'effettivo beneficiario dei canoni è un residente dell'altro territorio, l'imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo dei canoni.

3. Ai fini del presente articolo il termine «canoni» designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso di un diritto d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi

comprese le pellicole cinematografiche, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico.

4. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei canoni, residente di un territorio, eserciti nell'altro territorio dal quale provengono i canoni, un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata o una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, nonché il diritto o il bene generatore dei canoni si ricolleghino effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso, si applicano, a seconda dei casi, le disposizioni degli articoli 7 e 14.

5. I canoni si considerano provenienti da un territorio quando il debitore è un residente di detto territorio. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o no di un territorio, ha in un territorio una stabile organizzazione o una base fissa per le cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati i canoni e tali canoni sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, i canoni stessi si considerano provenienti dal territorio in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.

6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni, tenuto conto dell'uso, diritto o informazione per la quale sono stati pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascun territorio e tenuto conto delle altre disposizioni della presente legge.

7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano qualora lo scopo principale o uno degli scopi principali della persona interessata alla creazione o alla cessione dei diritti rispetto ai quali sono pagati i canoni, sia stato quello di ottenere i benefici previsti dal presente articolo per mezzo di detta creazione o cessione.

Art. 13.

(Utili di capitale)

1. Gli utili provenienti dalla alienazione di beni immobili definiti al comma 2 dell'articolo 6, sono tassabili nel territorio dove detti beni sono situati.

2. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili facenti parte della proprietà aziendale di una stabile organizzazione che un'impresa di un territorio ha nell'altro territorio, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di un territorio nell'altro territorio per l'esercizio di una professione indipendente, compresi gli utili derivanti dall'alienazione di detta stabile organizzazione, autonomamente o unitamente all'intera impresa o di detta base fissa, sono imponibili in detto altro territorio.

3. Gli utili derivanti dall'alienazione di navi o di aeromobili utilizzati nel traffico internazionale o di beni mobili relativi all'utilizzo di dette navi o aeromobili sono imponibili solo nel territorio in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

4. Gli utili che un residente di un territorio ritrae dall'alienazione di azioni che non sono quotate in borsa il cui valore derivi per più del 50 per cento, direttamente o indirettamente, da beni immobili situati nell'altro territorio, sono imponibili in detto altro territorio.

5. Gli utili derivanti dall'alienazione di ogni altro bene diverso da quelli menzionati ai commi 1, 2, 3 e 4, sono imponibili soltanto nel territorio di cui l'alienante è residente.

Art. 14.

(Professioni indipendenti)

1. I redditi che un residente di un territorio ritrae dall'esercizio di una libera professione o da altre attività indipendenti di carattere simile sono imponibili soltanto in detto territorio, fatta eccezione per le seguenti circostanze, allorché i redditi possono essere considerati imponibili nell'altro territorio: *a)* se tale residente dispone abitualmente nell'altro territorio di una base fissa per l'esercizio delle sue

attività; in tal caso, i redditi sono imponibili nell'altro territorio ma unicamente nella misura in cui sono imputabili a detta base fissa; oppure *b)* se tale residente soggiorna nell'altro territorio per un periodo o periodi che ammontano a, ovvero oltrepassano, in totale 183 giorni in un periodo di dodici mesi che inizi o che termini nel corso dell'anno fiscale considerato; in tal caso, i redditi sono imponibili nell'altro territorio ma unicamente nella misura in cui sono imputabili all'attività esercitata.

2. Ai fini del presente articolo, il termine «libera professione» comprende, in particolare, le attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonché le attività indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.

Art. 15.

(Lavoro subordinato)

1. Salve le disposizioni degli articoli 16, 18, 19 e 20 i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di un territorio riceve in corrispettivo di un'attività dipendente sono imponibili soltanto in detto territorio, a meno che tale attività non venga svolta nell'altro territorio. Se l'attività è svolta in detto altro territorio, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro territorio.

2. Fermo restando quanto disposto al comma 1, le remunerazioni che un residente di un territorio riceve in corrispettivo di un'attività dipendente svolta nell'altro territorio sono imponibili soltanto nel primo territorio qualora:

a) il beneficiario soggiorna nell'altro territorio per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni in un periodo di dodici mesi che inizi o che termini nel corso dell'anno fiscale considerato, nonché:

b) le remunerazioni sono pagate da o per conto di un datore di lavoro che non è residente dell'altro territorio, nonché:

c) l'onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro territorio.

3. Fermo restando quanto disposto dal presente articolo, le remunerazioni percepite in corrispettivo di un lavoro subordinato svolto a bordo di navi o di aeromobili impiegati in traffico internazionale sono imponibili nel territorio nel quale è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

4. Se un residente di un territorio diviene residente dell'altro territorio, i pagamenti ricevuti da detto residente in relazione all'attività dipendente svolta nel primo territorio come indennità di fine rapporto o altri pagamenti forfetari di natura analoga, sono imponibili solo in detto territorio. Nel presente comma, l'espressione «indennità di fine rapporto» comprende qualunque pagamento effettuato in conseguenza della cessazione del rapporto di impiego o di una carica.

Art. 16.

(Compensi e gettoni di presenza)

1. I compensi, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che un residente di un territorio riceve in qualità di membro del consiglio di amministrazione di una società residente dell'altro territorio, sono imponibili in detto altro territorio.

Art. 17.

(Artisti e sportivi)

1. Fermo restando le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che un residente di un territorio ritrae dalle sue prestazioni personali svolte nell'altro territorio in qualità di artista dello spettacolo, quale artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione, o in qualità di musicista, nonché di sportivo, sono imponibili in detto altro territorio.

2. Quando il reddito derivante da prestazioni personali esercitate da un artista di spettacolo o da uno sportivo, in tale qualità, è attribuito ad una persona diversa dall'artista o dallo sportivo medesimi, detto reddito può essere tassato nel territorio dove dette prestazioni sono svolte nonostante le disposizioni degli articoli 7, 14 e 15.

3. Fermo restando le disposizioni dei commi 1 e 2, i redditi ritratti in un territorio dalle attività di cui al comma 1 del presente articolo esercitate nell'altro territorio sono imponibili soltanto nel primo territorio se dette attività sono finanziate totalmente o per la maggior parte con fondi pubblici del primo territorio.

Art. 18.

(Pensioni)

1. Fatte salve le disposizioni del comma 2 dell'articolo 19, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di un territorio in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo territorio.

Art. 19.

(Funzioni pubbliche)

1. Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da un territorio o da una sua suddivisione amministrativa o da un suo ente locale a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a detto territorio o a detta suddivisione o ente, sono imponibili soltanto in detto territorio. Tali remunerazioni sono imponibili soltanto nell'altro territorio se i servizi vengono resi in detto territorio e la persona fisica è un residente di detto territorio che: *a)* ha la nazionalità di detto territorio; oppure *b)* non è divenuto residente di detto territorio al solo scopo di rendervi i servizi.

2. Qualunque pensione corrisposta da un territorio o da una sua suddivisione amministrativa o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, ad una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto territorio o a detta suddivisione od ente, sono imponibili soltanto in questo territorio. Tali pensioni sono imponibili soltanto nell'altro territorio qualora la persona fisica sia un residente di questo territorio e ne abbia la nazionalità.

3. Le disposizioni degli articoli 15, 16 e 18 si applicano alle remunerazioni o alle pensioni pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di un'attività industriale o commerciale esercitata da un territorio o da una sua suddivisione amministrativa o da un suo ente locale.

Art. 20.

(Professori e insegnanti)

1. Un professore o un insegnante il quale soggiorni temporaneamente in un territorio, per un periodo non superiore a due anni, al solo scopo di insegnare o di effettuare studi di ricerca presso un'università, collegio, scuola o altro analogo istituto di istruzione, e che è, o era immediatamente prima di tale soggiorno, residente dell'altro territorio, è esente da imposta nel detto primo territorio limitatamente alle remunerazioni derivanti dall'attività di insegnamento o di ricerca.

Art. 21.

(Studenti)

1. Le somme che uno studente o un apprendista il quale è, o era immediatamente prima di recarsi in un territorio, residente dell'altro territorio e che soggiorna nel primo territorio al solo scopo di compiervi i suoi studi o di attendere alla propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, d'istruzione o di formazione professionale, non sono imponibili in detto territorio, a condizione che tali somme provengano da fonti situate fuori di detto territorio.

Art. 22.

(Altri redditi)

1. Gli elementi di reddito di un residente di un territorio, indipendentemente dalla provenienza, non disciplinati negli articoli precedenti della presente legge sono imponibili soltanto in questo territorio.

2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai redditi diversi da quelli derivanti da beni immobili così come definiti al comma 2 dell'articolo 6, nel caso in cui il beneficiario di tali redditi, residente di un territorio, eserciti nell'altro territorio un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata o una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il diritto o il bene produttivo del reddito si ricolleghi effettivamente a tale stabile organizzazione o base

fissa. In tal caso si applicano le disposizioni degli articoli 7 e 14.

3. Ferme restando le disposizioni del comma 1 e 2, gli elementi di reddito di un residente di un territorio non disciplinati negli articoli precedenti della presente legge sono imponibili soltanto in questo territorio.

Art. 23.

(Eliminazione della doppia imposizione)

1. La doppia imposizione è eliminata secondo le modalità stabilite dal presente articolo.

2. Per quanto concerne il territorio di cui all'articolo 2, comma 3, lettera *a)*:

a) se un residente di detto territorio possiede elementi di reddito che sono imponibili nell'altro territorio, il primo territorio menzionato, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell'articolo 2, può includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente legge non stabiliscano diversamente. In tal caso, il primo territorio deve detrarre dalle imposte così calcolate l'imposta sui redditi pagata nell'altro territorio, ma l'ammontare della detrazione non può eccedere la quota di imposta del primo territorio attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo;

b) l'imposta pagata nell'altro territorio per la quale spetta la deduzione è solo quella *pro-rata* corrispondente alla parte del reddito estero che concorre alla formazione del reddito complessivo. Tuttavia, nessuna detrazione è accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato nel primo territorio ad imposizione mediante imposta sostitutiva o ritenuta a titolo di imposta, ovvero ad imposizione sostitutiva con la stessa aliquota della ritenuta a titolo di imposta, anche su scelta del contribuente, ai sensi della legislazione del territorio stesso.

3. Per quanto concerne il territorio di cui all'articolo 2, comma 3, lettera *b),* se un residente di detto territorio ritrae dei redditi nell'altro territorio, l'ammontare delle imposte per quei redditi pagate nell'altro territorio, ma con l'esclusione, nel caso dei dividendi, dell'imposta pagata in corrispettivo degli utili percepiti per i dividendi, e in conformità delle disposizioni della presente legge, sono accreditate a fronte dell'imposta dovuta da quel residente nel primo territorio. L'ammontare del credito non deve tuttavia eccedere l'ammontare dell'imposta del primo territorio sui redditi calcolati in conformità alle proprie disposizioni e leggi fiscali.

Art. 24.

(Non discriminazione)

1. I nazionali di un territorio non sono assoggettati nell'altro territorio ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro territorio che si trovino nella stessa situazione. Ferme restando le disposizioni dell'articolo 1, il presente comma si applica altresì, alle persone che non sono residenti di uno o di entrambi i territori.

2. L'imposizione di una stabile organizzazione che una impresa di un territorio ha nell'altro territorio non può essere in questo altro territorio meno favorevole dell'imposizione a carico delle imprese di detto altro territorio che svolgono la medesima attività. La presente disposizione non può essere interpretata nel senso che faccia obbligo ad un territorio di accordare ai residenti dell'altro territorio le deduzioni personali, le esenzioni e le riduzioni di imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia.

3. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni del comma 1 dell'articolo 9, del comma 6 dell'articolo 11 o del comma 6 dell'articolo 12, gli interessi, i canoni ed altre spese pagati da una impresa di un territorio ad un residente dell'altro territorio sono deducibili, ai fini della determinazione degli utili imponibili di detta impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero stati pagati ad un residente del primo territorio.

4. Le imprese di un territorio, il cui capitale è in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell'altro territorio, non sono assoggettate nel primo

territorio ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa natura del primo territorio.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano, ferme restando le disposizioni dell'articolo 2, alle imposte di ogni genere o denominazione.

6. Le disposizioni del presente articolo non limitano l'applicazione delle disposizioni interne per prevenire l'evasione e l'elusione fiscale.

Art. 25.

(Procedura amichevole)

1. Quando una persona ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi i territori comportano o comporteranno nei suoi confronti un'imposizione non conforme alle disposizioni della presente legge, essa può, indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di detti territori, sottoporre il proprio caso all'autorità competente del territorio di cui è residente, o, se il suo caso ricade nel comma 1 dell'articolo 24, a quella del territorio di cui ha la nazionalità. Il caso deve essere sottoposto entro i tre anni successivi alla prima notifica della misura che comporta un'imposizione non conforme alle disposizioni della presente legge.

2. L'autorità competente, se il ricorso le appare fondato e se essa non è in grado di giungere ad una soddisfacente soluzione, si adopererà per regolare il caso per via di amichevole composizione con l'autorità competente dell'altro territorio, al fine di evitare una tassazione non conforme alla presente legge.

3. Le autorità competenti dei territori si adoperano per risolvere per via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione della presente legge. Esse possono altresì consultarsi per eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dalla presente legge.

4. Le autorità competenti dei territori possono comunicare direttamente tra loro al fine di pervenire ad un accordo come indicato nei commi precedenti. Qualora risulti opportuno, per pervenire ad un accordo, le autorità possono comunicare opinioni oralmente; tale scambio potrà aver luogo attraverso una commissione formata da rappresentanti delle autorità competenti degli stessi territori.

Art. 26.

(Scambio di informazioni)

1. Le autorità competenti dei territori si scambiano le informazioni verosimilmente pertinenti per applicare le disposizioni della presente legge o per l'amministrazione o l'applicazione delle leggi interne relative alle imposte di qualsiasi genere e denominazione prelevate per conto dei territori, delle loro suddivisioni amministrative o dei loro enti locali, nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non è contraria alla presente legge, nonché per prevenire l'elusione e l'evasione fiscale. Lo scambio di informazioni non è limitato dalle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2.

2. Le informazioni ricevute ai sensi del comma 1 da un territorio sono tenute segrete, analogamente alle informazioni ottenute in base alla legislazione interna di detto territorio, e sono comunicate soltanto alle persone od autorità, ivi inclusi l'autorità giudiziaria e gli organi amministrativi, incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte di cui al comma 1, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte, delle decisioni di ricorsi presentati per tali imposte, o del controllo delle attività precedenti. Le persone ovvero le autorità sopra citate utilizzeranno tali informazioni soltanto per questi fini. Esse potranno servirsi di queste informazioni nel corso di udienze pubbliche o nei giudizi.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso di imporre ad un territorio l'obbligo:

a) di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione o alla propria prassi amministrativa o a quella dell'altro territorio;

b) di fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria normale prassi amministrativa o di quelle dell'altro territorio;

c) di fornire informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale, professionale o un processo commerciale, oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.

4. Se le informazioni sono richieste da un territorio in conformità al presente articolo, l'altro territorio utilizzerà i poteri di cui esso dispone per raccogliere le informazioni richieste, anche qualora le stesse non siano rilevanti per i fini fiscali interni di detto altro territorio. L'obbligo di cui al presente comma è soggetto alle limitazioni previste dal comma 3, ma tali limitazioni non possono essere in nessun caso interpretate nel senso di permettere ad un territorio di rifiutarsi di fornire informazioni solo perché lo stesso non ne ha un interesse ai propri fini fiscali.

5. Le disposizioni del comma 3 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso che un territorio possa rifiutare di fornire le informazioni solo in quanto le stesse sono detenute da una banca, da un'altra istituzione finanziaria, da un mandatario o una persona che opera in qualità di agente o fiduciario o perché dette informazioni si riferiscono a partecipazioni in una persona.

Art. 27.

(Rimborsi)

1. Le imposte riscosse in un territorio mediante ritenuta alla fonte sono rimborsate a richiesta dell'interessato qualora il diritto alla percezione di dette imposte sia limitato dalle disposizioni contenute nella presente legge.

2. Le istanze di rimborso, da prodursi in osservanza dei termini stabiliti dalla legislazione del territorio tenuto ad effettuare il rimborso stesso, devono essere corredate da un attestato ufficiale del territorio di cui il contribuente è residente certificante che sussistono le condizioni richieste per aver diritto all'applicazione dei benefici previsti dalla presente legge.

3. Le autorità competenti dei territori stabiliranno di comune accordo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 25, le modalità di applicazione del presente articolo.

Art. 28.

(Limitazione dei benefici)

1. Ferme restando le disposizioni della presente legge, un residente di un territorio non potrà beneficiare dall'altro territorio di riduzioni o esenzioni dalle imposte previste nella presente legge se lo scopo principale o uno degli scopi principali della creazione o dell'esistenza di tale residente o di ogni altra persona collegata a tale residente è stato quello di ottenere i benefici previsti dalla legge, dei quali altrimenti non avrebbe goduto.

2. Le disposizioni della presente legge non pregiudicano l'applicazione della normativa interna per prevenire l'evasione e l'elusione fiscali relativa alla limitazione delle spese ed altre deduzioni derivanti da transazioni tra imprese di un territorio e imprese situate nell'altro territorio, qualora lo scopo principale o uno degli scopi principali della costituzione di tali imprese o delle transazioni svolte tra di esse è stato quello di ottenere i benefici ai sensi della presente legge, dei quali altrimenti non avrebbe goduto.

3. Ferme restando le disposizioni della presente legge, ad un residente di un territorio il quale, in virtù delle disposizioni interne, non è assoggettato ad imposta o è assoggettato ad imposta ad aliquota ridotta in quel territorio sui redditi o sui *capital gain*, non viene concessa l'agevolazione della riduzione o dell'esenzione dall'imposta previste nella presente legge dall'altro territorio, qualora lo scopo principale o uno degli scopi principali di tale residente o di ogni altra persona collegata a tale residente è stato quello di ottenere i benefici previsti dalla legge.

Art. 29.

(Disposizioni diverse)

1. Con riferimento all'articolo 2, comma 3, lettera *b)*, le disposizioni nella presente legge non hanno effetto sull'imposizione della *Land Value Increment Tax*.

2. Le disposizioni del comma 3 dell'articolo 5, si interpretano in base al paragrafo 18 del Commentario

all'articolo 5 del Modello di Convenzione Fiscale OCSE sul Reddito e sul Capitale del 2005.

3. Con riferimento al comma 3 dell'articolo 7, per «spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione» si intendono le spese direttamente connesse con l'attività di detta stabile organizzazione.

4. Con riferimento all'articolo 19, il personale inviato all'estero per lavorare rispettivamente presso l'Ufficio di Rappresentanza di Taipei in Italia e l'Ufficio Italiano di Promozione economica, commerciale e culturale a Taipei, ricade nell'ambito di applicazione del presente articolo.

5. Le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 27 non pregiudicano il diritto delle autorità competenti dei territori di stabilire, di comune accordo, procedure diverse per la concessione di benefici fiscali previsti dalla presente legge.

6. Con riferimento agli articoli 30 e 31, l'espressione «somme realizzate il, o successivamente al, 1º gennaio» designa tutte le somme maturate ed esigibili il, o successivamente al, 1º gennaio.

7. Le disposizioni della presente legge non pregiudicano l'applicazione della legislazione fiscale nazionale finalizzata alla prevenzione dell'evasione e dell'elusione fiscale.

Art. 30.

(Efficacia)

1. Le disposizioni della presente legge acquistano efficacia dalla data di comunicazione con la quale l'Ufficio Italiano di Promozione economica, commerciale e culturale a Taipei in Taiwan e l'Ufficio di Rappresentanza di Taipei in Italia si informano dell'avvenuta emanazione da parte dei rispettivi territori di analoghe disposizioni interne regolatorie delle misure per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali:

a) con riferimento alle imposte prelevate mediante ritenuta alla fonte, alle somme realizzate il, o successivamente al 1º gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui le disposizioni della presente legge hanno efficacia;

b) con riferimento alle altre imposte sul reddito, alle imposte relative ai periodi imponibili che iniziano il, o successivamente al 1º gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui le disposizioni della presente legge hanno efficacia.

2. Le stesse disposizioni continuano ad avere efficacia fino a quando l'analoga disposizione è applicata in ciascun territorio. L'Ufficio italiano di promozione economica, commerciale e culturale a Taipei in Taiwan e l'Ufficio di Rappresentanza di Taipei in Italia, comunicano alle rispettive amministrazioni fiscali le eventuali variazioni alle presenti disposizioni, notificando la modifica o la cessazione della loro applicazione almeno sei mesi prima della fine di ogni anno solare successivo al periodo di cinque anni dalla data dalla quale hanno effetto le disposizioni della presente legge. In tal caso, le presenti disposizioni cessano di avere efficacia:

a) con riferimento alle imposte prelevate alla fonte, sulle somme realizzate il, o successivamente al, 1º gennaio dell'anno solare successivo a quello nel quale è stata notificata la denuncia;

b) con riferimento alle altre imposte sul reddito, sulle imposte relative ai periodi imponibili che iniziano il, o successivamente al, 1º gennaio dell'anno solare successivo a quello nel quale è stata notificata la denuncia.

Art. 31.

(Copertura finanziaria)

1. Alle minori entrate derivanti dalla presente legge, valutate nell'importo di euro 384.000 annui a decorrere dal 2015, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni, per gli anni 2015 e 2016, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti

variazioni di bilancio.

1.2.2. Relazione 1327, 961, 1109 e 1144-A

collegamento al documento su www.senato.it

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

N. 1327, 961, 1109 E 1144-A

Relazione Orale

Relatori Chiavaroli *e* Razzi

TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI PERMANENTI 3ª E 6ª RIUNITE

(3ª - AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(6ª - FINANZE E TESORO)

Comunicato alla Presidenza il 14 novembre 2014

PER IL
DISEGNO DI LEGGE

Norme recanti regime fiscale speciale in relazione ai rapporti con il territorio di Taiwan (n. 1327)

presentato dal **Ministro dell'economia e delle finanze** di concerto con il **Ministro degli affari esteri**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 FEBBRAIO 2014

CON ANNESSI I TESTI DEI
DISEGNI DI LEGGE

Norme recanti regime fiscale speciale in relazione ai rapporti con il territorio di Taiwan (n. 961)

d'iniziativa del senatore **DIVINA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 LUGLIO 2013

Norme recanti regime fiscale speciale in relazione ai rapporti con il territorio di Taiwan (n. 1109)

d'iniziativa del senatore **MARINELLO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 OTTOBRE 2013

Norme recanti regime fiscale speciale in relazione ai rapporti con il territorio di Taiwan (n. 1144)

d'iniziativa dei senatori **MALAN** , **CERONI** , **DIVINA** , **MANDELLI** , **MARINELLO** , **RAZZI** e **RIZZOTTI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 OTTOBRE 2013

dei quali le Commissioni riunite propongono l'assorbimento nel disegno di legge n. 1327

PARERE DELLA 1a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

sul disegno di legge

(Estensore: Bisinella)

7 ottobre 2014

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE DELLA 5a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)
sul disegno di legge
(Estensore: Del Barba)

4 novembre 2014

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione, all'articolo 31, comma 1, delle parole: «euro 384.000 annui» con le seguenti: «euro 393.000 annui».

DISEGNO DI LEGGE	**DISEGNO DI LEGGE**
D'iniziativa del Governo	Testo proposto dalle Commissioni riunite
Art. 1. *(Campo di applicazione)* 1. In deroga alle vigenti disposizioni dell'ordinamento tributario nazionale, laddove applicabili, la presente legge si applica alle persone fisiche e giuridiche che sono residenti in uno od in entrambi i territori di cui all'articolo 2, comma 3.	Art. 1. *(Campo di applicazione)* *Identico*
Art. 2. *(Imposte considerate)* 1. La presente legge si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di un territorio, delle sue suddivisioni amministrative o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento. 2. Sono considerate «imposte sul reddito» le imposte prelevate sul reddito complessivo, o su elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi e dei salari corrisposti dalle imprese, nonché le imposte sui plusvalori. 3. Le imposte cui si applica la presente legge sono in particolare: *a)* per quanto concerne il territorio in cui si applica la legislazione fiscale amministrata dal Ministero dell'economia e delle finanze italiano: 1) l'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF); 2) l'imposta sul reddito delle società (IRES); 3) l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP); *b)* per quanto concerne il territorio in cui si applica la legislazione fiscale amministrata dall'Agenzia fiscale di Taiwan, Ministero delle finanze, in Taipei: 1) l'imposta sul reddito delle imprese con scopo di lucro (*profit-seeking enterprise income tax*); 2) l'imposta sul reddito consolidato delle persone fisiche (*individual consolidated income tax*); 3) l'imposta di base sul reddito (*income basic tax*) comprese le imposte addizionali ivi riscosse, ancorché riscosse mediante ritenuta alla fonte.	Art. 2. *(Imposte considerate)* *Identico*

4. La presente legge si applica altresì alle imposte future di natura identica o sostanzialmente analoga a quelle di cui al comma 3 istituite a decorrere dalla data della sua entrata in vigore nei rispettivi territori, in aggiunta, o in sostituzione, delle imposte esistenti. Le autorità competenti dei territori considerati comunicano reciprocamente le modifiche sostanziali apportate alle rispettive legislazioni fiscali.

Art. 3.
(Definizioni generali)

1. Ai fini della presente legge, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:

a) il termine «territorio» designa il territorio di cui al comma 3, lettera *a)*ovvero lettera *b)*, dell'articolo 2, come il contesto richiede. I termini «altro territorio» e «territori» si interpretano di conseguenza;

b) il termine «persona» comprende le persone fisiche, le società ed ogni altra associazione di persone;

c) il termine «società» designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione;

d) le espressioni «impresa di un territorio» e «impresa dell'altro territorio» designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di un territorio e un'impresa esercitata da un residente dell'altro territorio;

e) per «traffico internazionale» si intende qualsiasi attività di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un'impresa la cui sede di direzione effettiva è situata in un territorio, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile siano utilizzati esclusivamente tra località situate nell'altro territorio;

f) l'espressione «autorità competente» designa:

1) il Dipartimento delle finanze, per quanto concerne il territorio in cui si applica la legislazione fiscale amministrata dal Ministero dell'economia e delle finanze italiano;

2) il Direttore generale dell'Agenzia fiscale o suoi rappresentanti autorizzati, per quanto concerne il territorio in cui si applica la legislazione fiscale amministrata dall'Agenzia fiscale di Taiwan, Ministero delle finanze, in Taipei.

2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente legge, in qualunque momento da parte di un territorio, le espressioni ivi non definite hanno, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione, il significato che ad esse è attribuito in quel momento dalla legislazione di detto territorio relativamente alle imposte cui la legge si applica, prevalendo ogni significato attribuito dalle leggi fiscali applicabili di detto territorio sul significato dato al termine nell'ambito di altre leggi di detto territorio.

Art. 4.
(Residenti)

Art. 3.
(Definizioni generali)
Identico

Art. 4.
(Residenti)

1. Ai fini della presente legge, l'espressione «residente di un territorio» designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto territorio, è ivi assoggettata ad imposta a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga, e comprende anche l'autorità che amministra un territorio e ogni sua suddivisione amministrativa o ente locale.	*Identico*
2. Ai fini della presente legge una persona non è residente di un territorio se è assoggettata ad imposta in detto territorio soltanto per il reddito che essa ricava da fonti situate nel territorio medesimo, purché il presente comma non si applichi a persone fisiche che sono residenti del territorio di cui al comma 3, lettera *b)*, dell'articolo 2, finché le medesime persone fisiche residenti sono assoggettate ad imposta soltanto per il reddito che esse ricavano da fonti situate in detto territorio.	
3. Quando, in base alle disposizioni dei commi 1 e 2, una persona fisica è considerata residente di entrambi i territori, la sua situazione è determinata nel seguente modo: *a)* detta persona è considerata residente solo del territorio nel quale ha un'abitazione permanente; quando essa dispone di un'abitazione permanente in entrambi i territori, è considerata residente solo del territorio nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette, cosiddetto «centro degli interessi vitali»; *b)* se non si può determinare il territorio nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha un'abitazione permanente in alcuno dei territori, essa è considerata residente solo del territorio in cui soggiorna abitualmente; *c)* se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi i territori, ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, le autorità competenti dei territori risolvono la questione di comune accordo.	
4. Quando, in base alle disposizioni dei commi 1 e 2, una persona diversa da una persona fisica è residente di entrambi i territori, si ritiene che essa è residente solo del territorio in cui si trova la sede della sua direzione effettiva.	
Art. 5. *(Stabile organizzazione)*	Art. 5. *(Stabile organizzazione)*
1. Ai sensi della presente legge, l'espressione «stabile organizzazione» designa una sede fissa di affari per mezzo della quale l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.	*Identico*
2. L'espressione «stabile organizzazione» comprende in particolare: *a)* una sede di direzione; *b)* una succursale; *c)* un ufficio; *d)* una officina; *e)* un laboratorio; *f)* una miniera, un pozzo o altro luogo di estrazione di risorse naturali.	
3. L'espressione «stabile organizzazione» comprende inoltre:	

a) un cantiere di costruzione, di montaggio o di installazione o le attività di supervisione ad essi collegate, ma solo quando detto cantiere o attività si protragga per un periodo superiore a sei mesi;
b) la prestazione di servizi, compresi i servizi di consulenza, effettuati da un'impresa per mezzo di impiegati o di altro personale utilizzati dall'impresa a tale scopo, quando le attività di tale natura si protraggano, per lo stesso progetto o per un progetto collegato, in un territorio per un periodo o periodi cumulativamente superiori a sei mesi in un periodo di dodici mesi.
4. Non si considera che vi sia una «stabile organizzazione» nei seguenti casi:
a) se si fa uso di un'installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di beni o merci appartenenti all'impresa;
b) se i beni o le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinati ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;
c) se i beni o le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinati ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa;
d) se una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare beni o merci o di raccogliere informazioni per l'impresa;
e) se una sede fissa di affari è utilizzata per l'impresa ai soli fini di pubblicità, di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di attività analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliario;
f) se una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini della combinazione delle attività di cui alle lettere da *a)* a *e),* purché l'attività della sede fissa nel suo insieme, quale risulta da tale combinazione, abbia carattere preparatorio o ausiliario.
5. Quando una persona, diversa da un agente che goda di uno *status* indipendente, di cui al comma 6, agisce in un territorio per conto di un'impresa dell'altro territorio si considera che tale impresa abbia una stabile organizzazione in detto territorio se dispone, ed esercita abitualmente in detto territorio, di poteri che le permettono di concludere contratti a nome dell'impresa, salvo il caso in cui le attività di detta persona siano limitate all'acquisto di beni e merci per l'impresa.
6. Non si considera che un'impresa di un territorio abbia una stabile organizzazione nell'altro territorio per il solo fatto che essa esercita in questo altro territorio la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno *status* indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attività.

7. Il fatto che una società residente di un territorio controlli o sia controllata da una società residente dell'altro territorio ovvero svolga la propria attività in questo altro territorio tramite una stabile organizzazione o senza di essa, non costituisce di per sé motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell'altra.

Art. 6.
(Redditi immobiliari)

1. I redditi, inclusi i redditi delle attività agricole o forestali, che un residente di un territorio ritrae da beni immobili situati nell'altro territorio sono imponibili in detto altro territorio.
2. L'espressione «beni immobili» ha il significato che ad essa è attribuito dal diritto del territorio in cui i beni stessi sono situati. La suddetta espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali, i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprietà fondiaria. Si considerano altresì «beni immobili» l'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse naturali. Le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione diretta, dalla locazione o da ogni altra utilizzazione di beni immobili.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 si applicano altresì ai redditi derivanti da beni immobili di un'impresa nonché ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una professione indipendente.

Art. 6.
(Redditi immobiliari)

Identico

Art. 7.
(Utili delle imprese)

1. Gli utili di un'impresa di un territorio sono imponibili soltanto in detto territorio, a meno che l'impresa non svolga un'attività industriale o commerciale nell'altro territorio per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la sua attività, gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro territorio, ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione.
2. Fatte salve le disposizioni del comma 3, quando un'impresa di un territorio svolge un'attività industriale o commerciale nell'altro territorio per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascun territorio sono attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se l'impresa fosse stata distinta e separata e avesse svolto attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dall'impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione.

Art. 7.
(Utili delle imprese)

Identico

3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione, sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione, sia nel territorio in cui è situata la stabile organizzazione, sia altrove.
4. Qualora uno dei territori interessati segua la prassi di determinare gli utili da attribuire ad una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi dell'impresa fra le diverse parti di essa, la disposizione di cui al comma 2 non impedisce a detto territorio di determinare gli utili imponibili secondo la ripartizione in uso; tuttavia, il metodo di riparto adottato deve essere tale che il risultato sia conforme ai princìpi contenuti nel presente articolo.
5. Nessun utile può essere attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che essa ha acquistato beni o merci per l'impresa.
6. Ai fini dei commi da 1 a 5, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati con lo stesso metodo anno per anno, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente.
7. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della presente legge, le disposizioni di tali articoli non vengono modificate da quelle del presente articolo.

Art. 8.
(Navigazione marittima ed aerea)
1. Gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili sono imponibili soltanto nel territorio in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.
2. Ai fini del presente articolo, negli utili derivanti dall'esercizio di navi o di aeromobili in traffico internazionale sono inclusi, qualora tale noleggio, impiego o manutenzione, a seconda dei casi, sia occasionale rispetto all'esercizio di navi o di aeromobili in traffico internazionale:
a) gli utili derivanti dal noleggio di navi o di aeromobili, armati ed equipaggiati per un periodo determinato o per un singolo viaggio, o dal noleggio di navi o di aeromobili a scafo nudo;
b) gli utili derivanti dall'impiego, dalla manutenzione o dal noleggio di *container* inclusi rimorchi e relative attrezzature per il trasporto di *container* utilizzati per il trasporto di beni o merci.
3. Se la sede della direzione effettiva di una impresa di navigazione marittima è situata a bordo di una nave, detta sede si considera situata nel territorio in cui si trova il porto di immatricolazione della nave, oppure, in mancanza di un porto di immatricolazione, nel territorio di cui è residente l'esercente la nave.

Art. 8.
(Navigazione marittima ed aerea)
Identico

4. Le disposizioni del comma 1 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione a un fondo comune *(pool),* a un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio, unicamente nella misura in cui gli utili sono imputabili alla partecipazione in proporzione alla sua quota nell'esercizio in comune.	
Art. 9. *(Imprese associate)* 1. Se un'impresa di un territorio partecipa direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro territorio, o le medesime persone partecipano direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di un territorio e di un'impresa dell'altro territorio, e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza di tali condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza. 2. Se un territorio include tra gli utili di un'impresa di detto territorio, e di conseguenza assoggetta a tassazione, gli utili sui quali un'impresa dell'altro territorio è stata sottoposta a tassazione in detto altro territorio, e gli utili così inclusi sono utili che sarebbero stati realizzati dall'impresa del primo territorio se le condizioni convenute tra le due imprese fossero state quelle che si sarebbero convenute tra imprese indipendenti, allora l'altro territorio procede ad un aggiustamento appropriato dell'importo dell'imposta ivi applicata su tali utili. Tali aggiustamenti dovranno effettuarsi unicamente in conformità alla procedura amichevole di cui all'articolo 25.	Art. 9. *(Imprese associate)* *Identico*
Art. 10. *(Dividendi)* 1. I dividendi pagati da una società residente di un territorio ad un residente dell'altro territorio sono imponibili in detto altro territorio. 2. I dividendi di cui al comma 1 possono essere tassati anche nel territorio di cui la società che paga i dividendi è residente ed in conformità della legislazione di detto territorio; tuttavia se la persona che percepisce i dividendi ne è il beneficiario effettivo, l'imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi. Le autorità competenti dei territori stabiliranno di comune accordo le modalità di applicazione di tali limitazioni. Il presente comma non riguarda l'imposizione della società per gli utili con i quali sono stati pagati i dividendi.	Art. 10. *(Dividendi)* *Identico*

3. Ai fini del presente articolo il termine «dividendi» designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonché i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale del territorio di cui è residente la società distributrice. Il termine include altresì qualsiasi altro elemento di reddito che, in base alla legislazione del territorio di cui è residente la società distributrice, sia considerato come un dividendo o una distribuzione di dividendo di una società.

4. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di un territorio, eserciti nell'altro territorio, di cui è residente la società che paga i dividendi, un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata oppure una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso, si applicano, a seconda dei casi, le disposizioni dell'articolo 7 o dell'articolo 14.

5. Qualora una società residente di un territorio ricavi utili o redditi dall'altro territorio, detto altro territorio non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di detto altro territorio o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad una stabile organizzazione o a una base fissa situate in detto altro territorio, né prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscono in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro territorio.

6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano qualora lo scopo principale o uno degli scopi principali della persona interessata alla creazione o alla cessione delle azioni o di altre quote rispetto alle quali sono pagati i dividendi sia stato quello di ottenere i benefici previsti dal presente articolo mediante tale creazione o cessione.

Art. 11.
(Interessi)

1. Gli interessi provenienti da un territorio e pagati ad un residente dell'altro territorio sono imponibili in detto altro territorio.

2. Gli interessi di cui al comma 1 sono imponibili anche nel territorio dal quale essi provengono ed in conformità con la legislazione di detto territorio, ma, se l'effettivo beneficiario degli interessi è un residente dell'altro territorio, l'imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo degli interessi.

Art. 11.
(Interessi)
Identico

3. Ai fini del presente articolo il termine «interessi» designa i redditi dei crediti di qualsiasi natura, garantiti o non da ipoteca e portanti o meno una clausola di partecipazione agli utili, e, in particolare, i redditi dei titoli del debito pubblico e delle obbligazioni di prestiti, compresi i premi connessi a tali titoli o obbligazioni. Il termine non comprende gli elementi di reddito che sono considerati come dividendi ai sensi delle disposizioni dell'articolo 10.

4. Le disposizioni dei commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo degli interessi, residente di un territorio, eserciti nell'altro territorio dal quale provengono gli interessi, un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata o una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il credito generatore degli interessi si ricolleghi effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso, si applicano, a seconda dei casi, le disposizioni degli articoli 7 e 14.

5. Gli interessi si considerano provenienti da un territorio quando il debitore è un residente di detto territorio. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no di un territorio, ha in un territorio una stabile organizzazione o una base fissa per le cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, gli interessi stessi si considerano provenienti dal territorio in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.

6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tale caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascun territorio e tenuto conto delle altre disposizioni della presente legge.

7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano qualora lo scopo principale o uno degli scopi principali della persona interessata alla creazione o alla cessione del credito rispetto al quale sono pagati gli interessi sia stato quello di ottenere i benefici previsti dal presente articolo per mezzo di detta creazione o cessione.

Art. 12.
(Canoni)

1. I canoni provenienti da un territorio e pagati ad un residente dell'altro territorio sono imponibili in detto altro territorio se tale residente è il beneficiario effettivo dei canoni.

Art. 12.
(Canoni)

Identico

2. I canoni di cui al comma 1 sono imponibili anche nel territorio dal quale essi provengono ed in conformità alla legislazione di detto territorio, ma, se l'effettivo beneficiario dei canoni è un residente dell'altro territorio, l'imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo dei canoni.

3. Ai fini del presente articolo il termine «canoni» designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso di un diritto d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi comprese le pellicole cinematografiche, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico.

4. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei canoni, residente di un territorio, eserciti nell'altro territorio dal quale provengono i canoni un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata o una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, nonché il diritto o il bene generatore dei canoni si ricolleghino effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso, si applicano, a seconda dei casi, le disposizioni degli articoli 7 e 14.

5. I canoni si considerano provenienti da un territorio quando il debitore è un residente di detto territorio. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o no di un territorio, ha in un territorio una stabile organizzazione o una base fissa per le cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati i canoni e tali canoni sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, i canoni stessi si considerano provenienti dal territorio in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.

6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni, tenuto conto dell'uso, diritto o informazione per la quale sono stati pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascun territorio e tenuto conto delle altre disposizioni della presente legge.

7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano qualora lo scopo principale o uno degli scopi principali della persona interessata alla creazione o alla cessione dei diritti rispetto ai quali sono pagati i canoni sia stato quello di ottenere i benefici previsti dal presente articolo per mezzo di detta creazione o cessione.

Art. 13.
(Utili di capitale)

Art. 13.
(Utili di capitale)

1. Gli utili provenienti dall'alienazione di beni immobili, definiti al comma 2 dell'articolo 6, sono tassabili nel territorio dove detti beni sono situati.	*Identico*
2. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili facenti parte della proprietà aziendale di una stabile organizzazione che un'impresa di un territorio ha nell'altro territorio, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di un territorio nell'altro territorio per l'esercizio di una professione indipendente, compresi gli utili derivanti dall'alienazione di detta stabile organizzazione, autonomamente o unitamente all'intera impresa, o di detta base fissa, sono imponibili in detto altro territorio.	
3. Gli utili derivanti dall'alienazione di navi o di aeromobili utilizzati nel traffico internazionale o di beni mobili relativi all'utilizzo di dette navi o aeromobili sono imponibili solo nel territorio in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.	
4. Gli utili che un residente di un territorio ritrae dall'alienazione di azioni che non sono quotate in borsa il cui valore derivi per più del 50 per cento, direttamente o indirettamente, da beni immobili situati nell'altro territorio sono imponibili in detto altro territorio.	
5. Gli utili derivanti dall'alienazione di ogni altro bene, diverso da quelli menzionati ai commi 1, 2, 3 e 4, sono imponibili soltanto nel territorio di cui l'alienante è residente.	
Art. 14. *(Professioni indipendenti)*	Art. 14. *(Professioni indipendenti)*
1. I redditi che un residente di un territorio ritrae dall'esercizio di una libera professione o da altre attività indipendenti di carattere simile sono imponibili soltanto in detto territorio, fatta eccezione per le seguenti circostanze, allorché i redditi possono essere considerati imponibili nell'altro territorio: *a)* se tale residente dispone abitualmente nell'altro territorio di una base fissa per l'esercizio delle sue attività; in tal caso, i redditi sono imponibili nell'altro territorio, ma unicamente nella misura in cui sono imputabili a detta base fissa; oppure *b)* se tale residente soggiorna nell'altro territorio per un periodo o periodi che ammontano a, ovvero oltrepassano, in totale centottantatre giorni in un periodo di dodici mesi che inizi o che termini nel corso dell'anno fiscale considerato; in tal caso, i redditi sono imponibili nell'altro territorio, ma unicamente nella misura in cui sono imputabili all'attività esercitata.	*Identico*
2. Ai fini del presente articolo, il termine «libera professione» comprende, in particolare, le attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonché le attività indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.	
Art. 15. *(Lavoro subordinato)*	Art. 15. *(Lavoro subordinato)*

1. Salve le disposizioni degli articoli 16, 18, 19 e 20, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di un territorio riceve in corrispettivo di un'attività dipendente sono imponibili soltanto in detto territorio, a meno che tale attività non venga svolta nell'altro territorio. Se l'attività è svolta in detto altro territorio, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro territorio.	*Identico*
2. Fermo restando quanto disposto al comma 1, le remunerazioni che un residente di un territorio riceve in corrispettivo di un'attività dipendente svolta nell'altro territorio sono imponibili soltanto nel primo territorio qualora: *a)* il beneficiario soggiorna nell'altro territorio per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale centottantatre giorni in un periodo di dodici mesi che inizi o che termini nel corso dell'anno fiscale considerato, nonché *b)* le remunerazioni sono pagate da o per conto di un datore di lavoro che non è residente dell'altro territorio, nonché *c)* l'onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro territorio.	
3. Fermo restando quanto disposto dal presente articolo, le remunerazioni percepite in corrispettivo di un lavoro subordinato svolto a bordo di navi o di aeromobili impiegati in traffico internazionale sono imponibili nel territorio nel quale è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.	
4. Se un residente di un territorio diviene residente dell'altro territorio, i pagamenti ricevuti da detto residente in relazione all'attività dipendente svolta nel primo territorio, come indennità di fine rapporto o altri pagamenti forfetari di natura analoga, sono imponibili solo in detto territorio. Nel presente comma, l'espressione «indennità di fine rapporto» comprende qualunque pagamento effettuato in conseguenza della cessazione del rapporto di impiego o di una carica.	
Art. 16. *(Compensi e gettoni di presenza)*	Art. 16. *(Compensi e gettoni di presenza)*
1. I compensi, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che un residente di un territorio riceve in qualità di membro del consiglio di amministrazione di una società residente dell'altro territorio, sono imponibili in detto altro territorio.	*Identico*
Art. 17. *(Artisti e sportivi)*	Art. 17. *(Artisti e sportivi)*
1. Ferme restando le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che un residente di un territorio ritrae dalle sue prestazioni personali svolte nell'altro territorio in qualità di artista dello spettacolo, quale artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione, o in qualità di musicista, nonché di sportivo, sono imponibili in detto altro territorio.	*Identico*

2. Quando il reddito derivante da prestazioni personali esercitate da un artista di spettacolo o da uno sportivo, in tale qualità, è attribuito ad una persona diversa dall'artista o dallo sportivo medesimi, detto reddito può essere tassato nel territorio dove dette prestazioni sono svolte nonostante le disposizioni degli articoli 7, 14 e 15.	
3. Ferme restando le disposizioni dei commi 1 e 2, i redditi ritratti in un territorio dalle attività di cui al comma 1 del presente articolo esercitate nell'altro territorio sono imponibili soltanto nel primo territorio se dette attività sono finanziate totalmente o per la maggior parte con fondi pubblici del primo territorio.	
Art. 18.	Art. 18.
(Pensioni)	*(Pensioni)*
1. Fatte salve le disposizioni del comma 2 dell'articolo 19, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di un territorio in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo territorio.	*Identico*
Art. 19.	Art. 19.
(Funzioni pubbliche)	*(Funzioni pubbliche)*
1. Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da un territorio o da una sua suddivisione amministrativa o da un suo ente locale a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a detto territorio o a detta suddivisione o ente, sono imponibili soltanto in detto territorio. Tali remunerazioni sono imponibili soltanto nell'altro territorio se i servizi vengono resi in detto territorio e la persona fisica è un residente di detto territorio che: *a)* ha la nazionalità di detto territorio; oppure *b)* non è divenuto residente di detto territorio al solo scopo di rendervi i servizi.	*Identico*
2. Qualunque pensione corrisposta da un territorio o da una sua suddivisione amministrativa o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, ad una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto territorio o a detta suddivisione od ente è impossibile soltanto in questo territorio. Tale pensione è compatibile soltanto nell'altro territorio qualora la persona fisica sia un residente di questo territorio e ne abbia la nazionalità.	
3. Le disposizioni degli articoli 15, 16 e 18 si applicano alle remunerazioni o alle pensioni pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di un'attività industriale o commerciale esercitata da un territorio o da una sua suddivisione amministrativa o da un suo ente locale.	
Art. 20.	Art. 20.
(Professori e insegnanti)	*(Professori e insegnanti)*

1. Un professore o un insegnante il quale soggiorni temporaneamente in un territorio, per un periodo non superiore a due anni, al solo scopo di insegnare o di effettuare studi di ricerca presso un'università, collegio, scuola o altro analogo istituto di istruzione, e che è, o era immediatamente prima di tale soggiorno, residente dell'altro territorio, è esente da imposta nel detto primo territorio limitatamente alle remunerazioni derivanti dall'attività di insegnamento o di ricerca.	*Identico*
Art. 21. *(Studenti)*	Art. 21. *(Studenti)*
1. Le somme che uno studente o un apprendista il quale è, o era immediatamente prima di recarsi in un territorio, residente dell'altro territorio e che soggiorna nel primo territorio al solo scopo di compiervi i suoi studi o di attendere alla propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, d'istruzione o di formazione professionale, non sono imponibili in detto territorio, a condizione che tali somme provengano da fonti situate fuori di detto territorio.	*Identico*
Art. 22. *(Altri redditi)*	Art. 22. *(Altri redditi)*
1. Gli elementi di reddito di un residente di un territorio, indipendentemente dalla provenienza, non disciplinati negli articoli precedenti sono imponibili soltanto in questo territorio.	*Identico*
2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai redditi diversi da quelli derivanti da beni immobili così come definiti al comma 2 dell'articolo 6, nel caso in cui il beneficiario di tali redditi, residente di un territorio, eserciti nell'altro territorio un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata o una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il diritto o il bene produttivo del reddito si ricolleghi effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso si applicano le disposizioni degli articoli 7 e 14.	
3. Ferme restando le disposizioni dei commi 1 e 2, gli elementi di reddito di un residente di un territorio non disciplinati negli articoli precedenti sono imponibili soltanto in questo territorio.	
Art. 23. *(Eliminazione della doppia imposizione)*	Art. 23. *(Eliminazione della doppia imposizione)*
1. La doppia imposizione è eliminata secondo le modalità stabilite dal presente articolo.	*Identico*
2. Per quanto concerne il territorio di cui all'articolo 2, comma 3, lettera *a)*:	

a) se un residente di detto territorio possiede elementi di reddito che sono imponibili nell'altro territorio, il primo territorio menzionato, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell'articolo 2, può includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente legge non stabiliscano diversamente. In tal caso, il primo territorio deve detrarre dalle imposte così calcolate l'imposta sui redditi pagata nell'altro territorio, ma l'ammontare della detrazione non può eccedere la quota di imposta del primo territorio attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo;

b) l'imposta pagata nell'altro territorio per la quale spetta la deduzione è solo quella *pro rata* corrispondente alla parte del reddito estero che concorre alla formazione del reddito complessivo. Tuttavia, nessuna detrazione è accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato nel primo territorio ad imposizione mediante imposta sostitutiva o ritenuta a titolo di imposta, ovvero ad imposizione sostitutiva con la stessa aliquota della ritenuta a titolo di imposta, anche su scelta del contribuente, ai sensi della legislazione del territorio stesso.

3. Per quanto concerne il territorio di cui all'articolo 2, comma 3, lettera *b),* se un residente di detto territorio ritrae dei redditi nell'altro territorio, l'ammontare delle imposte per quei redditi pagate nell'altro territorio, ma con l'esclusione, nel caso dei dividendi, dell'imposta pagata in corrispettivo degli utili percepiti per i dividendi, e in conformità delle disposizioni della presente legge, sono accreditate a fronte dell'imposta dovuta da quel residente nel primo territorio. L'ammontare del credito non deve tuttavia eccedere l'ammontare dell'imposta del primo territorio sui redditi calcolati in conformità alle proprie disposizioni e leggi fiscali.

Art. 24.

(Non discriminazione)

1. I nazionali di un territorio non sono assoggettati nell'altro territorio ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro territorio che si trovino nella stessa situazione. Ferme restando le disposizioni dell'articolo 1, il presente comma si applica altresì, alle persone che non sono residenti di uno o di entrambi i territori.

2. L'imposizione di una stabile organizzazione che una impresa di un territorio ha nell'altro territorio non può essere in questo altro territorio meno favorevole dell'imposizione a carico delle imprese di detto altro territorio che svolgono la medesima attività. La presente disposizione non può essere interpretata nel senso che faccia obbligo ad un territorio di accordare ai residenti dell'altro territorio le deduzioni personali, le esenzioni e le riduzioni di imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia.

Art. 24.

(Non discriminazione)

Identico

3. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni del comma 1 dell'articolo 9, del comma 6 dell'articolo 11 o del comma 6 dell'articolo 12, gli interessi, i canoni ed altre spese pagati da una impresa di un territorio ad un residente dell'altro territorio sono deducibili, ai fini della determinazione degli utili imponibili di detta impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero stati pagati ad un residente del primo territorio.

4. Le imprese di un territorio, il cui capitale è in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell'altro territorio, non sono assoggettate nel primo territorio ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa natura del primo territorio.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano, ferme restando le disposizioni dell'articolo 2, alle imposte di ogni genere o denominazione.

6. Le disposizioni del presente articolo non limitano l'applicazione delle disposizioni interne per prevenire l'evasione e l'elusione fiscale.

Art. 25.
(Procedura amichevole)

1. Quando una persona ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi i territori comportano o comporteranno nei suoi confronti un'imposizione non conforme alle disposizioni della presente legge, essa può, indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di detti territori, sottoporre il proprio caso all'autorità competente del territorio di cui è residente, o, se il suo caso ricade nel comma 1 dell'articolo 24, a quella del territorio di cui ha la nazionalità. Il caso deve essere sottoposto entro i tre anni successivi alla prima notifica della misura che comporta un'imposizione non conforme alle disposizioni della presente legge.

2. L'autorità competente, se il ricorso le appare fondato e se essa non è in grado di giungere ad una soddisfacente soluzione, si adopererà per regolare il caso per via di amichevole composizione con l'autorità competente dell'altro territorio, al fine di evitare una tassazione non conforme alla presente legge.

3. Le autorità competenti dei territori si adoperano per risolvere per via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione della presente legge. Esse possono altresì consultarsi per eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dalla presente legge.

Art. 25.
(Procedura amichevole)

Identico

4. Le autorità competenti dei territori possono comunicare direttamente tra loro al fine di pervenire ad un accordo come indicato nei commi precedenti. Qualora risulti opportuno, per pervenire ad un accordo, le autorità possono comunicare opinioni oralmente; tale scambio potrà aver luogo attraverso una commissione formata da rappresentanti delle autorità competenti degli stessi territori.

Art. 26.
(Scambio di informazioni)

1. Le autorità competenti dei territori si scambiano le informazioni verosimilmente pertinenti per applicare le disposizioni della presente legge o per l'amministrazione o l'applicazione delle leggi interne relative alle imposte di qualsiasi genere e denominazione prelevate per conto dei territori, delle loro suddivisioni amministrative o dei loro enti locali, nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non è contraria alla presente legge, nonché per prevenire l'elusione e l'evasione fiscale. Lo scambio di informazioni non è limitato dalle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2.

2. Le informazioni ricevute ai sensi del comma 1 da un territorio sono tenute segrete, analogamente alle informazioni ottenute in base alla legislazione interna di detto territorio, e sono comunicate soltanto alle persone od autorità, ivi inclusi l'autorità giudiziaria e gli organi amministrativi, incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte di cui al comma 1, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte, delle decisioni di ricorsi presentati per tali imposte, o del controllo delle attività precedenti. Le persone ovvero le autorità sopra citate utilizzeranno tali informazioni soltanto per questi fini. Esse potranno servirsi di queste informazioni nel corso di udienze pubbliche o nei giudizi.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso di imporre ad un territorio l'obbligo:

a) di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione o alla propria prassi amministrativa o a quelle dell'altro territorio;

b) di fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria normale prassi amministrativa o di quelle dell'altro territorio;

c) di fornire informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale, professionale o un processo commerciale, oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.

Art. 26.
(Scambio di informazioni)
Identico

4. Se le informazioni sono richieste da un territorio in conformità al presente articolo, l'altro territorio utilizzerà i poteri di cui esso dispone per raccogliere le informazioni richieste, anche qualora le stesse non siano rilevanti per i fini fiscali interni di detto altro territorio. L'obbligo di cui al presente comma è soggetto alle limitazioni previste dal comma 3, ma tali limitazioni non possono essere in nessun caso interpretate nel senso di permettere ad un territorio di rifiutarsi di fornire informazioni solo perché lo stesso non ne ha un interesse ai propri fini fiscali.

5. Le disposizioni del comma 3 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso che un territorio possa rifiutare di fornire le informazioni solo in quanto le stesse sono detenute da una banca, da un'altra istituzione finanziaria, da un mandatario o una persona che opera in qualità di agente o fiduciario o perché dette informazioni si riferiscono a partecipazioni in una persona.

Art. 27.
(Rimborsi)

1. Le imposte riscosse in un territorio mediante ritenuta alla fonte sono rimborsate a richiesta dell'interessato qualora il diritto alla percezione di dette imposte sia limitato dalle disposizioni contenute nella presente legge.

2. Le istanze di rimborso, da prodursi in osservanza dei termini stabiliti dalla legislazione del territorio tenuto ad effettuare il rimborso stesso, devono essere corredate da un attestato ufficiale del territorio di cui il contribuente è residente certificante che sussistono le condizioni richieste per aver diritto all'applicazione dei benefici previsti dalla presente legge.

3. Le autorità competenti dei territori stabiliranno di comune accordo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 25, le modalità di applicazione del presente articolo.

Art. 27.
(Rimborsi)

Identico

Art. 28.
(Limitazione dei benefici)

1. Ferme restando le disposizioni della presente legge, un residente di un territorio non potrà beneficiare dall'altro territorio di riduzioni o esenzioni dalle imposte previste nella presente legge se lo scopo principale o uno degli scopi principali della creazione o dell'esistenza di tale residente o di ogni altra persona collegata a tale residente è stato quello di ottenere i benefici previsti dalla legge, dei quali altrimenti non avrebbe goduto.

2. Le disposizioni della presente legge non pregiudicano l'applicazione della normativa interna per prevenire l'evasione e l'elusione fiscali relativa alla limitazione delle spese ed altre deduzioni derivanti da transazioni tra imprese di un territorio e imprese situate nell'altro territorio, qualora lo scopo principale o uno degli scopi principali della costituzione di tali imprese o delle transazioni svolte tra di esse è stato quello di ottenere i benefici ai sensi della presente legge, dei quali altrimenti non avrebbero goduto.

Art. 28.
(Limitazione dei benefici)

Identico

3. Ferme restando le disposizioni della presente legge, ad un residente di un territorio il quale, in virtù delle disposizioni interne, non è assoggettato ad imposta o è assoggettato ad imposta ad aliquota ridotta in quel territorio sui redditi o sui *capital gain* non viene concessa l'agevolazione della riduzione o dell'esenzione dall'imposta previste nella presente legge dall'altro territorio, qualora lo scopo principale o uno degli scopi principali di tale residente o di ogni altra persona collegata a tale residente è stato quello di ottenere i benefici previsti dalla legge.

Art. 29.
(Disposizioni diverse)

1. Con riferimento all'articolo 2, comma 3, lettera *b)*, le disposizioni della presente legge non hanno effetto sull'imposizione della *land value increment tax*.

2. Le disposizioni del comma 3 dell'articolo 5, si interpretano in base al paragrafo 18 del commentario all'articolo 5 del Modello di Convenzione fiscale OCSE sul reddito e sul capitale del 2005.

3. Con riferimento al comma 3 dell'articolo 7, per «spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione» si intendono le spese direttamente connesse con l'attività di detta stabile organizzazione.

4. Con riferimento all'articolo 19, il personale inviato all'estero per lavorare rispettivamente presso l'Ufficio di rappresentanza di Taipei in Italia e l'Ufficio italiano di promozione economica, commerciale e culturale a Taipei, ricade nell'ambito di applicazione del presente articolo.

5. Le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 27 non pregiudicano il diritto delle autorità competenti dei territori di stabilire, di comune accordo, procedure diverse per la concessione di benefici fiscali previsti dalla presente legge.

6. Con riferimento agli articoli 30 e 31, l'espressione «somme realizzate il, o successivamente al, 1º gennaio» designa tutte le somme maturate ed esigibili il, o successivamente al, 1º gennaio.

7. Le disposizioni della presente legge non pregiudicano l'applicazione della legislazione fiscale nazionale finalizzata alla prevenzione dell'evasione e dell'elusione fiscale.

Art. 30.
(Efficacia)

1. Le disposizioni della presente legge acquistano efficacia dalla data di comunicazione con la quale l'Ufficio italiano di promozione economica, commerciale e culturale a Taipei in Taiwan e l'Ufficio di rappresentanza di Taipei in Italia si informano dell'avvenuta emanazione da parte dei rispettivi territori di analoghe disposizioni interne regolatorie delle misure per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali:

a) con riferimento alle imposte prelevate mediante ritenuta alla fonte, alle somme realizzate il, o successivamente al, 1º gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui le disposizioni della presente legge hanno efficacia;

Art. 29.
(Disposizioni diverse)

Identico

Art. 30.
(Efficacia)

Identico

b) con riferimento alle altre imposte sul reddito, alle imposte relative ai periodi imponibili che iniziano il, o successivamente al, 1º gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui le disposizioni della presente legge hanno efficacia.	
2. Le stesse disposizioni continuano ad avere efficacia fino a quando l'analoga disposizione è applicata in ciascun territorio. L'Ufficio italiano di promozione economica, commerciale e culturale a Taipei in Taiwan e l'Ufficio di rappresentanza di Taipei in Italia comunicano alle rispettive amministrazioni fiscali le eventuali variazioni alle presenti disposizioni, notificando la modifica o la cessazione della loro applicazione almeno sei mesi prima della fine di ogni anno solare successivo al periodo di cinque anni dalla data dalla quale hanno effetto le disposizioni della presente legge. In tal caso, le presenti disposizioni cessano di avere efficacia:	
a) con riferimento alle imposte prelevate alla fonte, sulle somme realizzate il, o successivamente al, 1º gennaio dell'anno solare successivo a quello nel quale è stata notificata la denuncia;	
b) con riferimento alle altre imposte sul reddito, sulle imposte relative ai periodi imponibili che iniziano il, o successivamente al, 1º gennaio dell'anno solare successivo a quello nel quale è stata notificata la denuncia.	
Art. 31. *(Copertura finanziaria)*	Art. 31. *(Copertura finanziaria)*
1. Alle minori entrate derivanti dalla presente legge, valutate nell'importo di euro 384.000 annui a decorrere dal 2015, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni, per gli anni 2015 e 2016, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.	1. Alle minori entrate derivanti dalla presente legge, valutate nell'importo di euro **393.000** annui a decorrere dal 2015, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni, per gli anni 2015 e 2016, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.	2. *Identico.*

DISEGNO DI LEGGE N. 961

D'iniziativa del senatore Divina

Art. 1.

(Campo di applicazione)

1. In deroga alle vigenti disposizioni dell'ordinamento tributario nazionale, laddove applicabili, la

presente legge si applica alle persone fisiche e giuridiche che sono residenti in uno od in entrambi i territori di cui all'articolo 2, comma 3.

Art. 2.

(Imposte considerate)

1. La presente legge si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di un territorio, delle sue suddivisioni amministrative o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.

2. Sono considerate imposte sul reddito le imposte prelevate sul reddito complessivo, o su elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi e dei salari corrisposti dalle imprese, nonché le imposte sui plusvalori.

3. Le imposte cui si applica la presente legge sono, in particolare:

a) per quanto concerne il territorio in cui si applica la legislazione fiscale amministrata dal Ministero dell'economia e delle finanze italiano:

1) l'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF);

2) l'imposta sul reddito delle società (IRES);

3) l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP);

b) per quanto concerne il territorio in cui si applica la legislazione fiscale amministrata dall'Agenzia Fiscale di Taiwan, Ministero delle finanze, Taipei:

1) l'imposta sul reddito delle imprese con scopo di lucro (*profit-seeking enterprise income tax*);

2) l'imposta sul reddito consolidato delle persone fisiche (*individuaI consolidated income tax*);

3) l'imposta di base sul reddito (*income basic tax*); comprese le imposte addizionali ivi riscosse, ancorché riscosse mediante ritenuta alla fonte.

4. La presente legge si applica anche alle imposte future di natura identica o sostanzialmente analoga a quelle di cui al comma 3 istituite a decorrere dalla data della sua entrata in vigore nei rispettivi territori, in aggiunta, o in sostituzione, delle imposte esistenti. Le autorità competenti dei territori considerati, comunicano reciprocamente le modifiche sostanziali apportate alle loro rispettive legislazioni fiscali.

Art. 3.

(Definizioni generali)

1. Ai fini della presente legge, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:

a) il termine «territorio» designa il territorio di cui ai commi 3, lettera *a)*, ovvero 3, lettera *b),* dell'articolo 2, come il contesto richiede. I termini «altro territorio» e «territori» vanno interpretati di conseguenza;

b) il termine «persona» comprende le persone fisiche, le società ed ogni altra associazione di persone;

c) il termine «società» designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione;

d) le espressioni «impresa di un territorio» e «impresa dell'altro territorio» designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di un territorio e un'impresa esercitata da un residente dell'altro territorio;

e) per «traffico internazionale» si intende qualsiasi attività di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un'impresa la cui sede di direzione effettiva è situata in un territorio, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile siano utilizzati esclusivamente tra località situate nell'altro territorio;

f) l'espressione «autorità competente» designa:

1) il Dipartimento delle finanze, per quanto concerne il territorio in cui si applica la legislazione fiscale amministrata dal Ministero dell'economia e delle finanze italiano;

2) il Direttore generale dell'Agenzia fiscale o suoi rappresentanti autorizzati, per quanto concerne il

territorio in cui si applica la legislazione fiscale amministrata dall'Agenzia fiscale di Taiwan, Ministero delle finanze, in Taipei.

2. Per l'applicazione delle disposizioni della presente legge, in qualunque momento da parte di un territorio, le espressioni ivi non definite hanno, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione, il significato che ad esse è attribuito in quel momento dalla legislazione di detto territorio relativamente alle imposte cui la legge si applica, prevalendo ogni significato attribuito dalle leggi fiscali applicabili di detto territorio sul significato dato al termine nell'ambito di altre leggi di detto territorio.

Art. 4.

(Residenti)

1. Ai fini della presente legge, l'espressione «residente di un territorio» designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto territorio, è ivi assoggettata ad imposta motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga e comprende anche l'autorità che amministra un territorio e ogni sua suddivisione amministrativa o ente locale.

2. Ai fini della presente legge, una persona non è residente di un territorio se è assoggettata ad imposta in detto territorio soltanto per il reddito che essa ricava da fonti situate nel territorio medesimo, purché il presente comma 110 si applichi a persone fisiche che sono residenti del territorio di cui al comma 3, lettera *b),* dell'articolo 2, finché le persone fisiche residenti sono assoggettate ad imposta soltanto per il reddito che esse ricavano da fonti situate in detto territorio.

3. Quando in base alle disposizioni dei comini 1 e 2, una persona fisica è considerata residente di entrambi i territori, la sua situazione è determinata nel seguente modo:

a) detta persona è considerata residente solo del territorio nel quale ha un'abitazione permanente; quando essa dispone di un'abitazione permanente in entrambi i territori, è considerata residente solo del territorio nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette, cosiddetto centro degli interessi vitali;

b) se non si può determinare il territorio nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha un'abitazione permanente in alcuno dei territori, essa è considerata residente solo del territorio in cui soggiorna abitualmente;

c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi i territori, ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, le autorità competenti dei territori risolvono la questione di comune accordo.

4. Quando, in base alle disposizioni dei commi 1 e 2, una persona diversa da una persona fisica è residente di entrambi i territori, si ritiene che essa sia residente solo del territorio in cui si trova la sede della sua direzione effettiva.

Art. 5.

(Stabile organizzazione)

1. Ai sensi della presente legge, l'espressione «stabile organizzazione» designa una sede fissa di affari per mezzo della quale l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.

2. L'espressione «stabile organizzazione» comprende in particolare:

a) una sede di direzione;

b) una succursale;

c) un ufficio;

d) una officina;

e) un laboratorio;

f) una miniera, un pozzo o altro luogo di estrazione di risorse naturali.

3. L'espressione «stabile organizzazione» comprende inoltre:

a) un cantiere di costruzione, di montaggio o di installazione o le attività di supervisione ad essi collegate, ma solo quando detto cantiere o attività si protragga per un periodo superiore a sei mesi;

b) la prestazione di servizi, compresi i servizi di consulenza, effettuati da un'impresa per mezzo di impiegati o di altro personale utilizzati dall'impresa a tale scopo, quando le attività di tale natura si protraggano per lo stesso progetto o per un progetto collegato in un territorio per un periodo o periodi cumulativamente superiori a sei mesi in un periodo di dodici mesi.

4. Non si considera che vi sia una «stabile organizzazione» nei seguenti casi:

a) se si fa uso di un'installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di beni o merci appartenenti all'impresa;

b) se i beni o le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinati ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;

c) se i beni o le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinati ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa;

d) se una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare beni o merci o di raccogliere informazioni per l'impresa;

e) se una sede fissa di affari è utilizzata per l'impresa, ai soli fini di pubblicità, di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di attività analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliario;

f) se una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini della combinazione delle attività di cui alle lettere da *a)* a *e),* purché l'attività della sede fissa nel suo insieme, quale risulta da tale combinazione, abbia carattere preparatorio o ausiliario.

5. Quando una persona, diversa da un agente che goda di uno *status* indipendente, di cui al comma 6, agisce in un territorio per conto di un'impresa dell'altro territorio si considera che tale impresa abbia una stabile organizzazione in detto territorio se dispone ed esercita abitualmente in detto territorio poteri che le permettono di concludere contratti a nome dell'impresa, salvo il caso in cui le attività di detta persona siano limitate all'acquisto di beni e merci per l'impresa.

6. Non si considera che un'impresa di un territorio abbia una stabile organizzazione nell'altro territorio per il solo fatto che essa esercita in questo altro territorio la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno *status* indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attività.

7. Il fatto che una società residente di un territorio controlli o sia controllata da una società residente dell'altro territorio, ovvero svolga la propria attività in questo altro territorio, tramite una stabile organizzazione o senza di essa, non costituisce di per sé motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell'altra.

Art. 6.

(Redditi immobiliari)

1. I redditi che un residente di un territorio ritrae da beni immobili, inclusi i redditi delle attività agricole o forestali, situati nell'altro territorio sono imponibili in detto altro territorio.

2. L'espressione «beni immobili» ha il significato che ad essa è attribuito dal diritto del territorio in cui i beni stessi sono situati. L'espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali e i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprietà fondiaria. Si considerano, altresì, «beni immobili» l'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse naturali. Le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.

3. Le disposizioni del comma 1 si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione diretta, dalla locazione o da ogni altra utilizzazione di beni immobili.

4. Le disposizioni dei commi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti da beni immobili di un'impresa nonché ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una professione indipendente.

Art. 7.

(Utili delle imprese)

1. Gli utili di un'impresa di un territorio sono imponibili soltanto in detto territorio a meno che l'impresa non svolga un'attività industriale o commerciale nell'altro territorio per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la sua attività, gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro territorio, ma soltanto nella misura in cui detti utili possono essere attribuiti alla stabile organizzazione.

2. Fatte salve le disposizioni del comma 3, quando un'impresa di un territorio svolge l'attività industriale o commerciale nell'altro territorio per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascun territorio sono attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se l'impresa fosse stata distinta e separata e avesse svolto attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dall'impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione.

3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione, sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione, sia nel territorio in cui è situata la stabile organizzazione, sia altrove.

4. Qualora uno dei territori interessati segua la prassi di determinare gli utili da attribuire ad una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi dell'impresa fra le diverse parti di essa, la disposizione del comma 2 non impedisce a detto territorio di determinare gli utili imponibili secondo la ripartizione in uso; tuttavia, il metodo di riparto adottato deve essere tale da garantire che il risultato sia conforme ai princìpi contenuti nel presente articolo.

5. Nessun utile può essere attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che essa ha acquistato beni o merci per l'impresa.

6. Ai fini dei commi da 1 a 5, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati con lo stesso metodo anno per anno, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente.

7. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della presente legge, le disposizioni di tali articoli non vengono modificate da quelle del presente articolo.

Art. 8.

(Navigazione marittima ed aerea)

1. Gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili, sono imponibili soltanto nel territorio in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

2. Ai fini del presente articolo 10, negli utili derivanti dall'esercizio di navi o di aeromobili in traffico internazionale sono inclusi, qualora il noleggio, l'impiego o la manutenzione, a seconda dei casi, siano occasionali rispetto all'esercizio di navi o di aeromobili in traffico internazionale:

a) gli utili derivanti dal noleggio di navi o di aeromobili, armati ed equipaggiati per un periodo determinato o per un singolo viaggio, o dal noleggio di navi o di aeromobili a scafo nudo;

b) gli utili derivanti dall'impiego, dalla manutenzione o dal noleggio di *containers* inclusi rimorchi e relative attrezzature per il trasporto di *containers* utilizzati per il trasporto di beni o merci.

3. Se la sede della direzione effettiva di una impresa di navigazione marittima è situata a bordo di una nave, detta sede si considera situata nel territorio in cui si trova il porto di immatricolazione della nave, oppure, in mancanza di un porto di immatricolazione, nel territorio di cui è residente l'esercente la nave.

4. Le disposizioni del comma 1 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione a un comune (*pool*), a un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio, ma unicamente nella misura in cui gli utili sono imputabili alla partecipazione in proporzione alla sua quota nell'esercizio in comune.

Art. 9.

(Imprese associate)

1. Se un'impresa di un territorio partecipa direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro territorio, o le medesime persone partecipano direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di un territorio e di un'impresa dell'altro territorio, e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza di tali condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza.

2. Se un territorio include tra gli utili di un'impresa di detto territorio, e di conseguenza assoggetta a tassazione, gli utili sui quali un'impresa dell'altro territorio è stata sottoposta a tassazione in detto altro territorio, e gli utili così inclusi sono utili che sarebbero stati realizzati dall'impresa del primo territorio se le condizioni convenute tra le due imprese fossero state quelle che si sarebbero convenute tra imprese indipendenti, allora l'altro territorio procede ad un aggiustamento appropriato dell'importo dell'imposta ivi applicata su tali utili. Tali aggiustamenti dovranno effettuarsi unicamente in conformità alla procedura amichevole di cui all'articolo 25.

Art. 10.

(Dividendi)

1. I dividendi pagati da una società residente di un territorio ad un residente dell'altro territorio sono imponibili in detto altro territorio.

2. I dividendi di cui al comma 1 possono essere tassati anche nel territorio di cui la società che paga i dividendi è residente ed in conformità alla legislazione di detto territorio; tuttavia, se la persona che percepisce i dividendi ne è il beneficiario effettivo, l'imposta applicata non può eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi. Le autorità competenti dei territori stabiliranno di comune accordo le modalità di applicazione di tali limitazioni. Il presente comma non riguarda l'imposizione della società per gli utili con i quali sono stati pagati i dividendi.

3. Ai fini del presente articolo il termine «dividendi» designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonché i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale del territorio di cui è residente la società distributrice. Il termine include altresì qualsiasi altro elemento di reddito che, in base alla legislazione del territorio di cui è residente la società distributrice, sia considerato come un dividendo o una distribuzione di dividendo di una società.

4. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di un territorio, eserciti nell'altro territorio, di cui è residente la società che paga i dividendi, un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata oppure una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso, si applicano, a seconda dei casi, le disposizioni dell'articolo 7 o dell'articolo 14.

5. Qualora una società residente di un territorio ricavi utili o redditi dall'altro territorio, detto altro territorio non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati a un residente di detto altro territorio o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad una stabile organizzazione o a una base fissa situate in detto altro territorio, né prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscono in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro territorio.

6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano qualora lo scopo principale o uno degli scopi principali della persona interessata alla creazione o alla cessione delle azioni o di altre quote rispetto alle quali sono pagati i dividendi, sia stato quello di ottenere i benefici previsti dal presente articolo

mediante tale creazione o cessione.

Art. 11.

(Interessi)

1. Gli interessi provenienti da un territorio e pagati ad un residente dell'altro territorio sono imponibili in detto altro territorio.

2. Gli interessi di cui al comma l sono imponibili anche nel territorio dal quale essi provengono ed in conformità con la legislazione di detto territorio, ma, se l'effettivo beneficiario degli interessi è un residente dell'altro territorio, l'imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo degli interessi.

3. Ai fini del presente articolo il termine «interessi» designa i redditi dei crediti di qualsiasi natura, garantiti o non da ipoteca e portanti o meno una clausola di partecipazione agli utili, e, in particolare, i redditi dei titoli del debito pubblico e delle obbligazioni di prestiti, compresi i premi connessi a tali titoli o obbligazioni. Il termine non comprende gli elementi di reddito che sono considerati come dividendi ai sensi delle disposizioni dell'articolo 10.

4. Le disposizioni dei commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo degli interessi, residente di un territorio, eserciti nell'altro territorio dal quale provengono gli interessi, un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata o una professione indipendente mediante una base fissa ivi stimata, ed il credito generatore degli interessi si ricolleghi effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. In tale caso, si applicano, a seconda dei casi, le disposizioni degli articoli 7 e 14.

5. Gli interessi si considerano provenienti da un territorio quando il debitore è un residente di detto territorio. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o meno di un territorio, ha in un territorio una stabile organizzazione o una base fissa per le cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, gli interessi stessi si considerano provenienti dal territorio in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.

6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tale caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascun territorio e tenuto conto delle altre disposizioni della presente legge.

7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano qualora lo scopo principale o uno degli scopi principali della persona interessata alla creazione o alla cessione del credito rispetto al quale sono pagati gli interessi, sia stato quello di ottenere i benefici previsti dal presente articolo per il mezzo di detta creazione o cessione.

Art. 12.

(Canoni)

1. I canoni provenienti da un territorio e pagati ad un residente dell'altro territorio sono imponibili in detto altro territorio se tale residente è il beneficiario effettivo dei canoni.

2. I canoni di cui al comma 1 sono imponibili anche nel territorio dal quale essi provengono ed in conformità alla legislazione di detto territorio ma, se l'effettivo beneficiario dei canoni è un residente dell'altro territorio, l'imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo dei canoni.

3. Ai fini del presente articolo il termine «canoni» designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso, di un diritto d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi comprese le pellicole cinematografiche, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale commerciale o scientifico.

4. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei canoni, residente di un territorio, eserciti nell'altro territorio dal quale provengono i canoni, un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata o una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il diritto o il bene generatore dei canoni si ricolleghino effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso, si applicano, a seconda dei casi, le disposizioni degli articoli 7 e 14.

5. I canoni si considerano provenienti da un territorio quando il debitore è un residente di detto territorio. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o meno di un territorio, ha in un territorio una stabile organizzazione o una base fissa per le cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati i canoni e tali canoni sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, i canoni stessi si considerano provenienti dal territorio in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.

6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni, tenuto conto dell'uso, diritto o informazione per la quale sono stati pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiari o effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tale caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità alla legislazione di ciascun territorio e tenuto conto delle altre disposizioni della presente legge.

7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano qualora lo scopo principale o uno degli scopi principali della persona interessata alla creazione o alla cessione dei diritti rispetto ai quali sono pagati i canoni, sia stato quello di ottenere i benefici previsti dal presente articolo per mezzo di detta creazione o cessione.

Art. 13.

(Utili di capitale)

1. Gli utili provenienti dalla alienazione di beni immobili definiti al comma 2 dell'articolo 6, sono tassabili nel territorio dove detti beni sono situati.

2. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili facenti parte della proprietà aziendale di una stabile organizzazione che un'impresa di un territorio ha nell'altro territorio, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di un territorio nell'altro territorio per l'esercizio di una professione indipendente, compresi gli utili derivanti dall'alienazione di detta stabile organizzazione, autonomamente o unitamente all'intera impresa, o di detta base fissa, sono imponibili in detto altro territorio.

3. Gli utili derivanti dall'alienazione di navi o di aeromobili utilizzati nel traffico internazionale o di beni mobili relativi all'utilizzo di dette navi o aeromobili sono imponibili solo nel territorio in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

4. Gli utili che un residente di un territorio ritrae dall'alienazione di azioni che non sono quotate in borsa il cui valore derivi per più del 50 per cento, direttamente o indirettamente, da beni immobili situati nell'altro territorio sono imponibili in detto altro territorio.

5. Gli utili derivanti dall'alienazione di ogni altro bene diverso da quelli di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, sono imponibili soltanto nel territorio di cui l'alienante è residente.

Art. 14.

(Professioni indipendenti)

1. I redditi che un residente di un territorio ritrae dall'esercizio di una libera professione o da altre attività indipendenti di carattere simile sono imponibili soltanto in detto territorio, fatta eccezione per le seguenti circostanze, allorché i redditi possono essere considerati imponibili nell'altro territorio:

a) se tale residente dispone abitualmente nell'altro territorio di una base fissa per l'esercizio delle sue attività; in tale caso, i redditi sono imponibili nell'altro territorio ma unicamente nella misura in cui sono imputabili a detta base fissa;

b) se tale residente soggiorna nell'altro territorio per un periodo o periodi che ammontano, ovvero oltrepassano, in totale, a 183 giorni in un periodo di dodici mesi che inizi o che termini nel corso dell'anno fiscale considerato; in tale caso, i redditi sono imponibili nell'altro territorio ma unicamente nella misura in cui sono imputabili all'attività esercitata.

2. Ai fini del presente articolo, l'espressione «libera professione» comprende, in particolare, le attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonché le attività indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.

Art. 15.

(Lavoro subordinato)

1. Salve le disposizioni degli articoli 16, 18, 19 e 20, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di un territorio riceve in corrispettivo di un'attività dipendente sono imponibili soltanto in detto territorio, a meno che tale attività non venga svolta nell'altro territorio. Se l'attività è svolta in detto altro territorio, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro territorio.

2. Fermo restando quanto disposto al comma 1, le remunerazioni che un residente di un territorio riceve in corrispettivo di un'attività dipendente svolta nell'altro territorio sono imponibili soltanto nel primo territorio se:

a) il beneficiario soggiorna nell'altro territorio per un periodo o per periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni in un periodo di dodici mesi che inizi o che termini nel corso dell'anno fiscale considerato;

b) le remunerazioni sono pagate da o per conto di un datore di lavoro che non è residente dell'altro territorio;

c) l'onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro territorio.

3. Fermo restando quanto disposto dal presente articolo, le remunerazioni percepite in corrispettivo di un lavoro subordinato svolto a bordo di navi o di aeromobili impiegati in traffico internazionale sono imponibili nel territorio nel quale è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

4. Se un residente di un territorio diviene residente dell'altro territorio, i pagamenti ricevuti da detto residente in relazione all'attività dipendente svolta nel primo territorio come indennità di fine rapporto o altri pagamenti forfetari di natura analoga, sono imponibili soltanto in detto territorio. Ai fini del presente comma, l'espressione «indennità di fine rapporto» comprende qualunque pagamento effettuato in conseguenza della cessazione del rapporto di impiego o di una carica.

Art. 16.

(Compensi e gettoni di presenza)

1. I compensi, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che un residente di un territorio riceve in qualità di membro del consiglio di amministrazione di una società residente dell'altro territorio sono imponibili in detto altro territorio.

Art. 17.

(Artisti e sportivi)

1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 14 e 15, i redditi che un residente di un territorio ritrae dalle sue prestazioni personali svolte nell'altro territorio in qualità di artista dello spettacolo, artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione, o in qualità di musicista, nonché di sportivo, sono imponibili in detto altro territorio.

2. Quando il reddito derivante da prestazioni personali esercitate da un artista di spettacolo o da uno sportivo, in tale qualità, è attribuito ad una persona diversa dall'artista o dallo sportivo medesimi, detto reddito può essere tassato nel territorio dove dette prestazioni sono svolte ferme restando le disposizioni degli articoli 7, 14 e 15.

3. Ferme restando le disposizioni dei commi 1 e 2, i redditi ritratti in un territorio dalle attività di cui al

comma 1 esercitate nell'altro territorio sono imponibili soltanto nel primo territorio se dette attività sono finanziate totalmente o per la maggior parte con fondi pubblici del primo territorio.

Art. 18.

(Pensioni)

1. Fatte salve le disposizioni del comma 2 dell'articolo 19, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di un territorio in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo territorio.

Art. 19.

(Funzioni pubbliche)

1. Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da un territorio o da una sua suddivisione amministrativa o da un suo ente locale a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a detto territorio o a detta suddivisione o ente, sono imponibili soltanto in detto territorio. Tali remunerazioni sono imponibili soltanto nell'altro territorio se i servizi vengono resi in detto territorio e se la persona fisica è un residente di detto territorio che:

a) ha la nazionalità di detto territorio;

b) non è divenuto residente di detto territorio al solo scopo di rendervi i servizi.

2. Qualunque pensione corrisposta da un territorio o da una sua suddivisione amministrativa o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, ad una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto territorio o a detta suddivisione od ente, sono imponibili soltanto in questo territorio. Tali pensioni sono imponibili soltanto nell'altro territorio qualora la persona fisica sia un residente di questo territorio e ne abbia la nazionalità.

3. Le disposizioni degli articoli 15, 16 e 18 si applicano alle remunerazioni o alle pensioni, pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di un'attività industriale o commerciale esercitata da un territorio o da una sua suddivisione amministrativa o da un suo ente locale.

Art. 20.

(Professori e insegnanti)

1. Un professore o un insegnante il quale soggiorni temporaneamente in un territorio, per un periodo non superiore a due anni, al solo scopo di insegnare o di effettuare studi di ricerche presso un'università, collegio, scuola o altro analogo istituto di istruzione, e che è, o era immediatamente prima di tale soggiorno, residente dell'altro territorio, è esente da imposta nel detto primo territorio limitatamente alle remunerazioni derivanti dall'attività di insegnamento o di ricerca.

Art. 21.

(Studenti)

1. Le somme che uno studente o un apprendista che è, o era immediatamente prima di recarsi in un territorio, residente dell'altro territorio e che soggiorna nel primo territorio al solo scopo di compiervi i suoi studi o di attendere alla propria formazione professionale; riceve per sopperire alle spese di mantenimento, d'istruzione o di formazione professionale, non sono imponibili in detto territorio, a condizione che tali somme provengano da fonti situate fuori di detto territorio.

Art. 22.

(Altri redditi)

1. Gli elementi di reddito di un residente di un territorio, indipendentemente dalla provenienza, non disciplinati negli articoli precedenti della presente legge sono imponibili soltanto in questo territorio.

2. Le disposizioni del comma l non si applicano ai redditi diversi da quelli derivanti da beni immobili così come definiti al comma 2 dell'articolo 6, nel caso in cui il beneficiario di tali redditi, residente di un territorio, eserciti nell'altro territorio un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata o una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il diritto o il bene produttivo del reddito si ricolleghi effettivamente a tale stabile organizzazione o base

fissa. In tale caso si applicano le disposizioni degli articoli 7 e 14.

3. Ferme restando le disposizioni dei commi 1 e 2, gli elementi di reddito di un residente di un territorio non disciplinati dagli articoli precedenti della presente legge sono imponibili soltanto in questo territorio.

Art. 23.

(Eliminazione della doppia imposizione)

1. La doppia imposizione è eliminata con le modalità di cui al presente articolo.

2. Per quanto concerne il territorio di cui all'articolo 2, comma 3, lettera *a*):

a) se un residente di detto territorio possiede elementi di reddito che sono imponibili nell'altro territorio, il primo territorio menzionato, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell'articolo 2, può includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente legge non stabiliscano diversamente. In tale caso, il primo territorio deve detrarre dalle imposte così calcolate l'imposta sui redditi pagata nell'altro territorio, ma l'ammontare della detrazione non può eccedere la quota di imposta del primo territorio attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo;

b) l'imposta pagata nell'altro territorio per la quale spetta la deduzione è solo quella pro-rata corrispondente alla parte del reddito estero che concorre alla formazione del reddito complessivo. Tuttavia, nessuna detrazione sarà accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato nel primo territorio ad imposizione mediante imposta sostitutiva o ritenuta a titolo di imposta, ovvero ad imposizione sostitutiva con la stessa aliquota della ritenuta a titolo di imposta, anche su scelta del contribuente, ai sensi della legislazione del territorio stesso.

3. Per quanto concerne il territorio di cui all'articolo 2, comma 3, lettera *b)*, se un residente di detto territorio ritrae dei redditi nell'altro territorio, l'ammontare delle imposte per quei redditi pagate nell'altro territorio, ma con l'esclusione, nel caso dei dividendi, dell'imposta pagata in corrispettivo degli utili percepiti per i dividendi, e in conformità alle disposizioni della presente legge, sono accreditate a fronte dell'imposta dovuta da quel residente nel primo territorio. L'ammontare del credito non deve tuttavia eccedere l'ammontare dell'imposta del primo territorio sui redditi calcolati in conformità alle proprie disposizioni e leggi fiscali.

Art. 24.

(Non discriminazione)

1. I nazionali di un territorio non sono assoggettati nell'altro territorio ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro territorio che si trovino nella stessa situazione. Ferme restando le disposizioni dell'articolo 1, il presente comma si applica altresì alle persone che non sono residenti di uno o di entrambi i territori.

2. L'imposizione di una stabile organizzazione che una impresa di un territorio ha nell'altro territorio non può essere in questo altro territorio meno favorevole dell'imposizione a carico delle imprese di detto altro territorio che svolgono la medesima attività. La presente disposizione non può essere interpretata nel senso di disporre un obbligo ad un territorio di accordare ai residenti dell'altro territorio le deduzioni personali, le esenzioni e le riduzioni di imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia.

3. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni del comma 1 dell'articolo 9, del comma 6 dell'articolo 11 o del comma 6 dell'articolo 12, gli interessi, i canoni ed altre spese pagati da una impresa di un territorio a un residente dell'altro territorio sono deducibili, ai fini della determinazione degli utili imponibili di detta impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero stati pagati a un residente del primo territorio.

4. Le imprese di un territorio il cui capitale è in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell'altro territorio, non sono assoggettate nel primo

territorio ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa natura del primo territorio.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano, ferme restando le disposizioni dell'articolo 2, alle imposte di ogni genere o denominazione.

6. Le disposizioni del presente articolo non limitano l'applicazione delle disposizioni interne per prevenire l'evasione e l'elusione fiscale.

Art. 25.

(Procedura amichevole)

1. Quando una persona ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi i territori comportano o comporteranno nei suoi confronti un'imposizione non conforme alle disposizioni della presente legge, essa può, indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di detti territori, sottoporre il proprio caso all'autorità competente del territorio di cui è residente, o, se il suo caso ricade nel comma 1 dell'articolo 24, a quella del territorio di cui ha la nazionalità. Il caso deve essere sottoposto entro i tre anni successivi alla prima notifica della misura che comporta un'imposizione non conforme alle disposizioni della presente legge.

2. L'autorità competente, se il ricorso appare fondato e non è in grado di giungere ad una soddisfacente soluzione, si adopererà per regolare il caso per via di amichevole composizione con l'autorità competente dell'altro territorio, al fine di evitare una tassazione non conforme alla presente legge.

3. Le autorità competenti dei territori si adoperano per risolvere per via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione della presente legge. Esse potranno altresì consultarsi per eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dalla presente legge.

4. Le autorità competenti dei territori possono comunicare direttamente tra loro al fine di pervenire ad un accordo come indicato nel presente articolo. Qualora risulti opportuno, per pervenire ad un accordo, le autorità possono comunicare opinioni oralmente; tale scambio può aver luogo attraverso una commissione formata da rappresentanti delle autorità competenti degli stessi territori.

Art. 26.

(Scambio di informazioni)

1. Le autorità competenti dei territori si scambieranno le informazioni verosimilmente pertinenti per applicare le disposizioni della presente legge o per l'amministrazione o l'applicazione delle leggi interne relative alle imposte di qualsiasi genere e denominazione prelevate per conto dei territori, delle loro suddivisioni amministrative o dei loro enti locali, nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non è contraria alla presente legge, nonché per prevenire l'elusione e l'evasione fiscale. Lo scambio di informazioni non viene limitato dagli articoli 1 e 2.

2. Le informazioni ricevute ai sensi del comma 1 da un territorio sono tenute segrete, analogamente alle informazioni ottenute in base alla legislazione interna di detto territorio e saranno comunicate soltanto alle persone od autorità, ivi inclusi l'autorità giudizi aria e gli organi amministrativi, incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte di cui al medesimo comma 1, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte, delle decisioni di ricorsi presentati per tali imposte, o del controllo delle attività precedenti. Le persone ovvero le autorità sopra citate utilizzeranno tali informazioni soltanto per questi fini. Esse potranno servirsi di queste informazioni nel corso di udienze pubbliche o nei giudizi.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso di imporre ad un territorio l'obbligo di:

a) adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione o alla propria prassi amministrativa o a quella dell'altro territorio;

b) fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria normale prassi amministrativa o di quelle dell'altro territorio;

c) fornire informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale, professionale o un

processo commerciale, oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.

4. Se le informazioni sono richieste da un territorio in conformità al presente articolo, l'altro territorio utilizzerà i poteri di cui dispone per raccogliere le informazioni richieste, anche qualora le stesse non siano rilevanti per i fini fiscali interni di detto altro territorio. L'obbligo di cui al presente comma è soggetto alle limitazioni previste dal comma 3, ma tali limitazioni non possono essere in nessun caso interpretate nel senso di permettere ad un territorio di rifiutarsi di fornire informazioni solo perché lo stesso non ne ha un interesse ai propri fini fiscali.

5. Le disposizioni del comma 3 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso che un territorio possa rifiutare di fornire le informazioni solo in quanto le stesse sono detenute da una banca, da un'altra istituzione finanziaria, da un mandatario o da una persona che opera in qualità di agente o fiduciario o perché dette informazioni si riferiscono a partecipazioni in una persona.

Art. 27.

(Rimborsi)

1. Le imposte riscosse in un territorio mediante ritenuta alla fonte sono rimborsate a richiesta dell'interessato qualora il diritto alla percezione di dette imposte sia limitato dalle disposizioni contenute nella presente legge.

2. Le istanze di rimborso, da prodursi in osservanza dei termini stabiliti dalla legislazione del territorio tenuto ad effettuare il rimborso stesso, devono essere corredate da un attestato ufficiale del territorio di cui il contribuente è residente certificante che sussistono le condizioni richieste per aver diritto all'applicazione dei benefici previsti dalla presente legge.

3. Le autorità competenti dei territori stabiliranno di comune accordo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 25, le modalità di applicazione del presente articolo.

Art. 28.

(Limitazione dei benefici)

1. Ferme restando le disposizioni della presente legge, un residente di un territorio non potrà beneficiare dall'altro territorio di riduzioni o esenzioni dalle imposte previste nella presente legge se lo scopo principale o uno degli scopi principali della creazione o dell'esistenza di tale residente o di ogni altra persona collegata a tale residente è stato quello di ottenere i benefici previsti dalla legge, dei quali altrimenti non avrebbe goduto.

2. Le disposizioni della presente legge non pregiudicano l'applicazione della normativa interna per prevenire l'evasione e l'elusione fiscali relativa alla limitazione delle spese ed altre deduzioni derivanti da transazioni tra imprese di un territorio e imprese situate nell'altro territorio, qualora lo scopo principale o uno degli scopi principali della costituzione di tali imprese o delle transazioni svolte tra di esse, è stato quello di ottenere i benefici ai sensi della presente legge, dei quali altrimenti non avrebbe goduto.

3. Ferme restando le disposizioni della presente legge, ad un residente di un territorio il quale, in virtù delle disposizioni interne, non è assoggettato ad imposta o è assoggettato ad imposta ad aliquota ridotta in quel territorio sui redditi o sui *capital gain*, non viene concessa l'agevolazione della riduzione o dell'esenzione dall'imposta previste nella presente legge dall'altro territorio, qualora lo scopo principale o uno degli scopi principali di tale residente o di ogni altra persona collegata a tale residente è stato quello di ottenere i benefici previsti dalla legge.

Art. 29.

(Disposizioni diverse)

1. Con riferimento all'articolo 2, comma 3, lettera *b)*, le disposizioni della presente legge non hanno effetto sull'imposizione della *Land Value Increment Tax*.

2. Le disposizioni del comma 3 dell'articolo 5 si interpretano in base al paragrafo 18 del Commentario all'articolo 5 del Modello di Convenzione Fiscale OCSE sul Reddito e sul Capitale del 2005.

3. Con riferimento al comma 3 dell'articolo 7, per «spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione» si intendono le spese direttamente connesse con l'attività di detta stabile organizzazione.

4. Con riferimento all'articolo 19, il personale inviato all'estero per lavorare rispettivamente presso l'Ufficio di rappresentanza di Taipei in Italia e l'Ufficio italiano di promozione economica, commerciale e culturale a Taipei, ricade nell'ambito di applicazione del presente articolo.

5. Le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 27 non pregiudicano il diritto delle autorità competenti dei territori di stabilire, di comune accordo, procedure diverse per la concessione di benefici fiscali previsti dalla presente legge.

6. Con riferimento agli articoli 30 e 31, l'espressione «somme realizzate il, o successivamente al, 1º gennaio» designa tutte le somme maturate ed esigibili il, o successivamente al, 1º gennaio.

7. Le disposizioni della presente legge non pregiudicano l'applicazione della legislazione fiscale nazionale finalizzata alla prevenzione dell'evasione e dell'elusione fiscale.

Art. 30.

(Efficacia)

1. Le disposizioni della presente legge acquistano efficacia a decorrere dalla data in cui l'Ufficio italiano di promozione economica, commerciale e culturale a Taipei in Taiwan e l'Ufficio di rappresentanza di Taipei in Italia si informano dell'avvenuta emanazione, da parte dei rispettivi territori, di analoghe disposizioni interne regolatorie delle misure per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali:

a) con riferimento alle imposte prelevate mediante ritenuta alla fonte, alle somme realizzate il, o successivamente al, 1º gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui le disposizioni della presente legge hanno efficacia;

b) con riferimento alle altre imposte sul reddito, alle imposte relative ai periodi imponibili che iniziano il, o successivamente al, 1º gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui le disposizioni della presente legge acquistano efficacia.

2. Le stesse disposizioni continuano ad avere efficacia fino a quando l'analoga disposizione è applicata in ciascun territorio. L'Ufficio italiano di promozione economica, commerciale e culturale a Taipei in Taiwan e l'Ufficio di rappresentanza di Taipei in Italia comunicano alle rispettive amministrazioni fiscali le eventuali variazioni alle presenti disposizioni, notificando la modifica o la cessazione della loro applicazione almeno sei mesi prima della fine di ogni anno solare successivo al periodo di cinque anni dalla data a decorrere dalla quale acquistano efficacia le disposizioni della presente legge. In tal caso, le presenti disposizioni cessano di avere efficacia:

a) con riferimento alle imposte prelevate alla fonte, sulle somme realizzate il, o successivamente al, 1º gennaio dell'anno solare successivo a quello nel quale è stata notificata la denuncia;

b) con riferimento alle altre imposte sul reddito, sulle imposte relative ai periodi imponibili che iniziano il, o successivamente al, 1º gennaio dell'anno solare successivo a quello nel quale è stata notificata la denuncia.

Art. 31.

(Copertura finanziaria)

1. Alle minori entrate derivanti dalla presente legge, valutate nell'importo di euro 488.500 annui a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni, per gli anni 2014 e 2015, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativa al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

DISEGNO DI LEGGE N. 1109

D'iniziativa del senatore Marinello

Art. 1.

(Campo di applicazione)

1. In deroga alle vigenti disposizioni dell'ordinamento tributario nazionale, laddove applicabili, la presente legge si applica alle persone fisiche e giuridiche che sono residenti in uno od in entrambi i territori di cui all'articolo 2, comma 3.

Art. 2.

(Imposte considerate)

1. La presente legge si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di un territorio, delle sue suddivisioni amministrative o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.

2. Sono considerate imposte sul reddito le imposte prelevate sul reddito complessivo, o su elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi e dei salari corrisposti dalle imprese, nonché le imposte sui plusvalori.

3. Le imposte cui si applica la presente legge sono, in particolare:

a) per quanto concerne il territorio in cui si applica la legislazione fiscale amministrata dal Ministero dell'economia e delle finanze italiano:

1) l'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF);

2) l'imposta sul reddito delle società (IRES);

3) l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP);

b) per quanto concerne il territorio in cui si applica la legislazione fiscale amministrata dall'Agenzia Fiscale di Taiwan, Ministero delle finanze, Taipei:

1) l'imposta sul reddito delle imprese con scopo di lucro (*profit-seeking enterprise income tax*);

2) l'imposta sul reddito consolidato delle persone fisiche (*individual consolidated income tax*);

3) l'imposta di base sul reddito (*income basic tax*); comprese le imposte addizionali ivi riscosse, ancorché riscosse mediante ritenuta alla fonte.

4. La presente legge si applica anche alle imposte future di natura identica o sostanzialmente analoga a quelle di cui al comma 3 istituite a decorrere dalla data della sua entrata in vigore nei rispettivi territori, in aggiunta, o insostituzione, delle imposte esistenti. Le autorità competenti dei territori considerati, comunicano reciprocamente le modifiche sostanziali apportate alle loro rispettive legislazioni fiscali.

Art. 3.

(Definizioni generali)

1. Ai fini della presente legge, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:

a) il termine «territorio» designa il territorio di cui ai commi 3, lettera *a)*, ovvero 3, lettera *b)*, dell'articolo 2, come il contesto richiede. I termini «altro territorio» e «territori» vanno interpretati di conseguenza;

b) il termine «persona» comprende le persone fisiche, le società ed ogni altra associazione di persone;

c) il termine «società» designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione;

d) le espressioni «impresa di un territorio» e «impresa dell'altro territorio» designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di un territorio e un'impresa esercitata da un residente dell'altro territorio;

e) per «traffico internazionale» si intende qualsiasi attività di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un'impresa la cui sede di direzione effettiva è situata in un

territorio, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile siano utilizzati esclusivamente tra località situate nell'altro territorio;

f) l'espressione «autorità competente» designa:

1) il Dipartimento delle finanze, per quanto concerne il territorio in cui si applica la legislazione fiscale amministrata dal Ministero dell'economia e delle finanze italiano;

2) il Direttore generale dell'Agenzia fiscale o suoi rappresentanti autorizzati, per quanto concerne il territorio in cui si applica la legislazione fiscale amministrata dall'Agenzia fiscale di Taiwan, Ministero delle finanze, in Taipei.

2. Per l'applicazione delle disposizioni della presente legge, in qualunque momento da parte di un territorio, le espressioni ivi non definite hanno, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione, il significato che ad esse è attribuito in quel momento dalla legislazione di detto territorio relativamente alle imposte cui la legge si applica, prevalendo ogni significato attribuito dalle leggi fiscali applicabili di detto territorio sul significato dato al termine nell'ambito di altre leggi di detto territorio.

Art. 4.

(Residenti)

1. Ai fini della presente legge, l'espressione «residente di un territorio» designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto territorio, è ivi assoggettata ad imposta motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga e comprende anche l'autorità che amministra un territorio e ogni sua suddivisione amministrativa o ente locale.

2. Ai fini della presente legge, una persona non è residente di un territorio se è assoggettata ad imposta in detto territorio soltanto per il reddito che essa ricava da fonti situate nel territorio medesimo, purché il presente comma non si applichi a persone fisiche che sono residenti del territorio di cui al comma 3, lettera *b)*, dell'articolo 2, finché le persone fisiche residenti sono assoggettate ad imposta soltanto per il reddito che esse ricavano da fonti situate in detto territorio.

3. Quando, in base alle disposizioni dei commi 1 e 2, una persona fisica è considerata residente di entrambi i territori, la sua situazione è determinata nel seguente modo:

a) detta persona è considerata residente solo del territorio nel quale ha un'abitazione permanente; quando essa dispone di un'abitazione permanente in entrambi i territori, è considerata residente solo del territorio nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette, cosiddetto centro degli interessi vitali;

b) se non si può determinare il territorio nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha un'abitazione permanente in alcuno dei territori, essa è considerata residente solo del territorio in cui soggiorna abitualmente;

c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi i territori, ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, le autorità competenti dei territori risolvono la questione di comune accordo.

4. Quando, in base alle disposizioni dei commi 1 e 2, una persona diversa da una persona fisica è residente di entrambi i territori, si ritiene che essa sia residente solo del territorio in cui si trova la sede della sua direzione effettiva.

Art. 5.

(Stabile organizzazione)

1. Ai sensi della presente legge, l'espressione «stabile organizzazione» designa una sede fissa di affari per mezzo della quale l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.

2. L'espressione «stabile organizzazione» comprende in particolare:

a) una sede di direzione;

b) una succursale;

c) un ufficio;

d) una officina;

e) un laboratorio;

f) una miniera, un pozzo o altro luogo di estrazione di risorse naturali.

3. L'espressione «stabile organizzazione» comprende inoltre:

a) un cantiere di costruzione, di montaggio o di installazione o le attività di supervisione ad essi collegate, ma solo quando detto cantiere o attività si protragga per un periodo superiore a sei mesi;

b) la prestazione di servizi, compresi i servizi di consulenza, effettuati da un'impresa per mezzo di impiegati o di altro personale utilizzati dall'impresa a tale scopo, quando le attività di tale natura si protraggano per lo stesso progetto o per un progetto collegato in un territorio per un periodo o periodi cumulativamente superiori a sei mesi in un periodo di dodici mesi.

4. Non si considera che vi sia una «stabile organizzazione» nei seguenti casi:

a) se si fa uso di un'installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di beni o merci appartenenti all'impresa;

b) se i beni o le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinati ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;

c) se i beni o le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinati ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa;

d) se una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare beni o merci o di raccogliere informazioni per l'impresa;

e) se una sede fissa di affari è utilizzata per l'impresa, ai soli fini di pubblicità, di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di attività analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliario;

f) se una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini della combinazione delle attività di cui alle lettere da *a)* a *e)*, purché l'attività della sede fissa nel suo insieme, quale risulta da tale combinazione, abbia carattere preparatorio o ausiliario.

5. Quando una persona, diversa da un agente che goda di uno *status* indipendente, di cui al comma 6, agisce in un territorio per conto di un'impresa dell'altro territorio si considera che tale impresa abbia una stabile organizzazione in detto territorio se dispone ed esercita abitualmente in detto territorio poteri che le permettono di concludere contratti a nome dell'impresa, salvo il caso in cui le attività di detta persona siano limitate all'acquisto di beni e merci per l'impresa.

6. Non si considera che un'impresa di un territorio abbia una stabile organizzazione nell'altro territorio per il solo fatto che essa esercita in questo altro territorio la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno *status* indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attività.

7. Il fatto che una società residente di un territorio controlli o sia controllata da una società residente dell'altro territorio, ovvero svolga la propria attività in questo altro territorio, tramite una stabile organizzazione o senza di essa, non costituisce di per sé motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell'altra.

Art. 6.

(Redditi immobiliari)

1. I redditi che un residente di un territorio ritrae da beni immobili, inclusi i redditi delle attività agricole o forestali, situati nell'altro territorio sono imponibili in detto altro territorio.

2. L'espressione «beni immobili» ha il significato che ad essa è attribuito dal diritto del territorio in cui i beni stessi sono situati. L'espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali e i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprietà fondiaria. Si considerano, altresì, «beni immobili» l'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse naturali. Le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.

3. Le disposizioni del comma 1 si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione diretta, dalla locazione o da ogni altra utilizzazione di beni immobili.

4. Le disposizioni dei commi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti da beni immobili di un'impresa nonché ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una professione indipendente.

Art. 7.

(Utili delle imprese)

1. Gli utili di un'impresa di un territorio sono imponibili soltanto in detto territorio a meno che l'impresa non svolga un'attività industriale o commerciale nell'altro territorio per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la sua attività, gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro territorio, ma soltanto nella misura in cui detti utili possono essere attribuiti alla stabile organizzazione.

2. Fatte salve le disposizioni del comma 3, quando un'impresa di un territorio svolge un'attività industriale o commerciale nell'altro territorio per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascun territorio sono attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se l'impresa fosse stata distinta e separata e avesse svolto attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dall'impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione.

3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione, sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione, sia nel territorio in cui è situata la stabile organizzazione, sia altrove.

4. Qualora uno dei territori interessati segua la prassi di determinare gli utili da attribuire ad una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi dell'impresa fra le diverse parti di essa, la disposizione del comma 2 non impedisce a detto territorio di determinare gli utili imponibili secondo la ripartizione in uso; tuttavia, il metodo di riparto adottato deve essere tale da garantire che il risultato sia conforme ai princìpi contenuti nel presente articolo.

5. Nessun utile può essere attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che essa ha acquistato beni o merci per l'impresa.

6. Ai fini dei commi da 1 a 5, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati con lo stesso metodo anno per anno, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente.

7. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della presente legge, le disposizioni di tali articoli non vengono modificate da quelle del presente articolo.

Art. 8.

(Navigazione marittima ed aerea)

1. Gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili, sono imponibili soltanto nel territorio in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

2. Ai fini del presente articolo, negli utili derivanti dall'esercizio di navi o di aeromobili in traffico internazionale sono inclusi, qualora il noleggio, l'impiego o la manutenzione, a seconda dei casi, siano occasionali rispetto all'esercizio di navi o di aeromobili in traffico internazionale:

a) gli utili derivanti dal noleggio di navi o di aeromobili, armati ed equipaggiati per un periodo determinato o per un singolo viaggio, o dal noleggio di navi o di aeromobili a scafo nudo;

b) gli utili derivanti dall'impiego, dalla manutenzione o dal noleggio di *containers* inclusi rimorchi e relative attrezzature per il trasporto di *containers* utilizzati per il trasporto di beni o merci.

3. Se la sede della direzione effettiva di una impresa di navigazione marittima è situata a bordo di una nave, detta sede si considera situata nel territorio in cui si trova il porto di immatricolazione della nave, oppure, in mancanza di un porto di immatricolazione, nel territorio di cui è residente l'esercente la

nave.

4. Le disposizioni del comma 1 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione a un fondo comune (*pool*), a un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio, ma unicamente nella misura in cui gli utili sono imputabili alla partecipazione in proporzione alla sua quota nell'esercizio in comune.

Art. 9.

(Imprese associate)

1. Se un'impresa di un territorio partecipa direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro territorio, o le medesime persone partecipano direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di un territorio e di un'impresa dell'altro territorio, e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza di tali condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza.

2. Se un territorio include tra gli utili di un'impresa di detto territorio, e di conseguenza assoggetta a tassazione, gli utili sui quali un'impresa dell'altro territorio è stata sottoposta a tassazione in detto altro territorio, e gli utili così inclusi sono utili che sarebbero stati realizzati dall'impresa del primo territorio se le condizioni convenute tra le due imprese fossero state quelle che si sarebbero convenute tra imprese indipendenti, allora l'altro territorio procede ad un aggiustamento appropriato dell'importo dell'imposta ivi applicata su tali utili. Tali aggiustamenti dovranno effettuarsi unicamente in conformità alla procedura amichevole di cui all'articolo 25.

Art. 10.

(Dividendi)

1. I dividendi pagati da una società residente di un territorio ad un residente dell'altro territorio sono imponibili in detto altro territorio.

2. I dividendi di cui al comma 1 possono essere tassati anche nel territorio di cui la società che paga i dividendi è residente ed in conformità alla legislazione di detto territorio; tuttavia, se la persona che percepisce i dividendi ne è il beneficiario effettivo, l'imposta applicata non può eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi. Le autorità competenti dei territori stabiliranno di comune accordo le modalità di applicazione di tali limitazioni. Il presente comma non riguarda l'imposizione della società per gli utili con i quali sono stati pagati i dividendi.

3. Ai fini del presente articolo il termine «dividendi» designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonché i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale del territorio di cui è residente la società distributrice. Il termine include altresì qualsiasi altro elemento di reddito che, in base alla legislazione del territorio di cui è residente la società distributrice, sia considerato come un dividendo o una distribuzione di dividendo di una società.

4. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di un territorio, eserciti nell'altro territorio, di cui è residente la società che paga i dividendi, un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata oppure una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso, si applicano, a seconda dei casi, le disposizioni dell'articolo 7 o dell'articolo 14.

5. Qualora una società residente di un territorio ricavi utili o redditi dall'altro territorio, detto altro territorio non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati a un residente di detto altro territorio o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad una stabile organizzazione o a una base fissa situate in detto altro

territorio, né prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscono in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro territorio.

6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano qualora lo scopo principale o uno degli scopi principali della persona interessata alla creazione o alla cessione delle azioni o di altre quote rispetto alle quali sono pagati i dividendi, sia stato quello di ottenere i benefici previsti dal presente articolo mediante tale creazione o cessione.

Art. 11.

(Interessi)

1. Gli interessi provenienti da un territorio e pagati ad un residente dell'altro territorio sono imponibili in detto altro territorio.

2. Gli interessi di cui al comma 1 sono imponibili anche nel territorio dal quale essi provengono ed in conformità con la legislazione di detto territorio, ma, se l'effettivo beneficiario degli interessi è un residente dell'altro territorio, l'imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo degli interessi.

3. Ai fini del presente articolo il termine «interessi» designa i redditi dei crediti di qualsiasi natura, garantiti o non da ipoteca e portanti o meno una clausola di partecipazione agli utili, e, in particolare, i redditi dei titoli del debito pubblico e delle obbligazioni di prestiti, compresi i premi connessi a tali titoli o obbligazioni. Il termine non comprende gli elementi di reddito che sono considerati come dividendi ai sensi delle disposizioni dell'articolo 10.

4. Le disposizioni dei commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo degli interessi, residente di un territorio, eserciti nell'altro territorio dal quale provengono gli interessi, un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata o una professione indipendente mediante una base fissa ivi stimata, ed il credito generatore degli interessi si ricolleghi effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. In tale caso, si applicano, a seconda dei casi, le disposizioni degli articoli 7 e 14.

5. Gli interessi si considerano provenienti da un territorio quando il debitore è un residente di detto territorio. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o meno di un territorio, ha in un territorio una stabile organizzazione o una base fissa per le cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, gli interessi stessi si considerano provenienti dal territorio in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.

6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tale caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascun territorio e tenuto conto delle altre disposizioni della presente legge.

7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano qualora lo scopo principale o uno degli scopi principali della persona interessata alla creazione o alla cessione del credito rispetto al quale sono pagati gli interessi, sia stato quello di ottenere i benefici previsti dal presente articolo per mezzo di detta creazione o cessione.

Art. 12.

(Canoni)

1. I canoni provenienti da un territorio e pagati ad un residente dell'altro territorio sono imponibili in detto altro territorio se tale residente è il beneficiario effettivo dei canoni.

2. I canoni di cui al comma 1 sono imponibili anche nel territorio dal quale essi provengono ed in conformità alla legislazione di detto territorio ma, se l'effettivo beneficiario dei canoni è un residente dell'altro territorio, l'imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo dei

canoni.

3. Ai fini del presente articolo il termine «canoni» designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso, di un diritto d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi comprese le pellicole cinematografiche, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico.

4. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei canoni, residente di un territorio, eserciti nell'altro territorio dal quale provengono i canoni, un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata o una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il diritto o il bene generatore dei canoni si ricolleghino effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso, si applicano, a seconda dei casi, le disposizioni degli articoli 7 e 14.

5. I canoni si considerano provenienti da un territorio quando il debitore è un residente di detto territorio. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o meno di un territorio, ha in un territorio una stabile organizzazione o una base fissa per le cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati i canoni e tali canoni sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, i canoni stessi si considerano provenienti dal territorio in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.

6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni, tenuto conto dell'uso, diritto o informazione per la quale sono stati pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tale caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità alla legislazione di ciascun territorio e tenuto conto delle altre disposizioni della presente legge.

7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano qualora lo scopo principale o uno degli scopi principali della persona interessata alla creazione o alla cessione dei diritti rispetto ai quali sono pagati i canoni, sia stato quello di ottenere i benefici previsti dal presente articolo per mezzo di detta creazione o cessione.

Art. 13.

(Utili di capitale)

1. Gli utili provenienti dalla alienazione di beni immobili definiti al comma 2 dell'articolo 6, sono tassabili nel territorio dove detti beni sono situati.

2. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili facenti parte della proprietà aziendale di una stabile organizzazione che un'impresa di un territorio ha nell'altro territorio, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di un territorio nell'altro territorio per l'esercizio di una professione indipendente, compresi gli utili derivanti dall'alienazione di detta stabile organizzazione, autonomamente o unitamente all'intera impresa, o di detta base fissa, sono imponibili in detto altro territorio.

3. Gli utili derivanti dall'alienazione di navi o di aeromobili utilizzati nel traffico internazionale o di beni mobili relativi all'utilizzo di dette navi o aeromobili sono imponibili solo nel territorio in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

4. Gli utili che un residente di un territorio ritrae dall'alienazione di azioni che non sono quotate in borsa il cui valore derivi per più del 50 per cento, direttamente o indirettamente, da beni immobili situati nell'altro territorio sono imponibili in detto altro territorio.

5. Gli utili derivanti dall'alienazione di ogni altro bene diverso da quelli di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, sono imponibili soltanto nel territorio di cui l'alienante è residente.

Art. 14.

(Professioni indipendenti)

1. I redditi che un residente di un territorio ritrae dall'esercizio di una libera professione o da altre attività indipendenti di carattere simile sono imponibili soltanto in detto territorio, fatta eccezione per le seguenti circostanze, allorché i redditi possono essere considerati imponibili nell'altro territorio: *a)* se tale residente dispone abitualmente nell'altro territorio di una base fissa per l'esercizio delle sue attività; in tale caso, i redditi sono imponibili nell'altro territorio ma unicamente nella misura in cui sono imputabili a detta base fissa; oppure *b)* se tale residente soggiorna nell'altro territorio per un periodo o periodi che ammontano, ovvero oltrepassano, in totale, a 183 giorni in un periodo di dodici mesi che inizi o che termini nel corso dell'anno fiscale considerato; in tale caso, i redditi sono imponibili nell'altro territorio ma unicamente nella misura in cui sono imputabili all'attività esercitata.

2. Ai fini del presente articolo, l'espressione «libera professione» comprende, in particolare, le attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonché le attività indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.

Art. 15.

(Lavoro subordinato)

1. Salve le disposizioni degli articoli 16, 18, 19 e 20, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di un territorio riceve in corrispettivo di un'attività dipendente sono imponibili soltanto in detto territorio, a meno che tale attività non venga svolta nell'altro territorio. Se l'attività è svolta in detto altro territorio, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro territorio.

2. Fermo restando quanto disposto al comma 1, le remunerazioni che un residente di un territorio riceve in corrispettivo di un'attività dipendente svolta nell'altro territorio sono imponibili soltanto nel primo territorio se: *a)* il beneficiario soggiorna nell'altro territorio per un periodo o per periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni in un periodo di dodici mesi che inizi o che termini nel corso dell'anno fiscale considerato; e *b)* le remunerazioni sono pagate da o per conto di un datore di lavoro che non è residente dell'altro territorio; e *c)* l'onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro territorio.

3. Fermo restando quanto disposto dal presente articolo, le remunerazioni percepite in corrispettivo di un lavoro subordinato svolto a bordo di navi o di aeromobili impiegati in traffico internazionale sono imponibili nel territorio nel quale è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

4. Se un residente di un territorio diviene residente dell'altro territorio, i pagamenti ricevuti da detto residente in relazione all'attività dipendente svolta nel primo territorio come indennità di fine rapporto o altri pagamenti forfetari di natura analoga, sono imponibili soltanto in detto territorio. Ai fini del presente comma, l'espressione «indennità di fine rapporto» comprende qualunque pagamento effettuato in conseguenza della cessazione del rapporto di impiego o di una carica.

Art. 16.

(Compensi e gettoni di presenza)

1. I compensi, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che un residente di un territorio riceve in qualità di membro del consiglio di amministrazione di una società residente dell'altro territorio sono imponibili in detto altro territorio.

Art. 17.

(Artisti e sportivi)

1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 14 e 15, i redditi che un residente di un territorio ritrae dalle sue prestazioni personali svolte nell'altro territorio in qualità di artista dello spettacolo, artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione, o in qualità di musicista, nonché di sportivo, sono imponibili in detto altro territorio.

2. Quando il reddito derivante da prestazioni personali esercitate da un artista di spettacolo o da uno sportivo, in tale qualità, è attribuito ad una persona diversa dall'artista o dallo sportivo medesimi, detto reddito può essere tassato nel territorio dove dette prestazioni sono svolte ferme restando le disposizioni degli articoli 7, 14 e 15.

3. Ferme restando le disposizioni dei commi 1 e 2, i redditi ritratti in un territorio dalle attività di cui al comma 1 esercitate nell'altro territorio sono imponibili soltanto nel primo territorio se dette attività sono finanziate totalmente o per la maggior parte con fondi pubblici del primo territorio.

Art. 18.

(Pensioni)

1. Fatte salve le disposizioni del comma 2 dell'articolo 19, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di un territorio in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo territorio.

Art. 19.

(Funzioni pubbliche)

1. Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da un territorio o da una sua suddivisione amministrativa o da un suo ente locale a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a detto territorio o a detta suddivisione o ente, sono imponibili soltanto in detto territorio. Tali remunerazioni sono imponibili soltanto nell'altro territorio se i servizi vengono resi in detto territorio e se la persona fisica è un residente di detto territorio che: *a)* ha la nazionalità di detto territorio; oppure *b)* non è divenuto residente di detto territorio al solo scopo di rendervi i servizi.

2. Qualunque pensione corrisposta da un territorio o da una sua suddivisione amministrativa o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, ad una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto territorio o a detta suddivisione od ente, sono imponibili soltanto in questo territorio. Tali pensioni sono imponibili soltanto nell'altro territorio qualora la persona fisica sia un residente di questo territorio e ne abbia la nazionalità.

3. Le disposizioni degli articoli 15, 16 e 18 si applicano alle remunerazioni o alle pensioni, pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di un'attività industriale o commerciale esercitata da un territorio o da una sua suddivisione amministrativa o da un suo ente locale.

Art. 20.

(Professori e insegnanti)

1. Un professore o un insegnante il quale soggiorni temporaneamente in un territorio, per un periodo non superiore a due anni, al solo scopo di insegnare o di effettuare studi di ricerche presso un'università, collegio, scuola o altro analogo istituto di istruzione, e che è, o era immediatamente prima di tale soggiorno, residente dell'altro territorio, è esente da imposta nel detto primo territorio limitatamente alle remunerazioni derivanti dall'attività di insegnamento o di ricerca.

Art. 21.

(Studenti)

1. Le somme che uno studente o un apprendista che è, o era immediatamente prima di recarsi in un territorio, residente dell'altro territorio e che soggiorna nel primo territorio al solo scopo di compiervi i suoi studi o di attendere alla propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, d'istruzione o di formazione professionale, non sono imponibili in detto territorio, a condizione che tali somme provengano da fonti situate fuori di detto territorio.

Art. 22.

(Altri redditi)

1. Gli elementi di reddito di un residente di un territorio, indipendentemente dalla provenienza, non disciplinati negli articoli precedenti della presente legge sono imponibili soltanto in questo territorio.

2. Le disposizioni del comma l non si applicano ai redditi diversi da quelli derivanti da beni immobili così come definiti al comma 2 dell'articolo 6, nel caso in cui il beneficiario di tali redditi, residente di un territorio, eserciti nell'altro territorio un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata o una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il diritto o il bene produttivo del reddito si ricolleghi effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. In tale caso si applicano le disposizioni degli articoli 7 e 14.

3. Ferme restando le disposizioni dei commi 1 e 2, gli elementi di reddito di un residente di un territorio non disciplinati dagli articoli precedenti della presente legge sono imponibili soltanto in questo territorio.

Art. 23.

(Eliminazione della doppia imposizione)

1. La doppia imposizione è eliminata con le modalità di cui al presente articolo.

2. Per quanto concerne il territorio di cui all'articolo 2, comma 3, lettera *a)*:

a) se un residente di detto territorio possiede elementi di reddito che sono imponibili nell'altro territorio, il primo territorio menzionato, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell'articolo 2, può includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente legge non stabiliscano diversamente. In tale caso, il primo territorio deve detrarre dalle imposte così calcolate l'imposta sui redditi pagata nell'altro territorio, ma l'ammontare della detrazione non può eccedere la quota di imposta del primo territorio attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo;

b) l'imposta pagata nell'altro territorio per la quale spetta la deduzione è solo quella pro-rata corrispondente alla parte del reddito estero che concorre alla formazione del reddito complessivo. Tuttavia, nessuna detrazione sarà accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato nel primo territorio ad imposizione mediante imposta sostitutiva o ritenuta a titolo di imposta, ovvero ad imposizione sostitutiva con la stessa aliquota della ritenuta a titolo di imposta, anche su scelta del contribuente, ai sensi della legislazione del territorio stesso.

3. Per quanto concerne il territorio di cui all'articolo 2, comma 3, lettera *b)*, se un residente di detto territorio ritrae dei redditi nell'altro territorio, l'ammontare delle imposte per quei redditi pagate nell'altro territorio, ma con l'esclusione, nel caso dei dividendi, dell'imposta pagata in corrispettivo degli utili percepiti per i dividendi, e in conformità alle disposizioni della presente legge, sono accreditate a fronte dell'imposta dovuta da quel residente nel primo territorio. L'ammontare del credito non deve tuttavia eccedere l'ammontare dell'imposta del primo territorio sui redditi calcolati in conformità alle proprie disposizioni e leggi fiscali.

Art. 24.

(Non discriminazione)

1. I nazionali di un territorio non sono assoggettati nell'altro territorio ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro territorio che si trovino nella stessa situazione. Ferme restando le disposizioni dell'articolo 1, il presente comma si applica altresì alle persone che non sono residenti di uno o di entrambi i territori.

2. L'imposizione di una stabile organizzazione che una impresa di un territorio ha nell'altro territorio non può essere in questo altro territorio meno favorevole dell'imposizione a carico delle imprese di detto altro territorio che svolgono la medesima attività. La presente disposizione non può essere interpretata nel senso di disporre un obbligo ad un territorio di accordare ai residenti dell'altro territorio le deduzioni personali, le esenzioni e le riduzioni di imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia.

3. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni del comma 1 dell'articolo 9, del comma 6 dell'articolo 11 o del comma 6 dell'articolo 12, gli interessi, i canoni ed altre spese pagati da una impresa di un territorio a un residente dell'altro territorio sono deducibli, ai fini della determinazione degli utili imponibili di detta impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero stati pagati a un residente del primo territorio.

4. Le imprese di un territorio il cui capitale è in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell'altro territorio, non sono assoggettate nel primo territorio ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o

potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa natura del primo territorio.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano, ferme restando le disposizioni dell'articolo 2, alle imposte di ogni genere o denominazione.

6. Le disposizioni del presente articolo non limitano l'applicazione delle disposizioni interne per prevenire l'evasione e l'elusione fiscale.

Art. 25.

(Procedura amichevole)

1. Quando una persona ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi i territori comportano o comporteranno nei suoi confronti un'imposizione non conforme alle disposizioni della presente legge, essa può, indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di detti territori, sottoporre il proprio caso all'autorità competente del territorio di cui è residente, o, se il suo caso ricade nel comma 1 dell'articolo 24, a quella del territorio di cui ha la nazionalità. Il caso deve essere sottoposto entro i tre anni successivi alla prima notifica della misura che comporta un'imposizione non conforme alle disposizioni della presente legge.

2. L'autorità competente, se il ricorso appare fondato e non è in grado di giungere ad una soddisfacente soluzione, si adopererà per regolare il caso per via di amichevole composizione con l'autorità competente dell'altro territorio, al fine di evitare una tassazione non conforme alla presente legge.

3. Le autorità competenti dei territori si adoperano per risolvere per via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione della presente legge. Esse potranno altresì consultarsi per eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dalla presente legge.

4. Le autorità competenti dei territori possono comunicare direttamente tra loro al fine di pervenire ad un accordo come indicato nel presente articolo. Qualora risulti opportuno, per pervenire ad un accordo, le autorità possono comunicare opinioni oralmente; tale scambio può aver luogo attraverso una commissione formata da rappresentanti delle autorità competenti degli stessi territori.

Art. 26.

(Scambio di informazioni)

1. Le autorità competenti dei territori si scambieranno le informazioni verosimilmente pertinenti per applicare le disposizioni della presente legge o per l'amministrazione o l'applicazione delle leggi interne relative alle imposte di qualsiasi genere e denominazione prelevate per conto dei territori, delle loro suddivisioni amministrative o dei loro enti locali, nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non è contraria alla presente legge, nonché per prevenire l'elusione e l'evasione fiscale. Lo scambio di informazioni non viene limitato dagli articoli 1 e 2.

2. Le informazioni ricevute ai sensi del comma l da un territorio sono tenute segrete, analogamente alle informazioni ottenute in base alla legislazione interna di detto territorio e saranno comunicate soltanto alle persone od autorità, ivi inclusi l'autorità giudiziaria e gli organi amministrativi, incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte di cui al medesimo comma 1, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte, delle decisioni di ricorsi presentati per tali imposte, o del controllo delle attività precedenti. Le persone ovvero le autorità sopra citate utilizzeranno tali informazioni soltanto per questi fini. Esse potranno servirsi di queste informazioni nel corso di udienze pubbliche o nei giudizi.

3. Le disposizioni dei commi l e 2 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso di imporre ad un territorio l'obbligo di:

a) adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione o alla propria prassi amministrativa o a quella dell'altro territorio;

b) fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria normale prassi amministrativa o di quelle dell'altro territorio;

c) fornire informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale, professionale o un processo commerciale, oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine

pubblico.

4. Se le informazioni sono richieste da un territorio in conformità al presente articolo, l'altro territorio utilizzerà i poteri di cui dispone per raccogliere le informazioni richieste, anche qualora le stesse non siano rilevanti per i fini fiscali interni di detto altro territorio. L'obbligo di cui al presente comma è soggetto alle limitazioni previste dal comma 3, ma tali limitazioni non possono essere in nessun caso interpretate nel senso di permettere ad un territorio di rifiutarsi di fornire informazioni solo perché lo stesso non ne ha un interesse ai propri fini fiscali.

5. Le disposizioni del comma 3 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso che un territorio possa rifiutare di fornire le informazioni solo in quanto le stesse sono detenute da una banca, da un'altra istituzione finanziaria, da un mandatario o da una persona che opera in qualità di agente o fiduciario o perché dette informazioni si riferiscono a partecipazioni in una persona.

Art. 27.

(Rimborsi)

1. Le imposte riscosse in un territorio mediante ritenuta alla fonte sono rimborsate a richiesta dell'interessato qualora il diritto alla percezione di dette imposte sia limitato dalle disposizioni contenute nella presente legge.

2. Le istanze di rimborso, da prodursi in osservanza dei termini stabiliti dalla legislazione del territorio tenuto ad effettuare il rimborso stesso, devono essere corredate da un attestato ufficiale del territorio di cui il contribuente è residente certificante che sussistono le condizioni richieste per aver diritto all'applicazione dei benefici previsti dalla presente legge.

3. Le autorità competenti dei territori stabiliranno di comune accordo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 25, le modalità di applicazione del presente articolo.

Art. 28.

(Limitazione dei benefici)

1. Ferme restando le disposizioni della presente legge, un residente di un territorio non potrà beneficiare dall'altro territorio di riduzioni o esenzioni dalle imposte previste nella presente legge se lo scopo principale o uno degli scopi principali della creazione o dell'esistenza di tale residente o di ogni altra persona collegata a tale residente è stato quello di ottenere i benefici previsti dalla legge, dei quali altrimenti non avrebbe goduto.

2. Le disposizioni della presente legge non pregiudicano l'applicazione della normativa interna per prevenire l'evasione e l'elusione fiscali relativa alla limitazione delle spese ed altre deduzioni derivanti da transazioni tra imprese di un territorio e imprese situate nell'altro territorio, qualora lo scopo principale o uno degli scopi principali della costituzione di tali imprese o delle transazioni svolte tra di esse, è stato quello di ottenere i benefici ai sensi della presente legge, dei quali altrimenti non avrebbe goduto.

3. Ferme restando le disposizioni della presente legge, ad un residente di un territorio il quale, in virtù delle disposizioni interne, non è assoggettato ad imposta o è assoggettato ad imposta ad aliquota ridotta in quel territorio sui redditi o sui *capital gain*, non viene concessa l'agevolazione della riduzione o dell'esenzione dall'imposta previste nella presente legge dall'altro territorio, qualora lo scopo principale o uno degli scopi principali di tale residente o di ogni altra persona collegata a tale residente è stato quello di ottenere i benefici previsti dalla legge.

Art. 29.

(Disposizioni diverse)

1. Con riferimento all'articolo 2, comma 3, lettera *b)*, le disposizioni della presente legge non hanno effetto sull'imposizione della *Land Value lncrement Tax*.

2. Le disposizioni del comma 3 dell'articolo 5 si interpretano in base al paragrafo 18 del Commentario all'articolo 5 del Modello di Convenzione Fiscale OCSE sul Reddito e sul Capitale del 2005.

3. Con riferimento al comma 3 dell'articolo 7, per «spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa

stabile organizzazione» si intendono le spese direttamente connesse con l'attività di detta stabile organizzazione.

4. Con riferimento all'articolo 19, il personale inviato all'estero per lavorare rispettivamente presso l'Ufficio di rappresentanza di Taipei in Italia e l'Ufficio italiano di promozione economica, commerciale e culturale a Taipei, ricade nell'ambito di applicazione del presente articolo.

5. Le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 27 non pregiudicano il diritto delle autorità competenti dei territori di stabilire, di comune accordo, procedure diverse per la concessione di benefici fiscali previsti dalla presente legge.

6. Con riferimento agli articoli 30 e 31, l'espressione «somme realizzate il, o successivamente al, 1º gennaio» designa tutte le somme maturate ed esigibili il, o successivamente al, 1º gennaio.

7. Le disposizioni della presente legge non pregiudicano l'applicazione della legislazione fiscale nazionale finalizzata alla prevenzione dell'evasione e dell'elusione fiscale.

Art. 30.

(Efficacia)

1. Le disposizioni della presente legge acquistano efficacia a decorrere dalla data in cui l'Ufficio italiano di promozione economica, commerciale e culturale a Taipei in Taiwan e l'Ufficio di rappresentanza di Taipei in Italia si informano dell'avvenuta emanazione, da parte dei rispettivi territori, di analoghe disposizioni interne regolatorie delle misure per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali:

a) con riferimento alle imposte prelevate mediante ritenuta alla fonte, alle somme realizzate il, o successivamente al, 1º gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui le disposizioni della presente legge hanno efficacia;

b) con riferimento alle altre imposte sul reddito, alle imposte relative ai periodi imponibili che iniziano il, o successivamente al, 1º gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui le disposizioni della presente legge acquistano efficacia.

2. Le stesse disposizioni continuano ad avere efficacia fino a quando l'analoga disposizione è applicata in ciascun territorio. L'Ufficio italiano di promozione economica, commerciale e culturale a Taipei in Taiwan e l'Ufficio di rappresentanza di Taipei in Italia comunicano alle rispettive amministrazioni fiscali le eventuali variazioni alle presenti disposizioni, notificando la modifica o la cessazione della loro applicazione almeno sei mesi prima della fine di ogni anno solare successivo al periodo di cinque anni dalla data a decorrere dalla quale acquistano efficacia le disposizioni della presente legge. In tal caso, le presenti disposizioni cessano di avere efficacia:

a) con riferimento alle imposte prelevate alla fonte, sulle somme realizzate il, o successivamente al, 1º gennaio dell'anno solare successivo a quello nel quale è stata notificata la denuncia;

b) con riferimento alle altre imposte sul reddito, sulle imposte relative ai periodi imponibili che iniziano il, o successivamente al, 1º gennaio dell'anno solare successivo a quello nel quale è stata notificata la denuncia.

Art. 31.

(Copertura finanziaria)

1. Alle minori entrate derivanti dalla presente legge, valutate nell'importo di euro 488.500 annui a decorrere dall'anno 2013, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni, per gli anni 2013 e 2014, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

DISEGNO DI LEGGE N. 1144

D'iniziativa del senatore Malan

Art. 1.

(Campo di applicazione)

1. In deroga alle vigenti disposizioni dell'ordinamento tributario nazionale, laddove applicabili, la presente legge si applica alle persone fisiche e giuridiche che sono residenti in uno od in entrambi i territori di cui all'articolo 2, comma 3.

Art. 2.

(Imposte considerate)

1. La presente legge si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di un territorio, delle sue suddivisioni amministrative o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.

2. Sono considerate imposte sul reddito le imposte prelevate sul reddito complessivo, o su elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi e dei salari corrisposti dalle imprese, nonché le imposte sui plusvalori.

3. Le imposte cui si applica la presente legge sono, in particolare:

a) per quanto concerne il territorio in cui si applica la legislazione fiscale amministrata dal Ministero dell'economia e delle finanze italiano:

1) l'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF);

2) l'imposta sul reddito delle società (IRES);

3) l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP);

b) per quanto concerne il territorio in cui si applica la legislazione fiscale amministrata dall'Agenzia Fiscale di Taiwan, Ministero delle finanze, Taipei:

1) l'imposta sul reddito delle imprese con scopo di lucro *(profit-seeking enterprise income tax)*;

2) l'imposta sul reddito consolidato delle persone fisiche *(individual consolidated income tax)*;

3) l'imposta di base sul reddito *(income basic tax)*; comprese le imposte addizionali ivi riscosse, ancorché riscosse mediante ritenuta alla fonte.

4. La presente legge si applica anche alle imposte future di natura identica o sostanzialmente analoga a quelle di cui al comma 3 istituite a decorrere dalla data della sua entrata in vigore nei rispettivi territori, in aggiunta, o in sostituzione, delle imposte esistenti. Le autorità competenti dei territori considerati, comunicano reciprocamente le modifiche sostanziali apportate alle loro rispettive legislazioni fiscali.

Art. 3.

(Definizioni generali)

1. Ai fini della presente legge, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:

a) il termine «territorio» designa il territorio di cui ai commi 3, lettera *a)*, ovvero 3, lettera *b)*, dell'articolo 2, come il contesto richiede. I termini «altro territorio» e «territori» vanno interpretati di conseguenza;

b) il termine «persona» comprende le persone fisiche, le società ed ogni altra associazione di persone;

c) il termine «società» designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione;

d) le espressioni «impresa di un territorio» e «impresa dell'altro territorio» designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di un territorio e un'impresa esercitata da un residente dell'altro territorio;

e) per «traffico internazionale» si intende qualsiasi attività di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un'impresa la cui sede di direzione effettiva è situata in un territorio, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile siano utilizzati esclusivamente tra località situate nell'altro territorio;

f) l'espressione «autorità competente» designa:

1) il Dipartimento delle finanze, per quanto concerne il territorio in cui si applica la legislazione fiscale amministrata dal Ministero dell'economia e delle finanze italiano;

2) il Direttore generale dell'Agenzia fiscale o suoi rappresentanti autorizzati, per quanto concerne il territorio in cui si applica la legislazione fiscale amministrata dall'Agenzia fiscale di Taiwan, Ministero delle finanze, in Taipei.

2. Per l'applicazione delle disposizioni della presente legge, in qualunque momento da parte di un territorio, le espressioni ivi non definite hanno, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione, il significato che ad esse è attribuito in quel momento dalla legislazione di detto territorio relativamente alle imposte cui la legge si applica, prevalendo ogni significato attribuito dalle leggi fiscali applicabili di detto territorio sul significato dato al termine nell'ambito di altre leggi di detto territorio.

Art. 4.

(Residenti)

1. Ai fini della presente legge, l'espressione «residente di un territorio» designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto territorio, è ivi assoggettata ad imposta motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga e comprende anche l'autorità che amministra un territorio e ogni sua suddivisione amministrativa o ente locale.

2. Ai fini della presente legge, una persona non è residente di un territorio se è assoggettata ad imposta in detto territorio soltanto per il reddito che essa ricava da fonti situate nel territorio medesimo, purché il presente comma non si applichi a persone fisiche che sono residenti del territorio di cui al comma 3, lettera *b)*, dell'articolo 2, finché le persone fisiche residenti sono assoggettate ad imposta soltanto per il reddito che esse ricavano da fonti situate in detto territorio.

3. Quando, in base alle disposizioni dei commi 1 e 2, una persona fisica è considerata residente di entrambi i territori, la sua situazione è determinata nel seguente modo:

a) detta persona è considerata residente solo del territorio nel quale ha un'abitazione permanente; quando essa dispone di un'abitazione permanente in entrambi i territori, è considerata residente solo del territorio nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette, cosiddetto centro degli interessi vitali;

b) se non si può determinare il territorio nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha un'abitazione permanente in alcuno dei territori, essa è considerata residente solo del territorio in cui soggiorna abitualmente;

c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi i territori, ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, le autorità competenti dei territori risolvono la questione di comune accordo.

4. Quando, in base alle disposizioni dei commi 1 e 2, una persona diversa da una persona fisica è residente di entrambi i territori, si ritiene che essa sia residente solo del territorio in cui si trova la sede della sua direzione effettiva.

Art. 5.

(Stabile organizzazione)

1. Ai sensi della presente legge, l'espressione «stabile organizzazione» designa una sede fissa di affari per mezzo della quale l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.

2. L'espressione «stabile organizzazione» comprende in particolare:

a) una sede di direzione;

b) una succursale;

c) un ufficio;

d) una officina;

e) un laboratorio;

f) una miniera, un pozzo o altro luogo di estrazione di risorse naturali.

3. L'espressione «stabile organizzazione» comprende inoltre:

a) un cantiere di costruzione, di montaggio o di installazione o le attività di supervisione ad essi collegate, ma solo quando detto cantiere o attività si protragga per un periodo superiore a sei mesi;

b) la prestazione di servizi, compresi i servizi di consulenza, effettuati da un'impresa per mezzo di impiegati o di altro personale utilizzati dall'impresa a tale scopo, quando le attività di tale natura si protraggano per lo stesso progetto o per un progetto collegato in un territorio per un periodo o periodi cumulativamente superiori a sei mesi in un periodo di dodici mesi.

4. Non si considera che vi sia una «stabile organizzazione» nei seguenti casi:

a) se si fa uso di un'installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di beni o merci appartenenti all'impresa;

b) se i beni o le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinati ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;

c) se i beni o le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinati ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa;

d) se una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare beni o merci o di raccogliere informazioni per l'impresa;

e) se una sede fissa di affari è utilizzata per l'impresa, ai soli fini di pubblicità, di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di attività analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliario;

f) se una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini della combinazione delle attività di cui alle lettere da *a)* a *e)*, purché l'attività della sede fissa nel suo insieme, quale risulta da tale combinazione, abbia carattere preparatorio o ausiliario.

5. Quando una persona, diversa da un agente che goda di uno *status* indipendente, di cui al comma 6, agisce in un territorio per conto di un'impresa dell'altro territorio si considera che tale impresa abbia una stabile organizzazione in detto territorio se dispone ed esercita abitualmente in detto territorio poteri che le permettono di concludere contratti a nome dell'impresa, salvo il caso in cui le attività di detta persona siano limitate all'acquisto di beni e merci per l'impresa.

6. Non si considera che un'impresa di un territorio abbia una stabile organizzazione nell'altro territorio per il solo fatto che essa esercita in questo altro territorio la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno *status* indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attività.

7. Il fatto che una società residente di un territorio controlli o sia controllata da una società residente dell'altro territorio, ovvero svolga la propria attività in questo altro territorio, tramite una stabile organizzazione o senza di essa, non costituisce di per sé motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell'altra.

Art. 6.

(Redditi immobiliari)

1. I redditi che un residente di un territorio ritrae da beni immobili, inclusi i redditi delle attività agricole o forestali, situati nell'altro territorio sono imponibili in detto altro territorio.

2. L'espressione «beni immobili» ha il significato che ad essa è attribuito dal diritto del territorio in cui i beni stessi sono situati. L'espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali e i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprietà fondiaria. Si considerano, altresì, «beni immobili» l'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse naturali. Le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.

3. Le disposizioni del comma 1 si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione diretta, dalla locazione o da ogni altra utilizzazione di beni immobili.

4. Le disposizioni dei commi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti da beni immobili di un'impresa nonché ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una professione indipendente.

Art. 7.

(Utili delle imprese)

1. Gli utili di un'impresa di un territorio sono imponibili soltanto in detto territorio a meno che l'impresa non svolga un'attività industriale o commerciale nell'altro territorio per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la sua attività, gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro territorio, ma soltanto nella misura in cui detti utili possono essere attribuiti alla stabile organizzazione.

2. Fatte salve le disposizioni del comma 3, quando un'impresa di un territorio svolge un'attività industriale o commerciale nell'altro territorio per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascun territorio sono attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se l'impresa fosse stata distinta e separata e avesse svolto attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dall'impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione.

3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione, sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione, sia nel territorio in cui è situata la stabile organizzazione, sia altrove.

4. Qualora uno dei territori interessati segua la prassi di determinare gli utili da attribuire ad una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi dell'impresa fra le diverse parti di essa, la disposizione del comma 2 non impedisce a detto territorio di determinare gli utili imponibili secondo la ripartizione in uso; tuttavia, il metodo di riparto adottato deve essere tale da garantire che il risultato sia conforme ai princìpi contenuti nel presente articolo.

5. Nessun utile può essere attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che essa ha acquistato beni o merci per l'impresa.

6. Ai fini dei commi da 1 a 5, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati con lo stesso metodo anno per anno, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente.

7. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della presente legge, le disposizioni di tali articoli non vengono modificate da quelle del presente articolo.

Art. 8.

(Navigazione marittima ed aerea)

1. Gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili, sono imponibili soltanto nel territorio in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

2. Ai fini del presente articolo, negli utili derivanti dall'esercizio di navi o di aeromobili in traffico internazionale sono inclusi, qualora il noleggio, l'impiego o la manutenzione, a seconda dei casi, siano occasionali rispetto all'esercizio di navi o di aeromobili in traffico internazionale:

a) gli utili derivanti dal noleggio di navi o di aeromobili, armati ed equipaggiati per un periodo determinato o per un singolo viaggio, o dal noleggio di navi o di aeromobili a scafo nudo;

b) gli utili derivanti dall'impiego, dalla manutenzione o dal noleggio di *containers* inclusi rimorchi e relative attrezzature per il trasporto di *containers* utilizzati per il trasporto di beni o merci.

3. Se la sede della direzione effettiva di una impresa di navigazione marittima è situata a bordo di una nave, detta sede si considera situata nel territorio in cui si trova il porto di immatricolazione della nave, oppure, in mancanza di un porto di immatricolazione, nel territorio di cui è residente l'esercente la nave.

4. Le disposizioni del comma 1 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione a un

fondo comune *(pool)*, a un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio, ma unicamente nella misura in cui gli utili sono imputabili alla partecipazione in proporzione alla sua quota nell'esercizio in comune.

Art. 9.

(Imprese associate)

1. Se un'impresa di un territorio partecipa direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro territorio, o le medesime persone partecipano direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di un territorio e di un'impresa dell'altro territorio, e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza di tali condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza.

2. Se un territorio include tra gli utili di un'impresa di detto territorio, e di conseguenza assoggetta a tassazione, gli utili sui quali un'impresa dell'altro territorio è stata sottoposta a tassazione in detto altro territorio, e gli utili così inclusi sono utili che sarebbero stati realizzati dall'impresa del primo territorio se le condizioni convenute tra le due imprese fossero state quelle che si sarebbero convenute tra imprese indipendenti, allora l'altro territorio procede ad un aggiustamento appropriato dell'importo dell'imposta ivi applicata su tali utili. Tali aggiustamenti dovranno effettuarsi unicamente in conformità alla procedura amichevole di cui all'articolo 25.

Art. 10.

(Dividendi)

1. I dividendi pagati da una società residente di un territorio ad un residente dell'altro territorio sono imponibili in detto altro territorio.

2. I dividendi di cui al comma 1 possono essere tassati anche nel territorio di cui la società che paga i dividendi è residente ed in conformità alla legislazione di detto territorio; tuttavia, se la persona che percepisce i dividendi ne è il beneficiario effettivo, l'imposta applicata non può eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi. Le autorità competenti dei territori stabiliranno di comune accordo le modalità di applicazione di tali limitazioni. Il presente comma non riguarda l'imposizione della società per gli utili con i quali sono stati pagati i dividendi.

3. Ai fini del presente articolo il termine «dividendi» designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonché i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale del territorio di cui è residente la società distributrice. Il termine include altresì qualsiasi altro elemento di reddito che, in base alla legislazione del territorio di cui è residente la società distributrice, sia considerato come un dividendo o una distribuzione di dividendo di una società.

4. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di un territorio, eserciti nell'altro territorio, di cui è residente la società che paga i dividendi, un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata oppure una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso, si applicano, a seconda dei casi, le disposizioni dell'articolo 7 o dell'articolo 14.

5. Qualora una società residente di un territorio ricavi utili o redditi dall'altro territorio, detto altro territorio non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati a un residente di detto altro territorio o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad una stabile organizzazione o a una base fissa situate in detto altro territorio, né prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscono in tutto o in

parte utili o redditi realizzati in detto altro territorio.

6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano qualora lo scopo principale o uno degli scopi principali della persona interessata alla creazione o alla cessione delle azioni o di altre quote rispetto alle quali sono pagati i dividendi, sia stato quello di ottenere i benefici previsti dal presente articolo mediante tale creazione o cessione.

Art. 11.

(Interessi)

1. Gli interessi provenienti da un territorio e pagati ad un residente dell'altro territorio sono imponibili in detto altro territorio.

2. Gli interessi di cui al comma 1 sono imponibili anche nel territorio dal quale essi provengono ed in conformità con la legislazione di detto territorio, ma, se l'effettivo beneficiario degli interessi è un residente dell'altro territorio, l'imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo degli interessi.

3. Ai fini del presente articolo il termine «interessi» designa i redditi dei crediti di qualsiasi natura, garantiti o non da ipoteca e portanti o meno una clausola di partecipazione agli utili, e, in particolare, i redditi dei titoli del debito pubblico e delle obbligazioni di prestiti, compresi i premi connessi a tali titoli o obbligazioni. Il termine non comprende gli elementi di reddito che sono considerati come dividendi ai sensi delle disposizioni dell'articolo 10.

4. Le disposizioni dei commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo degli interessi, residente di un territorio, eserciti nell'altro territorio dal quale provengono gli interessi, un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata o una professione indipendente mediante una base fissa ivi stimata, ed il credito generatore degli interessi si ricolleghi effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. In tale caso, si applicano, a seconda dei casi, le disposizioni degli articoli 7 e 14.

5. Gli interessi si considerano provenienti da un territorio quando il debitore è un residente di detto territorio. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o meno di un territorio, ha in un territorio una stabile organizzazione o una base fissa per le cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, gli interessi stessi si considerano provenienti dal territorio in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.

6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tale caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascun territorio e tenuto conto delle altre disposizioni della presente legge.

7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano qualora lo scopo principale o uno degli scopi principali della persona interessata alla creazione o alla cessione del credito rispetto al quale sono pagati gli interessi, sia stato quello di ottenere i benefici previsti dal presente articolo per mezzo di detta creazione o cessione.

Art. 12.

(Canoni)

1. I canoni provenienti da un territorio e pagati ad un residente dell'altro territorio sono imponibili in detto altro territorio se tale residente è il beneficiario effettivo dei canoni.

2. I canoni di cui al comma 1 sono imponibili anche nel territorio dal quale essi provengono ed in conformità alla legislazione di detto territorio ma, se l'effettivo beneficiario dei canoni è un residente dell'altro territorio, l'imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo dei canoni.

3. Ai fini del presente articolo il termine «canoni» designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso, di un diritto d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi comprese le pellicole cinematografiche, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico.

4. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei canoni, residente di un territorio, eserciti nell'altro territorio dal quale provengono i canoni, un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata o una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il diritto o il bene generatore dei canoni si ricolleghino effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso, si applicano, a seconda dei casi, le disposizioni degli articoli 7 e 14.

5. I canoni si considerano provenienti da un territorio quando il debitore è un residente di detto territorio. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o meno di un territorio, ha in un territorio una stabile organizzazione o una base fissa per le cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati i canoni e tali canoni sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, i canoni stessi si considerano provenienti dal territorio in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.

6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni, tenuto conto dell'uso, diritto o informazione per la quale sono stati pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tale caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità alla legislazione di ciascun territorio e tenuto conto delle altre disposizioni della presente legge.

7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano qualora lo scopo principale o uno degli scopi principali della persona interessata alla creazione o alla cessione dei diritti rispetto ai quali sono pagati i canoni, sia stato quello di ottenere i benefici previsti dal presente articolo per mezzo di detta creazione o cessione.

Art. 13.

(Utili di capitale)

1. Gli utili provenienti dalla alienazione di beni immobili definiti al comma 2 dell'articolo 6, sono tassabili nel territorio dove detti beni sono situati.

2. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili facenti parte della proprietà aziendale di una stabile organizzazione che un'impresa di un territorio ha nell'altro territorio, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di un territorio nell'altro territorio per l'esercizio di una professione indipendente, compresi gli utili derivanti dall'alienazione di detta stabile organizzazione, autonomamente o unitamente all'intera impresa, o di detta base fissa, sono imponibili in detto altro territorio.

3. Gli utili derivanti dall'alienazione di navi o di aeromobili utilizzati nel traffico internazionale o di beni mobili relativi all'utilizzo di dette navi o aeromobili sono imponibili solo nel territorio in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

4. Gli utili che un residente di un territorio ritrae dall'alienazione di azioni che non sono quotate in borsa il cui valore derivi per più del 50 per cento, direttamente o indirettamente, da beni immobili situati nell'altro territorio sono imponibili in detto altro territorio.

5. Gli utili derivanti dall'alienazione di ogni altro bene diverso da quelli di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, sono imponibili soltanto nel territorio di cui l'alienante è residente.

Art. 14.

(Professioni indipendenti)

1. I redditi che un residente di un territorio ritrae dall'esercizio di una libera professione o da altre attività indipendenti di carattere simile sono imponibili soltanto in detto territorio, fatta eccezione per

le seguenti circostanze, allorché i redditi possono essere considerati imponibili nell'altro territorio: *a)* se tale residente dispone abitualmente nell'altro territorio di una base fissa per l'esercizio delle sue attività; in tale caso, i redditi sono imponibili nell'altro territorio ma unicamente nella misura in cui sono imputabili a detta base fissa; oppure *b)* se tale residente soggiorna nell'altro territorio per un periodo o periodi che ammontano, ovvero oltrepassano, in totale, a 183 giorni in un periodo di dodici mesi che inizi o che termini nel corso dell'anno fiscale considerato; in tale caso, i redditi sono imponibili nell'altro territorio ma unicamente nella misura in cui sono imputabili all'attività esercitata.

2. Ai fini del presente articolo, l'espressione «libera professione» comprende, in particolare, le attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonché le attività indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.

Art. 15.

(Lavoro subordinato)

1. Salve le disposizioni degli articoli 16, 18, 19 e 20, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di un territorio riceve in corrispettivo di un'attività dipendente sono imponibili soltanto in detto territorio, a meno che tale attività non venga svolta nell'altro territorio. Se l'attività è svolta in detto altro territorio, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro territorio.

2. Fermo restando quanto disposto al comma 1, le remunerazioni che un residente di un territorio riceve in corrispettivo di un'attività dipendente svolta nell'altro territorio sono imponibili soltanto nel primo territorio se: *a)* il beneficiario soggiorna nell'altro territorio per un periodo o per periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni in un periodo di dodici mesi che inizi o che termini nel corso dell'anno fiscale considerato; e *b)* le remunerazioni sono pagate da o per conto di un datore di lavoro che non è residente dell'altro territorio; e *c)* l'onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro territorio.

3. Fermo restando quanto disposto dal presente articolo, le remunerazioni percepite in corrispettivo di un lavoro subordinato svolto a bordo di navi o di aeromobili impiegati in traffico internazionale sono imponibili nel territorio nel quale è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

4. Se un residente di un territorio diviene residente dell'altro territorio, i pagamenti ricevuti da detto residente in relazione all'attività dipendente svolta nel primo territorio come indennità di fine rapporto o altri pagamenti forfetari di natura analoga, sono imponibili soltanto in detto territorio. Ai fini del presente comma, l'espressione «indennità di fine rapporto» comprende qualunque pagamento effettuato in conseguenza della cessazione del rapporto di impiego o di una carica.

Art. 16.

(Compensi e gettoni di presenza)

1. I compensi, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che un residente di un territorio riceve in qualità di membro del consiglio di amministrazione di una società residente dell'altro territorio sono imponibili in detto altro territorio.

Art. 17.

(Artisti e sportivi)

1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 14 e 15, i redditi che un residente di un territorio ritrae dalle sue prestazioni personali svolte nell'altro territorio in qualità di artista dello spettacolo, artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione, o in qualità di musicista, nonché di sportivo, sono imponibili in detto altro territorio.

2. Quando il reddito derivante da prestazioni personali esercitate da un artista di spettacolo o da uno sportivo, in tale qualità, è attribuito ad una persona diversa dall'artista o dallo sportivo medesimi, detto reddito può essere tassato nel territorio dove dette prestazioni sono svolte ferme restando le disposizioni degli articoli 7, 14 e 15.

3. Ferme restando le disposizioni dei commi 1 e 2, i redditi ritratti in un territorio dalle attività di cui al

comma 1 esercitate nell'altro territorio sono imponibili soltanto nel primo territorio se dette attività sono finanziate totalmente o per la maggior parte con fondi pubblici del primo territorio.

Art. 18.

(Pensioni)

1. Fatte salve le disposizioni del comma 2 dell'articolo 19, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di un territorio in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo territorio.

Art. 19.

(Funzioni pubbliche)

1. Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da un territorio o da una sua suddivisione amministrativa o da un suo ente locale a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a detto territorio o a detta suddivisione o ente, sono imponibili soltanto in detto territorio. Tali remunerazioni sono imponibili soltanto nell'altro territorio se i servizi vengono resi in detto territorio e se la persona fisica è un residente di detto territorio che: *a)* ha la nazionalità di detto territorio; oppure *b)* non è divenuto residente di detto territorio al solo scopo di rendervi i servizi.

2. Qualunque pensione corrisposta da un territorio o da una sua suddivisione amministrativa o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, ad una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto territorio o a detta suddivisione od ente, sono imponibili soltanto in questo territorio. Tali pensioni sono imponibili soltanto nell'altro territorio qualora la persona fisica sia un residente di questo territorio e ne abbia la nazionalità.

3. Le disposizioni degli articoli 15, 16 e 18 si applicano alle remunerazioni o alle pensioni, pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di un'attività industriale o commerciale esercitata da un territorio o da una sua suddivisione amministrativa o da un suo ente locale.

Art. 20.

(Professori e insegnanti)

1. Un professore o un insegnante il quale soggiorni temporaneamente in un territorio, per un periodo non superiore a due anni, al solo scopo di insegnare o di effettuare studi di ricerche presso un'università, collegio, scuola o altro analogo istituto di istruzione, e che è, o era immediatamente prima di tale soggiorno, residente dell'altro territorio, è esente da imposta nel detto primo territorio limitatamente alle remunerazioni derivanti dall'attività di insegnamento o di ricerca.

Art. 21.

(Studenti)

1. Le somme che uno studente o un apprendista che è, o era immediatamente prima di recarsi in un territorio, residente dell'altro territorio e che soggiorna nel primo territorio al solo scopo di compiervi i suoi studi o di attendere alla propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, d'istruzione o di formazione professionale, non sono imponibili in detto territorio, a condizione che tali somme provengano da fonti situate fuori di detto territorio.

Art. 22.

(Altri redditi)

1. Gli elementi di reddito di un residente di un territorio, indipendentemente dalla provenienza, non disciplinati negli articoli precedenti della presente legge sono imponibili soltanto in questo territorio.

2. Le disposizioni del comma l non si applicano ai redditi diversi da quelli derivanti da beni immobili così come definiti al comma 2 dell'articolo 6, nel caso in cui il beneficiario di tali redditi, residente di un territorio, eserciti nell'altro territorio un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata o una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il diritto o il bene produttivo del reddito si ricolleghi effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. In tale caso si applicano le disposizioni degli articoli 7 e 14.

3. Ferme restando le disposizioni dei commi 1 e 2, gli elementi di reddito di un residente di un

territorio non disciplinati dagli articoli precedenti della presente legge sono imponibili soltanto in questo territorio.

Art. 23.

(Eliminazione della doppia imposizione)

1. La doppia imposizione è eliminata con le modalità di cui al presente articolo.

2. Per quanto concerne il territorio di cui all'articolo 2, comma 3, lettera *a)*:

a) se un residente di detto territorio possiede elementi di reddito che sono imponibili nell'altro territorio, il primo territorio menzionato, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell'articolo 2, può includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente legge non stabiliscano diversamente. In tale caso, il primo territorio deve detrarre dalle imposte così calcolate l'imposta sui redditi pagata nell'altro territorio, ma l'ammontare della detrazione non può eccedere la quota di imposta del primo territorio attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo;

b) l'imposta pagata nell'altro territorio per la quale spetta la deduzione è solo quella pro-rata corrispondente alla parte del reddito estero che concorre alla formazione del reddito complessivo. Tuttavia, nessuna detrazione sarà accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato nel primo territorio ad imposizione mediante imposta sostitutiva o ritenuta a titolo di imposta, ovvero ad imposizione sostitutiva con la stessa aliquota della ritenuta a titolo di imposta, anche su scelta del contribuente, ai sensi della legislazione del territorio stesso.

3. Per quanto concerne il territorio di cui all'articolo 2, comma 3, lettera *b)*, se un residente di detto territorio ritrae dei redditi nell'altro territorio, l'ammontare delle imposte per quei redditi pagate nell'altro territorio, ma con l'esclusione, nel caso dei dividendi, dell'imposta pagata in corrispettivo degli utili percepiti per i dividendi, e in conformità alle disposizioni della presente legge, sono accreditate a fronte dell'imposta dovuta da quel residente nel primo territorio. L'ammontare del credito non deve tuttavia eccedere l'ammontare dell'imposta del primo territorio sui redditi calcolati in conformità alle proprie disposizioni e leggi fiscali.

Art. 24.

(Non discriminazione)

1. I nazionali di un territorio non sono assoggettati nell'altro territorio ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro territorio che si trovino nella stessa situazione. Ferme restando le disposizioni dell'articolo 1, il presente comma si applica altresì alle persone che non sono residenti di uno o di entrambi i territori.

2. L'imposizione di una stabile organizzazione che una impresa di un territorio ha nell'altro territorio non può essere in questo altro territorio meno favorevole dell'imposizione a carico delle imprese di detto altro territorio che svolgono la medesima attività. La presente disposizione non può essere interpretata nel senso di disporre un obbligo ad un territorio di accordare ai residenti dell'altro territorio le deduzioni personali, le esenzioni e le riduzioni di imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia.

3. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni del comma 1 dell'articolo 9, del comma 6 dell'articolo 11 o del comma 6 dell'articolo 12, gli interessi, i canoni ed altre spese pagati da una impresa di un territorio a un residente dell'altro territorio sono deducibli, ai fini della determinazione degli utili imponibili di detta impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero stati pagati a un residente del primo territorio.

4. Le imprese di un territorio il cui capitale è in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell'altro territorio, non sono assoggettate nel primo territorio ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa natura del primo territorio.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano, ferme restando le disposizioni dell'articolo 2, alle imposte di ogni genere o denominazione.

6. Le disposizioni del presente articolo non limitano l'applicazione delle disposizioni interne per prevenire l'evasione e l'elusione fiscale.

Art. 25.

(Procedura amichevole)

1. Quando una persona ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi i territori comportano o comporteranno nei suoi confronti un'imposizione non conforme alle disposizioni della presente legge, essa può, indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di detti territori, sottoporre il proprio caso all'autorità competente del territorio di cui è residente, o, se il suo caso ricade nel comma 1 dell'articolo 24, a quella del territorio di cui ha la nazionalità. Il caso deve essere sottoposto entro i tre anni successivi alla prima notifica della misura che comporta un'imposizione non conforme alle disposizioni della presente legge.

2. L'autorità competente, se il ricorso appare fondato e non è in grado di giungere ad una soddisfacente soluzione, si adopererà per regolare il caso per via di amichevole composizione con l'autorità competente dell'altro territorio, al fine di evitare una tassazione non conforme alla presente legge.

3. Le autorità competenti dei territori si adoperano per risolvere per via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione della presente legge. Esse potranno altresì consultarsi per eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dalla presente legge.

4. Le autorità competenti dei territori possono comunicare direttamente tra loro al fine di pervenire ad un accordo come indicato nel presente articolo. Qualora risulti opportuno, per pervenire ad un accordo, le autorità possono comunicare opinioni oralmente; tale scambio può aver luogo attraverso una commissione formata da rappresentanti delle autorità competenti degli stessi territori.

Art. 26.

(Scambio di informazioni)

1. Le autorità competenti dei territori si scambieranno le informazioni verosimilmente pertinenti per applicare le disposizioni della presente legge o per l'amministrazione o l'applicazione delle leggi interne relative alle imposte di qualsiasi genere e denominazione prelevate per conto dei territori, delle loro suddivisioni amministrative o dei loro enti locali, nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non è contraria alla presente legge, nonché per prevenire l'elusione e l'evasione fiscale. Lo scambio di informazioni non viene limitato dagli articoli 1 e 2.

2. Le informazioni ricevute ai sensi del comma l da un territorio sono tenute segrete, analogamente alle informazioni ottenute in base alla legislazione interna di detto territorio e saranno comunicate soltanto alle persone od autorità, ivi inclusi l'autorità giudiziaria e gli organi amministrativi, incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte di cui al medesimo comma 1, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte, delle decisioni di ricorsi presentati per tali imposte, o del controllo delle attività precedenti. Le persone ovvero le autorità sopra citate utilizzeranno tali informazioni soltanto per questi fini. Esse potranno servirsi di queste informazioni nel corso di udienze pubbliche o nei giudizi.

3. Le disposizioni dei commi l e 2 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso di imporre ad un territorio l'obbligo di:

a) adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione o alla propria prassi amministrativa o a quella dell'altro territorio;

b) fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria normale prassi amministrativa o di quelle dell'altro territorio;

c) fornire informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale, professionale o un processo commerciale, oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.

4. Se le informazioni sono richieste da un territorio in conformità al presente articolo, l'altro territorio utilizzerà i poteri di cui dispone per raccogliere le informazioni richieste, anche qualora le stesse non siano rilevanti per i fini fiscali interni di detto altro territorio. L'obbligo di cui al presente comma è soggetto alle limitazioni previste dal comma 3, ma tali limitazioni non possono essere in nessun caso interpretate nel senso di permettere ad un territorio di rifiutarsi di fornire informazioni solo perché lo stesso non ne ha un interesse ai propri fini fiscali.

5. Le disposizioni del comma 3 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso che un territorio possa rifiutare di fornire le informazioni solo in quanto le stesse sono detenute da una banca, da un'altra istituzione finanziaria, da un mandatario o da una persona che opera in qualità di agente o fiduciario o perché dette informazioni si riferiscono a partecipazioni in una persona.

Art. 27.

(Rimborsi)

1. Le imposte riscosse in un territorio mediante ritenuta alla fonte sono rimborsate a richiesta dell'interessato qualora il diritto alla percezione di dette imposte sia limitato dalle disposizioni contenute nella presente legge.

2. Le istanze di rimborso, da prodursi in osservanza dei termini stabiliti dalla legislazione del territorio tenuto ad effettuare il rimborso stesso, devono essere corredate da un attestato ufficiale del territorio di cui il contribuente è residente certificante che sussistono le condizioni richieste per aver diritto all'applicazione dei benefici previsti dalla presente legge.

3. Le autorità competenti dei territori stabiliranno di comune accordo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 25, le modalità di applicazione del presente articolo.

Art. 28.

(Limitazione dei benefici)

1. Ferme restando le disposizioni della presente legge, un residente di un territorio non potrà beneficiare dall'altro territorio di riduzioni o esenzioni dalle imposte previste nella presente legge se lo scopo principale o uno degli scopi principali della creazione o dell'esistenza di tale residente o di ogni altra persona collegata a tale residente è stato quello di ottenere i benefici previsti dalla legge, dei quali altrimenti non avrebbe goduto.

2. Le disposizioni della presente legge non pregiudicano l'applicazione della normativa interna per prevenire l'evasione e l'elusione fiscali relativa alla limitazione delle spese ed altre deduzioni derivanti da transazioni tra imprese di un territorio e imprese situate nell'altro territorio, qualora lo scopo principale o uno degli scopi principali della costituzione di tali imprese o delle transazioni svolte tra di esse, è stato quello di ottenere i benefici ai sensi della presente legge, dei quali altrimenti non avrebbe goduto.

3. Ferme restando le disposizioni della presente legge, ad un residente di un territorio il quale, in virtù delle disposizioni interne, non è assoggettato ad imposta o è assoggettato ad imposta ad aliquota ridotta in quel territorio sui redditi o sui *capital gain*, non viene concessa l'agevolazione della riduzione o dell'esenzione dall'imposta previste nella presente legge dall'altro territorio, qualora lo scopo principale o uno degli scopi principali di tale residente o di ogni altra persona collegata a tale residente è stato quello di ottenere i benefici previsti dalla legge.

Art. 29.

(Disposizioni diverse)

1. Con riferimento all'articolo 2, comma 3, lettera *b)*, le disposizioni della presente legge non hanno effetto sull'imposizione della *Land Value lncrement Tax*.

2. Le disposizioni del comma 3 dell'articolo 5 si interpretano in base al paragrafo 18 del Commentario all'articolo 5 del Modello di Convenzione Fiscale OCSE sul Reddito e sul Capitale del 2005.

3. Con riferimento al comma 3 dell'articolo 7, per «spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione» si intendono le spese direttamente connesse con l'attività di detta stabile

organizzazione.

4. Con riferimento all'articolo 19, il personale inviato all'estero per lavorare rispettivamente presso l'Ufficio di rappresentanza di Taipei in Italia e l'Ufficio italiano di promozione economica, commerciale e culturale a Taipei, ricade nell'ambito di applicazione del presente articolo.

5. Le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 27 non pregiudicano il diritto delle autorità competenti dei territori di stabilire, di comune accordo, procedure diverse per la concessione di benefici fiscali previsti dalla presente legge.

6. Con riferimento agli articoli 30 e 31, l'espressione «somme realizzate il, o successivamente al, 1º gennaio» designa tutte le somme maturate ed esigibili il, o successivamente al, 1º gennaio.

7. Le disposizioni della presente legge non pregiudicano l'applicazione della legislazione fiscale nazionale finalizzata alla prevenzione dell'evasione e dell'elusione fiscale.

Art. 30.

(Efficacia)

1. Le disposizioni della presente legge acquistano efficacia a decorrere dalla data in cui l'Ufficio italiano di promozione economica, commerciale e culturale a Taipei in Taiwan e l'Ufficio di rappresentanza di Taipei in Italia si informano dell'avvenuta emanazione, da parte dei rispettivi territori, di analoghe disposizioni interne regolatorie delle misure per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali:

a) con riferimento alle imposte prelevate mediante ritenuta alla fonte, alle somme realizzate il, o successivamente al, 1º gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui le disposizioni della presente legge hanno efficacia;

b) con riferimento alle altre imposte sul reddito, alle imposte relative ai periodi imponibili che iniziano il, o successivamente al, 1º gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui le disposizioni della presente legge acquistano efficacia.

2. Le stesse disposizioni continuano ad avere efficacia fino a quando l'analoga disposizione è applicata in ciascun territorio. L'Ufficio italiano di promozione economica, commerciale e culturale a Taipei in Taiwan e l'Ufficio di rappresentanza di Taipei in Italia comunicano alle rispettive amministrazioni fiscali le eventuali variazioni alle presenti disposizioni, notificando la modifica o la cessazione della loro applicazione almeno sei mesi prima della fine di ogni anno solare successivo al periodo di cinque anni dalla data a decorrere dalla quale acquistano efficacia le disposizioni della presente legge. In tal caso, le presenti disposizioni cessano di avere efficacia:

a) con riferimento alle imposte prelevate alla fonte, sulle somme realizzate il, o successivamente al, 1º gennaio dell'anno solare successivo a quello nel quale è stata notificata la denuncia;

b) con riferimento alle altre imposte sul reddito, sulle imposte relative ai periodi imponibili che iniziano il, o successivamente al, 1º gennaio dell'anno solare successivo a quello nel quale è stata notificata la denuncia.

Art. 31.

(Copertura finanziaria)

1. Alle minori entrate derivanti dalla presente legge, valutate nell'importo di euro 488.500 annui a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni, per gli anni 2014 e 2015, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1.2.3. Testo approvato 1327 (Bozza provvisoria)

collegamento al documento su www.senato.it

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

N. 1327

Senato della Repubblica

Attesto che il Senato della Repubblica, il 25 novembre 2014, ha approvato il seguente disegno di legge, d'iniziativa del Governo:

Norme recanti regime fiscale speciale in relazione ai rapporti con il territorio di Taiwan

Norme recanti regime fiscale speciale in relazione ai rapporti con il territorio di Taiwan

Art. 1.

(Campo di applicazione)

1. In deroga alle vigenti disposizioni dell'ordinamento tributario nazionale, laddove applicabili, la presente legge si applica alle persone fisiche e giuridiche che sono residenti in uno od in entrambi i territori di cui all'articolo 2, comma 3.

Art. 2.

(Imposte considerate)

1. La presente legge si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di un territorio, delle sue suddivisioni amministrative o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.

2. Sono considerate «imposte sul reddito» le imposte prelevate sul reddito complessivo, o su elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi e dei salari corrisposti dalle imprese, nonché le imposte sui plusvalori.

3. Le imposte cui si applica la presente legge sono in particolare:

a) per quanto concerne il territorio in cui si applica la legislazione fiscale amministrata dal Ministero dell'economia e delle finanze italiano:

1) l'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF);

2) l'imposta sul reddito delle società (IRES);

3) l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP);

b) per quanto concerne il territorio in cui si applica la legislazione fiscale amministrata dall'Agenzia fiscale di Taiwan, Ministero delle finanze, in Taipei:

1) l'imposta sul reddito delle imprese con scopo di lucro (*profit-seeking enterprise income tax*);

2) l'imposta sul reddito consolidato delle persone fisiche (*individual consolidated income tax*);

3) l'imposta di base sul reddito (*income basic tax*) comprese le imposte addizionali ivi riscosse, ancorché riscosse mediante ritenuta alla fonte.

4. La presente legge si applica altresì alle imposte future di natura identica o sostanzialmente analoga a quelle di cui al comma 3 istituite a decorrere dalla data della sua entrata in vigore nei rispettivi territori, in aggiunta, o in sostituzione, delle imposte esistenti. Le autorità competenti dei territori considerati comunicano reciprocamente le modifiche sostanziali apportate alle rispettive legislazioni fiscali.

Art. 3.

(Definizioni generali)

1. Ai fini della presente legge, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:

a) il termine «territorio» designa il territorio di cui al comma 3, lettera *a)*, ovvero lettera *b)*, dell'articolo 2, come il contesto richiede. I termini «altro territorio» e «territori» si interpretano di conseguenza;

b) il termine «persona» comprende le persone fisiche, le società ed ogni altra associazione di persone;

c) il termine «società» designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione;

d) le espressioni «impresa di un territorio» e «impresa dell'altro territorio» designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di un territorio e un'impresa esercitata da un residente dell'altro territorio;

e) per «traffico internazionale» si intende qualsiasi attività di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un'impresa la cui sede di direzione effettiva è situata in un territorio, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile siano utilizzati esclusivamente tra località situate nell'altro territorio;

f) l'espressione «autorità competente» designa:

1) il Dipartimento delle finanze, per quanto concerne il territorio in cui si applica la legislazione fiscale amministrata dal Ministero dell'economia e delle finanze italiano;

2) il Direttore generale dell'Agenzia fiscale o suoi rappresentanti autorizzati, per quanto concerne il territorio in cui si applica la legislazione fiscale amministrata dall'Agenzia fiscale di Taiwan, Ministero delle finanze, in Taipei.

2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente legge, in qualunque momento da parte di un territorio, le espressioni ivi non definite hanno, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione, il significato che ad esse è attribuito in quel momento dalla legislazione di detto territorio relativamente alle imposte cui la legge si applica, prevalendo ogni significato attribuito dalle leggi fiscali applicabili di detto territorio sul significato dato al termine nell'ambito di altre leggi di detto territorio.

Art. 4.

(Residenti)

1. Ai fini della presente legge, l'espressione «residente di un territorio» designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto territorio, è ivi assoggettata ad imposta a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga, e comprende anche l'autorità che amministra un territorio e ogni sua suddivisione amministrativa o ente locale.

2. Ai fini della presente legge una persona non è residente di un territorio se è assoggettata ad imposta in detto territorio soltanto per il reddito che essa ricava da fonti situate nel territorio medesimo, purché il presente comma non si applichi a persone fisiche che sono residenti del territorio di cui al comma 3, lettera *b)*, dell'articolo 2, finché le medesime persone fisiche residenti sono assoggettate ad imposta soltanto per il reddito che esse ricavano da fonti situate in detto territorio.

3. Quando, in base alle disposizioni dei commi 1 e 2, una persona fisica è considerata residente di entrambi i territori, la sua situazione è determinata nel seguente modo:

a) detta persona è considerata residente solo del territorio nel quale ha un'abitazione permanente; quando essa dispone di un'abitazione permanente in entrambi i territori, è considerata residente solo del territorio nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette, cosiddetto «centro degli interessi vitali»;

b) se non si può determinare il territorio nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha un'abitazione permanente in alcuno dei territori, essa è considerata residente

solo del territorio in cui soggiorna abitualmente;

c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi i territori, ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, le autorità competenti dei territori risolvono la questione di comune accordo.

4. Quando, in base alle disposizioni dei commi 1 e 2, una persona diversa da una persona fisica è residente di entrambi i territori, si ritiene che essa è residente solo del territorio in cui si trova la sede della sua direzione effettiva.

Art. 5.

(Stabile organizzazione)

1. Ai sensi della presente legge, l'espressione «stabile organizzazione» designa una sede fissa di affari per mezzo della quale l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.

2. L'espressione «stabile organizzazione» comprende in particolare:

a) una sede di direzione;

b) una succursale;

c) un ufficio;

d) una officina;

e) un laboratorio;

f) una miniera, un pozzo o altro luogo di estrazione di risorse naturali.

3. L'espressione «stabile organizzazione» comprende inoltre:

a) un cantiere di costruzione, di montaggio o di installazione o le attività di supervisione ad essi collegate, ma solo quando detto cantiere o attività si protragga per un periodo superiore a sei mesi;

b) la prestazione di servizi, compresi i servizi di consulenza, effettuati da un'impresa per mezzo di impiegati o di altro personale utilizzati dall'impresa a tale scopo, quando le attività di tale natura si protraggano, per lo stesso progetto o per un progetto collegato, in un territorio per un periodo o periodi cumulativamente superiori a sei mesi in un periodo di dodici mesi.

4. Non si considera che vi sia una «stabile organizzazione» nei seguenti casi:

a) se si fa uso di un'installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di beni o merci appartenenti all'impresa;

b) se i beni o le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinati ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;

c) se i beni o le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinati ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa;

d) se una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare beni o merci o di raccogliere informazioni per l'impresa;

e) se una sede fissa di affari è utilizzata per l'impresa ai soli fini di pubblicità, di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di attività analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliario;

f) se una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini della combinazione delle attività di cui alle lettere da *a)* a *e),* purché l'attività della sede fissa nel suo insieme, quale risulta da tale combinazione, abbia carattere preparatorio o ausiliario.

5. Quando una persona, diversa da un agente che goda di uno *status* indipendente, di cui al comma 6, agisce in un territorio per conto di un'impresa dell'altro territorio si considera che tale impresa abbia una stabile organizzazione in detto territorio se dispone, ed esercita abitualmente in detto territorio, di poteri che le permettono di concludere contratti a nome dell'impresa, salvo il caso in cui le attività di detta persona siano limitate all'acquisto di beni e merci per l'impresa.

6. Non si considera che un'impresa di un territorio abbia una stabile organizzazione nell'altro territorio per il solo fatto che essa esercita in questo altro territorio la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno *status* indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attività.

7. Il fatto che una società residente di un territorio controlli o sia controllata da una società residente dell'altro territorio ovvero svolga la propria attività in questo altro territorio tramite una stabile organizzazione o senza di essa, non costituisce di per sé motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell'altra.

Art. 6.

(Redditi immobiliari)

1. I redditi, inclusi i redditi delle attività agricole o forestali, che un residente di un territorio ritrae da beni immobili situati nell'altro territorio sono imponibili in detto altro territorio.

2. L'espressione «beni immobili» ha il significato che ad essa è attribuito dal diritto del territorio in cui i beni stessi sono situati. La suddetta espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali, i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprietà fondiaria. Si considerano altresì «beni immobili» l'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse naturali. Le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione diretta, dalla locazione o da ogni altra utilizzazione di beni immobili.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 si applicano altresì ai redditi derivanti da beni immobili di un'impresa nonché ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una professione indipendente.

Art. 7.

(Utili delle imprese)

1. Gli utili di un'impresa di un territorio sono imponibili soltanto in detto territorio, a meno che l'impresa non svolga un'attività industriale o commerciale nell'altro territorio per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la sua attività, gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro territorio, ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione.

2. Fatte salve le disposizioni del comma 3, quando un'impresa di un territorio svolge un'attività industriale o commerciale nell'altro territorio per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascun territorio sono attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se l'impresa fosse stata distinta e separata e avesse svolto attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dall'impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione.

3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione, sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione, sia nel territorio in cui è situata la stabile organizzazione, sia altrove.

4. Qualora uno dei territori interessati segua la prassi di determinare gli utili da attribuire ad una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi dell'impresa fra le diverse parti di essa, la disposizione di cui al comma 2 non impedisce a detto territorio di determinare gli utili imponibili secondo la ripartizione in uso; tuttavia, il metodo di riparto adottato deve essere tale che il risultato sia conforme ai princìpi contenuti nel presente articolo.

5. Nessun utile può essere attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che essa ha acquistato beni o merci per l'impresa.

6. Ai fini dei commi da 1 a 5, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati con lo stesso metodo anno per anno, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente.

7. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della

presente legge, le disposizioni di tali articoli non vengono modificate da quelle del presente articolo.

Art. 8.

(Navigazione marittima ed aerea)

1. Gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili sono imponibili soltanto nel territorio in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

2. Ai fini del presente articolo, negli utili derivanti dall'esercizio di navi o di aeromobili in traffico internazionale sono inclusi, qualora tale noleggio, impiego o manutenzione, a seconda dei casi, sia occasionale rispetto all'esercizio di navi o di aeromobili in traffico internazionale:

a) gli utili derivanti dal noleggio di navi o di aeromobili, armati ed equipaggiati per un periodo determinato o per un singolo viaggio, o dal noleggio di navi o di aeromobili a scafo nudo;

b) gli utili derivanti dall'impiego, dalla manutenzione o dal noleggio di *container* inclusi rimorchi e relative attrezzature per il trasporto di *container* utilizzati per il trasporto di beni o merci.

3. Se la sede della direzione effettiva di una impresa di navigazione marittima è situata a bordo di una nave, detta sede si considera situata nel territorio in cui si trova il porto di immatricolazione della nave, oppure, in mancanza di un porto di immatricolazione, nel territorio di cui è residente l'esercente la nave.

4. Le disposizioni del comma 1 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione a un fondo comune *(pool),* a un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio, unicamente nella misura in cui gli utili sono imputabili alla partecipazione in proporzione alla sua quota nell'esercizio in comune.

Art. 9.

(Imprese associate)

1. Se un'impresa di un territorio partecipa direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro territorio, o le medesime persone partecipano direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di un territorio e di un'impresa dell'altro territorio, e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza di tali condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza.

2. Se un territorio include tra gli utili di un'impresa di detto territorio, e di conseguenza assoggetta a tassazione, gli utili sui quali un'impresa dell'altro territorio è stata sottoposta a tassazione in detto altro territorio, e gli utili così inclusi sono utili che sarebbero stati realizzati dall'impresa del primo territorio se le condizioni convenute tra le due imprese fossero state quelle che si sarebbero convenute tra imprese indipendenti, allora l'altro territorio procede ad un aggiustamento appropriato dell'importo dell'imposta ivi applicata su tali utili. Tali aggiustamenti dovranno effettuarsi unicamente in conformità alla procedura amichevole di cui all'articolo 25.

Art. 10.

(Dividendi)

1. I dividendi pagati da una società residente di un territorio ad un residente dell'altro territorio sono imponibili in detto altro territorio.

2. I dividendi di cui al comma 1 possono essere tassati anche nel territorio di cui la società che paga i dividendi è residente ed in conformità della legislazione di detto territorio; tuttavia se la persona che percepisce i dividendi ne è il beneficiario effettivo, l'imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi. Le autorità competenti dei territori stabiliranno di comune accordo le modalità di applicazione di tali limitazioni. Il presente comma non riguarda l'imposizione della società per gli utili con i quali sono stati pagati i dividendi.

3. Ai fini del presente articolo il termine «dividendi» designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o

diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonché i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale del territorio di cui è residente la società distributrice. Il termine include altresì qualsiasi altro elemento di reddito che, in base alla legislazione del territorio di cui è residente la società distributrice, sia considerato come un dividendo o una distribuzione di dividendo di una società.

4. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di un territorio, eserciti nell'altro territorio, di cui è residente la società che paga i dividendi, un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata oppure una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso, si applicano, a seconda dei casi, le disposizioni dell'articolo 7 o dell'articolo 14.

5. Qualora una società residente di un territorio ricavi utili o redditi dall'altro territorio, detto altro territorio non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di detto altro territorio o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad una stabile organizzazione o a una base fissa situate in detto altro territorio, né prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscono in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro territorio.

6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano qualora lo scopo principale o uno degli scopi principali della persona interessata alla creazione o alla cessione delle azioni o di altre quote rispetto alle quali sono pagati i dividendi sia stato quello di ottenere i benefici previsti dal presente articolo mediante tale creazione o cessione.

Art. 11.

(Interessi)

1. Gli interessi provenienti da un territorio e pagati ad un residente dell'altro territorio sono imponibili in detto altro territorio.

2. Gli interessi di cui al comma 1 sono imponibili anche nel territorio dal quale essi provengono ed in conformità con la legislazione di detto territorio, ma, se l'effettivo beneficiario degli interessi è un residente dell'altro territorio, l'imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo degli interessi.

3. Ai fini del presente articolo il termine «interessi» designa i redditi dei crediti di qualsiasi natura, garantiti o non da ipoteca e portanti o meno una clausola di partecipazione agli utili, e, in particolare, i redditi dei titoli del debito pubblico e delle obbligazioni di prestiti, compresi i premi connessi a tali titoli o obbligazioni. Il termine non comprende gli elementi di reddito che sono considerati come dividendi ai sensi delle disposizioni dell'articolo 10.

4. Le disposizioni dei commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo degli interessi, residente di un territorio, eserciti nell'altro territorio dal quale provengono gli interessi, un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata o una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il credito generatore degli interessi si ricolleghi effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso, si applicano, a seconda dei casi, le disposizioni degli articoli 7 e 14.

5. Gli interessi si considerano provenienti da un territorio quando il debitore è un residente di detto territorio. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no di un territorio, ha in un territorio una stabile organizzazione o una base fissa per le cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, gli interessi stessi si considerano provenienti dal territorio in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.

6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e beneficiario effettivo o tra ciascuno

di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tale caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascun territorio e tenuto conto delle altre disposizioni della presente legge.

7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano qualora lo scopo principale o uno degli scopi principali della persona interessata alla creazione o alla cessione del credito rispetto al quale sono pagati gli interessi sia stato quello di ottenere i benefici previsti dal presente articolo per mezzo di detta creazione o cessione.

Art. 12.

(Canoni)

1. I canoni provenienti da un territorio e pagati ad un residente dell'altro territorio sono imponibili in detto altro territorio se tale residente è il beneficiario effettivo dei canoni.

2. I canoni di cui al comma 1 sono imponibili anche nel territorio dal quale essi provengono ed in conformità alla legislazione di detto territorio, ma, se l'effettivo beneficiario dei canoni è un residente dell'altro territorio, l'imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo dei canoni.

3. Ai fini del presente articolo il termine «canoni» designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso di un diritto d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi comprese le pellicole cinematografiche, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico.

4. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei canoni, residente di un territorio, eserciti nell'altro territorio dal quale provengono i canoni un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata o una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, nonché il diritto o il bene generatore dei canoni si ricolleghino effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso, si applicano, a seconda dei casi, le disposizioni degli articoli 7 e 14.

5. I canoni si considerano provenienti da un territorio quando il debitore è un residente di detto territorio. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o no di un territorio, ha in un territorio una stabile organizzazione o una base fissa per le cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati i canoni e tali canoni sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, i canoni stessi si considerano provenienti dal territorio in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.

6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni, tenuto conto dell'uso, diritto o informazione per la quale sono stati pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascun territorio e tenuto conto delle altre disposizioni della presente legge.

7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano qualora lo scopo principale o uno degli scopi principali della persona interessata alla creazione o alla cessione dei diritti rispetto ai quali sono pagati i canoni sia stato quello di ottenere i benefici previsti dal presente articolo per mezzo di detta creazione o cessione.

Art. 13.

(Utili di capitale)

1. Gli utili provenienti dall'alienazione di beni immobili, definiti al comma 2 dell'articolo 6, sono tassabili nel territorio dove detti beni sono situati.

2. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili facenti parte della proprietà aziendale di una stabile

organizzazione che un'impresa di un territorio ha nell'altro territorio, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di un territorio nell'altro territorio per l'esercizio di una professione indipendente, compresi gli utili derivanti dall'alienazione di detta stabile organizzazione, autonomamente o unitamente all'intera impresa, o di detta base fissa, sono imponibili in detto altro territorio.

3. Gli utili derivanti dall'alienazione di navi o di aeromobili utilizzati nel traffico internazionale o di beni mobili relativi all'utilizzo di dette navi o aeromobili sono imponibili solo nel territorio in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

4. Gli utili che un residente di un territorio ritrae dall'alienazione di azioni che non sono quotate in borsa il cui valore derivi per più del 50 per cento, direttamente o indirettamente, da beni immobili situati nell'altro territorio sono imponibili in detto altro territorio.

5. Gli utili derivanti dall'alienazione di ogni altro bene, diverso da quelli menzionati ai commi 1, 2, 3 e 4, sono imponibili soltanto nel territorio di cui l'alienante è residente.

Art. 14.

(Professioni indipendenti)

1. I redditi che un residente di un territorio ritrae dall'esercizio di una libera professione o da altre attività indipendenti di carattere simile sono imponibili soltanto in detto territorio, fatta eccezione per le seguenti circostanze, allorché i redditi possono essere considerati imponibili nell'altro territorio: *a)* se tale residente dispone abitualmente nell'altro territorio di una base fissa per l'esercizio delle sue attività; in tal caso, i redditi sono imponibili nell'altro territorio, ma unicamente nella misura in cui sono imputabili a detta base fissa; oppure *b)* se tale residente soggiorna nell'altro territorio per un periodo o periodi che ammontano a, ovvero oltrepassano, in totale centottantatre giorni in un periodo di dodici mesi che inizi o che termini nel corso dell'anno fiscale considerato; in tal caso, i redditi sono imponibili nell'altro territorio, ma unicamente nella misura in cui sono imputabili all'attività esercitata.

2. Ai fini del presente articolo, il termine «libera professione» comprende, in particolare, le attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonché le attività indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.

Art. 15.

(Lavoro subordinato)

1. Salve le disposizioni degli articoli 16, 18, 19 e 20, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di un territorio riceve in corrispettivo di un'attività dipendente sono imponibili soltanto in detto territorio, a meno che tale attività non venga svolta nell'altro territorio. Se l'attività è svolta in detto altro territorio, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro territorio.

2. Fermo restando quanto disposto al comma 1, le remunerazioni che un residente di un territorio riceve in corrispettivo di un'attività dipendente svolta nell'altro territorio sono imponibili soltanto nel primo territorio qualora: *a)* il beneficiario soggiorna nell'altro territorio per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale centottantatre giorni in un periodo di dodici mesi che inizi o che termini nel corso dell'anno fiscale considerato, nonché *b)* le remunerazioni sono pagate da o per conto di un datore di lavoro che non è residente dell'altro territorio, nonché *c)* l'onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro territorio.

3. Fermo restando quanto disposto dal presente articolo, le remunerazioni percepite in corrispettivo di un lavoro subordinato svolto a bordo di navi o di aeromobili impiegati in traffico internazionale sono imponibili nel territorio nel quale è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

4. Se un residente di un territorio diviene residente dell'altro territorio, i pagamenti ricevuti da detto residente in relazione all'attività dipendente svolta nel primo territorio, come indennità di fine rapporto o altri pagamenti forfetari di natura analoga, sono imponibili solo in detto territorio. Nel presente comma, l'espressione «indennità di fine rapporto» comprende qualunque pagamento effettuato in conseguenza della cessazione del rapporto di impiego o di una carica.

Art. 16.

(Compensi e gettoni di presenza)

1. I compensi, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che un residente di un territorio riceve in qualità di membro del consiglio di amministrazione di una società residente dell'altro territorio, sono imponibili in detto altro territorio.

Art. 17.

(Artisti e sportivi)

1. Ferme restando le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che un residente di un territorio ritrae dalle sue prestazioni personali svolte nell'altro territorio in qualità di artista dello spettacolo, quale artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione, o in qualità di musicista, nonché di sportivo, sono imponibili in detto altro territorio.

2. Quando il reddito derivante da prestazioni personali esercitate da un artista di spettacolo o da uno sportivo, in tale qualità, è attribuito ad una persona diversa dall'artista o dallo sportivo medesimi, detto reddito può essere tassato nel territorio dove dette prestazioni sono svolte nonostante le disposizioni degli articoli 7, 14 e 15.

3. Ferme restando le disposizioni dei commi 1 e 2, i redditi ritratti in un territorio dalle attività di cui al comma 1 del presente articolo esercitate nell'altro territorio sono imponibili soltanto nel primo territorio se dette attività sono finanziate totalmente o per la maggior parte con fondi pubblici del primo territorio.

Art. 18.

(Pensioni)

1. Fatte salve le disposizioni del comma 2 dell'articolo 19, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di un territorio in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo territorio.

Art. 19.

(Funzioni pubbliche)

1. Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da un territorio o da una sua suddivisione amministrativa o da un suo ente locale a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a detto territorio o a detta suddivisione o ente, sono imponibili soltanto in detto territorio. Tali remunerazioni sono imponibili soltanto nell'altro territorio se i servizi vengono resi in detto territorio e la persona fisica è un residente di detto territorio che: *a)* ha la nazionalità di detto territorio; oppure *b)* non è divenuto residente di detto territorio al solo scopo di rendervi i servizi.

2. Qualunque pensione corrisposta da un territorio o da una sua suddivisione amministrativa o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, ad una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto territorio o a detta suddivisione od ente è impossibile soltanto in questo territorio. Tale pensione è compatibile soltanto nell'altro territorio qualora la persona fisica sia un residente di questo territorio e ne abbia la nazionalità.

3. Le disposizioni degli articoli 15, 16 e 18 si applicano alle remunerazioni o alle pensioni pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di un'attività industriale o commerciale esercitata da un territorio o da una sua suddivisione amministrativa o da un suo ente locale.

Art. 20.

(Professori e insegnanti)

1. Un professore o un insegnante il quale soggiorni temporaneamente in un territorio, per un periodo non superiore a due anni, al solo scopo di insegnare o di effettuare studi di ricerca presso un'università, collegio, scuola o altro analogo istituto di istruzione, e che è, o era immediatamente prima di tale soggiorno, residente dell'altro territorio, è esente da imposta nel detto primo territorio limitatamente alle remunerazioni derivanti dall'attività di insegnamento o di ricerca.

Art. 21.

(Studenti)

1. Le somme che uno studente o un apprendista il quale è, o era immediatamente prima di recarsi in un territorio, residente dell'altro territorio e che soggiorna nel primo territorio al solo scopo di compiervi i suoi studi o di attendere alla propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, d'istruzione o di formazione professionale, non sono imponibili in detto territorio, a condizione che tali somme provengano da fonti situate fuori di detto territorio.

Art. 22.

(Altri redditi)

1. Gli elementi di reddito di un residente di un territorio, indipendentemente dalla provenienza, non disciplinati negli articoli precedenti sono imponibili soltanto in questo territorio.

2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai redditi diversi da quelli derivanti da beni immobili così come definiti al comma 2 dell'articolo 6, nel caso in cui il beneficiario di tali redditi, residente di un territorio, eserciti nell'altro territorio un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata o una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il diritto o il bene produttivo del reddito si ricolleghi effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso si applicano le disposizioni degli articoli 7 e 14.

3. Ferme restando le disposizioni dei commi 1 e 2, gli elementi di reddito di un residente di un territorio non disciplinati negli articoli precedenti sono imponibili soltanto in questo territorio.

Art. 23.

(Eliminazione della doppia imposizione)

1. La doppia imposizione è eliminata secondo le modalità stabilite dal presente articolo.

2. Per quanto concerne il territorio di cui all'articolo 2, comma 3, lettera *a)*:

a) se un residente di detto territorio possiede elementi di reddito che sono imponibili nell'altro territorio, il primo territorio menzionato, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell'articolo 2, può includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente legge non stabiliscano diversamente. In tal caso, il primo territorio deve detrarre dalle imposte così calcolate l'imposta sui redditi pagata nell'altro territorio, ma l'ammontare della detrazione non può eccedere la quota di imposta del primo territorio attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo;

b) l'imposta pagata nell'altro territorio per la quale spetta la deduzione è solo quella *pro rata* corrispondente alla parte del reddito estero che concorre alla formazione del reddito complessivo. Tuttavia, nessuna detrazione è accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato nel primo territorio ad imposizione mediante imposta sostitutiva o ritenuta a titolo di imposta, ovvero ad imposizione sostitutiva con la stessa aliquota della ritenuta a titolo di imposta, anche su scelta del contribuente, ai sensi della legislazione del territorio stesso.

3. Per quanto concerne il territorio di cui all'articolo 2, comma 3, lettera *b),* se un residente di detto territorio ritrae dei redditi nell'altro territorio, l'ammontare delle imposte per quei redditi pagate nell'altro territorio, ma con l'esclusione, nel caso dei dividendi, dell'imposta pagata in corrispettivo degli utili percepiti per i dividendi, e in conformità delle disposizioni della presente legge, sono accreditate a fronte dell'imposta dovuta da quel residente nel primo territorio. L'ammontare del credito non deve tuttavia eccedere l'ammontare dell'imposta del primo territorio sui redditi calcolati in conformità alle proprie disposizioni e leggi fiscali.

Art. 24.

(Non discriminazione)

1. I nazionali di un territorio non sono assoggettati nell'altro territorio ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro territorio che si trovino nella stessa situazione. Ferme restando le disposizioni

dell'articolo 1, il presente comma si applica altresì, alle persone che non sono residenti di uno o di entrambi i territori.

2. L'imposizione di una stabile organizzazione che una impresa di un territorio ha nell'altro territorio non può essere in questo altro territorio meno favorevole dell'imposizione a carico delle imprese di detto altro territorio che svolgono la medesima attività. La presente disposizione non può essere interpretata nel senso che faccia obbligo ad un territorio di accordare ai residenti dell'altro territorio le deduzioni personali, le esenzioni e le riduzioni di imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia.

3. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni del comma 1 dell'articolo 9, del comma 6 dell'articolo 11 o del comma 6 dell'articolo 12, gli interessi, i canoni ed altre spese pagati da una impresa di un territorio ad un residente dell'altro territorio sono deducibili, ai fini della determinazione degli utili imponibili di detta impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero stati pagati ad un residente del primo territorio.

4. Le imprese di un territorio, il cui capitale è in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell'altro territorio, non sono assoggettate nel primo territorio ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa natura del primo territorio.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano, ferme restando le disposizioni dell'articolo 2, alle imposte di ogni genere o denominazione.

6. Le disposizioni del presente articolo non limitano l'applicazione delle disposizioni interne per prevenire l'evasione e l'elusione fiscale.

Art. 25.

(Procedura amichevole)

1. Quando una persona ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi i territori comportano o comporteranno nei suoi confronti un'imposizione non conforme alle disposizioni della presente legge, essa può, indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di detti territori, sottoporre il proprio caso all'autorità competente del territorio di cui è residente, o, se il suo caso ricade nel comma 1 dell'articolo 24, a quella del territorio di cui ha la nazionalità. Il caso deve essere sottoposto entro i tre anni successivi alla prima notifica della misura che comporta un'imposizione non conforme alle disposizioni della presente legge.

2. L'autorità competente, se il ricorso le appare fondato e se essa non è in grado di giungere ad una soddisfacente soluzione, si adopererà per regolare il caso per via di amichevole composizione con l'autorità competente dell'altro territorio, al fine di evitare una tassazione non conforme alla presente legge.

3. Le autorità competenti dei territori si adoperano per risolvere per via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione della presente legge. Esse possono altresì consultarsi per eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dalla presente legge.

4. Le autorità competenti dei territori possono comunicare direttamente tra loro al fine di pervenire ad un accordo come indicato nei commi precedenti. Qualora risulti opportuno, per pervenire ad un accordo, le autorità possono comunicare opinioni oralmente; tale scambio potrà aver luogo attraverso una commissione formata da rappresentanti delle autorità competenti degli stessi territori.

Art. 26.

(Scambio di informazioni)

1. Le autorità competenti dei territori si scambiano le informazioni verosimilmente pertinenti per applicare le disposizioni della presente legge o per l'amministrazione o l'applicazione delle leggi interne relative alle imposte di qualsiasi genere e denominazione prelevate per conto dei territori, delle loro suddivisioni amministrative o dei loro enti locali, nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non è contraria alla presente legge, nonché per prevenire l'elusione e l'evasione fiscale. Lo scambio di informazioni non è limitato dalle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2.

2. Le informazioni ricevute ai sensi del comma 1 da un territorio sono tenute segrete, analogamente alle informazioni ottenute in base alla legislazione interna di detto territorio, e sono comunicate soltanto alle persone od autorità, ivi inclusi l'autorità giudiziaria e gli organi amministrativi, incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte di cui al comma 1, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte, delle decisioni di ricorsi presentati per tali imposte, o del controllo delle attività precedenti. Le persone ovvero le autorità sopra citate utilizzeranno tali informazioni soltanto per questi fini. Esse potranno servirsi di queste informazioni nel corso di udienze pubbliche o nei giudizi.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso di imporre ad un territorio l'obbligo:

a) di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione o alla propria prassi amministrativa o a quelle dell'altro territorio;

b) di fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria normale prassi amministrativa o di quelle dell'altro territorio;

c) di fornire informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale, professionale o un processo commerciale, oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.

4. Se le informazioni sono richieste da un territorio in conformità al presente articolo, l'altro territorio utilizzerà i poteri di cui esso dispone per raccogliere le informazioni richieste, anche qualora le stesse non siano rilevanti per i fini fiscali interni di detto altro territorio. L'obbligo di cui al presente comma è soggetto alle limitazioni previste dal comma 3, ma tali limitazioni non possono essere in nessun caso interpretate nel senso di permettere ad un territorio di rifiutarsi di fornire informazioni solo perché lo stesso non ne ha un interesse ai propri fini fiscali.

5. Le disposizioni del comma 3 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso che un territorio possa rifiutare di fornire le informazioni solo in quanto le stesse sono detenute da una banca, da un'altra istituzione finanziaria, da un mandatario o una persona che opera in qualità di agente o fiduciario o perché dette informazioni si riferiscono a partecipazioni in una persona.

Art. 27.

(Rimborsi)

1. Le imposte riscosse in un territorio mediante ritenuta alla fonte sono rimborsate a richiesta dell'interessato qualora il diritto alla percezione di dette imposte sia limitato dalle disposizioni contenute nella presente legge.

2. Le istanze di rimborso, da prodursi in osservanza dei termini stabiliti dalla legislazione del territorio tenuto ad effettuare il rimborso stesso, devono essere corredate da un attestato ufficiale del territorio di cui il contribuente è residente certificante che sussistono le condizioni richieste per aver diritto all'applicazione dei benefici previsti dalla presente legge.

3. Le autorità competenti dei territori stabiliranno di comune accordo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 25, le modalità di applicazione del presente articolo.

Art. 28.

(Limitazione dei benefici)

1. Ferme restando le disposizioni della presente legge, un residente di un territorio non potrà beneficiare dall'altro territorio di riduzioni o esenzioni dalle imposte previste nella presente legge se lo scopo principale o uno degli scopi principali della creazione o dell'esistenza di tale residente o di ogni altra persona collegata a tale residente è stato quello di ottenere i benefici previsti dalla legge, dei quali altrimenti non avrebbe goduto.

2. Le disposizioni della presente legge non pregiudicano l'applicazione della normativa interna per prevenire l'evasione e l'elusione fiscali relativa alla limitazione delle spese ed altre deduzioni derivanti da transazioni tra imprese di un territorio e imprese situate nell'altro territorio, qualora lo scopo

principale o uno degli scopi principali della costituzione di tali imprese o delle transazioni svolte tra di esse è stato quello di ottenere i benefici ai sensi della presente legge, dei quali altrimenti non avrebbero goduto.

3. Ferme restando le disposizioni della presente legge, ad un residente di un territorio il quale, in virtù delle disposizioni interne, non è assoggettato ad imposta o è assoggettato ad imposta ad aliquota ridotta in quel territorio sui redditi o sui *capital gain* non viene concessa l'agevolazione della riduzione o dell'esenzione dall'imposta previste nella presente legge dall'altro territorio, qualora lo scopo principale o uno degli scopi principali di tale residente o di ogni altra persona collegata a tale residente è stato quello di ottenere i benefici previsti dalla legge.

Art. 29.

(Disposizioni diverse)

1. Con riferimento all'articolo 2, comma 3, lettera *b)*, le disposizioni della presente legge non hanno effetto sull'imposizione della *land value increment tax*.

2. Le disposizioni del comma 3 dell'articolo 5, si interpretano in base al paragrafo 18 del commentario all'articolo 5 del Modello di Convenzione fiscale OCSE sul reddito e sul capitale del 2005.

3. Con riferimento al comma 3 dell'articolo 7, per «spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione» si intendono le spese direttamente connesse con l'attività di detta stabile organizzazione.

4. Con riferimento all'articolo 19, il personale inviato all'estero per lavorare rispettivamente presso l'Ufficio di rappresentanza di Taipei in Italia e l'Ufficio italiano di promozione economica, commerciale e culturale a Taipei, ricade nell'ambito di applicazione del presente articolo.

5. Le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 27 non pregiudicano il diritto delle autorità competenti dei territori di stabilire, di comune accordo, procedure diverse per la concessione di benefici fiscali previsti dalla presente legge.

6. Con riferimento agli articoli 30 e 31, l'espressione «somme realizzate il, o successivamente al, 1º gennaio» designa tutte le somme maturate ed esigibili il, o successivamente al, 1º gennaio.

7. Le disposizioni della presente legge non pregiudicano l'applicazione della legislazione fiscale nazionale finalizzata alla prevenzione dell'evasione e dell'elusione fiscale.

Art. 30.

(Efficacia)

1. Le disposizioni della presente legge acquistano efficacia dalla data di comunicazione con la quale l'Ufficio italiano di promozione economica, commerciale e culturale a Taipei in Taiwan e l'Ufficio di rappresentanza di Taipei in Italia si informano dell'avvenuta emanazione da parte dei rispettivi territori di analoghe disposizioni interne regolatorie delle misure per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali:

a) con riferimento alle imposte prelevate mediante ritenuta alla fonte, alle somme realizzate il, o successivamente al, 1º gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui le disposizioni della presente legge hanno efficacia;

b) con riferimento alle altre imposte sul reddito, alle imposte relative ai periodi imponibili che iniziano il, o successivamente al, 1º gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui le disposizioni della presente legge hanno efficacia.

2. Le stesse disposizioni continuano ad avere efficacia fino a quando l'analoga disposizione è applicata in ciascun territorio. L'Ufficio italiano di promozione economica, commerciale e culturale a Taipei in Taiwan e l'Ufficio di rappresentanza di Taipei in Italia comunicano alle rispettive amministrazioni fiscali le eventuali variazioni alle presenti disposizioni, notificando la modifica o la cessazione della loro applicazione almeno sei mesi prima della fine di ogni anno solare successivo al periodo di cinque anni dalla data dalla quale hanno effetto le disposizioni della presente legge. In tal caso, le presenti disposizioni cessano di avere efficacia:

a) con riferimento alle imposte prelevate alla fonte, sulle somme realizzate il, o successivamente al, 1º gennaio dell'anno solare successivo a quello nel quale è stata notificata la denuncia;

b) con riferimento alle altre imposte sul reddito, sulle imposte relative ai periodi imponibili che iniziano il, o successivamente al, 1º gennaio dell'anno solare successivo a quello nel quale è stata notificata la denuncia.

Art. 31.

(Copertura finanziaria)

1. Alle minori entrate derivanti dalla presente legge, valutate nell'importo di euro 393.000 annui a decorrere dal 2015, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni, per gli anni 2015 e 2016, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

IL PRESIDENTE

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge
Atto Senato n. 1327
XVII Legislatura

Norme recanti regime fiscale speciale in relazione ai rapporti con il territorio di Taiwan
Titolo breve: *Regime fiscale speciale Italia-Taiwan*

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta	Attività
3ª (Affari esteri, emigrazione) e 6ª (Finanze e tesoro) in sede referente	
N. 1 (ant.) 24 luglio 2014	Discusso congiuntamente: S.961, S.1109, S.1144 Adottato testo base S.1327.
N. 2 (pom.) 12 novembre 2014	Esito: **concluso l'esame** proposto assorbimento: degli altri ddl congiunti da parte del testo base, S.1327 proposto testo modificato: e coordinamento formale

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 3^ (Affari esteri, emigrazione) e 6^ (Finanze e tesoro)

1.3.2.1.1. 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 6ª (Finanze e tesoro) - Seduta n. 1 (ant.) del 24/07/2014

collegamento al documento su www.senato.it

COMMISSIONI 3ª e 6ª RIUNITE
3ª (Affari esteri, emigrazione)
6ª (Finanze e tesoro)

GIOVEDÌ 24 LUGLIO 2014
1ª Seduta

Presidenza del Presidente della 3ª Commissione
CASINI

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Giro.

La seduta inizia alle ore 9.

IN SEDE REFERENTE

(1327) ***Norme recanti regime fiscale speciale in relazione ai rapporti con il territorio di Taiwan***
(961) ***DIVINA. - Norme recanti regime fiscale speciale in relazione ai rapporti con il territorio di Taiwan***
(1109) ***MARINELLO. - Norme recanti regime fiscale speciale in relazione ai rapporti con il territorio di Taiwan***
(1144) ***MALAN ed altri. - Norme recanti regime fiscale speciale in relazione ai rapporti con il territorio di Taiwan***
(Esame congiunto e rinvio)

Il senatore RAZZI (*FI-PdL XVII*), relatore per gli aspetti di competenza della Commissione affari esteri, sottolinea che i disegni di legge in esame, di contenuto sostanzialmente identico, sono

finalizzati a disciplinare gli aspetti fiscali delle relazioni economiche tra Italia e Taiwan, al fine di eliminare il fenomeno della doppia imposizione e di garantire una più efficiente cooperazione amministrativa fra le due parti per il contrasto dell'evasione fiscale. Ricorda che non sussistendo rapporti diplomatici tra Italia e Taiwan, e non potendosi dunque stipulare un normale accordo bilaterale, la materia può essere disciplinata attraverso l'approvazione di norme interne, concordate tra i due Paesi. Per i profili di interesse della Commissione Esteri, prendendo a riferimento il disegno di legge n. 1327, di iniziativa governativa, segnala in particolare l'articolo 4, relativo al concetto di "residente di un territorio", che prevede - conformemente ai modelli della Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) - il criterio della "direzione effettiva", e il successivo articolo 5, relativo al concetto di "stabile organizzazione". L'articolo 8 stabilisce che gli utili derivanti dall'esercizio della navigazione marittima ed aerea sono tassati esclusivamente nel territorio in cui è situata la sede di direzione effettiva dell'impresa di navigazione. Rileva che numerosi aspetti significativi del provvedimento corrispondono ai criteri raccomandati dall'OCSE, come quelli relativi alla tassazione degli utili da capitale (articolo 13), al trattamento fiscale del lavoro subordinato (articolo 15), alla possibilità, nel caso in cui si lamenti un'imposizione non conforme alle disposizioni di legge concordate tra le due parti, di presentare il caso all'autorità competente del proprio stato di residenza (articolo 25) e allo scambio di informazioni tra le autorità competenti, con conseguente limitazione del segreto bancario (articolo 26). Segnala inoltre l'articolo 29, comma 4, che prevede che il personale inviato all'estero, per lavorare da un lato presso l'ufficio di rappresentanza di Taipei in Italia e dall'altro presso l'ufficio italiano di promozione economica e culturale a Taipei, sia soggetto ad imposizione fiscale soltanto nel territorio in cui si riceve la retribuzione, salvo i casi in cui la persona fisica sia residente nell'altro territorio e ne abbia la relativa nazionalità. Sottolinea che l'adozione di un regime fiscale speciale è un elemento essenziale per l'incremento e lo sviluppo delle relazioni commerciali, industriali e finanziarie tra Italia e Taiwan. Segnala infine che i disegni di legge in esame non presentano aspetti di incompatibilità con gli obblighi internazionali o comunitari assunti dall'Italia.

Riferisce alle Commissioni riunite per gli aspetti di competenza della Commissione finanze e tesoro la senatrice CHIAVAROLI (*NCD*), la quale concentra il proprio intervento sui contenuti del disegno di legge di iniziativa governativa segnalando anzitutto come le definizioni normative ivi contenute non si discostino nella sostanza dalle formulazioni contenute nel modello OCSE.

L'articolo 1 individua il campo di applicazione del disegno di legge, che si applica alle persone fisiche e giuridiche residenti in uno o in entrambi i territori considerati, mentre l'articolo 2 considera «imposte sul reddito» le somme prelevate sul reddito complessivo, o su elementi del reddito, compresi gli utili derivanti dall?alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sugli stipendi e sui salari corrisposti dalle imprese, nonché le imposte sui plusvalori. Le imposte prese in considerazione sono, per il territorio italiano, l'IRPEF, l'IRES e l'IRAP, mentre per il territorio di Taiwan sono l?imposta sul reddito delle imprese con scopo di lucro, l?imposta sul reddito consolidato delle persone fisiche e l?imposta di base sul reddito.

L'articolo 3 reca una serie di definizioni, mentre gli articoli 4 e 5 specificano il criterio della direzione effettiva e la disciplina stabile organizzazione.

L'articolo 6 prevede che la tassazione dei redditi immobiliari sia effettuata a favore del territorio in cui sono situati gli immobili, mentre l'articolo 7, concernente il trattamento degli utili di impresa, prevede il principio generale secondo cui gli stessi sono imponibili nel territorio di residenza dell'impresa, ad eccezione dei redditi prodotti per il tramite di una stabile organizzazione.

Gli articoli 8 e 9 disciplinano invece il regime fiscale degli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, della navigazione marittima ed aerea e disciplinano gli utili delle imprese associate.

La relatrice si sofferma poi analiticamente sui contenuti dell'articolo 10 concernente i dividendi che pone il principio generale della loro tassazione nel territorio di residenza del percipiente; essi possono essere tassati anche nel territorio in cui risiede la società che paga i dividendi: in tal caso, però, se la persona che percepisce i dividendi ne è il beneficiario effettivo, l?imposta applicata non può eccedere

il 10 per cento dell?ammontare lordo dei dividendi.

Analogamente per l'articolo 11, concernente gli interessi, si pone il principio generale della loro tassazione nel territorio di residenza del percipiente, prevedendo che gli stessi rimangono tassabili anche alla fonte, ma limitatamente ad una aliquota che non può eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo degli interessi; l'articolo 12, dedicato ai canoni, prevede anch'esso il principio generale di imponibilità nel territorio di residenza del percipiente, con la possibilità di tassazione anche nel territorio della fonte con un'aliquota d'imposta limitata al 10 per cento.

L'articolo 13 disciplina la tassazione degli utili di capitale, prevedendo in particolare che: a) gli utili provenienti dalla alienazione di beni immobili sono tassabili nel territorio in cui questi sono situati; b) gli utili relativi a beni mobili appartenenti alla stabile organizzazione di un'impresa o alla base fissa di un residente per l'esercizio di una professione sono tassabili nel territorio in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa; c) gli utili relativi a navi o aeromobili utilizzati in traffico internazionale sono tassabili esclusivamente nel territorio in cui è situata la sede di direzione effettiva dell'impresa; d) gli utili relativi ad azioni non quotate in borsa il cui valore derivi per più del 50 per cento da beni immobili, sono tassabili nel territorio in cui questi sono situati.

L'articolo 14 prevede, per i redditi derivanti dall'esercizio di una professione indipendente, il principio generale dell'imposizione nel territorio di residenza; è tuttavia prevista la tassazione concorrente nel territorio di prestazione dell'attività, in caso di disponibilità di una base fissa utilizzata per l'esercizio della professione, o se il residente soggiorna nell'altro territorio per periodi uguali o superiori a 183 giorni nell'anno.

L'articolo 15 disciplina il trattamento fiscale delle remunerazioni per lavoro subordinato, prevedendo la tassazione esclusiva nel territorio di residenza del lavoratore, a meno che l'attività non sia svolta nell'altro territorio; è tuttavia prevista la tassazione esclusiva nel territorio di residenza del percipiente qualora ricorrano determinati elementi concorrenti, tra cui la permanenza nell'altro territorio per non più di 183 giorni nell'anno. Viene altresì disciplinata la tassazione dell'indennità di fine rapporto nell'ipotesi in cui un residente di un territorio divenga residente dell'altro territorio.

L'articolo 16 stabilisce la tassabilità di compensi, gettoni di presenza e retribuzioni analoghe nel territorio di residenza della società che li corrisponde; l'articolo 17 stabilisce in via generale che sono imponibili nel territorio di prestazione dell'attività i redditi di artisti e sportivi residenti nell'altro territorio; tuttavia, qualora detta attività sia finanziata, totalmente o per la maggior parte, con fondi pubblici del territorio di residenza, il reddito sarà imponibile soltanto in detto territorio.

Gli articoli 18, 19, 20, 21 e 22 recano disposizioni relative al trattamento fiscale di tutta una serie di remunerazioni, quali pensioni, redditi diversi da pensione, attività di insegnamento e ricerca e altri redditi diversi.

L'articolo 23 individua le modalità per l'eliminazione della doppia imposizione: con riguardo alle imposte applicate sul territorio italiano e in armonia con il nostro ordinamento fiscale, viene adottato il metodo di imputazione ordinaria.

La relatrice specifica che l'obiettivo di eliminare la doppia imposizione costituisce l'elemento cardine dell'iniziativa legislativa l'articolo 24, in materia di non discriminazione, prevede che i nazionali di un territorio non devono essere assoggettati nell?altro territorio ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro territorio che si trovino nella stessa situazione.

L'articolo 25 disciplina la «procedura amichevole», per la quale, come segnalato dalla relazione, sono state adottate le principali indicazioni contenute nel modello OCSE.

L'articolo 26 reca disposizioni sullo scambio di informazioni, prevedendo l'estensione di tale scambio da parte dei due territori ad ogni tipo di imposta (non solo pertanto a quelle incluse nel testo in esame). Come evidenziato dalla relazione tecnica dell'Atto Senato n. 1327, la norma costituirebbe la base giuridica per intensificare la cooperazione amministrativa consentendo, tra l'altro, il superamento del segreto bancario in conformità agli *standard* OCSE.

L'articolo 27 reca disposizioni in materia di rimborsi delle imposte, mentre l'articolo 28 (sulla limitazione dei benefici) contiene alcune disposizioni antiabusive e antievasive di carattere generale.

L'articolo 29 reca disposizioni diverse, mentre l'articolo 30 prevede che le norme in esame acquistano efficacia dalla data in cui l'Ufficio italiano di promozione economica a Taipei e l'Ufficio di rappresentanza di Taipei in Italia si informano dell'avvenuta emanazione, da parte dei rispettivi territori, di analoghe disposizioni interne regolatorie delle misure per evitare le doppie imposizioni.

L'articolo 31 reca infine la copertura finanziaria degli oneri recati dal provvedimento. La relazione tecnica dell'Atto Senato n. 1327 li quantifica in 384.000 euro annui a decorrere dall?anno 2015 in termini di minori entrate.

Nessuno chiedendo di intervenire, il presidente CASINI dà la parola al rappresentante del Governo.

Il sottosegretario GIRO sottolinea che il provvedimento intende contribuire al rafforzamento delle relazioni di natura economico-commerciale e culturale che l'Italia intrattiene con Taiwan, pur rispettando il principio in base al quale il nostro Paese, al pari degli altri Stati membri dell'Unione europea, riconosce la Repubblica Popolare di Cina come unica entità statuale cinese. Nell'impossibilità di sottoscrivere con Taiwan un accordo internazionale, il Governo italiano, similarmente a quanto fatto da altri Paesi europei, ha dunque individuato l'adozione di un atto normativo interno quale strumento legislativo idoneo, a condizioni di reciprocità, a garantire un regime fiscale speciale con Taiwan. Segnala che l'approvazione del provvedimento potrà dare impulso ulteriore ai rapporti economici tra Italia e Taiwan, rimuovendo alcuni ostacoli che hanno finora condizionato le attività commerciali e i flussi di investimento tra i due Paesi.

Il presidente CASINI propone di adottare come testo base il disegno di legge n. 1327, d'iniziativa del Governo.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,20.

1.3.2.1.2. 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 6ª (Finanze e tesoro) - Seduta n. 2 (pom.) del 12/11/2014

collegamento al documento su www.senato.it

COMMISSIONI 3ª e 6ª RIUNITE
3ª (Affari esteri, emigrazione)
6ª (Finanze e tesoro)

MERCOLEDÌ 12 NOVEMBRE 2014
2ª Seduta

Presidenza del Presidente della 3ª Commissione
CASINI

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE REFERENTE

(1327) ***Norme recanti regime fiscale speciale in relazione ai rapporti con il territorio di Taiwan***
(961) ***DIVINA. - Norme recanti regime fiscale speciale in relazione ai rapporti con il territorio di Taiwan***
(1109) ***MARINELLO. - Norme recanti regime fiscale speciale in relazione ai rapporti con il territorio di Taiwan***
(1144) ***MALAN ed altri. - Norme recanti regime fiscale speciale in relazione ai rapporti con il territorio di Taiwan***
(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 24 luglio.

Il presidente CASINI comunica che è pervenuto il parere della Commissione bilancio, che, in riferimento al disegno di legge n. 1327, assunto come testo base, è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, ad una modifica dell'articolo 31.

Comunica altresì che a seguito del parere espresso dalla Commissione bilancio, i relatori hanno presentato l'emendamento 31.1 (pubblicato in allegato).

Segnala anche che il disegno di legge fa riferimento alla precedente denominazione del Ministero degli affari esteri, proponendo che questo e altri aspetti formali vengano corretti in sede di coordinamento.

Le Commissioni riunite concordano.

Il presidente CASINI ricorda che non sono stati presentati ulteriori emendamenti.

Il senatore RAZZI (*FI-PdL XVII*), relatore per la 3a Commissione, illustra l'emendamento 31.1, auspicando la rapida approvazione del provvedimento, anche per rafforzare il ruolo dell'Italia come *partner* economico-commerciale di Taiwan. Segnala che il disegno di legge riveste una fondamentale importanza per favorire la competitività delle imprese italiane nei confronti delle imprese concorrenti dei Paesi che hanno già adottato un regime fiscale speciale nei rapporti con Taiwan.

La senatrice CHIAVAROLI (*NCD*), relatrice per la 6a Commissione, si associa alle considerazioni del relatore Razzi.

Nessuno chiedendo di intervenire, il presidente CASINI, verificata la presenza del numero legale per deliberare, pone in votazione l'emendamento 31.1.

Le Commissioni riunite approvano.

Le Commissioni riunite, infine, conferiscono alla relatrice Federica Chiavaroli e al relatore Razzi il mandato a riferire favorevolmente in Assemblea per l'approvazione del disegno di legge n. 1327, con la modifica accolta nel corso dell'esame con mandato di apportare le modifiche redazioni e formali eventualmente necessarie, autorizzandoli a richiedere lo svolgimento della relazione orale, e la proposta di assorbimento dei disegni di legge nn. 961, 1109 e 1144**.**

La seduta termina alle ore 14,40.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

N. 1327

Art. 31

31.1

I RELATORI

*Al comma 1, sostituire le parole: «*euro 384.000 annui*» con le seguenti: «*euro 393.000 annui*».*

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge
Atto Senato n. 1327
XVII Legislatura

Norme recanti regime fiscale speciale in relazione ai rapporti con il territorio di Taiwan
Titolo breve: *Regime fiscale speciale Italia-Taiwan*

Trattazione in consultiva

Sedute di Commissioni consultive

Seduta	Attività
1ª (Affari Costituzionali)	
N. 71 (pom.) 7 ottobre 2014 **Sottocomm. pareri**	Esito: Non ostativo Parere destinato alle Commissioni riunite **3ª (Affari esteri, emigrazione) , 6ª (Finanze e tesoro)**
2ª (Giustizia)	
N. 37 (pom.) 21 ottobre 2014 **Sottocomm. pareri**	Esito: Non ostativo Parere destinato alle Commissioni riunite **3ª (Affari esteri, emigrazione) , 6ª (Finanze e tesoro)**
5ª (Bilancio)	

N. 304 (pom.) 4 novembre 2014	Esito: Non ostativo con condizioni Parere destinato alle Commissioni riunite **3ª (Affari esteri, emigrazione) , 6ª (Finanze e tesoro)** Parere sulla copertura finanziaria (art. 81 della Cost.)
N. 316 (pom.) 25 novembre 2014	Esito: Non ostativo **su nuovo testo** Discusso congiuntamente: S.961, S.1109, S.1144 Parere destinato all'Assemblea
8ª (Lavori pubblici, comunicazioni)	
N. 94 (pom.) 22 luglio 2014	Esito: Favorevole Discusso congiuntamente: S.961, S.1109, S.1144 Parere destinato alle Commissioni riunite **3ª (Affari esteri, emigrazione) , 6ª (Finanze e tesoro)**
9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare)	
N. 71 (pom.) 29 luglio 2014	Esito: Favorevole Parere destinato alle Commissioni riunite **3ª (Affari esteri, emigrazione) , 6ª (Finanze e tesoro)**
13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali)	

N. 35 (pom.)	Esito: Favorevole
16 settembre 2014	
Sottocomm. pareri	Parere destinato alle Commissioni riunite **3ª (Affari esteri, emigrazione) , 6ª (Finanze e tesoro)**

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 1^ (Affari Costituzionali)

1.4.2.1.1. 1ª(Affari Costituzionali) - Seduta n. 71 (pom., Sottocomm. pareri) del 07/10/2014

collegamento al documento su www.senato.it

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 7 OTTOBRE 2014
71ª Seduta

Presidenza del Presidente
PALERMO

La seduta inizia alle ore 14,45.

(1612) ***Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile***
(Parere alla 2a Commissione su emendamenti. Rimessione alla sede plenaria)

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*), considerata la rilevanza della materia, chiede che l'esame degli emendamenti venga rimesso alla sede plenaria.

La Sottocommissione conviene e l'esame è quindi rimesso alla sede plenaria.

(1327) ***Norme recanti regime fiscale speciale in relazione ai rapporti con il territorio di Taiwan***
(Parere alle Commissioni 3a e 6a riunite. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice BISINELLA (*LN-Aut*) illustra il disegno di legge in titolo. Propone, quindi, di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(*Doc.* LVII, n. 2-*bis*) ***Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2014 e connessi allegati***
(Parere alla 5a Commissione. Rimessione alla sede plenaria)

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*), considerata la rilevanza della materia, chiede che l'esame venga rimesso alla sede plenaria.

La Sottocommissione conviene e l'esame è quindi rimesso alla sede plenaria.

(1328) ***Disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività agricole del settore agricolo, agroalimentare e della pesca (collegato alla manovra di finanza pubblica)***
(Parere alla 9a Commissione su testo ed emendamenti. Rimessione alla sede plenaria)

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*), considerata la rilevanza delle questioni coinvolte, chiede che l'esame venga rimesso alla sede plenaria.

La Sottocommissione conviene e l'esame è quindi rimesso alla sede plenaria.

La seduta termina alle ore 14,55.

1.4.2.2. 2^ (Giustizia)

1.4.2.2.1. 2ª(Giustizia) - Seduta n. 37 (pom., Sottocomm. pareri) del 21/10/2014

collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 21 OTTOBRE 2014
37ª Seduta

Presidenza del Presidente
ALBERTINI

Orario: dalle ore 14 alle ore 14,10

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alle Commissioni 3ª e 6ª riunite:

(1327) ***Norme recanti regime fiscale speciale in relazione ai rapporti con il territorio di Taiwan*** : parere non ostativo;

alla 9a Commissione:

(1568) ***Disposizioni in materia di agricoltura sociale***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fiorio ed altri; Russo e Monica Faenzi; Franco Bordo e Palazzotto; Zaccagnini ed altri; Schullian ed altri : parere non ostativo su testo ed emendamenti.

1.4.2.3. 5^ (Bilancio)

1.4.2.3.1. 5ª(Bilancio) - Seduta n. 304 (pom.) del 04/11/2014

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)

MARTEDÌ 4 NOVEMBRE 2014
304ª Seduta

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 16,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1651) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea. Esame e rinvio)

Il presidente AZZOLLINI (*NCD*), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il provvedimento è munito di relazione tecnica aggiornata, verificata positivamente, fatta eccezione per l'articolo 34, comma 7.

Per quanto di competenza, in relazione al testo, rilevano, in particolare, l'articolo 5, in cui si introducono misure volte a favorire l?integrazione delle tratte della rete autostradale, in modo tale che i meccanismi tariffari si possano distribuire su infrastrutture diverse. Al riguardo, andrebbe, innanzitutto, chiarito se possano profilarsi anche effetti di minor gettito fiscale dalla possibilità che i concessionari ricorrano, anche per gli investimenti già previsti nei previgenti atti di concessione, a forme di defiscalizzazione previste dalla normativa vigente. Infatti, tale evenienza appare plausibile in presenza di investimenti già programmati e già scontati nei tendenziali di finanza pubblica. In tal senso, andrebbe anche valutato se le norme in oggetto non possano configurare una rinuncia ad eventuali maggiori entrate che potrebbero derivare dall'effettuazione di nuove gare per l'assegnazione delle concessioni.

Per quanto concerne l'articolo 7, con riferimento all'assegnazione alle Regioni di 110 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007-2013, andrebbe chiarito se la nuova tipologia di spesa cui saranno destinate le risorse presenta un profilo di spendibilità coerente con quello assegnato al fondo sviluppo e coesione e già scontato nei saldi di finanza pubblica. Con riferimento all'estensione ai territori dei comuni della provincia di Bologna, già colpiti dal sisma del maggio 2012 e dalla tromba d?aria del 3 maggio 2013 ed individuati dal Commissario delegato, delle norme che l?articolo 1 del decreto-legge n. 74 del 2014 ha dettato in favore delle popolazioni della provincia di Modena, e al fine di valutare e circoscrivere gli effetti finanziari derivanti dalla norma, andrebbero fornite maggiori informazioni circa gli interventi da effettuare, le effettive disponibilità da destinare allo scopo e l'assenza di pregiudizio nei confronti delle finalizzazioni già previste a legislazione vigente.

In merito all'articolo 10, laddove, pur considerando che, in linea di principio, il maggiore rischio di escussione delle garanzie aggiuntive della Cassa depositi e prestiti Spa, ivi previste, possa essere "meramente eventuale", va sottolineato che l'incremento delle dotazioni di stanziamento del bilancio dello Stato riferite ai rischi di escussione di garanzie erariali (comma 1, lettera *d)*), dovrebbe essere sempre calibrato sulla concreta possibilità che tali garanzie risultino attivate.

In merito all'articolo 16, ricorda che alla riduzione del rapporto tra posti letto e numero di abitanti su scala nazionale erano ascritti dal decreto-legge n. 95 del 2012 risparmi pari a 50 milioni di euro annui. Premesso che il Governo ha successivamente chiarito che, sulla base della dimensione della regione Sardegna, l'effetto finanziario della disposizione in argomento è valutabile in circa 9 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2015-2017, per quanto riguarda la copertura dei maggiori oneri derivanti dal suddetto incremento delle prestazioni sanitarie ottenute da operatori privati all?interno del bilancio regionale, andrebbe acquisita conferma della sostenibilità, per la regione, di una rimodulazione delle spese non obbligatorie nell?ambito del suddetto bilancio.

Sul versante delle entrate, poi, in particolare sull'articolo 16-*bis*, in tema di disciplina degli accessi su strade affidate alla gestione della società ANAS Spa che ridisciplina l'intera normativa concernente i canoni per gli accessi alla rete autostradale gestita dalla ANAS, per i profili di copertura, considerato che il comma 23-*septies* pone espressamente il relativo onere a carico delle risorse già previste dalla legislazione vigente in favore dell'ANAS quale corrispettivo del contratto di programma ? parte servizi ? dalla stessa stipulato con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti , andrebbe innanzitutto confermato che il contributo annuo previsto dal contratto di programma-parte servizi, per il 2014, ammonta a 588,5 milioni di euro e che esso consente la copertura del nuovo onere mediante una riduzione degli altri fabbisogni di spesa.

In merito all'articolo 20, comma 3, e 21, comma 7, laddove sono apportate, rispettivamente, modifiche alla disciplina vigente delle società di investimento immobiliare quotate (SIIQ) e agevolazioni tributarie per l'acquisto di abitazioni, per quanto riguarda la copertura finanziaria, andrebbe valutata la compatibilità dei tetti di spesa a fronte di oneri configurati in previsione atteso che, in tali circostanze, ai sensi della normativa contabile, andrebbe associata ai due dispositivi una specifica clausola di salvaguardia a garanzia della compensazione degli eventuali effetti aggiuntivi di spesa rispetto alla risorse stanziate; clausola che andrebbe, peraltro, conformata ai consueti criteri di automaticità ed effettività.

Quanto all'articolo 34, comma 7, laddove è prevista la sottrazione alla disciplina del patto di stabilità interno delle spese sostenute dagli enti locali per le bonifiche ambientali, andrebbero forniti i motivi della mancata attribuzione di effetti finanziari derivanti dall'esclusione dal patto di stabilità interno, di interventi e opere di bonifica, da parte degli enti territoriali interessati.

Sull'articolo 40, in tema di rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga segnala che il prospetto riepilogativo, per quanto riguarda la quota inoptata, riporta un diverso impatto tra il saldo netto da finanziare (l?intera quota pari a 200 milioni nel 2014) e l?impatto sui saldi di fabbisogno e indebitamento (60 milioni nel 2014, 20 milioni nei successivi esercizi 2015 e 2016) su cui andrebbe fatta luce.

Per ulteriori osservazioni, rinvia alla Nota n. 68 del 2014 del Servizio del bilancio.

Il vice ministro MORANDO si riserva di produrre, nella seduta antimeridiana di domani, le risposte ai rilievi formulati dal relatore, ulteriori rispetto a quelli che già trovano un chiarimento nella relazione tecnica aggiornata.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) chiede se, nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, tutte le condizioni poste, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dalla Commissione bilancio dell'altro ramo del Parlamento siano state effettivamente recepite nel testo del disegno di legge di conversione del decreto.

Il presidente AZZOLLINI fa presente come le condizioni formulate dalla Commissione bilancio della Camera dei deputati siano state tutte inserite nel testo del disegno di legge di conversione.

Il vice ministro MORANDO ricorda che, nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, la Commissione bilancio non ha inserito, tra le condizioni, l'espunzione dell'articolo 34, comma 7, nonostante la contrarietà su di esso formulata dalla Ragioneria generale dello Stato.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) interviene, poi, per chiedere chiarimenti sulla portata normativa dell'articolo 1, comma 10, in merito al rapporto tra la sottoscrizione del contratto di programma tra il Governo e Rete ferroviaria italiana S.p.a, da un lato, e il decreto interministeriale di recepimento di tale contratto, dall'altro.

Il PRESIDENTE fornisce chiarimenti sulla procedura disciplinata dal comma 10 dell'articolo 1, ricordando che lo schema di contratto di programma viene recepito, onde acquisire efficacia *erga omnes*, da un apposito decreto interministeriale. Su tale schema di decreto le Commissioni parlamentari competenti per materia sono quuindi chiamate a formulare il parere entro un determinato termine, scaduto il quale il decreto interministeriale può, comunque, essere emanato. Rileva, infine, che tale procedura, ovviamente, non attiene ai profili di carattere finanziario.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(1329) ***Ratifica ed esecuzione del Trattato in materia di assistenza giudiziaria penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati uniti messicani, fatto a Roma il 28 luglio 2011***
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore Luigi MARINO (*PI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

Propone, quindi, l'approvazione di un parere non ostativo.

Il rappresentante del GOVERNO si esprime in senso conforme.

La Commissione, verificata la presenza del prescritto numero legale, approva, quindi, un parere di

nulla osta.

(1330) ***Ratifica ed esecuzione del Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati uniti messicani, fatto a Roma il 28 luglio 2011***

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore Luigi MARINO (*PI*), in sostituzione del relatore Sangalli, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre chiedere conferma del fatto che le amministrazioni interessate possano svolgere gli adempimenti previsti dall'articolo 19 dell'Accordo ad invarianza di risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il vice ministro MORANDO fornisce le rassicurazioni richieste circa la fattibilità, ad invarianza degli oneri, degli adempimenti di cui all'articolo 19 dell'Accordo.

Il RELATORE propone, pertanto, l'approvazione di un parere non ostativo.

Il rappresentante del GOVERNO si esprime in senso conforme.

La Commissione, verificata la presenza del prescritto numero legale, approva, quindi, un parere di nulla osta.

(1327) ***Norme recanti regime fiscale speciale in relazione ai rapporti con il territorio di Taiwan***

(Parere alle Commissioni 3ª e 6ª riunite. Esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore DEL BARBA (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, con riguardo alla disciplina dei redditi di natura finanziaria (articolo 10), che la relazione tecnica stima una perdita di gettito di 340.000 euro in ragione d'anno, applicando un'aliquota del 20 per cento. Al riguardo, ricorda che la predetta aliquota è stata innalzata al 26 per cento dall'articolo 3 del decreto-legge n. 66 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 89 del 2014. Onde escludere il rischio di una perdita di gettito superiore rispetto a quella rappresentata, risulta, quindi, necessario aggiornare la relazione tecnica - peraltro risalente all?11 febbraio 2014, ossia prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina - e, in assenza di altri elementi, provvedere ad un corrispondente adeguamento della copertura finanziaria recata dall'articolo 30. Per ulteriori rilievi, rinvia alla Nota di lettura del Servizio del bilancio n. 67 del 2014.

Il vice ministro MORANDO fa presente che, per effetto della nuova tassazione dei redditi di natura finanziaria, l'onere complessivo derivante dal provvedimento in esame ammonta a 393.000 euro annui a decorrere dal 2015, ossia 9.000 in più rispetto a quelli quantificati dall'articolo 31 del disegno

di legge in titolo.

Il relatore DEL BARBA (*PD*) propone, pertanto, l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione, all'articolo 31, comma 1, delle parole «euro 384.000 annui» con le seguenti: «euro 393.000 annui».".

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva.

La seduta termina alle ore 16,45.

1.4.2.4. 5^ Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.4.1. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 316 (pom.) del 25/11/2014

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)

MARTEDÌ 25 NOVEMBRE 2014
316ª Seduta

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1569-A) ***Deputato DISTASO ed altri. - Istituzione del "Premio biennale di ricerca Giuseppe Di Vagno" e disposizioni per il potenziamento della biblioteca e dell'archivio storico della Fondazione Di Vagno, per la conservazione della memoria del deputato socialista assassinato il 25 settembre 1921***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo ed in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

Il relatore SPOSETTI (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare, tanto sul testo quanto sulle proposte emendative.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI osserva come sia opportuno aggiungere l'anno 2016 alla proiezione della copertura finanziaria del provvedimento prevista dall'articolo 4.

Il relatore SPOSETTI (*PD*) evidenzia l'inopportunità di interventi modificativi del testo per aspetti non essenziali, in relazione all'ovvia conseguenza di un ulteriore ritorno del provvedimento all'esame dell'altro ramo del Parlamento.

La senatrice LANZILLOTTA (*SCpI*) invita a garantire la corretta formulazione del disegno di legge, anche dal punto di vista finanziario, dal momento che, comunque, la Commissione competente ha già apportato delle modifiche che rendono indispensabile una ulteriore lettura del disegno di legge da parte della Camera dei deputati.

Il presidente AZZOLLINI considera non essenziale la correzione proposta dall'Esecutivo, dal momento che si tratta di una mera cautela, in relazione alla possibilità effettiva di spesa dell'intero stanziamento entro l'anno finanziario 2015. Ritiene, quindi, che la Commissione possa esprimere un parere di nulla osta sull'attuale testo.

La rappresentante del GOVERNO, prendendo la parola sugli emendamenti, esprime un parere contrario sulla proposta 1.3, che se approvata, renderebbe non chiaramente determinato il premio istituito dallo stesso disegno di legge.

Il relatore SPOSETTI (*PD*) dichiara il proprio accordo rispetto alla proposta del Governo da ultimo formulata.

Alla luce di quanto emerso, propone l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo. In merito agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 1.3. Il parere è di nulla osta su tutti i restanti emendamenti.".

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(1327, 961, 1109 e 1144-A) ***Norme recanti regime fiscale speciale in relazione ai rapporti con il territorio di Taiwan***

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore DEL BARBA (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

Nessun altro chiedendo di intervenire, propone di esprimere un parere non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(344) ***DE POLI. - Norme per la prevenzione, la cura e la riabilitazione dell'autismo e disposizioni per l'assistenza alle famiglie delle persone affette da questa malattia***

(359) ***RANUCCI. - Cura e tutela delle persone con disturbi dello spettro autistico***

(1009) ***Venera PADUA ed altri. - Disposizioni in materia di prevenzione, cura, riabilitazione delle***

persone affette da autismo e di assistenza alle famiglie

(1073) ***Magda Angela ZANONI. - Disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle persone affette da autismo e per l'assistenza alle loro famiglie***

(Parere alla 12a Commissione sul testo unificato e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 20 novembre.

Il PRESIDENTE informa che è pervenuta una nota a firma del Ragioniere generale dello Stato in relazione all'emendamento sostitutivo dell'articolo 5. Osserva, peraltro, che nella comunicazione è contenuta una riserva in relazione ad alcuni chiarimenti di competenza del Ministero della salute. Invita, dunque, il Governo ad acquisire con completezza i chiarimenti necessari, al fine di consentire alla Commissione di poter concludere l'esame del disegno di legge.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI precisa che si è fatto rinvio al Ministero della salute sul profilo, di particolare complessità, del coordinamento dei trattamenti per la cura dell'autismo con il "patto della salute", pregiudiziale rispetto all'inserimento delle cure stesse tra i livelli essenziali di assistenza. Conclude, dunque, che, una volta acquisita la posizione del Ministero in parola, sarà possibile esprimere un giudizio definitivo sulla questione più volte dibattuta in questa Commissione.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

CONVOCAZIONE DI UNA SEDUTA DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il PRESIDENTE avverte che, al termine della corrente seduta della Commissione, è immediatamente convocata una seduta della Sottocommissione per i pareri.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,20.

1.4.2.5. 8^ (Lavori pubblici, comunicazioni)

1.4.2.5.1. 8ª(Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 94 (pom.) del 22/07/2014

collegamento al documento su www.senato.it

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

MARTEDÌ 22 LUGLIO 2014
94ª Seduta

Presidenza del Presidente
MATTEOLI

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(1327) ***Norme recanti regime fiscale speciale in relazione ai rapporti con il territorio di Taiwan***
(961) ***DIVINA. - Norme recanti regime fiscale speciale in relazione ai rapporti con il territorio di Taiwan***
(1109) ***MARINELLO. - Norme recanti regime fiscale speciale in relazione ai rapporti con il territorio di Taiwan***
(1144) ***MALAN ed altri. - Norme recanti regime fiscale speciale in relazione ai rapporti con il territorio di Taiwan***
(Parere alle Commissioni 3a e 6a riunite. Esame congiunto. Parere favorevole)

La relatrice CARDINALI (*PD*) illustra i provvedimenti in esame, assegnati in sede referente alle Commissioni riunite 3a e 6a. Il primo di essi (A.S. n. 1327) è di iniziativa governativa, mentre gli altri (A.S. nn. 961, 1109 e 1144) sono tutti di iniziativa parlamentare. Si tratta di un identico testo, suddiviso in 31 articoli.

Fa presente che, come indicato nelle relazioni illustrative (anch'esse di identico o analogo tenore), scopo dell'iniziativa legislativa è quello di regolare i rapporti fiscali tra l'Italia e il territorio di Taiwan, creando un quadro giuridico di riferimento per gli operatori economici italiani operanti nel territorio di Taiwan. Le disposizioni previste ricalcano, nella sostanza, gli schemi più recenti accolti sul piano internazionale dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo (OCSE), discostandosene solo per taluni aspetti, dovuti alle particolarità dei sistemi fiscali dei due territori (in particolare, la tassazione delle persone fisiche adottata nel territorio di Taiwan sulla base del principio di

territorialità) nonché la mancanza di riconoscimenti di Taiwan come entità politica autonoma.

Con riferimento agli aspetti di competenza della Commissione, segnala l'articolo 8, relativo alla navigazione marittima e aerea. La norma prevede che gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili siano imponibili soltanto nel territorio in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa. La norma contempla una nozione dei redditi inclusi nella definizione di utili derivanti dall'esercizio di navi o di aeromobili in traffico internazionale, che comprenda sia quelli derivanti dal noleggio dei mezzi, sia quelli derivanti dall'impiego, manutenzione o noleggio di *container*.

Rileva che, secondo la novella, se la sede della direzione effettiva di un'impresa marittima è situata a bordo di una nave, ai fini fiscali essa si considera situata nel territorio in cui si trova il porto di immatricolazione della nave, oppure, in mancanza, nel territorio in cui è residente l'esercente della nave. Si stabilisce infine che le suddette disposizioni si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione a un fondo comune, a un esercizio in comune o a un organismo internazionale di esercizio, nella misura in cui gli utili sono imputabili alla partecipazione in proporzione alla quota rivestita nell'esercizio in comune.

Ciò premesso, propone l'espressione di un parere favorevole.

Il senatore FILIPPI (*PD*) chiede chiarimenti in ordine alla portata innovativa del citato articolo 8 rispetto alla normativa vigente.

La relatrice CARDINALI (*PD*) fa presente che l'articolo 8 interviene sul criterio di imputazione dei redditi derivanti dall'esercizio di navi o aeromobili nel traffico internazionale, attribuendo portata esclusiva alla fissazione della sede della direzione effettiva dell'impresa. Come indicato anche nella relazione tecnica che accompagna il disegno di legge n. 1327, la norma deroga a quanto stabilito dall'articolo 73 del TUIR, che fa riferimento alla presenza in Italia della sede legale. Tuttavia, segnala che il nuovo assetto non dovrebbe determinare una diminuzione di gettito in virtù del concomitante criterio della tassazione del reddito di impresa derivante da attività esercitate in Italia mediante una stabile organizzazione.

Osserva inoltre che i disegni di legge in esame tendono a favorire le relazioni economiche poste in essere tra i residenti in Italia e a Taiwan.

Il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale per deliberare, pone in votazione la proposta di parere favorevole della relatrice.

La Commissione approva.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Il PRESIDENTE avverte che domani, mercoledì 23 luglio 2014, al termine della seduta plenaria delle ore 8,30, è convocato un ulteriore Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, per la programmazione dei lavori, alla luce della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi in corso di svolgimento.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,20.

1.4.2.6. 9^ (Agricoltura e produzione agroalimentare)

1.4.2.6.1. 9ª(Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 71 (pom.) del 29/07/2014

collegamento al documento su www.senato.it

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MARTEDÌ 29 LUGLIO 2014
71ª Seduta

Presidenza del Presidente
FORMIGONI

Interviene il vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Olivero.

La seduta inizia alle ore 14,20.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione del regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio, relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea, e del regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati (n. 101)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 10 della legge 6 agosto 2013, n. 96. Esame e rinvio)

Il presidente FORMIGONI (*NCD*), relatore, illustra lo schema in titolo, in materia di commercializzazione del legno e dei prodotti derivati.

Ricorda anzitutto che il comparto dell'industria del legno in Italia è sempre stato importante in termini socio-economici, con un numero medio di addetti pari a circa 400.000 soggetti e un fatturato annuo di circa 34 miliardi di euro. Al momento il settore sta attraversando un grave periodo di crisi in termini di produzione ed esportazione.

Richiama che l'articolo l della legge di delegazione europea 2013 ha previsto l'adozione di un decreto

legislativo al fine di dare attuazione al regolamento (CE) n. 2173/2005, relativo all'istituzione di un sistema di licenze*FLEGT* per le importazioni di legname nella Comunità europea, e del regolamento (UE) n. 995/2010, che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati.

L'immediata attuazione di tali regolamenti, oltre che obbligatoria, risulta strategica al fine di non interrompere gli scambi commerciali tra l'Italia, importatore netto di legnami tropicali, e i Paesi produttori di tali merci, per lo più africani e asiatici.

Il regolamento sulle licenze, entrato in vigore il 30 dicembre 2005, mira a contrastare l'importazione illegale di legno e prodotti derivati da determinati Paesi terzi con i quali l'Unione europea firma accordi bilaterali di tipo volontario. Tali accordi sono finalizzati all'adozione di licenze *standard*, verificabili e non falsificabili, tali da garantire la totale legalità e tracciabilità delle transazioni commerciali.

Il secondo regolamento, sulla regolazione del legname, stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano per la prima volta legno e prodotti derivati sul mercato interno, completando lo spettro d'azione del regolamento sulle licenze, con l'obiettivo di contrastare il disboscamento e il commercio di legname illegale proveniente da qualsiasi parte del mondo, inclusa l'Unione europea.

Ricorda che il fulcro di tale regolamento è rappresentato dall'adozione di un sistema di dovuta diligenza da parte degli operatori commerciali, eventualmente supportati da organismi di controllo, che devono adottare tutte le misure necessarie ad accertare la legalità delle partite di legno e derivati da commercializzare. Ai trasgressori saranno applicate sanzioni penali, con la sanzione accessoria della confisca delle partite merceologiche oggetto di commercio, e amministrative, commisurate al valore del legno illegale, al fine di annullare il vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole.

Sottolinea che i principi direttivi proposti nello schema danno corso a specifiche previsioni demandate alla scelta degli Stati membri.

L'articolo 2 del decreto legislativo individua il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali quale autorità nazionale competente preposta all'attuazione dei regolamenti. Esso riceverà dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli le necessarie informazioni.

L'articolo 3 prevede le disposizioni attuative per il coordinamento delle procedure di controllo sul sistema di licenze, stabilendo che, ai fini dell'immissione in libera pratica nella Comunità europea, ogni carico deve essere corredato da una licenza da presentare all'autorità nazionale competente preventivamente o contestualmente alla presentazione della dichiarazione in dogana.

Al fine di assicurare l'integrale copertura degli oneri relativi alle procedure di controllo, viene stabilito che gli importatori versano un contributo finanziario fisso per ogni carico di legno e prodotti derivati a cui si applica il sistema di licenze.

L'articolo 4 prevede l'istituzione di un registro degli operatori anche sulla base dei dati del registro delle imprese.

Con riferimento all'articolo 5, ricorda che la produzione illegale di legname è il risultato di utilizzazioni forestali che avvengono in violazione delle convenzioni internazionali e delle leggi vigenti nel paese di produzione del legname. In particolare, il taglio illegale è associato alla deforestazione, ai cambiamenti climatici e alla perdita di biodiversità. Per questi motivi l'approccio non può che essere trasversale e presuppone il coinvolgimento di varie amministrazioni.

In ragione di ciò, all'articolo 5, è prevista l'istituzione, presso il Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, della Consulta *FLEGT* e *Timber Regulation*. E' stabilito che ai lavori della Consulta partecipino, con propri rappresentanti, il Ministero degli affari esteri, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero dello Sviluppo economico, le Regioni e Province autonome, 1'Agenzia delle dogane e dei monopoli e le associazioni di categoria e ambientaliste maggiormente rappresentative del settore.

L'articolo 6 prevede le sanzioni penali e amministrative per la violazione delle disposizioni dei

regolamenti in discorso.

L'articolo 7 stabilisce le disposizioni finanziarie, prevedendo la destinazione dei proventi del contributo finanziario fisso e delle sanzioni a supporto dell'attività di controllo.

Evidenzia, infine, che dall'attuazione del decreto non derivano nuovi o maggiori oneri.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1326-B) ***Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo***, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere favorevole)

La relatrice ALBANO (*PD*) riferisce sul disegno di legge in titolo, all'esame del Senato - che il 25 giugno 2014 lo aveva approvato in prima lettura con modificazioni - dopo che la Camera vi ha apportato ulteriori variazioni.

Ricorda che il disegno di legge si componeva, all?atto della sua presentazione al Senato, di 32 articoli suddivisi in sei Capi: principi fondamentali e finalità della cooperazione allo sviluppo; ambiti di applicazione della legge; l?indirizzo politico, il governo e il controllo della cooperazione; l'Agenzia per la cooperazione allo sviluppo, la Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo e il Comitato congiunto per la Cooperazione allo sviluppo; i soggetti della cooperazione allo sviluppo, la partecipazione della società civile e i partenariati internazionali; norme transitorie e finali. Durante l'esame, in prima lettura, presso il Senato è stato aggiunto l?articolo 3 che modifica la denominazione del Ministero degli Affari esteri in Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale. Ai restanti articoli, il Senato ha apportato varie modifiche. Alla Camera, la Commissione esteri ha apportato modifiche al testo trasmesso dal Senato, tra cui l'introduzione di un Capo aggiuntivo composto di un solo articolo concernente l'istituzione finanziaria per la cooperazione internazionale allo sviluppo, mentre l'Assemblea ha approvato ulteriori modificazioni.

Per quanto di competenza nel testo che giunge alla terza lettura, limitatamente alle modifiche approvate dall'altro ramo del Parlamento, evidenzia alcuni punti.

Ricorda che l?articolo 15 istituisce il Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo (CICS), cui viene attribuito il compito di assicurare la programmazione ed il coordinamento di tutte le attività di cooperazione, nonché la coerenza delle politiche nazionali con la stessa cooperazione allo sviluppo. Fanno parte del CICS il Presidente del Consiglio dei ministri, che lo presiede, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale (vicepresidente) il vice ministro della cooperazione e i ministri dell?interno, della difesa, delle finanze, dello sviluppo economico, dell?ambiente, delle infrastrutture, del lavoro, della salute e dell?istruzione nonché - a seguito di modifica apportata dalla Camera- delle politiche agricole, alimentari e forestali (comma 2).

Rileva che il parere che aveva reso la Commissione lo scorso 19 marzo aveva proprio un'osservazione in tal senso, che è stata recepita.

Ricorda inoltre che il Capo VI disciplina i soggetti della cooperazione allo sviluppo, la partecipazione della società civile e i partenariati internazionali. La partecipazione di amministrazioni dello Stato, università ed enti pubblici nonché - a seguito di una modifica approvata dalla Camera - camere di

commercio, industria, artigianato e agricoltura viene disciplinata nel dettaglio nell?articolo 24.

Valuta favorevolmente l'integrazione poiché, nel parere reso dalla Commissione, si osservava anche la necessità di una valorizzazione, nell'ambito delle attività di cooperazione allo sviluppo nei paesi in situazioni di emergenza alimentare, delle operazioni di fornitura di prodotti agroalimentari, di insediamento agricolo e di trasmissione di conoscenze e tecniche di coltivazione, sino alla realizzazione di vere e proprie filiere agroalimentari.

Ciò premesso, propone l'espressione di un parere favorevole.

Il vice ministro OLIVERO valuta a sua volta favorevolmente il provvedimento.

Il presidente FORMIGONI, verificata la presenza del numero legale per deliberare, pone in votazione la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice.

La Commissione approva all'unanimità.

(1327) ***Norme recanti regime fiscale speciale in relazione ai rapporti con il territorio di Taiwan***

(Parere alle Commissioni 3a e 6a riunite. Esame. Parere favorevole)

La relatrice ALBANO (*PD*) riferisce sul disegno di legge in esame, recante disposizioni fiscali diverse in relazione ai rapporti tra il territorio in cui si applica la legislazione fiscale amministrata dal Ministero dell'economia e delle finanze italiano e il territorio in cui si applica la legislazione fiscale amministrata dall'Agenzia fiscale, Ministero delle finanze, Taipei. Esso disciplina gli aspetti fiscali inerenti alle relazioni economiche poste in essere tra i residenti dei due territori.

Fa presente che l'iniziativa costituisce un favorevole quadro giuridico di riferimento per gli operatori economici italiani operanti nel territorio amministrato dall'Agenzia fiscale, Ministero delle finanze, Taipei. Le disposizioni di cui trattasi ricalcano, nella sostanza, gli schemi più recenti accolti sul piano internazionale dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), discostandosene solo per taluni aspetti, dovuti a particolarità dei sistemi fiscali dei due territori, in particolare la tassazione delle persone fisiche applicata sul territorio di Taiwan sulla base del principio di territorialità, nonché la mancanza di riconoscimento di Taiwan quale entità politica autonoma.

Relativamente agli specifici aspetti tecnici, osserva che la sfera soggettiva di applicazione del disegno di legge è costituita dalle persone fisiche e giuridiche residenti in uno o in entrambi i territori. Per quanto riguarda le imposte considerate figurano, per il territorio italiano, all'articolo 2, comma 3, l'IRPEF, l'IRES e l'IRAP.

In merito al concetto di «residente di un territorio» (articolo 4), in conformità al Modello OCSE, è stato previsto il criterio prevalente della «direzione effettiva» che corrisponde maggiormente ai principi della legislazione fiscale italiana.

Per quanto di competenza, ricorda che la tassazione dei redditi immobiliari (articolo 6) è prevista a favore del territorio in cui sono situati gli immobili. Per redditi immobiliari si intendono i redditi che un residente di un territorio ritrae da beni immobili, inclusi i redditi delle attività agricole o forestali. L'espressione «beni immobili» ha il significato che ad essa è attribuito dal diritto del territorio in cui i beni stessi sono situati. La suddetta espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o

vive delle imprese agricole e forestali, i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprietà fondiaria.

Richiama infine, all'articolo 23, l'eliminazione della doppia imposizione e, all'articolo 24, il principio di non discriminazione.

Ciò premesso, propone l'espressione di un parere favorevole.

Il vice ministro OLIVERO valuta a sua volta favorevolmente il provvedimento.

Il presidente FORMIGONI, verificata la presenza del numero legale per deliberare, pone in votazione la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice.

La Commissione approva all'unanimità.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il presidente FORMIGONI comunica che in occasione dell'audizione svolta oggi, in Ufficio di Presidenza, sull'atto del Governo n. 101 in materia di commercializzazione del legno e dei prodotti derivati, sono state trasmesse delle documentazioni da parte dei rappresentanti di Federlegnoarredo che saranno disponibili per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,35.

1.4.2.7. 13^ (Territorio, ambiente, beni ambientali)

1.4.2.7.1. 13ª(Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 35 (pom., Sottocomm. pareri) del 16/09/2014

collegamento al documento su www.senato.it

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 16 SETTEMBRE 2014
35ª Seduta

Presidenza del Presidente
MARINELLO

Orario: dalle ore 14 alle ore 14,15

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alle Commissioni 3 a e 6a riunite:

(1327) ***Norme recanti regime fiscale speciale in relazione ai rapporti con il territorio di Taiwan*** : parere favorevole

alla 3 a Commissione:

(1335) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 6 ottobre 2010*** : parere favorevole

1.5. Trattazione in Assemblea

1.5.1. Sedute

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge
Atto Senato n. 1327
XVII Legislatura

Norme recanti regime fiscale speciale in relazione ai rapporti con il territorio di Taiwan
Titolo breve: *Regime fiscale speciale Italia-Taiwan*

Trattazione in Assemblea

Sedute dell'Aula

Seduta	Attività (esito)
N. 356 (ant.) 20 novembre 2014	**Dibattito connesso** Fissato termine per la presentazione degli emendamenti: 20 novembre 2014 alle ore 19:00
N. 358 (pom.) 25 novembre 2014	**Discussione generale** Discusso congiuntamente: S.1327, S.961, S.1109, S.1144 Autorizzata la relazione orale. Il relatore di maggioranza svolge relazione orale. Adottato come testo base il DDL **S.1327 testo delle Commissioni**. Conclusa la discussione generale. **Trattazione articoli** Esame art. *da 1 a 31 del ddl S.1327 testo delle Commissioni*. **Voto finale** Esito: **approvato** (modificato rispetto al testo del proponente) Assorbimento di S.961, S.1109, S.1144 Votazione nominale a scrutinio simultaneo: favorevoli 153, contrari 0, astenuti 25, votanti 178, presenti 180.

1.5.2. Resoconti stenografici

1.5.2.1. Seduta n. 356 (ant.) del 20/11/2014

collegamento al documento su www.senato.it

SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XVII LEGISLATURA ------

356a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO
GIOVEDÌ 20 NOVEMBRE 2014
(Antimeridiana)

Presidenza del vice presidente GASPARRI

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Nuovo Centrodestra: NCD; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Per l'Italia: PI; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Italia Lavori in Corso: Misto-ILC; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente GASPARRI

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 9,33)*.

Si dia lettura del processo verbale.

PEGORER, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.*

Sul processo verbale

SCILIPOTI ISGRO' *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCILIPOTI ISGRO' *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, chiedo cortesemente la votazione del processo verbale, previa verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione sul processo verbale

PRESIDENTE. Metto ai voti il processo verbale.

È approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento *(ore 9,37)*.

Sulla sentenza della Corte di cassazione relativa al processo Eternit

ZANDA *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANDA *(PD)*. Signor Presidente, ieri sera abbiamo saputo - e stamattina ne abbiamo avuto conferma dalla lettura dei quotidiani - che una sentenza della Corte di cassazione, applicando l'istituto della prescrizione, ha mandato assolti i responsabili di un reato gravissimo, che ha prodotto e sta continuando a produrre la morte non di qualche unità, ma di migliaia di cittadini italiani.

Credo che questa sentenza debba essere da noi commentata e desidero manifestare il mio profondo dissenso verso il modo in cui la legge è stata interpretata.

Dissento perché è stata interpretata diversamente da quanto è accaduto nei due precedenti gradi di giudizio e dissento per un motivo sostanziale, signor Presidente: il cancro determinato dall'amianto è una malattia che può dare i suoi effetti nefasti decine di anni dopo, fino a trent'anni da quando il cittadino, il lavoratore è stato contaminato.

È un reato quindi che, se dovessimo applicare la prescrizione con questi metodi, potrebbe andare realmente, sostanzialmente, perpetuamente impunito e francamente penso che questo non possa essere l'obiettivo del legislatore. Noi abbiamo il dovere di rimettere mano alle regole della prescrizione e questo è un dovere che il Parlamento deve considerare prioritario, ma in questo momento, nella giornata di oggi, abbiamo il dovere di dire che dissentiamo fortemente da questa decisione della Corte di cassazione. *(Applausi dai Gruppi PD, Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE e Misto-SEL)*.

BRUNO *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUNO *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, anche noi siamo molto vicini ai parenti delle vittime di quelle tragedie che si sono verificate negli anni, ma non ho compreso appieno l'intervento del presidente Zanda.

Noi ci permettiamo di commentare una sentenza della Corte di cassazione che dichiara la prescrizione di un reato. Invece di commentare la sentenza, credo che dovremmo commentare, e quindi tenere delle riunioni *ad hoc*, l'andamento dei processi in Italia. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

È troppo facile oggi dire che la Cassazione ha assolto i colpevoli: la Cassazione ha applicato la legge, perché quando la legge consente, a seguito di un reato, il decorso di un numero di anni quasi illimitato senza arrivare ad una decisione, si deve parlare di malagiustizia. Non si tratta, però, di una malagiustizia dipendente dal giudizio della Cassazione, bensì da quello che il Parlamento non riesce a

fare in riferimento alla abbreviazione dei termini che ci devono essere. Questo è l'impegno che il Parlamento deve assumere. Questo è ciò che tale sentenza ci deve insegnare, perché non è più possibile che fatti gravissimi come questi possano essere coperti dalla prescrizione, senza nessun responsabile. *(Applausi dal Gruppo FI-Pdl XVII)*.

BONFRISCO *(FI-PdL XVII)*. Diglielo a Guariniello, che ci ha messo vent'anni!

BRUNO *(FI-PdL XVII)*. Quando però le istruttorie su fatti come questi coprono un lasso di tempo molto lungo - e mi fa piacere che oggi si chiuda la discussione sulla responsabilità dei magistrati - bisogna capire bene perché i magistrati ritengano di correre in alcuni processi e invece per altri processi di rallentare la marcia. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII e della senatrice Fucksia)*.

Come vede, presidente Zanda, non speculiamo su un fatto così grave, rispetto al quale credo che tutto il Parlamento sia d'accordo nell'essere vicino ai parenti delle vittime. È anche vero che se un monito deve venire da quella sentenza, il monito è solo per noi, per le nostre responsabilità, perché non siamo riusciti negli anni ad approvare quella necessaria riforma sulla giustizia che metta al centro non l'avvocato, né il magistrato, ma il cittadino. *(Applausi dal Gruppo FI-Pdl XVII)*.

Oggi si tende molto spesso a dare alla magistratura una copertura che non le è dovuta. *(Applausi dai Gruppi FI-PdL XVII e LN-Aut e della senatrice Fucksia. Molte congratulazioni)*.

CAMPANELLA *(Misto-ILC)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAMPANELLA *(Misto-ILC)*. Colleghi, mi associo alle espressioni di forte disagio e di dolore per ciò che questa sentenza comporta, cioè il diniego della giustizia a tanti cittadini italiani in un caso così grave. Ritengo però che, come Parlamento, dobbiamo assumerci la responsabilità della mancata - fino ad ora - revisione dell'istituto della prescrizione. *(Applausi della senatrice Fucksia)*.

Al tempo stesso, ritengo sia ingiusto attribuire alla magistratura il ritardo, quando il Parlamento, nelle ultime legislature, ha lavorato ad una serie di riforme procedurali che hanno allungato i tempi e reso più difficile l'esercizio del potere giudiziario. *(Applausi della senatrice Bignami)*.

Aggiungo che in questi giorni abbiamo visto quanto ancora la politica abbia, nei confronti del potere giudiziario, un atteggiamento di sospetto e di malcelata irritazione per quello che il potere giudiziario ha fatto, e cioè trattare tutti i cittadini nello stesso modo, che siano colletti bianchi o che siano delinquenti di basso livello.

Ora, a questo punto, parlare di mala giustizia o contestare le sentenze non mi pare consono alla posizione del Parlamento. Dobbiamo rimettere mano all'istituto della prescrizione e dobbiamo considerare che la giustizia senza soldi, com'è successo e come continua a succedere sempre di più, non può funzionare bene. *(Applausi delle senatrici Puppato e Mussini)*.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, data la rilevanza dell'argomento darò la parola ad un rappresentante per Gruppo e quindi avviso che molte richieste di intervento che sono pervenute non potranno essere accolte.

MARTELLI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTELLI *(M5S)*. Signor Presidente, ascoltando quello che avete detto, devo dire che in questo caso il senatore Bruno ha più ragione di quanta non ne abbia il senatore Zanda. *(Applausi dal Gruppo M5S e del senatore Palma)*. La Cassazione, infatti, ha correttamente applicato la legge.

Certo bisognava dirla tutta: ha applicato la legge e, in particolare, il principio che prevede la prescrizione dopo un certo numero di anni. Quella è la legge e il magistrato è tenuto ad applicarla. Ma la colpa di questa legge però è vostra, non del magistrato, perché la legge sulla prescrizione l'avete votata voi. Il Movimento 5 Stelle non ha partecipato a questa cosa. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Quindi, nel momento in cui voi vi dissociate, da cosa vi dissociate? Da voi stessi? Una dissociazione del cervello? La bocca dice una cosa e il cervello ne dice un'altra? *(Commenti della senatrice Favero)*.

È la verità. La prescrizione ve la siete votata voi! *(Proteste dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Colleghi, manteniamo la calma. Ognuno svolge le sue considerazioni con pacatezza.

Prego, senatore Martelli.

MARTELLI *(M5S)*. Sempre in tema di prescrizione sono stati presentati alcuni disegni di legge dal Movimento 5 Stelle che vanno a toccare questo istituto, disegni di legge che voi vi guardate bene dal mettere in calendario. Ma che caso! Continuate con queste dichiarazioni di dissociazione ma nei fatti state sempre a zero.

Un'altra cosa che vi voglio far notare è che nel momento in cui la Cassazione mette una «x» sulla parola «amianto», la metterà tutte le volte che «amianto» sarà sostituito con l'espressione «nesso di causalità», cioè il legame tra un evento calamitoso inquinante e le conseguenze sanitarie perché questo problema c'è con l'uranio impoverito, con i poligoni che sono in Sardegna, per esempio, o con tutto l'inquinamento che ha prodotto l'Ilva, per esempio; anche in quel caso il processo come si chiuderà? Con una bella prescrizione? Vi dissocerete anche allora? Faremo due minuti di silenzio invece di uno? Crepi l'avarizia: anche tre, anzi dieci minuti di silenzio! *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Sì, forse è meglio che stiamo tutti zitti e che la smettiamo con le parole per iniziare con i fatti. Adesso io e tutti noi vi sfidiamo e vi staniamo. È stato già presentato un disegno di legge per modificare le norme sulla prescrizione; se è vero quello che avete detto prima, questo disegno di legge finisce in Commissione oggi pomeriggio! Se non lo fate dovete solo andarvi a nascondere perché il posto giusto per voi è la più profonda miniera della terra, dove tutto quello che direte rimarrà autoreferenziale a voi stessi. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

SUSTA *(SCpI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SUSTA *(SCpI)*. Signor Presidente, io, se non altro perché sono piemontese, credo di dovermi associare, in maniera anche commossa, alle parole del senatore Zanda e a quanto è stato espresso in quest'Aula rispetto agli esiti di questa sentenza, perché non possiamo non cogliere, come legislatori, non solo il profondo disagio ma la rabbia e l'amarezza di persone che sono state profondamente colpite in affetti importanti in questi anni, per fatti che hanno messo in ginocchio tante realtà europee e in particolare la città di Casale Monferrato.

Ritengo però che questa occasione debba essere colta per non scatenare una polemica relativa a storie passate o a conflitti non chiusi in questi vent'anni di guerra giudiziaria. Dobbiamo cogliere anche dagli aspetti negativi di questa sentenza, che tutti abbiamo il dovere di leggere, studiare ed approfondire, molti più elementi di quelli che abbiamo potuto apprendere in poche ore dai giornali, rispetto ad una riformulazione del reato di disastro, soprattutto quando si tratta di disastro ambientale.

In secondo luogo, dobbiamo abbandonare l'*iter* normale di esame e dare urgenza alla discussione del disegno di legge che modifica i reati ambientali, che è stato già approvato dalla Camera. Dobbiamo cogliere l'occasione offerta dalla sentenza di ieri per capire se non sia il caso di intervenire sulla definizione della fattispecie. A mio avviso, intervenire sulla prescrizione non ha alcun senso; ha senso invece chiederci se, rispetto ad alcune tipologie disastro, il reato non debba essere considerato permanente.

Come terza riflessione che desidero svolgere, mi auguro che il processo Eternit-*bis*, che è per omicidio e non per disastro, possa dare soddisfazione a quel bisogno di giustizia che si ha ormai da quasi cinquant'anni, da quando è stato accertato un nesso causale tra la produzione dell'eternit e le morti verificatesi, e faccia trovare veramente le ragioni di una sintonia tra diritto e giustizia. Quanto noi cogliamo dalla sentenza, che come tutte le sentenze vogliamo rispettare, è infatti proprio la frattura nel rapporto tra diritto e giustizia, che non fa certamente venire meno in una persona come me l'esigenza di riconoscere la sua valenza stringente, anche come nesso di convivenza al nostro interno, al diritto positivo e non all'etica che lo precede, che non possiamo imporre per legge, non essendo da tutti riconosciuta allo stesso modo.

Di fronte a questa sentenza tutti avvertiamo certamente l'esigenza di risanare la frattura tra diritto e giustizia e, quindi, sia in relazione a quanto accadrà con il processo Eternit-*bis*, sia con l'accelerazione

da dare alla modifica del disegno di legge sui reati ambientali e con una diversa definizione del disastro ambientale, possiamo contribuire a sanare quella frattura che oggi ci lacera profondamente al nostro interno.

DE CRISTOFARO *(Misto-SEL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CRISTOFARO *(Misto-SEL)*. Signor Presidente, intervengo per esprimere anch'io, a nome del Gruppo cui appartengo e del mio Partito, la totale ed incondizionata solidarietà in particolare ai familiari delle vittime di Casale Monferrato e degli altri siti d'Italia che, nel corso di questi anni, sono stati interessati da questo disastro. Ricordo che anche la mia città, Bagnoli, che purtroppo si menziona poco quando si parla di amianto, è stata nel corso di questi anni, e purtroppo lo è ancora oggi, interessata dal fenomeno. Presidente, la gente ancora ora si ammala e muore di tumore a Casale Monferrato come a Bagnoli.

Quindi, esprimo tutta la solidarietà del mio Gruppo affermando che la nostra battaglia politica, che da molti anni va avanti su questo tema, non si ferma neanche dinanzi ad una sentenza - a nostro avviso - sbagliata. Associo le mie parole a quelle pronunciate poco fa, in quest'Aula, dal presidente Zanda. Mi auguro che quanto è accaduto possa essere uno stimolo definitivo per il Parlamento per fare quello che non si è fatto nel corso degli anni e per avere molto più coraggio nell'andare avanti, senza indugio, per la definizione immediata dei reati ambientali e l'introduzione nel nostro codice della fattispecie del disastro ambientale. Su questo la nostra legislazione è purtroppo ancora arretrata e non tiene conto di quanto è successo in Italia nel corso degli ultimi anni. Credo che la memoria che questo Parlamento potrà dare ai familiari di quelle vittime, a chi oggi si sente colpito da una profonda ingiustizia, e anche probabilmente a chi dopo la sentenza di ieri è morto non una sola volta ma due, è innanzitutto modificare la legislazione affinché ciò che è accaduto ieri non possa mai più ripetersi. *(Applausi dal Gruppo Misto-SELe del senatore Broglia)*.

COMPAGNA *(NCD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COMPAGNA *(NCD)*. Signor Presidente, ho l'impressione che, seppur animato dalle migliori intenzioni, il nostro dibattito di stamattina rischi di andare fuori binario. Il tema avrebbe dovuto essere l'amianto e, in subordine, se lo si ritiene, si può anche innestare l'ennesimo e più o meno sterile dibattito sui termini di prescrizione.

Perché parlo dell'amianto? Perché tocca al Senato rivendicare l'onore della propria storia e della propria cronaca. Nella scorsa legislatura, signor Presidente, una Commissione d'inchiesta presieduta da un collega che non è in Senato in questa legislatura, un collega del Gruppo presieduto con prestigio dal senatore Gasparri, il senatore Costa, lavorò a lungo, un paio d'anni circa, e produsse una relazione intelligente e qualificata, la quale dalle implicazioni dell'amianto sotto il profilo militare affrontò tutte le questioni dell'amianto sul terreno civile. Uno dei collaboratori più attivi di quel lavoro fu il dottor Guariniello, magistrato tutt'altro che poco solerte nella materia della quale il collega Susta vorrebbe cambiare la qualificazione penale ed altri vorrebbero correggere, se ho ben capito, per lo stesso omicidio, i termini di prescrizione.

Pertanto, il nostro modo di essere vicini alla memoria di migliaia di persone che non ci sono più è di fare, anche in questa legislatura, tutto il possibile perché quel testo del Senato sia conosciuto e divulgato ed offende il nostro lavoro il fatto che in tante risse giornalistiche, attorno alla Cassazione, alla magistratura e alla politica, su quell'umile, ma incisivo prodotto dei nostri lavori, la relazione del collega Costa, si sia fatto tanto silenzio. In questo spirito il nostro Gruppo si associa al dolore per la memoria delle vittime di questa vicenda. *(Applausi dei senatori Dalla Tor e Formigoni)*.

BUEMI *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUEMI *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Signor Presidente, mi associo al rammarico espresso in quest'Aula circa i risultati della sentenza. La questione, però, cari amici e colleghi, è la seguente: o

noi facciamo delle leggi che consentono di gestire anche le situazioni difficili in maniera da far corrispondere l'interesse generale con quello individuale, oppure inseguiamo di volta in volta le circostanze per valutare se una nostra legge ha prodotto in una sentenza un risultato che a noi piace, oppure no.

Le regole sono regole e, purtroppo, valgono anche quando le situazioni diventano spiacevoli, come in questo caso. Il principio della prescrizione vige nell'ordinamento liberale da un certo numero di secoli e noi non dobbiamo che valutare in maniera seria le conseguenze di quei limiti temporali.

Detto questo, il problema più grande non sta comunque nella prescrizione, ma nel funzionamento della giustizia nel nostro Paese. Voglio ricordare che l'anno scorso, insieme ad altri colleghi, ho presentato una proposta di legge di una Commissione d'inchiesta sullo stato dell'amministrazione della giustizia in Italia. Non si può infatti di volta in volta valutare in senso positivo o negativo una questione secondo il risultato più o meno coincidente con il nostro punto di vista, ma dobbiamo andare ad individuare effettivamente quali sono i fattori di inefficienza del nostro sistema giudiziario: la mancanza di risorse, la qualità degli interventi, ovviamente i tempi delle prescrizioni e le indeterminatezze delle normative che noi mettiamo a disposizione degli operatori della giustizia. Oggi sui giornali c'è un richiamo al fatto che i ricorsi al TAR derivano molto spesso da una normativa che non è puntuale nei suoi obiettivi. Sono tutti elementi che dobbiamo mettere sul tavolo e non scatenare il muro del pianto nel momento in cui vediamo qualcosa che non funziona.

Certo, questa è una sentenza che ci lascia sconcertati, ma nello stesso tempo dobbiamo rivendicare l'esigenza del rispetto della regola, sempre, in qualsiasi situazione, anche quando non ci piace, e mi pare che l'intervento della Cassazione da questo punto di vista sia ineccepibile. *(Applausi del senatore Dalla Tor)*.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, il presidente Zanda ha sollevato la palla e adesso ovviamente rimbalza da una parte all'altra del campo. Era immaginabile che la seduta si sarebbe aperta con questo tipo di tematica, perché oggi tutte le prime pagine dei giornali e tutti i commenti vanno in questa direzione.

La prima osservazione che mi viene da fare è: come fanno tutti gli altri colleghi ad aver già letto la sentenza? Io non ho avuto modo di farlo, e credo che ciò sia abbastanza improbabile per tutti i presenti. Sono uscite le cronache sui giornali, ma se il Parlamento dibatte sugli articoli di giornale, accidenti, commettiamo un altro grave errore e soprattutto manchiamo un'altra volta di rispetto verso una verità che non dovrebbe essere commentata, ma rispettata.

Faccio un'altra osservazione. Ma non era in queste stesse Aule che si diceva sempre che le sentenze non si commentano, ma si rispettano? *(Applausi delle senatrici Rizzotti e Serra)*. Non voglio andare controcorrente e non voglio fare il salmone che risale il fiume controcorrente, però quanto meno teniamo un po' di coerenza, almeno formale. Poi vogliamo parlare del merito? Leggeremo che cosa in questa vicenda e in questo procedimento penale non ha funzionato e, da legislatori, potremo certamente trarne delle utili osservazioni e considerazioni.

C'è comunque una valutazione oggettiva da fare. Qui non si sta parlando di qualcosa di piccolo, anche se francamente non se ne parla da un giorno, ma da parecchi anni, ma lo stesso sconcerto ci deve caratterizzare per le prescrizioni che contraddistinguono anche le singole cause dei singoli cittadini, i quali si trovano, dopo anni, a non avere giustizia perché il proprio procedimento è stato maltrattato durante i passaggi da un tribunale all'altro. Non me la sento di andare a giudicare il lavoro fatto dai magistrati senza avere letto la sentenza. Posso però considerare, come possiamo fare tutti noi, che ci sono dei cittadini che hanno subito un danno e che oggi si trovano a non avere una giustizia che, quantomeno, dia delle risposte compiute.

Ma chi erano al tempo i pubblici ufficiali, chi erano gli amministratori, qual era la politica della Regione, dei Comuni e dello Stato stesso che dovevano occuparsi della tutela della salute dei cittadini?

Oggi non abbiamo anche noi delle responsabilità, quantunque indirette? Dobbiamo chiederci, e qui il Governo dovrebbe dare delle risposte, se non occorra affrontare in maniera compiuta la questione Eternit, a prescindere dalla causa di cui stiamo parlando, a prescindere dal processo penale di cui stiamo parlando. Perché ancora oggi ci sono persone che stanno morendo per questo tipo di malattia, e ancora oggi ci sono situazioni di inquinamento ambientale che non sono affrontate e risolte.

Qui c'è un rappresentante del Governo: occorrono fondi e risorse? Sì, occorrono fondi e risorse. Vediamo di prendere questa occasione sul serio, non semplicemente trovando la soddisfazione di dire: «questo è il responsabile», perché non pagherà mai; quando chiedi a una persona miliardi di euro da risarcire, non pagherà mai. Facciamo in modo che, come anche in questa legge, lo Stato riconosca la propria negligente responsabilità, si faccia carico di affrontare le spese che i cittadini stanno subendo per la cura delle malattie che ne sono derivate e agisca in modo che chi è responsabile non commetta più questo tipo di reati.

Però, per cortesia, almeno un po' di coerenza, almeno in quest'Aula. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

ROMANO *(PI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMANO *(PI)*. Signor Presidente, vivo un doppio disagio: non vorrei che ancora una volta in quest'Aula, su un argomento così drammatico, ci si dividesse per ragioni ideologiche e per appartenenza, non tenendo conto di una situazione che caratterizza il nostro territorio, non solamente alcune zone dell'Italia ma diffusamente tutto il Paese.

Non vorrei che parole su parole venissero semplicemente a nascondere una realtà: che poco, pochissimo o quasi nulla è stato fatto o viene fatto a tutela delle migliaia di lavoratori che hanno impattato con un inquinamento ambientale da amianto, il cui nesso di causalità con le manifestazioni tumorali è noto da anni.

Credo che questa sentenza, nel merito della quale non mi permetto assolutamente di entrare, ponga alla nostra attenzione un richiamo alla nostra responsabilità di legislatori: che cosa abbiamo fatto? Che cosa stiamo facendo? Che cosa possiamo fare?

Diversi provvedimenti sono in corso di esame nell'ambito delle Commissioni, alcune delle quali speciali e che svolgono anche un'azione di inchiesta.

È evidente che dobbiamo limitare maggiormente e capire come definire il delitto ambientale ed il disastro ambientale, capire come dar luogo ad una maggiore punibilità qualora vi sia il disastro ambientale e come tutelare la salute di queste persone, non soggetti astratti, ma persone che si sono trovate ad impattare a livello ambientale con l'amianto.

Credo che poco ci sia da aggiungere alle parole e molto sia da farsi per quanto riguarda la nostra responsabilità di legislatori.

Il mio auspicio è che nella tutela dei lavoratori quest'Assemblea, noi tutti senatori non divisi da appartenenze ma uniti da un comune sentire, non «possa», che sarebbe vocativo, ma «debba», in modo assertivo, trovare soluzioni in tempi non lunghi, non brevi, ma brevissimi per dare risposte compiute.

Altrimenti, perdonate se uso un'espressione un po' forte, sarebbe come lavarsi la coscienza in uno sfogatoio verbale al quale non seguono fatti mentre credo che il nostro compito di legislatori, oltre che di argomentare nell'ambito del diritto e della legislazione, sia quello di portare avanti provvedimenti che siano risposte compiute.

Questi sono il monito e l'imperativo dettati dalla sentenza e, ancor più, da migliaia di familiari che hanno vissuto il dramma di decessi o che vivono il dramma di patologie tumorali in corso. *(Applausi dal Gruppo PI e del senatore Susta)*.

DI MAGGIO *(GAL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI MAGGIO *(GAL)*. Signor Presidente, non mi unirò alla tronfia retorica né alla ipocrisia imperante dei discorsi che ho ascoltato in quest'Aula, perché credo che di fronte a chi indica la luna, non si debba

guardare il dito ma sarebbe molto meglio guardare la luna. Cosa voglio dire?

I ragionamenti che stiamo svolgendo in Aula stamattina si concentrano sull'effetto di una sentenza. Tra l'altro, pur essendo alla mia prima esperienza parlamentare credo di aver visto molto in quest'Aula, ma mai mi sarei aspettato che il Capogruppo del partito di maggioranza relativa attaccasse i giudici per il solo fatto che applicano la legge.

Forse il problema fondamentale per noi che siamo un'Assemblea legislativa - anche se di questa funzione credo ce ne siamo abbastanza dimenticati - sarebbe andare ad individuare le cause. Ebbene, se dobbiamo individuare le cause, sarebbe forse meglio chiedersi perché questa scellerata politica industriale ha permesso che siti così inquinanti potessero essere messi nei centri abitati.

Mi domando allora se la nostra ipocrisia possa avere un sussulto di dignità e cominciare magari a guardare quello che stiamo facendo in questo momento, perché con il decreto sblocca Italia forse stiamo aprendo tutta una serie di nuovi cantieri che potranno portare altri tumori ed altre morti e non vorrei che un tumore al Sud, in Basilicata o in Sicilia, avesse una dignità diversa rispetto ai tumori del Piemonte. Noi stiamo facendo esattamente questo.

Dovremmo interrogarci sulla nostra funzione e capire se le leggi che variamo in quest'Aula possano o meno essere significative rispetto alle celebrazioni che poi, ripeto, con grande ipocrisia svolgiamo in quest'Aula.

A nome del Gruppo GAL e dei Popolari per l'Italia mi unisco al dolore delle vittime, ma credo sarebbe molto meglio se ci riappropriassimo della nostra funzione e cominciassimo a guardare con molta più attenzione alle leggi che questo Parlamento libera nel contesto del Paese. *(Applausi dal Gruppo GAL)*.

DE BIASI *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. Le do la parola non a nome del Gruppo ma in qualità di Presidente della Commissione sanità.

DE BIASI *(PD)*. Signor Presidente, la ringrazio molto per questa cortesia. Parlo a nome dell'intera Commissione sanità e credo anche della Commissione ambiente al cui Presidente questa mattina abbiamo proposto di produrre un atto concreto, vale a dire chiedere al Presidente del Senato un affare assegnato sul tema amianto. È poco? È tanto? È un fatto concreto, perché non ci si può limitare solo ad un dibattito sulla giustizia dal momento che in ballo ci sono vite umane e non soltanto, ahimè, nella zona piemontese, ma in tutta Italia. Credo quindi che una risoluzione del Parlamento sia una delle strade migliori per impegnare concretamente il Governo rispetto ad *iter* legislativi che hanno comunque tempi molto più lunghi. L'amianto urge, la vita dei lavoratori, delle loro famiglie nonché dei cittadini coinvolti comporta un obbligo morale, oltreché istituzionale e politico, che le due Commissioni porranno al Presidente del Senato. *(Applausi dai Gruppi PD e Misto-MovX)*.

Sull'esame di disegni di legge in tema di prescrizione

LUCIDI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIDI *(M5S)*. Signor Presidente, alla luce del dibattito che si è svolto in questi primi minuti della mattinata, e soprattutto in base agli stimoli venuti non soltanto da noi ma anche da altri nostri colleghi, chiediamo che venga accelerato l'*iter* dei seguenti disegni di legge: n.1384, a prima firma del senatore Cappelletti, in materia di prescrizione dei reati; n. 1345, che reca tra i firmatari il deputato Micillo e recante nuove disposizioni per i reati ambientali e il disegno di legge n. 1314, a prima firma della senatrice Nugnes, recante disposizioni in materia di controllo ambientale.

Quindi, se è vero ciò che avete detto, se credete veramente nelle parole che avete espresso questa mattina, portiamo avanti questi disegni di legge e cominciamo a far lavorare il Parlamento su questioni che riguardano veramente i cittadini. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Ovviamente questo è un tema che potrà essere oggetto della Conferenza dei

Capigruppo.

PALMA *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. Avendo dato in precedenza la parola alla Presidente della Commissione sanità, do ora la parola al Presidente della Commissione giustizia.

PALMA *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, prendo la parola, all'esito dell'intervento del collega del Movimento 5 Stelle, per dare un'informazione all'Aula. I disegni di legge in materia di prescrizione sono oggetto di procedura d'intesa tra il Presidente del Senato e il Presidente della Camera in quanto alcuni di essi sono in corso di istruttoria davanti alla Commissione giustizia della Camera dei deputati. Di conseguenza, fino a quando il Presidente del Senato non comunicherà l'esito delle intese, evidentemente in Commissione giustizia non si potranno calendarizzare quei provvedimenti. Se non ho letto male la nota della Presidenza della Camera, l'intesa si concluderà nel senso che i disegni di legge in tema di prescrizione verranno trattati prima dalla Camera dei deputati e successivamente dal Senato della Repubblica.

PRESIDENTE. Confermo all'Aula che la conclusione delle intese tra la Presidenza del Senato e della Camera è stata in questo senso affinché le tematiche possano essere trattate, previo assenso dei presidenti di Commissione, partendo dalla Camera.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(1070) ***BUEMI ed altri. - Disciplina della responsabilità civile dei magistrati***

(315) ***BARANI. - Modifiche alla legge 13 aprile 1988, n. 117, in materia di responsabilità civile dei magistrati***

(374) ***BARANI. - Modifiche alla legge 13 aprile 1988, n. 117, in materia di responsabilità civile dei magistrati***

(Relazione orale) **(ore 10,13)**

Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 1070

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 1070, 315 e 374.

Ricordo che nella seduta pomeridiana di ieri si è svolto l'esame degli articoli del disegno di legge n. 1070, nel testo proposto dalla Commissione.

Passiamo alla votazione finale.

SUSTA *(SCpI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SUSTA *(SCpI)*. Signor Presidente, credo che dobbiamo davvero ringraziare la Commissione e l'Aula per il lavoro svolto su questo provvedimento.

Non voglio usare parole retoriche, ma certamente più legislature avevano tentato di superare la legge Vassalli, di sanare un conflitto che si è protratto per vent'anni, di chiudere quella che anche in quest'Aula è stata definita, da un illustre componente della Commissione giustizia, una guerra.

Credo che l'intervento legislativo che concludiamo oggi sia equilibrato, perché garantisce l'indipendenza della magistratura, si rende conto che l'ordine giudiziario non è un potere dello Stato in sé ma certamente adempie alla funzione di esercitare il potere giudiziario di questo Paese, salvaguarda quindi la particolarità di quella funzione pubblica e, quindi, anche di quei funzionari pubblici a cui, spesso in maniera irriverente, viene rimproverato di essere tali, quasi equiparandoli a figure importanti ma certamente meno rilevanti e meno determinanti per la vita di ciascuno di noi; inoltre, ripristina un diritto dei cittadini mortificato - e che sia stato mortificato lo dimostrano le statistiche - che non solo è stato sancito da un *referendum*, quello del 1987, ma che è un diritto in sé, quello, cioè, di vedersi risarciti dallo Stato (il quale, a sua volta, ha il diritto di rivalersi) se, in presenza di gravemente colpevoli violazioni di legge, dolose violazioni di legge, inescusabili negligenze - ed io avrei preferito

che la parola «negligenza» fosse anche sostituita con la parola «imperizia» o che quest'ultima fosse aggiunta - vengano lesi i diritti delle persone.

Credo sia stato raggiunto un punto di equilibrio estremamente importante che segna una svolta nei rapporti tra il cittadino e lo Stato e, quindi, anche tra il cittadino e la politica e che si inserisce in una serie di iniziative che da un anno a questa parte noi ed i Governi che si sono succeduti abbiamo assunto per riformare la giustizia, per riconoscere maggiori diritti ai carcerati, per migliorare la struttura carceraria del nostro Paese, per favorire le misure alternative di pena e, oggi, per stabilire un modo diverso di assunzione di responsabilità da parte dei magistrati nei confronti dei cittadini.

Questa legge sanerà davvero quella frattura che si è generata in questi vent'anni, quella guerra che si è combattuta, spesso a colpi sottobanco, tra la politica, la magistratura, settori della politica e settori della magistratura? Vedremo quale sarà la risposta, ma intanto credo che questa iniziativa sia importante, così come è stato importante il ruolo di alta mediazione svolto dal Governo che consente di portare a casa un provvedimento che in più legislature è stato rincorso e che non aveva mai trovato in quel clima politico la possibilità di essere attuato.

Di fronte a questo obiettivo, restano in secondo piano le pur permanenti perplessità su alcuni aspetti della normativa: ho citato la questione della imperizia, sollevata soprattutto dal Gruppo del Nuovo Centrodestra, ma si potrebbero citare altri aspetti e il senatore Caliendo, come altri in Commissione, ci hanno anche intrattenuto con dotti argomenti su alcune di queste perplessità.

Come in tutte le leggi occorre raggiungere un punto di equilibrio e noi non possiamo non vedere nell'eliminazione del filtro, ad esempio, e nel diritto di rivalsa dei concetti importantissimi per poter riaffermare il diritto del cittadino a vedersi protetto nei confronti della protervia di pezzi dello Stato e della magistratura, che esercitano il loro operato dolosamente, con gravi e inescusabili negligenze. Credo che la giurisprudenza reintrodurrà anche il concetto di imperizia nell'offesa di diritti fondamentali.

È questa la ragione per la quale noi convintamente voteremo a favore di questo provvedimento, che salva principi importanti, come quello secondo cui il magistrato è soggetto solo alla legge, ma non può non rispondere, seppur indirettamente, attraverso la rivalsa dello Stato, delle gravi violazioni di legge di cui si rende responsabile, dovendone anche pagare le conseguenze, anche di tasca sua.

Concludo dicendo che dovrà essere rivisto il rapporto tra la responsabilità contabile, la responsabilità civile e le procedure disciplinari, perché sono un tutt'uno. Anzi, credo che, da questo punto di vista, il fatto di focalizzare meglio le responsabilità disciplinari rafforzerà ulteriormente la deterrenza rispetto al compimento di atti che vanno contro i diritti fondamentali dei cittadini.

Per queste ragioni esprimo il voto convinto del Gruppo di Scelta Civica a favore di questo provvedimento. *(Applausi del senatore Tonini)*.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Stanno assistendo ai nostri lavori gli studenti e i docenti dell'Istituto comprensivo «Faà di Bruno» di Roma, che salutiamo e ringraziamo per la loro presenza.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1070, 315 e 374 (ore 10,21)

ZELLER *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZELLER *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Signor Presidente, vorrei cogliere l'occasione per ringraziare il Governo, nella persona del vice ministro Costa, ma anche il ministro Orlando e soprattutto il relatore Enrico Buemi, che ha espresso la posizione del nostro Gruppo all'interno della Commissione in sede referente, per il loro paziente lavoro di mediazione, che ha portato ad un testo credo buono, dopo tanti anni di discussioni e di polemiche.

Credo che abbiamo migliorato molto la situazione attuale, eliminando il filtro, che ha reso eccessivamente difficile ogni azione civile da parte dei cittadini, tenendo però in debita considerazione la posizione e la funzione particolare dei magistrati. In questo modo sarà possibile agire giudizialmente con minori difficoltà in caso di errori gravi commessi dai magistrati nell'esercizio delle loro funzioni.

Auspico quindi una rapida approvazione, anche da parte della Camera dei deputati, per poter chiudere il contenzioso o il procedimento di infrazione presso le istituzioni europee.

Dichiaro il voto favorevole del Gruppo Per le Autonomie-PSI-MAIE. *(Applausi dal Gruppo Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE e della senatrice Valdinosi)*.

BARANI *(GAL)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARANI *(GAL)*. Signor Presidente, ovviamente io non la penso come i due autorevoli colleghi che mi hanno preceduto, ai quali ovviamente manca la memoria e hanno quindi bisogno di fosforo politico, per riportarli alla realtà, perché quello che conta è quello che si vede, quello che tutti i giorni i nostri cittadini devono sopportare, quello che i nostri cittadini ci hanno detto e ci dicono.

Senatore Susta, la diagnosi si fa con l'anamnesi e nel 1987 più di 20 milioni di italiani hanno detto che l'indipendenza della magistratura è una cosa che nessuno deve toccare. Ma che ci azzecca l'indipendenza della magistratura con la responsabilità civile dei magistrati nei casi in cui commettono stupidaggini o reati di dolo, colpa grave o grande imperizia (tema che non abbiamo voluto toccare oggi)? I cittadini ci avevano detto che l'imperizia è una colpa grave e che, quindi, va sanzionata. Qualcuno dice che il magistrato è soggetto solo alla legge: ma se non la rispetta deve essere soggetto al popolo italiano!

Credo quindi che oggi abbiamo perso l'occasione di applicare e di portare a termine la volontà sovrana del popolo sovrano che è stata espressa con uno degli strumenti di alta democrazia, cioè con il *referendum.* E ciò ci viene chiesto continuamente.

Io sono un figlio di Loris Fortuna nel DNA e qui il DNA socialista lo abbiamo in pochissimi. Sicuramente non è socialista chi lo afferma semplicemente o chi dice, come Zanda, che va tolta la prescrizione perché gli italiani devono essere sottoposti a giudizio per tutta la vita. Bisogna allungare i processi, come una tortura, a vita, come l'ergastolo. Non si deve più far vivere la gente. Ma che vergogna! Chi dice questo non è socialista! Chi dice questo è solamente un cialtrone!

Oggi, quindi, signor Presidente, approcciamo il provvedimento sulla responsabilità civile dei magistrati con grande rammarico, ovvero con una marcia indietro e non con uno strumento anticoncezionale del Governo per quanto riguarda un principio più volte pubblicamente richiamato dallo stesso Presidente del Consiglio. Ve lo ricordate come si faceva bello quando diceva: «Chi sbaglia paga»? Poi, a quanto pare, è bastato poco. Noi sappiamo cosa è bastato: è bastato un avvertimento sul padre da parte della procura di Genova per far fare non una, ma dieci, cento retromarce al suo Esecutivo e cambiare idea presentando un emendamento in Commissione giustizia che di fatto stravolgesse il lavoro portato avanti fino a quel momento con la maggioranza della Commissione giustizia stessa (fatto che denuncio da molti anni), fra cui Lumia, Casson e il Movimento 5 Stelle.

Signor Presidente, noi già ci stiamo preparando per far indire, una volta che questo provvedimento sarà legge, un *referendum* popolare per abolirla, per abolire la legge Vassalli che è fallita e ritornare a quella precedente che, se non altro, contemplava la responsabilità diretta.

Sul tema della responsabilità civile dei magistrati dal Governo si sono avuti solamente proclami, ma nulla è stato fatto per ottemperare alla volontà degli italiani che si sono pronunciati nel *referendum* del 1987, che ho già richiamato, il quale ha ottenuto il doppio dei voti dell'attuale maggioranza tra Camera

e Senato rappresentata dal Partito Democratico. Un esito mai menzionato neanche dai fautori delle consultazioni popolari, che sembrano aver dimenticato quel risultato preferendo concentrarsi su quanto è emerso in occasione di altri *referendum.*

Guardate bene che i giudici la pensano come me. Molti sono, infatti, i giudici i quali ritengono che sia necessaria la responsabilità professionale, soprattutto la maggioranza che lavora serenamente e seriamente applicando il dettato costituzionale della giustizia e non favorendo sé stessi e la propria immagine per magari ascendere ad altre cariche.

E infatti, in Commissione, l'emendamento del Governo, che blocca qualsiasi ipotesi di responsabilità diretta delle toghe in relazione al proprio operato, è stato approvato grazie ai voti del PD e del Movimento 5 Stelle (vera maggioranza di questa Commissione, come ho già detto). Neppure in caso di dolo e colpa grave del magistrato i cittadini possono rivalersi direttamente su chi li ha danneggiati e rovinati: è la morte definitiva della giustizia, abbiamo degli 007 con licenza di fare quello che vogliono (sì, anche di uccidere). Si è infatti sancito definitivamente il principio per il quale, a differenza di quanto avviene per tutte le altre categorie professionali, i giudici, in nome dell'indipendenza della magistratura, godono anche di una sorta d'irresponsabilità e di libertà di processare chiunque, anche in mancanza del più lontano e larvato indizio.

In tal modo, si danneggia ovviamente anche l'economia italiana, sia perché non arriveranno investitori stranieri, i quali incidono di due punti di PIL (che, lo ricordo, sono 32 miliardi di euro l'anno), sia perché questo ci porterà a subire una sanzione da parte della Commissione europea dei diritti dell'uomo (e ce ne sono già arrivate diverse).

Qualora si dovesse accertare la fondatezza di un'azione di rivalsa da parte di un cittadino avverso una sentenza, a pagare non sarebbe chi l'ha emessa, bensì lo Stato, cari colleghi, ovvero tutti gli italiani di tasca propria, compresa la vittima; solo successivamente lo Stato potrà rivalersi parzialmente sul giudice - come ha avuto modo di dire in discussione generale anche l'onorevole D'Anna, ora qui al mio fianco - la cui sentenza è viziata, è bene ricordarlo, da dolo e colpa grave. Ma è questa la democrazia italiana? È questo che volevano i Padri costituenti? Io non credo, per dirla alla Razzi.

A nulla sono serviti i richiami europei a questo stato di cose, né alcune tragiche esperienze relative ad inchieste dubbie, incerte e capaci di sollevare polveroni, per poi tradursi nei fatti in un buco nell'acqua. Si è scelto di ribadire l'irresponsabilità civile della magistratura, caro senatore Buemi, nonostante i tuoi emendamenti (e ne hai fatti tanti, però hai dovuto fare marcia indietro anche tu, quindi ne hai avuti pochi di figli - nel senso di emendamenti che veramente portassero avanti il tuo DNA socialista - perché non te l'hanno permesso).

Si è scelta questa soluzione, nonostante le storture e i potenziali danni che ciò può comportare; è infatti chiaro che la possibilità di operare senza essere responsabili del proprio lavoro potrebbe facilmente condurre ad azioni anche azzardate o a decisioni scaturite da interpretazioni rocambolesche della legge. Si immagini cosa potrebbe accadere applicando il medesimo principio ad un chirurgo: questi potrebbe sbizzarrirsi in sala operatoria, magari bypassando i protocolli, le procedure e le dottrine mediche consolidate e potrebbe essere spinto dal principio di immunità ad osare, ammazzando così il paziente. Se infatti esistono protocolli e procedure in tutte le categorie professionali, ci sarà un motivo: hanno un senso e devono essere rispettati, mentre chi li raggira e li piega al proprio uso e consumo va punito e dev'essere chiamato a rispondere del proprio operato, anche nei confronti di chi subisce un danno da tale comportamento, senza se e senza ma.

In conclusione, signor Presidente, preannuncio che il nostro Gruppo voterà convintamente in senso contrario, perché gli stessi magistrati ci chiedono che chi sbaglia paghi. Le stesse normative disciplinari dei magistrati sono più cogenti, vere ed attinenti alla realtà di quello che stiamo facendo noi. Non è facendosi belli con i magistrati che si governa un Paese, dobbiamo farlo nell'interesse dei cittadini ed i cittadini e gli stessi magistrati ci chiedono più serietà.

Con il *referendum* ribalteremo questa situazione e con la prossima maggioranza - speriamo il prima possibile, con nuove elezioni - riusciremo finalmente a spazzar via la cultura comunista, che è solo giustizialista*. (Applausi del senatore D'Anna).*

STEFANI *(LN-Aut)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STEFANI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, colleghi, ci accingiamo a votare questo provvedimento proprio oggi, in una giornata in cui balzano, purtroppo, ai disonori della cronaca notizie come quella, nota a tutti, della pronuncia sul caso Eternit. Ancor più, quindi, si sente il peso del lavoro che siamo chiamati a svolgere in questa sede.

Sono passati quasi trent'anni dal *referendum* in cui il popolo italiano si era espresso nel senso di chiedere una responsabilità diretta dei magistrati nei confronti dei cittadini in caso di errori giudiziari e non è facile, ad oggi, pensare una responsabilità diretta del magistrato tenendo conto della natura del potere giudiziario, della suddivisione dei poteri, della indipendenza della magistratura. Ci troviamo oggi a parlare di questo argomento che ha sollevato non poche difficoltà, discussioni e questioni questa estate. Parlo di questa estate per tacere dei tanti anni in cui si è parlato del problema della riforma della giustizia, del problema dell'arretrato civile, del problema di questa giustizia italiana che sembra collocarsi agli ultimi posti nelle classifiche internazionali e da tanto tempo si parla dell'errore in cui può eventualmente incorrere il magistrato.

Vorrei però ricordare il percorso seguito nella discussione di questo provvedimento prima che arrivasse all'esame dell'Aula. Sono stati fissati termini per la presentazione di emendamenti già all'inizio dell'anno, sono stai riaperti alcuni termini, sono stati presentati subemendamenti ed emendamenti del Governo. Non poco scompiglio aveva creato l'approvazione alla Camera dei deputati - peraltro con voto segreto - nel corso dell'esame del disegno di legge comunitaria per il 2011, di un emendamento presentato dall'onorevole Pini, che fece passare un'ipotesi di responsabilità addirittura diretta del magistrato.

A quel disegno di legge originario, che era stato incardinato, si è poi apportata una modifica, per la quale per certi versi al ministro Orlando va riconosciuto un grande valore sotto il profilo del compromesso e del tentativo di mediazione fra la volontà del Parlamento e dei cittadini e la volontà del Governo.

Se però incontriamo uno qualsiasi dei nostri cittadini, ci dirà che vorrebbe vedere condannato direttamente il magistrato, nel caso in cui abbia sbagliato a decidere. Chi, come me, ha la fortuna (o la sfortuna) di svolgere la professione di avvocato, sa però che quando una persona si ritrova una sentenza sfavorevole, normalmente parla di ingiustizia ed è molto difficile far comprendere la distinzione tra una vera ingiustizia, magari dovuta ad un errore, ad una cattiva conduzione dell'indagine, alla cattiva conduzione di un processo, e quella che invece è l'applicazione di una legge: *dura lex sed lex*.

Non è facile trovare un punto d'incontro e di equilibrio su una normativa così complicata ed è difficile far capire ai nostri concittadini che cosa stiamo facendo in quest'Aula e di cosa stiamo discutendo.

La legge Vassalli, per il suo impianto, non aveva dato luogo in realtà a molti ricorsi per ipotesi di responsabilità civile del magistrato. Potremmo anche dire che siamo fortunati perché probabilmente ci sono stati pochi magistrati che hanno sbagliato in Italia. Potrebbe essere così o potrebbe essere, al contrario, che ci siano delle difficoltà nel procedimento. Non possiamo quindi non apprezzare lo sforzo compiuto dal Governo e dal Parlamento per cercare di eliminare alcune difficoltà contenute nella legge Vassalli.

Non si può non riconoscere che sono state apportate delle modifiche in senso, a nostro avviso, positivo. Una di queste è, ad esempio, l'abolizione del cosiddetto filtro, che era un primo passaggio per permettere di dare avvio all'azione. Come non si può non apprezzare un aumento della rivalsa, cioè della percentuale dello stipendio che il magistrato sarebbe eventualmente tenuto a corrispondere nel caso in cui venga riconosciuta la sua responsabilità: attualmente è un terzo e con il provvedimento al nostro esame arriveremmo addirittura alla metà. Non si possono non apprezzare anche altri passaggi che tendono ad estendere l'ipotesi di responsabilità.

A nostro avviso, però, non è stato fatto ciò che si poteva fare: non è stato adottato un provvedimento

coraggioso e, soprattutto, non è passata una proposta che era stata avanzata in Commissione, dove se ne era anche lungamente discusso, e che è stata ripresentata in Aula tramite un nostro emendamento, secondo la quale si ritiene responsabile il magistrato nel caso in cui egli si discosti, senza un'adeguata motivazione, da una sentenza delle sezioni unite della Corte di cassazione. Per chi non conosce la materia, come molti dei nostri concittadini che ci ascoltano da casa, capisco che non sia facile comprendere appieno: in pratica le sezioni unite della Cassazione intervengono quando ci sono, ad esempio, dei conflitti interpretativi fra le sezioni della Cassazione. In tal modo si stabilisce un principio che difficilmente possiamo mettere in discussione. A nostro parere questa era una possibilità di migliorare ulteriormente il testo, ma la proposta non è stata accolta. Ma soprattutto è il procedimento che, a nostro avviso, è assolutamente lacunoso. Come da tempo accade in queste Aule, l'iniziativa parlamentare viene continuamente direzionata o addirittura stoppata da iniziative governative. Il nostro ministro Orlando è arrivato addirittura a dire che se il disegno di legge al nostro esame non fosse stato approvato sarebbe stato promulgato un decreto?legge. Più che suggerimento questa dichiarazione potrebbe essere qualificata in un'altra antipatica maniera.

Inoltre, secondo noi, un grosso problema di questo momento storico-politico è il modo in cui sta conducendo la sua attività politica il Presidente del Consiglio. Non possiamo parlare di questo disegno di legge come di una riforma, come di un serio intervento per risolvere il problema della giustizia in Italia. Precedentemente si è parlato, purtroppo, del triste caso della sentenza sul caso Eternit.

Non è questa la maniera di risolvere i problemi della giustizia in Italia e non la facciamo passare come un'ipotesi risolutiva dei problemi della giustizia e della magistratura italiana. Questo è un ennesimo piccolo passaggio che per alcuni versi, come abbiamo detto, non possiamo nemmeno contestare, ma non è la soluzione del problema giustizia. In Italia, infatti, si sono accumulati arretrati vergognosi e accade, come abbiamo letto dai giornali, che primo e secondo grado di giudizio, tribunale e Corte d'appello prevedano una condanna e poi la Corte di cassazione ne ribalti il contenuto. Tremila morti, milioni di euro già corrisposti che dovranno essere restituiti: questi sono i problemi. Come rappresentano un problema i 66 casi giudiziari irrisolti oggetto di indagine da parte di Commissioni parlamentari. È un problema dover aprire continuamente procedimenti e rivisitarli; sono un problema le lungaggini incredibili, i tempi incredibili di decisione e di valutazione dei casi. Questo è il problema dell'Italia sotto il profilo della giustizia ed è per questo che occorrono interventi coraggiosi, seri, sistematici.

Il Gruppo della Lega Nord cercherà di dare il massimo contributo e la propria collaborazione affinché si giunga alle necessarie soluzioni. Occorre coraggio, bisogna dimenticare di "fare gli italiani" e cercare sempre il compromesso, la mediazione e la soluzione-tampone. Occorre vero coraggio e non è facile, da parte di un Governo e da parte della maggioranza, prendere decisioni che a volte risultano anche impopolari. I risultati, però, si vedono con il tempo e chi verrà dopo di noi capirà se abbiamo lavorato bene o meno. Io ritengo che la giustizia sia un tema davvero molto importante.

A proposito delle notizie odierne, vorrei chiudere il mio intervento citando le parole di un giornalista deceduto a causa degli effluvi tossici dell'Eternit - Giorcelli - che dice: «chiediamo giustizia per i nostri morti, per le nostre famiglie sconquassate come se nel nostro cielo si fosse combattuta nel ventesimo secolo un'altra guerra, lunghissima ed estenuante e senza possibilità di difenderci».

Diamo la possibilità a tutti noi, veramente, di difenderci. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

DE CRISTOFARO *(Misto-SEL)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CRISTOFARO *(Misto-SEL)*. Signor Presidente, esprimiamo, sia come Sinistra Ecologia e Libertà che come intero Gruppo Misto, un voto di astensione sul provvedimento in esame. A nostro avviso, esso presenta, sì, alcune innovazioni necessarie, ma reca anche alcuni elementi di contraddizione, forse per il troppo rapido ed estemporaneo tentativo di sistemazione.

Naturalmente sappiamo bene che quello della responsabilità civile dei magistrati è un tema certamente delicato e problematico, e da questo punto di vista vorrei anche dire che noi non reputiamo concluso il

lavoro del Parlamento. Anzi, auspichiamo che la lettura alla Camera possa precisare e migliorare alcuni aspetti di questo testo che ci sembrano troppo contraddittori e che ci rendono, per l'appunto, indisponibili a votare favorevolmente.

Vorrei anche aggiungere in via preliminare, prima di entrare nel merito della questione di cui stiamo parlando, un'ulteriore considerazione. Viste le grandi questioni aperte nella giustizia italiana, sarebbe stato francamente molto meglio e anche molto più comprensibile presentare una differente scala di priorità. Non è attraverso questo provvedimento che si risolveranno alcuni nodi strutturali che affliggono la giustizia del nostro Paese. E, se è pur vero che l'urgenza è dovuta all'ennesima procedura di infrazione europea, troviamo davvero singolare che il Parlamento e il Governo non abbiano trovato ancora il tempo di intervenire su alcuni punti - a nostro avviso - essenziali *(Applausi della senatrice Bignami)*, a partire da quei reati contro la criminalità economica, come il falso in bilancio - per esempio - l'autoriciclaggio, la semplificazione delle rogatorie, l'estradizione e la ratifica delle convenzioni. Insomma, si tratta delle grandi questioni ancora clamorosamente aperte, che avrebbero consentito di colpire una delle zone più grigie e più significative del nostro Paese. La corruzione, l'evasione fiscale e le mafie sono la vera zavorra che frena gli investimenti, lo sviluppo e la creazione di nuovi posti di lavoro, come peraltro ci ricordano sempre, e non da oggi, le associazioni impegnate a salvaguardare l'economia sana e a combattere quella illegale. È evidente che esse non vengono trattate ancora con l'urgenza che meriterebbero. E da questo punto di vista pensiamo davvero che la scala delle priorità delle questioni da affrontare sarebbe dovuta essere un'altra. *(Applausi della senatrice Bignami)*.

Allo stesso modo crediamo che, sul tema grande della giustizia civile, che peraltro coinvolge e riguarda la stragrande maggioranza dei cittadini, sarebbe necessario un piano strutturale, sistematico, teso a migliorare tutte le prestazioni della giustizia che, ad oggi, non vede invece ancora la luce e dimostra una grave mancanza dell'intervento dell'Esecutivo.

Questo provvedimento sulla responsabilità civile dei magistrati non risolverà nessuno di questi nodi strutturali ancora aperti. E, seppure appare necessario cambiare le norme di una legge, la legge Vassalli, non fosse altro per il fatto che ha prodotto in più di 20 anni una scarsissima applicazione e che quella disciplina è apparsa insufficiente a garantire fino in fondo la tutela dei cittadini, rimane però il tema di fondo: determinare una scala di priorità capace di dare risposte concrete alle questioni più significative ancora aperte, che sono la vera emergenza della giustizia nel nostro Paese.

Nel merito del provvedimento crediamo che il testo che arriva in Assemblea risulti migliorato rispetto al disegno di legge originario e alcune delle correzioni sostanziali, già proposte in sede di presentazione degli emendamenti, sono state effettivamente accolte.

Dal nostro punto di vista consideriamo positivo che sia stato soppresso l'articolo 1 del disegno di legge, che introduceva nel nostro ordinamento una forma di responsabilità diretta a carico dei magistrati, e che contestualmente sia stato eliminato il riferimento alla giurisprudenza della Corte di cassazione come parametro cui rapportare l'attività del magistrato, al fine di verificare se la stessa possa configurarsi quale ipotesi di irresponsabilità. Il fatto che sia stato ribadito il concetto che, in Italia, esiste la responsabilità indiretta e non diretta è - a nostro avviso - un elemento positivo.

L'altra modifica più significativa è quella rappresentata dall'eliminazione del filtro di ammissibilità, proprio per superare - come è stato detto anche nel corso di questi giorni - la scarsa applicazione della disciplina della legge Vassalli. Pur essendo, dal nostro punto di vista, in linea di principio, assolutamente favorevole a questo tipo di innovazione, abbiamo letto con preoccupazione alcune manifestazioni di dissenso che abbiamo visto nel corso di questi giorni, alcune anche molto autorevoli, tra cui quella del Consiglio superiore della magistratura. Si è trattato di un dissenso che ci è sembrato improntato più ad una legittima preoccupazione di un possibile ingolfamento delle procedure che non ad altre ragioni, che pure sono state richiamate dal dibattito in discussione generale, ma che, a nostro avviso, andrebbero davvero tenute in un altro tipo di ordine.

Anche l'ampliamento del confine della responsabilità, a nostro avviso, va incontro ad un'esigenza di uniformità di trattamento che giustifica la modifica della cosiddetta legge Vassalli, senza dimenticare

che con le modifiche che il Parlamento introdurrà, il danno derivante da un errore interpretativo che porta alla manifesta violazione del diritto interno dovrà essere risarcito analogamente al danno derivante da errore interpretativo che porta alla manifesta violazione del diritto europeo.

Al riguardo vorremmo però anche aggiungere che rimangono alcuni elementi di forte perplessità sui riferimenti alla sola Corte di giustizia e non anche alla Corte europea dei diritti dell'uomo. Non vorremmo cioè che si trattasse di un riferimento più o meno esplicito a qualche condannato eccellente, vista anche la storia di questo Paese che da questo punto di vista, nel corso degli ultimi anni, non è stata così «lineare». *(Applausi dei senatori Bignami e Campanella)*. Non siamo contrari, all'interno del mantenimento della clausola di salvaguardia, che è un baluardo dei principi di autonomia e di indipendenza della magistratura, alle due deroghe che sono state immaginate relative al dolo e alla colpa grave. Abbiamo invece qualche dubbio in più sulle modifiche introdotte al regime dell'azione di rivalsa, in particolare sull'eliminazione dal testo del comma che prevedeva una forma di responsabilità contabile nel caso di mancato esercizio del diritto di rivalsa nei confronti del singolo magistrato; eventualità che secondo il testo attuale rimarrebbe priva di conseguenze. Su questa materia avevamo anche immaginato alcuni emendamenti che abbiamo presentato ieri, ma che purtroppo, con nostro rammarico, sono stati respinti.

Per tutte queste ragioni che ho cercato di illustrare brevemente, volte a spiegare che riteniamo questo testo un passo avanti rispetto alla disciplina attuale, ma ancora portatore di alcune contraddizioni, crediamo che il lavoro di miglioramento debba continuare alla Camera. Da questo punto di vista questo provvedimento può dimostrare che il bicameralismo perfetto ha ancora un senso *(Applausi della senatrice Bignami)* e che si debba farlo con l'equilibrio e il buon senso che a volte sono mancati nel corso di questi anni.

Vorrei concludere facendo una considerazione di fondo. L'autonomia e l'indipendenza della magistratura sono elementi essenziali del nostro sistema democratico e, in quanto tali, vanno tutelati da tutte le spinte sbagliate che hanno segnato più di vent'anni anni di storia politica del nostro Paese; gli intenti punitivi, da una parte, che procedevano parallelamente alle tantissime leggi *ad personam* che hanno rappresentato una faccia molto spiacevole della medaglia e, dall'altra parte, le derive spesso giustizialiste, come risposta a questa tendenza, creando però ulteriori problemi. La stessa deriva giustizialista infatti ad un certo punto ha finito per non distinguere più nemmeno un avviso di garanzia da una sentenza di condanna.

Pensiamo che questi atteggiamenti e queste spinte opposte siano stati uno dei grandi temi irrisolti dell'Italia di questi anni e che a queste spinte avverse andrebbero invece opposti serietà, rigore, equilibrio e buon senso; tutto ciò che è mancato nel corso di vent'anni di storia repubblicana. Questo provvedimento, da questo punto di vista, è un piccolo passo in avanti. Non è però ancora, a nostro avviso, un provvedimento sufficiente ed è per questo che il mio Gruppo esprimerà un voto di astensione. *(Applausi dal Gruppo Misto-SEL e dei senatori Bignami e Campanella)*.

GIOVANARDI *(NCD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANARDI *(NCD)*. Signor Presidente, era il 1998 quando, all'alba, in una casa di Finale Emilia, venne portata via una famiglia con quattro bambini minorenni - sto parlando di sedici anni fa - per una questione che riguardava un prete, una storiaccia come quella di Rignano Flaminio, caratterizzata da messe nere durante la notte ed episodi di truculenza. La signora ha poi avuto un quinto figlio, e da undici anni vive esule in Francia con questo bambino di 11 anni, altrimenti glielo avrebbero portato via.

Sono già stati assolti due volte in appello a Bologna. Dopo la seconda assoluzione, il marito è morto d'infarto; lui faceva il fuochista in una impresa di ceramica e lei è una maestra d'asilo. Dopo sedici anni in cui non hanno mai più visto i loro figli perché questi sono stati portati nei quattro angoli d'Italia, essendo stati assolti per la seconda volta ritenevano di poter uscire da questo incubo. Ma il procuratore generale di Bologna ha detto «sono sereno» ed ha impugnato di nuovo la sentenza in Cassazione.

Colleghi senatori, siamo davanti a un sistema giudiziario che per sedici anni ha tenuto sotto processo una famiglia distruggendola e che, dopo due assoluzioni in appello, non è stato ancora in grado di dire se queste persone sono colpevoli o innocenti.

Cito questo caso che riguarda due umili cittadini, ma potrei citare, dal 1992 in avanti, casi di potenti Ministri finiti in carcere per poi essere assolti. Mi riferisco al caso Mannino perché è stato emblematico, ma potrei parlare di quello di Gava o dei novanta colleghi democristiani che, nel periodo 1992-1994, ebbero un avviso di garanzia e finirono sulla graticola, ma nel 95 per cento dei casi sono stati, non prescritti, ma assolti nel merito oppure le accuse sono state archiviate. Potrei parlare del Governo Prodi, precedente all'ultimo Governo Berlusconi, con le vicende giudiziarie di Mastella.

Parliamo insomma di un Paese in cui, per il semplice cittadino o per i cosiddetti potenti, è indubbio che vi sia un'anomalia tutta italiana. Credo che solo l'Italia sia un Paese in cui la funzione della magistratura sia tale da condizionare pesantemente la vita politica. Ormai credo che, storicamente, ciò che è successo dal 1992 in avanti, con la distruzione di cinque partiti storici e l'evoluzione successiva, sia stata largamente determinato dalle iniziative delle procure. Mi sembra che questa sia una verità storica ormai accertata.

Gli stessi magistrati dicono che è fisiologico che un processo duri sedici, diciassette o diciotto anni. Questo perché sostengono: in primo grado abbiamo ritenuto che la verità fosse una; in appello abbiamo ritenuto che la verità fosse un'altra; la Cassazione ha opinato di rinviare tutto in appello; la Corte d'appello ha rideciso, ma tutto è stato rinviato di nuovo in Cassazione; la Cassazione ha rinviato nuovamente in appello.

Ebbene, se si pensa che tutto vada bene, che tutto sia regolare, perché queste sono le procedure, allora io credo che vi sia un'anomalia tutta italiana che in qualche modo vada affrontata. Come? Capisco le difficoltà che abbiamo incontrato approfondendo il problema, perché anch'io sono uno di coloro che hanno sempre pensato: perché il chirurgo, l'ingegnere, l'avvocato, il dipendente statale, chiunque, risponde se, per colpa grave, per imperizia, per negligenza, causa dei danni, mentre i magistrati non rispondono? È una domanda che l'opinione pubblica si pone. Mi viene ribattuto: perché un magistrato decide, e quando decide c'è sempre una parte soccombente, quindi qualcuno che può avere ragioni di doglianza nei confronti del magistrato.

Colleghi senatori, bisogna che ce lo diciamo chiaramente: il magistrato in Italia non è, come in altri sistemi, una persona avulsa dalla società, che rappresenta la legge; prevalentemente è un signore che fa parte di un'organizzazione sindacale o di una corrente politica, fa politica, scrive libri, partecipa a dibattiti, in alcuni casi dice esplicitamente che con l'azione della magistratura vuole cambiare la società e la politica, quindi svolge una funzione politica vera e propria. Il Consiglio superiore della magistratura è organizzato in correnti che fanno impallidire le correnti di partito, perché lì sono lottizzate anche le sedie, le poltrone, le scrivanie, le matite, il personale. E quando si va a stabilire chi deve fare il procuratore o il presidente del tribunale da una parte o dall'altra, la lottizzazione è scientifica; altro che manuale Cencelli! Questa è la vera realtà con la quale ci confrontiamo.

Tornando al tema in esame, occorre chiedersi se, come Nuovo Centrodestra, siamo soddisfatti e contenti dell'esito di questa discussione e del prodotto legislativo che verrà licenziato dal Senato, davanti a queste patologie ed alla continua intromissione del Consiglio superiore della magistratura e dell'Associazione nazionale magistrati, che tentano di condizionare pesantemente l'attività del Parlamento. Se almeno questi soggetti agissero con grande onestà intellettuale! Purtroppo, invece, abbiamo dovuto leggere «robe lunari» e questo mi fa impressione, perché mi riferisco a testi che provengono da magistrati, persone che dovrebbero essere imparziali ed amministrare la legge. La scorsa settimana l'attacco al Parlamento era perché esso voleva la responsabilità diretta dei magistrati, mentre abbiamo tutti convenuto, per una serie di ragioni, che la responsabilità diretta non c'è e c'è solo quella indiretta, filtrata, per cui sarà lo Stato a rispondere e poi questo potrà rivalersi sul magistrato. Ma loro continuano a dire che vogliamo la loro responsabilità diretta.

Poi ci hanno accusato - e lì l'hanno spuntata - di voler impedire ai magistrati di discostarsi dalle sentenze delle Sezioni unite della Corte di cassazione. Abbiamo spiegato, in particolare il senatore

Caliendo e tanti altri colleghi, che non è assolutamente vero, che riteniamo che i magistrati possano benissimo discostarsi da quelle sentenze, ma riterremmo opportuno che almeno motivassero il perché se ne discostano al cittadino e all'imprenditore che fanno affidamento sulla giurisprudenza consolidata e perdono la causa. Ma su questo punto, come ho detto, non siamo riusciti a spuntarla.

Allora quando - devo dirlo - in malafede si accusa il Parlamento di fare cose che il Parlamento non vuole fare, mi rendo perfettamente conto che ancora i magistrati, nell'Aula del Senato e in quella della Camera, trovano formidabili alleati in alcuni Gruppi, come quello del Movimento 5 Stelle, che in maniera acritica si schiera contro il fuochista e la maestra d'asilo di Finale Emilia, contro il cittadino che viene massacrato e non ottiene giustizia. Costoro non stanno dalla parte dei cittadini e dei poveracci, ma dalla parte della potente casta dei magistrati. Questa è la realtà che viviamo!

Noi stiamo dalla parte dei cittadini. Siamo dalla parte di coloro che pretendono di avere giustizia e quando stamattina si è parlato del caso dell'amianto credo di aver sentito parole sagge dal collega Bruno, di Forza Italia, quando ha detto: sì, scatta la prescrizione, ma quanti processi vi sono stati e quanto tempo è stato perso per sciocchezze con la finzione dell'azione penale obbligatoria? Abbiamo visto dispendi enormi di energie sul nulla, azioni penali finite in un cassetto e dimenticate lì come il caso, che ho citato, di chi disperatamente cerca giustizia da 16 anni, e poi scarso impegno rispetto a situazioni che richiederebbero un certo tipo di attenzione. Basti pensare al processo che ha lambito e coinvolto persino il Capo dello Stato sulla trattativa Stato-mafia. Un'intera procura per anni si è cimentata su un processo che può avere un valore storico ed un valore politico, ma di giuridico non ha assolutamente nulla. Un processo che altro non voleva essere che una rampa di lancio per uno che voleva fare politica e poi non c'è riuscito e adesso va a fare il collaboratore di una giunta siciliana per trovare una collocazione. Questi sono fatti reali che incidono pesantemente sulla vita del Paese.

Allora: siamo soddisfatti del provvedimento in esame? Votiamo a favore, non siamo completamente soddisfatti. Tuttavia, con ottimismo diciamo che almeno esso è un passo in avanti nella direzione giusta, perché si è tolto il filtro previsto nella legge Vassalli, che era grottesco. È mai possibile, infatti, che sulla base della legge Vassalli, in 20-30 anni nel contesto che ho appena illustrato, i magistrati siano arrivati a rispondere quattro volte di non aver compiuto il loro dovere o di avere fatto cose che non stanno né in cielo né in terra per colpa grave? È evidente che qualcosa bisognava fare! *(Richiami del Presidente)*.

Signor Presidente, concludo: voteremo a favore del provvedimento in esame, sperando che alla Camera possa essere migliorato, perché l'Italia non sarà un Paese normale finché, come in tutti i Paesi del mondo, anche in Italia il rapporto tra i cittadini, la magistratura e il Parlamento non diventerà finalmente fisiologico e non patologico come è stato negli ultimi trent'anni. *(Applausi dal Gruppo NCD)*.

GIARRUSSO *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIARRUSSO *(M5S)*. Signor Presidente, colleghi, oggi è un giorno triste, un giorno molto triste per migliaia di famiglie nel nostro Paese che ieri, dopo tanti anni, attendevano giustizia e non l'hanno avuta. È stato detto che questa legge non risolverà i problemi della giustizia, non darà giustizia alle migliaia di morti per l'amianto. Servono altre leggi e servono adesso.

Noi del Movimento 5 Stelle rivendichiamo di avere fatto il nostro dovere nei confronti dei cittadini che ci hanno mandato qui e che si aspettavano che il Parlamento varasse una legge di questo tipo, una legge giusta. Non dobbiamo dimenticare che l'articolo 1, originario di questa legge, prevedeva un'infamia: il tentativo di aggredire direttamente i singoli giudici. Grazie a noi non è passato. Noi abbiamo svolto il nostro ruolo di opposizione, di grande forza politica responsabile di questo Paese affinché questa legge non fosse una beffa per i cittadini che aspettano giustizia e il tentativo di una vendetta contro i magistrati che fanno il proprio dovere. Non sarà una legge perfetta, non sarà la migliore legge esitata da un Parlamento, ma sicuramente non è quella porcata che qualcuno, che in questa sede invoca le caste a sproposito, voleva e auspicava. E se non è quella porcata, voi sapete che è grazie a noi. Il Movimento 5 Stelle c'è e non si tira indietro davanti alle proprie responsabilità quando

c'è la volontà di confrontarsi, quando non c'è il muro. E questa volta il muro non lo abbiamo trovato, e lo sapete.

Quindi noi voteremo a favore di questo disegno di legge. Presenteremo comunque emendamenti alla Camera perché ci sono aspetti che non condividiamo e non ci convincono, ma è il gioco della democrazia parlamentare che noi accettiamo. Ciò che non accettiamo è che da domani si possa pensare che i problemi della giustizia con questa legge sono finiti. Noi, da oggi, dobbiamo cominciare ad affrontarli perché abbiamo 3000 morti che chiedono giustizia. Dobbiamo affrontare il problema della prescrizione e lo dobbiamo fare oggi, senza giochetti «la Camera ha iniziato... noi non lo possiamo fare...» Non è così. È un anno e mezzo che quando le cose non vogliono essere fatte si dice che dipende dal fatto che la Camera ha già iniziato a farle. Le possiamo fare, caro Presidente, perché quando le cose si vogliono fare, si fanno.

Poiché tutti avete manifestato sdegno per le ingiustizie che in questo momento stanno patendo migliaia di famiglie e per gli altri, i malati che stanno morendo di quel male terribile causato da un'impresa assassina - perché le procure adesso stanno procedendo per omicidio -, vi invitiamo a trasformare questa giusta indignazione in un fatto concreto: la calendarizzazione immediata della prescrizione. Infatti, la prescrizione applicata ieri non è figlia dei giudici, ma il parto malato di queste Aule, il parto di una politica malata che manda in prescrizione la maggior parte dei nostri processi, perché prescrizione vuol dire impunità. Ma noi l'impunità non la tollereremo mai più. *(Applausi dal Gruppo M5S e della senatrice Bencini)*.

CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, questo provvedimento ha recepito la maggior parte degli emendamenti che il Gruppo di Forza Italia aveva presentato e l'individuazione dei casi di colpa grave è dovuta proprio agli emendamenti del nostro Gruppo. Tuttavia questo provvedimento appare un po' squilibrato, sembra la veste di Arlecchino perché dà una serie di indicazioni in contrasto le une con le altre.

Noi dobbiamo renderci conto che nel nostro Paese esiste un principio fondamentale, richiamato da questa legge: lo Stato risponde dei danni causati da errori del giudice solo quando il giudice li ha commessi per dolo o colpa grave. Non esiste una responsabilità dello Stato scissa dalla responsabilità del giudice. Questo è stato uno dei primi equivoci. Anche il Governo a volte ha fatto riferimento a questa distinzione, fondandosi sulla sentenza europea che aveva affermato la necessità della responsabilità dello Stato. Su questo non c'è dubbio: la sentenza europea non poteva riguardare la responsabilità dei giudici.

Allora, se si voleva stabilire una responsabilità dello Stato scissa da quella dei giudici non si doveva modificare la legge Vassalli, ma si doveva varare una legge *ad hoc* che non fosse conforme all'articolo 28 della Costituzione. Invece si è preferito operare sulla legge Vassalli e in questo caso il primo presupposto è quello che ho ricordato: lo Stato risponde solo in presenza di dolo o colpa grave del giudice.

Abbiamo individuato i casi di colpa grave, con una specifica indicazione (l'articolo 2, comma 2, recita infatti: «costituiscono colpa grave», e via di seguito), ma nasce un'altra distonia e, addirittura, un contrasto tra le due norme: da una parte, infatti, si afferma che vi è responsabilità dello Stato nei casi di colpa grave del giudice, ma poi nell'articolo relativo alla rivalsa si fa riferimento ai casi di colpa grave indicati, solo se determinati da dolo. Ve l'ho spiegato ieri, scusatemi, ma stamattina il presidente Renzi mi dà ragione, perché afferma che il giudice deve pagare tutto, come qualsiasi cittadino, quando si tratta di dolo. Noi però nella legge scriviamo che in caso di dolo non si applica il limite della rivalsa ma, come presupposto del dolo, facciamo riferimento ai presupposti di colpa grave. Da un lato quindi si afferma che nell'ipotesi di colpa grave (articolo 2) lo Stato deve rispondere, e dall'altro si stabilisce che invece la rivalsa si applica soltanto per negligenze inescusabili, il che - ve ne rendete conto - è un ulteriore contrasto: il concetto di colpa grave non è della dottrina, ma è determinato dal codice che stabilisce appunto qual è la colpa grave che di fatto, invece, viene limitata ad una sola ipotesi. Questo

così diventa un passaggio abbastanza squilibrato, perché lo Stato deve rispondere per colpa grave. E non è possibile quella cretinata che sento dire ogni tanto: si è voluto fare in modo che lo Stato risponda e il giudice no. Non è possibile, perché il presupposto di quella legge sta nella prima parte dell'articolo 2 in cui si stabilisce che lo Stato risponde solo se vi è errore del giudice.

Forse mi attengo più alle tecniche parlamentari della prima Repubblica: quando si discuteva di diritti e di principi non vi erano distinzioni tra maggioranza e opposizioni. Invece, in questa legislatura riscontriamo che molte volte ragioni di maggioranza o accordi sottobanco portano all'approvazione di norme abbastanza squilibrate. Ve ne dico una. È passato ieri il principio secondo cui il magistrato è sempre responsabile del danno erariale e ha una responsabilità contabile. Vi sottopongo la seguente questione: il danno erariale, nell'ipotesi di specie, è determinato nella somma che lo Stato è costretto a pagare per errore del giudice. Però poi si afferma che si applica la responsabilità contabile, che per tutti i pubblici dipendenti è pari all'importo pagato dallo Stato. Dall'altro lato, si dice che vi è la rivalsa limitata. Come volete coniugare queste due affermazioni, presenti nella legge? Da una parte il giudice, per la rivalsa, dovrà pagare solo una parte, ma dall'altra dovrà pagare la differenza, come danno erariale. Altrimenti non si capisce: credo che questo sia un elemento che tutti potete apprezzare.

Inoltre, quello in esame è un provvedimento che non tiene conto delle vere affermazioni di responsabilità. Il Governo ha ritenuto, sbagliando, che forse così si sarebbe accontentata una parte della magistratura, ma così non è. Bocciando l'emendamento in cui si proponeva che il giudice avrebbe dovuto tener conto del precedente della Cassazione, anche con la possibilità di motivare diversamente, si è negato il connotato principale della funzione giurisdizionale, ovvero la libertà del giudice. E tutto questo in ragione di accordi e di qualcosa che sfugge alla lettura, non solo nostra, ma anche dell'interprete, che un domani dovrà pur leggere le motivazioni. Egli leggerà infatti che in quest'Aula si è addirittura detto, a proposito del mio emendamento all'articolo 2, erano scritte le parole «adeguata motivazione». A parte che non ci sarebbe stato nulla di anormale, ma nell'emendamento erano scritte in realtà le parole «specifica motivazione» e nient'altro: ciò significava una motivazione che spiegasse il perché dello scostamento dall'orientamento della Corte di cassazione.

Da ultimo, mi sembra che ci sia una specie di Ponzio Pilato che lavora quando si tratta di giustizia. Si fanno infatti grandi proclami sui principi generali, che poi, tradotti in concreto, non hanno nessun effetto. A me sembra un atteggiamento analogo a quello che ritrovo in chi, quando un magistrato muore, esprime dichiarazioni di solidarietà, mentre in altri casi, come quello della collega giudice Aielli che ieri è stata oggetto di un attacco gravissimo, o come per il collega Di Matteo, non vi è stata nessuna affermazione in quest'Aula. *(Applausi del senatore Liuzzi)*. Non si fa nulla quando si tratta di dare solidarietà a chi è oggetto di attacchi gravi, anche di minacce alla vita. Ricordo che è stato addirittura pubblicato un necrologio con l'annuncio della morte della giudice Aielli, nonostante sia ancora in vita e sta conducendo determinate inchieste.

Rendiamoci conto, senatore Giarrusso, che la prescrizione è una delle caratteristiche dello Stato liberale, è una delle garanzie del cittadino. Ciò che manca è la responsabilità, l'organizzazione giudiziaria: il giudice e chiunque ha responsabilità organizzative dovrebbero essere in grado di garantire la celebrazione dei processi, in questo sono d'accordo con lei, senatore Giarrusso. La celebrazione dei processi si fa anche seguendo un ordine cronologico, tenendo conto dei termini di prescrizione, mentre molte volte, per seguire la moda di svolgere solo determinati processi, si fa in modo che altri vadano in prescrizione. Si tratta di una questione di scienza dell'organizzazione e l'organizzazione giudiziaria deve rispondere ad alcuni principi fondamentali.

Il provvedimento in esame avrebbe dovuto garantire che i cittadini, di fronte a una sciatteria, a una negligenza o a un'imperizia del giudice, potessero avere soddisfazione nei confronti dello Stato. È questa la ragione per cui Forza Italia voterà no a questa legge. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII e del senatore D'Anna. Molte congratulazioni)*.

GINETTI *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GINETTI *(PD)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor rappresentante del Governo, il disegno

di legge in esame non può essere considerato un mero atto di attuazione di obblighi europei. Costituisce invece un risultato politico importante nel quadro di una riforma più generale che vuole rendere maggiormente effettivo il nostro sistema giustizia dopo anni di discussione.

Il disegno di legge risponde infatti a due diverse ma congruenti esigenze. In primo luogo, s'intende dare seguito alla sentenza del 24 novembre 2011 con la quale la Corte di giustizia europea ha condannato l'Italia per violazione degli obblighi di adeguamento dell'ordinamento interno al principio generale di responsabilità degli Stati membri dell'Unione europea, in caso di violazione del diritto dell'Unione da parte di uno dei propri organi giurisdizionali di ultimo grado. In secondo luogo, risponde all'esigenza di dare compimento ad un percorso di definizione della responsabilità civile dei magistrati, iniziato nel 1987 con quel *referendum*, in un contesto peraltro caratterizzato da tensione sociopolitica legato ad una metamorfosi profonda e irreversibile del rapporto tra cittadini, Stato e istituzioni.

L'impostazione fatta propria dalla legge n. 117 del 1988 interpretò allora l'esito positivo del quesito referendario nel senso di definire la responsabilità dei magistrati come responsabilità indiretta con diritto di rivalsa dello Stato. Per quanto concerne l'elemento soggettivo, in analogia alla disciplina di altre categorie di dipendenti pubblici, secondo il principio contenuto nel testo unico n. 3 del 1957, venne limitato ai soli casi di dolo e colpa grave. La legge n. 117 del 1988 aggiungeva per i magistrati un ulteriore limite: quello dell'interpretazione di norme di diritto e della valutazione del fatto e delle prove caratterizzanti, dal punto di vista sostanziale, tale disciplina speciale.

Il dibattito che ha caratterizzato i lavori della Commissione giustizia, nonché le riflessioni che hanno accompagnato il percorso politico di questi anni in materia di responsabilità civile dei magistrati, hanno visto contrapposti da un lato la previsione costituzionale di cui all'articolo 28, che pone come principio generale la responsabilità diretta dei pubblici dipendenti, e l'articolo 3 per la presunta differenza discriminatoria della disciplina speciale dei magistrati rispetto agli altri funzionari e dipendenti dello Stato. Dall'altro lato, come sancito nella sentenza della Corte costituzionale del 1989 con la quale è stata dichiarata la legittimità della stessa legge n. 117 del 1988, la riflessione doveva necessariamente portare a sintesi un quadro d'insieme dei diversi valori costituzionali da contemperare al fine di preservare la peculiarità della funzione dell'esercizio della giurisdizione, per cui il magistrato è soggetto solo alla legge con una posizione *super partes*, indipendente, non condizionabile nell'autonoma valutazione dei fatti e delle prove e nella formulazione del giudizio finale.

È emersa con evidenza, pertanto, in fase di esame, che la disposizione introdotta dalla Camera dei deputati con l'articolo 30 della legge europea 2013 di modifica della legge n. 117 del 1988 eccedeva il dispositivo della stessa sentenza di condanna europea del 2011, istituendo una responsabilità civile diretta dei magistrati ai fini del risarcimento dei danni patrimoniali.

È opportuno ricordare al riguardo la giurisprudenza della Corte di giustizia, rilevante ai fini della definizione della normativa in esame, e in particolare la sentenza Kobler del 2003 e la sentenza Traghetti del Mediterraneo Spa del 2006, con le quali si precisa che la responsabilità richiamata riguardava la responsabilità dello Stato membro, e non del singolo magistrato, per violazione del diritto comunitario da parte di un organo giurisdizionale di ultimo grado preordinata a conferire diritti ai singoli nei casi di violazione grave e manifesta in riferimento al grado di chiarezza e di precisione della norma violata, del carattere intenzionale della violazione, ovvero rispetto alla posizione adottata da una istituzione comunitaria o per mancata osservanza dell'obbligo del rinvio pregiudiziale, ai sensi dell'articolo 267 del Trattato dell'Unione europea. In ogni caso la violazione è manifesta quando ignori la giurisprudenza della stessa Corte di giustizia in quella materia.

Rimane pertanto, nella proposta in esame, la responsabilità indiretta dei magistrati, per dolo o colpa grave, ovvero per grave violazione di legge con l'esclusione della responsabilità nella valutazione del fatto e delle prove, salvo travisamento.

Rimane ancora, tuttavia, da definire... *(Brusio)*.

PRESIDENTE. Colleghi, fate svolgere con calma l'intervento. Vi invito a prendere posto in considerazione del fatto che fra poco si voterà e ad evitare i capannelli.

Prego continui, senatrice Ginetti.

GINETTI *(PD)*. Rimane tuttavia da definire ancora il rapporto con la responsabilità disciplinare dei magistrati. Quali altre previsioni tassative di responsabilità nell'ordinamento rimangono il diniego di giustizia, di cui all'articolo 3 della citata legge Vassalli, sulla quale interviene la legge Pinto del 2001, e la previsione della responsabilità diretta dei magistrati, sancita dall'articolo 13 della citata legge n. 117 del 1988, nell'ipotesi di danni derivanti da fatti costituenti reato commessi nell'esercizio delle proprie funzioni.

L'azione risarcitoria del danno viene modificata dal testo in approvazione con l'eliminazione della procedura del filtro di ammissibilità della domanda e chiarisce la natura obbligatoria dell'azione che lo Stato deve promuovere nei confronti del magistrato per il recupero del risarcimento, aumentando il tempo utile per proporre la domanda di rivalsa a tre anni, nonché il *quantum* della stessa alla metà di un'annualità di stipendio.

In conclusione, è opportuno sottolineare come il quadro normativo che stiamo realizzando allinei perfettamente l'Italia agli ordinamenti degli altri Paesi europei, sani l'infrazione di cui alla condanna della Corte di giustizia del novembre 2011 e ci consenta di riacquisire un'ulteriore fetta di credibilità in Europa e nel contesto internazionale rispetto ad un sistema giustizia che deve connotarsi, irrinunciabilmente, come tutela dei diritti, ma la cui efficienza ed indipendenza sono anche fattori di competitività.

Era importante, tuttavia, superare la percezione che l'indipendenza della magistratura, istituzione pertanto dotata di un proprio organo di autogoverno, nonché la scarsa applicazione della legge Vassalli in questi vent'anni equivalessero ad una sorta di immunità, in un contesto in cui i sentimenti antistato rischiano di minare quel rapporto di consapevole fiducia che deve legare il cittadino e le istituzioni contro il rischio di disgregazione sociale e contro la minaccia ad una compiuta responsabilità civile e collettiva.

Nel dichiarare il voto favorevole del Gruppo del Partito Democratico, in un più ampio intento riformatore, rimane aperto, tuttavia, il dibattito sulla tempestività della giustizia e sull'ingorgo dei procedimenti pendenti in attesa. Rimane inoltre aperto il dibattito sui tempi di prescrizione dei reati e sulla capacità di organizzazione efficiente dell'ufficio del giudice - giustizia ritardata, questa, che è stata oggetto di numerosi richiami da parte delle Corti europee, dei quali il Paese ha cominciato a farsi carico in attuazione del principio del giusto processo - e di un servizio, quello della giustizia, che è fondamento e garanzia di una democrazia basata sulla tutela delle parti più deboli, di una legge uguale per tutti e del potere legittimo di un giudice che resta indipendente, al di sopra delle parti e in grado di rendere effettiva ed inviolabile la tutela giurisdizionale. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto, a nome dell'Assemblea, la rappresentanza di docenti e studenti della Scuola di Scienze Politiche «Cesare Alfieri» dell'Università degli studi di Firenze, che sta seguendo i nostri lavori. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1070, 315 e 374 (ore 11,27)

PRESIDENTE. Procediamo dunque alla votazione.

GAETTI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAETTI *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge n. 1070, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo:

Senatori presenti	228
Senatori votanti	227
Maggioranza	114
Favorevoli	150
Contrari	51
Astenuti	26

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto assorbiti i disegni di legge nn. 315 e 374.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. La Conferenza dei Capigruppo ha approvato il calendario dei lavori della prossima settimana.

A partire dalla seduta pomeridiana di martedì 25 novembre saranno esaminati i disegni di legge sul premio di ricerca Di Vagno e sul regime fiscale speciale Italia-Taiwan, ratifiche di accordi internazionali definite dalla Commissione affari esteri e il disegno di legge sul traffico di organi destinati al trapianto. *(Applausi della senatrice Bignami)*. Non è necessario l'applauso sul calendario dei lavori, senatrice.

Nella seduta pomeridiana di mercoledì 26 novembre saranno poste ai voti le dimissioni presentate dal senatore Tocci.

Il calendario prevede inoltre la discussione delle mozioni sulle politiche per l'infanzia e l'adolescenza, sul trattamento internazionale del PKK e sulla diffusione dei sistemi elettronici di pagamento.

Nel pomeriggio di giovedì 27 novembre si svolgerà il *question time* con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Ricordo che da domenica 30 novembre a martedì 2 dicembre l'Aula del Senato sarà impegnata per la sessione plenaria della Conferenza degli organi parlamentari specializzati per gli affari dell'Unione europea (COSAC).

Programma dei lavori dell'Assemblea, integrazioni

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi ieri con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato - ai sensi dell'articolo 53 del Regolamento - le seguenti integrazioni al programma dei lavori del Senato per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2014:

- Disegno di legge n. 1569 - Istituzione del "Premio biennale di ricerca Giuseppe Di Vagno" e

disposizioni per il potenziamento della biblioteca e dell'archivio storico della Fondazione Di Vagno, per la conservazione della memoria del deputato socialista assassinato il 25 settembre 1921 *(Approvato dalla Camera dei deputati)*

- Disegno di legge n. 1327 e connessi - Norme recanti regime fiscale speciale in relazione ai rapporti con il territorio di Taiwan

- Disegno di legge n. 922 - Modifiche al codice penale e alla legge 1° aprile 1999, n. 91, in materia di traffico di organi destinati al trapianto

Calendario dei lavori dell'Assemblea

PRESIDENTE. Nel corso della stessa riunione, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha altresì adottato - ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento - il seguente calendario dei lavori dell'Assemblea fino al 27 novembre 2014:

Giovedì	20	novembre	ant.	h. 9,30	- Seguito disegno di legge n. 1070 e connessi - Responsabilità civile magistrati
Giovedì	20	novembre	pom.	h. 16	- Interpellanze e interrogazioni
Martedì	25	novembre	pom.	h. 16,30-20	- Disegno di legge n. 1569 - Premio di ricerca Di Vagno *(Approvato dalla Camera dei deputati)* - Disegno di legge n. 1327 e connessi - Regime fiscale speciale Italia-Taiwan - Ratifiche di accordi internazionali definite dalla Commissione affari esteri - Votazione sulle dimissioni presentate dal senatore Tocci *(Voto a scrutinio segreto con procedimento elettronico)* ***(mercoledì 26, pom.)*** - Disegno di legge n. 922 - Traffico di organi destinati al trapianto - Mozione n. 328, Mattesini, sulle politiche per l'infanzia e l'adolescenza - Mozione n. 333, De Cristofaro, sul trattamento internazionale del PKK - Mozione n. 299, Berger, sulla diffusione dei sistemi elettronici di pagamento
Mercoledì	26	"	ant.	h. 9,30-13	
"	"	"	pom.	h. 16,30-20	
Giovedì	27	"	ant.	h. 9,30-14	
Giovedì	27	novembre	pom.	h. 16	- Interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151-*bis* del Regolamento, al Ministro dell'economia e delle finanze

Gli emendamenti al disegno di legge n. 1569 (Premio di ricerca Di Vagno) e al disegno di legge n. 1327 e connessi (Regime fiscale speciale Italia-Taiwan) dovranno essere presentati entro le ore 19 di giovedì 20 novembre.
Gli emendamenti al disegno di legge n. 922 (Traffico di organi destinati al trapianto) dovranno essere presentati entro le ore 17 di lunedì 24 novembre.
Da domenica 30 novembre a martedì 2 dicembre l'Aula del Senato sarà impegnata per la sessione plenaria della Conferenza degli organi parlamentari specializzati per gli affari dell'Unione europea (COSAC).

Per lo svolgimento di un'interrogazione

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, intervengo per sollecitare la risposta all'interrogazione 3-01418, presentata piuttosto di recente, ma che tratta lo stesso argomento di un'analoga interpellanza (la

2-00179). In essa, si fa riferimento al fatto che l'Italia il 25 giugno di quest'anno, al Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite, ha votato contro una risoluzione denominata «Protezione della famiglia», il cui testo è ampiamente riportato nell'interrogazione, e che non dovrebbe toccare nessuna sensibilità.

La risoluzione, infatti, si limita ad affermare principi che a parole tutti riconoscono, e cioè che la famiglia è un nucleo insostituibile ed importantissimo della società, che gli Stati che aderiscono alle Nazioni Unite devono supportarla con le leggi e con provvedimenti di carattere economico che vanno dal fisco al sostegno attivo, che la famiglia è il nucleo ideale per accogliere i bambini, per la loro educazione e per la loro crescita.

Ebbene, contro questo documento il Governo italiano ha voluto che l'Italia votasse contro.

Sarebbe interessante conoscerne le motivazioni perché il fatto è importante, benché accuratamente nascosto da tutta la grande informazione, e andrebbe quantomeno spiegato. Chiedo quindi che il Governo riferisca sul perché ha votato no alla risoluzione sulla protezione della famiglia presso le Nazioni Unite. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

VACCIANO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VACCIANO *(M5S)*. Signor Presidente, ieri e oggi abbiamo discusso di responsabilità dei magistrati e in questo intervento, a nome del Movimento 5 Stelle e in particolare degli attivisti di Latina, intendo esprimere la massima solidarietà ad un magistrato della mia città.

Nella giornata di ieri sono apparsi cinque manifesti artigianali, che annunciavano l'avvenuta morte e i funerali, previsti per il 28 novembre, del giudice Lucia Aielli, affissi nelle vicinanze del liceo frequentato dalle figlie del magistrato.

La giudice Aielli, che già in passato è stata bersaglio di minacce e intimidazioni, si è distinta in processi importantissimi, che hanno descritto la situazione ad alto tasso criminale della nostra provincia - Damasco 2 e Caronte su tutti - ed hanno puntato un faro sulle infiltrazioni mafiose nel nostro territorio e sui *clan* nomadi da sempre protagonisti della storia criminale di Latina, spesso nel silenzio totale o nella tacita accettazione della nostra amministrazione comunale. Il messaggio, anche nel caso in cui sia opera di «cani sciolti», come qualcuno dice, ricalca chiaramente le logiche mafiose che il M5S ripugna e combatte.

Il Movimento 5 Stelle richiede che il Governo si interfacci urgentemente con le autorità locali, ascolti le problematiche e le necessità di un territorio che per troppo tempo è stato dipinto come un'isola felice da parte di una politica accondiscendente, quando non compromessa, e provveda ad affrontare una situazione scottante, prima che diventi esplosiva.

Ribadiamo il disgusto e la pena per la mano vigliacca protagonista di questa vergognosa intimidazione, così come la nostra solidarietà - e, ne sono certo, quella di tutta l'Assemblea del Senato - alla giudice Aielli, pur nella consapevolezza che questa, da sola, non basta e che, per sconfiggere questo tipo di criminalità, occorre innanzitutto sconfiggere l'omertà, anche quella nelle istituzioni.

Giudice Aielli, siamo fieri dei cittadini come lei e non la lasceremo sola! *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

MINEO *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MINEO *(PD)*. Signor Presidente, come sa, gli interventi di fine seduta sono diventati una sorta di *refugium peccatorum*. Sarei voluto intervenire questa mattina, quando si parlava dell'Eternit, perché avrei voluto dire a tutti i senatori - ma lo faccio ora - che questa vicenda bisogna averla vissuta.

Bisogna aver visto in faccia una volta un operaio dell'Eternit, che avanza in bicicletta verso di te, che devi registrare un'intervista; un ex operaio, perché è stato «scartato», come direbbe Papa Francesco, in quanto malato di asbestosi, il quale ti dice: «Io le polveri di amianto le respiro tutti i giorni, tante volte

al giorno, in fabbrica, ma anche a casa, perché stanno anche sui panni stesi».

Bisognerebbe aver visto una città come Casale Monferrato, che con dignità ha affrontato le morti e la condanna a morte, che è peggio della morte stessa, perché quando ci si sente dire che la moglie, il figlio o il genitore sono malati di mesotelioma pleurico si sa che è una condanna a morte.

Bisognerebbe aver visto le facce di quelle persone - almeno tremila - che sono morte così, per commentare una sentenza come quella di questa mattina, e soprattutto bisognerebbe avere coscienza di quella che è stata la battaglia per fare quel processo.

Facevo il giornalista alla RAI di Torino e ad un certo punto, al secondo piano del palazzo, mi sono visto circondare da undici persone. Erano uomini delle società amiantifere, che non so come fossero riusciti ad ottenere il passi della RAI, i quali mi dissero: «Il mesotelioma della pleura ve lo siete inventati, se l'è inventato il suo amico Benedetto Terracini, epidemiologo dei tumori, perché si muore di cancro al polmone perché si fuma, non si muore di amianto». E invece si muore di amianto, a Casale Monferrato si muore ancora oggi, di amianto.

Lo dico perché mi è sembrato sbrigativo ridurre tutto, come ha fatto ieri tramite *tweet* qualche autorevole senatore, ad una questione di eccessiva lunghezza del processo. È vero, i processi sono troppo lunghi, ma intanto, mentre cerchiamo di renderli più brevi, cosa facciamo contro una vergogna nazionale che si chiama prescrizione?

I senatori che ci hanno incantato ieri ed oggi con i loro interventi dovrebbero sapere che i termini di prescrizione sono stati accorciati proprio perché i colletti bianchi, come questo miliardario *manager* svizzero, non venissero mai condannati. Questo è il punto. *(Applausi dal Gruppo Misto)*.

Dire che la sentenza è sbagliata è una mezza verità. Il procuratore Guariniello aprirà un nuovo processo, questa volta per omicidio, perché è stato provato, nelle due sentenze di primo e di secondo grado, che il gruppo dirigente dell'Eternit aveva responsabilità certe e quindi è imputabile di omicidio.

Noi però come parlamentari abbiamo un dovere, che è quello di cambiare quella legge sulla prescrizione. Presenterò un disegno di legge composto da un solo articolo, prendendo a prestito la proposta avanzata dal procuratore Roberto Scarpinato, anche lui minacciato dalla mafia, perché questo tema riguarda anche la mafia di Trapani e di Reggio Calabria. Questo articolo prevede che, dopo una sentenza di primo grado, si arrestano i termini per la prescrizione.

Basta questo per non mandare impuniti i responsabili di disastro ambientale a Casale Monferrato. Basta questo per colpire anche i corrotti, che sono mafiosi, anche se non fanno parte dell'organizzazione cosa nostra o 'ndrangheta, che fiancheggiano la mafia di Reggio Calabria e di Trapani. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

DONNO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DONNO *(M5S)*. Signor Presidente, da ormai quindici anni il 20 novembre si celebra il *transgender day of remembrance*, ossia la giornata in memoria delle persone transessuali vittime di omicidio.

Nel 1998, a Boston, Rita Hester, transessuale nota per le sue battaglie per i diritti civili, fu assassinata nel suo appartamento con una ferocia inaudita ed una violenza spinta da una transfobia dilagante. L'aggravante di tale crimine d'odio fu proprio il fatto che Rita fosse una transgender, come se essere transessuale fosse una colpa, e quindi meritasse l'incivile castigo: la morte.

In Italia ci sono centinaia di persone come Rita, che ogni giorno lottano nell'affannoso *ring* della vita con il pensiero castrante di ritrovarsi aggredite, stuprate, picchiate o addirittura uccise da gente che ancora fa molta fatica ad allinearsi al civile concetto di democrazia e rispetto.

Ci si riempie la bocca, tutti, con le parole rispetto, uguaglianza ed emancipazione, per poi ritrovarci catapultati nella triste realtà di un Paese, l'Italia, dove la legge antidiscriminazione non prevede l'aggravante per i crimini d'odio basati su transfobia ed omofobia.

Eppure giace, dimenticato come un relitto in fondo al mare, il disegno di legge n. 1052 che mira ad estendere l'applicazione ai reati motivati da omofobia e transfobia. Parliamo di un testo da rivisitare in

buona parte, ma che è la base dalla quale partire per costruire una sana legge degna di un Paese civile.

L'Europa, la vostra tanto blasonata Europa, palliativo a tutti i mali economici e sociali della nostra Penisola, ha più volte lanciato l'*input* per affrontare nel più breve tempo possibile le tematiche legate ai diritti civili. Il rapporto Lunacek, approvato al Parlamento europeo, può essere un'ottima lettura per il Governo Renzi e la trasversale maggioranza che lo supporta. Giusto per farsi un'idea a 360 gradi di cos'è l'Europa che ascoltate a fasi alterne. La vostra Europa è quella delle banche, la nostra è quella dei diritti.

Il 28 ottobre 2014, Amnesty International, in occasione della Conferenza congiunta della Presidenza italiana dell'Unione europea e l'Agenzia europea per i diritti fondamentali, ha chiesto a gran voce agli Stati membri dell'Unione europea di agire con urgenza per prevenire e punire i crimini omofobici e transfobici. Il Movimento 5 Stelle lo chiede a gran voce, e non da oggi. I diritti civili non sono in vendita, non hanno un prezzo e tanto meno possono sottostare a compromessi. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

CARRARO *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARRARO *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, come tutti noi sono rimasto molto colpito e frastornato dalla sentenza di ieri sull'Eternit. Il Parlamento se ne occuperà in varie sedi, in Commissione sanità, in Commissione ambiente e in Commissione giustizia, per tutti gli aspetti.

Io penso che per onorare degnamente la memoria di coloro i quali sono scomparsi e per cercare di prevenire altre morti, perché il pericolo esiste, sarebbe molto importante che la Presidenza del Senato si facesse parte dirigente affinché in Italia sapessimo esattamente che cosa è successo negli altri Paesi.

Eternit è una multinazionale. Non ha venduto solo in Italia, ha venduto in tutto il mondo. Sappiamo almeno con certezza quanti morti ci sono stati negli altri Paesi, quali siano state le conseguenze e quali sentenze ci sono state nei confronti di atti simili che siano avvenuti negli altri Paesi? Per lo meno limitiamoci a quelli dell'Europa occidentale. *(Applausi dei senatori Razzi e Marin)*.

CAMPANELLA *(Misto-ILC)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAMPANELLA *(Misto-ILC)*. Signor Presidente, sul quotidiano «Il Sole 24 Ore» del 18 novembre scorso è anticipato un piano del Governo per il riassetto idrogeologico. In questa anticipazione giornalistica si dice che il Governo ha dato priorità (si parla di un importo complessivo di circa 690 milioni come primo impatto) alle città di Genova, Milano, Firenze, Roma, Torino, Bologna e Cagliari.

Al di là del fatto che dovrebbe essere pacifico che il riassetto idrogeologico del territorio sia «la» priorità, considerati anche i cambiamenti climatici e le conseguenze che ne stanno derivando, rilevo che tra le città obiettivo degli interventi non sono comprese due città che incredibilmente sono assolutamente a rischio. Penso a Messina e a Reggio Calabria, città che, da studi scientifici, risulta si trovino nelle condizioni di massimo pericolo, immediatamente dopo Genova, per valanghe di fango dovute alla pioggia. Il territorio siciliano, e specificamente quello messinese, è in continuo scivolamento in seguito a frane a causa delle continue piogge e del tipo di territorio.

Vorrei allora invitare il Governo a valutare, visto che in questo periodo sta studiando quali interventi fare, l'inserimento di queste due città, che sono - lo ripeto - tanto a rischio quanto Genova, nel piano per il riassetto.

Vorrei poi che il Governo venisse anche a descrivere in Aula il tipo d'impostazione adottato, ossia quali sono i criteri che segue nelle sue scelte.

SCILIPOTI ISGRO' *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCILIPOTI ISGRO' *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, questa mattina anch'io volevo intervenire, ma lei giustamente ha comunicato che potevano parlare un senatore per Gruppo e, quindi, per gran parte i Capigruppo, per cui lo faccio ora.

Intervengo per trattare lo stesso argomento di questa mattina e le dichiarazioni svolte all'interno di quest'Aula. Mi è sembrata veramente singolare la dichiarazione del senatore Zanda, e lo dico con tutto il rispetto che nutro nei suoi confronti e nei confronti del PD e di tutti gli altri parlamentari. Tutti cerchiamo di dare il nostro contributo, per quello che possiamo, e di segnalare all'attenzione di questa Assemblea le problematiche che affliggono il territorio.

Ho sentito, però, il senatore Zanda fare una certa riflessione nei confronti dei magistrati della Cassazione, alla quale qualcuno ha risposto dicendo che il problema non è del magistrato della Cassazione, bensì della legge in se che dovrebbe essere rivista. Altre riflessioni andrebbero fatte per tutti coloro che si trovano sul territorio e sono a rischio quotidianamente, e molti lo sono senza saperlo.

La sentenza di ieri, che ha ribaltato tutto, ha destato perplessità - dopo la prima e la seconda sentenza - confusione e per qualcuno anche una certa amarezza. Anch'io esprimo amarezza per quanto è successo, ma vorrei porre alla vostra attenzione anche quanto non si vede o - nei termini giusti - tutto quello che ufficialmente non vediamo, ma esiste, e che qualcuno addirittura conosce e fa finta di non sapere.

Il problema dell'amianto non è solo quello a cui oggi si è accennato da parte di vari colleghi, ma riguarda molti cittadini che lo hanno sulla propria testa, all'interno della propria casa, ne vengono in contatto indirettamente nelle scuole, nei vagoni letto delle ferrovie dello Stato, negli ospedali, attraverso quelle che volgarmente vengono definite porte tagliafuoco. Noi sappiamo della presenza dell'amianto, ma facciamo finta di non sapere, o molte volte - e la cosa è più grave - cerchiamo di sostenere o dare giustificazioni ad un comportamento che dovrebbe essere completamente diverso.

Perché intervengo a fine seduta? So perfettamente che posso fare molto poco, ma faccio il parlamentare e, siccome parlamentare significa parlare, cerco di dire anche la mia all'interno di quest'Aula. So che non varrà a molto ciò che sto per affermare, perché molti fanno orecchie da mercante in questo Parlamento. Ci rattristiamo in momenti particolari ma poi, quando dobbiamo prendere posizioni, non lo facciamo.

Al termine di questa mia riflessione mi rivolgo a coloro i quali pensano di sapere tutto, che molte volte danno lezione di vita e di comportamento all'interno di questo Parlamento e alzano il dito per indicare le scorrettezze degli altri. Voglio ricordare loro che alcune leggi sono state da essi sostenute e approvate con il loro consenso, e molto volte, quando sono state denunciate situazioni veramente orrende e scabrose, hanno fatto finta di non capire.

Facciamo allora una riflessione e comportiamoci in modo corretto e da cristiani, per quello che mi riguarda. Non è un problema di legge, ma di cultura, perché ognuno all'interno di quest'Aula porta non la cultura che ha acquisito sui banchi di scuola, ma la cultura che ha acquisito nel corso e durante la propria vita.

Per concludere, facciamo una riflessione complessiva, ma vediamo quello che dobbiamo fare immediatamente per eliminare tutto quel materiale che potrebbe diventare a rischio. Come medico voglio infatti dire che una particella di amianto respirata potrebbe non dare problemi, oggi, ma a distanza di dieci anni potrebbe sviluppare una malattia tumorale che si chiama tumore del polmone e, quando un paziente è affetto da tumore del polmone, finisce la propria vita in un modo atroce e terribile, che è difficile anche descrivere.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, vorrei rilevare una questione molto semplice che credo però necessiti di un'attenzione particolare da parte del Governo. Ho avuto modo di parlare nei giorni scorsi con alcuni dei dipendenti che sono in fase di licenziamento o comunque in difficoltà per la situazione dell'AST di Terni e con altri di Meridiana.

In queste circostanze cambia tutto nella vita, ma soprattutto ci sono dei pesi che diventano maggiori. Penso, ad esempio, a quello di una famiglia che ha acceso un semplice mutuo da 30.000 euro, per esempio: di fronte al cambiamento repentino, ma certamente non preventivato, della situazione

economica, la banca non si pone alcuno scrupolo, fino ad arrivare a pretendere il pignoramento dei beni.

Vorrei allora rivolgere una raccomandazione al Governo; quando si fanno le trattative ad un tavolo di concertazione, ad un tavolo con le imprese o le altre parti sociali, si deve tener conto che ci sono situazioni non preventivate nella vita di una famiglia che debbono essere compensate e garantite. Gli istituti bancari non guardano questi aspetti, pensano semplicemente al pagamento della rata e alla scadenza di fine mese di fronte alla quale, se non viene onorata, anche da parte di un debitore che ha sempre onorato il proprio debito ma che va in crisi, non si pongono alcuno scrupolo.

Siamo invece convinti che debba esserci da parte del Governo un'azione, se occorre, anche utilizzando gli strumenti della decretazione d'urgenza, per mettere in condizione coloro che si trovano ad essere debitori degli istituti di credito di poter pagare, anche rivedendo e modulando in maniera differente le scadenze.

Non stiamo parlando di gente che non vuole onorare il proprio debito, ma di gente a cui è cambiato tutto nel giro di qualche mese o di qualche anno. Anche queste sono attenzioni che devono essere poste in un tavolo di contrattazione. Una mobilità non può essere una buonuscita; bisogna considerare che una famiglia intera ne viene ad essere danneggiata. *(Applausi del senatore Divina)*.

FASIOLO *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FASIOLO *(PD)*. Signor Presidente, mi sembra doveroso ricordare gli operai della Fincantieri di Monfalcone, ex Italcantieri, deceduti per effetto dell'amianto. Sono 81 le persone che attendono ancora giustizia; l'ex direttore e dirigenti sono stati condannati per omicidio colposo, ma ancora attendiamo il deposito della sentenza.

Sono già morte circa 200 persone, ma l'Associazione esposti amianto e l'azienda sanitaria prevedono, vista l'esposizione protrattasi per decenni, che tra cinque-dieci anni ci saranno ulteriori morti.

Rivolgo quindi un pensiero a queste realtà e un plauso a tutte le associazioni che sono nate e continuano a sostenere i principi della giustizia. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16, con l'ordine del giorno già stampato e distribuito.

La seduta è tolta *(ore 11,53)*.

Allegato A

DISEGNI DI LEGGE DICHIARATI ASSORBITI A SEGUITO DELL'APPROVAZIONE DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1070 (*)

Modifiche alla legge 13 aprile 1988, n. 117, in materia di responsabilità civile dei magistrati (315)

ARTICOLO 1

Art. 1.

1. Alla legge 13 aprile 1988, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, le parole: «contro lo Stato» sono soppresse;

b) gli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 sono abrogati;

c) all'articolo 9, comma 1, le parole: «dalla comunicazione di cui al comma 5 dell'articolo 5» sono soppresse;

d) all'articolo 13:

1) al comma 1, le parole: «costituente reato» sono soppresse;

2) alla rubrica, le parole: «per fatti costituenti reato» sono soppresse.

DISEGNO DI LEGGE

Modifiche alla legge 13 aprile 1988, n. 117, in materia di responsabilità civile dei magistrati (374)

ARTICOLO 1

Art. 1.

1. Alla legge 13 aprile 1988, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«*1*. Chi ha subito danno ingiusto per effetto di un comportamento, di un atto o di un provvedimento giudiziario posto in essere da un magistrato con dolo o colpa grave nell'esercizio delle sue funzioni ovvero per diniego di giustizia deve agire contro lo Stato per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali»;

2) i commi 2 e 3 sono abrogati;

b) l'articolo 3 è abrogato;

c) all'articolo 4:

1) il primo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente: «L'azione di risarcimento si esercita contro lo Stato, nella persona del Presidente del Consiglio dei ministri»;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«*2*. L'azione di risarcimento può essere esercitata solo quando il procedimento in cui si è avuto il comportamento, l'atto o il provvedimento giudiziale dannoso è definitivamente concluso»;

3) i commi 3, 4 e 5 sono abrogati;

d) gli articoli 5 e 6 sono abrogati;

e) all'articolo 7:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«*1*. Lo Stato, dopo aver provveduto a rimborsare il danneggiato, è tenuto all'azione di rivalsa nei confronti del magistrato danneggiante per il rimborso dell'intero onere sostenuto»;

2) i commi 2 e 3 sono abrogati;

f) il comma 2 dell'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«*2*. L'azione di rivalsa è proposta davanti alla Corte dei conti».

(*) Cfr. anche seduta n. 355 .

Allegato B

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Aiello, Anitori, Bubbico, Cassano, Cattaneo, Ciampi, Cociancich, D'Ascola, Della Vedova, De Pietro, De Poli, Di Giorgi, Dirindin, D'Onghia, Gentile, Giacobbe, Ichino, Longo Fausto Guilherme, Minniti, Monti, Nencini, Nugnes, Olivero, Pagano, Pagliari, Piano, Pizzetti, Quagliariello, Rubbia, Saggese, Schifani, Sibilia, Turano, Vicari e Zavoli.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Fedeli, per attività di rappresentanza del Senato; Davico, per attività della 8a Commissione permanente; Casson, Crimi, Esposito Giuseppe e Stucchi, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Amoruso, per attività dell'Assemblea parlamentare del Mediterraneo; Blundo, per attività della Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza; Arrigoni, Pepe e Puppato, per attività della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati; Sonego, per attività dell'Assemblea parlamentare dell'Iniziativa Centro Europea (InCE); Zin, per

attività dell'Unione interparlamentare.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Senatore Filippi Marco
Disciplina dei consulenti chimici di porto (1679)
(presentato in data 14/11/2014);
senatrice Fedeli Valeria
Introduzione dell'educazione di genere e della prospettiva di genere nelle attività e nei materiali didattici delle scuole del sistema nazionale di istruzione e nelle università (1680)
(presentato in data 18/11/2014);
senatori Giarrusso Mario Michele, Cappelletti Enrico
Modifiche alla disciplina penale del voto di scambio politico-mafioso (1681)
(presentato in data 18/11/2014);
senatori Giarrusso Mario Michele, Cappelletti Enrico
Modifica all'articolo 416-ter del codice penale, concernente lo scambio elettorale politico-mafioso (1682)
(presentato in data 18/11/2014);
senatori Giarrusso Mario Michele, Cappelletti Enrico
Modifica all'articolo 416-ter del codice penale per l'inasprimento delle sanzioni per il voto di scambio politico-mafioso (1683)
(presentato in data 18/11/2014);
senatori Giarrusso Mario Michele, Cappelletti Enrico
Modifica all'articolo 416-bis del codice penale per l'inasprimento delle pene per l'associazione mafiosa armata (1684)
(presentato in data 18/11/2014);
senatori Crimi Vito Claudio, Airola Alberto, Endrizzi Giovanni, Morra Nicola, Buccarella Maurizio, Cappelletti Enrico, Giarrusso Mario Michele, Castaldi Gianluca, Puglia Sergio, Molinari Francesco, Lezzi Barbara, Nugnes Paola, Scibona Marco, Vacciano Giuseppe, Donno Daniela, Montevecchi Michela, Bulgarelli Elisa, Marton Bruno, Cioffi Andrea, Bertorotta Ornella, Santangelo Vincenzo, Mangili Giovanna, Bottici Laura, Lucidi Stefano, Martelli Carlo
Modifica al decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, concernente i soggetti sottoposti alla verifica antimafia (1685)
(presentato in data 19/11/2014);
senatori Pepe Bartolomeo, Bignami Laura, Bocchino Fabrizio, Casaletto Monica, Bencini Alessandra, Gambaro Adele, Romani Maurizio, Mussini Maria
Modifica all'articolo 38 del testo unico sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di diffusione mediante mezzi telematici delle sedute dei consigli comunali (1686)
(presentato in data 20/11/2014).

Interpellanze, apposizione di nuove firme

Le senatrici Ricchiuti e Fattori hanno aggiunto la propria firma all'interpellanza 2-00222 *p.a.* del senatore Pepe.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

I senatori Pagliari e Valentini hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-01428 della senatrice Elena Ferrara ed altri.

La senatrice Ginetti ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-01432 della senatrice Lanzillotta ed altri.

I senatori Gotor, Valdinosi, Lo Moro, Pagliari, Petraglia e Zanoni hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-01436 del senatore Lo Giudice ed altri.

Il senatore Cappelletti ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-03032 dei senatori Girotto e Castaldi.

Risposte scritte ad interrogazioni

(Pervenute dal 13 al 19 novembre 2014)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 64

BERGER: sulla Sezione provinciale della Provincia autonoma di Bolzano dell'Albo nazionale dei gestori ambientali (4-01547) (risp. GALLETTI, *ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*)
CENTINAIO: su un *black out* nella raffineria Eni di Ferrera Erbognone (Pavia) (4-00439) (risp. GALLETTI, *ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*)
CROSIO, ARRIGONI: sulla realizzazione di lavori di potenziamento della viabilità in Valtellina (4-01391) (risp. LUPI, *ministro delle infrastrutture e dei trasporti*)
DE PIN ed altri: sulla realizzazione dello svincolo di S. Lucia di Piave (Treviso) (4-00029) (risp. LUPI, *ministro delle infrastrutture e dei trasporti*)
DI BIAGIO: sulla fornitura di servizi informatici all'ICE-Agenzia per l'internazionalizzazione delle Imprese (4-01834) (risp. CALENDA, *vice ministro dello sviluppo economico*)
sull'alienazione della società RetItalia internazionale (4-01835) (risp. CALENDA, *vice ministro dello sviluppo economico*)
sull'assunzione di personale presso l'Ice-Agenzia per l'internazionalizzazione delle imprese (4-01836) (risp. CALENDA, *vice ministro dello sviluppo economico*)
sull'assorbimento presso l'ICE-Agenzia per l'internazionalizzazione delle imprese del personale di Buonitalia S.p.A. (4-02452) (risp. CALENDA, *vice ministro dello sviluppo economico*)
GIARRUSSO ed altri: su alcune misure di razionalizzazione della Direzione investigativa antimafia (4-02305) (risp. BUBBICO, *vice ministro dell'interno*)
MARGIOTTA: sulle modalità relative alle spedizioni transfrontaliere degli oli usati e di altri rifiuti pericolosi (4-01326) (risp. GALLETTI, *ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*)
PAGLIARI: sulla dotazione di mezzi del Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Parma (4-02973) (risp. BOCCI, *sottosegretario di Stato per l'interno*)
sulla dotazione di mezzi del Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Parma (4-02974) (risp. BOCCI, *sottosegretario di Stato per l'interno*)
PUGLIA ed altri: sulla soppressione del Centro Rifornimenti militari del Commissariato di Napoli (4-02054) (risp. PINOTTI, *ministro della difesa*)
RANUCCI, FILIPPI: sull'implementazione del sistema telematico centrale della nautica da diporto (SISTE) (4-01989) (risp. LUPI, *ministro delle infrastrutture e dei trasporti*)
SANTANGELO ed altri: sul prospetto di realizzazione di un sistema di piste ciclabili nel comune di Erice (Trapani) (4-02796) (risp. GALLETTI, *ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*)
SONEGO: sulla presenza di residui radioattivi nel poligono di Cellina Meduna in provincia di Pordenone (4-01499) (risp. PINOTTI, *ministro della difesa*)
STEFANI ed altri: sulla tutela sanitaria del personale militare e civile impegnato nella gestione dei flussi migratori (4-02302) (risp. PINOTTI, *ministro della difesa*)

Interrogazioni

TOMASELLI, FABBRI, ORRU', COLLINA - *Al Presidente del Consiglio dei ministri* - Premesso che:

il settore turistico-balneare, con il 31 per cento dell'offerta e il 36,5 per cento della domanda, costituisce il principale prodotto turistico italiano in un comparto che produce il 10,3 per cento del PIL nazionale;

al successo di questo settore contribuiscono, in maniera decisiva, 30.000 imprese con oltre 100.000 addetti diretti, quasi tutte a gestione familiare, che offrono servizi per la balneazione su aree demaniali marittime oggetto di concessione amministrativa;

l'assetto normativo incentrato sul codice della navigazione (di cui al regio decreto n. 347 del 1942, e successive modificazioni e integrazioni) che ha sin qui garantito la stabilità delle imprese e la durata

delle aziende è stato oggetto di interventi della Commissione europea che ne hanno pregiudicato la funzionalità;

la Commissione europea, con lettera di costituzione in mora del 2 febbraio 2009, ha avviato nei confronti dello Stato italiano la procedura di infrazione n. 4908/2008 ritenendo che l'art. 37 del codice della navigazione italiano fosse in contrasto con l'art. 43 del trattato che istituisce la Commissione europea (ora art. 49 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, TFUE), poiché prevedeva un diritto di preferenza in favore del concessionario uscente nell'ambito della procedura di assegnazione delle concessioni configurando, con ciò, una restrizione alla libertà di stabilimento e una discriminazioni fra operatori economici;

a seguito di tali rilievi, il legislatore italiano è intervenuto con l'art. 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, disponendo la soppressione del secondo periodo del comma 2 dell'art. 37 del codice della navicazione, nella parte in cui accordava la preferenza al concessionario in scadenza;

con la stessa disposizione, al fine di addivenire a un generale riordino della materia da effettuarsi entro il 31 dicembre 2015, si è proceduto a rinviare a tale data la scadenza delle concessioni demaniali marittime in essere;

poiché in sede di conversione del decreto-legge n. 194 del 2009 si era aggiunto un rinvio all'art. 01, comma 2, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, così come modificato dall'art. 10, comma 1, della legge 18 marzo 2001, n. 88, che garantiva il rinnovo automatico delle concessioni, la Commissione europea, con una lettera del 5 maggio 2010 nell'ambito della medesima procedura di infrazione, ha ritenuto che tale rinvio vanificasse l'adeguamento ai principi comunitari effettuato con il decreto-legge n. 194 del 2009;

in seguito a questi ulteriori rilievi, il legislatore italiano con l'art. 11, comma 1, lettera *a)*, della legge 15 dicembre 2011, n. 217, ha abrogato il già citato comma 2 dell'articolo 01 del decreto-legge n. 400 del 1993;

in conseguenza di questi interventi legislativi, la Commissione europea, in data 27 febbraio 2012, ha archiviato la procedura di infrazione n. 4908/2008;

il riordino della materia delle concessioni demaniali marittime ha incontrato oggettive difficoltà derivanti sia dall'attuale assetto costituzionale nel riparto delle competenze fra Stato e Regioni *ex* art. 117 della Costituzione sia per la presenza dei diritti dei concessionari derivanti dalla normativa previgente abrogata meritevoli di attenta considerazione anche al fine di evitare un pericoloso contenzioso in danno dell'erario;

i diversi interventi legislativi sulla materia effettuati dalle Regioni (legge regionale Emilia-Romagna 23 luglio 2009, n. 8; legge regionale Toscana 23 dicembre 2009, n. 77; legge regionale Marche 11 febbraio 2010, n. 7; legge regionale Veneto 16 febbraio 2010, n. 13; legge regionale Abruzzo 18 febbraio 2010, n. 3) sono stati tutti oggetto di contenzioso davanti alla Corte costituzionale che li ha dichiarati incostituzionali vertendo in tema di concorrenza, competenza esclusiva dello Stato (sentenze della Consulta n. 180 del 20 maggio 2010; n. 233 del 1° luglio 2010; n. 340 del 26 novembre 2010 e n. 213 del 18 luglio 2011);

il processo di trasferimento dallo Stato alle Regioni di competenze, risorse e beni, cosiddetto federalismo (legge delega 5 maggio 2009, n. 42, e decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85) ha incontrato molteplici ostacoli attuativi;

all'attenzione del Parlamento, come durante la XVI Legislatura, vi sono diversi progetti di riforma del Titolo V e segnatamente dell'art. 117 della Costituzione per un più preciso e razionale riparto delle competenze (AC 2613; AS 1429; AS 1406; AS 1416);

la complessità della materia è anche dovuta alla necessità di non pregiudicare i diritti sorti in capo ai concessionari sia in ordine al legittimo affidamento nella stabilità delle aziende sin qui garantita dal cosiddetto diritto di insistenza sia per quanto riguarda la proprietà privata delle aziende sorte sulle aree concesse, essendo le stesse intimamente connesse a queste ultime;

in tal senso è intervenuto anche il Parlamento europeo che al punto 56 della risoluzione del 27

settembre 2011 ha invitato gli Stati membri a valutare l'introduzione di misure compensative per attenuare i danni causati agli operatori turistici dall'introduzione di una nuova legislazione che comporta la perdita dei diritti acquisiti;
la consapevolezza di questi aspetti ha indotto il legislatore a ritenere insufficiente il termine del 31 dicembre 2015 e, quindi, con l'art. 34-*duodecies* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ha disposto la scadenza al 31 dicembre 2020 per il definitivo riordino della materia prorogando a tale data le concessioni in essere;
a ciò si aggiunga che con l'art. 1, comma 547, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e l'art. 1, comma 291, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si è operata l'estensione dell'oggetto del riordino anche ad altre tipologie di demanio quale quello lacuale e fluviale nonché alle concessioni demaniali aventi finalità diverse dal turistico-ricreative;
il Tribunale amministrativo regionale di Milano, con la sentenza del 26 settembre 2014, n. 2401, in una causa riguardante l'applicazione della proroga prevista dal citato art. 1, comma 18, del decreto-legge n. 194 del 2009 a una concessione lacuale, ha sollevato questione pregiudiziale dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea ai sensi dell'art. 267 del TFUE affinché la stessa valuti se la suddetta proroga sia in contrasto con i principi della libertà di stabilimento, di non discriminazione e di tutela della concorrenza, di cui agli articoli 49, 56, e 106 dello stesso trattato;
l'eventuale sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea che dovesse ritenere la proroga *ex* art. 1, comma 18, non conforme al diritto comunitario rischia di aumentare pericolosamente lo stato di precarietà e di incertezza del settore della balneazione italiano;
l'art. 23 dello Statuto e l'art. 96 del regolamento di procedura della Corte di giustizia dell'Unione europea prevedono, nel procedimento riguardante le domande di pronuncia pregiudiziale, il diritto degli Stati membri di presentare memorie ed osservazioni alla Corte,
si chiede di sapere:
quale sia l'intendimento del Governo sul suo diritto di presentazione delle osservazioni nel procedimento davanti alla Corte di giustizia sulla domanda pregiudiziale sollevata dal TAR di Milano con la sentenza n. 2401 del 26 settembre 2014;
se non ritenga, nell'auspicabile presentazione delle sue memorie ed osservazioni, di sostenere la legittimità della proroga delle concessioni demaniali alla luce delle riforme costituzionali *in itinere*, della complessità della materia e degli approfondimenti necessari atti a salvaguardare i diritti degli attuali soggetti concessionari del settore.
(3-01447)
BERTUZZI - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:
è notizia dell'inizio del mese di novembre 2014 il racconto di un ragazzo quattordicenne, studente in un istituto superiore di Assisi, vittima di abusi da parte di un suo insegnante: nello specifico il professore, passeggiando per l'aula, avrebbe iniziato a fissare il giovane, sostenendo che "essere gay è una brutta malattia"; inoltre, a seguito della risposta del ragazzo, il professore avrebbe continuato ad offenderlo e a prenderlo a calci e pugni;
nell'istituto tecnico "Pininfarina" di Moncalieri (Torino), lo scorso 31 ottobre 2014, una docente di religione avrebbe affermato che "l'omosessualità è un problema da cui è dimostrato scientificamente che si può guarire";
considerato che:
il 31 marzo 2010 il Consiglio d'Europa ha varato la raccomandazione CM/Rec(2010)5 del Comitato dei ministri agli Stati membri sulle misure dirette a combattere la discriminazione fondata sull'orientamento sessuale o l'identità di genere;
la raccomandazione rappresenta un importante *vademecum* di carattere internazionale dal momento che ricorda che "le persone lesbiche, *gay*, bisessuali e transessuali hanno subito per secoli e tuttora sono vittime di omofobia, transfobia e altre forme di intolleranza e di discriminazione, anche all'interno delle loro famiglie - ivi comprese sotto forma di criminalizzazione, marginalizzazione, esclusione sociale e violenza in ragione del loro orientamento sessuale o della loro identità di genere, e

che è richiesta un'azione specifica al fine di garantire a tali persone il pieno godimento dei loro diritti umani";

al punto 31 della raccomandazione, relativo all'istruzione, si ricorda che gli Stati membri del Consiglio d'Europa dovrebbero adottare misure legislative (o di altro tipo) appropriate, destinate al personale insegnante e agli allievi, al fine di garantire l'effettivo godimento del diritto all'istruzione senza discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere;

ciò comprende in particolare il rispetto del diritto dei bambini e dei giovani all'educazione in un ambiente scolastico sicuro, al riparo dalla violenza, dalle angherie, dall'esclusione sociale o da altre forme di trattamenti discriminatori e degradanti legati all'orientamento sessuale o all'identità di genere;

inoltre, al punto 32 la raccomandazione sottolinea la necessità di adottare "misure appropriate a ogni livello per promuovere la tolleranza e il mutuo rispetto a scuola, a prescindere dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere. Tali misure dovrebbero comprendere la comunicazione di informazioni oggettive sull'orientamento sessuale e l'identità di genere, per esempio nei programmi scolastici e nel materiale didattico, nonché la fornitura agli alunni e agli studenti delle informazioni, della protezione e del sostegno necessari per consentire loro di vivere secondo il proprio orientamento sessuale e la propria identità di genere";

nella raccomandazione si evidenzia che gli Stati membri del Consiglio d'Europa potrebbero inoltre predisporre e attuare politiche scolastiche e piani d'azione per promuovere l'uguaglianza e la sicurezza e garantire l'accesso a formazioni adeguate o a supporti e strumenti pedagogici appropriati per combattere la discriminazione;

tenuto conto che:

anche la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo e di altre giurisdizioni internazionali riconoscono che l'orientamento sessuale non può costituire motivo di discriminazione e contribuiscono a far avanzare la tutela dei diritti delle persone *transgender*;

conformemente alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, qualsiasi differenza di trattamento è ritenuta discriminatoria se non poggia su una giustificazione obiettiva e ragionevole, cioè se non persegue uno scopo legittimo e se non sussiste un ragionevole rapporto di proporzionalità tra i mezzi impiegati e lo scopo che si vuole raggiungere;

considerato inoltre che:

in data 13 giugno 2013 gli organi di stampa hanno dato notizia dell'avvenuta pubblicazione di 3 opuscoli dal titolo «Educare alla diversità a scuola», prodotti a cura dell'istituto "Beck" e dell'UNAR, ufficio afferente al Dipartimento per le pari opportunità che dipende dalla Presidenza del Consiglio dei ministri;

il contenuto di tali opuscoli si proponeva esplicitamente di «rendere le scuole più aperte e accettanti, scuole delle pari opportunità, che consentano e favoriscano lo sviluppo sano di tutti i ragazzi, indipendentemente dal loro orientamento sessuale; di fornire agli insegnanti gli strumenti per approfondire le varie tematiche legate all'omosessualità, così da diventare essi stessi educatori dell'omofobia»;

ritenuto che:

episodi come quelli sopra riportati sono sintomatici di un clima culturale sempre più diffuso che porta alla stigmatizzazione e alla discriminazione di chi è considerato diverso, perché di fatto non corrisponde ai canoni di normalità stabiliti dalla mentalità comune;

questo è quanto avviene soprattutto in tema di sessualità, con una forte opposizione verso chi manifesta tendenze differenti da quelle considerate "naturali", ma accade spesso anche per motivi religiosi o etnici;

per superare la discriminazione e l'esclusione sociale fondate sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere può ritenersi indispensabile adottare provvedimenti normativi che rendano esplicito il riconoscimento della libertà di orientamento sessuale e identità di genere;

occorrerebbe intervenire anche attraverso momenti di confronto sulla scuola, ripartendo dalle linee guida di cui la raccomandazione del Consiglio d'Europa o dagli strumenti già prodotti da passate

iniziative dell'UNAR o della Presidenza del Consiglio dei ministri,
si chiede di sapere:
se rispondano al vero i fatti riportati dalla stampa riguardo ai presunti casi di omofobia;
quali azioni di competenza il Ministro in indirizzo intenda mettere in campo per contrastare il clima culturale di cui tali episodi sono figli, favorendo di contro una cultura dell'accoglienza, del pluralismo, dell'inclusione e dell'integrità e la dignità delle persone omosessuali nella scuola italiana;
se non ritenga doveroso censurare tali comportamenti discriminatori, aggravati dal fatto di essere tenuti da insegnanti nel ruolo di educatori;
se non ritenga necessario attivare e/o sostenere la formazione dei docenti e degli altri operatori scolastici sul tema del contrasto alle discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere oltre che sulle altre condizioni personali più frequentemente oggetto di pregiudizio, discriminazione e atti di bullismo.
(3-01448)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

SPOSETTI - *Al Ministro dell'economia e delle finanze* - Premesso che:
con il decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, è stata stabilita l'abolizione del rimborso delle spese elettorali per i partiti e movimenti politici e introdotta la facoltà per i cittadini di sostenere liberamente, con il 2 per mille del proprio gettito IRPEF, un movimento politico;
in particolare, l'articolo 12 ha previsto che ciascun contribuente, a decorrere dal 2014, possa destinare il 2 per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche a favore di un partito politico, secondo un meccanismo che si basa esclusivamente sulla base delle scelte effettuate dai contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi ovvero, per i contribuenti esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione, mediante la compilazione di una scheda recante l'elenco dei soggetti aventi diritto;
tale radicale innovazione costituisce un'importante sfida nel rapporto con la democrazia e le istituzioni e merita di essere accompagnata da iniziative che consentano ai cittadini di essere pienamente informati sia sulle modalità di adesione sia sui risultati del gettito annuale del 2 per mille,
si chiede di sapere:
quanti contribuenti, in sede di dichiarazione dei redditi IRPEF del 2014, abbiano sostenuto liberamente, con il 2 per mille della propria Irpef, un partito politico;
a quanto ammonti in totale il gettito del 2 per mille per l'anno 2014 e quale sia la ripartizione dello stesso gettito fra i partiti politici.
(4-03038)

CASSON, PUPPATO, SANTINI - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:
nel 2008 era stato siglato un accordo di programma per il completo risanamento ambientale della località "vallone Moranzani" nel comune di Venezia, gravemente inquinata per decenni dal comportamento illecito di numerose industrie di Porto Marghera;
nell'accordo, preceduto da una positiva attività partecipativa delle rappresentanze territoriali e dei cittadini, erano stati coinvolti oltre 15 diversi soggetti giuridici, tra cui amministratori statali, la Regione Veneto, il magistrato alle acque di Venezia, il Comune di Venezia, l'Autorità portuale di Venezia e la società Terna;
di recente, si è verificato il blocco del progetto di risanamento, di notevole interesse pure per il rilancio dell'area di Porto Marghera, a causa di convergenti negativi fattori, tra cui il disimpegno della società Terna, il rifiuto dell'Autorità portuale di procedere allo scavo di altri canali portuali, la scelta della Provincia di Venezia di congelare 2 milioni di euro e il conseguente congelamento di altri 2 milioni di euro regionali, l'arresto di un assessore regionale e di un dirigente della Giunta regionale Zaia per delitti contro la pubblica amministrazione nell'ambito della vicenda del MOSE e il successivo stallo dell'autorità regionale;
si è pertanto verificata una grave situazione di inerzia, che, bloccando il progetto, danneggia

pesantemente il territorio (sottoponendolo a nuovi rischi) e anche la popolazione, che di fronte ad atteggiamenti irragionevoli e irresponsabili si è fortemente preoccupata;
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti descritti;
in quale maniera, per le parti di rispettiva competenza, intendano farvi fronte;
in particolare, in quale maniera il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia e delle finanze intendano intervenire rispettivamente sul magistrato alle acque di Venezia, sull'Autorità portuale di Venezia e sulla società Terna, richiamandoli al dovere di rispettare tutti gli impegni assunti nel 2008.
(4-03039)

PEPE - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico* - Premesso che:
risulta all'interrogante che in diverse regioni d'Italia sembrerebbero essere incongruenti i comuni metodi di valutazione del personale e di meritocrazia da parte della società Poste italiane;
in data 18 settembre 2013 è stata inviata una lettera raccomandata a firma del segretario generale UGL comunicazioni contenente una richiesta di accesso agli atti indirizzata all'ingegner Pasquale Marchese e al dottor Roberto Mazzi, rispettivamente capo divisione mercato privati e capo risorse umane di Poste italiane SpA, e per conoscenza al Ministero dell'economia e delle finanze che partecipa interamente la suddetta società; alla lettera sono seguiti 2 ulteriori solleciti;
le 3 le comunicazioni non hanno ricevuto risposta da parte delle persone interpellate;
Poste italiane SpA, in quanto società interamente partecipata, dovrebbe rispondere ai criteri di trasparenza dovuti per legge,
si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo intendano attivarsi, per quanto di propria competenza, affinché la società dichiari quali siano i criteri di assegnazione meritocratica dei premi annuali dei dipendenti di Poste italiane, degli assegni *ad personam* e delle elargizioni *una tantum* al personale su tutto il territorio nazionale.
(4-03040)

CAMPANELLA, BOCCHINO - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che:
da notizie diramate sull'edizione de "Il Sole-24 ore" del 18 novembre 2014, risulta allo studio del Governo un piano per prevenire e combattere il dissesto idrogeologico con un primo stralcio urgente di 689,7 milioni di euro dal piano da 9 miliardi per il periodo 2014-2020 annunciato la settimana scorsa dal sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Graziano Delrio e dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Gian Luca Galletti;
destinatari di questa prima *tranche*, secondo la combinazione degli indici di rischio con quelli di densità di popolazione, sarebbero 7 grandi città metropolitane: Genova, Milano, Firenze, Roma, Torino, Bologna e Cagliari;
il piano di prevenzione non comprenderebbe nessuna delle città del Meridione;
considerato che:
secondo Legambiente Sicilia, nella scala delle città a maggior rischio idrogeologico, dopo Genova risulterebbero rispettivamente seconda e terza le città di Messina e Reggio Calabria, dove la presenza delle fiumare metterebbe in serio pericolo i centri abitati per rischio di valanghe;
secondo il "piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico", documento redatto dall'Assessorato del territorio e dell'ambiente della Regione siciliana, oltre il 70 per cento del territorio siciliano risulterebbe ad alto rischio,
si chiede di sapere:
se risulti al Governo una lista aggiornata delle segnalazioni, da parte della Regione Calabria e della Regione Siciliana, delle città a maggior rischio idrogeologico che necessitano in forma prioritaria di interventi di prevenzione;
se risultino confermate le informazioni rese dalla stampa, che vedrebbero escluse le città del Meridione dalla lista delle prime 7 città inserite nel piano per prevenire e combattere il dissesto idrogeologico;

quali iniziative intenda adottare al fine di salvaguardare l'assetto idrogeologico del territorio delle città di Messina e Reggio Calabria e delle altre città del Meridione in condizioni di alto rischio
(4-03041)
FRAVEZZI, BATTISTA, LANIECE, PANIZZA - *Al Ministro dello sviluppo economico* - Premesso che:
la Rai, in occasione della visita del Presidente del Consiglio dei ministri in Australia per il G20 di Brisbane ha inviato 5 giornalisti (Rainews24, Tg1, Tg2, Tg3 e RadioRai) e rispettive *troupe* per riprendere l'evento e intervistare il Presidente;
per effettuare il servizio la Rai ha sostenuto dei costi (spese di viaggio, vitto, alloggio, eccetera per i giornalisti e *troupe* al seguito) che avrebbero comunque potuto essere evitati o avrebbero potuto essere più contenuti se fossero stati inviati uno o al massimo 2 giornalisti e le relative *troupe* e se vi fosse stato tra le varie redazioni giornalistiche un maggiore coordinamento;
considerato che:
i costi della Rai incidono sugli importi del canone e per una gestione poco oculata delle risorse è sempre il cittadino a pagare le spese;
per affrontare il lungo periodo di crisi economica attuale sono stati richiesti, e si richiederanno ancora, enormi sacrifici agli italiani per cui sprechi come quello descritto non sono giustificabili;
considerato altresì che l'ente radiotelevisivo non presenta certo bilanci che gli consentano di largheggiare nelle spese;
visti gli impegni assunti dalla Rai con la sottoscrizione del contratto di servizio, con specifico riferimento alla trasparenza nella gestione economico-finanziaria del servizio pubblico,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga che sia necessario attivarsi al fine di estendere i principi che informano la cosiddetta *spending review* anche alla Rai.
(4-03042)
PETRAGLIA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, DE PETRIS, URAS - *Al Ministro della giustizia* - Premesso che:
in data 11 luglio 2003 moriva presso il carcere "Le Sughere" di Livorno all'età di 29 anni Marcello Lonzi, condannato a 9 mesi di reclusione per tentato furto;
come più volte riportato dalla stampa nel corso di questi anni, secondo i familiari sul corpo della vittima sarebbero state rinvenute evidenti ferite, fratture e numerose ecchimosi, citate anche nella perizia del medico legale, che farebbero ritenere Lonzi vittima di un brutale pestaggio; secondo 2 successive inchieste giudiziarie per omicidio colposo, del 2004 e del 2010 entrambe archiviate, il decesso di Lonzi sarebbe avvenuto per arresto cardiocircolatorio dovuto ad infarto;
nel maggio 2013 la madre della vittima ha sporto querela ai Carabinieri di Pisa, città nella quale risiede, contro 2 medici della casa circondariale e contro il medico legale che eseguì l'autopsia accusandoli di non avere "svolto bene il loro dovere" e chiedendo la riapertura delle indagini sulla morte del giovane;
il 27 giugno 2014 il gip del Tribunale di Livorno Beatrice Dani, respingendo una nuova richiesta di archiviazione avanzata dal pm Antonio Di Bugno, ha disposto nuove indagini (6 mesi di tempo) per capire se ci siano state imperizie durante le operazioni di soccorso al detenuto Marcello Lonzi da parte del personale medico dell'istituto di pena;
nel corso delle precedenti Legislature numerose interrogazioni parlamentari hanno chiesto di chiarire eventuali responsabilità dell'amministrazione carceraria connesse con la morte del detenuto,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda adottare le opportune iniziative affinché sia istituita una commissione ministeriale per chiarire le eventuali responsabilità amministrative connesse con la morte di Marcello Lonzi.
(4-03043)
AUGELLO - *Al Ministro della difesa* - Premesso che:
nelle ultime settimane alcuni episodi di ordine pubblico hanno portato alla ribalta delle cronache il quartiere romano di Tor Sapienza, attraversato da forti tensioni sociali determinate dai disservizi e

dalle condizioni di complessivo degrado che affliggono quel territorio;
il sindaco di Roma, dopo aver subito forti contestazioni dai residenti del quartiere, ha deciso di incontrare i comitati di quartiere Tor Sapienza negli studi di una popolare trasmissione televisiva della Rai, assumendo alcuni solenni impegni in diretta, davanti a milioni telespettatori;
in cima alla lista di questi impegni, il sindaco ha lodevolmente posto la trasformazione della ex scuola "Vittorini" di via Appiani, in sede di una caserma dei Carabinieri;
l'edificio è un complesso di circa 3.300 metri quadrati, versa in stato di abbandono e fino a 6 anni fa era occupato abusivamente;
la precedente amministrazione comunale, tra il 2010 ed il 2011, avviò dei contatti con i Carabinieri allo scopo di cedere l'immobile all'Arma per destinarlo all'uso di caserma;
all'epoca furono fatti alcuni sopralluoghi per verificare la possibilità di trasferire nella scuola la caserma di Tor Sapienza ed un nucleo di motociclisti dell'Arma, ipotizzando che l'attuale, piccola caserma di via degli Armenti fosse affidata invece al Comune allo scopo di ospitare un servizio pubblico;
l'intera operazione si arenò per mancanza di fondi: il Comune disponeva infatti solo di un milione di euro per ristrutturare l'edificio, a fronte di una spesa minima richiesta di 5 milioni di euro, mentre i Carabinieri non disponevano delle risorse necessarie per colmare la differenza,
si chiede di sapere:
se al Ministro in indirizzo risulti quali siano gli elementi nuovi intervenuti dall'avvento del sindaco Marino rispetto agli antefatti richiamati in premessa;
se sia o meno possibile confermare che entro un anno i Carabinieri disporranno di una loro caserma nella ex scuola Vittorini, specificando con quali risorse si provvederà a finanziare la ristrutturazione;
a quando risalga l'apertura di un tavolo tra il Comune ed il Ministero per offrire ai Carabinieri altre soluzioni simili alla ex scuola Vittorini, per consentire all'Arma di ridurre il costo degli affitti delle proprie sedi nella capitale grazie alla disponibilità di immobili forniti dal Comune.
(4-03044)

RAZZI - *Al Ministro della giustizia* - Premesso che:
la pedofilia è un reato che come piaga incurabile affligge tutti i settori della società, le cui vittime sono minori o addirittura bambini;
la pedofilia è catalogata nel gruppo delle parafilie, ovvero tra i disturbi del desiderio sessuale, e consiste nella preferenza erotica da parte di un soggetto giunto alla maturità genitale per soggetti che invece non lo sono ancora, cioè in età pre-puberale;
dagli studi redatti da professionisti del campo essa è considerata una "condizione", né malattia, né perversione, né deviazione sessuale, ma un sentimento che il pedofilo qualifica come amore verso i bimbi;
il comportamento del pedofilo è pericolosissimo perché incide sulla formazione psicofisica dei bambini disturbandone la personalità;
tecnicamente nessuna cura può essere risolutiva per il fenomeno della pedofilia;
l'imputato di pedofilia, una volta a processo, ha la facoltà di chiedere il patteggiamento della pena;
il patteggiamento è un procedimento speciale disciplinato dal punto 45 dell'art. 2 della legge 16 febbraio 1987, n. 81, e dall'art. 444 del codice di procedura penale come modificato dalla legge 12 giugno 2003, n. 134, volto a chiudere senza giudizio la vicenda penale, da un lato premiale per l'imputato, e dall'altro conveniente per l'ordinamento giudiziario sul piano dell'economia processuale;
il delitto oggetto di patteggiamento si estingue dopo soli 5 anni;
a giudizio dell'interrogante detta possibilità è inopportuna per il reo che si macchia di un'azione inqualificabile, violenta, ignobile e subdola come il reato di pedofilia perché finisce per agevolarlo, per un gesto imperdonabile del quale non basta né è sufficiente il pentimento, piuttosto che punirlo per impedire con severità il reiterarsi del comportamento,
si chiede di sapere quali orientamenti il Ministro in indirizzo intenda esprimere in riferimento a quanto esposto e, conseguentemente, quali iniziative voglia intraprendere, nell'ambito delle proprie

competenze, per porre argine alla piaga della pedofilia attivandosi al fine di escludere l'applicazione dell'istituto del patteggiamento per il reo, includendolo nei casi previsti al comma 1-*bis* dell'art. 444 del codice di procedura penale.

(4-03045)

CROSIO - *Al Ministro della difesa* - Premesso che, per quanto risulta all'interrogante:

nel settembre 2013 si è appreso da diversi siti *internet* che il Co.Ce.R. sezione Marina era stato convocato presso lo Stato maggiore della Marina per partecipare ad un incontro con un ufficiale delegato dal capo di Stato maggiore e i rappresentanti di una società fornitrice di servizi denominata "Eudaimon";

da quanto si legge sul sito della stessa Eudaimon, l'azienda si presenta in estrema sintesi come "l'unica in Italia con una proposta completa per il *welfare* aziendale e soluzioni per agevolare la conciliazione tra vita-lavoro del personale";

tale società fu già incaricata dalla forza armata, non è noto sapere sulla base di quali criteri, di realizzare uno studio sulle problematiche che riguardano il benessere del personale in generale e di proporre delle soluzioni da attuare direttamente o indirettamente;

il lavoro che si andrebbe a svolgere si sovrapporrebbe perfettamente a ciò che già per legge (nuovo codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2000 e testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010) devono istituzionalmente fare gli uffici Benessere della forza armata e le rappresentanze militari;

il ricorso ad aziende esterne risulta inopportuno, alla luce del grave e prolungato stato di crisi in cui versa la finanza pubblica del nostro Paese;

in particolare, non paiono sussistere i presupposti perché si possa affidare questo genere di incarichi, sostanzialmente di consulenza esterna, quando ci sono già degli uffici che svolgono egregiamente all'interno dell'amministrazione i medesimi compiti;

l'articolo 1833 del decreto legislativo n. 66 del 2010, inserito nel libro sesto, titolo VI, in materia di assistenza morale, benessere e protezione sociale, prevede altresì che eventuali esternalizzazioni siano prioritariamente affidate ad organizzazioni costituite tra il personale dipendente, associazioni d'arma o di categoria e solo in ultima analisi a enti e terzi esterni;

la spesa per lo studio commissionato alla Eudaimon ammontava ad alcune decine di migliaia di euro, sottratte alla disponibilità del personale che la rappresentanza militare dovrebbe tutelare;

in merito al benessere del personale, inoltre, il Co.Ce.R. Marina aveva deliberato all'inizio dell'anno in favore della creazione di una piattaforma informatica a livello centrale, che potesse coordinare le convenzioni di tutta la forza armata, con il pieno coinvolgimento della rappresentanza militare;

tale richiesta avanzata dal Co.Ce.R. Marina è già stata soddisfatta a livello interforze dallo Stato maggiore della Difesa. Infatti, oggi, tramite apposito sito *internet*, diverse ditte propongono gratuitamente offerte a favore del personale militare;

inspiegabilmente, però, a quanto pare, all'inizio di ottobre 2014 è informalmente pervenuta al Co.Ce.R. Marina una lettera il cui mittente risulta essere "l'Ufficio dell'Assistente aggiunto del Capo di Stato Maggiore della Marina", indirizzata alla Direzione di commissariato e per conoscenza alla Direzione del personale, risalente al 28 luglio 2014;

all'interno di tale lettera sarebbe menzionata la partecipazione di un delegato del Co.Ce.R. Marina alla commissione giudicatrice per la prevista gara d'appalto. Inoltre, nella missiva vi sarebbe altresì un elenco di ditte, in testa al quale si troverebbe proprio la Eudaimon;

da tale lettera e dalle annesse specifiche tecniche non si comprende a quanto ammonterebbe la spesa che la forza armata dovrebbe sopportare e, di conseguenza, quale tipo di gara dovrebbe aver luogo;

nonostante le rappresentanze locali e nazionali della Guardia costiera abbiano recentemente ribadito le loro perplessità al riguardo, con apposita delibera, e abbiano chiesto al comandante competente di essere tenute informate di tutte le iniziative riguardanti il benessere del personale, riportando una serie di opportuni quesiti, non solo ciò non è avvenuto ma anzi risulta che siano state egualmente avviate le

procedure propedeutiche all'effettuazione di una gara;
tutto ciò sarebbe inoltre accaduto malgrado nelle specifiche tecniche allegate alla suddetta lettera fosse menzionato il personale delle Capitanerie di porto e della Guardia costiera,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della situazione;
come mai, a dispetto di un testo riguardante la ditta Eudaimon che la descrive come l'unica società esistente in Italia capace di esprimere una proposta completa per il *welfare* aziendale e soluzioni per agevolare la conciliazione tra la vita e il lavoro del personale, siano state individuate altre 8 ditte a cui è stato richiesto di sottoporre un'offerta economica;
quali siano i motivi che hanno indotto l'amministrazione a selezionare tali 8 imprese;
se nelle procedure generalizzate nella premessa sia stata coinvolta la CONSIP;
per quali ragioni non sia stata contattata la società Difesa servizi SpA, di cui il Ministro è il presidente;
quali siano le ragioni per le quali il bando di gara non è stato pubblicato sul sito *internet* istituzionale della Marina militare;
se in merito all'avvio delle procedure per individuare una ditta idonea alla quale affidare i servizi per il benessere del personale militare marittimo sia stato coinvolto ufficialmente il Co.Ce.R. sezione Marina attraverso l'emanazione di apposite delibere e se vi siano state esplicite risposte;
per quali motivi la lettera alla Direzione di commissariato di Roma, concernente l'avvio delle procedure amministrative di affidamento ad una ditta esterna della fornitura di servizi per il benessere del personale militare marittimo, è datata a fine luglio 2014, mentre sarebbe stata resa nota al Co.Ce.R. solo a metà ottobre e per di più anche in modo informale;
se, prima dell'avvio di tale procedura, vi sia stato un coinvolgimento di associazioni di personale come quelle d'Arma o di categoria, che operano come è noto senza scopo di lucro;
se, al fine di risparmiare le già esigue risorse stanziate a favore del personale militare marittimo, il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno sospendere la procedura di gara, per ragioni di autotutela, e potenziare invece gli uffici preposti esistenti in ambito della forza armata, considerando maggiormente il ruolo dei delegati della rappresentanza militare;
se non ritenga opportuno in via prioritaria comunque sottrarre il personale delle Capitanerie di porto della Guardia costiera all'applicazione della convenzione in via di definizione con una società di servizi esterna all'amministrazione della difesa, in considerazione del parere espresso dalle rappresentanze a livello nazionale e locale e del fatto che i loro bilanci appartengono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per cui sarebbe quest'ultimo a dover indire eventualmente autonome gare.
(4-03046)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

7ª Commissione permanente(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3-01448, della senatrice Bertuzzi, su iniziative di contrasto delle discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere nelle scuole.

1.5.2.2. Seduta n. 358 (pom.) del 25/11/2014

collegamento al documento su www.senato.it

SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XVII LEGISLATURA ------

358a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO
MARTEDÌ 25 NOVEMBRE 2014

_____

Presidenza del presidente GRASSO,
indi del vice presidente GASPARRI,
del vice presidente CALDEROLI
e della vice presidente LANZILLOTTA

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Libertà e Autonomia-noi SUD, Movimento per le Autonomie, Nuovo PSI, Popolari per l'Italia): GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Nuovo Centrodestra: NCD; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Per l'Italia: PI; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Italia Lavori in Corso: Misto-ILC; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

_____

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente GRASSO

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 16,32)*.

Si dia lettura del processo verbale.

BARANI, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del 20 novembre.*

Sul processo verbale

GAETTI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAETTI *(M5S)*. Signor Presidente, chiedo la votazione del processo verbale previa verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione sul processo verbale

PRESIDENTE. Metto ai voti il processo verbale.

È approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento *(ore 16,36)*.

Sulla Giornata internazionale contro la violenza sulle donne

PRESIDENTE. *(Si leva in piedi e con lui tutta l'Assemblea)*. Colleghi, oggi, in tutto il mondo, ricorre la Giornata contro la violenza sulle donne. È un giorno di ricordo, ma anche di monito. Questa giornata deve rappresentare un momento di riflessione in grado di parlare alle coscienze, ma anche un momento di azione e concretezza.

Quella contro la violenza di genere costituisce una battaglia di civiltà che deve coinvolgere tutti: cittadini, associazioni, istituzioni. Quotidianamente le cronache raccontano casi di abusi sulle donne e femminicidi. In Italia nel 2013, secondo il rapporto EURES, ogni due giorni una donna è caduta vittima della violenza. Ripeto, ogni due giorni. È un fatto sconcertante e inaccettabile, rispetto al quale la politica ha il dovere di intervenire.

Noi tutti, colleghi, abbiamo un preciso dovere morale, prima ancora che nei confronti delle vittime, nei confronti di tutte le donne: dobbiamo fare quanto è in nostro potere per tutelarle e proteggerle, prevenendo e sanzionando ogni forma e ogni fenomeno di violenza di genere.

Si è già fatto molto per inasprire le pene per coloro che si rendano autori di questi odiosi reati. Ricordo che, proprio in questa legislatura, finalmente il Parlamento ha autorizzato, all'unanimità, la ratifica della Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne, ed ha approvato il decreto-legge n. 93 del 2013, che ha introdotto nuove misure per il contrasto alla violenza di genere.

Per combattere il fenomeno della violenza sulle donne è però necessario un profondo cambiamento, in primo luogo culturale, del modo di vivere i rapporti tra donne e uomini. È solo dall'educazione che può nascere la prevenzione di ogni forma di violenza. La battaglia per il raggiungimento delle pari opportunità non costituisce una rivendicazione, ma un atto di civiltà contro la barriera delle diseguaglianze, il soffitto di vetro della discriminazione.

Certo di interpretare i sentimenti di tutti voi, invito l'Assemblea ad osservare un minuto di raccoglimento in ricordo di tutte le donne vittime di violenza. *(L'Assemblea osserva un minuto di silenzio)*. *(Applausi)*.

MATURANI *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MATURANI *(PD)*. Signor Presidente, gentili colleghe e gentili colleghi, in Italia una delle principali

cause di morte delle donne è la violenza per mano di un uomo, il più delle volte un uomo che ha - permettetemi di dirlo - le chiavi di casa. La causa della loro morte è quindi connaturata alla nostra identità di genere. Parliamo di un fenomeno strutturale e profondamente radicato, che attiene all'ordine dei rapporti tra uomo e donna.

Non penso, e con me il Gruppo per il quale parlo, che la violenza sia radicata nella debolezza delle donne, tutt'altro. Se c'è una cosa che ha portato questo fenomeno alle proporzioni gigantesche che ha - tali da portare la *rapporteur* dell'ONU Rashida Manjoo a richiamare nel corso della scorsa legislatura il nostro Paese in tema di violazione dei diritti umani - è esattamente il contrario, ovvero la forza sempre più crescente che le donne hanno acquisito, nella sfera privata come in quella pubblica, e la pervicace incapacità degli uomini ad accettare la portata di questa forza.

La violenza, come riconosciuto anche da movimenti e da diverse campagne di sensibilizzazione, è un problema degli uomini e con gli uomini va affrontato e debellato. *(Brusio. Richiami del Presidente)*. Mi scusi, Presidente, forse non interessa a tutti l'argomento del quale stiamo ragionando, ma pregherei i colleghi di usare almeno la cortesia di non disquisire in Aula di altro. Grazie.

Tornando al mio intervento, per cambiare una mentalità così profondamente radicata occorre tenere strettamente connessi cultura, leggi e diritto, perché le norme sono anch'esse cultura e perché gli interventi istituzionali segnalano che la violenza contro le donne diventa un problema dello Stato e, quindi, problema politico generale. *(Brusio. Richiami del Presidente)*.

Proprio in questa legislatura - lo ricordava lei, Presidente - abbiamo approvato una legge che ha inasprito le pene per i reati di violenza contro le donne, una legge che ha compiuto uno scarto notevole, quello di sottrarre la violenza domestica da una sfera privata, cui una secolare tradizione l'aveva relegata, per traghettarla in una sfera pubblica, in linea con le direttrici della Convenzione di Istanbul ratificata da questo Parlamento. Su tutte l'articolo 3, che definisce la violenza contro le donne come una violazione dei diritti umani, e l'articolo 4, che sancisce il principio secondo il quale ognuno ha il diritto di vivere libero dalla violenza, sia in ambito pubblico che privato, perché vivere liberi dalla violenza è appunto un diritto, non una concessione e, come tale, va garantito dalle istituzioni tutte.

È di oggi - e questo ci fa davvero molto piacere e ci riempie di soddisfazione - la dichiarazione della consigliera in materia di pari opportunità presso la Presidenza del Consiglio, onorevole Giovanna Martelli, che annuncia l'avvio del Piano nazionale antiviolenza, che per il 2015 e 2016 sarà dotato di 20 milioni di euro, 10 all'anno. Il 28 novembre verrà portato in Conferenza Stato-Regioni il piano di ripartizione dei fondi per i centri antiviolenza, già approvato dal Consiglio dei ministri. A fine novembre partirà una consultazione pubblica *on line* sul Piano che poi, entro gennaio 2015, sarà adottato. A queste risorse si aggiungeranno 7 milioni per i centri antiviolenza e le case rifugio. Ricordo che per il 2013 e per il 2014 le risorse per i centri ammontavano a 17 milioni.

Si tratta, dunque, di una notizia che non possiamo non accogliere con il massimo favore, vista anche la portata del Piano. Parliamo infatti di un approccio integrato che ha tra i suoi principali punti la prevenzione, la sensibilizzazione degli operatori del settore, la protezione delle vittime, l'educazione nelle scuole, la formazione di personale, il recupero dei maltrattanti, il reinserimento lavorativo e abitativo delle vittime, la creazione di una banca dati nazionale che dia una lettura completa ed articolata del fenomeno della violenza sulle donne, la *governance* dei soggetti coinvolti sul territorio con la regia del Dipartimento delle pari opportunità e con Regioni, enti locali e Ministeri. *(Brusio. Richiami del Presidente)*.

Parte del piano sarà, inoltre, dedicata alla comunicazione dell'immagine della donna. Una novità senza precedenti riguarderà anche il pronto soccorso, dove si inserirà un apposito codice rosa per le vittime di violenza domestica e sessuale.

Tanta parte avrà e deve avere, in questo approccio integrato, la scuola, che, proprio perché mette ragazzi tra loro diversi a confronto, svolge un ruolo assolutamente significativo in questo campo.

Vorrei che quella di oggi non finisse con l'essere una giornata rituale o soltanto consolatoria, e perché sia così occorre l'impegno di tutte le forze politiche affinché sia finalmente promossa una nuova

stagione della parità. Di fronte ai cambiamenti prodotti dalla libertà femminile serve un approccio del tutto nuovo che faccia risaltare la peculiarità della differenza fra uomo e donna. La libertà femminile, infatti, non riguarda solo le donne; insomma, non è solo «nostra»: è anche un progetto di società, di nuove relazioni, di incontri e riconoscimenti. Con la certezza, cari colleghi e care colleghe, che la forza di mettere mano *(Brusio. Richiami del Presidente)* a comportamenti così profondamente radicati e la forza di nominare le cose ed evocarle con il loro nome, femminicidio, è già una scelta politica. Di quelle più alte. *(Applausi)*.

BERTOROTTA *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTOROTTA *(M5S)*. Signor Presidente, il Movimento 5 Stelle questa mattina ha depositato una mozione, con la quale si vuole dare voce alle tante donne vittime di soprusi, discriminazioni, violenze fisiche e morali. Vorrei richiamare l'attenzione sul case delle due volontarie lombarde, Greta Ramelli e Vanessa Marzullo, rapite in Siria alla fine di luglio di quest'anno; così come sul caso delle donne rumene impiegate nei campi della Sicilia e della Calabria.

Il Movimento 5 Stelle chiede al Governo delle risposte chiare circa la realizzazione degli impegni assunti l'anno scorso con la mozione approvata alla Camera dei deputati il 4 giugno 2013. In particolare, è stato predisposto un nuovo piano nazionale contro la violenza, le molestie, gli atti persecutori, i maltrattamenti sulle donne? Sono stati potenziati i servizi e le misure di assistenza per le vittime di violenza?

Vorrei sollecitare la Presidenza a calendarizzare, in Conferenza dei Capigruppo, la mozione del nostro Gruppo parlamentare del Movimento 5 Stelle, con la quale chiediamo al Governo di relazionare in Parlamento entro la fine dell'anno circa la realizzazione degli impegni assunti.

Chiedo inoltre di trovare oggi qualche minuto per riflettere su quanto ha sottolineato il rapporto EURES, ovvero l'inadeguatezza della risposta istituzionale alla richiesta di aiuto delle donne vittime di violenza all'interno della coppia. È un dato ben evidente, visto che, nel 2013, ben il 51,9 per cento delle future vittime di omicidio (17 in valori assoluti) aveva denunciato alle istituzioni le violenze subite.

Ogni due giorni in Italia una donna è vittima di femminicidio. Quindi, noi diciamo che non c'è altro tempo da perdere e cominciamo da oggi ad attribuire urgenza a questioni che toccano la vita delle donne e sulle quali noi, che siamo le istituzioni, non possiamo girare la testa dall'altra parte. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

BIANCONI *(NCD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIANCONI *(NCD)*. Signor Presidente, intanto io vorrei ringraziarla personalmente e a nome del nostro Gruppo, per le parole da lei usate. E lo voglio fare come donna, e soprattutto come donna politica in quest'Aula. Quindi, grazie, signor Presidente.

Io credo che sia necessario partire dalla consapevolezza nostra: noi che siamo i legislatori, noi che dobbiamo con le nostre azioni proteggere queste donne. Una su tre subisce violenza in Italia. Questa è una cosa assolutamente inaccettabile. Noi dobbiamo averlo come Post-it tutte le volte che facciamo una legge, come chiave di lettura per tutte le nostre azioni e lo dobbiamo avere nel cuore perché questa è la sofferenza che le donne italiane subiscono quotidianamente. È la consapevolezza nuova di un legislatore consapevole di quello che sta facendo; di un legislatore che ha a cuore il benessere civile delle nostre donne. La dobbiamo esprimere in tante azioni. È vero, abbiamo fatto un'ottima legge sullo *stalking*; abbiamo ratificato anche la Convenzione di Istanbul; sono tutte azioni importanti. Ma noi abbiamo bisogno di incrementare e implementare i fondi sull'aiuto alle donne per poter denunciare chiunque usa violenza contro di loro.

Tante di queste donne rimangono in casa perché non hanno un lavoro e non sanno dove andare a stare con i propri figli. Noi abbiamo bisogno di aiutarle a trovare una nuova vita, a ricostruire una nuova esistenza. Abbiamo bisogno di avere città sicure per le nostre ragazze che escono di sera perché

possano ritornare a casa loro senza essere stuprate. Noi abbiamo bisogno di creare una consapevolezza diversa nel mondo della scuola e non dobbiamo assolutamente sentire il dovere di parlarne soltanto in una giornata durante l'anno, che pure è meritevole. Noi abbiamo bisogno, soprattutto noi legislatori, di avercela ben stampata in testa.

Signor Presidente, vorrei terminare con le parole che a me hanno sempre illuminato di Kofi Annan che disse, come segretario dell'ONU, una cosa molto semplice: se noi non combatteremo la violenza sulle donne non avremo mai una reale civiltà di pace e di sviluppo.

Signor Presidente, una donna violata è un aggravio fortissimo per la persona, per la sua famiglia e per l'intera società. È proprio vero che è anche un problema di sviluppo dell'umanità e delle persone di questo pianeta. *(Applausi dai Gruppi NCD e PD)*.

PETRAGLIA *(Misto-SEL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRAGLIA *(Misto-SEL)*. Signor Presidente, oggi, accogliendo le sue parole, anche noi pensiamo che sia una giornata di riflessione, ma anche di proposte perché il rischio che la nostra discussione, alla quale ogni anno non ci sottraiamo, diventi un esercizio di retorica è alto. Noi vorremmo fare alcune proposte perché lo diciamo da troppo tempo e, dopo le parole e la celebrazione di questa giornata, i fatti non sono mai conseguenti.

Intanto c'è un modo concreto per aiutare e intervenire per affrontare la violenza contro le donne: quello di investire risorse nei centri antiviolenza, diffonderne la presenza su tutto il territorio nazionale e garantire un livello essenziale di assistenza seguendo anche le esperienze di accoglienza ormai sperimentate da anni nei territori.

Oggi, nei tanti convegni a cui abbiamo partecipato, abbiamo ascoltato i centri antiviolenza che hanno detto di quante poche risorse in questi anni i Governi hanno loro destinato: i 17 milioni del 2013 e 2014 mai arrivati; in legge di stabilità (che, ad oggi, è l'unico atto concreto), anche se tutti abbiamo letto sui giornali l'annuncio della consigliera nazionale di parità di un finanziamento di 19 milioni di euro, ad oggi ci sono 17 milioni e tantissimi sono gli emendamenti presentati alla Camera dalle parlamentari e dai vari Gruppi politici per chiederne un incremento. Quale atto più concreto per rispondere a questa Giornata se non votare quegli emendamenti e aumentare le risorse per i centri antiviolenza, magari sforzandoci anche di non dare finanziamenti a pioggia perché non aiutano nessuno a crescere? Oggi i centri ci hanno detto che ricevono circa 6.000 euro l'anno, che sono un contributo e non un finanziamento alle loro spese. Quando si parla di piani nazionali bisogna porre attenzione; e ciò significa anche saper scegliere, valutare l'esperienza e ciò che realmente esiste nei territori, magari per porre fine a quella pratica bruttissima che abbiamo visto sorgere in questi anni di un proliferare strano di centri antiviolenza.

Chiudo dicendo, signor Presidente, che non ho nulla in contrario alla possibilità di esaminare il Piano nazionale antiviolenza, che ci auguriamo questo Parlamento possa discutere e affrontare nel merito, ma è chiaro che, come abbiamo detto in occasione della ratifica della Convenzione di Istanbul e dell'esame del famoso decreto sul femminicidio, ci auguriamo che il Parlamento discuta prima o poi di un testo unico contro la violenza di genere, perché bisogna rimettere insieme tutti gli interventi, dalla prevenzione all'accoglienza, e soprattutto tutti i settori, dalla scuola alla magistratura, alla sanità, alle Forze di polizia. Serve insomma un intervento integrato che possa essere utile alle donne. *(Applausi dal Gruppo Misto-SEL e delle senatrici Cardinali e De Pin)*.

BISINELLA *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BISINELLA *(LN-Aut)*. Signor Presidente, colleghi, anche noi ci associamo alle considerazioni sul tema della necessità di approntare tutti i mezzi per contrastare il fenomeno della violenza sulle donne. Oggi, che è la Giornata internazionale che ricorda questi episodi, vogliamo comunicare con forza il fatto che un'opera costante e significativa di contrasto ad ogni forma di violenza e di abuso nei confronti delle donne deve essere portata avanti nel tempo, con un'azione concreta, che deve essere

messa in campo ogni giorno. Non basta approntare eventi significativi, ma occorre dare risposte concrete a un tema che purtroppo, come lei ha ricordato, signor Presidente, ha dei risvolti di assoluta drammaticità.

Il 2013 è stato un anno assolutamente nero per i femminicidi (lei lo ha ricordato, signor Presidente), con una vittima ogni due giorni, e purtroppo anche nel 2014 le cronache ci raccontano ogni giorno di episodi di violenze e di abusi sulle donne. Non possiamo però dimenticare che nel mondo si registrano altri generi di abusi, di ogni tipo, che il dramma si svolge spesso tra le mura domestiche e che quella domestica è la forma di violenza più diffusa, che continua a colpire le donne. Ci sono addirittura donne che non arrivano a denunciare, perché hanno paura e si sentono forse abbandonate da uno Stato che non sa dare le giuste risposte. Dobbiamo agire sul fronte di una repressione vera di questi fenomeni, mettendo in campo azioni che svolgano un effetto deterrente, con un' applicazione rigorosa della legge e una magistratura che faccio scontare pene certe e rigorose, evitando che le vittime dei reati di questo tipo, il giorno dopo vedano uscire in strada, a piede libero, i loro persecutori.

Va anche detto che molto occorre fare per cambiare l'approccio culturale nel nostro Paese, per ripensare e rinegoziare i ruoli di genere, agendo fin dalla giovane età sui ragazzi e gli studenti, nelle scuole, attraverso tutte quelle azioni che possono essere messe in campo dagli educatori. Purtroppo, nel nostro Paese - e non parliamo di altre parti del mondo - regnano ancora troppi pregiudizi e stereotipi di genere, che spesso impediscono alle donne di denunciare, perché loro stesse credono che nel loro contesto familiare gli episodi di violenza siano quasi dei fatti normali. Occorre superare questo retaggio culturale, che purtroppo affonda le radici nel passato e che per questo è difficile da estirpare, ma la politica, le istituzioni e tutti gli operatori hanno il compito e il dovere morale di fare qualsiasi cosa per contenere, prevenire e finalmente estirpare questo fenomeno. Occorre agire con un approccio culturale diverso nelle scuole e far capire che uomo e donna, il genere femminile e quello maschile, sono due risvolti della stessa medaglia, che hanno due ruoli fondamentali e insieme costituiscono la base della vita sociale nella famiglia, e occorre investire di più nei centri di ascolto, di accoglienza e di protezione delle vittime. Da parte nostra occorre mettere in campo una strategia di rete tra tutti i livelli istituzionali, per dare risposte a queste donne, che ancora oggi, purtroppo, si sentono molto spesso troppo abbandonate. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

PELINO *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELINO *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, oggi è una giornata importante, celebrata in tutto il mondo, contro la violenza sulle donne. Questa giornata rappresenta l'occasione per attirare una significativa attenzione e fare delle profonde riflessioni su questo tema così delicato.

Sotto il profilo legislativo, non può non dirsi che sono stati fatti grandi progressi, soprattutto per quanto concerne il rafforzamento e l'inasprimento delle pene per chi commette tali violenze.

Ma il vero elemento che si oppone alla piena uguaglianza tra uomini e donne, attraverso cui cancellare del tutto la violenza di genere, è la cultura. Lei, Presidente, vi ha fatto riferimento poco fa: il rispetto della donna rimane un principio talvolta ancora fragile. L'assoluta presa di coscienza a cui sono giunte le istituzioni italiane, quelle europee ed internazionali sulla necessità di tutelare i diritti fondamentali delle donne e sul ruolo fondamentale che le donne svolgono all'interno della società: tutto questo deve sicuramente diventare un principio universale.

La recente sessione della Commissione sulla condizione delle donne sotto l'egida delle Nazioni Unite, alla quale ho partecipato, è stata particolarmente significativa, in quanto tutti i rappresentanti degli Stati membri hanno condiviso l'urgenza di contrastare con ogni mezzo la violenza contro le donne, soprattutto quella più pericolosa e silenziosa, ovvero quella che avviene all'interno delle mura domestiche. È notizia di poco fa, battuta dalle agenzie, che a Bologna un uomo ha picchiato la moglie davanti ai quattro figli e la figlia di 11 anni è stata costretta a chiamare la polizia.

Certo, è destabilizzante sentire le parole del presidente turco Erdogan, il quale oggi, in coincidenza con la Giornata mondiale, dichiara che non esiste l'uguaglianza tra uomini e donne, in quanto ritiene che le

donne siano inferiori rispetto agli uomini. Sono espressioni assolutamente non condivisibili che sintetizzano, tuttavia, una realtà crudele: siamo ancora lontani dal nostro traguardo universale del rispetto sacro delle donne. *(Applausi dai Gruppi FI-PdL XVII e NCD e della senatrice De Biasi)*.

SUSTA *(SCpI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. Era giusto che anche un uomo prendesse la parola, anche perché io ho sempre sostenuto che bisogna coinvolgere gli uomini in questa battaglia.

SUSTA *(SCpI)*. Signor Presidente, non avevo previsto di intervenire. Tuttavia, non potendosi lei sottrarre per dovere di ruolo, come Presidente del Senato, a questa necessaria commemorazione, a questo necessario richiamo, credo non sia un grande segnale quello secondo cui della questione della violenza sulle donne discutono in Aula solo le donne. *(Applausi del senatore Candiani)*. Credo, invece, per rispetto di quest'altra metà del cielo, siccome qualcuno compie la violenza, e sono gli uomini a compierla, che noi dobbiamo fare una profonda riflessione in questa giornata sul perché.

Vi è certamente retaggio anche nei tempi moderni; le dichiarazioni del presidente Erdogan dimostrano quanto sia difficile liberarsi da pregiudizi millenari, secondo cui esistono esseri superiori ed esseri inferiori all'interno del genere umano e soprattutto in una logica proprietaria, retaggio anche questa dell'antichità e soprattutto delle nostre culture nate intorno al bacino del Mediterraneo, che pure ha espresso livelli di civiltà altissima sul nostro pianeta.

Credo che tutto questo ci debba portare a dire che o noi cogliamo davvero l'occasione di questi momenti per riflettere profondamente sui valori della nostra coesistenza civile, sui messaggi che dobbiamo far filtrare fin dalla scuola dell'infanzia per arrivare ai livelli più alti dell'istruzione e della formazione, all'interno delle famiglie e di tutte le agenzie sociali e culturali, oppure noi non abbiamo adempiuto ai postulati della nostra Carta costituzionale e ai valori della nostra convivenza civile, perché questo sta dietro.

Ma dietro a questi fenomeni sta anche una concezione, dilagante soprattutto nell'Occidente, figlia di un liberismo etico e di un relativismo morale che è davanti agli occhi di tutti, secondo cui la dignità della persona umana va sacrificata al raggiungimento comunque o della soddisfazione del proprio piacere o di un proprio scopo di possesso, di esercizio di una potestà, di un potere a tutti costi. È quanto sentiamo quotidianamente dai racconti familiari, come quello testé ricordato. Non solo, quindi, dobbiamo fare in modo che vengano destinate maggiori risorse, anche nella legge di stabilità di quest'anno, per favorire la lotta a tutte le emarginazioni ed alle violenze di genere, in particolare sulle donne, ma dobbiamo farci anche carico di un'educazione profonda, che deve partire fin dalla prima infanzia, per poter cambiare i paradigmi valoriali sui quali abbiamo impostato la nostra convivenza civile. *(Applausi dei senatori Marino Luigi e Puppato)*.

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo, dottoressa Barracciu. Ne ha facoltà.

BARRACCIU, *sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo*. Signor Presidente, credo che oggi, con il ricordo della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, venga dato da quest'Aula del Senato un segnale confortante all'esterno, in modo particolare a tutte le donne, alle associazioni, a tutte le persone ed alle istituzioni impegnate quotidianamente contro questo terribile fenomeno. Nella convinzione che bene si faccia oggi a parlarne qui al Senato, mi sento di condividere e sottoscrivere tutte le parole pronunciate dagli onorevoli senatori, perché non si può rimanere certo indifferenti rispetto alle cifre evidenziate anche quest'oggi.

Presidenza del vice presidente GASPARRI **(ore 17,07)**

(*Segue* BARRACCIU, *sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo*). In particolare, non si può rimanere indifferenti rispetto alle cifre che portano l'Italia ad occupare in questa classifica una posizione davvero preoccupante. È già stato ricordato che soprattutto il 2013 può essere definito proprio come un anno terribile rispetto alla gravità del fenomeno: ogni due giorni, infatti, una donna perde la vita a causa della violenza perpetrata ai suoi danni. Un altro dato ci deve preoccupare, oltre a questo, riguarda la violenza tra le mura domestiche, com'è già stato ricordato dall'ultima

senatrice intervenuta: in Italia, in sette casi su dieci, i femminicidi avvengono tra le mura domestiche, mentre le statistiche mondiali riportano che una donna su tre è vittima di violenza nel corso della propria vita.

Insomma, non si può rimanere indifferenti rispetto a tali cifre ed è giusto ricordare in ogni modo ed in ogni occasione questo terribile fenomeno e fare le riflessioni opportune, ma soprattutto è opportuno agire. Si tratta infatti di un fenomeno sociale pericolosissimo, strisciante, che ha battute d'arresto, ma anche veloci riprese e fasi d'incremento. Non bisogna dunque assolutamente abbassare la guardia, ma ricordare tutte quelle mogli, fidanzate, donne e sorelle che vengono uccise per il semplice motivo di aver deciso di lasciare un uomo o di non sottoporsi alle volontà altrui. Bisogna poi ricordare soprattutto tutte coloro che subiscono la violenza in silenzio, com'è già stato sottolineato, senza trovare la forza di denunciare e far emergere il malessere, il dolore ed il disagio. Lo dobbiamo a queste donne, a quelle che purtroppo sono già morte, a quelle che hanno già subito fenomeni di violenza gravissimi ed a quelle che la subiscono in silenzio. Lo dobbiamo a loro ed anche a tutti i bambini che purtroppo assistono inermi a tali fenomeni.

Dobbiamo lavorare in maniera da raggiungere e mettere in campo tutti gli strumenti di prevenzione e di protezione delle donne, ma dobbiamo anche stare attenti a lavorare proprio sui bambini, che subiscono la violenza indirettamente e la imparano in casa, tra le mura domestiche, per vederla esercitata da un proprio genitore nei confronti dell'altro, perché è lì che si annida il circolo vizioso della nascita, della crescita e della riproduzione di vittime e carnefici. Perché questi sono, appunto, dei comportamenti e delle modalità di rapporto che si apprendono quando si ha, purtroppo, la sventura di assistere agli atti di violenza. Quindi, non si può rimanere indifferenti: è un fenomeno sociale gravissimo, di cui la politica e le istituzioni devono farsi carico.

Certo, in Italia sono stati fatti dei passi avanti molto importanti. Ogni anno, quando è l'occasione di ricordare la Giornata internazionale, ricordiamo anche i passi avanti che sono stati fatti sul versante legislativo. Oggi voglio ricordare che questo Governo non è rimasto indifferente rispetto alle sollecitazioni che sono venute dagli onorevoli senatori e onorevoli deputati, anche nelle ultime settimane e negli ultimi mesi, in modo particolare quando si è sottolineato che la dotazione finanziaria per far funzionare bene i centri antiviolenza sul territorio italiano non era adeguata. Quindi, sono qui a confermare che l'annuncio che è stato dato dalla consigliera, onorevole Martelli, non è un annuncio, ma un dato di fatto, nel senso che confermo che nella legge di stabilità verranno stanziati, con la volontà del Governo, 10 milioni di euro l'anno, per il triennio, per finanziare i centri antiviolenza.

A proposito di questo, voglio anche riferire che, già da dopodomani, si riunirà la Conferenza unificata per decidere i criteri di ripartizione dei fondi che verranno stanziati.

Quindi, si tratta di azioni concrete che si sostanziano in una dotazione finanziaria superiore a quella del passato, cui seguirà - appunto - la decisione su come ripartire questi fondi. Inoltre, si lavorerà subito per redigere le linee d'azione che verranno concertate con gli enti locali e con le associazioni e gli organismi che lavorano in questo delicatissimo settore. Oltretutto, sulle linee di azione che verranno messe a punto, come è già stato detto, l'onorevole Martelli, per sua iniziativa, aprirà anche un'ampia consultazione pubblica. Le linee guida verranno adottate entro il mese di gennaio con un atto del presidente Renzi. Quindi, c'è un impegno concreto da parte del Governo (che è stato annunciato e che vogliamo onorare) che pensiamo potrà dare una risposta concreta al bisogno impellente di far fronte a questo terribile fenomeno che vorremmo, l'anno prossimo, potesse far registrare percentuali di diffusione inferiori rispetto a quelle che oggi, invece, abbiamo purtroppo elencato. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

(1569) ***Deputato DISTASO ed altri - Istituzione del «Premio biennale di ricerca Giuseppe Di Vagno» e disposizioni per il potenziamento della biblioteca e dell'archivio storico della Fondazione Di Vagno, per la conservazione della memoria del deputato socialista assassinato il 25 settembre***

1921 *(Approvato dalla Camera dei deputati)***(ore 17,14)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1569, già approvato dalla Camera dei deputati.

La relazione è stata già stampata e distribuita. Chiedo al relatore se intende integrarla.

LIUZZI, *relatore*. Signor Presidente, signori senatori, il disegno di legge all'ordine del giorno, approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati, reca l'istituzione di un premio biennale di ricerca per la conservazione della memoria del deputato socialista Giuseppe Di Vagno, assassinato il 25 settembre 1921, e disposizioni relative alla biblioteca e all'archivio storico della fondazione a lui intitolata.

Giuseppe Di Vagno nacque a Conversano, in Provincia di Bari, il 12 aprile 1889, da famiglia di piccoli proprietari. Dopo gli studi liceali nel seminario di Conversano, si iscrisse alla facoltà di legge dell'Università di Roma, conseguendo la laurea nel 1912. Al ritorno nel Paese natale si inserì nella vita politica e, nel 1914, venne eletto consigliere comunale e provinciale, ponendosi a sostegno delle rivendicazioni contadine di Gioia del Colle e di Minervino Murge, paesi colpiti, tra il 1920 e il 1921, dalla violenta e sanguinosa reazione degli agrari all'occupazione pacifica delle terre incolte e dalla repressione poliziesca. Nelle elezioni politiche del 1921 fu eletto deputato al Parlamento nella lista dei Socialisti.

Di Vagno cadde in un'imboscata organizzata da circa venti giovani fascisti del suo paese natale e di Gioia del Colle che, dopo la conclusione di un comizio a Mola di Bari, il 25 settembre del 1921, spararono all'impazzata e lanciarono una bomba a mano per terrorizzare i passanti. Già nei mesi precedenti Di Vagno era stato fatto oggetto di tentativi di soppressione fisica in numerosi centri della Puglia, fra cui va ricordato quello sventato presso la stazione ferroviaria di Noci (mia città natale), cui seguì un esito, grazie a Dio, non positivo.

L'uccisione del deputato socialista, noto per la difesa di contadini e operai nelle aule dei tribunali, nonché per l'impulso all'organizzazione dei lavoratori e per il sostegno alle istituzioni assistenziali (fra cui la società umanitaria, i comitati per i profughi serbi e montenegrini) suscitò una profonda impressione nell'opinione pubblica nazionale in una fase in cui si tentava di arginare la violenza che stava sconvolgendo l'Italia postbellica.

La memoria del gigante buono, come lo definì Turati, fu riproposta dall'insigne meridionalista Tommaso Fiore su Radio Bari, nei primi mesi del 1944, dove Di Vagno, Matteotti, Gobetti ed i fratelli Rosselli furono ricordati fra gli ultimi difensori delle libertà e della giustizia sociale, prima del lungo buio del regime.

La data prescelta per il conferimento di tale premio è proprio il 25 settembre di ogni biennio. Originariamente, nel testo approvato in prima lettura, la decorrenza di tale data era fissata a partire dal 25 settembre di quest'anno. Considerato che i tempi di approvazione in seconda lettura non avrebbero consentito di rispettare tale data la 7a Commissione ha dunque ritenuto opportuno modificare la data di prima assegnazione del suddetto premio, come del resto segnalato anche nel parere reso dalla Commissione affari costituzionali.

L'organizzazione del premio, anche a livello di redazione del bando, è rimessa alle esistente Fondazione Di Vagno, già destinataria di contributi da parte del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo all'interno della tabella triennale delle istituzioni culturali ammesse al contributo ordinario annuale dello Stato per il triennio 2012-2014, ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 534 del 1996.

Sui rapporti tra la Fondazione e le istituzioni, la Commissione affari costituzionali ha espresso un parere non ostativo a condizione che all'articolo 1, comma 3, e all'articolo 2, comma 2, fosse soppressa la previsione dell'intesa, rispettivamente, tra la Fondazione e il comitato scientifico, da un lato, e la Presidenza del Consiglio, dall'altro, giudicata uno strumento improprio a regolare i rapporti tra privati e soggetti istituzionali. Pertanto, la 7ª Commissione ha approvato all'unanimità due mie proposte emendative finalizzate proprio a recepire tali condizioni espresse dalla 1ª Commissione.

Il tema del premio è deciso da un comitato scientifico composto da tre studiosi di chiara fama di storia contemporanea o di scienza politica nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri con proprio decreto. Per favorire il rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità, la Commissione ha approvato un emendamento del Gruppo Movimento 5 Stelle secondo cui le valutazioni svolte e i criteri adottati per le summenzionate nomine sono resi pubblici, anche mediante pubblicazione sul sito della Presidenza del Consiglio. Le tematiche di riferimento, inizialmente attinenti al socialismo, ai conflitti sociali e politici, ai cambiamenti istituzionali del Mezzogiorno, alla violenza politica, agli ideali di giustizia e solidarietà, al riformismo e alla democrazia, sono state notevolmente arricchite durante l'esame in Commissione, attraverso l'approvazione dei tre emendamenti del Gruppo Movimento 5 Stelle che hanno incluso anche la tutela del patrimonio paesaggistico del Mezzogiorno, le trasformazioni storiche, culturali e politiche del Mezzogiorno nel XX secolo e le prospettive per il XXI secolo, nonché il ruolo storico del Mezzogiorno d'Italia nell'Occidente.

Per la scelta dei vincitori, si prevede una giuria di sei componenti: il presidente, scelto dal Ministro dei beni culturali tra studiosi di chiara fama di scienze politiche; un rappresentante della Presidenza del Consiglio e uno della Presidenza della Regione Puglia; tre studiosi di chiara fama di storia contemporanea. Nel testo originario non erano indicate le modalità di nomina dei componenti della giuria, non era indicato l'atto con cui si procede alla nomina e, con particolare riferimento agli studiosi, non si menzionava il soggetto che procede alla nomina stessa, come evidenziato anche nel parere reso dalla Commissione affari costituzionali. Pertanto, su mia iniziativa, la 7a Commissione ha chiarito che sia il presidente della giuria che i tre studiosi sono nominati con proprio decreto dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.

Come già detto in premessa la cadenza del premio è biennale. L'ammontare del premio, pari a 40.000 euro, può discrezionalmente essere ripartito in più premi. A ciò si aggiunge un contributo *una tantum* per il 2015, pari a 100.000 euro, per la biblioteca e l'archivio collocati nella Fondazione. Si ritiene che questa dotazione finanziaria serva alla sistemazione, organizzazione tematica del cospicuo patrimonio documentale della Fondazione che negli anni è stato oggetto di un'intensa ed intelligente azione di acquisizione di fondi librari e di preziosi documenti cartacei provenienti da istituzioni pubbliche, private e da lasciti familiari. È merito del consiglio di amministrazione della Fondazione aver promosso e sollecitato tali lasciti.

La copertura finanziaria del provvedimento ammonta quindi a 140.000 euro per il 2015 e 40.000 euro ad anni alterni a decorrere dall'anno 2017, data la cadenza biennale del premio. Archivio e biblioteca della Fondazione Di Vagno costituiscono il cuore delle misure contenute nel disegno di legge. Infatti, la sistemazione fisica ed organizzativa, la classificazione, con l'uso delle nuove tecnologie, la fruizione fisica e telematica dell'ingente documentazione in dotazione alla Fondazione rappresenteranno il nucleo e il fulcro di riferimento degli studi e delle richieste che, presumibilmente, verranno utilizzati dagli stessi concorrenti della competizione storico-letteraria-sociologica.

Durante l'esame in Commissione si è registrata una sostanziale condivisione di scopi e obiettivi tra tutte le forze politiche con riferimento alla necessità di attribuire un particolare riconoscimento ad una fondazione del Mezzogiorno, per l'azione svolta e per la capacità di fare sistema tra pubblico e privato, a testimonianza - e smentendo un abusato luogo comune - della positiva attitudine del Sud al «fare rete»; quasi un *unicum* che stimolerà l'attuazione di *best practice* in comparti universitari, istituzionali e nel mondo impagabile del volontariato culturale e sociale del Mezzogiorno d'Italia.

A conclusione dell'esposizione di questo disegno di legge, sento l'obbligo di ringraziare tutti i componenti della 7a Commissione (istruzione pubblica, beni culturali e ricerca scientifica); *in primis* il presidente Marcucci e i solerti funzionari per la collaborazione, nonché dirmi profondamente onorato per la designazione a relatore di questo provvedimento di legge, che potrà candidarsi nella coscienza - e in particolare in quella di tutti i veri democratici - a baluardo delle libertà costituzionali ed universali. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Colucci. Ne ha facoltà.

COLUCCI *(NCD)*. Signor Presidente, onorevoli senatori, è sottoposto al nostro esame il disegno di legge avente ad oggetto l'istituzione del premio biennale di ricerca che porta il nome di Giuseppe Di Vagno, già approvato dalla Camera dei deputati, e che sarebbe diventato legge se la XVI legislatura non si fosse anticipatamente interrotta. Un'iniziativa che nelle intenzioni degli onorevoli deputati proponenti avrebbe dovuto trovare concretezza nel 2011 in occasione del 90° anniversario dell'assassinio del deputato socialista, primo parlamentare della storia d'Italia vittima della violenza. Confido pertanto che il Senato della Repubblica vorrà concluderne rapidamente l'esame ed esaurire così la lunga procedura fino all'auspicabile definitiva approvazione.

Onorevoli senatori, Giuseppe Di Vagno era un deputato pugliese, come è stato ricordato dal relatore, eletto nella lista del Partito socialista nel collegio di Bari-Foggia il 15 maggio 1921, il quale fu barbaramente assassinato, all'età di 32 anni, il 25 settembre del 1921, in un agguato tesogli a Mola di Bari da una squadra fascista che, dopo essersi fatta scudo dello scoppio di bombe a mano, esplose tre colpi di pistola.

La vicenda Di Vagno, dibattuta tra la dimensione localistica dello scontro fra gruppi di potere legati al Governo e agli interessi della città e la dimensione nazionale interna alla strategia della violenza come strumento di lotta politica propria del fascismo, fu delineata per la prima volta con rigore storiografico da Gaetano Arfé nel 2001. A causa della mancanza di una riflessione storica e politica su questo tragico evento, la figura di Di Vagno non era entrata nella storiografia nazionale, nonostante si fosse trattato dell'assassinio del primo deputato della storia d'Italia.

Egli fu vittima del potere esercitato dal fascismo agrario pugliese e dai suoi massimi esponenti, a partire dall'onorevole Caradonna, che non a caso fu fra coloro che più tenacemente si opposero al patto di pacificazione avallato dallo stesso Mussolini. La successiva ricerca storiografica, con sostanziale accordo, ha concluso che con l'assassinio Di Vagno si consolida la strategia della violenza per la conquista del potere da parte del fascismo.

Scrisse testualmente Gaetano Arfé nel 2001: «Nessuna revisione può cancellare il fatto che il fascismo teorizzò e praticò la violenza quale strumento di lotta politica: Di Vagno morì di pistola, Matteotti e i fratelli Rosselli di pugnale, Giovanni Amendola e, con lui, il prete don Minzoni di manganello. Di essi, solo Carlo Rosselli aveva impugnato le armi, per difendere in campo aperto la libertà di Spagna». E fu omicidio volontario e non preterintenzionale, come ha concluso nel volume del 2011 «Il processo Di Vagno - Un delitto impunito dal fascismo e dalla democrazia» il giurista Enzo Musco (con una durissima critica alla sentenza della Corte di cassazione che decretò il definitivo proscioglimento dei colpevoli) e il medico legale, professor Franco Introna, che a distanza di anni dall'esame, sia pure solo documentale, dei reperti, ha concluso per l'inequivocabile sussistenza della volontà omicida da parte degli impuniti autori del delitto.

In tutti questi lunghi anni si è inseguito il tributo che doveva essere pagato nei confronti della verità della storia perché non si poteva ignorare il dovere di restituire ai fatti di quel tragico 1921 la valutazione giusta e doverosa che fu impedita all'epoca dell'uccisione. Raccogliendone le sollecitazioni, infatti, la Camera dei deputati ha favorito la ricerca storica curata dalla Fondazione che porta il suo nome, con la pubblicazione di tre volumi che rispettivamente recano il titolo: «Giuseppe Di Vagno - Documenti e testimonianze» (Camera, 2005), «Giuseppe Di Vagno - Scritti e interventi» (Camera, 2007), «Il processo Di Vagno - Un delitto impunito tra fascismo e democrazia» (Camera, 2011). Un decennio di studi che, per quanto tardivamente, consegnano la figura di Giuseppe Di Vagno, per anni relegata nella posizione più comoda per il regime del protagonista di una faida locale, come uno dei simboli della lotta al nascente fascismo, nella quale solo due anni dopo cadrà anche Giacomo Matteotti.

Infatti, proprio nel 2005 Giuliano Vassalli mise in evidenza delle sorprendenti ma non casuali affinità tra la figura di Giacomo Matteotti e quella di Di Vagno: dalla formazione di studi, all'avvio e allo svolgimento dell'attività politica fino alla loro tragica morte.

I presidenti della Camera dei deputati, onorevole Pier Ferdinando Casini (25 settembre 2005) e onorevole Fausto Bertinotti (25 settembre 2007), si sono recati a Conversano, città dove riposano le

spoglie, per rendere omaggio alla tomba e commemorare la figura di Di Vagno.

II presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ha partecipato, il 5 novembre 2011 a Conversano, in occasione del 90° anniversario dell'assassinio, alle onoranze del «Matteotti del Sud».

Da ultimo, nel settembre scorso, la presidente della Camera dei deputati onorevole Laura Boldrini, con una sua relazione, ha partecipato alla giornata di studi nel centenario della Grande Guerra, organizzata dalla Fondazione, per la rivisitazione in chiave storica e politica delle ragioni dell'avversità di Giuseppe Di Vagno (e di Giacomo Matteotti) a quella «grande e inutile strage», così definita dal Pontefice del tempo.

A oltre novant'anni di distanza, l'attività benemerita della Fondazione Di Vagno e l'insostituibile aiuto della Camera dei deputati, hanno consentito di consolidare il giudizio storico, rimarginando la frattura che quell'omicidio procurò nella società pugliese e meridionale.

La Fondazione Di Vagno, che porta il suo nome, sorta sulle orme dell'Istituto di studi socialisti fondato nel 1943, all'alba della riconquistata libertà, dallo storico Antonio Lucarelli, opera da decenni in Puglia con il compito di onorare e custodire la memoria di Di Vagno e di tutti i democratici che si sono sacrificati, alcuni fino all'estremo sacrificio della vita, per la libertà e contro ogni forma di oppressione.

Gelosa custode delle radici più profonde e della sua storia, la Fondazione Di Vagno, con la più assoluta trasparenza, promuove la diffusione della cultura politica nella contemporaneità, in particolare presso le giovani generazioni, estendendo la sua azione anche oltre i confini regionali; nel rispetto e a difesa del pluralismo delle idee e delle culture politiche. Infatti essa promuove la cultura, organizzando «Corsi di buona politica», un *festival* di cultura politica «Lector in fabula» (ormai alla XI edizione), e solo un mese fa ha raccolto a Conversano oltre 100 riviste culturali provenienti da tutta Europa per un confronto sul tema delle grandi migrazioni e dei diritti dei migranti.

In particolare, attraverso donazioni di amici e volontari la Fondazione ha realizzato una biblioteca, ad oggi con oltre 11.000 volumi, aderente al Servizio bibliotecario nazionale (SBN) ed orientata verso la storia contemporanea, la storia dei partiti politici e dei sindacati, ed ha dato vita e coltiva come *work in progress* un archivio storico presente in rete, all'interno del portale «Archivi del Novecento», che ad oggi ha raccolto e in parte risistemato oltre 50 fondi archivistici prodotti da esponenti politici democratici, non solo socialisti, a partire dalla fine dell'Ottocento.

L'Archivio storico possiede la raccolta della rivista dell'«Avanti!», compreso il primo numero di sua fondazione, del 25 dicembre 1896, e ne custodisce il numero unico pubblicato il 2 aprile 1893, oltre ad una pregevole e rara raccolta di periodici e riviste storiche e culturali. Un tesoro culturale, che con questa iniziativa legislativa ci si propone di custodire ulteriormente, oltre ad ampliare, conservare e garantire la pubblica fruizione.

Da anni, attraverso i parlamentari della Puglia e tramite la fondazione Di Vagno, si persegue l'obiettivo di istituire il Premio di ricerca Giuseppe Di Vagno, sulle orme di quanto la Camera dei deputati benemeritamente fece nel 2004, in occasione dell'80° anniversario dell'assassinio di Giacomo Matteotti, nella convinzione che nella società contemporanea, più che monumenti, siano necessari occasioni di studio e ricerca storica. L'istituzione del Premio biennale di ricerca Giuseppe Di Vagno e le disposizioni per il potenziamento della biblioteca e dell'archivio storico della Fondazione Di Vagno potrebbero finalmente assolvere alla funzione di assicurare un durevole futuro alla memoria di Di Vagno. La memoria - ha detto di recente il presidente della Repubblica Napolitano - «come nutrimento per restituire alla politica la dignità che le spetta per continuare a svolgere la funzione di cambiare il Paese e mantenere la democrazia».

Le nuove generazioni, dunque, hanno bisogno di essere sensibilizzate richiamando le idee ed i valori che gli uomini e le forze politiche nella nostra storia hanno esercitato per garantire la democrazia e la libertà.

Onorevoli senatori, per tutte queste ragioni confido che il Senato, con largo consenso, vorrà approvare il presente disegno di legge. *(Applausi dal Gruppo NCD e del senatore Razzi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Sibilia. Ne ha facoltà.

SIBILIA *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, onorevoli senatori, rappresentante del Governo, il disegno di legge in discussione istituisce un premio simbolico ma importante per quella che può essere la memoria all'interno della democrazia. L'istituzione del Premio biennale di ricerca Giuseppe Di Vagno, politico meridionale e primo parlamentare italiano vittima del fascismo, è infatti uno strumento in più rispetto all'attività di una Fondazione che porta il suo nome e che sul territorio funziona benissimo. Essa svolge un'azione di ricerca e informatizzazione e tiene in vita la memoria di una figura di rilievo per la storia della liberazione del nostro Paese.

Senza ripercorrere l'ingiustizia di cui fu vittima l'onorevole Giuseppe Di Vagno, ci si sofferma in particolare sul valore che la celebrazione del personaggio riveste nel quadro delle politiche meridionaliste. È un segnale importante per i giovani del Sud, per riscoprire la storia delle proprie terre, ma anche di uomini che l'hanno onorata a prezzo del sacrificio della propria vita.

Tuttavia, le risorse stanziate sono per certi versi esigue, trattandosi di un contributo di 40.000 euro da corrispondere ogni due anni, e di uno stanziamento *una tantum* di 100.000 euro solo per un'annualità per potenziare l'attività della fondazione. Da qui il carattere simbolico del premio. Esso non serve a finanziare in pianta stabile un determinato soggetto, ma a porre l'accento su determinate tematiche in modo che l'attenzione sia sempre viva dal punto di vista storico e culturale.

Peraltro, non va dimenticato che, proprio sulle tematiche del premio, il testo è risultato arricchito dall'esame in 7a Commissione: sono state introdotte la tutela del patrimonio paesaggistico del Mezzogiorno, le trasformazioni storiche, culturali e politiche e il ruolo del Sud Italia nell'Occidente.

Ecco quindi che per una volta si accendono i riflettori su una storia che è al contempo locale e globale, tenuto conto che il contesto generale è quello dei conflitti sociali e delle lotte politiche, degli ideali di giustizia, di solidarietà e di pace nel mondo.

Si può discutere senz'altro delle modalità di nomina della giuria, della scelta dei vincitori, della trasparenza e della pubblicità dei risultati, come in effetti è accaduto in Commissione. Questo però non inficia affatto il significato del provvedimento, anzi lo rafforza, in quanto vengono poste precise regole di attuazione degli obiettivi in esso previsti. Su tale questione si è dunque registrata un'ampia disponibilità del relatore ad accogliere suggerimenti e proposte, che hanno conseguentemente portato ad una modifica del testo.

La volontà politica trasversale emersa all'atto della presentazione del disegno di legge presso la Camera dei deputati si è mantenuta, in sostanza, anche in questo ramo del Parlamento, atteso che la votazione finale in Commissione si è avuta all'unanimità. L'auspicio è che, anche in questo caso, si giunga ad un consenso unanime, al fine di dare un segnale univoco da parte delle istituzioni.

Non è un caso, tra l'altro, che detto premio sia consegnato, secondo quanto previsto dall'articolo 1, alla presenza di un delegato della Presidenza del Consiglio dei ministri e che sia coinvolto proprio il Presidente del Consiglio nella nomina del comitato scientifico. Il livello istituzionale di riferimento, infatti, è massimo e ciò dovrebbe invitare ad una riflessione sulla totale assenza di strumentalizzazioni politiche e/o partitiche.

Si tratta, perciò, di dare un impulso alla cultura, di recuperare la memoria e di puntare alla formazione, così che le giovani generazioni siano stimolate alla tutela delle virtù civiche, grazie all'esempio di difesa della democrazia offerto dal deputato Di Vagno, che qui commemoriamo. Inoltre - e concludo - ciò potrà incentivare l'impegno e l'analisi storico-culturale che si inserisce in un contesto a bassissimo costo, ma ad altissima qualificazione e, soprattutto, efficacia e resa in termini educativi. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII e del senatore D'Anna)*.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Poiché il relatore ed il rappresentante del Governo non intendono intervenire in sede di replica, passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge, nel testo proposto dalla Commissione.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sui relativi emendamenti, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame dell'articolo 1, sul quale sono stati presentati emendamenti, che invito i presentatori ad illustrare.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Signor Presidente, vorrei illustrare l'emendamento 1.6, che potrebbe sembrare apparentemente una limitazione dell'autonomia della Fondazione, poiché coinvolge nelle scelte anche la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, nel caso in cui si voglia ripartire la somma destinata al premio in più premi erogabili secondo criteri di merito. Per com'è stato concepito l'emendamento, l'obiettivo non è quello di limitare l'autonomia della Fondazione, ma di offrire una maggiore garanzia di metodi virtuosi nell'eventuale ripartizione di queste somme, poiché sappiamo tutti quanto questo sia importante quando si parla di soldi pubblici, soprattutto in un periodo come quello attuale di penuria di fondi, in generale, ma soprattutto di fondi destinati al comparto della cultura. *(Applausi della senatrice Simeoni)*.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

LIUZZI, *relatore*. Il parere è favorevole sull'emendamento 1.100, mentre sull'emendamento 1.3 c'è un parere contrario della 5a Commissione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Sui restanti emendamenti all'articolo 1 il parere è contrario.

BARRACCIU, *sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo*. *(Accenna ad alzarsi)*. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Si può anche alzare totalmente e non parzialmente, Sottosegretario; questa è la prassi. *(Commenti del senatore Tonini)*. Non c'è da ironizzare, senatore Tonini: l'Aula ha delle sue regole, che lei conosce e rispetta.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.100.

GAETTI *(M5S)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.100, presentato dal relatore.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'emendamento 1.3, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.3, presentato dalla senatrice Montevecchi e da altre senatrici.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 1.4.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Signor Presidente, chiaramente il Movimento 5 Stelle voterà a favore di questo emendamento e anche di quello successivo, entrambi semplicemente tesi a ridurre le risorse destinate a questo premio.

Il provvedimento in sé infatti non tende a dare più risorse al comparto e a ragionare in modo complessivo sugli archivi, sulla loro importanza e sulla conservazione degli stessi, ma presenta uno spirito puramente localistico. Pertanto, ritengo sia anche giusto limitare le risorse.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1.4, presentato dalla senatrice Montevecchi e da altre senatrici, fino alle parole «20.000 euro».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.4 e l'emendamento 1.5.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.6, presentato dalla senatrice Montevecchi e da altre senatrici.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.7, presentato dalla senatrice Montevecchi e da altre senatrici.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.8, presentato dalla senatrice Montevecchi e da altre senatrici.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.9, presentato dalla senatrice Montevecchi e da altre senatrici.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'articolo 2, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

LIUZZI, *relatore*. Esprimo parere contrario su entrambi gli emendamenti.

BARRACCIU, *sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.1.

GAETTI *(M5S)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Presidenza del vice presidente CALDEROLI **(ore 17,50)**

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.1, presentato dalla senatrice Montevecchi e da altre senatrici.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.2, presentato dalla

senatrice Montevecchi e da altre senatrici.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame dell'articolo 3, sul quale è stato presentato un emendamento che invito la presentatrice ad illustrare.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Come già detto in precedenza per altri emendamenti proposti per questo provvedimento, anche l'emendamento 3.1 va nella direzione di una maggiore trasparenza che dovrebbe offrire maggior garanzia non solo di merito ma anche di adeguatezza dei vincitori e di coloro che andranno a valutare, e selezionare i vincitori. I fatti di cronaca ci ricordano in continuazione l'esigenza che abbiamo in Italia di trasparenza e garanzia del merito.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

LIUZZI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario.

BARRACCIU, *sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo*. Esprimo parere conforme.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.1.

GAETTI *(M5S)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.1, presentato dalla senatrice Montevecchi e da altre senatrici.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'articolo 4.

GAETTI *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione finale.

BARANI *(GAL)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARANI *(GAL)*. Signor Presidente, per me ovviamente quello di oggi è un grande momento, perché un socialista sta parlando di un socialista.

Signor Presidente, ciò accade in una giornata importante. In precedenza molte colleghe e anche un collega hanno parlato della violenza sulle donne nella Giornata contro la violenza sulle donne, ebbene, i socialisti sono come le donne: nella loro storia hanno sempre e solo trovato violenze e ingiustizie.

Oggi, con questo Premio biennale di ricerca intestato al socialista morto ad appena 32 anni, Giuseppe Di Vagno, il Senato, come ha già fatto la Camera, offre un riconoscimento a questa prima vittima politica in Italia per mano dell'ideologia fascista, ideologia che, insieme a quella comunista e a tutte le ideologie massimaliste, da sempre ce l'hanno con i socialisti e da sempre cercano di eliminarli fisicamente.

Per noi, signor Presidente, andare a Conversano è un pellegrinaggio di cultura socialista (personalmente ci sono stato diverse volte con gli amici e socialisti pugliesi, e baresi in particolare). Lo stesso è andare a Stella di Savona sulla tomba di Pertini, a Milano su quella di Turati, al Verano su quella di Saragat o a Firenze su quella di Carlo e Nello Rosselli, i due fratelli uccisi nel 1937 in Francia. Sono mete che facciamo abitualmente.

Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA**(ore 17,55)**

(*Segue* BARANI). Difficilmente il Parlamento sa riconoscere queste figure, non solo nel periodo in cui si celebra la ricorrenza, ma anche con un premio per sensibilizzare la collettività e i giovani, dal punto di vista culturale, sociologico e politico.

Rincuora il fatto di sapere che si inizia comunque a discutere di quella che è stata la cultura vincente dello scorso secolo, grazie alla quale noi oggi abbiamo una democrazia, invero messa a duro rischio, in questi ultimi vent'anni, dai *golpe* mediatico-giudiziari e da ulteriori assassini, come quello di Bettino Craxi, che è chiaro e lampante. Non sta a me parlarne, anzi forse sta proprio a me farlo, visto che in questa Assemblea sono l'unico, o tra i pochi, ad avere il cromosoma del garofano rosso, del riformismo e del garantismo, che avevano anche questi giovani socialisti dell'inizio del secolo scorso, i quali per difendere i contadini e gli operai sono stati uccisi, chi con il bastone, chi con la pistola, chi con il coltello. Sono stati sempre tutti uccisi, né più e né meno di come spesso si fa all'interno delle mura domestiche con le donne, come è stato prima ricordato: in questo caso sono stati assassinati all'interno del suolo patrio, da altri italiani.

D'altronde questo ci dice anche la nostra storia internazionale, in Portogallo, in Spagna, in Cile, in Argentina o in Cecoslovacchia e in tutti i Paesi in cui si è sempre cercato di eliminare i socialisti, proprio perché hanno nel DNA il seme della democrazia. Sono convinto che se la prima vittima parlamentare fosse stata di un'altra ideologia avremmo avuto una festa nazionale o una giornata di cultura nazionale, e invece si è voluta sminuire questa ricorrenza. Proprio per questo siamo fieri e orgogliosi e ringraziamo chi ha presentato il disegno di legge in esame e chi ha cercato di portarlo avanti con grandi sacrifici.

Certo non possiamo gioire - e chiedo scusa sin d'ora a Giuseppe Di Vagno - del fatto che per il riconoscimento di un premio biennale, ancorché misero, si destinino 40.000 euro e ci sia addirittura qualcuno che presenta emendamenti per dimezzare la cifra a 20.000 euro. C'è da strapparsi i capelli: è nel DNA del massimalismo il fatto di dire che se lo hanno ucciso, hanno fatto bene, che deve continuare a morire e che quel seme non deve essere presente nella nostra cultura.

Ciò significa invece che di socialismo abbiamo tanto bisogno e che c'è bisogno di ricordare, come facciamo noi socialisti nelle mete dei pellegrinaggi dove ci sono le tombe con il garofano. Se entrate in qualsiasi cimitero o camposanto, su alcune tombe troverete il garofano rosso: sappiate che lì c'è un socialista, che si è sempre battuto per la democrazia, per la libertà e per la giustizia, con il garantismo nel DNA, che non ha mai fatto male ad una mosca, sempre disposto ad aiutare la collettività dal punto di vista sociale, il suo sviluppo e le classi più deboli.

Signor Presidente, non voglio prendere altro tempo, perché è significativo il fatto stesso che oggi si dedichi un premio al primo parlamentare ucciso ingiustamente e assassinato dall'odio culturale, contro la democrazia e i principi fondamentali. Dal 1892 noi subiamo violenze; sapere quindi, dalla fondazione del glorioso Partito socialista italiano, che un giovane morto nel 1921, oggi, a distanza

quindi di quasi cento anni, viene ricordato con un premio è in ogni caso un fatto importante, che ci auguriamo capiscano i giovani e gli studiosi che vi parteciperanno, sia come concorrenti che come esaminatori. Almeno che gli esaminatori abbiano un DNA tale da capire veramente a chi va assegnato un premio che deve avere come obiettivo intrinseco quello di sensibilizzare i giovani ai sacrifici che hanno fatto i loro padri e nonni di cultura socialista. Se adesso in Italia hanno la possibilità di partecipare a premi del genere è grazie al sacrificio e al sangue di quei socialisti, di quei Padri costituenti dei primi del Novecento, i quali hanno saputo seminare, coltivare, curare e raccogliere quel seme.

Quindi, di questo ringrazio ancora una volta, signora Presidente, e dichiaro, a nome di tutto il Gruppo, il nostro voto convintamente favorevole. *(Applausi del senatore Liuzzi)*.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Signora Presidente, la prima domanda che ci poniamo è la seguente: era necessario un disegno di legge? È una osservazione questa che ci ha portato ad esprimere un voto di astensione riguardo agli emendamenti precedentemente formulati. Non ha senso infatti parlare di riduzione delle risorse destinate (da 100.000 a 80.000 o da 140.000 a 40.000), perché ciò significa accettare il fatto che la proposta contenuta passi addirittura attraverso la forma di un provvedimento legislativo.

Noi crediamo che la proposta abbia dignità e debba esserci rispetto per le idee e le persone che stanno dietro alla formulazione che possiamo definire anche tecnico-burocratico o, se vogliamo, economico, ossia l'aver definito che lo Stato destinerà 40.000 o 100.000 euro. Quello che non ci torna è il fatto che questo sia un *unicum*.

Come è possibile che venga utilizzato lo strumento legislativo per istituire in questo caso un premio? Quante attività meritorie (anche in misura maggiore, perché avvengono in silenzio), vengono svolte normalmente, nel nostro Paese, da parte di associazioni che non hanno alcun sostegno dallo Stato? *(Applausi dei senatori Bignami, Mussini e Carraro)*. Quante? E allora ci chiediamo per quale motivo c'è bisogno di un provvedimento addirittura di legge.

Qui dobbiamo dire a noi stessi la verità, perché non esiste più la legge mancia. È semplice: non esiste più la legge mancia. Non esistono più quelle modalità che consentono ai parlamentari di far avere dei soldi e dei ritorni sul territorio. Noi rispettiamo molto la dignità legata ad un premio, in ricordo del sacrificio delle persone che ci stanno dietro. Spiace, però, che oggi venga creata una disparità tra i cittadini, le associazioni e le fondazioni che sul territorio sono impegnate e si stanno impegnando da anni per iniziative assolutamente identiche e sostenibili, le quali non riceveranno dallo Stato un centesimo e neanche l'approvazione di una legge.

Sarebbe stato più corretto e dignitoso, nei confronti di questo spaccato del panorama culturale e sociopolitico italiano, limitare il tutto alla istituzione del premio, lasciando poi la sua attuazione al Ministero utilizzando altri strumenti che lo Stato ben ha.

No, non ci piace questo metodo e certamente non voteremo a favore. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut e della senatrice Bignami)*.

PETRAGLIA *(Misto-SEL)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRAGLIA *(Misto-SEL)*. Signora Presidente, voteremo a favore del disegno di legge che istituisce il Premio di ricerca intitolato a Giuseppe Di Vagno presso la medesima Fondazione.

Certo, com'è stato detto, questo costituisce sicuramente un precedente. Infatti la dignità che viene riconosciuta a questo premio e al lavoro della Fondazione, proprio per le considerazioni mosse nell'intervento or ora svolto, apre un precedente: ci auguriamo dunque che risorse per altri interventi simili potranno essere individuate, perché credo che, quando si riescono a trovare risorse da investire in cultura, si tratti sempre di un elemento importante.

In questo caso, stiamo parlando di risorse che, vanno a finanziare lavori di ricerca inediti o in corso di

pubblicazione per ricercatori di storia, i quali troppo spesso hanno difficoltà a trovare borse di studio o assegni di ricerca, risorse, che anche noi vogliamo ribadire, devono certamente essere utilizzate nel rispetto della trasparenza e soprattutto con la garanzia della massima pubblicità, come ci auguriamo che avvenga.

Un premio alla memoria di Di Vagno, com'è stato ricordato, è un premio al socialismo pugliese e al riformismo sociale, che è stato un pezzo importante della storia del socialismo italiano e dell'Italia democratica. La memoria storica, in una fase di populismi e di velocità del fare, ma soprattutto di superficialità culturale, diventa una bussola necessaria per ritrovare la strada giusta e il senso della politica, inteso come educazione alla convivenza ed alle regole dello Stato di diritto, perché questo è stato l'esempio e l'insegnamento di Di Vagno.

A proposito della storia di Di Vagno, che condividiamo in pieno, è stato scritto che le radici della libertà diventano robuste se sono ben piantate nella terra dei diritti sociali, e la giustizia e la democrazia sono le gambe su cui può e deve camminare un Paese che dal Risorgimento fino alla Resistenza ha cercato di essere una Nazione, un popolo e un'idea.

Vorrei anche dire che il socialismo di Peppino Di Vagno è lo stesso di Giacomo Matteotti: un socialismo di lotta, di battaglie sociali e per l'uguaglianza, che ha svolto un importante ruolo per la democrazia nel nostro Paese e non s'è piegato al fascismo. Si tratta però di un socialismo molto lontano dalle degenerazioni craxiane che abbiamo conosciuto e di cui sentiamo sempre troppo spesso parlare in quest'Aula.

È stato definito «il gigante buono» per la sua grande capacità di parlare al mondo contadino e ai braccianti del Sud, che non conoscevano la libertà perché erano veri e propri schiavi di quei latifondisti ben protetti da un regime fascista violento e pericoloso. Riuscì a parlare a tanti uomini e donne del Sud, ad un popolo che lavorava duramente, che ha conosciuto la fame e l'umiliazione e che per la prima volta, grazie al ruolo svolto da Di Vagno, ha visto la possibilità di ribellarsi.

Non è un caso che la sua passione civile e la sua tempra morale abbiano trovato consensi anche nella borghesia né che la sua morte violenta non abbia fermato quelle importanti lotte contadine che sono state un momento importante di liberazione per il Sud.

La storia di Di Vagno, però, non è soltanto memoria storica, ma ci consente di leggere anche quello che accade nel mondo del lavoro di oggi, dove non ci sono più latifondisti, sostituiti da una generazione di industriali - sostenuti dai Governi di turno - che pensano che lo sviluppo delle aziende e dell'economia sia legato alla negazione dei diritti dei lavoratori. In tal senso, purtroppo, sono tanti gli esempi che ancora oggi ci tocca vedere. *(Applausi dal Gruppo Misto-SEL e della senatrice Bencini).*

COLUCCI *(NCD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLUCCI *(NCD)*. Signora Presidente, nel mio intervento ho sostenuto il consenso al disegno di legge al nostro esame: riconfermo, a nome del Gruppo NCD, il voto favorevole. *(Applausi del senatore Mancuso).*

MONTEVECCHI *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Onorevoli colleghi, il presente disegno istituisce un Premio di ricerca biennale intitolato a Giuseppe Di Vagno, che - ricordiamolo ancora una volta - fu l'organizzatore del movimento socialista e il primo parlamentare italiano vittima del fascismo.

Egli fu assassinato a Mola di Bari il 25 settembre 1921, circa tre anni prima dell'omicidio di Giacomo Matteotti, per la commemorazione del quale, in occasione del novantesimo anniversario della morte (il 10 giugno 1924) è stato proposto come sapete o forse no, un disegno di legge di analogo contenuto.

Sono storie, quelle di Di Vagno e Matteotti, che ci ripropongono l'immagine di un Paese opaco, con molti morti ammazzati e qualche capro espiatorio, ma nessun colpevole, e dove la verità storica e le verità processuali, non solo non coincidono, ma divergono profondamente, al punto da generare, in chi assiste, spesso parzialità e approssimazione, ma anche conformismo, da un lato, e rifiuto, dall'altro.

La storia di Di Vagno è dunque storia esemplarmente italiana. Il premio viene conferito nel giorno dell'anniversario della morte, ma, a fronte del contributo per il premio e di alcune garanzie in termini di trasparenza e pubblicità (vorrei sottolineare ottenute grazie agli emendamenti del Movimento 5 Stelle approvati alla Camera), viene concesso un contributo eccezionale *una tantum* alla Fondazione a lui intitolata, al fine di garantire la definitiva e permanente apertura al pubblico della biblioteca e dell'archivio storico della memoria democratica pugliese, collocati nella sede della Fondazione.

Nulla da dire su ogni iniziativa che è volta alla conservazione e alla promozione del patrimonio culturale. Nulla da dire, in particolare, sulla figura di Giuseppe Di Vagno, che appartiene a quelle figure che, nella costruzione democratica del nostro Paese, è giusto ed opportuno ricordare e celebrare. Più volte il Movimento 5 Stelle, in 7a Commissione, ha insistito sull'esigenza di rilanciare una fitta tessitura tra le varie istituzioni culturali, che abbia nelle biblioteche e negli archivi i suoi snodi essenziali, tanto dal punto di vista della conoscenza e della diffusione della lingua, quanto da quello della promozione e della cultura.

In merito a questo disegno di legge, le perplessità e le criticità del Movimento 5 Stelle sono da ricondurre proprio alla natura localistica del provvedimento e al fatto che, ancora una volta, anche in sede di esame del provvedimento, si è persa l'occasione per discutere ed iniziare a ragionare sul problema delle biblioteche e degli archivi storici nella sua complessità. Come sempre, ci ritroviamo di fronte ad un *modus operandi* che passa per un taglia e rattoppa, piuttosto che per una cucitura ad arte di un abito che vada bene a tutte le realtà sul territorio nazionale.

Le biblioteche e gli archivi - ricordiamolo - rappresentano la carta d'identità dello Stato Nazione. Quindi, secondo noi, si dovrebbe investire in modo più organico e strutturale e non con interventi - ribadiamolo - circoscritti e localistici. Inoltre, bisogna anche ricordare che ci muoviamo in un settore - quello della cultura - che è gravato già da tagli e da una continua ed insistita mancanza di risorse. È proprio tale penuria di risorse, che impedisce un fisiologico ricambio generazionale ed è giunto ad un punto di non ritorno. Al contrario, si dovrebbero promuovere provvedimenti normativi e riflessioni di più ampio respiro, in specie nel momento presente, in cui assistiamo all'inverarsi del temuto passaggio da un sistema caratterizzato dal policentrismo come modello positivo ad una frammentazione dispersiva della funzione conservativa.

Le precarie condizioni in cui versa l'Archivio centrale dello Stato ne sono testimonianza. Voglio ricordare che già la legge di stabilità del 2012 riuscì a stento a salvaguardare gli archivi dalla mannaia dei tagli lineari, tuttavia i finanziamenti pubblici furono dimezzati nel 2013 rispetto all'anno precedente. Rischiamo, quindi, una desertificazione dei saperi. Se si vuole risparmiare si deve prima investire in modo opportuno ed oculato. Senza investimenti - cogliamo l'occasione di questo disegno di legge per ribadirlo - la nave della cultura (scuole e università comprese) colerà a picco.

Come ha avuto modo di affermare la deputata Chiara Di Benedetto nel suo intervento alla Camera dei deputati, questo disegno di legge presenta un ulteriore motivo di perplessità (almeno per il Gruppo Movimento 5 Stelle) rappresentato dalla controversa figura del presidente di tale Fondazione il quale ha ricevuto - ricordiamolo - una condanna in primo grado a otto anni di reclusione, una multa all'epoca di 820 milioni di lire e l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, oltre ad una condanna in secondo grado a 5 anni e 6 mesi, per poi approdare alla prescrizione, come spesso accade in Italia. E non c'è bisogno che io ricordi a quest'Assemblea i fatti recenti.

La vicenda, giusto per la cronaca, riguardava la spartizione di appalti per la costruzione di edifici scolastici: 14 edifici scolastici per un valore complessivo di 47 miliardi di lire.

Senza voler riproporre in questa Aula processi che si sono già conclusi, vorrei però che su questo punto l'Aula si interrogasse perché comunque parliamo di una persona presidente di una fondazione che chiede un finanziamento ulteriore allo Stato per istituire un premio alla ricerca. Quindi, alla presidenza di una fondazione che sarà chiamata a gestire una somma di denaro ritroviamo una persona che ha nel suo passato, purtroppo, esperienze non proprio virtuose dal punto di vista dell'etica e della gestione delle risorse.

Per queste ragione e per non essere tacciati di non voler concedere delle risorse per la gestione

dell'archivio di una fondazione che da un punto di vista culturale sul territorio - a quanto riferiscono - porta avanti un'attività importante, il Gruppo Movimento 5 Stelle esprimerà su questo provvedimento un voto di astensione invitando però l'Aula e tutte le forze politiche a ragionare su un provvedimento che non abbia un carattere localistico e che finalmente ragioni a 360 gradi sul problema delle nostre biblioteche e dei nostri archivi storici. *(Applausi dai Gruppi M5S e Misto-MovX e della senatrice Bencini)*.

D'AMBROSIO LETTIERI *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'AMBROSIO LETTIERI *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, signor rappresentante del Governo, spero che il titolo di questo disegno di legge non faccia premio sulla vera finalità che il disegno di legge si propone. La finalità di questo disegno di legge credo sia stata puntualmente richiamata negli interventi appassionati di diversi colleghi che mi hanno preceduto che ho ascoltato qui in Aula, ma, in particolare, del collega Barani e del collega Colucci che hanno voluto recuperare il senso della storia del socialismo come presupposto di riscatto della figura di Giuseppe Di Vagno. Una figura che si è sbiadita dentro le pagine di una storia che oggi si ravviva grazie alla presentazione di questo disegno di legge, e ripropone numerosi interrogativi, che diventano inquietanti se contestualizzati con i nostri tempi.

In effetti, la vera finalità di questo disegno di legge è quella di preservare la memoria dall'oblio perché, come diceva Sepulveda, un popolo senza memoria è un popolo che non ha futuro. E preservare la memoria dall'oblio vuol dire restituire alla figura di Giuseppe Di Vagno la sua dignità, la dignità costruita con la simbolica testimonianza di una vita che sa sacrificarsi sull'altare dei valori, di una vita che consacra la propria finalità alla difesa dei principi della democrazia e della libertà.

Trentadue anni, da quattro mesi deputato, giovane brillante, gigante buono nel fisico, ma umile nel tratto quanto determinato nella difesa dei suoi ideali, nella difesa dei meno abbienti, nella difesa degli agricoltori del Mezzogiorno.

Un errore che non dobbiamo fare - mi permetto di dirlo - è considerare questo disegno di legge come una scorciatoia per recuperare, per vie traverse, la defunta legge mancia. Così noi non onoreremmo la figura di Giuseppe di Vagno *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*. Noi oggi, invece, vogliamo onorarla nel modo più autentico, consegnandola non alla storia di un localismo, di un territorio, di un Paese, ma alla storia di una democrazia, di un tricolore che - soprattutto in questi tempi nei quali il pericolo della demagogica e del populismo rischiano di soffocare persino l'ultimo anelito, l'ultimo sussulto - ci faccia guardare alla speranza e non mortifichi le nostre aspirazioni.

L'altro obiettivo del provvedimento è la necessità di sostenere la ricerca come stimolo a recuperare dalle pagine sbiadite della nostra storia il senso nobile di quella politica che si fa servizio per il Paese. Mi rendo conto che talvolta si scivola miseramente nel calcolo dei numeri, delle risorse economiche destinate, peraltro modestissime, e si perde di vista il valore di questo disegno di legge. Un disegno di legge che restituisce al Paese, a partire dalle sedi istituzionali, dalle Aule del Parlamento, la dignità di una personalità che è stata purtroppo dimenticata dietro ombre che devono essere spostate dal vento di un rinnovato impegno al recupero dei nostri valori, qualunque essi siano, sempre nobili se destinati a sostenere la nostra democrazia e il tricolore.

Significativo è l'accento posto al merito. Il premio, infatti, è destinato a chi merita, attraverso la ricerca, di ottenere il plauso, perché il merito rappresenta il passaporto d'ingresso nella considerazione collettiva, e quindi è un segno di attenzione nei riguardi dei giovani.

Lasciatemi inoltre dire che il provvedimento è un atto dovuto alla famiglia, privata anzitempo di un giovane brillante che aveva messo in cantiere la nascita di un figlio, che non vide mai. Infatti, lo dobbiamo anche al figlio di Giuseppe Di Vagno, anch'egli Giuseppe Di Vagno, nato pochi mesi dopo la morte efferata di suo padre e che dal 1963 in poi ha onorato le Aule del Parlamento con incarichi nella politica e nelle istituzioni, servendo il Paese con dignità e rigore.

Il Presidente della Repubblica, qualche anno fa, proprio volendo onorare Giuseppe Di Vagno a

Conversano, sede nella quale si è recato anche il presidente Casini, ebbe a dire: «La breve ma intensa vicenda umana di Giuseppe Di Vagno, la sua entusiastica adesione all'idea di politica come servizio alla collettività, come strumento di maturazione civile della persona umana costituisce ancora oggi uno straordinario esempio, soprattutto per le nuove generazioni, a non svilire la politica a puro pragmatismo e calcolo di carriera. Giuseppe di Vagno cadde per affermare i suoi ideali di democrazia, di libertà, di giustizia, di solidarietà, di pace: valori oggi divenuti patrimonio comune di tutti gli italiani, anche grazie al sacrificio estremo di coloro che, come lui, non si piegarono di fronte alla violenza di un'ideologia liberticida».

Non so usare parole migliori di quelle del Capo dello Stato per confermare la profonda convinzione con cui Forza Italia sostiene questo disegno di legge, e dichiaro il voto favorevole. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII. Congratulazioni)*.

MARTINI *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTINI *(PD)*. Signora Presidente, vorrei spendere poche parole per aggiungere anche il consenso del Gruppo del Partito Democratico a questo disegno di legge, che sosterremo, quindi, con il nostro voto, per le cose dette dai colleghi che sono già intervenuti e perché il provvedimento in discussione tiene insieme alcuni importanti obiettivi che non sempre il nostro Paese ha tenuto nel dovuto conto. Da un lato, la memoria del passato e della nostra storia attraverso il ricordo della figura di Giuseppe Di Vagno, sicuramente importante nel territorio da cui proveniva, ma che ha una rilevanza nazionale per essere stato la prima parlamentare vittima della violenza fascista nel 1921; dall'altro, perché il disegno di legge istituisce e finanzia un premio di ricerca indirizzato a studiosi - mi auguro soprattutto giovani - che si siano impegnati su materie che vanno dalla storia del socialismo e dei conflitti sociali e politici, del riformismo e della democrazia fino alla vicende che hanno coinvolto il Mezzogiorno d'Italia dal punto di vista dei mutamenti istituzionali, storici, culturali e politici, senza trascurare il fondamentale tema della storia dei paesaggi e delle culture locali. Si tengono insieme, quindi, in questo disegno di legge, la memoria del passato e lo stimolo e il sostegno alla ricerca storico-politica.

Grazie al finanziamento *una tantum*, poi, la fondazione Giuseppe di Vagno avrà le risorse necessarie per l'opera di riorganizzazione, informatizzazione, digitalizzazione e, più in generale, di ammodernamento delle sue strutture e del suo straordinario patrimonio documentale e biografico, che in tal modo verrà messo definitivamente e permanentemente a disposizione del pubblico degli studiosi e dei cittadini.

L'Italia ha uno straordinario patrimonio culturale diffuso, fatto di documenti del passato che hanno bisogno di essere rivitalizzati attraverso lo studio e la ricerca di tanti validi studiosi, capaci anche di inserirsi come validi interlocutori all'interno del dibattito storico nazionale ed internazionale. Si tratta di istituzioni che coltivano la collaborazione con il settore pubblico e svolgono talvolta una vera e propria attività di supplenza, laddove il pubblico non arriva, attraverso la messa a disposizione di biblioteche, l'organizzazione di corsi, di convegni e la diffusione di conoscenze. Tante fondazioni e istituzioni di ricerca private svolgono questo ruolo con impegno, ma spesso anche con grande fatica.

Questo disegno di legge, già approvato alla Camera, dunque, assolve ad un compito del settore pubblico e a un bisogno forte di memoria e conoscenza, tanto più nel nostro Sud, ma comunque in tutto il Paese, nei confronti del Mezzogiorno d'Italia.

Per queste ragioni, le senatrice e i senatori del Gruppo del Partito democratico voteranno a favore del disegno di legge. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

MUSSINI *(Misto-MovX)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

MUSSINI *(Misto-MovX)*. Signora Presidente, desidero esprimermi in dissenso dal mio Gruppo analogamente agli altri senatori che eventualmente vorranno fare lo stesso: noi non voteremo a favore del disegno di legge in esame.

Personalmente ho una lunga esperienza di ricerca negli archivi e credo si debba cominciare a pensare

che la tutela della nostra memoria storica non avviene attraverso particolari finanziamenti a fondazioni. Peraltro, quanto spiegato dalla collega Montevecchi non fa che avvalorare le continue ipotesi, poi regolarmente confermate, su quanto di poco trasparente si annidi nelle fondazioni.

Esprimo naturalmente la massima stima per Giuseppe Di Vagno, che omaggio; un personaggio come tanti altri, nella nostra storia, che meriterebbero di essere studiati. Costoro meriterebbero altresì che i decreti emanati dai vari Ministri che si susseguono al Dicastero per i beni culturali affrontassero finalmente il tema delle biblioteche e soprattutto degli archivi con un coraggio mai avuto fino ad ora e che invece mostrano di avere nei confronti di archivi privati, i quali spesso diventano occasione per distribuire benefici.

Si distribuiscono benefici in base ad un localismo che contrasta fortemente con le promesse del ministro Franceschini, come quella di tutelare il nostro patrimonio musicale ed operistico, che dovrebbe essere tutelato soprattutto nei suoi esponenti più importanti e certamente non localistici come Giuseppe Verdi.

Il ministro Franceschini promette e poi, invece, contribuisce a far si che avvenga questa erogazione frammentata sul territorio, che non potrà avere il mio voto favorevole. *(Applausi dei senatori Candiani e Bignami)*.

GAETTI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAETTI *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge n. 1569, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Discussione dei disegni di legge:

(1327) ***Norme recanti regime fiscale speciale in relazione ai rapporti con il territorio di Taiwan***

(961) ***DIVINA. - Norme recanti regime fiscale speciale in relazione ai rapporti con il territorio di Taiwan***

(1109) ***MARINELLO. - Norme recanti regime fiscale speciale in relazione ai rapporti con il territorio di Taiwan***

(1144) ***MALAN ed altri. - Norme recanti regime fiscale speciale in relazione ai rapporti con il territorio di Taiwan***

(Relazione orale) **(ore 18,33)**

Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 1327

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge nn. 1327, 961, 1109 e 1144.

I relatori, senatore Razzi e senatrice Chiavaroli, hanno chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore, senatore Razzi.

RAZZI, *relatore*. Signora Presidente, colleghi, il disegno di legge n. 1327 segue gli schemi accolti sul piano internazionale dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE).

Gli aspetti considerati si riferiscono alla particolarità dei sistemi fiscali dei due territori.

L'articolato è finalizzato a disciplinare gli aspetti fiscali connessi alle relazioni economiche fra Italia e Taiwan, ad eliminare il fenomeno della doppia imposizione e ad assicurare una più efficace cooperazione amministrativa fra le due realtà per il contrasto dell'evasione fiscale.

Oggi, nell'Unione europea, siamo il quinto *partner* economico-commerciale di Taiwan con 2,5 miliardi di euro di interscambio nel 2013, nell'ambito dei 40 miliardi di euro complessivi tra l'intera Unione europea e Taiwan.

Non sussistendo formali rapporti diplomatici fra l'Italia e Taiwan, non è stato possibile sottoscrivere un vero e proprio accordo bilaterale, ma la materia può essere egualmente regolamentata attraverso l'approvazione di un apposito disegno di legge, il cui contenuto sia stato debitamente concordato tra le autorità italiane e quelle di Taipei.

L'economia di Taiwan, tra le prime venti al mondo, è in costante crescita, favorita dalla posizione geostrategica dell'isola nell'area Asia-Pacifico, dall'eccezionale sviluppo delle innovazioni tecnologiche che la caratterizzano e dal forte incremento dei rapporti, in tutti i campi, con la Cina continentale, come è emerso anche nel corso della riunione bilaterale Cina-Taiwan che si è svolta durante il vertice della Conferenza economica dell'Asia-Pacifico (APEC) riunitosi a Pechino nei giorni scorsi.

I due sistemi si differenziano in particolare per la tassazione delle persone fisiche applicata sul territorio di Taiwan sulla base del principio di territorialità, nonché per la mancanza di riconoscimento di Taiwan quale entità politica autonoma.

Per i profili di interesse della Commissione affari esteri si può segnalare che l'articolo 4, relativo al concetto di «residente di un territorio», prevede, conformemente ai modelli di Convenzioni OCSE, il criterio della direzione effettiva, e che il successivo articolo 5, relativo al concetto di «stabile organizzazione», è a sua volta aderente ai principi dell'organizzazione internazionale.

L'articolo 8 stabilisce che gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, della navigazione marittima ed aerea, nonché degli utili ricavati dall'impiego, dalla manutenzione e dall'affitto di *container* che costituiscono utili occasionali rispetto a quelli derivanti dall'esercizio in traffico internazionale di navi o aeromobili, sono tassati esclusivamente nel territorio in cui è situata la sede di direzione effettiva dell'impresa di navigazione.

L'*iter* che ha portato all'attuale stesura del disegno di legge in esame fa capo al 2012, quando al Senato riscosse unanimi consensi, senza però approdare ad approvazione per il termine di quella legislatura. Ecco il perché della ripresentazione quest'anno del decreto, la cui sostanza è passata all'esame delle Commissioni riunite 3a e 6a, che ha già trovato approvazione da parte di 12 Paesi e di altri, in attesa di sicura approvazione.

La legge offre un favorevole orientamento giuridico per gli operatori economici italiani a Taipei. Il decreto si articola in una serie di provvedimenti assolutamente necessari viste le relazioni tra i due Paesi.

Nell'alea dei criteri raccomandati dall'OCSE, la tassazione degli utili di capitale (articolo 13), i redditi derivanti dall'esercizio di professioni indipendenti, il trattamento fiscale delle remunerazioni per il lavoro subordinato (articolo 15), sino ad arrivare alle pensioni ed altre remunerazioni analoghe, solo per citarne alcune, si basano su aspetti tecnici di grande importanza, sulle disposizioni dell'articolo 26 dedicato allo «scambio di informazioni».

Di interesse per la Commissione affari esteri appare altresì l'articolo 29, comma 4 secondo cui: «Il personale inviato all'estero per lavorare rispettivamente presso l'Ufficio di rappresentanza di Taipei in Italia e l'Ufficio italiano di promozione economica, commerciale e culturale a Taipei», è soggetto ad imposizione soltanto nel territorio pagatore, salvo i casi in cui la persona fisica sia residente nell'altro territorio e ne abbia la relativa nazionalità o non sia divenuta residente al solo scopo di rendervi i servizi.

Infine, l'articolo 30 prevede che le disposizioni abbiano effetto alla data in cui l'Ufficio italiano di promozione economica commerciale e culturale a Taipei e l'Ufficio di rappresentanza di Taipei in

Italia si informeranno dell'avvenuta emanazione, da parte dei rispettivi territori, di analoghe disposizioni interne regolatorie delle misure per evitare le doppie imposizioni. Le stesse disposizioni hanno efficacia secondo il principio di reciprocità.

Con il superamento del segreto bancario e lo scambio da parte dei due territori, per ogni tipo di imposta, anche per quelle non incluse nella previsione legislativa, si avranno validi sistemi per combattere l'evasione e l'elusione fiscale specificatamente previsti all'articolo 28 con la previsione di disposizioni antiabuso di carattere generale.

Per questi ed altri motivi guardiamo con grande favore al decreto sull'esenzione della doppia tassazione - che ci accingiamo a votare - ritenendolo la base costitutiva degli incrementi e degli sviluppi di scambi economici tra Italia e Taiwan, sviluppi che non potranno che essere fonte di ricchezza e di lavoro per ambedue i Paesi, nonché rivestire un'importanza fondamentale per favorire la competitività del sistema delle nostre imprese nei confronti della concorrenza di quelle appartenenti ai 12 Paesi europei che già da anni lo hanno adottato. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII e del senatore Casini)*.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare la relatrice, senatrice Chiavaroli.

CHIAVAROLI, *relatrice*. Signora Presidente, per quanto di competenza della Commissione finanze, i disegni di legge in esame recano disposizioni fiscali in relazione ai rapporti con il territorio di Taiwan. In particolare, intendono disciplinare gli aspetti fiscali relativi alle relazioni economiche tra Italia e Taiwan per eliminare il fenomeno della doppia imposizione ed assicurare una più efficiente cooperazione amministrativa, al fine di contrastare il fenomeno dell'evasione fiscale.

I provvedimenti, secondo quanto evidenziato nella relazione illustrativa, dovrebbero pertanto costituire un favorevole quadro giuridico di riferimento per gli operatori economici italiani che effettuano attività di interscambio commerciale e finanziario nel territorio amministrato dall'Agenzia fiscale, Ministero delle finanze di Taipei.

I disegni di legge non si differenziano, nella sostanza, dagli schemi più recenti accolti sul piano internazionale dall'OCSE, se non per alcuni aspetti dovuti a particolarità dei sistemi fiscali dei due territori, quali la tassazione delle persone fisiche che viene applicata a Taiwan in base al principio di territorialità, nonché la mancanza di riconoscimento di Taiwan quale entità politica autonoma.

Le relazioni del Governo evidenziano come la scelta di adottare una regolamentazione basata sul modello OCSE risulti vantaggiosa per il contributo di certezza che così viene fornito al mondo imprenditoriale.

Passando a sintetizzare i contenuti del provvedimento, composto di 31 articoli, si segnala, anzitutto, come le definizioni normative ivi contenute non si discostino nella sostanza dalle formulazioni contenute nel modello OCSE. Dopo che l'articolo 1 individua il campo di applicazione del disegno di legge, vale a dire le persone fisiche e giuridiche residenti in uno o in entrambi i territori considerati, l'articolo 2 considera imposte sul reddito le somme prelevate sul reddito complessivo o su elementi del reddito, compresi gli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sugli stipendi e sui salari corrisposti dalle imprese, nonché le imposte sui plusvalori. Le imposte prese in considerazione sono, per il territorio italiano, l'IRPEF, l'IRES e l'IRAP, mentre per il territorio di Taiwan sono l'imposta sul reddito delle imprese con scopo di lucro, l'imposta sul reddito consolidato delle persone fisiche e l'imposta di base sul reddito.

L'articolo 4, in merito al concetto di «residente di un territorio», prevede il criterio prevalente della «direzione effettiva», che corrisponde maggiormente ai principi della legislazione fiscale italiana. È pertanto considerato residente di un territorio quella persona che, in virtù della legislazione dello stesso territorio, è ivi assoggettata ad imposta a motivo del suo domicilio, residenza, sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga.

L'articolo 5 reca la disciplina della stabile organizzazione - definita come una sede fissa di affari per mezzo della quale l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività - in linea con gli attuali *standard* OCSE. Nell'ipotesi di un cantiere di costruzione, montaggio o installazione o di attività di

supervisione, si ha una stabile organizzazione quando il cantiere o l'attività si protrae oltre sei mesi.

L'articolo 6 prevede che la tassazione dei redditi immobiliari sia effettuata a favore del territorio in cui sono situati gli immobili.

L'articolo 7, concernente il trattamento degli utili di impresa, prevede il principio generale secondo cui gli stessi sono imponibili nel territorio di residenza dell'impresa, ad eccezione dei redditi prodotti per il tramite di una stabile organizzazione.

L'articolo 8 stabilisce che gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, della navigazione marittima ed aerea sono tassati esclusivamente nel territorio in cui è situata la sede di direzione effettiva dell'impresa di navigazione; con l'articolo 9, concernente la disciplina degli utili delle imprese associate, si consente tra l'altro ai territori di effettuare rettifiche dell'imposta applicata sugli utili accertati e di procedere ai conseguenti aggiustamenti.

L'articolo 10, concernente i dividendi, pone il principio generale della loro tassazione nel territorio di residenza del percipiente. Analogamente per l'articolo 11, concernente gli interessi, si pone il principio generale della loro tassazione nel territorio di residenza del percipiente, prevedendo che gli stessi rimangono tassabili anche alla fonte, ma limitatamente ad una aliquota che non può eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo degli interessi; l'articolo 12, dedicato ai canoni, prevede anch'esso il principio generale di imponibilità nel territorio di residenza del percipiente, con la possibilità di tassazione anche nel territorio della fonte con un'aliquota d'imposta limitata al 10 per cento.

L'articolo 13 disciplina la tassazione degli utili di capitale.

L'articolo 14 prevede, per i redditi derivanti dall'esercizio di una professione indipendente, il principio generale dell'imposizione nel territorio di residenza; è tuttavia prevista la tassazione concorrente nel territorio di prestazione dell'attività, in caso di disponibilità di una base fissa utilizzata per l'esercizio della professione, o se il residente soggiorna nell'altro territorio per periodi uguali o superiori a 183 giorni nell'anno.

L'articolo 15 disciplina il trattamento fiscale delle remunerazioni per lavoro subordinato, prevedendo la tassazione esclusiva nel territorio di residenza del lavoratore, a meno che l'attività non sia svolta nell'altro territorio.

L'articolo 16 stabilisce la tassabilità di compensi, gettoni di presenza e retribuzioni analoghe nel territorio di residenza della società che li corrisponde; l'articolo 17 stabilisce in via generale che sono imponibili nel territorio di prestazione dell'attività i redditi di artisti e sportivi residenti nell'altro territorio.

L'articolo 18 prevede che le pensioni e remunerazioni analoghe pagate ad un residente di un territorio sono tassabili esclusivamente nel territorio di residenza del beneficiario, mentre l'articolo 19, concernente le remunerazioni - diverse dalle pensioni - pagate a fronte di servizi resi ad un territorio prevede la loro imponibilità soltanto nel territorio pagatore.

L'articolo 20 concerne le remunerazioni derivanti dalle attività d'insegnamento e di ricerca esercitate nel territorio di soggiorno da un professore o un insegnante che prima di tale soggiorno era residente dell'altro territorio. L'articolo 21 concerne le somme ricevute da studenti o apprendisti, mentre l'articolo 22, concernente altri redditi diversi da quelli sopra menzionati, prevede quale criterio generale l'imponibilità nel territorio di residenza del percipiente.

L'articolo 23 è l'articolo centrale perché individua le modalità per l'eliminazione della doppia imposizione: con riguardo alle imposte applicate sul territorio italiano e in armonia con il nostro ordinamento fiscale, viene adottato il metodo di imputazione ordinaria.

L'articolo 24, in materia di non discriminazione, prevede che i nazionali di un territorio non devono essere assoggettati nell'altro territorio ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro territorio che si trovino nella stessa situazione.

L'articolo 25 disciplina la procedura amichevole, per la quale sono state adottate le principali indicazioni contenute nel modello OCSE.

L'articolo 26 reca disposizioni sullo scambio di informazioni, prevedendo l'estensione di tale scambio da parte dei due territori ad ogni tipo di imposta.

L'articolo 27 reca disposizioni in materia di rimborsi delle imposte, mentre l'articolo 28, sulla limitazione dei benefici, contiene alcune disposizioni antiabusive e antievasive di carattere generale.

L'articolo 30 prevede che le norme in esame acquistino efficacia dalla data in cui l'Ufficio italiano di promozione economica a Taipei e l'ufficio di rappresentanza di Taipei in Italia si informano dell'avvenuta emanazione, da parte dei rispettivi territori, di analoghe disposizioni interne, regolatorie delle misure per evitare le doppie imposizioni.

L'articolo 31 reca infine la copertura finanziaria degli oneri recati dal provvedimento, quantificati in 393.000 euro annui a decorrere dall'anno 2015, in termini di minori entrate.

Per tutte le considerazioni svolte sino ad ora, sollecitiamo una celere approvazione di tale provvedimento, atteso dagli operatori di entrambi i Paesi, perché l'interscambio commerciale tra Italia e Taiwan possa avere una decisa accelerazione, così come è accaduto agli altri 25 Paesi con i quali Taiwan ha attivato analoghi accordi. *(Applausi dei senatori Malan e Razzi)*.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Divina. Ne ha facoltà.

DIVINA *(LN-Aut)* Signora Presidente, l'intento del testo che, come spero, ci accingiamo ad approvare, non mira altro che ad agevolare gli scambi tra il nostro Paese e la Repubblica di Taiwan. È un lavoro che parte da lontano e che non ha avuto percorsi molto fortunati: si è sempre arrivati alla fine della legislatura, affastellando una serie di provvedimenti, che inevitabilmente ne subivano l'esito della chiusura anticipata; arrivavano quindi in Assemblea e rimanevano schiacciati dalle vicissitudini.

In questa legislatura ci siamo attivati abbastanza presto: a conclusione dell'esame del testo base nelle Commissioni 3a e 6a, è stato proposto l'assorbimento degli altri disegni di legge, nn. 961, a mia firma, 1109, a firma del senatore Marinello, e 1144, a prima firma del senatore Malan, che sono confluiti nel disegno di legge presentato a febbraio di quest'anno dal Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro degli affari esteri.

Siamo gli ultimi tra i Paesi europei a ratificare un accordo di questo tipo per evitare la doppia tassazione. Altri Paesi lo hanno fatto prima di noi e sarebbe stato un peccato non farlo, non per la politica italiana, ma per le imprese italiane, considerando l'estremo interesse che ha per noi questo Paese. Forse il senatore Razzi ha dei dati diversi dai miei: io ho i dati relativi al 2012, anno in cui l'interscambio commerciale tra i due Paesi è stato di 3,86 miliardi di dollari, che ha visto l'Italia favorita, visto che Taiwan ha esportato in Italia per 1,83 miliardi di dollari, mentre noi abbiamo esportato a Taiwan per più di 2 miliardi di dollari. Infatti siamo il quarto *partner* commerciale europeo nei confronti di Taipei, dopo Germania, Olanda e Regno Unito. Sarebbe dunque un peccato non offrire alle nostre imprese quello che questi altri Paese hanno già consentito. Il *made in Italy* e lo stile italiano sono sicuramente apprezzatissimi, ma commerciare con Paesi in cui non c'è questa prerogativa e non è in vigore questa legge, che prevede un quadro giuridico favorevole per gli operatori economici, penalizza l'impresa e l'*export* italiani. Dobbiamo pensare che l'imprenditore che avesse voluto fino ad oggi commercializzare con questo Paese, avrebbe dovuto pagare le imposte sugli utili realizzati a Taiwan. Ma poiché l'azienda è italiana, avrebbe dovuto pagare nuovamente gli utili sul territorio italiano, perché così - ahimè - la legge prevede.

Noi presentatori dei disegni di legge in materia abbiamo sostanzialmente preso e ricalcato gli schemi che l'OCSE propone per i trattati di libero scambio e di non doppia tassazione, inserendo le imposte che devono essere assoggettate a questo tipo di regime particolare. Per noi si tratta delle classiche imposte sulle società, sulle persone e sulle produzioni, e cioè IRPEF, IRES ed IRAP. Per loro sono un po' diverse, perché hanno terminologie differenti, ma sono molto simili ed assimilabili alle nostre, trattandosi sempre di imposte sulle persone, sui redditi e sulle imprese.

È molto semplice realizzare l'obiettivo perché, se una azienda italiana o una taiwanese dovessero realizzare nei rispettivi Paesi strutture immobiliari, quel tipo d'imposta si paga dove è situato

l'immobile. È relativamente facile. Per gli utili delle imprese si tiene presente la residenza dell'impresa. L'impresa italiana che produce utili a questo punto a Taiwan paga le imposte in Italia, punto e basta. Viceversa, se si dovesse costituire una impresa con sede, struttura e direzione taiwanese, verrebbe regolata esclusivamente dalla norma fiscale taiwanese. Nel dettaglio forse non è neanche il caso di entrare.

Faccio anche un esempio in ambito marittimo: gli interscambi da impresa di navigazione sia marittima che aerea verrebbero tassati sul territorio in cui è situata la sede effettiva della direzione dell'impresa di navigazione.

Ci auguriamo che il provvedimento in esame veda finalmente la luce. Esso ha avuto vicissitudini dovute proprio alla politica, alla caduta della legislatura. Abbiamo approvato, *nulla quaestio*, non so quanti accordi di libero scambio per evitare la doppia tassazione. Speriamo che almeno questa sia la volta buona e il provvedimento in esame possa finalmente vedere la luce. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Rossi Gianluca. Ne ha facoltà.

ROSSI Gianluca *(PD)*. Signora Presidente, onorevoli colleghi, signora Sottosegretario, va premesso che i disegni di legge oggi in discussione tengono conto della mancanza di riconoscimento da parte dello Stato italiano di Taiwan quale entità politica autonoma. Tuttavia, con il supporto di modelli convenzionali accolti dall'OCSE, li adatta alla peculiarità dei sistemi fiscali delle due realtà interessate.

Per quanto attiene la crescita dei volumi di scambi commerciali a cui hanno fatto anche riferimento i colleghi e la possibilità di accrescere il potenziale industriale di entrambi i Paesi, l'introduzione del disegno di legge in esame costituisce un quadro giuridico di riferimento favorevole per gli operatori economici italiani operanti a Taiwan. L'Italia, infatti, è il quarto *partner* commerciale europeo di Taiwan dopo Germania, Olanda e Regno Unito, ed è collocata nella ventisettesima posizione nella classifica mondiale, con oltre 3,8 miliardi di dollari. Il dato relativo alle esportazioni verso Taiwan ammonta a 2,02 miliardi di dollari.

Negli anni ottanta Taiwan produceva una stima di nove su dieci dei *computer* portatili venduti nel mondo. L'impatto della crisi economica mondiale ha gravemente compromesso questo comparto produttivo, che costituisce buona parte dell'indotto del Paese, ed ora questa economia cerca di orientarsi verso altri settori, puntando su innovazione, *start-up* e ricerca. Ciò risulta particolarmente complesso per un sistema che risente della concorrenza di centri manifatturieri quali quelli della Cina e del Vietnam e resta incardinato sulle esportazioni.

Per promuovere la ricerca industriale e lo sviluppo in questo settore, il Governo ha promosso l'istituzione di *science park*, aree specifiche che godono di incentivi fiscali, tassi e canoni agevolati per attrarre gli investimenti di cui molte aziende italiane potranno e potrebbero giovarsi. Ricordo che, nell'elenco dell'ufficio ICE Taipei, sono iscritte aziende quali AnsaldoBreda, Danieli, Bulgari, Gucci, Versace, Armani, Dolce e Gabbana e Cucinelli.

Sotto il profilo fiscale, il disegno di legge in discussione affronta e risolve una serie di problemi tra i più insidiosi, come le doppie imposizioni, che penalizzano il pieno sviluppo delle relazioni economiche e commerciali tra i due Paesi.

Di particolare interesse per la competenza della Commissione finanze, come ha ricordato la relatrice Chiavaroli, sono i seguenti articoli: l'articolo 6, che prevede che la tassazione dei redditi immobiliari sia effettuata a favore del territorio in cui sono situati gli immobili; l'articolo 7, che concerne il trattamento degli utili d'impresa, prevedendo il principio generale secondo cui gli stessi sono imponibili nel territorio di residenza dell'impresa, ad eccezione di quelli prodotti per il tramite di una stabile organizzazione; l'articolo 23, che individua le modalità per l'eliminazione della doppia imposizione; l'articolo 25, che disciplina la procedura amichevole; l'articolo 26, che reca disposizioni sullo scambio di informazioni, prevedendo l'estensione di tale scambio da parte dei due territori ad ogni tipo d'imposta. La norma costituirebbe la base giuridica per intensificare la cooperazione amministrativa, tra l'altro consentendo il superamento del segreto bancario in conformità con gli

standard OCSE. Ciò è senza dubbio un elemento fondamentale per l'ingresso di Taiwan nella *white list*.

In conclusione, ritengo anch'io importante questo testo, perché rafforza le basi dello scambio commerciale tra i due Paesi, sancendo tuttavia una serie di principi fiscali che, da un lato, consentono maggior chiarezza nelle operazioni e, dall'altro, avvicinano Taiwan agli *standard* dei Paesi iscritti appieno alle *white list* fiscali. *(Applausi dal Gruppo PD e del senatore Battista).*

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Poiché né i relatori né la rappresentante del Governo intendono intervenire, passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge n. 1327, nel testo proposto dalle Commissioni riunite.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo alla votazione dell'articolo 1.

GAETTI *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'articolo 2.

GAETTI *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'articolo 3.

GAETTI *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'articolo 4.

GAETTI *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'articolo 5.

GAETTI *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 5.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'articolo 6.

GAETTI *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 6.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'articolo 7.

GAETTI *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 7.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'articolo 8.

GAETTI *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 8.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'articolo 9.

GAETTI *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 9.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'articolo 10.

GAETTI *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 10.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'articolo 11.

GAETTI *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 11.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'articolo 12.

GAETTI *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 12.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'articolo 13.

GAETTI *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 13.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'articolo 14.

GAETTI *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 14.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'articolo 15.

GAETTI *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 15.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'articolo 16.

GAETTI *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 16.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'articolo 17.

GAETTI *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 17.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'articolo 18.

GAETTI *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 18.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'articolo 19.

GAETTI *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 19.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'articolo 20.

GAETTI *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 20.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'articolo 21.

GAETTI *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 21.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'articolo 22.

GAETTI *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 22.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'articolo 23.

GAETTI *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 23.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'articolo 24.

GAETTI *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 24.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'articolo 25.

GAETTI *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 25.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'articolo 26.

GAETTI *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 26.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'articolo 27.

GAETTI *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 27.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'articolo 28.

GAETTI *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 28.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'articolo 29.

GAETTI *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 29.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'articolo 30.

GAETTI *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 30.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'articolo 31.

GAETTI *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 31.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione finale.

DIVINA *(LN-Aut)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DIVINA *(LN-Aut)*. Signora Presidente, senza ripetere tutto quello che abbiamo già detto e ringraziando l'Aula per l'andamento dei lavori, dichiaro il voto favorevole del Gruppo della Lega Nord sperando di poter dare un contributo alle imprese italiane. *(Applausi dai Gruppi LN-Aut e PD)*.

MARINELLO *(NCD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINELLO *(NCD)*. Signora Presidente, annuncio il voto favorevole del Gruppo Nuovo Centrodestra rifacendomi a tutte le considerazioni riportate già in apertura dei lavori dal mio collega. *(Applausi dal Gruppo NCD)*.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, dichiaro il voto favorevole del Gruppo Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura esortando il Governo ad attivarsi affinché presso la Commissione europea si dia seguito alla risoluzione approvata dal Parlamento europeo per chiedere di avviare al più presto i colloqui fra Unione europea e Taiwan che consentiranno di definire gli accordi sulla protezione degli investimenti. Ciò incrementerebbe ulteriormente le possibilità commerciali dell'Italia con Taiwan. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

TONINI *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TONINI *(PD)*. Signora Presidente, riprendendo le motivazioni illustrate dal collega Rossi in maniera molto ampia che hanno messo in evidenza l'importanza per la nostra economia e per il nostro Paese di un rapporto sempre più stretto con Taiwan, annuncio il voto favorevole del Gruppo del Partito Democratico. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

GAETTI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAETTI *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge n. 1327, nel suo complesso.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto assorbiti i disegni di legge nn. 961, 1109 e 1144.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(1554) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e Gibilterra per lo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Londra il 2 ottobre 2012*** *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)* **(ore 19,13)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1554, già approvato dalla Camera dei deputati.

Ilrelatore, senatore Lucidi, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

LUCIDI, *relatore*. Signora Presidente, il disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, reca la ratifica dell'Accordo tra Italia e Gibilterra sullo scambio di informazioni in materia fiscale.

L'Accordo con Gibilterra, firmato nell'ottobre 2012, ricalca il modello di accordi in materia predisposto dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico nel quadro delle iniziative per la trasparenza fiscale. È dunque in linea con gli orientamenti condivisi dall'Italia nelle diverse sedi multilaterali per il rafforzamento degli strumenti di contrasto al fenomeno dell'evasione fiscale internazionale.

L'intesa ha lo scopo di favorire la cooperazione fra le due parti attraverso uno scambio di informazioni in materia fiscale, necessario a garantire il raggiungimento di adeguati livelli di trasparenza. Non si è fatto ricorso alla stipula di una vera e propria Convenzione contro le doppie imposizioni perché l'interscambio commerciale fra i due Paesi è molto ridotto. In tal senso, l'Accordo si inserisce nel quadro di quelle intese, per l'individuazione degli Stati con un regime fiscale conforme agli *standard* di legalità adottati dall'Unione europea, importanti soprattutto per le ricadute che potrebbero derivarne nella lotta all'elusione ed all'evasione fiscale.

L'Accordo si compone di tredici articoli, i primi dei quali definiscono l'oggetto e l'ambito di applicazione dell'intesa, gli ambiti giurisdizionali e le imposte oggetto del possibile scambio informativo, ovvero l'imposta sul reddito delle persone fisiche, l'imposta sul reddito delle società, l'imposta regionale sulle attività produttive, l'imposta sul valore aggiunto, l'imposta sulle successioni, quella sulle donazioni e le imposte sostitutive.

L'articolo 4 offre un quadro di definizioni necessarie ad eliminare possibili difformità interpretative, mentre l'articolo 5 regola le modalità di svolgimento dello scambio di informazioni, disciplinando nel dettaglio le tipologie di informazioni che possano essere richieste e prevedendo, fra l'altro, il superamento del segreto bancario.

I successivi articoli 6 e 7 dispongono in merito alla possibilità per le parti di effettuare verifiche fiscali nei rispettivi territori, nonché alle circostanziate ipotesi in cui sia possibile per una delle parti sottrarsi alla richiesta informativa.

L'articolo 8 pone un principio di riservatezza nella gestione e nello scambio delle informazioni, mentre l'articolo 9 stabilisce che i costi ordinari per fornire l'assistenza informativa siano a carico della parte interpellata, quelli straordinari a carico della richiedente, prevedendo altresì un impegno alla occasionale consultazione fra le autorità competenti su tali aspetti.

Gli articoli conclusivi dispongono l'obbligo per le parti di adottare le modifiche legislative interne necessarie per dare attuazione all'intesa bilaterale (articolo 10), stabiliscono le procedure per la risoluzione amichevole delle eventuali controversie derivanti dall'applicazione e dall'interpretazione del testo (articolo 11), e disciplinano i termini per l'entrata in vigore e per l'eventuale denuncia dell'Accordo medesimo (articoli 12 e 13).

Il disegno di legge di ratifica si compone di tre articoli che dispongono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica, l'ordine di esecuzione e l'entrata in vigore. Nessun articolo è espressamente dedicato alla copertura finanziaria, perché il provvedimento non comporta spese o istituzione di nuovi uffici. A tal riguardo si evidenzia come i costi cui fa riferimento l'articolo 9 dell'Intesa, come già per altri testi legislativi di analogo contenuto già approvati, presentino solo una natura del tutto eventuale.

L'Accordo è conforme alle azioni condivise intraprese nell'ambito del G20 e dell'OCSE sul potenziamento degli strumenti di contrasto del fenomeno dell'evasione fiscale. Una sua rapida approvazione rappresenterebbe dunque un significativo passo in avanti nella lotta contro l'evasione e l'elusione fiscale nei paradisi fiscali, consentendo di inserire anche Gibilterra, quale parte estera contraente, nelle *white list* degli Stati e territori con un regime fiscale conforme agli *standard* di legalità e trasparenza adottati dall'Unione europea. Anche per questo la Commissione affari esteri lo ha approvato, in sede referente, all'unanimità.

In conclusione, propongo l'approvazione del disegno di legge da parte dell'Assemblea. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale e poiché né il relatore né il rappresentante del Governo intendono intervenire, passiamo all'esame degli articoli.

Passiamo alla votazione dell'articolo 1.

GAETTI *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'articolo 2.

GAETTI *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'articolo 3.

GAETTI *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione finale.

ARRIGONI *(LN-Aut)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARRIGONI *(LN-Aut)*. Signora Presidente, l'accordo bilaterale con Gibilterra, per il quale l'Aula del Senato è chiamata ad esprimersi, mira ad agevolare lo scambio di informazioni in materia fiscale tra i due Paesi, con l'obiettivo di contrastare il fenomeno dell'evasione contributiva.

Gibilterra, come è noto, è dipendenza continentale, europea, della Corona britannica, ma non è territorio dell'Unione europea, come ben sanno coloro che dalla Spagna cercano di raggiungerla, sottraendosi all'ostilità dei doganieri spagnoli. Proprio in quanto tale, la Rocca si è creata la reputazione di essere un paradiso fiscale e finanziario, in modo non diverso dalle isole del canale della Manica; da qui l'ambizione di intervenire per turare la falla da parte italiana.

Precisiamo che l'intesa bilaterale non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, né tantomeno la creazione di nuovi uffici o strutture. Dunque, non sembrano sussistere motivi particolari per opporsi, in primo luogo perché è evidente che l'eventuale evasione fiscale realizzata a Gibilterra non può certamente essere una forma di vessazione poliziesca del cittadino comune o del piccolo imprenditore, alla quale noi ci opponiamo da sempre come movimento politico.

A noi piace il fatto che uno degli effetti dell'Accordo sia quello di rafforzare la legittimità di Gibilterra, la cui popolazione ha più volte fatto conoscere la propria opinione circa il futuro politico della Rocca, respingendo con forza l'idea di tornare alla Spagna. Noi della Lega Nord siamo amici dei popoli che si autodeterminano e ci auguriamo che l'intesa con la Rocca dia i frutti sperati. Voteremo, pertanto, a favore della ratifica. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

COMPAGNA *(NCD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COMPAGNA *(NCD)*. Signora Presidente, intervengo solo per annunciare il voto favorevole del nostro Gruppo a questo provvedimento. *(Applausi dal Gruppo NCD).*

TONINI *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TONINI *(PD)*. Signora Presidente, dichiaro il voto favorevole del Gruppo del PD.

GAETTI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAETTI *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Colleghi, poiché vi sono molte richieste per interventi di fine seduta e il termine è previsto alle ore 20, rinvio l'esame dei restanti punti all'ordine del giorno ad altra seduta.

Per l'inserimento nel calendario dei lavori dell'Assemblea della discussione del disegno di legge n. 1384

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, informo che il Presidente del Gruppo Movimento 5 Stelle ha comunicato alla Presidenza l'intenzione di chiedere l'inserimento nel calendario dei lavori del disegno di legge n. 1384 («Modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati»), ai sensi dell'articolo 55, comma 7, del Regolamento.

A tale riguardo, si fa presente in primo luogo che la Commissione giustizia del Senato ha avviato l'esame del provvedimento - fatto proprio dal Gruppo Movimento 5 Stelle, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento - il 22 ottobre 2014.

Con successiva lettera del 28 ottobre 2014, la Presidente della Camera dei deputati, nel comunicare che la Commissione giustizia di quel ramo del Parlamento aveva già avviato l'esame di disegni dì legge su analoga materia, chiedeva di promuovere le procedure delle intese ai sensi degli articoli 51, comma 3, del Regolamento del Senato, e 78 del Regolamento della Camera.

Acquisito il conforme avviso del presidente della Commissione giustizia del Senato, senatore Palma, il Presidente del Senato, con lettera del 7 novembre, ha informato la Presidente della Camera dei deputati che, conformemente alla prassi per la quale è riservata la priorità di trattazione al ramo del Parlamento che per primo ha iniziato il procedimento legislativo, si conveniva sulla richiesta di prosecuzione dell'esame da parte della Commissione giustizia della stessa Camera.

Peraltro, si è provveduto a segnalare, su indicazione del presidente Palma, che alcune norme in materia di prescrizione dei reati sono contenute nel testo unificato predisposto dal relatore D'Ascola in ordine ai disegni di legge in materia di corruzione, riciclaggio e falso in bilancio, il cui *iter* è in fase avanzata presso la Commissione giustizia del Senato, affinché l'omologa Commissione della Camera dei deputati possa tenerne conto, al fine di garantire la necessaria coerenza dell'intervento normativo.

Pertanto, per le ragioni sopra specificate, la richiesta avanzata dal senatore Airola non è ammissibile.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

PUPPATO *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUPPATO *(PD)*. Signora Presidente, vorrei approfittare della giornata di oggi, il 25 novembre, dedicata alla lotta alla violenza sulle donne, approfittando anche della presenza del sottosegretario Pistelli per chiedergli di farsi latore nei confronti del commissario europeo Federica Mogherini, perché credo che l'Europa possa e debba fare molto rispetto ad una situazione che si evidenzia sempre più frequente in molte parti del mondo... *(Brusio)*.

PRESIDENTE. Colleghi, per cortesia, vi chiedo di defluire dall'Aula, se non in silenzio, quantomeno in modo da consentire alla senatrice Puppato di svolgere il suo intervento *(Brusio)*. Colleghi, un po' di silenzio altrimenti gli interventi di fine seduta non è possibile ascoltarli.

Prego, senatrice Puppato.

PUPPATO *(PD)*. Dicevo che, anche se nella realtà europea, e italiana in particolare, in questo periodo, si può essere particolarmente felici per i successi internazionali della scienza, di figure di grande statura, come Samantha Cristoforetti, che abbiamo mandato, per così dire, a fare l'astro a bordo di una

navicella in giro per lo spazio, e come Fabiola Gianotti, che abbiamo avuto ai vertici della massima autorità mondiale fisica in Europa, dobbiamo però aprire una parentesi rispetto a quello che accade nel mondo ed in particolare in un Paese come la Turchia, che vorrebbe entrare in Europa, che sta alle porte d'Europa, che è di fatto un pezzo del nostro continente e che oggi manifesta indisponibilità persino a considerare la donna come appartenente a quell'universo capace di competere, esistere, progredire, scolarizzarsi e quindi mettere a disposizione con profitto le proprie competenze per riuscire a migliorare questa umanità.

Non è un caso che, oltre all'ISIS, abbiamo visto come Boko Haram abbia prodotto in Nigeria una schiavizzazione progressiva di intere aree di quel Paese, impedendo alle donne di andare a scuola e alle bambine di poter fare la propria vita e crescere in libertà. In questi giorni, tra la fine di ottobre e gli inizi di novembre, abbiamo visto come il Darfur sia stato teatro di stupri di massa di bambine dai sette anni in su, che sono state assoggettate a questa violenza da parte dell'esercito del Sudan.

PRESIDENTE. Concluda, senatrice Puppato.

PUPPATO *(PD)*. Concludo subito nel rivolgere un appello alla ministro Mogherini: che rappresenti un'Europa capace di promuovere i diritti umani e civili e di rappresentare nel mondo un faro di civiltà, senza piegarsi e senza concedere a nessun Paese, per quanto possa chiedere di far parte dell'Europa, di permettersi un arretramento culturale umano e civile impedendo alla donna di poter esistere e rappresentare il meglio di sé, in considerazione del fatto che, come disse Mao Tse-tung, in modo pressoché perfetto, noi siamo l'altra parte del cielo, ed è una parte misteriosa e straordinaria, la più sensibile e capace di evolvere in un mondo di questo genere.

Chi, ancora una volta, ha paura delle donne è bene sappia che le donne non intendo spegnersi, chiudersi e cancellarsi in virtù di violenze di ogni genere, anche fisiche, che continuano ad essere perpetrate e diventano sempre più pesanti in troppe parti del mondo. *(Applausi dai Gruppi PD e Misto-MovX e del senatore Battista)*.

CALEO *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALEO *(PD)*. Signora Presidente, colleghi senatori, nella nottata tra sabato e domenica c'è stato un vile assalto ad una sede del Partito Democratico nel quartiere Favaro di La Spezia, un quartiere molto popolare, dove quella sede era aperta non solo per svolgere una fisiologica azione politica, ma anche per offrire un servizio alla cittadinanza in maniera libera, democratica e plurale.

Mi rendo conto che usando questi termini mi allontano molto rispetto al pensiero dei sedicenti No TAV, come si sono firmati. Mi chiedo cosa c'entri la TAV a La Spezia, data la lontananza di questa città dalla ferrovia veloce che passa da Torino e va a Lione. Al massimo (vedo il senatore Barani), potremmo ambire alla Pontremolese, che è un tratto di ferrovia che collega la Pianura padana al Tirreno.

Detto questo, credo che non bisogna lasciar passare questi vili e codardi attentati alle sedi dei partiti politici, di tutti i partiti politici, perché esse, come i partiti politici, sono presidi di democrazia dove, in maniera molto libera, plurale e democratica si discute di politica e si forniscono servizi.

Quindi, signora Presidente, credo che non solo sia importante stigmatizzare politicamente questo ennesimo attentato, ma anche isolare nella società questi vili e codardi atteggiamenti violenti che evitano il confronto politico e il confronto democratico, e si traducono solo in subdoli e notturni attentati contro luoghi dove si svolge in maniera seria la democrazia. *(Applausi dal Gruppo PD e del senatore Di Maggio. Commenti ironici del senatore Ciampolillo)*.

PRESIDENTE. Senatore Caleo, la Presidenza si associa alle sue parole ed esprime solidarietà a tutti coloro che svolgono attività politica nella sede del Partito Democratico di Favaro.

MUSSINI *(Misto-MovX)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUSSINI *(Misto-MovX)*. Signora Presidente, il mio intervento riprende il tema già affrontato in seduta, per cercare di ricordare che la lotta contro la violenza sulle donne siamo molto lontani

dall'averla intrapresa in modo deciso e soprattutto dall'esserne quanto meno lontanamente vincitori.

Io darei un titolo: gli annunci disattesi. È peraltro un titolo al quale purtroppo siamo molto abituati. Questa dovrebbe essere l'amara conclusione di oggi, in realtà. *In cauda venenum* dicevano i latini, ed ecco qui il *venenum*: ad oggi, dei 17 milioni stanziati per questo importante e lodevole obiettivo tra il 2013 e il 2014, poi ridotti di oltre mezzo milione per ragioni di risparmio dalla stessa coalizione di Governo che li aveva stanziati, i centri antiviolenza e le case rifugio non hanno ricevuto nulla. Solo promesse, convegni, cordoglio, raccoglimento, mentre i dati sulla violenza da luglio scorso sono raddoppiati.

Il 1° agosto avevo presentato una mozione, firmata peraltro da numerosi esponenti di diverse forze politiche rappresentate in questo Emiciclo, il cui punto 1 chiedeva che venisse subito data la delega per le pari opportunità, che il Presidente del Consiglio aveva invece mantenuto; una richiesta caduta nella più totale indifferenza. Naturalmente la mozione non è stata e probabilmente non verrà calendarizzata, ma potrebbe anche essere che, pur non calendarizzate, le mozioni in qualche modo svolgano la loro funzione di *movere* e quindi di scuotere questa indifferenza. Invece no, la delega è stata data il 1° ottobre in modo informale, a titolo gratuito, cosa certamente lodevole, all'onorevole Martelli del PD, la quale ci dice che, il prossimo 27 novembre, nella Conferenza Stato-Regioni, conta di delineare i punti principali del Piano nazionale antiviolenza e definire criteri e quant'altro, e che a gennaio verrà varato il Piano definitivo. Così abbiamo perso tempo, soprattutto abbiamo perso vite, abbiamo perso dignità e accumulato dolore e preoccupazione.

A tutt'oggi non sappiamo ancora come e quando saranno distribuiti questi fondi che, con tanta gloria, sono stati ancora oggi ricordati in quest'Aula come una vittoria in una lotta che non può essere soltanto una lotta sporadica, ma dev'essere dell'intero sistema.

PRESIDENTE. Dovrebbe concludere il suo intervento, senatrice Mussini.

MUSSINI *(Misto-MovX)*. Concludo, signora Presidente.

Ricordo - e non lo faccio per mio interesse perché non sono io la prima firmataria - che presso le Commissioni riunite e affari costituzionali giace in discussione l'Atto Senato n. 724, che affronterebbe invece in modo globale e definitivo, dando tutta una serie di risposte che nella mia mozione sono rappresentate e che dovrebbero costituire la vera e propria cornice per una lotta generale e sinergica contro un fenomeno che è sì culturale, ma devastante. *(Applausi dal Gruppo Misto-MovX)*.

ENDRIZZI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ENDRIZZI *(M5S)*. Signora Presidente, la stampa ci informa che nel passaggio al Senato della legge di stabilità è in arrivo l'ennesima sanatoria sul gioco d'azzardo. I centri scommesse che hanno operato collegati con *bookmaker* stranieri privi di licenza italiana potranno mettersi a posto fino al 2016 versando 10.000 euro. È venuta l'ora che Matteo Renzi, come presidente del Consiglio e segretario del Partito Democratico, getti la maschera e che gli uomini di buona volontà del suo partito prendano posizione.

Nelle Regioni dove sono all'opposizione, i consiglieri del PD propongano leggi per limitare almeno un po' il mercato del gioco d'azzardo. In Commissione affari sociali alla Camera, i parlamentari del PD mostrano, a parole, buona volontà, ma la legge per la cura e la prevenzione dell'azzardo patologico è ferma. Strano! Il Governo diceva che i soldi per la sanità c'erano.

Faccio un passo indietro. Vi ricordate l'emendamento contro i sindaci No *slot*? Denunciammo noi il subdolo tentativo, ma la maggioranza ed il Partito Democratico votarono a favore. Matteo Renzi, allora proteso ad affossare il Governo Letta, fece lo scandalizzato e si prese il merito di far cadere il decreto. Oggi la stampa mostra che, da Presidente del Consiglio, sta razzolando allo stesso modo: ve lo anticipo, così che ogni collega abbia tempo di prendere coscienza e ponderare fino a che punto possa sacrificare la propria coscienza agli interessi di partito e ognuno si attivi perché ciò non accada.

Ancora poche settimane fa, Renzi annunciava maggiori tasse sulle *slot machine* e *videolottery* per poter pagare i costi sanitari causati. Le *lobby* hanno reagito: se aumentano le tasse cala il gettito. Ma

cosa volete che dicano? Ma noi, noi possiamo tenere in piedi un'industria che distrugge un Paese e non paga nemmeno i danni materiali causati? Ma tant'è. Renzi si accinge a rimangiarsi gli annunci. I soldi che sperava di ricavare non li prenderà più dalle macchinette mangiasoldi; in cambio dell'ennesimo favore, li prenderà questa volta alle sale prive di licenza italiana. È l'ennesimo regalo, l'ennesimo condono, l'ennesimo schiaffo del soldato beffardo in faccia agli onesti e all'Italia che arranca. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

BOTTICI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOTTICI *(M5S)*. Signora Presidente, Carrara non può affidarsi alla «ruota della fortuna». Se in undici anni ci sono state quattro gravi esondazioni del torrente Carrione, non è perché Carrara è una città sfortunata: questo è il bilancio amaro dell'inadeguatezza di un'amministrazione locale che vede da vent'anni gli stessi protagonisti.

Poche sono le famiglie che gestiscono le cave di marmo e che hanno, quindi, un notevole vantaggio, mentre il resto della cittadinanza è sul lastrico, ancor di più oggi, dopo l'ultima ed ennesima alluvione.

Il Comando dei vigili del fuoco di Massa, nel gennaio 2013, aveva presentato una segnalazione scritta sulle criticità dell'argine, allertando il Comune, la Provincia, la Regione, il prefetto e la procura con queste parole: «Si vuole segnalare alle autorità in indirizzo (...) la necessità di porre in essere le necessarie verifiche (...) al fine di appurare se esistono altri tratti di argine del torrente Carrione realizzati con le stesse modalità (...), perché se così fosse è consistente e grave il pericolo del verificarsi di altri crolli in occasione di future piene». Nessuno però fece nulla per evitare il disastro.

È necessario fare luce sulle responsabilità di tutti gli attori coinvolti, *in primis* il sindaco Angelo Zubbani, che si è limitato a fare da passacarte tra Comune e Provincia e che, di fronte ai cittadini esasperati, ha affermato in modo provocatorio che il Comune non ha nessuna responsabilità. Il sindaco è sempre responsabile della salute e della sicurezza dei propri cittadini, oltre a essere il capo della Protezione civile a livello comunale, ancor più se il suo partito, il PSI, ricopre posizioni chiave in Provincia, come ad esempio il signor Fabrizio Magnani, ex vice presidente.

Il territorio di Massa Carrara ha dinamiche politiche pittoresche. Ecco alcuni esempi. In un'indagine sugli appalti del fiume Magra spunta il nome del già citato Magnani, ora segretario del vice ministro Nencini e padre dell'attuale sindaco di Aulla (vedi il quotidiano "Il Secolo XIX"). La presidenza della Commissione provinciale d'inchiesta per il crollo dell'argine viene affidata a Juri Gorlandi, vice presidente del Consiglio comunale di Aulla. Ciliegina sulla torta, la nomina nella citata commissione, come rappresentante del presidente della provincia, del consigliere del Comune di Carrara Lucio Boggi del PD, indagato per appropriazione indebita in una vicenda riguardante la vendita di un'azienda del marmo. Un bel *mix* di buona politica!

Il Movimento 5 Stelle locale ha presentato una mozione di sfiducia al sindaco, che non verrà mai discussa perché l'opposizione non ha i numeri. Noi parlamentari abbiamo chiesto, con un'interrogazione, un'indagine ministeriale e l'eventuale commissariamento straordinario del Comune. Ma, come al solito, il Ministero non risponderà, le indagini saranno lunghe (forse rallentate per arrivare alla prescrizione).

In attesa di risposte ai cittadini non rimane nulla se non continuare con il pacifico presidio permanente presso la sala di rappresentanza del Comune, per non far spegnere quel faro di attenzione che è stato finalmente acceso su Carrara. Grazie, cittadini!

Vorrei inoltre chiedere l'autorizzazione ad allegare al Resoconto la lettera dei Vigili del fuoco che è uscita su tutti i giornali.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

MORRA *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORRA *(M5S)*. Signora Presidente, leggerò un'*email* che mi è stata inviata esattamente il 20 novembre: «Onorevole Nicola Morra, chi scrive ha avuto l'occasione di parlarle a Cosenza,

esattamente nell'isola pedonale di Corso Mazzini. Io le ho esposto la mia situazione, che è la seguente. Ho lavorato, dal 1986 al 2008, presso la Confcooperative Calabria, e poi, dal 2008 al 2013, presso le Terme Sibarite di Cassano allo Jonio. Dal 2013 sono in mobilità in deroga, insieme a circa 27.000 persone che, ovviamente, vivono in condizione di miseria materiale e psicologica, avendo perduto anche la dignità di esseri umani. Il Governo nazionale e quello della Regione Calabria hanno stanziato i fondi necessari per far fronte alla soluzione del problema ma, come è noto, tutto è rimasto lettera morta. Nessun lavoratore calabrese, a differenza di quelli di altre regioni italiane, ha percepito, dall'ottobre 2013, un solo centesimo di euro.

Da aggiungere che, oltre a quanto detto, la regione Calabria non ha mai progettato un serio piano di politica attiva per avviare a soluzione l'annoso e grave problema che affligge migliaia di persone, quasi tutte con mogli e figli a carico.

Da ricordare l'incontro avuto a Roma, il 12 novembre 2014, fra il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, onorevole Delrio, e i rappresentanti sindacali calabresi. In quell'incontro era stato concordato lo stanziamento dei fondi necessari per far fronte alle necessità fino alla fine dell'anno 2013.

Purtroppo, fino ad oggi tutto è rimasto fermo. Da sottolineare anche che fra le migliaia di lavoratori vi è in particolare chi, come chi vi scrive, avendo un'età non più giovanile ed ancora lontano dal giorno della pensione, non sa dove sbattere la testa per far fronte ai più elementari bisogni del vivere quotidiano».

Premesso che il 14 novembre si sono incontrate le delegazioni sindacali di una Regione che sarebbe andata al voto il 23 novembre, e non mi pare il massimo della correttezza politica, mi viene da domandare a questo Esecutivo e a tutto lo Stato italiano se dopo avere dovuto sentire, per bocca di Matteo Renzi, che l'aumento enorme dell'astensionismo è da considerarsi un problema secondario, non ci si debba anche attendere qualche altro *tweet* in cui si dice che l'esasperazione sociale e la conseguente disperazione siano semplicemente un motivo di prurito, insomma delle bazzecole, che prima o poi, seppur dando fastidio, passeranno. Non vorrei che qui si andasse incontro a giorni feroci, che tanti in quest'Aula possono ricordare e che tanti sentono forse la coscienza morale - forse! - di dover combattere.

Pertanto chiedo che questa situazione venga nuovamente sollecitata ai Ministeri preposti, perché francamente mi sembra vergognoso che 27.000 cittadini italiani - ma fossero anche solo 27, ciò non diminuirebbe lo scandalo - abbiano da partire una situazione siffatta. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Per una tempestiva risposta del Governo ad atti di sindacato ispettivo

GIOVANARDI *(NCD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANARDI *(NCD)*. Signora Presidente, in teoria le interpellanze e le interrogazioni dovrebbero servire affinché il Governo possa dare in tempo utile le risposte sulle questioni poste.

Purtroppo, ciò non è avvenuto per l'interpellanza presentata dal Gruppo del Nuovo Centrodestra, che riguardava una materia importante come l'educazione, ovvero la Settimana nazionale contro la violenza e la discriminazione, organizzata dal Ministero della pubblica istruzione in collaborazione con l'Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali (UNAR), con il Servizio LGBT, con altri organismi e il Dipartimento per le pari opportunità, e con la quale chiedevamo appunto di conoscere come si sarebbe svolto tale evento, visto che nell'ambito di questa Settimana nazionale sarebbe stata trattata anche la teoria del genere.

Abbiamo poi scoperto che domani è in programma un corso di formazione sulla Strategia nazionale per la prevenzione e il contrasto della discriminazione basata sull'orientamento sessuale e l'identità di genere, a cui sono invitati tutti i dirigenti regionali e provinciali del Ministero, e che purtroppo è gestito dall'UNAR, che come sapete è l'organismo della Presidenza del Consiglio che per legge

dovrebbe interessarsi esclusivamente di razza ed etnia, ma che indebitamente si interessa anche di questioni legate all'omofobia, e che, come noto, lo scorso anno è stato censurato perché aveva stampato quei famigerati libretti, che, come l'allora vice ministro del lavoro e delle politiche sociali Guerra, ebbe a rilevare, censurando il direttore dell'UNAR De Giorgi, erano stati stampati senza che la Presidenza del Consiglio e il Ministero della pubblica istruzione ne fossero venuti a conoscenza. Quei libretti contenevano inaccettabili provocazioni e accuse alla famiglia, alla religione, alla scuola e alla società di fomentare l'omofobia e naturalmente erano tutti per diffondere l'ideologia del *gender*.

Questo seminario, come risulta agli atti, è tutto gestito dall'UNAR, le relazioni saranno a cura del Servizio LGTB di Torino, i relatori sono attivisti del movimento *gay*, perché come noto l'UNAR ha come consulenti soltanto decine di associazioni *gay*. Non c'è nessun altro organismo della scuola (docenti o educatori, genitori, sindacati di insegnanti o associazioni) che sia stato minimamente coinvolto nella gestione di qualcosa che nella scuola pubblica dovrebbe essere imparziale. Nello statuto dell'UNAR c'è scritto, per legge, che esso deve essere imparziale.

La lotta contro le discriminazioni, la violenza, il bullismo e l'omofobia è una cosa delicatissima e non c'entra nulla con il tentativo di indottrinare sulla teoria del *gender*, a cominciare dagli alti vertici della pubblica istruzione, insegnando anche il linguaggio corretto: dire «utero in affitto» sta male? Bisogna chiamarlo allora «gravidanza di sostegno», e così via.

Siamo addirittura al Minculpop! Siamo arrivati ad attenuare e mistificare la realtà attraverso un tentativo inammissibile e per questo abbiamo chiesto - non solo noi, ma tutto l'associazionismo non schierato con il mondo LGBT - di sospendere questo corso e di rimodularlo democraticamente, facendolo gestire da tutte le componenti della scuola, perché la scuola pubblica non può essere un campo di indottrinamento dei ragazzi da parte di associazioni schierate.

PRESIDENTE. Credo che in ogni caso la Presidenza si dovrà occupare prima o poi della questione della tempestività delle risposte agli atti di sindacato ispettivo, perché penso che oltre a questa situazione ce ne siano molte altre simili.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per le sedute di mercoledì 26 novembre 2014

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, mercoledì 26 novembre, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

(Vedi ordine del giorno)

La seduta è tolta *(ore 19,51)*.

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Istituzione del "Premio biennale di ricerca Giuseppe Di Vagno" e disposizioni per il potenziamento della biblioteca e dell'archivio storico della Fondazione Di Vagno, per la conservazione della memoria del deputato socialista assassinato il 25 settembre 1921 (1569)

ARTICOLO 1 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Approvato nel testo emendato

(Istituzione del «Premio biennale di ricerca Giuseppe Di Vagno»)

1. È istituito, a partire dall'anno 2014, il «Premio biennale di ricerca Giuseppe Di Vagno», di seguito denominato «Premio Di Vagno», intitolato alla memoria del deputato vittima del fascismo, caduto per affermare ideali di democrazia, di libertà, di giustizia, di solidarietà, di pace e contro la violenza politica.
2. Il Premio Di Vagno è conferito il 25 settembre di ogni biennio, alla presenza di un delegato della Presidenza del Consiglio dei ministri; la prima assegnazione è fissata il 25 settembre 2015.
3. Per l'organizzazione del Premio Di Vagno è individuata quale ente responsabile per la redazione del bando, che dovrà ispirarsi a criteri, procedure e modalità basati sui princìpi di meritocrazia e trasparenza, e per ogni altra formalità connessa la Fondazione Giuseppe Di Vagno, che agisce sotto la vigilanza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.
4. I vincitori del Premio Di Vagno sono selezionati dalla giuria di cui all'articolo 3. Al fine di favorire il rispetto dei princìpi di trasparenza, imparzialità e meritocrazia, le valutazioni svolte e i criteri adottati per la selezione dei vincitori sono resi pubblici, anche con la pubblicazione nel sito *internet* del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.
5. L'ammontare del Premio Di Vagno è fissato in 40.000 euro. Alla Fondazione Giuseppe Di Vagno è comunque attribuita la facoltà di decidere se ripartire tale somma in più premi erogabili secondo criteri di merito.
6. A valere sulle risorse di cui all'articolo 4, alla Fondazione Giuseppe Di Vagno è concesso un contributo straordinario *una tantum*, per l'anno 2015, pari a 100.000 euro per la riorganizzazione, la redazione degli inventari, il potenziamento, l'automazione, l'informatizzazione e la dotazione di risorse umane, nonché per la definitiva e permanente apertura al pubblico della biblioteca e dell'archivio storico della memoria democratica pugliese, collocati nella sede della Fondazione. La Fondazione Giuseppe Di Vagno adotta ogni strumento per garantire l'accessibilità totale, anche attraverso la pubblicazione *on line*, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione e dell'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle finalità di cui al precedente periodo, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei princìpi di buon andamento e di trasparenza.
7. I componenti del Comitato scientifico e della giuria di cui agli articoli 2 e 3 non percepiscono compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti.

EMENDAMENTI

1.100

IL RELATORE

Approvato

Al comma 1, sostituire le parole: «a partire dall'anno 2014,» con le seguenti: «a partire dall'anno 2015,».

1.3

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO

Respinto

Sopprimere il comma 5.

1.4

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO

Le parole da: «*Al comma*» a: «20.000 euro» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «40.000 euro» con le seguenti: «20.000 euro».

Conseguentemente, al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: «100.000 euro» *con le seguenti:* «80.000 euro».

Conseguentemente ancora, all'articolo 4, comma l, sostituire rispettivamente le parole: «140.000» e «40.000» con le seguenti: «100.000» e «20.000».

1.5

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO

Precluso

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «40.000 euro» con le seguenti: «20.000 euro».

Conseguentemente, al comma 6, sostituire le parole: «100.000 euro», *con le seguenti:* «50.000 euro».

Conseguentemente ancora, all'articolo 4, comma l, sostituire rispettivamente le parole: «140.000» e «40.000» con le seguenti: «70.000» e «20.000».

1.6

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO

Respinto

Al comma 5 sostituire il secondo periodo con il seguente: «La Fondazione Giuseppe Di Vagno, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, ripartisce tale somma in più premi erogabili secondo criteri di merito».

1.7

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO

Respinto

Al comma 6 sopprimere il primo periodo.

Conseguentemente, nel secondo periodo, sostituire le parole: «di cui al precedente periodo» *con le seguenti:* «previste dallo statuto».

1.8

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO

Respinto

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: «100.000 euro» con le seguenti: «50.000 euro».

Conseguentemente all'articolo 4, comma 1, sostituire le parole: «di 140.000 euro» *con le seguenti:* «di 90.000 euro».

1.9

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO

Respinto

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «100.000 euro» inserire le seguenti: «, non cumulabile con il contributo ordinario annuale dello Stato, che la Fondazione riceve,».

ARTICOLO 2 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 2.

Approvato

(Comitato scientifico)

1. Su proposta della Fondazione Giuseppe Di Vagno, il Presidente del Consiglio dei ministri nomina, con proprio decreto, il Comitato scientifico del Premio Di Vagno, composto da tre studiosi di chiara fama di storia contemporanea o di scienza politica. Al fine di favorire il rispetto dei princìpi di trasparenza e imparzialità, le valutazioni svolte e i criteri adottati per le nomine di cui al precedente periodo sono resi pubblici, anche mediante pubblicazione nel sito della Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Il Comitato scientifico decide, per ogni edizione, il tema del Premio Di Vagno, ispirandosi alle seguenti tematiche:

a) socialismo nel XXI secolo in Italia e nel mondo;

b) conflitti sociali e lotte politiche tra passato e futuro;

c) socialismo e Mezzogiorno;

d) cambiamenti istituzionali regionali e locali avvenuti nel Mezzogiorno d'Italia nel XX secolo e previsioni per il XXI secolo;

e) studio del fenomeno della violenza politica, sia verbale che fisica, del suo sviluppo, delle sue forme, degli strumenti per combatterla;

f) ideali di giustizia, di solidarietà e di pace in Italia e nel mondo;

g) riformismo e democrazia nel Mezzogiorno d'Italia.

h) tutela del patrimonio paesaggistico del Mezzogiorno;

i) trasformazioni storiche, culturali e politiche del Mezzogiorno d'Italia nel XX secolo e prospettive

per il XXI secolo;
l) ruolo storico del Mezzogiorno d'Italia nell'Occidente.
EMENDAMENTI
2.1
MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO
Respinto
Al comma 1 sopprimere le parole: «Su proposta della Fondazione Giuseppe Di Vagno,».
2.2
MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO
Respinto
Al comma 1 sostituire la parola: «tre» con la seguente: «cinque».
ARTICOLO 3 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 3.
Approvato
(Giuria)
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 5, secondo periodo, il vincitore o i vincitori del Premio Di Vagno sono individuati da un'apposita giuria costituita da sei componenti di cui:
a) il presidente della giuria, nominato con proprio decreto dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo tra studiosi di chiara fama di scienze politiche;
b) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri e uno della Presidenza della regione Puglia;
c) tre studiosi di chiara fama di storia contemporanea, nominati con proprio decreto dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.
EMENDAMENTO
3.1
MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO
Respinto
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. I vincitori del Premio Di Vagno sono individuati da un'apposita giuria, composta da cinque componenti scelti dalla Presidenza del Consiglio dei ministri tra studiosi di chiara e comprovata fama di storia contemporanea. Al fine di favorire il rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità, le valutazioni svolte e i criteri adottati per la scelta dei componenti la giuria sono rese pubbliche, anche mediante pubblicazione sul sito della Presidenza del Consiglio dei ministri».
ARTICOLO 4 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 4.
Approvato
(Copertura finanziaria)
1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo l è autorizzata la spesa di 140.000 euro per l'anno 2015 e di 40.000 euro ad anni alterni a decorrere dall'anno 2017. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione, per l'anno 2015, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

DISEGNO DI LEGGE
Norme recanti regime fiscale speciale in relazione ai rapporti con il territorio di Taiwan (1327)

ARTICOLI DA 1 A 31 NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 1.

Approvato

(Campo di applicazione)

1. In deroga alle vigenti disposizioni dell'ordinamento tributario nazionale, laddove applicabili, la presente legge si applica alle persone fisiche e giuridiche che sono residenti in uno od in entrambi i territori di cui all'articolo 2, comma 3.

Art. 2.

Approvato

(Imposte considerate)

1. La presente legge si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di un territorio, delle sue suddivisioni amministrative o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.
2. Sono considerate «imposte sul reddito» le imposte prelevate sul reddito complessivo, o su elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi e dei salari corrisposti dalle imprese, nonché le imposte sui plusvalori.
3. Le imposte cui si applica la presente legge sono in particolare:
a) per quanto concerne il territorio in cui si applica la legislazione fiscale amministrata dal Ministero dell'economia e delle finanze italiano:
1) l'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF);
2) l'imposta sul reddito delle società (IRES);
3) l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP);
b) per quanto concerne il territorio in cui si applica la legislazione fiscale amministrata dall'Agenzia fiscale di Taiwan, Ministero delle finanze, in Taipei:
1) l'imposta sul reddito delle imprese con scopo di lucro (*profit-seeking enterprise income tax*);
2) l'imposta sul reddito consolidato delle persone fisiche (*individual consolidated income tax*);
3) l'imposta di base sul reddito (*income basic tax*) comprese le imposte addizionali ivi riscosse, ancorché riscosse mediante ritenuta alla fonte.
4. La presente legge si applica altresì alle imposte future di natura identica o sostanzialmente analoga a quelle di cui al comma 3 istituite a decorrere dalla data della sua entrata in vigore nei rispettivi territori, in aggiunta, o in sostituzione, delle imposte esistenti. Le autorità competenti dei territori considerati comunicano reciprocamente le modifiche sostanziali apportate alle rispettive legislazioni fiscali.

Art. 3.

Approvato

(Definizioni generali)

1. Ai fini della presente legge, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:
a) il termine «territorio» designa il territorio di cui al comma 3, lettera *a)*ovvero lettera *b)*, dell'articolo 2, come il contesto richiede. I termini «altro territorio» e «territori» si interpretano di conseguenza;
b) il termine «persona» comprende le persone fisiche, le società ed ogni altra associazione di persone;
c) il termine «società» designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione;
d) le espressioni «impresa di un territorio» e «impresa dell'altro territorio» designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di un territorio e un'impresa esercitata da un residente dell'altro territorio;
e) per «traffico internazionale» si intende qualsiasi attività di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un'impresa la cui sede di direzione effettiva è situata in un territorio, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile siano utilizzati esclusivamente tra località situate nell'altro territorio;
f) l'espressione «autorità competente» designa:

1) il Dipartimento delle finanze, per quanto concerne il territorio in cui si applica la legislazione fiscale amministrata dal Ministero dell'economia e delle finanze italiano;

2) il Direttore generale dell'Agenzia fiscale o suoi rappresentanti autorizzati, per quanto concerne il territorio in cui si applica la legislazione fiscale amministrata dall'Agenzia fiscale di Taiwan, Ministero delle finanze, in Taipei.

2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente legge, in qualunque momento da parte di un territorio, le espressioni ivi non definite hanno, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione, il significato che ad esse è attribuito in quel momentodalla legislazione di detto territorio relativamente alle imposte cui la legge si applica, prevalendo ogni significato attribuito dalle leggi fiscali applicabili di detto territorio sul significato dato al termine nell'ambito di altre leggi di detto territorio.

Art. 4.

Approvato

(Residenti)

1. Ai fini della presente legge, l'espressione «residente di un territorio» designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto territorio, è ivi assoggettata ad imposta a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga, e comprende anche l'autorità che amministra un territorio e ogni sua suddivisione amministrativa o ente locale.

2. Ai fini della presente legge una persona non è residente di un territorio se è assoggettata ad imposta in detto territorio soltanto per il reddito che essa ricava da fonti situate nel territorio medesimo, purché il presente comma non si applichi a persone fisiche che sono residenti del territorio di cui al comma 3, lettera *b)*, dell'articolo 2, finché le medesime persone fisiche residenti sono assoggettate ad imposta soltanto per il reddito che esse ricavano da fonti situate in detto territorio.

3. Quando, in base alle disposizioni dei commi 1 e 2, una persona fisica è considerata residente di entrambi i territori, la sua situazione è determinata nel seguente modo:

a) detta persona è considerata residente solo del territorio nel quale ha un'abitazione permanente; quando essa dispone di un'abitazione permanente in entrambi i territori, è considerata residente solo del territorio nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette, cosiddetto «centro degli interessi vitali»;

b) se non si può determinare il territorio nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha un'abitazione permanente in alcuno dei territori, essa è considerata residente solo del territorio in cui soggiorna abitualmente;

c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi i territori, ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, le autorità competenti dei territori risolvono la questione di comune accordo.

4. Quando, in base alle disposizioni dei commi 1 e 2, una persona diversa da una persona fisica è residente di entrambi i territori, si ritiene che essa è residente solo del territorio in cui si trova la sede della sua direzione effettiva.

Art. 5.

Approvato

(Stabile organizzazione)

1. Ai sensi della presente legge, l'espressione «stabile organizzazione» designa una sede fissa di affari per mezzo della quale l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.

2. L'espressione «stabile organizzazione» comprende in particolare:

a) una sede di direzione;

b) una succursale;

c) un ufficio;

d) una officina;

e) un laboratorio;

f) una miniera, un pozzo o altro luogo di estrazione di risorse naturali.

3. L'espressione «stabile organizzazione» comprende inoltre:
a) un cantiere di costruzione, di montaggio o di installazione o le attività di supervisione ad essi collegate, ma solo quando detto cantiere o attività si protragga per un periodo superiore a sei mesi;
b) la prestazione di servizi, compresi i servizi di consulenza, effettuati da un'impresa per mezzo di impiegati o di altro personale utilizzati dall'impresa a tale scopo, quando le attività di tale natura si protraggano, per lo stesso progetto o per un progetto collegato, in un territorio per un periodo o periodi cumulativamente superiori a sei mesi in un periodo di dodici mesi.
4. Non si considera che vi sia una «stabile organizzazione» nei seguenti casi:
a) se si fa uso di un'installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di beni o merci appartenenti all'impresa;
b) se i beni o le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinati ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;
c) se i beni o le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinati ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa;
d) se una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare beni o merci o di raccogliere informazioni per l'impresa;
e) se una sede fissa di affari è utilizzata per l'impresa ai soli fini di pubblicità, di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di attività analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliario;
f) se una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini della combinazione delle attività di cui alle lettere da *a)* a *e),* purché l'attività della sede fissa nel suo insieme, quale risulta da tale combinazione, abbia carattere preparatorio o ausiliario.
5. Quando una persona, diversa da un agente che goda di uno *status* indipendente, di cui al comma 6, agisce in un territorio per conto di un'impresa dell'altro territorio si considera che tale impresa abbia una stabile organizzazione in detto territorio se dispone, ed esercita abitualmente in detto territorio, di poteri che le permettono di concludere contratti a nome dell'impresa, salvo il caso in cui le attività di detta persona siano limitate all'acquisto di beni e merci per l'impresa.
6. Non si considera che un'impresa di un territorio abbia una stabile organizzazione nell'altro territorio per il solo fatto che essa esercita in questo altro territorio la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno *status* indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attività.
7. Il fatto che una società residente di un territorio controlli o sia controllata da una società residente dell'altro territorio ovvero svolga la propria attività in questo altro territorio tramite una stabile organizzazione o senza di essa, non costituisce di per sé motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell'altra.

Art. 6.

Approvato

(Redditi immobiliari)

1. I redditi, inclusi i redditi delle attività agricole o forestali, che un residente di un territorio ritrae da beni immobili situati nell'altro territorio sono imponibili in detto altro territorio.
2. L'espressione «beni immobili» ha il significato che ad essa è attribuito dal diritto del territorio in cui i beni stessi sono situati. La suddetta espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali, i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprietà fondiaria. Si considerano altresì «beni immobili» l'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse naturali. Le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione diretta, dalla locazione o da ogni altra utilizzazione di beni immobili.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 si applicano altresì ai redditi derivanti da beni immobili di un'impresa nonché ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una professione

indipendente.

Art. 7.

Approvato

(Utili delle imprese)

1. Gli utili di un'impresa di un territorio sono imponibili soltanto in detto territorio, a meno che l'impresa non svolga un'attività industriale o commerciale nell'altro territorio per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la sua attività, gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro territorio, ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione.
2. Fatte salve le disposizioni del comma 3, quando un'impresa di un territorio svolge un'attività industriale o commerciale nell'altro territorio per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascun territorio sono attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se l'impresa fosse stata distinta e separata e avesse svolto attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dall'impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione.
3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione, sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione, sia nel territorio in cui è situata la stabile organizzazione, sia altrove.
4. Qualora uno dei territori interessati segua la prassi di determinare gli utili da attribuire ad una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi dell'impresa fra le diverse parti di essa, la disposizione di cui al comma 2 non impedisce a detto territorio di determinare gli utili imponibili secondo la ripartizione in uso; tuttavia, il metodo di riparto adottato deve essere tale che il risultato sia conforme ai princìpi contenuti nel presente articolo.
5. Nessun utile può essere attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che essa ha acquistato beni o merci per l'impresa.
6. Ai fini dei commi da 1 a 5, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati con lo stesso metodo anno per anno, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente.
7. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della presente legge, le disposizioni di tali articoli non vengono modificate da quelle del presente articolo.

Art. 8.

Approvato

(Navigazione marittima ed aerea)

1. Gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili sono imponibili soltanto nel territorio in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.
2. Ai fini del presente articolo, negli utili derivanti dall'esercizio di navi o di aeromobili in traffico internazionale sono inclusi, qualora tale noleggio, impiego o manutenzione, a seconda dei casi, sia occasionale rispetto all'esercizio di navi o di aeromobili in traffico internazionale:
a) gli utili derivanti dal noleggio di navi o di aeromobili, armati ed equipaggiati per un periodo determinato o per un singolo viaggio, o dal noleggio di navi o di aeromobili a scafo nudo;
b) gli utili derivanti dall'impiego, dalla manutenzione o dal noleggio di *container* inclusi rimorchi e relative attrezzature per il trasporto di *container* utilizzati per il trasporto di beni o merci.
3. Se la sede della direzione effettiva di una impresa di navigazione marittima è situata a bordo di una nave, detta sede si considera situata nel territorio in cui si trova il porto di immatricolazione della nave, oppure, in mancanza di un porto di immatricolazione, nel territorio di cui è residente l'esercente la nave.
4. Le disposizioni del comma 1 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione a un fondo comune *(pool),* a un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio, unicamente nella misura in cui gli utili sono imputabili alla partecipazione in proporzione alla sua

quota nell'esercizio in comune.

Art. 9.

Approvato

(Imprese associate)

1. Se un'impresa di un territorio partecipa direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro territorio, o le medesime persone partecipano direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di un territorio e di un'impresa dell'altro territorio, e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza di tali condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza.
2. Se un territorio include tra gli utili di un'impresa di detto territorio, e di conseguenza assoggetta a tassazione, gli utili sui quali un'impresa dell'altro territorio è stata sottoposta a tassazione in detto altro territorio, e gli utili così inclusi sono utili che sarebbero stati realizzati dall'impresa del primo territorio se le condizioni convenute tra le due imprese fossero state quelle che si sarebbero convenute tra imprese indipendenti, allora l'altro territorio procede ad un aggiustamento appropriato dell'importo dell'imposta ivi applicata su tali utili. Tali aggiustamenti dovranno effettuarsi unicamente in conformità alla procedura amichevole di cui all'articolo 25.

Art. 10.

Approvato

(Dividendi)

1. I dividendi pagati da una società residente di un territorio ad un residente dell'altro territorio sono imponibili in detto altro territorio.
2. I dividendi di cui al comma 1 possono essere tassati anche nel territorio di cui la società che paga i dividendi è residente ed in conformità della legislazione di detto territorio; tuttavia se la persona che percepisce i dividendi ne è il beneficiario effettivo, l'imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi. Le autorità competenti dei territori stabiliranno di comune accordo le modalità di applicazione di tali limitazioni. Il presente comma non riguarda l'imposizione della società per gli utili con i quali sono stati pagati i dividendi.
3. Ai fini del presente articolo il termine «dividendi» designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonché i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale del territorio di cui è residente la società distributrice. Il termine include altresì qualsiasi altro elemento di reddito che, in base alla legislazione del territorio di cui è residente la società distributrice, sia considerato come un dividendo o una distribuzione di dividendo di una società.
4. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di un territorio, eserciti nell'altro territorio, di cui è residente la società che paga i dividendi, un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata oppure una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso, si applicano, a seconda dei casi, le disposizioni dell'articolo 7 o dell'articolo 14.
5. Qualora una società residente di un territorio ricavi utili o redditi dall'altro territorio, detto altro territorio non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di detto altro territorio o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad una stabile organizzazione o a una base fissa situate in detto altro territorio, né prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscono in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro territorio.

6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano qualora lo scopo principale o uno degli scopi principali della persona interessata alla creazione o alla cessione delle azioni o di altre quote rispetto alle quali sono pagati i dividendi sia stato quello di ottenere i benefici previsti dal presente articolo mediante tale creazione o cessione.

Art. 11.

Approvato

(Interessi)

1. Gli interessi provenienti da un territorio e pagati ad un residente dell'altro territorio sono imponibili in detto altro territorio.
2. Gli interessi di cui al comma 1 sono imponibili anche nel territorio dal quale essi provengono ed in conformità con la legislazione di detto territorio, ma, se l'effettivo beneficiario degli interessi è un residente dell'altro territorio, l'imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo degli interessi.
3. Ai fini del presente articolo il termine «interessi» designa i redditi dei crediti di qualsiasi natura, garantiti o non da ipoteca e portanti o meno una clausola di partecipazione agli utili, e, in particolare, i redditi dei titoli del debito pubblico e delle obbligazioni di prestiti, compresi i premi connessi a tali titoli o obbligazioni. Il termine non comprende gli elementi di reddito che sono considerati come dividendi ai sensi delle disposizioni dell'articolo 10.
4. Le disposizioni dei commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo degli interessi, residente di un territorio, eserciti nell'altro territorio dal quale provengono gli interessi, un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata o una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il credito generatore degli interessi si ricolleghi effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso, si applicano, a seconda dei casi, le disposizioni degli articoli 7 e 14.
5. Gli interessi si considerano provenienti da un territorio quando il debitore è un residente di detto territorio. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no di un territorio, ha in un territorio una stabile organizzazione o una base fissa per le cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, gli interessi stessi si considerano provenienti dal territorio in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.
6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tale caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascun territorio e tenuto conto delle altre disposizioni della presente legge.
7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano qualora lo scopo principale o uno degli scopi principali della persona interessata alla creazione o alla cessione del credito rispetto al quale sono pagati gli interessi sia stato quello di ottenere i benefici previsti dal presente articolo per mezzo di detta creazione o cessione.

Art. 12.

Approvato

(Canoni)

1. I canoni provenienti da un territorio e pagati ad un residente dell'altro territorio sono imponibili in detto altro territorio se tale residente è il beneficiario effettivo dei canoni.
2. I canoni di cui al comma 1 sono imponibili anche nel territorio dal quale essi provengono ed in conformità alla legislazione di detto territorio, ma, se l'effettivo beneficiario dei canoni è un residente dell'altro territorio, l'imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo dei canoni.
3. Ai fini del presente articolo il termine «canoni» designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti

per l'uso o la concessione in uso di un diritto d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi comprese le pellicole cinematografiche, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico.

4. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei canoni, residente di un territorio, eserciti nell'altro territorio dal quale provengono i canoni un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata o una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, nonché il diritto o il bene generatore dei canoni si ricolleghino effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso, si applicano, a seconda dei casi, le disposizioni degli articoli 7 e 14.

5. I canoni si considerano provenienti da un territorio quando il debitore è un residente di detto territorio. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o no di un territorio, ha in un territorio una stabile organizzazione o una base fissa per le cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati i canoni e tali canoni sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, i canoni stessi si considerano provenienti dal territorio in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.

6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni, tenuto conto dell'uso, diritto o informazione per la quale sono stati pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascun territorio e tenuto conto delle altre disposizioni della presente legge.

7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano qualora lo scopo principale o uno degli scopi principali della persona interessata alla creazione o alla cessione dei diritti rispetto ai quali sono pagati i canoni sia stato quello di ottenere i benefici previsti dal presente articolo per mezzo di detta creazione o cessione.

Art. 13.

Approvato

(Utili di capitale)

1. Gli utili provenienti dall'alienazione di beni immobili, definiti al comma 2 dell'articolo 6, sono tassabili nel territorio dove detti beni sono situati.

2. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili facenti parte della proprietà aziendale di una stabile organizzazione che un'impresa di un territorio ha nell'altro territorio, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di un territorio nell'altro territorio per l'esercizio di una professione indipendente, compresi gli utili derivanti dall'alienazione di detta stabile organizzazione, autonomamente o unitamente all'intera impresa, o di detta base fissa, sono imponibili in detto altro territorio.

3. Gli utili derivanti dall'alienazione di navi o di aeromobili utilizzati nel traffico internazionale o di beni mobili relativi all'utilizzo di dette navi o aeromobili sono imponibili solo nel territorio in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

4. Gli utili che un residente di un territorio ritrae dall'alienazione di azioni che non sono quotate in borsa il cui valore derivi per più del 50 per cento, direttamente o indirettamente, da beni immobili situati nell'altro territorio sono imponibili in detto altro territorio.

5. Gli utili derivanti dall'alienazione di ogni altro bene, diverso da quelli menzionati ai commi 1, 2, 3 e 4, sono imponibili soltanto nel territorio di cui l'alienante è residente.

Art. 14.

Approvato

(Professioni indipendenti)

1. I redditi che un residente di un territorio ritrae dall'esercizio di una libera professione o da altre attività indipendenti di carattere simile sono imponibili soltanto in detto territorio, fatta eccezione per

le seguenti circostanze, allorché i redditi possono essere considerati imponibili nell'altro territorio: *a)* se tale residente dispone abitualmente nell'altro territorio di una base fissa per l'esercizio delle sue attività; in tal caso, i redditi sono imponibili nell'altro territorio, ma unicamente nella misura in cui sono imputabili a detta base fissa; oppure *b)* se tale residente soggiorna nell'altro territorio per un periodo o periodi che ammontano a, ovvero oltrepassano, in totale centottantatre giorni in un periodo di dodici mesi che inizi o che termini nel corso dell'anno fiscale considerato; in tal caso, i redditi sono imponibili nell'altro territorio, ma unicamente nella misura in cui sono imputabili all'attività esercitata.
2. Ai fini del presente articolo, il termine «libera professione» comprende, in particolare, le attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonché le attività indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.

Art. 15.

Approvato

(Lavoro subordinato)

1. Salve le disposizioni degli articoli 16, 18, 19 e 20, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di un territorio riceve in corrispettivo di un'attività dipendente sono imponibili soltanto in detto territorio, a meno che tale attività non venga svolta nell'altro territorio. Se l'attività è svolta in detto altro territorio, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro territorio.
2. Fermo restando quanto disposto al comma 1, le remunerazioni che un residente di un territorio riceve in corrispettivo di un'attività dipendente svolta nell'altro territorio sono imponibili soltanto nel primo territorio qualora: *a)* il beneficiario soggiorna nell'altro territorio per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale centottantatre giorni in un periodo di dodici mesi che inizi o che termini nel corso dell'anno fiscale considerato, nonché *b)* le remunerazioni sono pagate da o per conto di un datore di lavoro che non è residente dell'altro territorio, nonché *c)* l'onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro territorio.
3. Fermo restando quanto disposto dal presente articolo, le remunerazioni percepite in corrispettivo di un lavoro subordinato svolto a bordo di navi o di aeromobili impiegati in traffico internazionale sono imponibili nel territorio nel quale è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.
4. Se un residente di un territorio diviene residente dell'altro territorio, i pagamenti ricevuti da detto residente in relazione all'attività dipendente svolta nel primo territorio, come indennità di fine rapporto o altri pagamenti forfetari di natura analoga, sono imponibili solo in detto territorio. Nel presente comma, l'espressione «indennità di fine rapporto» comprende qualunque pagamento effettuato in conseguenza della cessazione del rapporto di impiego o di una carica.

Art. 16.

Approvato

(Compensi e gettoni di presenza)

1. I compensi, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che un residente di un territorio riceve in qualità di membro del consiglio di amministrazione di una società residente dell'altro territorio, sono imponibili in detto altro territorio.

Art. 17.

Approvato

(Artisti e sportivi)

1. Ferme restando le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che un residente di un territorio ritrae dalle sue prestazioni personali svolte nell'altro territorio in qualità di artista dello spettacolo, quale artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione, o in qualità di musicista, nonché di sportivo, sono imponibili in detto altro territorio.
2. Quando il reddito derivante da prestazioni personali esercitate da un artista di spettacolo o da uno sportivo, in tale qualità, è attribuito ad una persona diversa dall'artista o dallo sportivo medesimi, detto reddito può essere tassato nel territorio dove dette prestazioni sono svolte nonostante le disposizioni degli articoli 7, 14 e 15.

3. Ferme restando le disposizioni dei commi 1 e 2, i redditi ritratti in un territorio dalle attività di cui al comma 1 del presente articolo esercitate nell'altro territorio sono imponibili soltanto nel primo territorio se dette attività sono finanziate totalmente o per la maggior parte con fondi pubblici del primo territorio.

Art. 18.

Approvato

(Pensioni)

1. Fatte salve le disposizioni del comma 2 dell'articolo 19, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di un territorio in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo territorio.

Art. 19.

Approvato

(Funzioni pubbliche)

1. Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da un territorio o da una sua suddivisione amministrativa o da un suo ente locale a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a detto territorio o a detta suddivisione o ente, sono imponibili soltanto in detto territorio. Tali remunerazioni sono imponibili soltanto nell'altro territorio se i servizi vengono resi in detto territorio e la persona fisica è un residente di detto territorio che: *a)* ha la nazionalità di detto territorio; oppure *b)* non è divenuto residente di detto territorio al solo scopo di rendervi i servizi.
2. Qualunque pensione corrisposta da un territorio o da una sua suddivisione amministrativa o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, ad una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto territorio o a detta suddivisione od ente è impossibile soltanto in questo territorio. Tale pensione è compatibile soltanto nell'altro territorio qualora la persona fisica sia un residente di questo territorio e ne abbia la nazionalità.
3. Le disposizioni degli articoli 15, 16 e 18 si applicano alle remunerazioni o alle pensioni pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di un'attività industriale o commerciale esercitata da un territorio o da una sua suddivisione amministrativa o da un suo ente locale.

Art. 20.

Approvato

(Professori e insegnanti)

1. Un professore o un insegnante il quale soggiorni temporaneamente in un territorio, per un periodo non superiore a due anni, al solo scopo di insegnare o di effettuare studi di ricerca presso un'università, collegio, scuola o altro analogo istituto di istruzione, e che è, o era immediatamente prima di tale soggiorno, residente dell'altro territorio, è esente da imposta nel detto primo territorio limitatamente alle remunerazioni derivanti dall'attività di insegnamento o di ricerca.

Art. 21.

Approvato

(Studenti)

1. Le somme che uno studente o un apprendista il quale è, o era immediatamente prima di recarsi in un territorio, residente dell'altro territorio e che soggiorna nel primo territorio al solo scopo di compiervi i suoi studi o di attendere alla propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, d'istruzione o di formazione professionale, non sono imponibili in detto territorio, a condizione che tali somme provengano da fonti situate fuori di detto territorio.

Art. 22.

Approvato

(Altri redditi)

1. Gli elementi di reddito di un residente di un territorio, indipendentemente dalla provenienza, non disciplinati negli articoli precedenti sono imponibili soltanto in questo territorio.
2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai redditi diversi da quelli derivanti da beni immobili così come definiti al comma 2 dell'articolo 6, nel caso in cui il beneficiario di tali redditi, residente di

un territorio, eserciti nell'altro territorio un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata o una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il diritto o il bene produttivo del reddito si ricolleghi effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso si applicano le disposizioni degli articoli 7 e 14.

3. Ferme restando le disposizioni dei commi 1 e 2, gli elementi di reddito di un residente di un territorio non disciplinati negli articoli precedenti sono imponibili soltanto in questo territorio.

Art. 23.

Approvato

(Eliminazione della doppia imposizione)

1. La doppia imposizione è eliminata secondo le modalità stabilite dal presente articolo.

2. Per quanto concerne il territorio di cui all'articolo 2, comma 3, lettera *a)*:

a) se un residente di detto territorio possiede elementi di reddito che sono imponibili nell'altro territorio, il primo territorio menzionato, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell'articolo 2, può includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente legge non stabiliscano diversamente. In tal caso, il primo territorio deve detrarre dalle imposte così calcolate l'imposta sui redditi pagata nell'altro territorio, ma l'ammontare della detrazione non può eccedere la quota di imposta del primo territorio attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo;

b) l'imposta pagata nell'altro territorio per la quale spetta la deduzione è solo quella *pro rata* corrispondente alla parte del reddito estero che concorre alla formazione del reddito complessivo. Tuttavia, nessuna detrazione è accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato nel primo territorio ad imposizione mediante imposta sostitutiva o ritenuta a titolo di imposta, ovvero ad imposizione sostitutiva con la stessa aliquota della ritenuta a titolo di imposta, anche su scelta del contribuente, ai sensi della legislazione del territorio stesso.

3. Per quanto concerne il territorio di cui all'articolo 2, comma 3, lettera *b),* se un residente di detto territorio ritrae dei redditi nell'altro territorio, l'ammontare delle imposte per quei redditi pagate nell'altro territorio, ma con l'esclusione, nel caso dei dividendi, dell'imposta pagata in corrispettivo degli utili percepiti per i dividendi, e in conformità delle disposizioni della presente legge, sono accreditate a fronte dell'imposta dovuta da quel residente nel primo territorio. L'ammontare del credito non deve tuttavia eccedere l'ammontare dell'imposta del primo territorio sui redditi calcolati in conformità alle proprie disposizioni e leggi fiscali.

Art. 24.

Approvato

(Non discriminazione)

1. I nazionali di un territorio non sono assoggettati nell'altro territorio ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro territorio che si trovino nella stessa situazione. Ferme restando le disposizioni dell'articolo 1, il presente comma si applica altresì, alle persone che non sono residenti di uno o di entrambi i territori.

2. L'imposizione di una stabile organizzazione che una impresa di un territorio ha nell'altro territorio non può essere in questo altro territorio meno favorevole dell'imposizione a carico delle imprese di detto altro territorio che svolgono la medesima attività. La presente disposizione non può essere interpretata nel senso che faccia obbligo ad un territorio di accordare ai residenti dell'altro territorio le deduzioni personali, le esenzioni e le riduzioni di imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia.

3. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni del comma 1 dell'articolo 9, del comma 6 dell'articolo 11 o del comma 6 dell'articolo 12, gli interessi, i canoni ed altre spese pagati da una impresa di un territorio ad un residente dell'altro territorio sono deducibili, ai fini della determinazione degli utili imponibili di detta impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero stati pagati ad

un residente del primo territorio.
4. Le imprese di un territorio, il cui capitale è in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell'altro territorio, non sono assoggettate nel primo territorio ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa natura del primo territorio.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano, ferme restando le disposizioni dell'articolo 2, alle imposte di ogni genere o denominazione.
6. Le disposizioni del presente articolo non limitano l'applicazione delle disposizioni interne per prevenire l'evasione e l'elusione fiscale.

Art. 25.

Approvato

(Procedura amichevole)

1. Quando una persona ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi i territori comportano o comporteranno nei suoi confronti un'imposizione non conforme alle disposizioni della presente legge, essa può, indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di detti territori, sottoporre il proprio caso all'autorità competente del territorio di cui è residente, o, se il suo caso ricade nel comma 1 dell'articolo 24, a quella del territorio di cui ha la nazionalità. Il caso deve essere sottoposto entro i tre anni successivi alla prima notifica della misura che comporta un'imposizione non conforme alle disposizioni della presente legge.
2. L'autorità competente, se il ricorso le appare fondato e se essa non è in grado di giungere ad una soddisfacente soluzione, si adopererà per regolare il caso per via di amichevole composizione con l'autorità competente dell'altro territorio, al fine di evitare una tassazione non conforme alla presente legge.
3. Le autorità competenti dei territori si adoperano per risolvere per via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione della presente legge. Esse possono altresì consultarsi per eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dalla presente legge.
4. Le autorità competenti dei territori possono comunicare direttamente tra loro al fine di pervenire ad un accordo come indicato nei commi precedenti. Qualora risulti opportuno, per pervenire ad un accordo, le autorità possono comunicare opinioni oralmente; tale scambio potrà aver luogo attraverso una commissione formata da rappresentanti delle autorità competenti degli stessi territori.

Art. 26.

Approvato

(Scambio di informazioni)

1. Le autorità competenti dei territori si scambiano le informazioni verosimilmente pertinenti per applicare le disposizioni della presente legge o per l'amministrazione o l'applicazione delle leggi interne relative alle imposte di qualsiasi genere e denominazione prelevate per conto dei territori, delle loro suddivisioni amministrative o dei loro enti locali, nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non è contraria alla presente legge, nonché per prevenire l'elusione e l'evasione fiscale. Lo scambio di informazioni non è limitato dalle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2.
2. Le informazioni ricevute ai sensi del comma 1 da un territorio sono tenute segrete, analogamente alle informazioni ottenute in base alla legislazione interna di detto territorio, e sono comunicate soltanto alle persone od autorità, ivi inclusi l'autorità giudiziaria e gli organi amministrativi, incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte di cui al comma 1, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte, delle decisioni di ricorsi presentati per tali imposte, o del controllo delle attività precedenti. Le persone ovvero le autorità sopra citate utilizzeranno tali informazioni soltanto per questi fini. Esse potranno servirsi di queste informazioni nel corso di udienze pubbliche o nei giudizi.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso di imporre ad un territorio l'obbligo:
a) di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione o alla propria prassi

amministrativa o a quelle dell'altro territorio;
b) di fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria normale prassi amministrativa o di quelle dell'altro territorio;
c) di fornire informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale, professionale o un processo commerciale, oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.
4. Se le informazioni sono richieste da un territorio in conformità al presente articolo, l'altro territorio utilizzerà i poteri di cui esso dispone per raccogliere le informazioni richieste, anche qualora le stesse non siano rilevanti per i fini fiscali interni di detto altro territorio. L'obbligo di cui al presente comma è soggetto alle limitazioni previste dal comma 3, ma tali limitazioni non possono essere in nessun caso interpretate nel senso di permettere ad un territorio di rifiutarsi di fornire informazioni solo perché lo stesso non ne ha un interesse ai propri fini fiscali.
5. Le disposizioni del comma 3 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso che un territorio possa rifiutare di fornire le informazioni solo in quanto le stesse sono detenute da una banca, da un'altra istituzione finanziaria, da un mandatario o una persona che opera in qualità di agente o fiduciario o perché dette informazioni si riferiscono a partecipazioni in una persona.

Art. 27.

Approvato

(Rimborsi)

1. Le imposte riscosse in un territorio mediante ritenuta alla fonte sono rimborsate a richiesta dell'interessato qualora il diritto alla percezione di dette imposte sia limitato dalle disposizioni contenute nella presente legge.
2. Le istanze di rimborso, da prodursi in osservanza dei termini stabiliti dalla legislazione del territorio tenuto ad effettuare il rimborso stesso, devono essere corredate da un attestato ufficiale del territorio di cui il contribuente è residente certificante che sussistono le condizioni richieste per aver diritto all'applicazione dei benefici previsti dalla presente legge.
3. Le autorità competenti dei territori stabiliranno di comune accordo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 25, le modalità di applicazione del presente articolo.

Art. 28.

Approvato

(Limitazione dei benefici)

1. Ferme restando le disposizioni della presente legge, un residente di un territorio non potrà beneficiare dall'altro territorio di riduzioni o esenzioni dalle imposte previste nella presente legge se lo scopo principale o uno degli scopi principali della creazione o dell'esistenza di tale residente o di ogni altra persona collegata a tale residente è stato quello di ottenere i benefici previsti dalla legge, dei quali altrimenti non avrebbe goduto.
2. Le disposizioni della presente legge non pregiudicano l'applicazione della normativa interna per prevenire l'evasione e l'elusione fiscali relativa alla limitazione delle spese ed altre deduzioni derivanti da transazioni tra imprese di un territorio e imprese situate nell'altro territorio, qualora lo scopo principale o uno degli scopi principali della costituzione di tali imprese o delle transazioni svolte tra di esse è stato quello di ottenere i benefici ai sensi della presente legge, dei quali altrimenti non avrebbero goduto.
3. Ferme restando le disposizioni della presente legge, ad un residente di un territorio il quale, in virtù delle disposizioni interne, non è assoggettato ad imposta o è assoggettato ad imposta ad aliquota ridotta in quel territorio sui redditi o sui *capital gain* non viene concessa l'agevolazione della riduzione o dell'esenzione dall'imposta previste nella presente legge dall'altro territorio, qualora lo scopo principale o uno degli scopi principali di tale residente o di ogni altra persona collegata a tale residente è stato quello di ottenere i benefici previsti dalla legge.

Art. 29.

Approvato

(Disposizioni diverse)

1. Con riferimento all'articolo 2, comma 3, lettera *b)*, le disposizioni della presente legge non hanno effetto sull'imposizione della *land value increment tax*.
2. Le disposizioni del comma 3 dell'articolo 5, si interpretano in base al paragrafo 18 del commentario all'articolo 5 del Modello di Convenzione fiscale OCSE sul reddito e sul capitale del 2005.
3. Con riferimento al comma 3 dell'articolo 7, per «spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione» si intendono le spese direttamente connesse con l'attività di detta stabile organizzazione.
4. Con riferimento all'articolo 19, il personale inviato all'estero per lavorare rispettivamente presso l'Ufficio di rappresentanza di Taipei in Italia e l'Ufficio italiano di promozione economica, commerciale e culturale a Taipei, ricade nell'ambito di applicazione del presente articolo.
5. Le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 27 non pregiudicano il diritto delle autorità competenti dei territori di stabilire, di comune accordo, procedure diverse per la concessione di benefici fiscali previsti dalla presente legge.
6. Con riferimento agli articoli 30 e 31, l'espressione «somme realizzate il, o successivamente al, 1º gennaio» designa tutte le somme maturate ed esigibili il, o successivamente al, 1º gennaio.
7. Le disposizioni della presente legge non pregiudicano l'applicazione della legislazione fiscale nazionale finalizzata alla prevenzione dell'evasione e dell'elusione fiscale.

Art. 30.

Approvato

(Efficacia)

1. Le disposizioni della presente legge acquistano efficacia dalla data di comunicazione con la quale l'Ufficio italiano di promozione economica, commerciale e culturale a Taipei in Taiwan e l'Ufficio di rappresentanza di Taipei in Italia si informano dell'avvenuta emanazione da parte dei rispettivi territori di analoghe disposizioni interne regolatorie delle misure per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali:
a) con riferimento alle imposte prelevate mediante ritenuta alla fonte, alle somme realizzate il, o successivamente al, 1º gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui le disposizioni della presente legge hanno efficacia;
b) con riferimento alle altre imposte sul reddito, alle imposte relative ai periodi imponibili che iniziano il, o successivamente al, 1º gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui le disposizioni della presente legge hanno efficacia.
2. Le stesse disposizioni continuano ad avere efficacia fino a quando l'analoga disposizione è applicata in ciascun territorio. L'Ufficio italiano di promozione economica, commerciale e culturale a Taipei in Taiwan e l'Ufficio di rappresentanza di Taipei in Italia comunicano alle rispettive amministrazioni fiscali le eventuali variazioni alle presenti disposizioni, notificando la modifica o la cessazione della loro applicazione almeno sei mesi prima della fine di ogni anno solare successivo al periodo di cinque anni dalla data dalla quale hanno effetto le disposizioni della presente legge. In tal caso, le presenti disposizioni cessano di avere efficacia:
a) con riferimento alle imposte prelevate alla fonte, sulle somme realizzate il, o successivamente al, 1º gennaio dell'anno solare successivo a quello nel quale è stata notificata la denuncia;
b) con riferimento alle altre imposte sul reddito, sulle imposte relative ai periodi imponibili che iniziano il, o successivamente al, 1º gennaio dell'anno solare successivo a quello nel quale è stata notificata la denuncia.

Art. 31.

Approvato

(Copertura finanziaria)

1. Alle minori entrate derivanti dalla presente legge, valutate nell'importo di euro 393.000 annui a decorrere dal 2015, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni, per gli anni 2015 e 2016, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale

2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

DISEGNI DI LEGGE NN. 961, 1109 E 1144 DICHIARATI ASSORBITI A SEGUITO DELL'APPROVAZIONE DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1327
Norme recanti regime fiscale speciale in relazione ai rapporti con il territorio di Taiwan (961)
ARTICOLI DA 1 A 31

Art. 1.
(Campo di applicazione)

1. In deroga alle vigenti disposizioni dell'ordinamento tributario nazionale, laddove applicabili, la presente legge si applica alle persone fisiche e giuridiche che sono residenti in uno od in entrambi i territori di cui all'articolo 2, comma 3.

Art. 2.
(Imposte considerate)

1. La presente legge si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di un territorio, delle sue suddivisioni amministrative o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.
2. Sono considerate imposte sul reddito le imposte prelevate sul reddito complessivo, o su elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi e dei salari corrisposti dalle imprese, nonché le imposte sui plusvalori.
3. Le imposte cui si applica la presente legge sono, in particolare:
a) per quanto concerne il territorio in cui si applica la legislazione fiscale amministrata dal Ministero dell'economia e delle finanze italiano:
1) l'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF);
2) l'imposta sul reddito delle società (IRES);
3) l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP);
b) per quanto concerne il territorio in cui si applica la legislazione fiscale amministrata dall'Agenzia Fiscale di Taiwan, Ministero delle finanze, Taipei:
1) l'imposta sul reddito delle imprese con scopo di lucro (*profit-seeking enterprise income tax*);
2) l'imposta sul reddito consolidato delle persone fisiche (*individuaI consolidated income tax*);
3) l'imposta di base sul reddito (*income basic tax*); comprese le imposte addizionali ivi riscosse, ancorché riscosse mediante ritenuta alla fonte.
4. La presente legge si applica anche alle imposte future di natura identica o sostanzialmente analoga a quelle di cui al comma 3 istituite a decorrere dalla data della sua entrata in vigore nei rispettivi territori, in aggiunta, o in sostituzione, delle imposte esistenti. Le autorità competenti dei territori considerati, comunicano reciprocamente le modifiche sostanziali apportate alle loro rispettive legislazioni fiscali.

Art. 3.
(Definizioni generali)

1. Ai fini della presente legge, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:
a) il termine «territorio» designa il territorio di cui ai commi 3, lettera *a)*, ovvero 3, lettera *b),* dell'articolo 2, come il contesto richiede. I termini «altro territorio» e «territori» vanno interpretati di conseguenza;
b) il termine «persona» comprende le persone fisiche, le società ed ogni altra associazione di persone;
c) il termine «società» designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione;

d) le espressioni «impresa di un territorio» e «impresa dell'altro territorio» designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di un territorio e un'impresa esercitata da un residente dell'altro territorio;

e) per «traffico internazionale» si intende qualsiasi attività di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un'impresa la cui sede di direzione effettiva è situata in un territorio, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile siano utilizzati esclusivamente tra località situate nell'altro territorio;

f) l'espressione «autorità competente» designa:

1) il Dipartimento delle finanze, per quanto concerne il territorio in cui si applica la legislazione fiscale amministrata dal Ministero dell'economia e delle finanze italiano;

2) il Direttore generale dell'Agenzia fiscale o suoi rappresentanti autorizzati, per quanto concerne il territorio in cui si applica la legislazione fiscale amministrata dall'Agenzia fiscale di Taiwan, Ministero delle finanze, in Taipei.

2. Per l'applicazione delle disposizioni della presente legge, in qualunque momento da parte di un territorio, le espressioni ivi non definite hanno, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione, il significato che ad esse è attribuito in quel momento dalla legislazione di detto territorio relativamente alle imposte cui la legge si applica, prevalendo ogni significato attribuito dalle leggi fiscali applicabili di detto territorio sul significato dato al termine nell'ambito di altre leggi di detto territorio.

Art. 4.

(Residenti)

1. Ai fini della presente legge, l'espressione «residente di un territorio» designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto territorio, è ivi assoggettata ad imposta motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga e comprende anche l'autorità che amministra un territorio e ogni sua suddivisione amministrativa o ente locale.

2. Ai fini della presente legge, una persona non è residente di un territorio se è assoggettata ad imposta in detto territorio soltanto per il reddito che essa ricava da fonti situate nel territorio medesimo, purché il presente comma 110 si applichi a persone fisiche che sono residenti del territorio di cui al comma 3, lettera *b),* dell'articolo 2, finché le persone fisiche residenti sono assoggettate ad imposta soltanto per il reddito che esse ricavano da fonti situate in detto territorio.

3. Quando in base alle disposizioni dei comini 1 e 2, una persona fisica è considerata residente di entrambi i territori, la sua situazione è determinata nel seguente modo:

a) detta persona è considerata residente solo del territorio nel quale ha un'abitazione permanente; quando essa dispone di un'abitazione permanente in entrambi i territori, è considerata residente solo del territorio nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette, cosiddetto centro degli interessi vitali;

b) se non si può determinare il territorio nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha un'abitazione permanente in alcuno dei territori, essa è considerata residente solo del territorio in cui soggiorna abitualmente;

c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi i territori, ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, le autorità competenti dei territori risolvono la questione di comune accordo.

4. Quando, in base alle disposizioni dei commi 1 e 2, una persona diversa da una persona fisica è residente di entrambi i territori, si ritiene che essa sia residente solo del territorio in cui si trova la sede della sua direzione effettiva.

Art. 5.

(Stabile organizzazione)

1. Ai sensi della presente legge, l'espressione «stabile organizzazione» designa una sede fissa di affari per mezzo della quale l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.

2. L'espressione «stabile organizzazione» comprende in particolare:

a) una sede di direzione;

b) una succursale;
c) un ufficio;
d) una officina;
e) un laboratorio;
f) una miniera, un pozzo o altro luogo di estrazione di risorse naturali.
3. L'espressione «stabile organizzazione» comprende inoltre:
a) un cantiere di costruzione, di montaggio o di installazione o le attività di supervisione ad essi collegate, ma solo quando detto cantiere o attività si protragga per un periodo superiore a sei mesi;
b) la prestazione di servizi, compresi i servizi di consulenza, effettuati da un'impresa per mezzo di impiegati o di altro personale utilizzati dall'impresa a tale scopo, quando le attività di tale natura si protraggano per lo stesso progetto o per un progetto collegato in un territorio per un periodo o periodi cumulativamente superiori a sei mesi in un periodo di dodici mesi.
4. Non si considera che vi sia una «stabile organizzazione» nei seguenti casi:
a) se si fa uso di un'installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di beni o merci appartenenti all'impresa;
b) se i beni o le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinati ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;
c) se i beni o le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinati ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa;
d) se una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare beni o merci o di raccogliere informazioni per l'impresa;
e) se una sede fissa di affari è utilizzata per l'impresa, ai soli fini di pubblicità, di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di attività analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliario;
f) se una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini della combinazione delle attività di cui alle lettere da *a)* a *e),* purché l'attività della sede fissa nel suo insieme, quale risulta da tale combinazione, abbia carattere preparatorio o ausiliario.
5. Quando una persona, diversa da un agente che goda di uno *status* indipendente, di cui al comma 6, agisce in un territorio per conto di un'impresa dell'altro territorio si considera che tale impresa abbia una stabile organizzazione in detto territorio se dispone ed esercita abitualmente in detto territorio poteri che le permettono di concludere contratti a nome dell'impresa, salvo il caso in cui le attività di detta persona siano limitate all'acquisto di beni e merci per l'impresa.
6. Non si considera che un'impresa di un territorio abbia una stabile organizzazione nell'altro territorio per il solo fatto che essa esercita in questo altro territorio la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno *status* indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attività.
7. Il fatto che una società residente di un territorio controlli o sia controllata da una società residente dell'altro territorio, ovvero svolga la propria attività in questo altro territorio, tramite una stabile organizzazione o senza di essa, non costituisce di per sé motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell'altra.

Art. 6.

(Redditi immobiliari)

1. I redditi che un residente di un territorio ritrae da beni immobili, inclusi i redditi delle attività agricole o forestali, situati nell'altro territorio sono imponibili in detto altro territorio.
2. L'espressione «beni immobili» ha il significato che ad essa è attribuito dal diritto del territorio in cui i beni stessi sono situati. L'espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali e i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprietà fondiaria. Si considerano, altresì, «beni immobili» l'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse naturali. Le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.

3. Le disposizioni del comma 1 si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione diretta, dalla locazione o da ogni altra utilizzazione di beni immobili.
4. Le disposizioni dei commi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti da beni immobili di un'impresa nonché ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una professione indipendente.

Art. 7.

(Utili delle imprese)

1. Gli utili di un'impresa di un territorio sono imponibili soltanto in detto territorio a meno che l'impresa non svolga un'attività industriale o commerciale nell'altro territorio per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la sua attività, gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro territorio, ma soltanto nella misura in cui detti utili possono essere attribuiti alla stabile organizzazione.
2. Fatte salve le disposizioni del comma 3, quando un'impresa di un territorio svolge l'attività industriale o commerciale nell'altro territorio per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascun territorio sono attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se l'impresa fosse stata distinta e separata e avesse svolto attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dall'impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione.
3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione, sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione, sia nel territorio in cui è situata la stabile organizzazione, sia altrove.
4. Qualora uno dei territori interessati segua la prassi di determinare gli utili da attribuire ad una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi dell'impresa fra le diverse parti di essa, la disposizione del comma 2 non impedisce a detto territorio di determinare gli utili imponibili secondo la ripartizione in uso; tuttavia, il metodo di riparto adottato deve essere tale da garantire che il risultato sia conforme ai princìpi contenuti nel presente articolo.
5. Nessun utile può essere attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che essa ha acquistato beni o merci per l'impresa.
6. Ai fini dei commi da 1 a 5, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati con lo stesso metodo anno per anno, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente.
7. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della presente legge, le disposizioni di tali articoli non vengono modificate da quelle del presente articolo.

Art. 8.

(Navigazione marittima ed aerea)

1. Gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili, sono imponibili soltanto nel territorio in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.
2. Ai fini del presente articolo 10, negli utili derivanti dall'esercizio di navi o di aeromobili in traffico internazionale sono inclusi, qualora il noleggio, l'impiego o la manutenzione, a seconda dei casi, siano occasionali rispetto all'esercizio di navi o di aeromobili in traffico internazionale:
a) gli utili derivanti dal noleggio di navi o di aeromobili, armati ed equipaggiati per un periodo determinato o per un singolo viaggio, o dal noleggio di navi o di aeromobili a scafo nudo;
b) gli utili derivanti dall'impiego, dalla manutenzione o dal noleggio di *containers* inclusi rimorchi e relative attrezzature per il trasporto di *containers* utilizzati per il trasporto di beni o merci.
3. Se la sede della direzione effettiva di una impresa di navigazione marittima è situata a bordo di una nave, detta sede si considera situata nel territorio in cui si trova il porto di immatricolazione della nave, oppure, in mancanza di un porto di immatricolazione, nel territorio di cui è residente l'esercente la nave.
4. Le disposizioni del comma 1 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione a un

comune (*pool*), a un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio, ma unicamente nella misura in cui gli utili sono imputabili alla partecipazione in proporzione alla sua quota nell'esercizio in comune.

Art. 9.

(Imprese associate)

1. Se un'impresa di un territorio partecipa direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro territorio, o le medesime persone partecipano direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di un territorio e di un'impresa dell'altro territorio, e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza di tali condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza.
2. Se un territorio include tra gli utili di un'impresa di detto territorio, e di conseguenza assoggetta a tassazione, gli utili sui quali un'impresa dell'altro territorio è stata sottoposta a tassazione in detto altro territorio, e gli utili così inclusi sono utili che sarebbero stati realizzati dall'impresa del primo territorio se le condizioni convenute tra le due imprese fossero state quelle che si sarebbero convenute tra imprese indipendenti, allora l'altro territorio procede ad un aggiustamento appropriato dell'importo dell'imposta ivi applicata su tali utili. Tali aggiustamenti dovranno effettuarsi unicamente in conformità alla procedura amichevole di cui all'articolo 25.

Art. 10.

(Dividendi)

1. I dividendi pagati da una società residente di un territorio ad un residente dell'altro territorio sono imponibili in detto altro territorio.
2. I dividendi di cui al comma 1 possono essere tassati anche nel territorio di cui la società che paga i dividendi è residente ed in conformità alla legislazione di detto territorio; tuttavia, se la persona che percepisce i dividendi ne è il beneficiario effettivo, l'imposta applicata non può eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi. Le autorità competenti dei territori stabiliranno di comune accordo le modalità di applicazione di tali limitazioni. Il presente comma non riguarda l'imposizione della società per gli utili con i quali sono stati pagati i dividendi.
3. Ai fini del presente articolo il termine «dividendi» designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonché i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale del territorio di cui è residente la società distributrice. Il termine include altresì qualsiasi altro elemento di reddito che, in base alla legislazione del territorio di cui è residente la società distributrice, sia considerato come un dividendo o una distribuzione di dividendo di una società.
4. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di un territorio, eserciti nell'altro territorio, di cui è residente la società che paga i dividendi, un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata oppure una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso, si applicano, a seconda dei casi, le disposizioni dell'articolo 7 o dell'articolo 14.
5. Qualora una società residente di un territorio ricavi utili o redditi dall'altro territorio, detto altro territorio non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati a un residente di detto altro territorio o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad una stabile organizzazione o a una base fissa situate in detto altro territorio, né prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscono in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro territorio.

6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano qualora lo scopo principale o uno degli scopi principali della persona interessata alla creazione o alla cessione delle azioni o di altre quote rispetto alle quali sono pagati i dividendi, sia stato quello di ottenere i benefici previsti dal presente articolo mediante tale creazione o cessione.

Art. 11.

(Interessi)

1. Gli interessi provenienti da un territorio e pagati ad un residente dell'altro territorio sono imponibili in detto altro territorio.
2. Gli interessi di cui al comma l sono imponibili anche nel territorio dal quale essi provengono ed in conformità con la legislazione di detto territorio, ma, se l'effettivo beneficiario degli interessi è un residente dell'altro territorio, l'imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo degli interessi.
3. Ai fini del presente articolo il termine «interessi» designa i redditi dei crediti di qualsiasi natura, garantiti o non da ipoteca e portanti o meno una clausola di partecipazione agli utili, e, in particolare, i redditi dei titoli del debito pubblico e delle obbligazioni di prestiti, compresi i premi connessi a tali titoli o obbligazioni. Il termine non comprende gli elementi di reddito che sono considerati come dividendi ai sensi delle disposizioni dell'articolo 10.
4. Le disposizioni dei commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo degli interessi, residente di un territorio, eserciti nell'altro territorio dal quale provengono gli interessi, un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata o una professione indipendente mediante una base fissa ivi stimata, ed il credito generatore degli interessi si ricolleghi effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. In tale caso, si applicano, a seconda dei casi, le disposizioni degli articoli 7 e 14.
5. Gli interessi si considerano provenienti da un territorio quando il debitore è un residente di detto territorio. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o meno di un territorio, ha in un territorio una stabile organizzazione o una base fissa per le cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, gli interessi stessi si considerano provenienti dal territorio in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.
6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tale caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascun territorio e tenuto conto delle altre disposizioni della presente legge.
7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano qualora lo scopo principale o uno degli scopi principali della persona interessata alla creazione o alla cessione del credito rispetto al quale sono pagati gli interessi, sia stato quello di ottenere i benefici previsti dal presente articolo per il mezzo di detta creazione o cessione.

Art. 12.

(Canoni)

1. I canoni provenienti da un territorio e pagati ad un residente dell'altro territorio sono imponibili in detto altro territorio se tale residente è il beneficiario effettivo dei canoni.
2. I canoni di cui al comma 1 sono imponibili anche nel territorio dal quale essi provengono ed in conformità alla legislazione di detto territorio ma, se l'effettivo beneficiario dei canoni è un residente dell'altro territorio, l'imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo dei canoni.
3. Ai fini del presente articolo il termine «canoni» designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso, di un diritto d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi comprese le pellicole cinematografiche, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o

modelli, progetti, formule o processi segreti, o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale commerciale o scientifico.

4. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei canoni, residente di un territorio, eserciti nell'altro territorio dal quale provengono i canoni, un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata o una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il diritto o il bene generatore dei canoni si ricolleghino effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso, si applicano, a seconda dei casi, le disposizioni degli articoli 7 e 14.

5. I canoni si considerano provenienti da un territorio quando il debitore è un residente di detto territorio. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o meno di un territorio, ha in un territorio una stabile organizzazione o una base fissa per le cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati i canoni e tali canoni sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, i canoni stessi si considerano provenienti dal territorio in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.

6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni, tenuto conto dell'uso, diritto o informazione per la quale sono stati pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiari o effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tale caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità alla legislazione di ciascun territorio e tenuto conto delle altre disposizioni della presente legge.

7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano qualora lo scopo principale o uno degli scopi principali della persona interessata alla creazione o alla cessione dei diritti rispetto ai quali sono pagati i canoni, sia stato quello di ottenere i benefici previsti dal presente articolo per mezzo di detta creazione o cessione.

Art. 13.

(Utili di capitale)

1. Gli utili provenienti dalla alienazione di beni immobili definiti al comma 2 dell'articolo 6, sono tassabili nel territorio dove detti beni sono situati.

2. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili facenti parte della proprietà aziendale di una stabile organizzazione che un'impresa di un territorio ha nell'altro territorio, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di un territorio nell'altro territorio per l'esercizio di una professione indipendente, compresi gli utili derivanti dall'alienazione di detta stabile organizzazione, autonomamente o unitamente all'intera impresa, o di detta base fissa, sono imponibili in detto altro territorio.

3. Gli utili derivanti dall'alienazione di navi o di aeromobili utilizzati nel traffico internazionale o di beni mobili relativi all'utilizzo di dette navi o aeromobili sono imponibili solo nel territorio in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

4. Gli utili che un residente di un territorio ritrae dall'alienazione di azioni che non sono quotate in borsa il cui valore derivi per più del 50 per cento, direttamente o indirettamente, da beni immobili situati nell'altro territorio sono imponibili in detto altro territorio.

5. Gli utili derivanti dall'alienazione di ogni altro bene diverso da quelli di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, sono imponibili soltanto nel territorio di cui l'alienante è residente.

Art. 14.

(Professioni indipendenti)

1. I redditi che un residente di un territorio ritrae dall'esercizio di una libera professione o da altre attività indipendenti di carattere simile sono imponibili soltanto in detto territorio, fatta eccezione per le seguenti circostanze, allorché i redditi possono essere considerati imponibili nell'altro territorio:

a) se tale residente dispone abitualmente nell'altro territorio di una base fissa per l'esercizio delle sue attività; in tale caso, i redditi sono imponibili nell'altro territorio ma unicamente nella misura in cui sono imputabili a detta base fissa;

b) se tale residente soggiorna nell'altro territorio per un periodo o periodi che ammontano, ovvero oltrepassano, in totale, a 183 giorni in un periodo di dodici mesi che inizi o che termini nel corso dell'anno fiscale considerato; in tale caso, i redditi sono imponibili nell'altro territorio ma unicamente nella misura in cui sono imputabili all'attività esercitata.

2. Ai fini del presente articolo, l'espressione «libera professione» comprende, in particolare, le attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonché le attività indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.

Art. 15.

(Lavoro subordinato)

1. Salve le disposizioni degli articoli 16, 18, 19 e 20, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di un territorio riceve in corrispettivo di un'attività dipendente sono imponibili soltanto in detto territorio, a meno che tale attività non venga svolta nell'altro territorio. Se l'attività è svolta in detto altro territorio, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro territorio.

2. Fermo restando quanto disposto al comma 1, le remunerazioni che un residente di un territorio riceve in corrispettivo di un'attività dipendente svolta nell'altro territorio sono imponibili soltanto nel primo territorio se:

a) il beneficiario soggiorna nell'altro territorio per un periodo o per periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni in un periodo di dodici mesi che inizi o che termini nel corso dell'anno fiscale considerato;

b) le remunerazioni sono pagate da o per conto di un datore di lavoro che non è residente dell'altro territorio;

c) l'onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro territorio.

3. Fermo restando quanto disposto dal presente articolo, le remunerazioni percepite in corrispettivo di un lavoro subordinato svolto a bordo di navi o di aeromobili impiegati in traffico internazionale sono imponibili nel territorio nel quale è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

4. Se un residente di un territorio diviene residente dell'altro territorio, i pagamenti ricevuti da detto residente in relazione all'attività dipendente svolta nel primo territorio come indennità di fine rapporto o altri pagamenti forfetari di natura analoga, sono imponibili soltanto in detto territorio. Ai fini del presente comma, l'espressione «indennità di fine rapporto» comprende qualunque pagamento effettuato in conseguenza della cessazione del rapporto di impiego o di una carica.

Art. 16.

(Compensi e gettoni di presenza)

1. I compensi, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che un residente di un territorio riceve in qualità di membro del consiglio di amministrazione di una società residente dell'altro territorio sono imponibili in detto altro territorio.

Art. 17.

(Artisti e sportivi)

1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 14 e 15, i redditi che un residente di un territorio ritrae dalle sue prestazioni personali svolte nell'altro territorio in qualità di artista dello spettacolo, artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione, o in qualità di musicista, nonché di sportivo, sono imponibili in detto altro territorio.

2. Quando il reddito derivante da prestazioni personali esercitate da un artista di spettacolo o da uno sportivo, in tale qualità, è attribuito ad una persona diversa dall'artista o dallo sportivo medesimi, detto reddito può essere tassato nel territorio dove dette prestazioni sono svolte ferme restando le disposizioni degli articoli 7, 14 e 15.

3. Ferme restando le disposizioni dei commi 1 e 2, i redditi ritratti in un territorio dalle attività di cui al comma 1 esercitate nell'altro territorio sono imponibili soltanto nel primo territorio se dette attività sono finanziate totalmente o per la maggior parte con fondi pubblici del primo territorio.

Art. 18.

(Pensioni)

1. Fatte salve le disposizioni del comma 2 dell'articolo 19, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di un territorio in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo territorio.

Art. 19.

(Funzioni pubbliche)

1. Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da un territorio o da una sua suddivisione amministrativa o da un suo ente locale a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a detto territorio o a detta suddivisione o ente, sono imponibili soltanto in detto territorio. Tali remunerazioni sono imponibili soltanto nell'altro territorio se i servizi vengono resi in detto territorio e se la persona fisica è un residente di detto territorio che:

a) ha la nazionalità di detto territorio;

b) non è divenuto residente di detto territorio al solo scopo di rendervi i servizi.

2. Qualunque pensione corrisposta da un territorio o da una sua suddivisione amministrativa o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, ad una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto territorio o a detta suddivisione od ente, sono imponibili soltanto in questo territorio. Tali pensioni sono imponibili soltanto nell'altro territorio qualora la persona fisica sia un residente di questo territorio e ne abbia la nazionalità.

3. Le disposizioni degli articoli 15, 16 e 18 si applicano alle remunerazioni o alle pensioni, pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di un'attività industriale o commerciale esercitata da un territorio o da una sua suddivisione amministrativa o da un suo ente locale.

Art. 20.

(Professori e insegnanti)

1. Un professore o un insegnante il quale soggiorni temporaneamente in un territorio, per un periodo non superiore a due anni, al solo scopo di insegnare o di effettuare studi di ricerche presso un'università, collegio, scuola o altro analogo istituto di istruzione, e che è, o era immediatamente prima di tale soggiorno, residente dell'altro territorio, è esente da imposta nel detto primo territorio limitatamente alle remunerazioni derivanti dall'attività di insegnamento o di ricerca.

Art. 21.

(Studenti)

1. Le somme che uno studente o un apprendista che è, o era immediatamente prima di recarsi in un territorio, residente dell'altro territorio e che soggiorna nel primo territorio al solo scopo di compiervi i suoi studi o di attendere alla propria formazione professionale; riceve per sopperire alle spese di mantenimento, d'istruzione o di formazione professionale, non sono imponibili in detto territorio, a condizione che tali somme provengano da fonti situate fuori di detto territorio.

Art. 22.

(Altri redditi)

1. Gli elementi di reddito di un residente di un territorio, indipendentemente dalla provenienza, non disciplinati negli articoli precedenti della presente legge sono imponibili soltanto in questo territorio.

2. Le disposizioni del comma l non si applicano ai redditi diversi da quelli derivanti da beni immobili così come definiti al comma 2 dell'articolo 6, nel caso in cui il beneficiario di tali redditi, residente di un territorio, eserciti nell'altro territorio un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata o una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il diritto o il bene produttivo del reddito si ricolleghi effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. In tale caso si applicano le disposizioni degli articoli 7 e 14.

3. Ferme restando le disposizioni dei commi 1 e 2, gli elementi di reddito di un residente di un territorio non disciplinati dagli articoli precedenti della presente legge sono imponibili soltanto in questo territorio.

Art. 23.

(Eliminazione della doppia imposizione)

1. La doppia imposizione è eliminata con le modalità di cui al presente articolo.

2. Per quanto concerne il territorio di cui all'articolo 2, comma 3, lettera *a*):

a) se un residente di detto territorio possiede elementi di reddito che sono imponibili nell'altro territorio, il primo territorio menzionato, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell'articolo 2, può includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente legge non stabiliscano diversamente. In tale caso, il primo territorio deve detrarre dalle imposte così calcolate l'imposta sui redditi pagata nell'altro territorio, ma l'ammontare della detrazione non può eccedere la quota di imposta del primo territorio attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo;

b) l'imposta pagata nell'altro territorio per la quale spetta la deduzione è solo quella pro-rata corrispondente alla parte del reddito estero che concorre alla formazione del reddito complessivo. Tuttavia, nessuna detrazione sarà accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato nel primo territorio ad imposizione mediante imposta sostitutiva o ritenuta a titolo di imposta, ovvero ad imposizione sostitutiva con la stessa aliquota della ritenuta a titolo di imposta, anche su scelta del contribuente, ai sensi della legislazione del territorio stesso.

3. Per quanto concerne il territorio di cui all'articolo 2, comma 3, lettera *b)*, se un residente di detto territorio ritrae dei redditi nell'altro territorio, l'ammontare delle imposte per quei redditi pagate nell'altro territorio, ma con l'esclusione, nel caso dei dividendi, dell'imposta pagata in corrispettivo degli utili percepiti per i dividendi, e in conformità alle disposizioni della presente legge, sono accreditate a fronte dell'imposta dovuta da quel residente nel primo territorio. L'ammontare del credito non deve tuttavia eccedere l'ammontare dell'imposta del primo territorio sui redditi calcolati in conformità alle proprie disposizioni e leggi fiscali.

Art. 24.

(Non discriminazione)

1. I nazionali di un territorio non sono assoggettati nell'altro territorio ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro territorio che si trovino nella stessa situazione. Ferme restando le disposizioni dell'articolo 1, il presente comma si applica altresì alle persone che non sono residenti di uno o di entrambi i territori.

2. L'imposizione di una stabile organizzazione che una impresa di un territorio ha nell'altro territorio non può essere in questo altro territorio meno favorevole dell'imposizione a carico delle imprese di detto altro territorio che svolgono la medesima attività. La presente disposizione non può essere interpretata nel senso di disporre un obbligo ad un territorio di accordare ai residenti dell'altro territorio le deduzioni personali, le esenzioni e le riduzioni di imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia.

3. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni del comma 1 dell'articolo 9, del comma 6 dell'articolo 11 o del comma 6 dell'articolo 12, gli interessi, i canoni ed altre spese pagati da una impresa di un territorio a un residente dell'altro territorio sono deducibili, ai fini della determinazione degli utili imponibili di detta impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero stati pagati a un residente del primo territorio.

4. Le imprese di un territorio il cui capitale è in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell'altro territorio, non sono assoggettate nel primo territorio ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa natura del primo territorio.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano, ferme restando le disposizioni dell'articolo 2, alle imposte di ogni genere o denominazione.

6. Le disposizioni del presente articolo non limitano l'applicazione delle disposizioni interne per prevenire l'evasione e l'elusione fiscale.

Art. 25.

(Procedura amichevole)

1. Quando una persona ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi i territori comportano o comporteranno nei suoi confronti un'imposizione non conforme alle disposizioni della presente legge, essa può, indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di detti territori, sottoporre il proprio caso all'autorità competente del territorio di cui è residente, o, se il suo caso ricade nel comma 1 dell'articolo 24, a quella del territorio di cui ha la nazionalità. Il caso deve essere sottoposto entro i tre anni successivi alla prima notifica della misura che comporta un'imposizione non conforme alle disposizioni della presente legge.
2. L'autorità competente, se il ricorso appare fondato e non è in grado di giungere ad una soddisfacente soluzione, si adopererà per regolare il caso per via di amichevole composizione con l'autorità competente dell'altro territorio, al fine di evitare una tassazione non conforme alla presente legge.
3. Le autorità competenti dei territori si adoperano per risolvere per via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione della presente legge. Esse potranno altresì consultarsi per eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dalla presente legge.
4. Le autorità competenti dei territori possono comunicare direttamente tra loro al fine di pervenire ad un accordo come indicato nel presente articolo. Qualora risulti opportuno, per pervenire ad un accordo, le autorità possono comunicare opinioni oralmente; tale scambio può aver luogo attraverso una commissione formata da rappresentanti delle autorità competenti degli stessi territori.

Art. 26.

(Scambio di informazioni)

1. Le autorità competenti dei territori si scambieranno le informazioni verosimilmente pertinenti per applicare le disposizioni della presente legge o per l'amministrazione o l'applicazione delle leggi interne relative alle imposte di qualsiasi genere e denominazione prelevate per conto dei territori, delle loro suddivisioni amministrative o dei loro enti locali, nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non è contraria alla presente legge, nonché per prevenire l'elusione e l'evasione fiscale. Lo scambio di informazioni non viene limitato dagli articoli 1 e 2.
2. Le informazioni ricevute ai sensi del comma 1 da un territorio sono tenute segrete, analogamente alle informazioni ottenute in base alla legislazione interna di detto territorio e saranno comunicate soltanto alle persone od autorità, ivi inclusi l'autorità giudizi aria e gli organi amministrativi, incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte di cui al medesimo comma 1, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte, delle decisioni di ricorsi presentati per tali imposte, o del controllo delle attività precedenti. Le persone ovvero le autorità sopra citate utilizzeranno tali informazioni soltanto per questi fini. Esse potranno servirsi di queste informazioni nel corso di udienze pubbliche o nei giudizi.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso di imporre ad un territorio l'obbligo di:
a) adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione o alla propria prassi amministrativa o a quella dell'altro territorio;
b) fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria normale prassi amministrativa o di quelle dell'altro territorio;
c) fornire informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale, professionale o un processo commerciale, oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.
4. Se le informazioni sono richieste da un territorio in conformità al presente articolo, l'altro territorio utilizzerà i poteri di cui dispone per raccogliere le informazioni richieste, anche qualora le stesse non siano rilevanti per i fini fiscali interni di detto altro territorio. L'obbligo di cui al presente comma è soggetto alle limitazioni previste dal comma 3, ma tali limitazioni non possono essere in nessun caso interpretate nel senso di permettere ad un territorio di rifiutarsi di fornire informazioni solo perché lo stesso non ne ha un interesse ai propri fini fiscali.

5. Le disposizioni del comma 3 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso che un territorio possa rifiutare di fornire le informazioni solo in quanto le stesse sono detenute da una banca, da un'altra istituzione finanziaria, da un mandatario o da una persona che opera in qualità di agente o fiduciario o perché dette informazioni si riferiscono a partecipazioni in una persona.

Art. 27.

(Rimborsi)

1. Le imposte riscosse in un territorio mediante ritenuta alla fonte sono rimborsate a richiesta dell'interessato qualora il diritto alla percezione di dette imposte sia limitato dalle disposizioni contenute nella presente legge.
2. Le istanze di rimborso, da prodursi in osservanza dei termini stabiliti dalla legislazione del territorio tenuto ad effettuare il rimborso stesso, devono essere corredate da un attestato ufficiale del territorio di cui il contribuente è residente certificante che sussistono le condizioni richieste per aver diritto all'applicazione dei benefici previsti dalla presente legge.
3. Le autorità competenti dei territori stabiliranno di comune accordo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 25, le modalità di applicazione del presente articolo.

Art. 28.

(Limitazione dei benefici)

1. Ferme restando le disposizioni della presente legge, un residente di un territorio non potrà beneficiare dall'altro territorio di riduzioni o esenzioni dalle imposte previste nella presente legge se lo scopo principale o uno degli scopi principali della creazione o dell'esistenza di tale residente o di ogni altra persona collegata a tale residente è stato quello di ottenere i benefici previsti dalla legge, dei quali altrimenti non avrebbe goduto.
2. Le disposizioni della presente legge non pregiudicano l'applicazione della normativa interna per prevenire l'evasione e l'elusione fiscali relativa alla limitazione delle spese ed altre deduzioni derivanti da transazioni tra imprese di un territorio e imprese situate nell'altro territorio, qualora lo scopo principale o uno degli scopi principali della costituzione di tali imprese o delle transazioni svolte tra di esse, è stato quello di ottenere i benefici ai sensi della presente legge, dei quali altrimenti non avrebbe goduto.
3. Ferme restando le disposizioni della presente legge, ad un residente di un territorio il quale, in virtù delle disposizioni interne, non è assoggettato ad imposta o è assoggettato ad imposta ad aliquota ridotta in quel territorio sui redditi o sui *capital gain*, non viene concessa l'agevolazione della riduzione o dell'esenzione dall'imposta previste nella presente legge dall'altro territorio, qualora lo scopo principale o uno degli scopi principali di tale residente o di ogni altra persona collegata a tale residente è stato quello di ottenere i benefici previsti dalla legge.

Art. 29.

(Disposizioni diverse)

1. Con riferimento all'articolo 2, comma 3, lettera *b)*, le disposizioni della presente legge non hanno effetto sull'imposizione della *Land Value Increment Tax*.
2. Le disposizioni del comma 3 dell'articolo 5 si interpretano in base al paragrafo 18 del Commentario all'articolo 5 del Modello di Convenzione Fiscale OCSE sul Reddito e sul Capitale del 2005.
3. Con riferimento al comma 3 dell'articolo 7, per «spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione» si intendono le spese direttamente connesse con l'attività di detta stabile organizzazione.
4. Con riferimento all'articolo 19, il personale inviato all'estero per lavorare rispettivamente presso l'Ufficio di rappresentanza di Taipei in Italia e l'Ufficio italiano di promozione economica, commerciale e culturale a Taipei, ricade nell'ambito di applicazione del presente articolo.
5. Le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 27 non pregiudicano il diritto delle autorità competenti dei territori di stabilire, di comune accordo, procedure diverse per la concessione di benefici fiscali previsti dalla presente legge.
6. Con riferimento agli articoli 30 e 31, l'espressione «somme realizzate il, o successivamente al, 1º

gennaio» designa tutte le somme maturate ed esigibili il, o successivamente al, 1º gennaio.
7. Le disposizioni della presente legge non pregiudicano l'applicazione della legislazione fiscale nazionale finalizzata alla prevenzione dell'evasione e dell'elusione fiscale.

Art. 30.

(Efficacia)

1. Le disposizioni della presente legge acquistano efficacia a decorrere dalla data in cui l'Ufficio italiano di promozione economica, commerciale e culturale a Taipei in Taiwan e l'Ufficio di rappresentanza di Taipei in Italia si informano dell'avvenuta emanazione, da parte dei rispettivi territori, di analoghe disposizioni interne regolatorie delle misure per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali:
a) con riferimento alle imposte prelevate mediante ritenuta alla fonte, alle somme realizzate il, o successivamente al, 1º gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui le disposizioni della presente legge hanno efficacia;
b) con riferimento alle altre imposte sul reddito, alle imposte relative ai periodi imponibili che iniziano il, o successivamente al, 1º gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui le disposizioni della presente legge acquistano efficacia.
2. Le stesse disposizioni continuano ad avere efficacia fino a quando l'analoga disposizione è applicata in ciascun territorio. L'Ufficio italiano di promozione economica, commerciale e culturale a Taipei in Taiwan e l'Ufficio di rappresentanza di Taipei in Italia comunicano alle rispettive amministrazioni fiscali le eventuali variazioni alle presenti disposizioni, notificando la modifica o la cessazione della loro applicazione almeno sei mesi prima della fine di ogni anno solare successivo al periodo di cinque anni dalla data a decorrere dalla quale acquistano efficacia le disposizioni della presente legge. In tal caso, le presenti disposizioni cessano di avere efficacia:
a) con riferimento alle imposte prelevate alla fonte, sulle somme realizzate il, o successivamente al, 1º gennaio dell'anno solare successivo a quello nel quale è stata notificata la denuncia;
b) con riferimento alle altre imposte sul reddito, sulle imposte relative ai periodi imponibili che iniziano il, o successivamente al, 1º gennaio dell'anno solare successivo a quello nel quale è stata notificata la denuncia.

Art. 31.

(Copertura finanziaria)

1. Alle minori entrate derivanti dalla presente legge, valutate nell'importo di euro 488.500 annui a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni, per gli anni 2014 e 2015, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativa al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

DISEGNO DI LEGGE
Norme recanti regime fiscale speciale in relazione ai rapporti con il territorio di Taiwan (1109)
ARTICOLI DA 1 A 31

Art. 1.

(Campo di applicazione)

1. In deroga alle vigenti disposizioni dell'ordinamento tributario nazionale, laddove applicabili, la presente legge si applica alle persone fisiche e giuridiche che sono residenti in uno od in entrambi i territori di cui all'articolo 2, comma 3.

Art. 2.

(Imposte considerate)

1. La presente legge si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di un territorio, delle sue suddivisioni amministrative o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.
2. Sono considerate imposte sul reddito le imposte prelevate sul reddito complessivo, o su elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi e dei salari corrisposti dalle imprese, nonché le imposte sui plusvalori.
3. Le imposte cui si applica la presente legge sono, in particolare:
a) per quanto concerne il territorio in cui si applica la legislazione fiscale amministrata dal Ministero dell'economia e delle finanze italiano:
1) l'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF);
2) l'imposta sul reddito delle società (IRES);
3) l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP);
b) per quanto concerne il territorio in cui si applica la legislazione fiscale amministrata dall'Agenzia Fiscale di Taiwan, Ministero delle finanze, Taipei:
1) l'imposta sul reddito delle imprese con scopo di lucro (*profit-seeking enterprise income tax*);
2) l'imposta sul reddito consolidato delle persone fisiche (*individual consolidated income tax*);
3) l'imposta di base sul reddito (*income basic tax*); comprese le imposte addizionali ivi riscosse, ancorché riscosse mediante ritenuta alla fonte.
4. La presente legge si applica anche alle imposte future di natura identica o sostanzialmente analoga a quelle di cui al comma 3 istituite a decorrere dalla data della sua entrata in vigore nei rispettivi territori, in aggiunta, o insostituzione, delle imposte esistenti. Le autorità competenti dei territori considerati, comunicano reciprocamente le modifiche sostanziali apportate alle loro rispettive legislazioni fiscali.

Art. 3.
(Definizioni generali)

1. Ai fini della presente legge, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:
a) il termine «territorio» designa il territorio di cui ai commi 3, lettera *a)*, ovvero 3, lettera *b)*, dell'articolo 2, come il contesto richiede. I termini «altro territorio» e «territori» vanno interpretati di conseguenza;
b) il termine «persona» comprende le persone fisiche, le società ed ogni altra associazione di persone;
c) il termine «società» designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione;
d) le espressioni «impresa di un territorio» e «impresa dell'altro territorio» designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di un territorio e un'impresa esercitata da un residente dell'altro territorio;
e) per «traffico internazionale» si intende qualsiasi attività di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un'impresa la cui sede di direzione effettiva è situata in un territorio, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile siano utilizzati esclusivamente tra località situate nell'altro territorio;
f) l'espressione «autorità competente» designa:
1) il Dipartimento delle finanze, per quanto concerne il territorio in cui si applica la legislazione fiscale amministrata dal Ministero dell'economia e delle finanze italiano;
2) il Direttore generale dell'Agenzia fiscale o suoi rappresentanti autorizzati, per quanto concerne il territorio in cui si applica la legislazione fiscale amministrata dall'Agenzia fiscale di Taiwan, Ministero delle finanze, in Taipei.
2. Per l'applicazione delle disposizioni della presente legge, in qualunque momento da parte di un territorio, le espressioni ivi non definite hanno, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione, il significato che ad esse è attribuito in quel momento dalla legislazione di detto territorio relativamente alle imposte cui la legge si applica, prevalendo ogni significato attribuito dalle leggi fiscali applicabili di detto territorio sul significato dato al termine nell'ambito di altre leggi di

detto territorio.

Art. 4.

(Residenti)

1. Ai fini della presente legge, l'espressione «residente di un territorio» designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto territorio, è ivi assoggettata ad imposta motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga e comprende anche l'autorità che amministra un territorio e ogni sua suddivisione amministrativa o ente locale.

2. Ai fini della presente legge, una persona non è residente di un territorio se è assoggettata ad imposta in detto territorio soltanto per il reddito che essa ricava da fonti situate nel territorio medesimo, purché il presente comma non si applichi a persone fisiche che sono residenti del territorio di cui al comma 3, lettera *b)*, dell'articolo 2, finché le persone fisiche residenti sono assoggettate ad imposta soltanto per il reddito che esse ricavano da fonti situate in detto territorio.

3. Quando, in base alle disposizioni dei commi 1 e 2, una persona fisica è considerata residente di entrambi i territori, la sua situazione è determinata nel seguente modo:

a) detta persona è considerata residente solo del territorio nel quale ha un'abitazione permanente; quando essa dispone di un'abitazione permanente in entrambi i territori, è considerata residente solo del territorio nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette, cosiddetto centro degli interessi vitali;

b) se non si può determinare il territorio nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha un'abitazione permanente in alcuno dei territori, essa è considerata residente solo del territorio in cui soggiorna abitualmente;

c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi i territori, ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, le autorità competenti dei territori risolvono la questione di comune accordo.

4. Quando, in base alle disposizioni dei commi 1 e 2, una persona diversa da una persona fisica è residente di entrambi i territori, si ritiene che essa sia residente solo del territorio in cui si trova la sede della sua direzione effettiva.

Art. 5.

(Stabile organizzazione)

1. Ai sensi della presente legge, l'espressione «stabile organizzazione» designa una sede fissa di affari per mezzo della quale l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.

2. L'espressione «stabile organizzazione» comprende in particolare:

a) una sede di direzione;

b) una succursale;

c) un ufficio;

d) una officina;

e) un laboratorio;

f) una miniera, un pozzo o altro luogo di estrazione di risorse naturali.

3. L'espressione «stabile organizzazione» comprende inoltre:

a) un cantiere di costruzione, di montaggio o di installazione o le attività di supervisione ad essi collegate, ma solo quando detto cantiere o attività si protragga per un periodo superiore a sei mesi;

b) la prestazione di servizi, compresi i servizi di consulenza, effettuati da un'impresa per mezzo di impiegati o di altro personale utilizzati dall'impresa a tale scopo, quando le attività di tale natura si protraggano per lo stesso progetto o per un progetto collegato in un territorio per un periodo o periodi cumulativamente superiori a sei mesi in un periodo di dodici mesi.

4. Non si considera che vi sia una «stabile organizzazione» nei seguenti casi:

a) se si fa uso di un'installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di beni o merci appartenenti all'impresa;

b) se i beni o le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinati ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;

c) se i beni o le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinati ai soli fini della trasformazione da

parte di un'altra impresa;

d) se una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare beni o merci o di raccogliere informazioni per l'impresa;

e) se una sede fissa di affari è utilizzata per l'impresa, ai soli fini di pubblicità, di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di attività analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliario;

f) se una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini della combinazione delle attività di cui alle lettere da *a)* a *e)*, purché l'attività della sede fissa nel suo insieme, quale risulta da tale combinazione, abbia carattere preparatorio o ausiliario.

5. Quando una persona, diversa da un agente che goda di uno *status* indipendente, di cui al comma 6, agisce in un territorio per conto di un'impresa dell'altro territorio si considera che tale impresa abbia una stabile organizzazione in detto territorio se dispone ed esercita abitualmente in detto territorio poteri che le permettono di concludere contratti a nome dell'impresa, salvo il caso in cui le attività di detta persona siano limitate all'acquisto di beni e merci per l'impresa.

6. Non si considera che un'impresa di un territorio abbia una stabile organizzazione nell'altro territorio per il solo fatto che essa esercita in questo altro territorio la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno *status* indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attività.

7. Il fatto che una società residente di un territorio controlli o sia controllata da una società residente dell'altro territorio, ovvero svolga la propria attività in questo altro territorio, tramite una stabile organizzazione o senza di essa, non costituisce di per sé motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell'altra.

Art. 6.

(Redditi immobiliari)

1. I redditi che un residente di un territorio ritrae da beni immobili, inclusi i redditi delle attività agricole o forestali, situati nell'altro territorio sono imponibili in detto altro territorio.

2. L'espressione «beni immobili» ha il significato che ad essa è attribuito dal diritto del territorio in cui i beni stessi sono situati. L'espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali e i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprietà fondiaria. Si considerano, altresì, «beni immobili» l'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse naturali. Le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.

3. Le disposizioni del comma 1 si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione diretta, dalla locazione o da ogni altra utilizzazione di beni immobili.

4. Le disposizioni dei commi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti da beni immobili di un'impresa nonché ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una professione indipendente.

Art. 7.

(Utili delle imprese)

1. Gli utili di un'impresa di un territorio sono imponibili soltanto in detto territorio a meno che l'impresa non svolga un'attività industriale o commerciale nell'altro territorio per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la sua attività, gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro territorio, ma soltanto nella misura in cui detti utili possono essere attribuiti alla stabile organizzazione.

2. Fatte salve le disposizioni del comma 3, quando un'impresa di un territorio svolge un'attività industriale o commerciale nell'altro territorio per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascun territorio sono attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se l'impresa fosse stata distinta e separata e avesse svolto attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dall'impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione.

3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione, sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione, sia nel territorio in cui è situata la stabile organizzazione, sia altrove.
4. Qualora uno dei territori interessati segua la prassi di determinare gli utili da attribuire ad una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi dell'impresa fra le diverse parti di essa, la disposizione del comma 2 non impedisce a detto territorio di determinare gli utili imponibili secondo la ripartizione in uso; tuttavia, il metodo di riparto adottato deve essere tale da garantire che il risultato sia conforme ai princìpi contenuti nel presente articolo.
5. Nessun utile può essere attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che essa ha acquistato beni o merci per l'impresa.
6. Ai fini dei commi da 1 a 5, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati con lo stesso metodo anno per anno, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente.
7. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della presente legge, le disposizioni di tali articoli non vengono modificate da quelle del presente articolo.

Art. 8.

(Navigazione marittima ed aerea)

1. Gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili, sono imponibili soltanto nel territorio in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.
2. Ai fini del presente articolo, negli utili derivanti dall'esercizio di navi o di aeromobili in traffico internazionale sono inclusi, qualora il noleggio, l'impiego o la manutenzione, a seconda dei casi, siano occasionali rispetto all'esercizio di navi o di aeromobili in traffico internazionale:
a) gli utili derivanti dal noleggio di navi o di aeromobili, armati ed equipaggiati per un periodo determinato o per un singolo viaggio, o dal noleggio di navi o di aeromobili a scafo nudo;
b) gli utili derivanti dall'impiego, dalla manutenzione o dal noleggio di *containers* inclusi rimorchi e relative attrezzature per il trasporto di *containers* utilizzati per il trasporto di beni o merci.
3. Se la sede della direzione effettiva di una impresa di navigazione marittima è situata a bordo di una nave, detta sede si considera situata nel territorio in cui si trova il porto di immatricolazione della nave, oppure, in mancanza di un porto di immatricolazione, nel territorio di cui è residente l'esercente la nave.
4. Le disposizioni del comma 1 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione a un fondo comune (*pool*), a un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio, ma unicamente nella misura in cui gli utili sono imputabili alla partecipazione in proporzione alla sua quota nell'esercizio in comune.

Art. 9.

(Imprese associate)

1. Se un'impresa di un territorio partecipa direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro territorio, o le medesime persone partecipano direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di un territorio e di un'impresa dell'altro territorio, e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza di tali condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza.
2. Se un territorio include tra gli utili di un'impresa di detto territorio, e di conseguenza assoggetta a tassazione, gli utili sui quali un'impresa dell'altro territorio è stata sottoposta a tassazione in detto altro territorio, e gli utili così inclusi sono utili che sarebbero stati realizzati dall'impresa del primo territorio se le condizioni convenute tra le due imprese fossero state quelle che si sarebbero convenute tra imprese indipendenti, allora l'altro territorio procede ad un aggiustamento appropriato dell'importo

dell'imposta ivi applicata su tali utili. Tali aggiustamenti dovranno effettuarsi unicamente in conformità alla procedura amichevole di cui all'articolo 25.

Art. 10.

(Dividendi)

1. I dividendi pagati da una società residente di un territorio ad un residente dell'altro territorio sono imponibili in detto altro territorio.

2. I dividendi di cui al comma 1 possono essere tassati anche nel territorio di cui la società che paga i dividendi è residente ed in conformità alla legislazione di detto territorio; tuttavia, se la persona che percepisce i dividendi ne è il beneficiario effettivo, l'imposta applicata non può eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi. Le autorità competenti dei territori stabiliranno di comune accordo le modalità di applicazione di tali limitazioni. Il presente comma non riguarda l'imposizione della società per gli utili con i quali sono stati pagati i dividendi.

3. Ai fini del presente articolo il termine «dividendi» designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonché i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale del territorio di cui è residente la società distributrice. Il termine include altresì qualsiasi altro elemento di reddito che, in base alla legislazione del territorio di cui è residente la società distributrice, sia considerato come un dividendo o una distribuzione di dividendo di una società.

4. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di un territorio, eserciti nell'altro territorio, di cui è residente la società che paga i dividendi, un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata oppure una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso, si applicano, a seconda dei casi, le disposizioni dell'articolo 7 o dell'articolo 14.

5. Qualora una società residente di un territorio ricavi utili o redditi dall'altro territorio, detto altro territorio non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati a un residente di detto altro territorio o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad una stabile organizzazione o a una base fissa situate in detto altro territorio, né prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscono in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro territorio.

6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano qualora lo scopo principale o uno degli scopi principali della persona interessata alla creazione o alla cessione delle azioni o di altre quote rispetto alle quali sono pagati i dividendi, sia stato quello di ottenere i benefici previsti dal presente articolo mediante tale creazione o cessione.

Art. 11.

(Interessi)

1. Gli interessi provenienti da un territorio e pagati ad un residente dell'altro territorio sono imponibili in detto altro territorio.

2. Gli interessi di cui al comma 1 sono imponibili anche nel territorio dal quale essi provengono ed in conformità con la legislazione di detto territorio, ma, se l'effettivo beneficiario degli interessi è un residente dell'altro territorio, l'imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo degli interessi.

3. Ai fini del presente articolo il termine «interessi» designa i redditi dei crediti di qualsiasi natura, garantiti o non da ipoteca e portanti o meno una clausola di partecipazione agli utili, e, in particolare, i redditi dei titoli del debito pubblico e delle obbligazioni di prestiti, compresi i premi connessi a tali titoli o obbligazioni. Il termine non comprende gli elementi di reddito che sono considerati come dividendi ai sensi delle disposizioni dell'articolo 10.

4. Le disposizioni dei commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano nel caso in cui il beneficiario

effettivo degli interessi, residente di un territorio, eserciti nell'altro territorio dal quale provengono gli interessi, un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata o una professione indipendente mediante una base fissa ivi stimata, ed il credito generatore degli interessi si ricolleghi effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. In tale caso, si applicano, a seconda dei casi, le disposizioni degli articoli 7 e 14.

5. Gli interessi si considerano provenienti da un territorio quando il debitore è un residente di detto territorio. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o meno di un territorio, ha in un territorio una stabile organizzazione o una base fissa per le cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, gli interessi stessi si considerano provenienti dal territorio in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.

6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tale caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascun territorio e tenuto conto delle altre disposizioni della presente legge.

7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano qualora lo scopo principale o uno degli scopi principali della persona interessata alla creazione o alla cessione del credito rispetto al quale sono pagati gli interessi, sia stato quello di ottenere i benefici previsti dal presente articolo per mezzo di detta creazione o cessione.

Art. 12.

(Canoni)

1. I canoni provenienti da un territorio e pagati ad un residente dell'altro territorio sono imponibili in detto altro territorio se tale residente è il beneficiario effettivo dei canoni.

2. I canoni di cui al comma 1 sono imponibili anche nel territorio dal quale essi provengono ed in conformità alla legislazione di detto territorio ma, se l'effettivo beneficiario dei canoni è un residente dell'altro territorio, l'imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo dei canoni.

3. Ai fini del presente articolo il termine «canoni» designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso, di un diritto d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi comprese le pellicole cinematografiche, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico.

4. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei canoni, residente di un territorio, eserciti nell'altro territorio dal quale provengono i canoni, un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata o una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il diritto o il bene generatore dei canoni si ricolleghino effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso, si applicano, a seconda dei casi, le disposizioni degli articoli 7 e 14.

5. I canoni si considerano provenienti da un territorio quando il debitore è un residente di detto territorio. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o meno di un territorio, ha in un territorio una stabile organizzazione o una base fissa per le cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati i canoni e tali canoni sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, i canoni stessi si considerano provenienti dal territorio in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.

6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni, tenuto conto dell'uso, diritto o informazione per la quale sono stati pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a

quest'ultimo ammontare. In tale caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità alla legislazione di ciascun territorio e tenuto conto delle altre disposizioni della presente legge.

7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano qualora lo scopo principale o uno degli scopi principali della persona interessata alla creazione o alla cessione dei diritti rispetto ai quali sono pagati i canoni, sia stato quello di ottenere i benefici previsti dal presente articolo per mezzo di detta creazione o cessione.

Art. 13.

(Utili di capitale)

1. Gli utili provenienti dalla alienazione di beni immobili definiti al comma 2 dell'articolo 6, sono tassabili nel territorio dove detti beni sono situati.

2. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili facenti parte della proprietà aziendale di una stabile organizzazione che un'impresa di un territorio ha nell'altro territorio, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di un territorio nell'altro territorio per l'esercizio di una professione indipendente, compresi gli utili derivanti dall'alienazione di detta stabile organizzazione, autonomamente o unitamente all'intera impresa, o di detta base fissa, sono imponibili in detto altro territorio.

3. Gli utili derivanti dall'alienazione di navi o di aeromobili utilizzati nel traffico internazionale o di beni mobili relativi all'utilizzo di dette navi o aeromobili sono imponibili solo nel territorio in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

4. Gli utili che un residente di un territorio ritrae dall'alienazione di azioni che non sono quotate in borsa il cui valore derivi per più del 50 per cento, direttamente o indirettamente, da beni immobili situati nell'altro territorio sono imponibili in detto altro territorio.

5. Gli utili derivanti dall'alienazione di ogni altro bene diverso da quelli di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, sono imponibili soltanto nel territorio di cui l'alienante è residente.

Art. 14.

(Professioni indipendenti)

1. I redditi che un residente di un territorio ritrae dall'esercizio di una libera professione o da altre attività indipendenti di carattere simile sono imponibili soltanto in detto territorio, fatta eccezione per le seguenti circostanze, allorché i redditi possono essere considerati imponibili nell'altro territorio: *a)* se tale residente dispone abitualmente nell'altro territorio di una base fissa per l'esercizio delle sue attività; in tale caso, i redditi sono imponibili nell'altro territorio ma unicamente nella misura in cui sono imputabili a detta base fissa; oppure *b)* se tale residente soggiorna nell'altro territorio per un periodo o periodi che ammontano, ovvero oltrepassano, in totale, a 183 giorni in un periodo di dodici mesi che inizi o che termini nel corso dell'anno fiscale considerato; in tale caso, i redditi sono imponibili nell'altro territorio ma unicamente nella misura in cui sono imputabili all'attività esercitata.

2. Ai fini del presente articolo, l'espressione «libera professione» comprende, in particolare, le attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonché le attività indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.

Art. 15.

(Lavoro subordinato)

1. Salve le disposizioni degli articoli 16, 18, 19 e 20, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di un territorio riceve in corrispettivo di un'attività dipendente sono imponibili soltanto in detto territorio, a meno che tale attività non venga svolta nell'altro territorio. Se l'attività è svolta in detto altro territorio, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro territorio.

2. Fermo restando quanto disposto al comma 1, le remunerazioni che un residente di un territorio riceve in corrispettivo di un'attività dipendente svolta nell'altro territorio sono imponibili soltanto nel primo territorio se: *a)* il beneficiario soggiorna nell'altro territorio per un periodo o per periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni in un periodo di dodici mesi che inizi o che termini nel corso dell'anno fiscale considerato; e *b)* le remunerazioni sono pagate da o per conto di un datore di lavoro

che non è residente dell'altro territorio; e *c)* l'onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro territorio.

3. Fermo restando quanto disposto dal presente articolo, le remunerazioni percepite in corrispettivo di un lavoro subordinato svolto a bordo di navi o di aeromobili impiegati in traffico internazionale sono imponibili nel territorio nel quale è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

4. Se un residente di un territorio diviene residente dell'altro territorio, i pagamenti ricevuti da detto residente in relazione all'attività dipendente svolta nel primo territorio come indennità di fine rapporto o altri pagamenti forfetari di natura analoga, sono imponibili soltanto in detto territorio. Ai fini del presente comma, l'espressione «indennità di fine rapporto» comprende qualunque pagamento effettuato in conseguenza della cessazione del rapporto di impiego o di una carica.

Art. 16.

(Compensi e gettoni di presenza)

1. I compensi, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che un residente di un territorio riceve in qualità di membro del consiglio di amministrazione di una società residente dell'altro territorio sono imponibili in detto altro territorio.

Art. 17.

(Artisti e sportivi)

1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 14 e 15, i redditi che un residente di un territorio ritrae dalle sue prestazioni personali svolte nell'altro territorio in qualità di artista dello spettacolo, artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione, o in qualità di musicista, nonché di sportivo, sono imponibili in detto altro territorio.

2. Quando il reddito derivante da prestazioni personali esercitate da un artista di spettacolo o da uno sportivo, in tale qualità, è attribuito ad una persona diversa dall'artista o dallo sportivo medesimi, detto reddito può essere tassato nel territorio dove dette prestazioni sono svolte ferme restando le disposizioni degli articoli 7, 14 e 15.

3. Ferme restando le disposizioni dei commi 1 e 2, i redditi ritratti in un territorio dalle attività di cui al comma 1 esercitate nell'altro territorio sono imponibili soltanto nel primo territorio se dette attività sono finanziate totalmente o per la maggior parte con fondi pubblici del primo territorio.

Art. 18.

(Pensioni)

1. Fatte salve le disposizioni del comma 2 dell'articolo 19, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di un territorio in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo territorio.

Art. 19.

(Funzioni pubbliche)

1. Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da un territorio o da una sua suddivisione amministrativa o da un suo ente locale a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a detto territorio o a detta suddivisione o ente, sono imponibili soltanto in detto territorio. Tali remunerazioni sono imponibili soltanto nell'altro territorio se i servizi vengono resi in detto territorio e se la persona fisica è un residente di detto territorio che: *a)* ha la nazionalità di detto territorio; oppure *b)* non è divenuto residente di detto territorio al solo scopo di rendervi i servizi.

2. Qualunque pensione corrisposta da un territorio o da una sua suddivisione amministrativa o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, ad una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto territorio o a detta suddivisione od ente, sono imponibili soltanto in questo territorio. Tali pensioni sono imponibili soltanto nell'altro territorio qualora la persona fisica sia un residente di questo territorio e ne abbia la nazionalità.

3. Le disposizioni degli articoli 15, 16 e 18 si applicano alle remunerazioni o alle pensioni, pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di un'attività industriale o commerciale esercitata da un territorio o da una sua suddivisione amministrativa o da un suo ente locale.

Art. 20.

(Professori e insegnanti)

1. Un professore o un insegnante il quale soggiorni temporaneamente in un territorio, per un periodo non superiore a due anni, al solo scopo di insegnare o di effettuare studi di ricerche presso un'università, collegio, scuola o altro analogo istituto di istruzione, e che è, o era immediatamente prima di tale soggiorno, residente dell'altro territorio, è esente da imposta nel detto primo territorio limitatamente alle remunerazioni derivanti dall'attività di insegnamento o di ricerca.

Art. 21.

(Studenti)

1. Le somme che uno studente o un apprendista che è, o era immediatamente prima di recarsi in un territorio, residente dell'altro territorio e che soggiorna nel primo territorio al solo scopo di compiervi i suoi studi o di attendere alla propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, d'istruzione o di formazione professionale, non sono imponibili in detto territorio, a condizione che tali somme provengano da fonti situate fuori di detto territorio.

Art. 22.

(Altri redditi)

1. Gli elementi di reddito di un residente di un territorio, indipendentemente dalla provenienza, non disciplinati negli articoli precedenti della presente legge sono imponibili soltanto in questo territorio.
2. Le disposizioni del comma l non si applicano ai redditi diversi da quelli derivanti da beni immobili così come definiti al comma 2 dell'articolo 6, nel caso in cui il beneficiario di tali redditi, residente di un territorio, eserciti nell'altro territorio un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata o una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il diritto o il bene produttivo del reddito si ricolleghi effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. In tale caso si applicano le disposizioni degli articoli 7 e 14.
3. Ferme restando le disposizioni dei commi 1 e 2, gli elementi di reddito di un residente di un territorio non disciplinati dagli articoli precedenti della presente legge sono imponibili soltanto in questo territorio.

Art. 23.

(Eliminazione della doppia imposizione)

1. La doppia imposizione è eliminata con le modalità di cui al presente articolo.
2. Per quanto concerne il territorio di cui all'articolo 2, comma 3, lettera *a)*:
a) se un residente di detto territorio possiede elementi di reddito che sono imponibili nell'altro territorio, il primo territorio menzionato, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell'articolo 2, può includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente legge non stabiliscano diversamente. In tale caso, il primo territorio deve detrarre dalle imposte così calcolate l'imposta sui redditi pagata nell'altro territorio, ma l'ammontare della detrazione non può eccedere la quota di imposta del primo territorio attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo;
b) l'imposta pagata nell'altro territorio per la quale spetta la deduzione è solo quella pro-rata corrispondente alla parte del reddito estero che concorre alla formazione del reddito complessivo. Tuttavia, nessuna detrazione sarà accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato nel primo territorio ad imposizione mediante imposta sostitutiva o ritenuta a titolo di imposta, ovvero ad imposizione sostitutiva con la stessa aliquota della ritenuta a titolo di imposta, anche su scelta del contribuente, ai sensi della legislazione del territorio stesso.
3. Per quanto concerne il territorio di cui all'articolo 2, comma 3, lettera *b)*, se un residente di detto territorio ritrae dei redditi nell'altro territorio, l'ammontare delle imposte per quei redditi pagate nell'altro territorio, ma con l'esclusione, nel caso dei dividendi, dell'imposta pagata in corrispettivo degli utili percepiti per i dividendi, e in conformità alle disposizioni della presente legge, sono accreditate a fronte dell'imposta dovuta da quel residente nel primo territorio. L'ammontare del credito non deve tuttavia eccedere l'ammontare dell'imposta del primo territorio sui redditi calcolati in

conformità alle proprie disposizioni e leggi fiscali.

Art. 24.

(Non discriminazione)

1. I nazionali di un territorio non sono assoggettati nell'altro territorio ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro territorio che si trovino nella stessa situazione. Ferme restando le disposizioni dell'articolo 1, il presente comma si applica altresì alle persone che non sono residenti di uno o di entrambi i territori.

2. L'imposizione di una stabile organizzazione che una impresa di un territorio ha nell'altro territorio non può essere in questo altro territorio meno favorevole dell'imposizione a carico delle imprese di detto altro territorio che svolgono la medesima attività. La presente disposizione non può essere interpretata nel senso di disporre un obbligo ad un territorio di accordare ai residenti dell'altro territorio le deduzioni personali, le esenzioni e le riduzioni di imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia.

3. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni del comma 1 dell'articolo 9, del comma 6 dell'articolo 11 o del comma 6 dell'articolo 12, gli interessi, i canoni ed altre spese pagati da una impresa di un territorio a un residente dell'altro territorio sono deducibli, ai fini della determinazione degli utili imponibili di detta impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero stati pagati a un residente del primo territorio.

4. Le imprese di un territorio il cui capitale è in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell'altro territorio, non sono assoggettate nel primo territorio ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa natura del primo territorio.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano, ferme restando le disposizioni dell'articolo 2, alle imposte di ogni genere o denominazione.

6. Le disposizioni del presente articolo non limitano l'applicazione delle disposizioni interne per prevenire l'evasione e l'elusione fiscale.

Art. 25.

(Procedura amichevole)

1. Quando una persona ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi i territori comportano o comporteranno nei suoi confronti un'imposizione non conforme alle disposizioni della presente legge, essa può, indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di detti territori, sottoporre il proprio caso all'autorità competente del territorio di cui è residente, o, se il suo caso ricade nel comma 1 dell'articolo 24, a quella del territorio di cui ha la nazionalità. Il caso deve essere sottoposto entro i tre anni successivi alla prima notifica della misura che comporta un'imposizione non conforme alle disposizioni della presente legge.

2. L'autorità competente, se il ricorso appare fondato e non è in grado di giungere ad una soddisfacente soluzione, si adopererà per regolare il caso per via di amichevole composizione con l'autorità competente dell'altro territorio, al fine di evitare una tassazione non conforme alla presente legge.

3. Le autorità competenti dei territori si adoperano per risolvere per via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione della presente legge. Esse potranno altresì consultarsi per eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dalla presente legge.

4. Le autorità competenti dei territori possono comunicare direttamente tra loro al fine di pervenire ad un accordo come indicato nel presente articolo. Qualora risulti opportuno, per pervenire ad un accordo, le autorità possono comunicare opinioni oralmente; tale scambio può aver luogo attraverso una commissione formata da rappresentanti delle autorità competenti degli stessi territori.

Art. 26.

(Scambio di informazioni)

1. Le autorità competenti dei territori si scambieranno le informazioni verosimilmente pertinenti per applicare le disposizioni della presente legge o per l'amministrazione o l'applicazione delle leggi

interne relative alle imposte di qualsiasi genere e denominazione prelevate per conto dei territori, delle loro suddivisioni amministrative o dei loro enti locali, nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non è contraria alla presente legge, nonché per prevenire l'elusione e l'evasione fiscale. Lo scambio di informazioni non viene limitato dagli articoli 1 e 2.

2. Le informazioni ricevute ai sensi del comma l da un territorio sono tenute segrete, analogamente alle informazioni ottenute in base alla legislazione interna di detto territorio e saranno comunicate soltanto alle persone od autorità, ivi inclusi l'autorità giudiziaria e gli organi amministrativi, incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte di cui al medesimo comma 1, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte, delle decisioni di ricorsi presentati per tali imposte, o del controllo delle attività precedenti. Le persone ovvero le autorità sopra citate utilizzeranno tali informazioni soltanto per questi fini. Esse potranno servirsi di queste informazioni nel corso di udienze pubbliche o nei giudizi.

3. Le disposizioni dei commi l e 2 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso di imporre ad un territorio l'obbligo di:

a) adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione o alla propria prassi amministrativa o a quella dell'altro territorio;

b) fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria normale prassi amministrativa o di quelle dell'altro territorio;

c) fornire informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale, professionale o un processo commerciale, oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.

4. Se le informazioni sono richieste da un territorio in conformità al presente articolo, l'altro territorio utilizzerà i poteri di cui dispone per raccogliere le informazioni richieste, anche qualora le stesse non siano rilevanti per i fini fiscali interni di detto altro territorio. L'obbligo di cui al presente comma è soggetto alle limitazioni previste dal comma 3, ma tali limitazioni non possono essere in nessun caso interpretate nel senso di permettere ad un territorio di rifiutarsi di fornire informazioni solo perché lo stesso non ne ha un interesse ai propri fini fiscali.

5. Le disposizioni del comma 3 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso che un territorio possa rifiutare di fornire le informazioni solo in quanto le stesse sono detenute da una banca, da un'altra istituzione finanziaria, da un mandatario o da una persona che opera in qualità di agente o fiduciario o perché dette informazioni si riferiscono a partecipazioni in una persona.

Art. 27.

(Rimborsi)

1. Le imposte riscosse in un territorio mediante ritenuta alla fonte sono rimborsate a richiesta dell'interessato qualora il diritto alla percezione di dette imposte sia limitato dalle disposizioni contenute nella presente legge.

2. Le istanze di rimborso, da prodursi in osservanza dei termini stabiliti dalla legislazione del territorio tenuto ad effettuare il rimborso stesso, devono essere corredate da un attestato ufficiale del territorio di cui il contribuente è residente certificante che sussistono le condizioni richieste per aver diritto all'applicazione dei benefici previsti dalla presente legge.

3. Le autorità competenti dei territori stabiliranno di comune accordo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 25, le modalità di applicazione del presente articolo.

Art. 28.

(Limitazione dei benefici)

1. Ferme restando le disposizioni della presente legge, un residente di un territorio non potrà beneficiare dall'altro territorio di riduzioni o esenzioni dalle imposte previste nella presente legge se lo scopo principale o uno degli scopi principali della creazione o dell'esistenza di tale residente o di ogni altra persona collegata a tale residente è stato quello di ottenere i benefici previsti dalla legge, dei quali altrimenti non avrebbe goduto.

2. Le disposizioni della presente legge non pregiudicano l'applicazione della normativa interna per

prevenire l'evasione e l'elusione fiscali relativa alla limitazione delle spese ed altre deduzioni derivanti da transazioni tra imprese di un territorio e imprese situate nell'altro territorio, qualora lo scopo principale o uno degli scopi principali della costituzione di tali imprese o delle transazioni svolte tra di esse, è stato quello di ottenere i benefici ai sensi della presente legge, dei quali altrimenti non avrebbe goduto.

3. Ferme restando le disposizioni della presente legge, ad un residente di un territorio il quale, in virtù delle disposizioni interne, non è assoggettato ad imposta o è assoggettato ad imposta ad aliquota ridotta in quel territorio sui redditi o sui *capital gain*, non viene concessa l'agevolazione della riduzione o dell'esenzione dall'imposta previste nella presente legge dall'altro territorio, qualora lo scopo principale o uno degli scopi principali di tale residente o di ogni altra persona collegata a tale residente è stato quello di ottenere i benefici previsti dalla legge.

Art. 29.

(Disposizioni diverse)

1. Con riferimento all'articolo 2, comma 3, lettera *b)*, le disposizioni della presente legge non hanno effetto sull'imposizione della *Land Value lncrement Tax*.

2. Le disposizioni del comma 3 dell'articolo 5 si interpretano in base al paragrafo 18 del Commentario all'articolo 5 del Modello di Convenzione Fiscale OCSE sul Reddito e sul Capitale del 2005.

3. Con riferimento al comma 3 dell'articolo 7, per «spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione» si intendono le spese direttamente connesse con l'attività di detta stabile organizzazione.

4. Con riferimento all'articolo 19, il personale inviato all'estero per lavorare rispettivamente presso l'Ufficio di rappresentanza di Taipei in Italia e l'Ufficio italiano di promozione economica, commerciale e culturale a Taipei, ricade nell'ambito di applicazione del presente articolo.

5. Le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 27 non pregiudicano il diritto delle autorità competenti dei territori di stabilire, di comune accordo, procedure diverse per la concessione di benefici fiscali previsti dalla presente legge.

6. Con riferimento agli articoli 30 e 31, l'espressione «somme realizzate il, o successivamente al, 1º gennaio» designa tutte le somme maturate ed esigibili il, o successivamente al, 1º gennaio.

7. Le disposizioni della presente legge non pregiudicano l'applicazione della legislazione fiscale nazionale finalizzata alla prevenzione dell'evasione e dell'elusione fiscale.

Art. 30.

(Efficacia)

1. Le disposizioni della presente legge acquistano efficacia a decorrere dalla data in cui l'Ufficio italiano di promozione economica, commerciale e culturale a Taipei in Taiwan e l'Ufficio di rappresentanza di Taipei in Italia si informano dell'avvenuta emanazione, da parte dei rispettivi territori, di analoghe disposizioni interne regolatorie delle misure per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali:

a) con riferimento alle imposte prelevate mediante ritenuta alla fonte, alle somme realizzate il, o successivamente al, 1º gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui le disposizioni della presente legge hanno efficacia;

b) con riferimento alle altre imposte sul reddito, alle imposte relative ai periodi imponibili che iniziano il, o successivamente al, 1º gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui le disposizioni della presente legge acquistano efficacia.

2. Le stesse disposizioni continuano ad avere efficacia fino a quando l'analoga disposizione è applicata in ciascun territorio. L'Ufficio italiano di promozione economica, commerciale e culturale a Taipei in Taiwan e l'Ufficio di rappresentanza di Taipei in Italia comunicano alle rispettive amministrazioni fiscali le eventuali variazioni alle presenti disposizioni, notificando la modifica o la cessazione della loro applicazione almeno sei mesi prima della fine di ogni anno solare successivo al periodo di cinque anni dalla data a decorrere dalla quale acquistano efficacia le disposizioni della presente legge. In tal caso, le presenti disposizioni cessano di avere efficacia:

a) con riferimento alle imposte prelevate alla fonte, sulle somme realizzate il, o successivamente al, 1º gennaio dell'anno solare successivo a quello nel quale è stata notificata la denuncia;
b) con riferimento alle altre imposte sul reddito, sulle imposte relative ai periodi imponibili che iniziano il, o successivamente al, 1º gennaio dell'anno solare successivo a quello nel quale è stata notificata la denuncia.

Art. 31.
(Copertura finanziaria)

1. Alle minori entrate derivanti dalla presente legge, valutate nell'importo di euro 488.500 annui a decorrere dall'anno 2013, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni, per gli anni 2013 e 2014, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

DISEGNO DI LEGGE
Norme recanti regime fiscale speciale in relazione ai rapporti con il territorio di Taiwan (1144)
ARTICOLI DA 1 A 31

Art. 1.
(Campo di applicazione)

1. In deroga alle vigenti disposizioni dell'ordinamento tributario nazionale, laddove applicabili, la presente legge si applica alle persone fisiche e giuridiche che sono residenti in uno od in entrambi i territori di cui all'articolo 2, comma 3.

Art. 2.
(Imposte considerate)

1. La presente legge si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di un territorio, delle sue suddivisioni amministrative o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.
2. Sono considerate imposte sul reddito le imposte prelevate sul reddito complessivo, o su elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi e dei salari corrisposti dalle imprese, nonché le imposte sui plusvalori.
3. Le imposte cui si applica la presente legge sono, in particolare:
a) per quanto concerne il territorio in cui si applica la legislazione fiscale amministrata dal Ministero dell'economia e delle finanze italiano:
1) l'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF);
2) l'imposta sul reddito delle società (IRES);
3) l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP);
b) per quanto concerne il territorio in cui si applica la legislazione fiscale amministrata dall'Agenzia Fiscale di Taiwan, Ministero delle finanze, Taipei:
1) l'imposta sul reddito delle imprese con scopo di lucro *(profit-seeking enterprise income tax)*;
2) l'imposta sul reddito consolidato delle persone fisiche *(individual consolidated income tax)*;
3) l'imposta di base sul reddito *(income basic tax)*; comprese le imposte addizionali ivi riscosse, ancorché riscosse mediante ritenuta alla fonte.
4. La presente legge si applica anche alle imposte future di natura identica o sostanzialmente analoga a quelle di cui al comma 3 istituite a decorrere dalla data della sua entrata in vigore nei rispettivi territori, in aggiunta, o in sostituzione, delle imposte esistenti. Le autorità competenti dei territori considerati, comunicano reciprocamente le modifiche sostanziali apportate alle loro rispettive legislazioni fiscali.

Art. 3.
(Definizioni generali)

1. Ai fini della presente legge, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:
a) il termine «territorio» designa il territorio di cui ai commi 3, lettera *a)*, ovvero 3, lettera *b)*, dell'articolo 2, come il contesto richiede. I termini «altro territorio» e «territori» vanno interpretati di conseguenza;
b) il termine «persona» comprende le persone fisiche, le società ed ogni altra associazione di persone;
c) il termine «società» designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione;
d) le espressioni «impresa di un territorio» e «impresa dell'altro territorio» designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di un territorio e un'impresa esercitata da un residente dell'altro territorio;
e) per «traffico internazionale» si intende qualsiasi attività di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un'impresa la cui sede di direzione effettiva è situata in un territorio, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile siano utilizzati esclusivamente tra località situate nell'altro territorio;
f) l'espressione «autorità competente» designa:
1) il Dipartimento delle finanze, per quanto concerne il territorio in cui si applica la legislazione fiscale amministrata dal Ministero dell'economia e delle finanze italiano;
2) il Direttore generale dell'Agenzia fiscale o suoi rappresentanti autorizzati, per quanto concerne il territorio in cui si applica la legislazione fiscale amministrata dall'Agenzia fiscale di Taiwan, Ministero delle finanze, in Taipei.
2. Per l'applicazione delle disposizioni della presente legge, in qualunque momento da parte di un territorio, le espressioni ivi non definite hanno, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione, il significato che ad esse è attribuito in quel momento dalla legislazione di detto territorio relativamente alle imposte cui la legge si applica, prevalendo ogni significato attribuito dalle leggi fiscali applicabili di detto territorio sul significato dato al termine nell'ambito di altre leggi di detto territorio.

Art. 4.
(Residenti)

1. Ai fini della presente legge, l'espressione «residente di un territorio» designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto territorio, è ivi assoggettata ad imposta motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga e comprende anche l'autorità che amministra un territorio e ogni sua suddivisione amministrativa o ente locale.
2. Ai fini della presente legge, una persona non è residente di un territorio se è assoggettata ad imposta in detto territorio soltanto per il reddito che essa ricava da fonti situate nel territorio medesimo, purché il presente comma non si applichi a persone fisiche che sono residenti del territorio di cui al comma 3, lettera *b)*, dell'articolo 2, finché le persone fisiche residenti sono assoggettate ad imposta soltanto per il reddito che esse ricavano da fonti situate in detto territorio.
3. Quando, in base alle disposizioni dei commi 1 e 2, una persona fisica è considerata residente di entrambi i territori, la sua situazione è determinata nel seguente modo:
a) detta persona è considerata residente solo del territorio nel quale ha un'abitazione permanente; quando essa dispone di un'abitazione permanente in entrambi i territori, è considerata residente solo del territorio nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette, cosiddetto centro degli interessi vitali;
b) se non si può determinare il territorio nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha un'abitazione permanente in alcuno dei territori, essa è considerata residente solo del territorio in cui soggiorna abitualmente;
c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi i territori, ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, le autorità competenti dei territori risolvono la questione di comune accordo.

4. Quando, in base alle disposizioni dei commi 1 e 2, una persona diversa da una persona fisica è residente di entrambi i territori, si ritiene che essa sia residente solo del territorio in cui si trova la sede della sua direzione effettiva.

Art. 5.

(Stabile organizzazione)

1. Ai sensi della presente legge, l'espressione «stabile organizzazione» designa una sede fissa di affari per mezzo della quale l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.
2. L'espressione «stabile organizzazione» comprende in particolare:
a) una sede di direzione;
b) una succursale;
c) un ufficio;
d) una officina;
e) un laboratorio;
f) una miniera, un pozzo o altro luogo di estrazione di risorse naturali.
3. L'espressione «stabile organizzazione» comprende inoltre:
a) un cantiere di costruzione, di montaggio o di installazione o le attività di supervisione ad essi collegate, ma solo quando detto cantiere o attività si protragga per un periodo superiore a sei mesi;
b) la prestazione di servizi, compresi i servizi di consulenza, effettuati da un'impresa per mezzo di impiegati o di altro personale utilizzati dall'impresa a tale scopo, quando le attività di tale natura si protraggano per lo stesso progetto o per un progetto collegato in un territorio per un periodo o periodi cumulativamente superiori a sei mesi in un periodo di dodici mesi.
4. Non si considera che vi sia una «stabile organizzazione» nei seguenti casi:
a) se si fa uso di un'installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di beni o merci appartenenti all'impresa;
b) se i beni o le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinati ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;
c) se i beni o le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinati ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa;
d) se una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare beni o merci o di raccogliere informazioni per l'impresa;
e) se una sede fissa di affari è utilizzata per l'impresa, ai soli fini di pubblicità, di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di attività analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliario;
f) se una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini della combinazione delle attività di cui alle lettere da *a)* a *e)*, purché l'attività della sede fissa nel suo insieme, quale risulta da tale combinazione, abbia carattere preparatorio o ausiliario.
5. Quando una persona, diversa da un agente che goda di uno *status* indipendente, di cui al comma 6, agisce in un territorio per conto di un'impresa dell'altro territorio si considera che tale impresa abbia una stabile organizzazione in detto territorio se dispone ed esercita abitualmente in detto territorio poteri che le permettono di concludere contratti a nome dell'impresa, salvo il caso in cui le attività di detta persona siano limitate all'acquisto di beni e merci per l'impresa.
6. Non si considera che un'impresa di un territorio abbia una stabile organizzazione nell'altro territorio per il solo fatto che essa esercita in questo altro territorio la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno *status* indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attività.
7. Il fatto che una società residente di un territorio controlli o sia controllata da una società residente dell'altro territorio, ovvero svolga la propria attività in questo altro territorio, tramite una stabile organizzazione o senza di essa, non costituisce di per sé motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell'altra.

Art. 6.

(Redditi immobiliari)

1. I redditi che un residente di un territorio ritrae da beni immobili, inclusi i redditi delle attività agricole o forestali, situati nell'altro territorio sono imponibili in detto altro territorio.
2. L'espressione «beni immobili» ha il significato che ad essa è attribuito dal diritto del territorio in cui i beni stessi sono situati. L'espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali e i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprietà fondiaria. Si considerano, altresì, «beni immobili» l'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse naturali. Le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.
3. Le disposizioni del comma 1 si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione diretta, dalla locazione o da ogni altra utilizzazione di beni immobili.
4. Le disposizioni dei commi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti da beni immobili di un'impresa nonché ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una professione indipendente.

Art. 7.
(Utili delle imprese)

1. Gli utili di un'impresa di un territorio sono imponibili soltanto in detto territorio a meno che l'impresa non svolga un'attività industriale o commerciale nell'altro territorio per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la sua attività, gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro territorio, ma soltanto nella misura in cui detti utili possono essere attribuiti alla stabile organizzazione.
2. Fatte salve le disposizioni del comma 3, quando un'impresa di un territorio svolge un'attività industriale o commerciale nell'altro territorio per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascun territorio sono attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se l'impresa fosse stata distinta e separata e avesse svolto attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dall'impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione.
3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione, sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione, sia nel territorio in cui è situata la stabile organizzazione, sia altrove.
4. Qualora uno dei territori interessati segua la prassi di determinare gli utili da attribuire ad una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi dell'impresa fra le diverse parti di essa, la disposizione del comma 2 non impedisce a detto territorio di determinare gli utili imponibili secondo la ripartizione in uso; tuttavia, il metodo di riparto adottato deve essere tale da garantire che il risultato sia conforme ai princìpi contenuti nel presente articolo.
5. Nessun utile può essere attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che essa ha acquistato beni o merci per l'impresa.
6. Ai fini dei commi da 1 a 5, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati con lo stesso metodo anno per anno, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente.
7. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della presente legge, le disposizioni di tali articoli non vengono modificate da quelle del presente articolo.

Art. 8.
(Navigazione marittima ed aerea)

1. Gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili, sono imponibili soltanto nel territorio in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.
2. Ai fini del presente articolo, negli utili derivanti dall'esercizio di navi o di aeromobili in traffico internazionale sono inclusi, qualora il noleggio, l'impiego o la manutenzione, a seconda dei casi, siano occasionali rispetto all'esercizio di navi o di aeromobili in traffico internazionale:

a) gli utili derivanti dal noleggio di navi o di aeromobili, armati ed equipaggiati per un periodo determinato o per un singolo viaggio, o dal noleggio di navi o di aeromobili a scafo nudo;
b) gli utili derivanti dall'impiego, dalla manutenzione o dal noleggio di *containers* inclusi rimorchi e relative attrezzature per il trasporto di *containers* utilizzati per il trasporto di beni o merci.
3. Se la sede della direzione effettiva di una impresa di navigazione marittima è situata a bordo di una nave, detta sede si considera situata nel territorio in cui si trova il porto di immatricolazione della nave, oppure, in mancanza di un porto di immatricolazione, nel territorio di cui è residente l'esercente la nave.
4. Le disposizioni del comma 1 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione a un fondo comune *(pool)*, a un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio, ma unicamente nella misura in cui gli utili sono imputabili alla partecipazione in proporzione alla sua quota nell'esercizio in comune.

Art. 9.
(Imprese associate)

1. Se un'impresa di un territorio partecipa direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro territorio, o le medesime persone partecipano direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di un territorio e di un'impresa dell'altro territorio, e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza di tali condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza.
2. Se un territorio include tra gli utili di un'impresa di detto territorio, e di conseguenza assoggetta a tassazione, gli utili sui quali un'impresa dell'altro territorio è stata sottoposta a tassazione in detto altro territorio, e gli utili così inclusi sono utili che sarebbero stati realizzati dall'impresa del primo territorio se le condizioni convenute tra le due imprese fossero state quelle che si sarebbero convenute tra imprese indipendenti, allora l'altro territorio procede ad un aggiustamento appropriato dell'importo dell'imposta ivi applicata su tali utili. Tali aggiustamenti dovranno effettuarsi unicamente in conformità alla procedura amichevole di cui all'articolo 25.

Art. 10.
(Dividendi)

1. I dividendi pagati da una società residente di un territorio ad un residente dell'altro territorio sono imponibili in detto altro territorio.
2. I dividendi di cui al comma 1 possono essere tassati anche nel territorio di cui la società che paga i dividendi è residente ed in conformità alla legislazione di detto territorio; tuttavia, se la persona che percepisce i dividendi ne è il beneficiario effettivo, l'imposta applicata non può eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi. Le autorità competenti dei territori stabiliranno di comune accordo le modalità di applicazione di tali limitazioni. Il presente comma non riguarda l'imposizione della società per gli utili con i quali sono stati pagati i dividendi.
3. Ai fini del presente articolo il termine «dividendi» designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonché i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale del territorio di cui è residente la società distributrice. Il termine include altresì qualsiasi altro elemento di reddito che, in base alla legislazione del territorio di cui è residente la società distributrice, sia considerato come un dividendo o una distribuzione di dividendo di una società.
4. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di un territorio, eserciti nell'altro territorio, di cui è residente la società che paga i dividendi, un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata oppure una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione

generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso, si applicano, a seconda dei casi, le disposizioni dell'articolo 7 o dell'articolo 14.

5. Qualora una società residente di un territorio ricavi utili o redditi dall'altro territorio, detto altro territorio non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati a un residente di detto altro territorio o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad una stabile organizzazione o a una base fissa situate in detto altro territorio, né prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscono in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro territorio.

6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano qualora lo scopo principale o uno degli scopi principali della persona interessata alla creazione o alla cessione delle azioni o di altre quote rispetto alle quali sono pagati i dividendi, sia stato quello di ottenere i benefici previsti dal presente articolo mediante tale creazione o cessione.

Art. 11.

(Interessi)

1. Gli interessi provenienti da un territorio e pagati ad un residente dell'altro territorio sono imponibili in detto altro territorio.

2. Gli interessi di cui al comma 1 sono imponibili anche nel territorio dal quale essi provengono ed in conformità con la legislazione di detto territorio, ma, se l'effettivo beneficiario degli interessi è un residente dell'altro territorio, l'imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo degli interessi.

3. Ai fini del presente articolo il termine «interessi» designa i redditi dei crediti di qualsiasi natura, garantiti o non da ipoteca e portanti o meno una clausola di partecipazione agli utili, e, in particolare, i redditi dei titoli del debito pubblico e delle obbligazioni di prestiti, compresi i premi connessi a tali titoli o obbligazioni. Il termine non comprende gli elementi di reddito che sono considerati come dividendi ai sensi delle disposizioni dell'articolo 10.

4. Le disposizioni dei commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo degli interessi, residente di un territorio, eserciti nell'altro territorio dal quale provengono gli interessi, un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata o una professione indipendente mediante una base fissa ivi stimata, ed il credito generatore degli interessi si ricolleghi effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. In tale caso, si applicano, a seconda dei casi, le disposizioni degli articoli 7 e 14.

5. Gli interessi si considerano provenienti da un territorio quando il debitore è un residente di detto territorio. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o meno di un territorio, ha in un territorio una stabile organizzazione o una base fissa per le cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, gli interessi stessi si considerano provenienti dal territorio in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.

6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tale caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascun territorio e tenuto conto delle altre disposizioni della presente legge.

7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano qualora lo scopo principale o uno degli scopi principali della persona interessata alla creazione o alla cessione del credito rispetto al quale sono pagati gli interessi, sia stato quello di ottenere i benefici previsti dal presente articolo per mezzo di detta creazione o cessione.

Art. 12.

(Canoni)

1. I canoni provenienti da un territorio e pagati ad un residente dell'altro territorio sono imponibili in detto altro territorio se tale residente è il beneficiario effettivo dei canoni.
2. I canoni di cui al comma 1 sono imponibili anche nel territorio dal quale essi provengono ed in conformità alla legislazione di detto territorio ma, se l'effettivo beneficiario dei canoni è un residente dell'altro territorio, l'imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo dei canoni.
3. Ai fini del presente articolo il termine «canoni» designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso, di un diritto d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi comprese le pellicole cinematografiche, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico.
4. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei canoni, residente di un territorio, eserciti nell'altro territorio dal quale provengono i canoni, un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata o una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il diritto o il bene generatore dei canoni si ricolleghino effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso, si applicano, a seconda dei casi, le disposizioni degli articoli 7 e 14.
5. I canoni si considerano provenienti da un territorio quando il debitore è un residente di detto territorio. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o meno di un territorio, ha in un territorio una stabile organizzazione o una base fissa per le cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati i canoni e tali canoni sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, i canoni stessi si considerano provenienti dal territorio in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.
6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni, tenuto conto dell'uso, diritto o informazione per la quale sono stati pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tale caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità alla legislazione di ciascun territorio e tenuto conto delle altre disposizioni della presente legge.
7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano qualora lo scopo principale o uno degli scopi principali della persona interessata alla creazione o alla cessione dei diritti rispetto ai quali sono pagati i canoni, sia stato quello di ottenere i benefici previsti dal presente articolo per mezzo di detta creazione o cessione.

Art. 13.
(Utili di capitale)

1. Gli utili provenienti dalla alienazione di beni immobili definiti al comma 2 dell'articolo 6, sono tassabili nel territorio dove detti beni sono situati.
2. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili facenti parte della proprietà aziendale di una stabile organizzazione che un'impresa di un territorio ha nell'altro territorio, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di un territorio nell'altro territorio per l'esercizio di una professione indipendente, compresi gli utili derivanti dall'alienazione di detta stabile organizzazione, autonomamente o unitamente all'intera impresa, o di detta base fissa, sono imponibili in detto altro territorio.
3. Gli utili derivanti dall'alienazione di navi o di aeromobili utilizzati nel traffico internazionale o di beni mobili relativi all'utilizzo di dette navi o aeromobili sono imponibili solo nel territorio in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.
4. Gli utili che un residente di un territorio ritrae dall'alienazione di azioni che non sono quotate in borsa il cui valore derivi per più del 50 per cento, direttamente o indirettamente, da beni immobili situati nell'altro territorio sono imponibili in detto altro territorio.
5. Gli utili derivanti dall'alienazione di ogni altro bene diverso da quelli di cui ai commi 1, 2, 3 e 4,

sono imponibili soltanto nel territorio di cui l'alienante è residente.

Art. 14.

(Professioni indipendenti)

1. I redditi che un residente di un territorio ritrae dall'esercizio di una libera professione o da altre attività indipendenti di carattere simile sono imponibili soltanto in detto territorio, fatta eccezione per le seguenti circostanze, allorché i redditi possono essere considerati imponibili nell'altro territorio: *a)* se tale residente dispone abitualmente nell'altro territorio di una base fissa per l'esercizio delle sue attività; in tale caso, i redditi sono imponibili nell'altro territorio ma unicamente nella misura in cui sono imputabili a detta base fissa; oppure *b)* se tale residente soggiorna nell'altro territorio per un periodo o periodi che ammontano, ovvero oltrepassano, in totale, a 183 giorni in un periodo di dodici mesi che inizi o che termini nel corso dell'anno fiscale considerato; in tale caso, i redditi sono imponibili nell'altro territorio ma unicamente nella misura in cui sono imputabili all'attività esercitata.

2. Ai fini del presente articolo, l'espressione «libera professione» comprende, in particolare, le attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonché le attività indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.

Art. 15.

(Lavoro subordinato)

1. Salve le disposizioni degli articoli 16, 18, 19 e 20, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di un territorio riceve in corrispettivo di un'attività dipendente sono imponibili soltanto in detto territorio, a meno che tale attività non venga svolta nell'altro territorio. Se l'attività è svolta in detto altro territorio, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro territorio.

2. Fermo restando quanto disposto al comma 1, le remunerazioni che un residente di un territorio riceve in corrispettivo di un'attività dipendente svolta nell'altro territorio sono imponibili soltanto nel primo territorio se: *a)* il beneficiario soggiorna nell'altro territorio per un periodo o per periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni in un periodo di dodici mesi che inizi o che termini nel corso dell'anno fiscale considerato; e *b)* le remunerazioni sono pagate da o per conto di un datore di lavoro che non è residente dell'altro territorio; e *c)* l'onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro territorio.

3. Fermo restando quanto disposto dal presente articolo, le remunerazioni percepite in corrispettivo di un lavoro subordinato svolto a bordo di navi o di aeromobili impiegati in traffico internazionale sono imponibili nel territorio nel quale è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

4. Se un residente di un territorio diviene residente dell'altro territorio, i pagamenti ricevuti da detto residente in relazione all'attività dipendente svolta nel primo territorio come indennità di fine rapporto o altri pagamenti forfetari di natura analoga, sono imponibili soltanto in detto territorio. Ai fini del presente comma, l'espressione «indennità di fine rapporto» comprende qualunque pagamento effettuato in conseguenza della cessazione del rapporto di impiego o di una carica.

Art. 16.

(Compensi e gettoni di presenza)

1. I compensi, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che un residente di un territorio riceve in qualità di membro del consiglio di amministrazione di una società residente dell'altro territorio sono imponibili in detto altro territorio.

Art. 17.

(Artisti e sportivi)

1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 14 e 15, i redditi che un residente di un territorio ritrae dalle sue prestazioni personali svolte nell'altro territorio in qualità di artista dello spettacolo, artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione, o in qualità di musicista, nonché di sportivo, sono imponibili in detto altro territorio.

2. Quando il reddito derivante da prestazioni personali esercitate da un artista di spettacolo o da uno sportivo, in tale qualità, è attribuito ad una persona diversa dall'artista o dallo sportivo medesimi, detto

reddito può essere tassato nel territorio dove dette prestazioni sono svolte ferme restando le disposizioni degli articoli 7, 14 e 15.

3. Ferme restando le disposizioni dei commi 1 e 2, i redditi ritratti in un territorio dalle attività di cui al comma 1 esercitate nell'altro territorio sono imponibili soltanto nel primo territorio se dette attività sono finanziate totalmente o per la maggior parte con fondi pubblici del primo territorio.

Art. 18.

(Pensioni)

1. Fatte salve le disposizioni del comma 2 dell'articolo 19, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di un territorio in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo territorio.

Art. 19.

(Funzioni pubbliche)

1. Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da un territorio o da una sua suddivisione amministrativa o da un suo ente locale a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a detto territorio o a detta suddivisione o ente, sono imponibili soltanto in detto territorio. Tali remunerazioni sono imponibili soltanto nell'altro territorio se i servizi vengono resi in detto territorio e se la persona fisica è un residente di detto territorio che: *a)* ha la nazionalità di detto territorio; oppure *b)* non è divenuto residente di detto territorio al solo scopo di rendervi i servizi.

2. Qualunque pensione corrisposta da un territorio o da una sua suddivisione amministrativa o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, ad una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto territorio o a detta suddivisione od ente, sono imponibili soltanto in questo territorio. Tali pensioni sono imponibili soltanto nell'altro territorio qualora la persona fisica sia un residente di questo territorio e ne abbia la nazionalità.

3. Le disposizioni degli articoli 15, 16 e 18 si applicano alle remunerazioni o alle pensioni, pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di un'attività industriale o commerciale esercitata da un territorio o da una sua suddivisione amministrativa o da un suo ente locale.

Art. 20.

(Professori e insegnanti)

1. Un professore o un insegnante il quale soggiorni temporaneamente in un territorio, per un periodo non superiore a due anni, al solo scopo di insegnare o di effettuare studi di ricerche presso un'università, collegio, scuola o altro analogo istituto di istruzione, e che è, o era immediatamente prima di tale soggiorno, residente dell'altro territorio, è esente da imposta nel detto primo territorio limitatamente alle remunerazioni derivanti dall'attività di insegnamento o di ricerca.

Art. 21.

(Studenti)

1. Le somme che uno studente o un apprendista che è, o era immediatamente prima di recarsi in un territorio, residente dell'altro territorio e che soggiorna nel primo territorio al solo scopo di compiervi i suoi studi o di attendere alla propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, d'istruzione o di formazione professionale, non sono imponibili in detto territorio, a condizione che tali somme provengano da fonti situate fuori di detto territorio.

Art. 22.

(Altri redditi)

1. Gli elementi di reddito di un residente di un territorio, indipendentemente dalla provenienza, non disciplinati negli articoli precedenti della presente legge sono imponibili soltanto in questo territorio.

2. Le disposizioni del comma l non si applicano ai redditi diversi da quelli derivanti da beni immobili così come definiti al comma 2 dell'articolo 6, nel caso in cui il beneficiario di tali redditi, residente di un territorio, eserciti nell'altro territorio un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata o una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il diritto o il bene produttivo del reddito si ricolleghi effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. In tale caso si applicano le disposizioni degli articoli 7 e 14.

3. Ferme restando le disposizioni dei commi 1 e 2, gli elementi di reddito di un residente di un territorio non disciplinati dagli articoli precedenti della presente legge sono imponibili soltanto in questo territorio.

Art. 23.

(Eliminazione della doppia imposizione)

1. La doppia imposizione è eliminata con le modalità di cui al presente articolo.

2. Per quanto concerne il territorio di cui all'articolo 2, comma 3, lettera *a)*:

a) se un residente di detto territorio possiede elementi di reddito che sono imponibili nell'altro territorio, il primo territorio menzionato, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell'articolo 2, può includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente legge non stabiliscano diversamente. In tale caso, il primo territorio deve detrarre dalle imposte così calcolate l'imposta sui redditi pagata nell'altro territorio, ma l'ammontare della detrazione non può eccedere la quota di imposta del primo territorio attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo;

b) l'imposta pagata nell'altro territorio per la quale spetta la deduzione è solo quella pro-rata corrispondente alla parte del reddito estero che concorre alla formazione del reddito complessivo. Tuttavia, nessuna detrazione sarà accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato nel primo territorio ad imposizione mediante imposta sostitutiva o ritenuta a titolo di imposta, ovvero ad imposizione sostitutiva con la stessa aliquota della ritenuta a titolo di imposta, anche su scelta del contribuente, ai sensi della legislazione del territorio stesso.

3. Per quanto concerne il territorio di cui all'articolo 2, comma 3, lettera *b)*, se un residente di detto territorio ritrae dei redditi nell'altro territorio, l'ammontare delle imposte per quei redditi pagate nell'altro territorio, ma con l'esclusione, nel caso dei dividendi, dell'imposta pagata in corrispettivo degli utili percepiti per i dividendi, e in conformità alle disposizioni della presente legge, sono accreditate a fronte dell'imposta dovuta da quel residente nel primo territorio. L'ammontare del credito non deve tuttavia eccedere l'ammontare dell'imposta del primo territorio sui redditi calcolati in conformità alle proprie disposizioni e leggi fiscali.

Art. 24.

(Non discriminazione)

1. I nazionali di un territorio non sono assoggettati nell'altro territorio ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro territorio che si trovino nella stessa situazione. Ferme restando le disposizioni dell'articolo 1, il presente comma si applica altresì alle persone che non sono residenti di uno o di entrambi i territori.

2. L'imposizione di una stabile organizzazione che una impresa di un territorio ha nell'altro territorio non può essere in questo altro territorio meno favorevole dell'imposizione a carico delle imprese di detto altro territorio che svolgono la medesima attività. La presente disposizione non può essere interpretata nel senso di disporre un obbligo ad un territorio di accordare ai residenti dell'altro territorio le deduzioni personali, le esenzioni e le riduzioni di imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia.

3. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni del comma 1 dell'articolo 9, del comma 6 dell'articolo 11 o del comma 6 dell'articolo 12, gli interessi, i canoni ed altre spese pagati da una impresa di un territorio a un residente dell'altro territorio sono deducibli, ai fini della determinazione degli utili imponibili di detta impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero stati pagati a un residente del primo territorio.

4. Le imprese di un territorio il cui capitale è in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell'altro territorio, non sono assoggettate nel primo territorio ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa natura del primo territorio.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano, ferme restando le disposizioni dell'articolo 2, alle imposte di ogni genere o denominazione.
6. Le disposizioni del presente articolo non limitano l'applicazione delle disposizioni interne per prevenire l'evasione e l'elusione fiscale.

Art. 25.

(Procedura amichevole)

1. Quando una persona ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi i territori comportano o comporteranno nei suoi confronti un'imposizione non conforme alle disposizioni della presente legge, essa può, indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di detti territori, sottoporre il proprio caso all'autorità competente del territorio di cui è residente, o, se il suo caso ricade nel comma 1 dell'articolo 24, a quella del territorio di cui ha la nazionalità. Il caso deve essere sottoposto entro i tre anni successivi alla prima notifica della misura che comporta un'imposizione non conforme alle disposizioni della presente legge.
2. L'autorità competente, se il ricorso appare fondato e non è in grado di giungere ad una soddisfacente soluzione, si adopererà per regolare il caso per via di amichevole composizione con l'autorità competente dell'altro territorio, al fine di evitare una tassazione non conforme alla presente legge.
3. Le autorità competenti dei territori si adoperano per risolvere per via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione della presente legge. Esse potranno altresì consultarsi per eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dalla presente legge.
4. Le autorità competenti dei territori possono comunicare direttamente tra loro al fine di pervenire ad un accordo come indicato nel presente articolo. Qualora risulti opportuno, per pervenire ad un accordo, le autorità possono comunicare opinioni oralmente; tale scambio può aver luogo attraverso una commissione formata da rappresentanti delle autorità competenti degli stessi territori.

Art. 26.

(Scambio di informazioni)

1. Le autorità competenti dei territori si scambieranno le informazioni verosimilmente pertinenti per applicare le disposizioni della presente legge o per l'amministrazione o l'applicazione delle leggi interne relative alle imposte di qualsiasi genere e denominazione prelevate per conto dei territori, delle loro suddivisioni amministrative o dei loro enti locali, nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non è contraria alla presente legge, nonché per prevenire l'elusione e l'evasione fiscale. Lo scambio di informazioni non viene limitato dagli articoli 1 e 2.
2. Le informazioni ricevute ai sensi del comma l da un territorio sono tenute segrete, analogamente alle informazioni ottenute in base alla legislazione interna di detto territorio e saranno comunicate soltanto alle persone od autorità, ivi inclusi l'autorità giudiziaria e gli organi amministrativi, incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte di cui al medesimo comma 1, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte, delle decisioni di ricorsi presentati per tali imposte, o del controllo delle attività precedenti. Le persone ovvero le autorità sopra citate utilizzeranno tali informazioni soltanto per questi fini. Esse potranno servirsi di queste informazioni nel corso di udienze pubbliche o nei giudizi.
3. Le disposizioni dei commi l e 2 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso di imporre ad un territorio l'obbligo di:
a) adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione o alla propria prassi amministrativa o a quella dell'altro territorio;
b) fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria normale prassi amministrativa o di quelle dell'altro territorio;
c) fornire informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale, professionale o un processo commerciale, oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.
4. Se le informazioni sono richieste da un territorio in conformità al presente articolo, l'altro territorio utilizzerà i poteri di cui dispone per raccogliere le informazioni richieste, anche qualora le stesse non

siano rilevanti per i fini fiscali interni di detto altro territorio. L'obbligo di cui al presente comma è soggetto alle limitazioni previste dal comma 3, ma tali limitazioni non possono essere in nessun caso interpretate nel senso di permettere ad un territorio di rifiutarsi di fornire informazioni solo perché lo stesso non ne ha un interesse ai propri fini fiscali.

5. Le disposizioni del comma 3 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso che un territorio possa rifiutare di fornire le informazioni solo in quanto le stesse sono detenute da una banca, da un'altra istituzione finanziaria, da un mandatario o da una persona che opera in qualità di agente o fiduciario o perché dette informazioni si riferiscono a partecipazioni in una persona.

Art. 27.

(Rimborsi)

1. Le imposte riscosse in un territorio mediante ritenuta alla fonte sono rimborsate a richiesta dell'interessato qualora il diritto alla percezione di dette imposte sia limitato dalle disposizioni contenute nella presente legge.

2. Le istanze di rimborso, da prodursi in osservanza dei termini stabiliti dalla legislazione del territorio tenuto ad effettuare il rimborso stesso, devono essere corredate da un attestato ufficiale del territorio di cui il contribuente è residente certificante che sussistono le condizioni richieste per aver diritto all'applicazione dei benefici previsti dalla presente legge.

3. Le autorità competenti dei territori stabiliranno di comune accordo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 25, le modalità di applicazione del presente articolo.

Art. 28.

(Limitazione dei benefici)

1. Ferme restando le disposizioni della presente legge, un residente di un territorio non potrà beneficiare dall'altro territorio di riduzioni o esenzioni dalle imposte previste nella presente legge se lo scopo principale o uno degli scopi principali della creazione o dell'esistenza di tale residente o di ogni altra persona collegata a tale residente è stato quello di ottenere i benefici previsti dalla legge, dei quali altrimenti non avrebbe goduto.

2. Le disposizioni della presente legge non pregiudicano l'applicazione della normativa interna per prevenire l'evasione e l'elusione fiscali relativa alla limitazione delle spese ed altre deduzioni derivanti da transazioni tra imprese di un territorio e imprese situate nell'altro territorio, qualora lo scopo principale o uno degli scopi principali della costituzione di tali imprese o delle transazioni svolte tra di esse, è stato quello di ottenere i benefici ai sensi della presente legge, dei quali altrimenti non avrebbe goduto.

3. Ferme restando le disposizioni della presente legge, ad un residente di un territorio il quale, in virtù delle disposizioni interne, non è assoggettato ad imposta o è assoggettato ad imposta ad aliquota ridotta in quel territorio sui redditi o sui *capital gain*, non viene concessa l'agevolazione della riduzione o dell'esenzione dall'imposta previste nella presente legge dall'altro territorio, qualora lo scopo principale o uno degli scopi principali di tale residente o di ogni altra persona collegata a tale residente è stato quello di ottenere i benefici previsti dalla legge.

Art. 29.

(Disposizioni diverse)

1. Con riferimento all'articolo 2, comma 3, lettera *b)*, le disposizioni della presente legge non hanno effetto sull'imposizione della *Land Value lncrement Tax*.

2. Le disposizioni del comma 3 dell'articolo 5 si interpretano in base al paragrafo 18 del Commentario all'articolo 5 del Modello di Convenzione Fiscale OCSE sul Reddito e sul Capitale del 2005.

3. Con riferimento al comma 3 dell'articolo 7, per «spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione» si intendono le spese direttamente connesse con l'attività di detta stabile organizzazione.

4. Con riferimento all'articolo 19, il personale inviato all'estero per lavorare rispettivamente presso l'Ufficio di rappresentanza di Taipei in Italia e l'Ufficio italiano di promozione economica, commerciale e culturale a Taipei, ricade nell'ambito di applicazione del presente articolo.

5. Le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 27 non pregiudicano il diritto delle autorità competenti dei territori di stabilire, di comune accordo, procedure diverse per la concessione di benefici fiscali previsti dalla presente legge.
6. Con riferimento agli articoli 30 e 31, l'espressione «somme realizzate il, o successivamente al, 1º gennaio» designa tutte le somme maturate ed esigibili il, o successivamente al, 1º gennaio.
7. Le disposizioni della presente legge non pregiudicano l'applicazione della legislazione fiscale nazionale finalizzata alla prevenzione dell'evasione e dell'elusione fiscale.

Art. 30.
(Efficacia)

1. Le disposizioni della presente legge acquistano efficacia a decorrere dalla data in cui l'Ufficio italiano di promozione economica, commerciale e culturale a Taipei in Taiwan e l'Ufficio di rappresentanza di Taipei in Italia si informano dell'avvenuta emanazione, da parte dei rispettivi territori, di analoghe disposizioni interne regolatorie delle misure per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali:
a) con riferimento alle imposte prelevate mediante ritenuta alla fonte, alle somme realizzate il, o successivamente al, 1º gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui le disposizioni della presente legge hanno efficacia;
b) con riferimento alle altre imposte sul reddito, alle imposte relative ai periodi imponibili che iniziano il, o successivamente al, 1º gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui le disposizioni della presente legge acquistano efficacia.
2. Le stesse disposizioni continuano ad avere efficacia fino a quando l'analoga disposizione è applicata in ciascun territorio. L'Ufficio italiano di promozione economica, commerciale e culturale a Taipei in Taiwan e l'Ufficio di rappresentanza di Taipei in Italia comunicano alle rispettive amministrazioni fiscali le eventuali variazioni alle presenti disposizioni, notificando la modifica o la cessazione della loro applicazione almeno sei mesi prima della fine di ogni anno solare successivo al periodo di cinque anni dalla data a decorrere dalla quale acquistano efficacia le disposizioni della presente legge. In tal caso, le presenti disposizioni cessano di avere efficacia:
a) con riferimento alle imposte prelevate alla fonte, sulle somme realizzate il, o successivamente al, 1º gennaio dell'anno solare successivo a quello nel quale è stata notificata la denuncia;
b) con riferimento alle altre imposte sul reddito, sulle imposte relative ai periodi imponibili che iniziano il, o successivamente al, 1º gennaio dell'anno solare successivo a quello nel quale è stata notificata la denuncia.

Art. 31.
(Copertura finanziaria)

1. Alle minori entrate derivanti dalla presente legge, valutate nell'importo di euro 488.500 annui a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni, per gli anni 2014 e 2015, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

DISEGNO DI LEGGE
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e Gibilterra per lo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Londra il 2 ottobre 2012 (1554)
ARTICOLI 1, 2 E 3 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra la Repubblica italiana e Gibilterra per lo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Londra il 2 ottobre 2012.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* .

Allegato B

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 1569 e sui relativi emendamenti

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo.

In merito agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 1.3.

Il parere è di nulla osta su tutti i restanti emendamenti.

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul testo dei disegni di legge nn. 1327, 961, 1109 e 1144

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

Lettera allegata all'intervento della senatrice Bottici su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

Lettera allegata

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:

Verifica del numero legale:

sulla votazione relativa alla verifica del numero legale, la senatrice Bonfrisco non ha potuto far risultare la sua presenza in Aula per motivi tecnici.

Disegno di legge n. 1327:

sull'articolo 22, la senatrice Puppato avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Anitori, Bellot, Borioli, Broglia, Bubbico, Buemi, Cassano, Cattaneo, Centinaio, Ciampi, Ciampolillo, Cirinna', Della Vedova, De Poli, Di Giorgi, Dirindin, D'Onghia, Donno, Esposito Stefano, Fedeli, Fissore, Formigoni, Fornaro, Giacobbe, Longo Eva, Longo Fausto Guilherme, Manconi, Mattesini, Minniti, Monti, Munerato, Nencini, Olivero, Piano, Pizzetti, Quagliariello, Rubbia, Sangalli, Stefani, Stefano, Tarquinio, Turano, Vicari e Zavoli.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Corsini, Crosio, Orellana e Santangelo, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Casson, Esposito Giuseppe, Marton e Stucchi, per attività del Comitato Parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Scilipoti, per attività dell'Assemblea parlamentare NATO.

Gruppi parlamentari, nuova denominazione

Il Presidente del Gruppo parlamentare Grandi Autonomie e Libertà senatore Ferrara ha comunicato che il Gruppo parlamentare da lui presieduto assume la seguente nuova denominazione: "Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Libertà e Autonomia - noi SUD, Movimento per le Autonomie, Nuovo PSI, Popolari per l'Italia)".

Gruppi parlamentari, Ufficio di Presidenza

Il Presidente del Gruppo parlamentare Forza Italia - Il Popolo della Libertà - XVII Legislatura ha comunicato che il senatore Francesco Maria Giro ha assunto l'incarico di Vice Presidente del Gruppo stesso.

Commissioni permanenti, variazioni nella composizione

Il Presidente del Gruppo parlamentare Per l'Italia ha proceduto, in data 24 novembre 2014, alle seguenti designazioni dei rappresentanti nelle Commissioni permanenti:
2a Commissione permanente: entra a farne parte il senatore Romano;
8a Commissione permanente: entra a farne parte la senatrice Merloni;
9a Commissione permanente: entra a farne parte il senatore Luigi Marino.

Commissioni permanenti, approvazione di documenti

La 14a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea), nella seduta del 19 novembre 2014, ha approvato una risoluzione, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, a conclusione dell'esame dell'affare assegnato sul processo di adesione della Repubblica di Serbia all'Unione europea (*Doc*. XXIV, n. 39).
Il predetto documento è stato inviato al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Commissioni permanenti, trasmissione di documenti

In data 20 novembre 2014, è stata trasmessa alla Presidenza una risoluzione della 13a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali), approvata nella seduta del 19 novembre 2014 - ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento - sulla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al comitato economico e sociale europeo e al comitato delle regioni - verso un'economia circolare: programma per un'Europa a zero rifiuti (COM (2014) 398 definitivo) (Atto comunitario n. 44) (*Doc*. XVIII, n. 80).
Ai sensi dell'articolo 144, comma 2, del Regolamento, il predetto documento è stato trasmesso al Presidente del Consiglio dei ministri e al Presidente della Camera dei deputati.
In data 20 novembre 2014, è stata trasmessa alla Presidenza una risoluzione della 13a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali), approvata nella seduta del 19 novembre 2014 - ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento - sulla proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle prescrizioni in materia di limiti di emissione e di omologazione per i motori a combustione interna destinati alle macchine mobili non stradali (COM (2014) 581 definitivo) (*Doc*. XVIII, n. 81).
Ai sensi dell'articolo 144, comma 2, del Regolamento, il predetto documento è stato trasmesso al Presidente del Consiglio dei ministri e al Presidente della Camera dei deputati.

Commissione parlamentare di vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti, Ufficio di Presidenza

La Commissione parlamentare di vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti, di cui all'articolo 3 del Regio Decreto 2 gennaio 1913, n. 453, ha proceduto, in data 13 novembre 2014, alla propria costituzione.
Sono risultati eletti:
Presidente: senatrice Cinzia Bonfrisco;
Vice Presidenti: deputata Raffaella Mariani, senatore Paolo Naccarato.

Commissione parlamentare d'inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro, variazioni nella composizione

Il Presidente del Senato, in data 21 novembre 2014, ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro la senatrice Linda Lanzillotta, in sostituzione del senatore Gianluca Susta, dimissionario.

Il Presidente del Senato, in data 21 novembre 2014, ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro la senatrice Erika Stefani, in sostituzione del senatore Jonny Crosio, dimissionario.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Ministro lavoro
Presidente del Consiglio dei ministri
(Governo Renzi-I)
Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro (1428-B)
(presentato in data 25/11/2014) ;
S.1428 approvato dal Senato della Repubblica (assorbe S.24, S.103, S.165, S.180, S.183, S.199, S.203, S.219, S.263, S.349, S.482, S.500, S.555, S.571, S.625, S.716, S.727, S.893, S.936, S.1100, S.1152, S.1221, S.1279, S.1312, S.1409); C.2660 approvato con modificazioni dalla Camera dei Deputati.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Senatore Ceroni Remigio
Realizzazione negli Istituti superiori di Laboratori di manifattura digitale ("Fab Lab") e attivazione del programma "Mentor Makerspace" (1688)
(presentato in data 20/11/2014);
senatori Bottici Laura, Bertorotta Ornella, Buccarella Maurizio, Gaetti Luigi, Lezzi Barbara, Puglia Sergio, Paglini Sara, Santangelo Vincenzo, Vacciano Giuseppe
Modifiche all'articolo 52 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di rimborsi spese ai titolari di cariche elettive pubbliche e a coloro che esercitano pubbliche funzioni (1689)
(presentato in data 24/11/2014);
senatori Mirabelli Franco, Capacchione Rosaria, Vaccari Stefano, Tomaselli Salvatore, Perrone Luigi, Mineo Corradino, Consiglio Nunziante, Lumia Giuseppe, Buemi Enrico, Ricchiuti Lucrezia
Modificazioni al Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136" (1690)
(presentato in data 24/11/2014).

Disegni di legge, assegnazione

In sede deliberante
Commissioni 1° e 2° riunite
Sen. Crimi Vito Claudio ed altri
Modifica al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di soggetti sottoposti alla verifica antimafia (1685)
(assegnato in data 20/11/2014).
In sede referente
3ª Commissione permanente Affari esteri, emigrazione
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul reciproco riconoscimento dei titoli attestanti studi universitari o di livello universitario rilasciati nella Repubblica italiana e nella Repubblica popolare cinese, con Allegati, firmato a Pechino il 4 luglio 2005 (1660)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali) (assegnato in data 21/11/2014)
3ª Commissione permanente Affari esteri, emigrazione
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Armenia nel settore della difesa, fatto a Jerevan il 17 ottobre 2012 (1661)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 4° (Difesa), 5° (Bilancio)
(assegnato in data 21/11/2014);

Commissioni 1° e 2° riunite
Misure volte a rafforzare il contrasto alla criminalità organizzata e ai patrimoni illeciti (1687)
previ pareri delle Commissioni 3° (Affari esteri, emigrazione), 4° (Difesa), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro), 10° (Industria, commercio, turismo), 11° (Lavoro, previdenza sociale), 14° (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 21/11/2014);
11ª Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale
Sen. Catalfo Nunzia ed altri
Istituzione del reddito di cittadinanza nonché delega al Governo per l'introduzione del salario minimo orario (1148)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni), 10° (Industria, commercio, turismo), 12° (Igiene e sanita'), 13° (Territorio, ambiente, beni ambientali), 14° (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali
Poichè il disegno di legge è stato fatto proprio dal Gruppo M5S in data 09-10-2014 ai sensi dell'articolo 79, comma 1 del Regolamento, la Commissione dovrà iniziarne l'esame entro un mese dall'assegnazione.
(assegnato in data 24/11/2014);
11ª Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale
Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro (1428-B)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio)
S.1428 approvato dal Senato della Repubblica (assorbe S.24, S.103, S.165, S.180, S.183, S.199, S.203, S.219, S.263, S.349, S.482, S.500, S.555, S.571, S.625, S.716, S.727, S.893, S.936, S.1100, S.1152, S.1221, S.1279, S.1312, S.1409); C.2660 approvato con modificazioni dalla Camera dei Deputati
(assegnato in data 25/11/2014);
12ª Commissione permanente Igiene e sanita'
Sen. D'Ambrosio Lettieri Luigi
Disposizioni in materia di malattie cardiovascolari per la prevenzione e la cura della fibrillazione atriale e dell'ictus cardioembolico (1573)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 14° (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 25/11/2014);
12ª Commissione permanente Igiene e sanita'
Sen. Bianconi Laura, Sen. Chiavaroli Federica
Norme per la disciplina della procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo (1636)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 11° (Lavoro, previdenza sociale), Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 25/11/2014);
13ª Commissione permanente Territorio, ambiente, beni ambientali
Sen. Petraglia Alessia ed altri
Disposizioni per il contenimento e la riduzione del consumo di suolo (812)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni), Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 25/11/2014);
Commissioni 10° e 12° riunite
Sen. Marino Mauro Maria
Disposizioni per l'istituzione dell'Albo nazionale degli operatori in estetica e per la formazione e

l'aggiornamento professionale obbligatorio degli addetti al settore dell'estetica (1494)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 11° (Lavoro, previdenza sociale), Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 25/11/2014).

Disegni di legge, presentazione del testo degli articoli

In data 21/11/2014 la 2ª Commissione permanente Giustizia ha presentato il testo degli articoli proposti dalla Commissione stessa, per il disegno di legge:
Dep. Amici Sesa ed altri
"Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi" (1504)
C.831 approvato in testo unificato dalla Camera dei Deputati (TU con C.892, C.1053, C.1288, C.1938, C.2200),
con proposta di assorbimento dei disegni di legge nn. 82, 811, 1233 e 1234.

Affari assegnati

In data 21 novembre 2014 è stato deferito alla 14a Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, un affare sulla proiezione delle politiche europee nel Mediterraneo (Atto n. 405).
In data 21 novembre 2014, è stato deferito alle Commissioni permanenti 8a (Lavori pubblici, comunicazioni) e 14a (Politiche dell'Unione europea) riunite, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, un affare sulla posizione negoziale da assumere, in vista del Consiglio trasporti del 3 dicembre 2014, sulle proposte concernenti il cosiddetto "Quarto pacchetto ferroviario" (Atto n. 406).

Governo, trasmissione di atti per il parere

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con lettera in data 18 novembre 2014, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 - lo schema di decreto ministeriale recante il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno 2014, relativo a contributi da erogare ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (n. 122).
Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 9a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il 15 dicembre 2014.

Governo, trasmissione di atti

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 14 e 18 novembre 2014, ha inviato - ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni - le comunicazioni concernenti il conferimento o la revoca di incarichi di livello dirigenziale generale:
ai dottori Franco Inglese e Ernesto Pellecchia, il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale, nell'ambito del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
al dottore Federico Giammusso, il conferimento di funzione dirigenziale di livello generale, nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze.
Tali comunicazioni sono depositate presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.
Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, in data 24 novembre 2014, ha trasmesso il parere reso dalla Conferenza Unificata in ordine al disegno di legge recante "Riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche" (1577).
Il documento è stato inviato alla 1a Commissione permanente.

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettere in data 18 novembre 2014, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha

inviato la determinazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria:
dell'Autorità portuale di La Spezia, per l'esercizio 2013. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 8a Commissione permanente (*Doc*. XV, n. 196);
dell'Autorità portuale di Gioia Tauro, per l'esercizio 2013. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 8a Commissione permanente (*Doc*. XV, n. 197);
dell'Ente nazionale di previdenza per gli addetti e per gli impiegati in agricoltura (Fondazione ENPAIA), per gli esercizi 2012 e 2013. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 11a Commissione permanente (*Doc*. XV, n. 198).

Interpellanze, apposizione di nuove firme

I senatori Ruta e Mastrangeli hanno aggiunto la propria firma all'interpellanza 2-00222 del senatore Pepe ed altri.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Santangelo ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-01449 della senatrice Catalfo ed altri.

La senatrice Paglini ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-01456 della senatrice Montevecchi ed altri.

I senatori Lucidi, Morra, Cioffi, Airola, Mangili, Fattori, Blundo, Castaldi, Endrizzi, Girotto, Lezzi e Buccarella hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-03053 della senatrice Paglini ed altri.

Mozioni, nuovo primo firmatario

Il senatore Candiani è il nuovo primo firmatario della mozione 1-00246.

Mozioni

BERTOROTTA, LEZZI, MOLINARI, SANTANGELO, MORONESE, MANGILI, DONNO, SERRA, AIROLA, BLUNDO, PAGLINI, LUCIDI, CATALFO, MARTON, BOTTICI - Il Senato,

premesso che:
il 25 novembre 1960 Patria Mercedes, María Argentina Minerva e Antonia María Teresa Mirabal venivano uccise per la loro opposizione al regime dittatoriale di Rafael Leónidas Trujillo;
nel 1999, in onore delle 3 sorelle attiviste della Repubblica dominicana, l'Assemblea generale delle Nazioni Unite istituiva la giornata internazionale contro la violenza sulle donne;
la giornata internazionale contro la violenza alle donne assume un significato culturale e di rendiconto dell'impegno e dell'agenda programmatica dei Governi e di tutte le Istituzioni nel quadro delle azioni per i diritti umani;
per violenza contro le donne si intende la violenza diretta contro una donna in quanto tale o che colpisce le donne in modo sproporzionato;
in particolare, il comitato per l'eliminazione della discriminazione contro le donne identifica la violenza contro le donne come "ogni atto di violenza fondata sul genere che provochi o possa provocare danno fisico, sessuale, psicologico o una sofferenza alle donne, incluse le minacce di tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia in pubblico che nella vita privata". Gli atti di violenza di genere possono includere, tra gli altri, la violenza domestica, l'abuso sessuale, lo stupro, le molestie sessuali, la tratta delle donne, la prostituzione forzata;
Michelle Bachelet, vice segretario generale e direttore esecutivo di UN Women, in occasione della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, ha affermato che "sebbene ci siano stati notevoli progressi nelle politiche nazionali volte a ridurre la violenza sulle donne, molto rimane ancora da fare. Più di cento paesi sono privi di una legislazione specifica contro la violenza domestica e più del 70 per cento delle donne nel mondo sono state vittime nel corso della loro vita di violenza fisica o sessuale da parte di uomini";
l'Italia ripudia ogni forma di discriminazione o violenza sulle donne per il principio di uguaglianza di genere costituzionalmente garantito;
nel 2013 Amnesty international ha lanciato un appello in difesa delle donne e bambine coinvolte nella rivolta siriana;
la commissione d'inchiesta internazionale indipendente sulla Siria ha concluso che "la violenza

sessuale ha avuto un ruolo di primo piano nel conflitto, così come la paura e la minaccia dello stupro e delle violenze. Ci sono casi di violenza sessuale durante le incursioni, ai posti di blocco e nei centri di detenzione e nelle prigioni di tutto il paese. La minaccia di stupro è uno strumento per terrorizzare e punire le donne, i bambini e gli uomini, ritenuti sostenere l'opposizione";

risale al 31 luglio 2014 il rapimento in Siria di 2 volontarie italiane, Vanessa Marzullo e Greta Ramelli, fondatrici del progetto "Horryaty", quale iniziativa di solidarietà per la Siria, che si occupa soprattutto di attività nel settore sanitario e idrico;

organi di stampa scrivono che "le due ragazze italiane sarebbero tenute prigioniere da miliziani siriani della regione tra Aleppo e Idlib, poco lontano da Abizmu, località dove sono state avvistate l'ultima volta a fine luglio";

il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale sin da subito ha attivato l'unità di crisi, ma sul caso ad oggi sono prescritti il massimo riserbo e la massima discrezione;

è di grande attualità il fenomeno dello stato di schiavitù cui sono sottoposte donne di origine rumena, impiegate nei campi sia in Sicilia sia in Calabria;

l'inchiesta, portata avanti dal giornalista Antonello Mangano, ha avuto seguito anche in occasione delle audizioni presso la Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani del Senato, durante le quali è emersa l'urgenza di un intervento da parte delle istituzioni;

considerato che:

la legge 23 giugno 2013, n. 77, ha ratificato la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011;

nel corso del dibattito parlamentare per l'approvazione della legge sono stati accolti atti di indirizzo volti ad adottare, in tempi brevi, misure legislative e di altro tipo, necessarie ad attuare quanto previsto nella Convenzione di Istanbul;

il 4 giugno 2013, la Camera dei deputati ha approvato con 521 voti favorevoli su 521 partecipanti al voto la mozione unitaria per il contrasto al fenomeno della violenza sulle donne (1-00067) che impegnava il Governo, tra l'altro, a: a) adottare, sostenere ed accelerare ogni iniziativa normativa, nazionale ed internazionale, volta a recepire nell'ordinamento interno quanto contenuto nella Convenzione di Istanbul; b) adottare, altresì, tutte le misure di carattere amministrativo idonee a promuovere una cultura che renda effettivo il pieno riconoscimento dei diritti umani delle donne, la loro dignità, libertà ed uguaglianza; c) promuovere, in questo quadro, ogni azione di contrasto a persecuzioni, violenza contro le donne, le bambine e i bambini e contro il femminicidio; d) predisporre e attuare un nuovo piano nazionale contro la violenza, le molestie, gli atti persecutori, i maltrattamenti sulle donne, fondato sulla prevenzione, protezione e certezza della pena; e) istituire in tempi rapidi un osservatorio permanente nazionale nel quale convergano flussi stabili di dati sulla violenza, provenienti dai vari Ministeri coinvolti, dall'Istat, dai centri antiviolenza e da istituzioni pubbliche e private; f) introdurre nelle scuole di ogni ordine e grado specifici progetti e corsi di educazione all'affettività e alle relazioni nonché a promuovere e sostenere, nelle università, studi di genere, con risorse adeguate; g) favorire una corretta formazione di operatori sanitari, sociali, del diritto, dell'informazione e delle forze dell'ordine al fine di assicurare alla vittima aiuto e supporto adeguati; h) promuovere campagne di sensibilizzazione, numeri verdi, numeri di pubblica utilità in diverse lingue; i) potenziare i servizi e le misure di assistenza alle vittime di violenza, prevedendo un'organica risposta a livello territoriale, che coinvolga associazioni, centri antiviolenza, reti, movimenti ed istituzioni al fine di rendere omogenee l'assistenza e la protezione delle donne e dei loro figli, anche mediante la destinazione di immobili o porzioni di immobili pubblici in tutto o in parte inutilizzati; j) riconsiderare e rivisitare la legislazione vigente, anche attraverso la disposizione di apposite indagini conoscitive, in particolare per il femminicidio, al fine di individuare idonei strumenti di protezione e assistenza delle vittime e condizioni di procedibilità dei reati, garantendo celerità nei processi ed effettività della pena; k) ripristinare ed implementare il fondo a sostegno del piano nazionale di azione contro la violenza sulle donne in ogni forma ed espressione,

impegna il Governo:
1) a relazionare al Parlamento entro la fine dell'anno 2014 circa la realizzazione degli impegni già assunti con l'atto di indirizzo approvato alla Camera;
2) ad adoperarsi, con tutti i mezzi a propria disposizione per fare rientrare in Italia le 2 giovani cooperanti Marzullo e Ramelli.
(1-00348)
CATALFO, BLUNDO, BERTOROTTA, SERRA, AIROLA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CIOFFI, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, MANGILI, MARTELLI, MOLINARI, NUGNES, PAGLINI, SCIBONA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, DONNO, MORONESE - Il Senato,
premesso che:
sono più di 1.400.000 i minori che vivono in condizione di povertà assoluta (il 13,8 per cento di tutti i minori del nostro Paese) e circa 2.400.000 quelli che vivono in condizione di povertà relativa (il 23 per cento del totale, con un aumento di quasi 300.000 minori in un solo anno);
i dati più drammatici riguardano il Sud e le isole, ma il peggioramento si registra in tutte le Regioni ed è più marcato tra le famiglie con 3 o più figli, delle quali più di un terzo risulta in condizioni di povertà relativa e più di un quarto in povertà assoluta;
secondo un'analisi condotta dall'organizzazione "Save the children", affiancando i dati su povertà di reddito, di lavoro e indici di deprivazione, creando quello che a livello europeo viene definito l'indice di povertà ed esclusione sociale (AROPE)3, la percentuale di minori a rischio povertà ed esclusione sociale in Italia è pari al 28 per cento;
tale dato pone l'Italia al di sopra di 6 punti percentuali rispetto alla media europea ed è inferiore soltanto a quello rilevato in alcuni nuovi Stati membri (Bulgaria, Romania, Ungheria, Lituania) o in Paesi particolarmente segnati dalla crisi finanziaria come l'Irlanda e la Grecia;
considerato che:
a fronte di questi dati allarmanti sulla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia, si registrano negli ultimi anni sia l'affievolirsi dell'attenzione mediatica sui diversi fenomeni, sia una inadeguata ed inefficace iniziativa politico-istituzionale sulle politiche per i minori, con un ininterrotto definanziamento e un utilizzo dispersivo dei fondi a ciò destinati;
è necessario, allora, porre in essere una programmazione integrata tra tutti i soggetti istituzionali interessati, preceduta dalla condivisione della conoscenza dei bisogni e seguita, nel tempo, attraverso la verifica dei risultati ottenuti e la validazione o meno delle scelte compiute e da compiere. Una visione propositiva sulle potenzialità di questa programmazione deve indirizzare le misure assistenziali, pur necessarie nell'immediato, all'offerta di servizi, l'unico percorso valido per produrre cambiamenti duraturi e nel contempo promuovere politiche di sviluppo e non di solo costo;
risulta da ricerche internazionali che l'offerta di servizi per la prima infanzia ha un impatto positivo e superiore sulla motivazione dei bambini provenienti da famiglie di basso livello socio-economico: il rendimento degli investimenti in istruzione, in particolare, è superiore per i bambini più disagiati. È dimostrato invece che in Italia, la carenza di servizi alla famiglia, accompagnata da *deficit* strutturali nei servizi per la prima infanzia (l'11 per cento contro il 33 per cento fissato dagli obiettivi europei, con disparità enormi tra Regioni e Regioni), è tra le maggiori determinanti delle basse prestazioni di alunni e studenti in Italia;
risulta prioritaria l'adozione di politiche che, fin dalla nascita, mettano a disposizione dei genitori una pluralità di servizi che ne migliorino le conoscenze e le competenze, in specie sull'educazione e sulla salute, e realizzino una prossimità reale, anche domiciliare, a chi sperimenta forme di disagio o difficoltà, fin dall'età prescolare dei figli;
in Italia negli ultimi anni c'è stata una costante riduzione dei finanziamenti destinati a famiglie, infanzia e maternità ed inoltre, sono stati drasticamente ridotti i fondi per i servizi educativi e scolastici e depauperati i bilanci degli enti locali, rendendo insostenibili molte reti di *welfare* inclusivo, anche nelle realtà in cui esiste una forte tradizione culturale di sostegno sociale e comunitario;

la sempre più crescente povertà delle famiglie influisce sulle concreta possibilità delle stesse di assicurare ai minori le cure mediche e la prevenzione sanitaria di cui necessitano e può portare a gravi provvedimenti come l'allontanamento dei figli dal nucleo familiare con disastrose conseguenze sul loro benessere psicofisico;
il contrasto alla povertà deve iscriversi in scelte di bilancio che integrino un progetto multidimensionale, idoneo per un verso a migliorare gli interventi economici di sostegno e per l'altro, non da meno, ad individuare politiche che agiscano sulla promozione dei diritti e sull'inclusione sociale dei bambini e degli adolescenti,
impegna il Governo:
1) a elaborare un "Libro bianco sull'infanzia e l'adolescenza" quale strumento conoscitivo delle politiche per l'infanzia e l'adolescenza che individui mezzi idonei a dar luogo a politiche di sistema anche mediante un unico sistema informativo di raccolta organica dei dati, operativo a livello interministeriale e a più livelli istituzionali, finalizzato a una conoscenza approfondita delle dinamiche che coinvolgono i minori per adeguare ad esse le priorità di intervento sul breve e sul lungo periodo;
2) a prevedere ed attivare meccanismi di controllo e vigilanza maggiormente efficaci sulle attività svolte dalle comunità o case famiglia, al fine di testare l'effettiva necessità, validità ed utilità dei progetti di affido previsti per ciascun minore;
3) ad assumere iniziative per introdurre il reddito di cittadinanza, quale strumento generale di contrasto alla povertà, anche al fine di evitare l'allontanamento dei figli dal nucleo familiare per motivi economici, predisponendo un piano che individui la platea delle famiglie aventi diritto, considerando come indicatore il numero di cittadini che vivono al di sotto della soglia di povertà;
4) ad attuare specifiche politiche sociali e dell'occupazione per inoccupati e disoccupati tra i 30 e i 54 anni in generale, e per la donne inattive in particolare, quali categorie a più alto rischio di povertà ed esclusione sociale.
(1-00349)
MOLINARI, BOTTICI, VACCIANO, GIROTTO, CRIMI, BLUNDO, SERRA, BERTOROTTA, LUCIDI, GAETTI, DONNO, CASTALDI, MORONESE - Il Senato,
premesso che:
in controtendenza rispetto al panorama europeo, in Italia, purtroppo, oltre l'86 per cento delle transazioni per pagamenti al dettaglio, avviene ancora mediante denaro in contante. Diversi studi dimostrano invece come un utilizzo più diffuso dei pagamenti elettronici permetterebbe un importante risparmio per l'economia italiana;
lo stesso Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti ha recentemente dichiarato, rispondendo a un'interrogazione in VI Commissione permanente (Finanze) alla Camera, che: «Si può stimare un risparmio complessivo per l'economia pari allo 0,3 per cento del PIL, ovvero circa 4,5 miliardi all'anno, qualora l'Italia si posizioni al livello dei Paesi europei più evoluti in termini di diffusione di strumenti di pagamento elettronici in sostituzione sia del contante, sia delle tecnologie transattive tradizionali»;
i dati indicati dal Sottosegretario sono peraltro coerenti, come ordine di grandezza, con le stime dell'Osservatorio Agenda Digitale del Politecnico di Milano, secondo il quale se si riuscisse a incrementare la quota di transazioni tramite strumenti di pagamento elettronici del 50 per cento, almeno 17 miliardi di euro potrebbero emergere dall'economia sommersa. Cifra che, tra IVA e imposte sul reddito, porterebbe un gettito incrementale per le casse dello Stato intorno ai 6-7 miliardi di euro all'anno. Guardando invece al costo della gestione del contante, lo stesso 50 per cento in più di transazioni in elettronico porterebbe a un ulteriore risparmio di circa 800 milioni di euro per il "Sistema Paese", ripartiti per il 45 per cento a vantaggio del sistema bancario, e per il restante 55 per cento a vantaggio degli esercenti;
l'aumento dell'utilizzo di strumenti elettronici di pagamento potrebbe generare infatti 2 tipologie di benefici: da un lato permetterebbe di ridurre l'entità del "sommerso" in Italia, dall'altro consentirebbe di ridurre il costo di gestione del contante, spesso sottovalutato dagli esercenti stessi, ma che secondo i

dati della Banca d'Italia ammonta a circa 8 miliardi di euro all'anno;
valutato altresì che:
lo stesso legislatore, di recente, ha adottato numerosi interventi legislativi volti a limitare l'uso del contante, da ultimo con il decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011 (cosiddetto "salva Italia"), che, con l'articolo 12, ha fissato in 1.000 euro il limite all'uso del contante e dei titoli al portatore, con decorrenza dal 6 dicembre 2011;
a partire dal 30 giugno 2014 è altresì diventato obbligatorio, in virtù del decreto-legge n. 150 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 2014 (cosiddetto "mille proroghe") accettare pagamenti elettronici tramite POS per acquisti, da parte di privati, di prodotti e servizi di importo superiore a 30 euro;
con l'articolo 9, comma 1, lettera *f)* della legge n. 23 del 2014, recante la delega al Governo per la riforma del sistema fiscale, dovranno essere emanati i necessari decreti legislativi volti al rafforzamento della tracciabilità dei mezzi di pagamento per il riconoscimento, ai fini fiscali, di costi, oneri e spese sostenuti e per disincentivare all'utilizzo del contante, nonché incentivi all'utilizzo della moneta elettronica,
impegna il Governo ad adottare ogni misura necessaria volta:
1) a promuovere, con il coinvolgimento attivo delle aziende di credito e dei circuiti di moneta elettronica, una diffusa campagna di informazione agli utenti per familiarizzare con l'uso dei nuovi strumenti di pagamento elettronici;
2) ad assicurare che venga reso conveniente l'utilizzo dei mezzi elettronici di pagamento sia con l'eliminazione, o comunque un significativo abbattimento, dei costi fissi del terminale POS, sia con l'abolizione delle commissioni bancarie sui pagamenti, eventualmente anche mediante forme di defiscalizzazione che contemplino il riconoscimento di un credito d'imposta agli esercenti che ancora non si sono dotati degli strumenti necessari al pagamento elettronico, per incentivarli al loro utilizzo;
3) a favorire la distribuzione agli esercizi commerciali di terminali POS evoluti, anche tramite la modalità del comodato gratuito, in modo tale da consentire altresì la modalità di pagamento *contactless*, da parte delle aziende di credito e dei circuiti creditizi in genere;
4) ad adottare misure premiali che incentivino i consumatori all'utilizzo di sistemi di pagamento avanzati quali, ad esempio, la tutela e l'impignorabilità delle somme al di sotto della soglia di sopravvivenza rivenienti dalle carte di pagamento;
5) a verificare le opportunità di sviluppo e diffusione di ulteriori sistemi di pagamento elettronico, alternativi al POS (quali, a solo titolo esemplificativo, il *Quick Image Payment* e i *Bitcoin*), al fine di proseguire nella costante e progressiva eliminazione dell'utilizzo del contante, educando così i consumatori, ed in particolare le nuove generazioni, all'utilizzo di strumenti innovativi di pagamento.
(1-00350)
PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, DE PIN, Maurizio ROMANI, BIGNAMI, CAMPANELLA, PEPE, DE PIETRO, BOCCHINO, GAMBARO, MASTRANGELI, BENCINI, ANITORI - Il Senato,
premesso che:
in base ai dati Istat, in Italia, in un solo anno, più di 300.000 minori sono diventati poveri, tra il 2011 e il 2012 il numero di bambini e adolescenti che vivono in condizioni di povertà assoluta è passato da 723.000 a 1.058.000 individui, pari al 10,3 per cento del totale dei minori, con una crescita omogenea su tutto il territorio italiano di quasi tre punti percentuali: dal 4,7 per cento all'8,3 per cento al Nord, dal 4,7 per cento all'8,2 al Centro e dal 10,9 per cento al 13,9 per cento al Sud;
negli ultimi anni il reddito delle famiglie degli adolescenti in stato di povertà assoluta è diminuito del 31 per cento;
come evidenziato dal 7° Rapporto di aggiornamento sul monitoraggio della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia 2013-2014, a cura dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, "il perdurare della crisi economica ha continuato ad aggravare quegli aspetti manchevoli nel contrasto della povertà minorile nel nostro Paese, già segnalati nei precedenti Rapporti, quali il

disequilibrio della spesa sociale (specie quella destinata alla famiglia e alla maternità) e la fragilità dei servizi di *welfare*, aggravata dalle politiche di forte riduzione e frammentarietà delle risorse finalizzate agli interventi sociali". E il dato che più di altri aiuta ad individuare il fallimento delle politiche sinora adottate è quello relativo al rischio di povertà ed esclusione sociale per i bambini e gli adolescenti che vivono in famiglie con 3 o più minorenni: esso è pari al 70 per cento nel Mezzogiorno a fronte del 46,5 per cento a livello nazionale. 70 su 100 minorenni che nascono in una famiglia numerosa del Mezzogiorno d'Italia rischiano di essere poveri. Le peggiori condizioni di privazione ricadono sui figli degli immigrati, delle famiglie operaie o delle famiglie giovani o con un solo genitore, spesso la madre, che, per il tasso di impiego delle donne molto più basso della media europea, non riesce a mantenere il bambino;

l'Italia è al 33esimo posto su 41 Paesi nella classifica Ocse che registra il numero dei minorenni in stato di povertà;

nella classifica del benessere dei bambini contenuta nella "Report Card" n. 12 "Figli della recessione. L'impatto della crisi economica sul benessere dei bambini nei Paesi ricchi" (ottobre 2014) dell'UNICEF, l'Italia occupa il 22° posto su 29 Paesi: alle spalle di Spagna, Ungheria e Polonia e prima di Estonia, Slovacchia e Grecia e risulta il Paese con il tasso "NEET" (Not in education, Employment or training) più elevato tra tutti Paesi industrializzati, dopo la Spagna. L'11 per cento dei nostri giovani tra 15 e 19 anni non sono iscritti a scuola, non lavorano e non frequentano corsi di formazione;

secondo gli esperti dell'UNICEF nel periodo della recessione (2008-2012) preso in esame dal rapporto, la maggior parte dei Governi hanno abbandonato una politica economica di stimolo della crescita in favore di una improntata all'austerità, con grave impatto sui bambini e sulle famiglie in tutta la UE e l'area OCSE in particolar e nella regione del Mediterraneo. Altri Paesi hanno invece perseguito politiche di sostegno alle famiglie con bambini, con il risultato di una migliore protezione dell'infanzia dagli effetti più devastanti della crisi;

i risultati dell'analisi dell'UNICEF nel Report Card mostrano che la realizzazione di politiche di protezione sociale è un fattore decisivo per prevenire la povertà e che molti Paesi, a partire dal 2010, con l'adozione di politiche restrittive hanno compiuto un "grande passo indietro nelle politiche sociali" in termini di reddito, con ripercussioni a lungo termine per i bambini, le famiglie e per le comunità: nel 2012 in Grecia il reddito medio dei nuclei familiari con bambini è ritornato ai livelli del 1998 - l'equivalente di una perdita di 14 anni di progresso in termini di reddito. Secondo la stessa rilevazione l'Irlanda, il Lussemburgo e la Spagna hanno perso un decennio, l'Islanda ha vanificato 9 anni e l'Italia, l'Ungheria e il Portogallo ne hanno persi 8;

già nella relazione del 2013 l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza aveva sollevato la problematica relativa all'impatto negativo della mancanza di investimenti, da parte della Stato, a favore dell'infanzia e dell'adolescenza e l'impatto negativo che i costi sociali ed economici dei mancati investimenti sull'infanzia e l'adolescenza avranno sull'Italia del presente ma soprattutto del futuro;

al forte ridimensionamento dell'intervento pubblico in questo ambito, si aggiunge la mancata definizione dei livelli essenziali delle prestazioni da garantire su tutto il territorio italiano;

il Fondo per le politiche sociali è stato in questi ultimi anni costantemente definanziato. Lo stesso Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, finanziato annualmente dalla legge di stabilità, ha visto ridursi negli, anni la sua dotazione finanziaria: se la legge di stabilità per il 2012 stanziava quasi 40 milioni di euro per il 2012, il disegno di legge di stabilità attualmente all'esame del Parlamento prevede per il 2015 uno stanziamento di 28,7 milioni senza alcun incremento rispetto al 2014. Ciò si è tradotto in una riduzione in 3 anni del 28 per cento delle risorse assegnate al medesimo Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza;

l'associazione "Save the children", ha presentato un rapporto in concomitanza dell'avvio di una campagna sull'infanzia per accendere i riflettori sulla condizione dei minori in Italia;

secondo il rapporto dell'organizzazione, sono 4 i principali pregiudizi determinati dalle politiche pubbliche ai danni di bambini e adolescenti: il taglio dei fondi per minori e famiglia, la mancanza di risorse per una vita dignitosa, il basso livello di istruzione e il lavoro. L'Italia è al 18mo posto per la

spesa per l'infanzia e la famiglia pari all'1 per cento del pil. Quasi il 29 per cento di bambini sotto i 6 anni vive ai limiti della povertà, tanto che il nostro Paese è al 21° posto in Unione europea per rischio povertà ed esclusione sociale fra i minori di età 0-6 anni e il 23,7 per cento vive in stato di deprivazione materiale. Ancora, il nostro Paese è al 22° posto per quanto riguarda il basso livello d'istruzione, per dispersione scolastica ed è all'ultimo posto per tasso di laureati;

il rapporto, inoltre, mette in evidenza come «tutta la politica italiana nei confronti dell'infanzia appare caratterizzata da evidenti "amputazioni e protesi": 1) l'assenza di un piano organico di contrasto alle povertà minorili e di interventi di sostegno alle famiglie in questa condizione (agevolazioni fiscali, voucher, eccetera); 2) l'assenza di politiche organiche e attive di sostegno al lavoro femminile e alla conciliazione lavoro-famiglia; 3) l'impalpabilità del sistema di servizi per la prima infanzia in tante Regioni del Mezzogiorno, e il suo ritardo anche in alcune aree del Centro e del Nord; 4) la fragilità del sistema di orientamento e formazione professionale soprattutto nel Mezzogiorno, malgrado le significative riforme degli ultimi 10 anni; 5) l'assenza di un programma urgente di investimenti per il recupero e la ristrutturazione dell'edilizia scolastica; 6) la mancata riforma legislativa per garantire la cittadinanza ai minori di origine straniera nati in Italia»;

il generale impoverimento delle generazioni più giovani va in parallelo con una colpevole disattenzione nei loro confronti, che si sta traducendo in una gravissima privazione di prospettive. Da qui la richiesta avanzata da Save the children, per un piano specifico di contrasto alla povertà minorile, un piano d'investimento a favore dell'istruzione pubblica e un nuovo piano per l'utilizzo dei fondi europei;

finora il nostro Paese non si è dato obiettivi precisi per la riduzione della povertà minorile, e non esiste nessun piano serio di intervento al riguardo;

tutta questa «disattenzione», nonostante il fatto che la Commissione europea abbia inserito tra i principali obiettivi dei Governi degli Stati dell'Unione europea la prevenzione e la lotta alla povertà minorile;

uno dei principali problemi del nostro Paese e che contribuisce fortemente al costante calo demografico, risiede principalmente nella sostanziale assenza di mirati, aiuti finanziari, di adeguati servizi all'infanzia a supporto delle famiglie, e di politiche mirate a sostenere le pari opportunità tra uomini e donne;

non è solo il reddito della famiglia a determinare la condizione di povertà di un bambino, ma è fondamentale poter contare anche su una rete di opportunità e di servizi, come l'asilo nido e una scuola di qualità, così come di spazi adeguati per il gioco e il movimento. La povertà è soprattutto disuguaglianza;

il primo rapporto di Save the children sulla povertà minorile in Europa diffuso a maggio 2014 evidenzia che sul fronte del *welfare*, dove la parità di accesso ai servizi per l'infanzia e all'educazione è fondamentale per garantire uguali opportunità e spezzare il circolo della povertà, solo meno della metà dei Paesi europei, tra cui non figura l'Italia, hanno reso disponibili i servizi per l'infanzia ad almeno un terzo della popolazione sotto i 3 anni entro il 2010, come stabilito dagli obiettivi condivisi;

dal rapporto Istat presentato il 25 luglio 2013 sull'offerta comunale di asili nido e altri servizi socio educativi per la prima infanzia in Italia emerge che i bambini che usufruiscono di asili nido comunali o finanziati dai Comuni variano dal 3,5 per cento al Sud al 17,1 per cento al Nord-Est, mentre la percentuale dei Comuni che garantiscono la presenza del servizio varia dal 24,3 per cento al Sud all'82,6 per cento al Nord-Est;

uno dei problemi strutturali dell'Italia è peraltro l'evidente carenza di strutture per l'infanzia e di asili nido comunali, e un quadro avvilente in fatto di *welfare*, con alti costi e forti disparità nell'offerta tra le diverse aree del Paese. Gli asili nido comunali sembrano più strutture a pagamento che statali, con costi medi che si aggirano intorno ai 300 euro mensili, e tariffe in crescita rispetto agli anni passati. La distribuzione sul territorio nazionale di nidi comunali o finanziati dal comune è peraltro fortemente squilibrata;

i pesanti tagli agli enti locali attuati in questi ultimi anni non hanno fatto che peggiorare la situazione

dal punto di vista sia della qualità del servizio che dei costi. Il dato di fondo resta sempre l'enorme scarto esistente tra le esigenze delle famiglie e la reale possibilità di soddisfare tali esigenze;
il *dossier* di "Cittadinanzattiva" 2012 ha confermato in pieno le difficoltà in questo ambito: le strutture comunali su cui possono contare le famiglie superano di poco quota 3.600 e sono in grado di soddisfare circa 147.000 richieste di iscrizione. I genitori di un bambino su 4 (23,5 per cento) restano in lista d'attesa e sono costretti a rivolgersi, altrove;
di fronte a questi dati non stupisce il fatto che molte giovani donne siano spinte a rinunciare o a rinviare *sine die* una maternità, comunque desiderata, come confermano i dati Istat;
l'insufficienza nell'offerta dei servizi socio-educativi per l'infanzia, influisce negativamente e scoraggia la partecipazione femminile al mercato del lavoro, facendole rinunciare. Infatti questo rappresenta uno dei maggiori ostacoli che ancora oggi una donna incontra nei mondo del lavoro, tanto che il tasso di occupazione femminile pone l'Italia all'ultimo posto nella graduatoria europea del livello di attività;
in questo ambito è quindi improcrastinabile individuare efficaci politiche attive del lavoro che puntino a favorire la buona e stabile occupazione femminile nel nostro Paese. Per far ciò, tali politiche non possono non intrecciarsi inevitabilmente con le esigenze di cura della famiglia, e quindi anche con un aumento dell'offerta qualitativa e quantitativa della scuola, del tempo pieno, dei servizi socio-educativi per l'infanzia;
ulteriore aspetto centrale che riguarda le politiche di tutela dei minori, è quello relativo ai minori non accompagnati;
secondo i dati delle Nazioni Unite, nel 2013 i migranti nel mondo sono stati 232 milioni, pari al 3,2 per cento della popolazione globale, contro 175 milioni nel 2000 e 154 milioni nel 1996;
si calcola che siano 33 milioni i migranti di età inferiore ai 20 anni (il 16 per cento di tutte le persone migranti), di cui 11 milioni hanno un'età compresa tra i 15 e i 19 anni;
all'interno di questo processo migratorio i minori non accompagnati, negli ultimi 10 anni sono notevolmente aumentati. Anche nel nostro Paese i minori stranieri e quelli non accompagnati in particolare, costituiscono una realtà sempre più importante, dalle caratteristiche molto variegate e composite. Ciò comporta anche la difficoltà di quantificare con precisione il fenomeno;
i dati dell'ultimo rapporto bimestrale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali riportano, all'8 settembre 2014, la segnalazione di 11.010 minori, stranieri non accompagnati di cui 2.776 risultano irreperibili;
nella XVI Legislatura la Commissione parlamentare bicamerale per l'infanzia e l'adolescenza avviò e concluse un'indagine conoscitiva sulla condizione dei minori stranieri non accompagnati. L'obiettivo principale dell'indagine, è stato proprio quello di voler approfondire la situazione e il destino dei suddetti minori immigrati clandestinamente in Italia, una volta abbandonati i centri di prima accoglienza per gli immigrati. È evidente infatti come sia estremamente critica la fase del loro primo inserimento nella società civile, che li espone inevitabilmente a gravi rischi di sfruttamento da parte della criminalità, oltre che per la loro stessa incolumità;
il fenomeno per il quale molti minori si allontanano senza lasciare traccia dalle strutture di ospitalità per loro previste impone, di conseguenza l'individuazione di efficaci strumenti di contrasto alla loro scomparsa e alla tutela dei loro diritti fondamentali. Va sottolineato come una delle ragioni dell'allontanamento di questi giovani dalle comunità che li ospitano è da rinvenirsi anche nella riduzione delle risorse finanziarie assegnate ai comuni e conseguentemente ai relativi centri di prima accoglienza;
peraltro i Comuni hanno sempre maggior difficoltà a far fronte agli oneri derivanti dalla presenza di minori stranieri non accompagnati sul proprio territorio. Il Comune infatti, per competenza, deve provvedere a collocarli temporaneamente in un luogo sicuro sino a quando non si possa provvedere in modo definitivo alla loro protezione;
un importante passo avanti in questo ambito è stato l'accordo raggiunto con il Governo del 30 marzo 2011 che ha portato poi allo stanziamento dei fondi necessari al contributo per le spese di accoglienza solo per i minori provenienti dal nord Africa e che ha creato le premesse per l'istituzione nel 2012, del

Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati;
la legge di stabilità per il 2014 prevede uno stanziamento di 20 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016. Risorse indispensabili ma ancora insufficienti per assicurate effettiva copertura delle spese sostenute dai comuni per l'accoglienza di tutti i minori presenti, senza alcuna distinzione di provenienza, età, periodo o luogo di ingresso sul territorio italiano;
un ulteriore aspetto centrale delle politiche di integrazione e di tutela dei minori, è la concessione della cittadinanza ai figli di immigrati, nati in Italia;
l'applicazione del principio dello *ius soli* consentirebbe di sostenere il processo di integrazione socio-culturale verso un'effettiva convivenza tra le persone di origine diversa;
il bambino nato in Italia da genitore straniero, pur non essendo cittadino italiano, impara la nostra lingua, frequenta la scuola italiana, acquisisce la cultura e le abitudini locali. Inoltre, il bambino vive in un Paese del quale assorbe le regole e i comportamenti, ma il cui ordinamento giuridico non lo riconosce come cittadino;
un problema drammatico riguarda la violenza sui minori;
la Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza riconosce ad ogni bambino e adolescente il diritto alla protezione da ogni tipo di abuso, sfruttamento e violenza;
è noto che gran parte delle violenze avviene all'interno dell'ambiente familiare, conseguentemente il numero degli abusi e delle violenze risulta certamente sottostimato e il fenomeno tende a rimanere sommerso;
i casi di abusi sessuali e pedofilia sono in aumento nell'età adolescenziale. Da quanto riportato dall'associazione "Telefono azzurro, risulta che la percentuale di adolescenti vittime di abusi sessuali è passato dal 13,4 per cento nel 2009 al 22,3 per cento nel 2012;
dai dati emerge anche che un numero considerevole di segnalazioni riguarda casi di adescamento *on line*, che hanno registrato un aumento del 10 per cento dal 2008 al 2012. Sebbene anche per questa tipologia di abusi il responsabile sia prevalentemente un familiare, molti adescatori sono soggetti estranei alla vittima o amici/conoscenti. Inoltre, la percentuale di abusi su bambini e adolescenti stranieri risulta in progressivo aumento, dal 9 per cento nel 2011 al 19 per cento nel 2012;
vanno poi evidenziate le criticità conseguenti alla frammentazione delle competenze istituzionali sull'infanzia e l'adolescenza, criticità già più volte sottolineate dalla stessa Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, e che si traducono in un limite ad un'azione realmente efficace. Tali competenze, divise tra Ministeri, commissioni, comitati ed osservatori, rischiano di rendere le politiche per l'infanzia e l'adolescenza non efficaci e troppo frammentate;
la normativa vigente attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche per la famiglia, con la gestione delle relative risorse. Sono, inoltre, affidate alla Presidenza del Consiglio dei ministri, presso il dipartimento per le politiche della famiglia, in coordinamento con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le funzioni di competenza del Governo riguardanti l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e quelle concernenti il Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia e l'adolescenza. Inoltre la Presidenza del Consiglio dei ministri, attraverso il dipartimento per le pari opportunità, in cui opera l'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, svolge le funzioni inerenti alla prevenzione, assistenza e tutela dei minori dallo sfruttamento e dall'abuso sessuale dei minori. L'Osservatorio nazionale per l'infanzia predispone il piano nazionale di prevenzione e contrasto dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori, che sottopone all'approvazione del Comitato interministeriale di coordinamento per la lotta alla pedofilia (CICLOPE). Per quanto riguarda le funzioni in tema di minori il Ministero del lavoro monitora gli interventi ed i progetti sperimentali finanziati previsti dalla legge n. 285 del 1997, recante "Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza", e ne predispone la relazione annuale al Parlamento. Sempre il Ministero del lavoro, inoltre, provvede a monitorare, in coordinamento con il Ministero della giustizia e le Regioni, lo stato di attuazione della legge n. 149 del 2001 rivolta agli interventi in favore dei minori fuori famiglia;

è evidente quindi, come risulti indispensabile giungere a un coordinamento efficace di compiti e funzioni, e di compartecipazione alle politiche sull'infanzia, e all'unificazione, o perlomeno a una sensibile riduzione delle competenze in materia di infanzia e adolescenza, al fine di evitare inutili e controproducenti sovrapposizioni fra soggetti e istanze diverse,

impegna il Governo:

1) a sostenere politiche attive e misure efficaci di sostegno alla conciliazione dei tempi di lavoro e di cura della famiglia, al fine di favorire la partecipazione delle donne al mercato del lavoro, con particolare riguardo a chi ha redditi bassi e discontinui;

2) a promuovere politiche sociali di sostegno alla maternità e alla paternità, anche attraverso lo stanziamento di adeguate risorse finanziarie per la messa in sicurezza e l'incremento delle strutture e dei servizi socio-educativi per l'infanzia e in particolare per la fascia neo-natale e pre-scolastica, garantendone l'attuazione e l'uniformità delle prestazioni su tutto il territorio nazionale;

3) ad assumere iniziative per incrementare le risorse per le politiche sociali, e per l'infanzia e l'adolescenza;

4) a farsi promotore, nell'ambito del semestre europeo, di un piano europeo per contrastare la povertà infantile in particolare attraverso politiche volte a controbilanciare la recessione e ridistributive in modo tale che il benessere dei bambini sia al centro del futuro programma di stabilità, di crescita e di occupazione in Europa;

5) a concordare con gli organismi dell'Unione europea la rinegoziazione della "*golden rule*" per tutti gli investimenti degli enti territoriali in tema di tutela e promozione dell'infanzia e dell'adolescenza;

6) ad assumere iniziative per prevedere interventi, anche di tipo fiscale, per il sostegno alle famiglie in condizione di povertà estrema;

7) ad assumere iniziative dirette ad incrementare le risorse da destinare per la piena attuazione dei diritti dei minori che vivono in Italia;

8) a favorire l'inclusione sociale dei minori stranieri, prevedendo, tra l'altro, una propria iniziativa normativa volta a concedere la cittadinanza ai nati in Italia da genitori stranieri legalmente residenti in Italia;

9) ad assumere opportune iniziative volte ad aumentare le risorse finanziarie a favore delle Regioni e degli enti locali sulla base delle rispettive presenze, per il potenziamento e il miglioramento dei progetti di accoglienza a favore dei minori stranieri non accompagnati, anche attraverso un aumento delle risorse destinate all'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati;

10) ad attuare efficaci iniziative, anche normative, al fine di intervenire nella fase estremamente critica del primo inserimento nella società civile dei minori non accompagnati, aiutandoli in una fase che li espone inevitabilmente a gravi rischi per la loro incolumità e di sfruttamento da parte della criminalità, e a favorirne la loro integrazione, agevolando a tal fine opportune forme di affido temporaneo;

11) a potenziare il settore della giustizia minorile, al fine di rendere concreto il recupero sociale dei giovani entrati nel circuito penale e in disagio sociale;

12) ad assumere iniziative dirette a un accentramento delle competenze istituzionali sull'infanzia e l'adolescenza, attualmente eccessivamente frammentate, al fine di consentire un'azione realmente efficace delle politiche in materia.

(1-00351)

LUCIDI, AIROLA, BLUNDO, BUCCARELLA, DONNO, MOLINARI, LEZZI, BERTOROTTA, VACCIANO, SERRA, MANGILI, COTTI - Il Senato,

premesso che:

la regione del Kurdistan (circa 511.000 chilometri quadrati, più grande dell'Italia, che misura 301.000 chilometri quadrati) è divisa tra Iraq, Iran, Turchia, Siria ed ex Urss. La mancanza di censimenti, lo stato di guerra permanente e l'emigrazione incontrollata rendono incerti i dati sulla popolazione: secondo alcune stime, i curdi residenti in Kurdistan sarebbero circa 29 milioni. La maggior parte di loro, circa 13 milioni, vive in Turchia. Le persecuzioni e le guerre hanno alimentato la diaspora di almeno 5 milioni di persone, tra profughi ed espatriati. In Europa i curdi si sono stabiliti soprattutto in

Germania, Austria, Scandinavia, Francia e Grecia. Negli ultimi anni si è registrata una forte emigrazione verso le metropoli turche;
la città di Kobane (Siria) si trova al confine con la vicina Turchia, ed è attualmente sotto assedio da parte del cosiddetto Stato islamico (IS);
tre dei principali gruppi curdi, the Kurdish Regional Government (KRG) in Iraq, Kurdistan Workers' Party (Pkk) in Turchia e il Syria's Democratic Union Party (PYD) in Siria, hanno una storia di accesa competizione e tale competizione e differenze stanno continuando tuttora, nonostante la lotta contro il nemico comune IS;
l'assedio di Kobane ha innescato scontri anche tra i diversi gruppi curdi in Turchia, compresi islamici curdi che seguono il Free cause party (Huda-Par) e curdi più laici, vicini al Partito democratico popolare (HDP), spesso affiliati con il Pkk;
queste lotte intestine hanno inoltre evidenziato la dimensione socio-economica spesso trascurata delle relazioni intracurde. I curdi richiedono non solo la pace esterna con la Turchia, ma hanno anche bisogno di raggiungere una pace interna tra le diverse fazioni presenti nella regione;
considerato che:
la risoluzione Onu che identifica il Pkk come organizzazione terroristica è la n. 1373 (2001). Nel 2007 Ocalan (*leader* della formazione) ha presentato ricorso che è stato definito però irricevibile dalla Corte di giustizia dell'Unione europea;
la soluzione della questione curda è del resto strategica per l'assetto dell'intero Medio oriente e per una pace duratura in questa regione. Proprio dal Pkk, sotto la *leadership* di Abdullah Ocalan, è emersa la disponibilità a risolvere la questione curda con la via del dialogo e del confronto. Tra le proposte avanzate quelle del confederalismo democratico, che potrebbe costituire la base per la soluzione dei problemi della Turchia, della Siria, dell'Iraq e dello stesso Iran, superando i confini nazionali, non su base settaria, come pretendono i fondamentalisti dell'IS, ma in modo democratico, nel rispetto delle varie etnie e fedi religiose praticando l'autodeterminazione su base territoriale;
il tribunale di Roma ha riconosciuto ad Abdullah Ocalan (attualmente detenuto in stato di isolamento in Turchia), in base all'articolo 10 della Costituzione, l'asilo e lo *status* di rifugiato politico;
il Governo italiano, come stabilito dalla risoluzione Doc. XXIV n. 34 del 20 agosto 2014 delle Commissioni riunite 3a e 4a (Affari esteri e Difesa) del Senato, nonché come disposto dal comma 4-*bis* dell'articolo 4 del decreto-legge 1° agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2014, n. 141, mentre è stato solerte a fornire "supporto militare alle autorità regionali curde", non è stato altrettanto sensibile nel sostenere, nei consessi internazionali, il ricorso alla via pacifica e al negoziato per trovare una soluzione alla vicenda curda nel rispetto del diritto internazionale e quello dei diritti umani,
impegna il Governo:
1) a promuovere, anche in sede europea, azioni di confronto che permettano alle autorità regionali curde di raggiungere e garantire l'auspicata stabilità politica riappropriandosi al massimo della loro identità etnica, culturale, sociale ed economica;
2) a promuovere iniziative, anche in sede europea, al fine di ottenere garanzie di rinuncia alla lotta armata, da parte dei gruppi estremisti curdi, e che si impegnino a perseguire un processo politico e pacifico di riconciliazione interna, quindi l'avvio di un dialogo e di un negoziato tra le parti e con le autorità nazionali, teso a determinare una soluzione giusta, duratura e includente della vicenda curda, senza pregiudicare la loro autonomia e indipendenza politica, ma anche per rafforzare il fronte di difesa nei confronti di IS;
3) a promuovere iniziative, anche in sede europea, volte a determinare un periodo di osservazione durante il quale il Pkk potrà chiedere il congelamento della propria posizione internazionale, e trascorso il quale, in caso di esito positivo dell'osservazione, potrà essere cancellato dalla lista delle organizzazioni terroristiche.
(1-00352)
BIGNAMI, DE PETRIS, Maurizio ROMANI, MUSSINI, PEPE, URAS, MASTRANGELI, BENCINI

, CAMPANELLA, ORELLANA - Il Senato,

premesso che:

la progressiva diffusione di strumenti di pagamento elettronici nelle transazioni commerciali è stata avviata, con il decreto interministeriale del 24 gennaio 2014 che, in attuazione dell'articolo 15 del decreto-legge n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012, ha disposto che i soggetti che effettuano attività di vendita di prodotti o di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare i pagamenti superiori a 30 euro effettuati con carte di debito o di credito;

tutti gli esercenti, ivi compresi i professionisti, hanno dovuto dotarsi di un terminale abilitato al pagamento elettronico, il cosiddetto POS (*point of sale*), collegato con il centro di elaborazione della banca che offre il servizio e consente di autorizzare ed effettuare contestualmente, in tempo reale, l'addebito sul conto corrente del soggetto abilitato e l'accredito sul conto corrente dell'esercente (ovvero il professionista),

pur riconoscendo la necessità di incentivare l'utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili, non si può non sottolineare come l'obbligo di dotarsi di POS comporti costi non trascurabili, corrispondenti alle spese per l'acquisto, l'installazione ed il canone mensile di utilizzo del terminale, nonché alle commissioni addebitate dall'istituto di credito per ciascun pagamento effettuato elettronicamente;

tali costi, in special modo per le realtà professionali meno strutturate e di più modeste dimensioni, non paiono proporzionati rispetto alle pur legittime finalità di contrasto all'evasione, le quali peraltro si ritiene che risultino già ampiamente tutelate dal divieto di pagamento in contanti per importi pari o superiori a 1.000 euro, previsto dalla normativa antiriciclaggio;

l'articolo 12 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, ha ridotto da 2.500 a 1.000 euro la soglia massima per l'utilizzo del contante e dei titoli al portatore, con finalità di contrasto al riciclaggio e all'evasione fiscale. Nell'ottica dello snellimento burocratico e della semplificazione, inoltre, diverse norme (medesimo articolo 12 del decreto-legge n. 201 e articolo 16 del decreto-legge n. 5 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35 del 2012) hanno esteso al bacino delle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici (anche previdenziali) l'obbligo di effettuare pagamenti mediante strumenti diversi dal contante. Da ultimo, l'articolo 3 del decreto-legge n. 16 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 44 del 2012, ha previsto una deroga al tetto per l'uso del contante per determinate transazioni legate al turismo effettuate da cittadini non europei;

l'uso del contante comporta una minore tracciabilità delle operazioni e il conseguente maggior rischio di elusione della normativa fiscale e antiriciclaggio, determinando ripercussioni sulla collettività, una distorsione del mercato e conseguenze anche per gli esercenti, legate sia alla gestione del contante sia all'incremento di rischio di essere vittime di reati;

tenuto conto che:

il 29 luglio 2014 è entrato in vigore il «Regolamento sulle commissioni applicate alle transazioni effettuate mediante carte di pagamento», decreto ministeriale n. 51 del 14 febbraio 2014, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 31 marzo 2014, che cancella la gratuità, sia per l'acquirente che per il venditore, delle transazioni regolate con carte di pagamento presso gli impianti di distribuzione di carburanti. Il regolamento inoltre detta le regole sulla pubblicità delle commissioni di interscambio, stabilendo che i gestori dei circuiti di carte di pagamento accettate in Italia devono pubblicare, ed aggiornare regolarmente, sul proprio sito *internet*, in maniera chiara, completa, trasparente e facilmente accessibile, le eventuali commissioni d'interscambio applicate alle operazioni di pagamento eseguite sul territorio italiano, con adeguata informativa degli eventuali provvedimenti adottati dalle autorità europee e nazionali preposte alla tutela della concorrenza;

l'articolo 3 del medesimo decreto ministeriale detta le modalità di applicazione delle commissioni secondo cui gli *acquirer* (il prestatore di servizi di pagamento che sottoscrive gli accordi contrattuali anche in qualità di intermediario per l'accettazione, da parte degli esercenti, di carte di pagamento curando, di regola, la gestione dei relativi flussi finanziari) sono tenuti a distinguere le commissioni da

applicare per ciascuna tipologia di carte di pagamento (di debito, di credito, prepagate) anche in relazione ai diversi circuiti di riferimento nonché a ulteriori eventuali specifiche caratteristiche funzionali delle carte medesime;

gli stessi *acquirer* differenziano l'importo delle commissioni applicate agli esercenti e le sottopongono a revisione tenendo anche conto delle economie di scala e di scopo collegate ai volumi delle transazioni eseguite con carta presso ciascun esercente ovvero presso gruppi di esercenti unitariamente convenzionati;

inoltre, tenuto conto dell'obiettivo di riduzione delle commissioni applicate dal soggetto convenzionante all'esercente, nel contratto di convenzionamento (art. 6) è inserita una clausola di revisione periodica, almeno annuale, delle commissioni correlata anche al volume e al valore delle operazioni di pagamento effettuate presso l'esercente, nonché alla revisione delle eventuali commissioni d'interscambio;

il provvedimento persegue l'obiettivo di disegnare una regolamentazione unitaria della disciplina dei pagamenti effettuati a mezzo di strumenti elettronici armonizzandola con quella più ampia della trasparenza del costo delle commissioni, ponendo così fine ad una normativa equivoca, molto spesso ignorata dagli istituti bancari o volutamente disattesa dagli stessi per trasferire sul sistema altri costi, come ad esempio quelle dei canoni per il noleggio dei POS;

considerato che:

l'articolo 9, comma 1, lettera *f)*, della legge n. 23 del 2014, recante "Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita", prevede un incremento dell'attività conoscitiva e di controllo attraverso il rafforzamento della tracciabilità dei mezzi di pagamento per il riconoscimento, ai fini fiscali, di costi, oneri e spese sostenuti, e prevede disincentivi all'utilizzo del contante, nonché incentivi all'utilizzo della moneta elettronica;

nel mese di luglio 2014 la Commissione europea ha proposto un pacchetto legislativo, in cui è compreso tra l'altro uno schema di regolamento volto a porre un limite alle commissioni di interscambio dei circuiti di carte di credito e di debito al fine, anche in questo caso, di ridurre le commissioni finali applicate agli esercenti incentivando, per tale via, l'utilizzo di strumenti alternativi al denaro contante;

pur riconoscendo i benefici che potrebbero derivare da un ricorso più diffuso alla moneta elettronica, occorre far sì che i costi relativi ricadano innanzitutto sul sistema bancario, primo beneficiario del cosiddetto *e-payment*, riducendo i canoni della carte di credito a carico dei consumatori e riducendo i costi delle commissioni bancarie a carico degli esercenti, introducendo inoltre sistemi premiali per questi ultimi se favoriscono il pagamento elettronico rispetto a quello in contanti,

impegna il Governo:

1) ad assumere ogni iniziativa utile per far sì che le commissioni, i canoni e i costi derivanti dall'utilizzo della moneta elettronica, esclusi unicamente quelli concernenti l'acquisto, il noleggio e l'attivazione relativi ai POS che ricadono sugli esercenti, siano eliminati, prevedendo inoltre l'introduzione di sanzioni per coloro che non rispettino l'obbligo di munirsi di POS;

2) a prevedere che i costi relativi alla diffusione della moneta elettronica siano posti a carico degli istituti di credito;

3) a modificare la legislazione vigente, al fine di introdurre sgravi fiscali per gli esercenti i cui incassi, derivanti da vendite effettuate con moneta elettronica, superino quelli derivanti dalle vendite effettuate con pagamento in contanti;

4) a prevedere che le nuove carte di credito emesse a partire dal 1° aprile 2015 siano personalizzate con fototessera, per ridurre i casi di truffe e furto di identità;

5) a modificare le disposizioni normative vigenti che limitano il trasferimento del denaro contante, innalzando a 1.500 euro la soglia attualmente prevista di 1.000 euro per i cittadini italiani;

6) ad attivarsi nelle opportune sedi dell'Unione europea al fine di promuovere l'adozione di una disciplina comune relativa ai limiti della circolazione del denaro contante.

(1-00353)

TONINI, CASINI, MARAN, COLUCCI, LUCHERINI, ZIN, RUSSO, D'ADDA - Il Senato,
premesso che:
la coalizione internazionale, composta da Paesi occidentali e arabo-musulmani, formatasi su richiesta del Governo iracheno con l'obiettivo di contrastare e arrestare l'avanzata dell'Isis, ha chiesto al popolo kurdo di assumere un ruolo fondamentale in questa impresa, in nome della difesa e della promozione dei medesimi valori di libertà e dignità delle persone e dei popoli;
i kurdi sono una delle popolazioni mediorientali nelle quali più fortemente sono avvertiti i valori di laicità delle istituzioni e di libertà delle persone, a cominciare dalla difesa e promozione dei diritti delle donne;
alcuni dei Paesi che hanno inizialmente sostenuto l'Isis, permettendo all'organizzazione di diventare una minaccia concreta e incombente, hanno perpetrato massacri ai danni del popolo kurdo: negli ultimi decenni 30.000 kurdi sono stati uccisi, decine di migliaia sono stati incarcerati e almeno 5.000 villaggi sono stati bruciati; molti di questi delitti contro l'umanità e gravi violazioni dei diritti umani sono stati condannati dalla Corte europea dei diritti umani di Strasburgo;
la maggior parte delle organizzazioni politiche che difendono i diritti e gli interessi del popolo kurdo non chiedono la costituzione di uno Stato kurdo, ma la garanzia di ampi spazi di autonomia speciale, all'interno di tutti i 4 Stati ai quali appartengono: Turchia, Siria, Iraq e Iran;
uno dei partiti che rappresentano le istanze di libertà e autonomia del popolo kurdo, il Pkk, è tuttora inserito nell'elenco delle organizzazioni terroristiche internazionali a fianco dello stesso Isis,
impegna il Governo:
1) a sostenere in tutte le sedi politiche e diplomatiche la causa dell'autonomia politica dei kurdi, nell'ambito degli Stati di cui fanno parte e nel rispetto della loro integrità territoriale, in un quadro di piena tutela dei diritti umani;
2) ad adoperarsi per incoraggiare ulteriormente, anche per tramite della UE, uno sviluppo positivo dei negoziati in coso tra il Governo di Ankara e il Pkk.
(1-00354)

Paolo ROMANI, D'AMBROSIO LETTIERI, GIRO, BRUNO, PELINO, BRUNI, ALICATA, CARRARO, SERAFINI, CONTI, PAGNONCELLI, GALIMBERTI, ZIZZA, PERRONE, MANDELLI - Il Senato,
premesso che:
la "patologia" che crea i danni più gravi ad un bambino e che si trasmette dai genitori ai figli è la povertà, perché comporta un altissimo rischio di esclusione sociale e condanna in modo quasi ineluttabile una parte consistente della popolazione ad un destino di marginalità in grado di determinare per la società un carico di devianza, che può minare alla base qualsiasi possibilità di sviluppo economico e sociale dell'intero Paese;
l'investimento sul capitale umano per il futuro del Paese è basilare e occorre metterlo in atto con interventi concreti di lunga durata e di ampio respiro, in luogo di finanziamenti sporadici e a pioggia, e con programmi chiari, organici e valutabili affinché gli stessi possano essere produttivi anche da un punto di vista economico;
la Convenzione sui diritti del fanciullo, approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, definisce in modo organico i diritti fondamentali che devono essere riconosciuti e garantiti a tutti i bambini;
in particolare, la Convenzione si ispira a 4 principi prioritari: 1) la non discriminazione, prevedendo che i diritti sanciti dalla convenzione devono essere garantiti a tutti i minori, senza distinzione di razza, sesso, lingua, religione, opinione del bambino o adolescente o dei genitori; 2) il superiore interesse, disponendo che in ogni legge, provvedimento, iniziativa pubblica o privata e in ogni situazione problematica, l'interesse del bambino o adolescente deve avere la priorità; 3) il diritto alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo del bambino, impegnando gli Stati a riservare il massimo delle risorse disponibili per tutelare la vita e il sano sviluppo dei bambini; 4) l'ascolto delle opinioni del minore, prevedendo il diritto dei bambini a essere ascoltati in tutti i processi decisionali che li riguardano, e il

corrispondente dovere, per gli adulti, di tenerne in adeguata considerazione le opinioni;
il nostro Paese ha reso esecutiva la Convenzione con la legge 27 maggio 1991, n. 176, facendo registrare nel corso degli ultimi anni importanti progressi nella legislazione per il sostegno ai minori, prima fra tutte l'approvazione della legge 28 agosto 1997, n. 285, recante "Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza", con la quale è stato istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, finalizzato, proprio in attuazione dei princìpi della convenzione sui diritti del fanciullo, alla realizzazione di interventi a livello nazionale, regionale e locale per favorire la promozione dei diritti, la qualità della vita, lo sviluppo, la realizzazione individuale e la socializzazione dell'infanzia e dell'adolescenza, privilegiando l'ambiente loro più confacente, ovvero la famiglia naturale, adottiva o affidataria;
successivamente, con la legge 23 dicembre 1997, n. 451, è stato istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, l'Osservatorio nazionale per l'infanzia, che predispone ogni 2 anni il piano nazionale di azione di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva, e individua le modalità di finanziamento degli interventi da esso previsti, nonché le forme di potenziamento e di coordinamento delle azioni svolte dalle pubbliche amministrazioni, dalle Regioni e dagli enti locali;
la medesima legge ha disposto l'istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia, con il compito, fra gli altri, di vigilare sulla rispondenza della legislazione nazionale alla normativa fissata in sede di Unione europea e ai principi di cui alla convenzione del 1989, nonché a prevedere la celebrazione della giornata italiana per i diritti dell'infanzia, da svolgere il 20 novembre di ogni anno, nella ricorrenza della firma della convenzione stessa;
con la legge 12 luglio 2011, n. 112, è stata istituita l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, al fine di assicurare la piena attuazione e la tutela dei diritti e degli interessi delle persone di minore età, in conformità a quanto previsto dalle convenzioni internazionali, con particolare riferimento alla Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 e resa esecutiva dalla legge 27 maggio 1991, n. 176, alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950 e resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, e alla Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e resa esecutiva dalla legge 20 marzo 2003, n. 77;
con riferimento alla prevenzione, alla protezione ed al diritto penale in materia di lotta contro tutte le forme di sfruttamento e di abuso sessuale rivolte ai bambini, è di assoluta importanza la legge 1° ottobre 2012, n. 172, recante "Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno", con la quale sono state inasprite le pene per lo sfruttamento e l'induzione alla prostituzione minorile, anche attraverso l'introduzione di 2 nuovi reati: l'istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia e l'adescamento di minorenni;
giova evidenziare che, nonostante l'impegno, sul piano istituzionale e normativo, di perseguire con ogni sforzo per garantire un sensibile livello di tutela ai minori, l'Italia deve purtroppo, ancora, misurarsi con una condizione minorile che appare sempre più grave;
è doveroso sottolineare che la situazione è ancor più preoccupante se si considera la congiuntura economica negativa, come fattore che colpisce soprattutto le fasce deboli della popolazione, limitativo delle opportunità educative e di crescita, e a fronte del quale le politiche adottate sul piano nazionale, condizionate anche da un'eccessiva frammentazione di competenze in ordine alle questioni della famiglia, non hanno posto la dovuta attenzione al rispetto dei diritti e alla condizione di vita dei minori;
considerato il ruolo fondamentale che rivestono le politiche sociali ed economiche nel contrasto ai problemi dell'infanzia e dell'adolescenza, sarebbe auspicabile un maggior impiego di risorse per garantire livelli di vita dignitosi; definire i livelli essenziali delle prestazioni, senza disuguaglianze nell'accesso, al fine di contrastare il divario tra Nord e Sud; investire nel sostegno allo studio e rimuovere le cause della dispersione scolastica; superare l'eccessiva frammentazione delle competenze

sulla materia, per evitare ulteriore dispersione delle risorse destinate alle politiche dell'infanzia e dell'adolescenza;

considerato che:

dai dati Istat sulla povertà in Italia e da quelli del rapporto di verifica dei livelli essenziali di assistenza, curato dal Ministero della salute, è emerso che vivono in situazioni di povertà relativa 1.822.000 minorenni, pari al 17,6 per cento di tutti i bambini e gli adolescenti. Il 7 per cento dei minorenni, pari a 723.000 persone, invece, vive in condizioni di povertà assoluta. Tale situazione è molto disparata a seconda del luogo di nascita: è del 10,9 per cento nel Mezzogiorno, a fronte del 4,7 per cento nel Centro e nel Nord del Paese;

per quanto concerne il tema dell'abbandono scolastico l'indicatore utilizzato per l'analisi del fenomeno in ambito europeo è quello degli *early school leaver* (ESL) con cui si prende a riferimento la quota dei giovani dai 18 ai 24 anni d'età in possesso della sola licenza media e che risultano fuori dal sistema nazionale e regionale di istruzione e formazione professionale;

secondo i dati più recenti, relativi alla media del 2012, i giovani tra i 18 e i 24 anni che hanno abbandonano prematuramente gli studi o qualsiasi altro tipo di formazione sono 758.000 (29.000 in meno rispetto al 2011), di cui il 59,6 per cento di sesso maschile. Nella fascia di età considerata, l'incidenza dei giovani in possesso della sola licenza media e non più in formazione è pari al 17,6 per cento (18,2 nel 2011) contro una media UE del 12,8 per cento (13,5 nel 2011);

a questo proposito, nella graduatoria dei 27 Paesi UE, l'Italia occupa ancora una posizione di ritardo, collocandosi nella quart'ultima posizione, subito dopo il Portogallo. Il divario con il dato medio europeo è più accentuato per la componente maschile (20,5 per cento contro 14,5), in confronto a quella femminile (14,5 per cento contro 11);

a livello regionale la situazione appare eterogenea: il Molise è l'unica Regione ad avere raggiunto il *target* europeo, con un valore dell'indicatore pari al 9,9 per cento. Il fenomeno dell'abbandono scolastico continua a interessare in misura più sostenuta il Mezzogiorno, con punte del 25,8 per cento in Sardegna, del 25 per cento in Sicilia e del 21,8 per cento in Campania. In confronto al 2011, Marche, Trentino-Alto Adige, Liguria e Umbria hanno registrato un innalzamento significativo dell'indicatore (rispettivamente, un aumento di 2,7, 1,9, 2,1 e 1,9 punti percentuali). Molise, Lazio, Veneto e Lombardia segnalano invece le maggiori diminuzioni (con cali di 3,2, 2,7, 2,7 e 2 punti percentuali);

il rapporto UNICEF "Report Card" n. 12 "Figli della recessione" presenta un'analisi comparativa dei principali indicatori di benessere (e malessere) dell'infanzia e dell'adolescenza in 41 Stati ad alto reddito (area OCSE e UE) colpiti dalla recessione globale nel periodo 2008-2012 e colloca l'Italia al 33° posto, ossia nella terza fascia inferiore della classifica sulla povertà infantile;

l'Italia è altresì al 37° posto nella classifica relativa ai NEET (giovani tra i 15 e i 24 anni che non studiano, non lavorano e non seguono corsi di formazione) ossia quasi in fondo alla graduatoria. La quota di NEET fra i giovani è aumentata di quasi 6 punti, raggiungendo il 22,2 per cento ed è il tasso NEET più alto dell'Unione europea;

anche secondo le indagini dell'organizzazione "Save the children", si è di fronte ad una vera e propria emergenza infanzia, per la quale quasi il 32 per cento dei bambini sotto i 6 anni vive ai limiti della povertà, e il 23,7 per cento vive in stato di deprivazione materiale;

un'indagine della Società italiana di pediatria dal titolo "Abitudini e stili di vita degli adolescenti", invece, ha rivelato che il 60 per cento degli adolescenti passa almeno 11 ore al giorno seduto: tra scuola, televisione e *internet*. La sedentarietà, come è noto, è un fattore determinante importante dell'obesità, quindi della sindrome metabolica come fattore predisponente delle principali malattie cardiovascolari degenerative e tumorali dell'adulto e dell'anziano. D'altro canto non sono sufficienti 2 ore a settimane di educazione fisica nell'ambito scolastico per recuperare le numerose ore passate seduti;

dall'ultima relazione sullo stato di salute del Paese è emerso che i bambini e gli adolescenti italiani sono fra i più obesi d'Europa. Su base nazionale il 26,9 per cento dei giovani dai 6 ai 17 anni ha un

peso superiore di quello che dovrebbe avere, con livelli maggiori soprattutto al Sud e nelle isole (oltre il 30 per cento). A peggiorare le cose i dati del Ministero della salute che evidenziano come il fenomeno dell'obesità interessi e inizi soprattutto in età precoce, tra i 6 e i 10 anni, quando la percentuale raggiunge il 35,7 per cento, dimostrando come oltre un bambino su 3 soffra della patologia. Se si prendono in riferimento i più piccoli, tra i 3 e gli 11 anni, le cose non cambiano di molto: il 25,2 per cento di bimbi italiani pesa troppo;

altri dati significativi emersi dall'indagine della Società italiana di pediatria vengono di seguito riportati: per il 77,7 per cento del campione le regole imposte dai genitori sono eque, mentre solo il 16,5 per cento le considera inique e un altro 6 per cento addirittura poche. Più del 50 per cento si corica dopo le ore 23 anche se il giorno successivo c'è scuola, e la percentuale raggiunge il 90 per cento se invece non ci sono lezioni. Durante queste ore i *baby* nottambuli trascorrono il loro tempo davanti alla televisione o, molto più spesso, navigando in *internet*, indisturbati e liberi di accedere a qualsiasi tipo di sito, dalla propria stanza. Il 68 per cento, infatti, ha il *personal computer* in camera e il 61 per cento il televisore. Il 45 per cento li detiene entrambi;

dal medesimo sondaggio è emerso altresì che il 62 per cento degli adolescenti non è mai stato in oratorio, il 67 per cento non ha mai fatto volontariato, l'89 per cento non ha mai fatto attività politica e il 76 per cento non è mai stato in centri di aggregazione. Fortunatamente, il 60 per cento dei medesimi adolescenti si fida dei genitori più che degli amici reali, di un fratello o di una sorella, degli insegnanti, dell'allenatore di calcio, del parroco o, addirittura, dell'amico virtuale conosciuto su "Facebook";

alla luce di quanto sopra è fondamentale che i genitori trascorrano la maggior parte del loro tempo libero dedicandosi ai propri figli, impongano loro delle sane regole e dei sani principi, tentino il più possibile di tutelarli dai nuovi mezzi di comuncazione che, se non utilizzati con il giusto criterio, portano alla sedentarietà, all'isolamento e, talvolta, alla devianza;

tenuto conto che:

proteggere l'infanzia dalla povertà è un dovere etico e morale che dovrebbe essere prioritario per ogni Governo, poiché i bambini e gli adolescenti di oggi saranno i cittadini di domani e compromettere il loro avvenire vuol dire minare le basi e il futuro stesso della società. In fasi in cui l'agenda politica di chi governa deve conciliare rigore, crescita e equità, deve essere ben chiaro che una strategia di sviluppo necessariamente include la protezione dei minori dall'indigenza;

l'articolo 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ora parte integrante del Trattato di Lisbona, sancisce la preminenza del diritto del minore e il diritto alla protezione e alle cure necessarie per il suo benessere;

il dato ancor più drammatico della povertà, in tutte le sue forme, si manifesta con l'allontanamento dei minori dal nucleo familiare per l'indigenza della famiglia di origine e con il rischio di arrivare addirittura alla perdita della capacità genitoriale. Effetto sconvolgente, che dovrebbe bastare da solo a scuotere le coscienze e attivare nel più breve tempo possibile i dovuti interventi, per garantire al minore di crescere nella sua famiglia, così come previsto dall'articolo 315-*bis* del codice civile, opportunamente introdotto dalla legge n. 219 del 2012, recante "Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali";

a questo proposito la 2a Commissione permanente (Giustizia) del Senato, dopo un lungo dibattito iniziato nel mese di marzo 2014, ha licenziato il disegno di legge n. 1209 recante "Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozioni dei minori da parte delle famiglie affidatarie", che prossimamente sarà al vaglio dell'Assemblea,

impegna il Governo:

1) ad assumere iniziative volte ad assicurare una maggiore integrazione delle diverse competenze cui sono ricondotte le politiche per l'infanzia, consentendo in tal modo una più efficace e coordinata gestione delle priorità ed una migliore verifica dei risultati che tali politiche sono chiamate a realizzare;

2) ad adottare iniziative tese al sostegno di progetti per l'incentivazione allo studio, in favore di minori che si trovano in situazioni familiari di particolare disagio, o a rischio di esclusione sociale;

3) ad adottare con urgenza politiche di crescita adeguate anche attraverso una maggiore destinazione di risorse economiche e strumentali, volta a superare l'attuale situazione di stallo che ha causato un ulteriore impoverimento delle famiglie italiane e, in particolar modo, di quelle con figli minori;
4) ad elaborare un piano strategico per il contrasto della povertà minorile e giovanile, contro la dispersione scolastica e per l'inserimento dei giovani nel mercato del lavoro, con particolare riferimento alle aree più disagiate del Paese;
5) ad assumere iniziative per sviluppare i servizi integrativi volte a colmare il divario tra domanda e offerta di servizi delle singole Regioni;
6) a valorizzare in ogni modo il rapporto con le associazioni di volontariato radicate sul territorio e a far proprie, ove possibile, le buone pratiche da esse proposte o già realizzate a livello locale;
7) a promuovere politiche in sostegno della famiglia, quale entità cardine della società moderna, attribuendole un ruolo basilare per quanto concerne la crescita, lo sviluppo e l'educazione dei bambini e degli adolescenti;
8) a prevedere un'incentivazione delle attività sportive con accesso all'iscrizione senza oneri a carico delle famiglie;
9) a incentivare una campagna di sensibilizzazione contro lo stile di vita sedentario, sottolineandone gli aspetti deleteri, causa delle principali malattie cardiovascolari degenerative e tumorali nel soggetto adulto e nell'anziano;
10) a promuovere l'adozione di leggi nazionali volte a incentivare strumenti normativi *ad hoc*, al fine di oscurare siti *internet* sospetti con l'ausilio di apposite forme di avvertenza (*warning*) degli stessi.
(1-00355)
Paolo ROMANI, SCIASCIA, CONTI, LIUZZI, BRUNO, BRUNI, GIRO, BERTACCO, AMIDEI - Il Senato,
premesso che:
la comunità internazionale si è mobilitata per sostenere la resistenza delle popolazioni curde, irachene e siriane contro gli attacchi distruttivi dell'IS (Islamic State), formando una coalizione che fornisce sostegno e assistenza primaria alle persone colpite, ma anche partecipazione attiva nei combattimenti aerei contro gli estremisti islamici dell'IS;
l'Italia ha preso parte a questa coalizione con l'invio di armamenti, di uomini e di mezzi militari, con compiti di ricognizione del territorio e di addestramento delle forze anti IS; il Governo italiano ha confermato tale orientamento anche nell'audizione del Ministro della difesa Pinotti davanti alle Commissioni congiunte Esteri e Difesa della Camera e del Senato dello scorso 20 novembre;
considerato che:
nella lotta all'IS le forze curde, sotto varie sigle ed organizzazioni (combattenti *peshmerga*, Pkk, Partito dei lavoratori del Kurdistan, PYD, Partito dell'unione democratica, PUK, Unione patriottica del Kurdistan, PDK, Partito democratico del Kurdistan, PDKI, Partito democratico del Kurdistan iraniano, YPG e YPJ), rappresentano una delle maggiori opposizioni ai tentativi di espansione del sedicente califfato;
la composizione dello schieramento delle forze che combattono sul campo l'IS si è progressivamente evoluta, arrivando a ricomprendere anche altri gruppi militari che possono essere ricondotti comunque ad una matrice d'ispirazione politica curda;
l'aggressività espansionistica dell'IS rappresenta una grave minaccia per la stabilità dell'intero assetto geopolitico della regione, andando ad innestarsi su equilibri storicamente fragili tra gruppi etnici, religiosi e tribali;
le analisi dei processi geopolitici dell'area mediorientale devono emanciparsi da categorizzazioni politiche tradizionali ormai inadatte a comprendere dinamiche sociali e politiche più complesse, interrelate e multiformi;
la comunità internazionale si trova ad affrontare questioni geopolitiche dai confini sempre più labili e delicati, in cui le contrapposizioni tra interessi rispondono a logiche spesso legate ad aspetti tribali e religiosi, aspetti che devono essere reinterpretati secondo criteri che tengano conto dell'evoluzione

delle aspettative politiche e delle mutate esigenze delle parti in causa;
le missioni sul campo dei membri del Parlamento hanno evidenziato le concrete difficoltà tecniche in cui versano questi combattenti, per carenze nei mezzi a disposizione e nell'organizzazione;
i bombardamenti aerei mirati hanno dimostrato un'efficacia strategica fondamentale nel fermare l'avanzata del fronte islamico,
impegna il Governo:
1) ad esaminare una possibile riconsiderazione delle valutazioni sul Pkk, tenendo conto delle differenze tra le articolazioni politiche e partitiche in cui si declina la rappresentanza del popolo curdo nei diversi Paesi della regione;
2) a sostenere le forze curde di opposizione all'IS con l'invio di armi e mezzi adeguati al conflitto in atto, valutando l'opzione di una partecipazione diretta alle azioni di bombardamento aereo portate avanti finora dagli altri *partner* della coalizione internazionale;
3) ad implementare iniziative di assistenza umanitaria alle popolazioni curde per assicurare l'approvvigionamento di acqua e cibo, garantire la salute delle persone coinvolte e la creazione di nuovi alloggi, anche attraverso la realizzazione di un "campo Italia" nell'area di Erbil per l'accoglienza dei rifugiati.
(1-00356)

Interrogazioni

CARDIELLO - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:
gli aeroporti italiani sono, di norma, affidati dall'ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) a gestori privati per periodi di tempo che variano tra i 20 a 40 anni. Questi, a loro volta, concedono a terzi, con contratti di tipo privatistico, l'utilizzo di aree all'interno della zona aeroportuale;
gli aeroporti che non hanno un gestore privato dipendono direttamente da ENAC. Sono questi gli aeroporti minori, che tuttavia ospitano varie attività aeronautiche, quali i centri di addestramento, le officine di manutenzione, le società di lavoro aereo e gli aero *club*, tutte realtà della cosiddetta aviazione generale;
le disposizioni dell'Unione europea volte a garantire trasparenza, pari opportunità e non discriminazione tra gli utenti, impongono di affidare le aeree del demanio aeronautico tramite gara pubblica e non prevedono alcun diritto di prelazione qualora l'affidamento dell'area debba essere rinnovato. Inoltre, il rinnovo della concessione avviene per un periodo di 3 anni, un arco temporale troppo ridotto e che scoraggia l'imprenditore ad investire ed è causa inoltre di ricorsi e contenziosi;
in materia di concessioni, al demanio aeronautico non vengono applicate le medesime disposizioni riservate al demanio marittimo (utilizzo delle spiagge);
tale situazione, oltre a rappresentare una disparità di trattamento tra cittadini, rischia di produrre nel tempo all'aviazione generale italiana, alla quale sono rimasti circa 1.500 aeromobili contro i circa 20.000 di Inghilterra, Germania e Francia, un progressivo ed enorme danno economico;
poiché gli aeroporti traggono beneficio dalle imprese che operano al loro interno, è importante prevedere una razionalizzazione di tutti spazi e di tutte le aree disponibili affinché questi possano destare interesse ed attrarre operatori economici ed associazioni, quali, ad esempio, gli aero *club*;
ENAC e i gestori privati degli aeroporti devono verificare se tutti coloro ai quali sono stati concessi spazi per attività economiche siano adempienti agli obblighi di pagamento e individuare le ditte che non hanno realizzato il progetto imprenditoriale per cui era stata rilasciata la concessione e che traggono vantaggio dalla concessione solo per un uso privato o per sub concedere ad altri la stessa, ipotesi questa espressamente vietata,
si chiede di sapere:
se il Ministro non intenda adottare iniziative di propria competenza, anche di carattere legislativo, volte a salvaguardare quelle aziende operanti all'interno del demanio aeroportuale, attraverso bandi di rinnovo delle concessioni che tengano comunque conto della professionalità maturata e dei benefici apportati all'aeroporto dalle stesse;
se non ritenga opportuno verificare se i privati con i quali ENAC, o il gestore, hanno sottoscritto

contratti di utilizzo di aree o spazi all'interno di una zona aeroportuale, rispettino i pagamenti o se risultino morosi, e intervenire qualora i privati continuino a svolgere la loro attività all'interno della zona aeroportuale;
se non ritenga opportuno verificare quali ditte non hanno realizzato il progetto imprenditoriale per il quale era stata rilasciata la concessione e continuano a rimanere insediate utilizzando la concessione solo per un uso privato o per sub concedere ad altri la stessa.
(3-01458)
CARDIELLO - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:
il territorio del Cilento in provincia di Salerno è a forte vocazione agricola e naturalistica. La vera ricchezza è rappresentata dall'ambiente e dal turismo (vi sono zone naturali protette e beni inclusi nella lista UNESCO);
un sistema logistico efficiente e decoroso è quindi estremamente importante per favorire flussi turistici nell'arco di tutto l'anno;
risulta all'interrogante che sono numerose le stazioni dei treni prive di assistenza (biglietteria; personale), di servizi (sala di attesa; bagni; punti di ristoro) e di illuminazione. Alcune di queste sono fatiscenti e appaiono in stato di abbandono (murature rovinate, sottopassi che presentano infiltrazioni);
in particolare necessitano di interventi di manutenzione urgenti le seguenti stazioni: Ascea, Carpaccio, Celle di Bulgheria, Centola, Omignano-Salento, Pisciotta-Palinuro, Policastro Bussentino e Torre Orsaia;
il Sindaco di Capaccio, in particolare, ha informato da oltre un anno, senza ricevere alcuna risposta, le Ferrovie dello Stato Italiane SpA della situazione di abbandono dello scalo ferroviario presente nel comune e della necessità di interventi strutturali urgenti,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno intervenire per sollecitare Ferrovie dello Stato Italiane SpA a verificare tempestivamente lo stato di sicurezza delle strutture adibite a stazione dei treni nei citati comuni del territorio cilentano e, qualora si dimostri necessario, a provvedere alla loro riqualificazione in tempi contenuti, allocando le risorse finanziarie necessarie allo scopo.
(3-01459)
Mauro Maria MARINO, LEPRI, BIANCO, BORIOLI, CHITI, Stefano ESPOSITO, FAVERO, Elena FERRARA, FISSORE, FORNARO, MANASSERO, ZANONI - *Al Ministro dell'economia e delle finanze* -
(3-01460)
(*Già* 4-02988)
PUGLISI - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che il progetto del Governo denominato "La buona scuola" propone di assumere per l'anno scolastico 2014/2015 tutti gli insegnanti delle graduatorie ad esaurimento e promette di effettuare un censimento entro fine 2014, si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo abbia un quadro chiaro di coloro che stanno lavorando in quest'anno scolastico con contratti annuali, per sapere quanti di essi sono collocati nelle graduatorie ad esaurimento, quanti in seconda o terza fascia e quanti hanno avuto almeno 3 rinnovi contrattuali annuali.
(3-01461)
MORONESE, PETROCELLI, DONNO, CAPPELLETTI, SERRA, PAGLINI, MANGILI, BERTOROTTA, SANTANGELO, PUGLIA, BULGARELLI, LUCIDI, BUCCARELLA, CASTALDI, NUGNES, MARTELLI, CIOFFI, FATTORI, GIARRUSSO, LEZZI, MORRA - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'interno* - Premesso che:
il centro diagnostico e polispecialistico "IGEA Sant'Antimo", con sede a Sant'Antimo (Napoli), in via degli Oleandri n. 38, è di proprietà della famiglia Cesaro;
il centro, convenzionato con il servizio nazionale sanitario, da anni è riconosciuto come un vero e proprio punto di riferimento nel panorama degli esami diagnostici nel territorio compreso tra le province di Napoli e Caserta, di cui accoglie le utenze di un territorio meglio noto alle cronache come

"terra dei fuochi", offrendo i propri servizi in un'area che, secondo i dati sanitari diffusi negli ultimi anni, ha fatto registrare un forte incremento di pazienti affetti dalle più svariate forme di patologie tumorali, con preoccupante interessamento della popolazione infantile;

i servizi erogati dal centro riguardano un territorio che, come accertato dalle competenti Commissioni parlamentari e dall'attività giudiziaria ordinaria nonché da dichiarazioni riscontrate di diversi collaboratori di giustizia, per decenni è stato oggetto di un forte tasso di inquinamento ambientale causato dagli sversamenti illeciti di rifiuti speciali pericolosi altamente nocivi messi in atto dalla criminalità organizzata, favorita in queste operazioni da esponenti politici e delle istituzioni collusi che non si sono preoccupati né delle conseguenze delle loro azioni intese come avvelenamento della popolazione né, in particolar modo, del grave rischio sanitario a cui venivano esposte soprattutto le fasce più deboli e meritevoli di tutela, quale quella dei bambini;

il centro "IGEA Sant'Antimo", nel mese di giugno 2014, è assurto agli onori della cronaca a seguito dell'esplosione di un ordigno confezionato con tritolo che ha provocato danni alla struttura per oltre 100.000 euro;

tra le ipotesi vagliate dagli inquirenti circa la matrice dell'esplosione vi sarebbe anche la pista dell'atto intimidatorio, per alcuni di carattere politico-mafioso, in relazione a presunti legami intrattenuti (secondo quanto sarebbe stato testimoniato da diversi collaboratori di giustizia) in passato con Raffaele Cutolo e negli anni seguenti con diversi *clan* camorristici delle province di Napoli e Caserta, tra cui quelli collegati agli affari dello smaltimento illecito di rifiuti nella terra dei fuochi;

considerato che

il centro "IGEA Sant'Antimo", nell'ambito delle campagne pubblicitarie che promuovono i servizi offerti, da alcuni anni utilizza immagini di minori che suscitano un forte malessere in una buona parte della cittadinanza soprattutto a fronte della raffigurazione di bambini distesi sui lettini della risonanza magnetica;

risulta agli interroganti che tali immagini, diffuse mediante ogni forma di canale pubblicitario, sono ritenute deplorevoli da tutti i cittadini che sentono lesa la propria sensibilità dalla grave offesa e dalla totale mancanza di rispetto verso le sofferenze delle tante famiglie che negli ultimi anni sono state e sono tuttora colpite dai terribili episodi di patologie tumorali che interessano sempre più spesso l'infanzia;

raccogliendo tale malessere, alcune associazioni del territorio, raggruppate nella denominazione di "Associazioni della terra dei veleni e dei fuochi", hanno presentato regolare esposto all'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, nella persona del dottor Vincenzo Spadafora, nel quale venivano denunciate la violazione dell'art. 31, comma 2; della Costituzione, ove si legge che la Repubblica "Protegge (...) l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo", e le norme contenute negli articoli 3, 6, 19 e 36 della Convenzione sui diritti dell'infanzia approvata dall'assemblea generale delle Nazioni Unite nel 1989 ed inserita nell'ordinamento italiano dalla legge n. 176 del 1991;

attraverso il medesimo esposto, le associazioni hanno chiesto al Garante dei diritti dell'infanzia di procedere in forza dei poteri conferitigli dalla legge in tema di vigilanza sulle comunicazioni, e di inibire al centro "IGEA Sant'Antimo", come si legge nell'esposto, "qualsiasi utilizzazione e sfruttamento, nello svolgimento della propria attività lucrativa, di immagini raffiguranti bambini, con l'adozione dei provvedimenti ritenuti nel caso";

considerato infine che, a giudizio degli interroganti:

il minore malato è meritevole di una tutela rafforzata in quanto soggetto doppiamente vulnerabile, dunque esposto ad una sofferenza che deve essere sempre rispettata e protetta soprattutto nei casi in cui si utilizzi a fini di lucro l'impatto emotivo suscitato dalla sua immagine, così violando la dignità nonché il diritto a non vedere esibita la propria infermità;

a tutela dei sentimenti e della dignità dei minori sofferenti e delle loro famiglie i manifesti pubblicitari che ritraggono bambini distesi sul lettino della risonanza magnetica andrebbero immediatamente rimossi,

si chiede di sapere:
se il Governo sia a conoscenza di quanto esposto e se risulti che siano state riscontrate analoghe situazioni nell'ambito delle attività dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza;
quali interventi di competenza intenda intraprendere al fine di tutelare l'immagine dei minori nonché la sensibilità di una popolazione dolorosamente provata dal dramma ambientale e sanitario che si vive nei territori compresi nella terra dei fuochi e le cui conseguenze sanitarie interessano sempre più i giovani e i giovanissimi;
quali provvedimenti di competenza intenda adottare affinché sia disincentivato l'utilizzo e lo sfruttamento a fini di lucro, come nel caso di specie, di immagini raffiguranti minori malati o in difficoltà a tutela e salvaguardia del rispetto e dei sentimenti dei minori stessi e delle loro famiglie, considerando che, a parere degli interroganti,nella diffusione delle immagini pubblicitarie commerciali è prioritario evitare che in nome di sentimenti compassionevoli si eluda il rispetto della dignità della persona umana.
(3-01464)
DEL BARBA, SANTINI - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali* - Premesso che:
la popolazione residente nelle province interamente montane è quotidianamente esposta a una peculiare condizione di disagio, a causa delle generali difficoltà di spostamento sul territorio e delle frequenti interruzioni o limitazioni dei collegamenti viari, in particolare nei periodi invernali;
buona parte degli appezzamenti di terreno posti in zone interamente montane sono irraggiungibili per gran parte dell'anno a causa del gelo e delle precipitazioni nevose;
i proprietari di appezzamenti di terreno in zone interamente montane sono, spesso a proprie spese, in prima linea nella salvaguardia dell'ambiente e nell'azione contro il rischio idrogeologico e gli incendi boschivi, tramite la costruzione e la manutenzione di canali, muri a secco, terrazzamenti, strade consortili e altri presìdi volti a preservare il patrimonio comune;
la produzione di beni alimentari in terreni posti in zone montane risulta molto più onerosa e dispendiosa di quanto non accada per analoghi terreni posti in zone di pianura, tanto che la produzione vitivinicola in queste zone è fino a 4 volte più costosa di quella di pianura, venendo perciò comunemente definita "viticoltura eroica";
in relazione a queste particolari condizioni, il legislatore ha riconosciuto uno speciale trattamento fiscale a tali territori, disponendo, attraverso l'articolo 7, comma 1, lettera *h)*, del decreto legislativo n. 504 del 1992, la totale esenzione dall'IMU per i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina;
considerato che:
l'articolo 22, comma 2, del decreto-legge n. 66 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 89 del 2014, ha disposto una revisione del regime di esenzione dall'IMU per i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina, destinata ad ampliare, già dall'anno d'imposta 2014 e dunque con effetto sostanzialmente retroattivo, la platea dei contribuenti assoggettati all'imposta;
in particolare, ha previsto che con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali e il Ministro dell'interno, siano rideterminati i Comuni nei quali si applica la prevista esenzione IMU sulla base dell'altitudine riportata nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);
considerato, altresì, che:
per le difficoltà di collegamento, per la maggior parte dei Comuni di montagna la sede della casa comunale è stata nel tempo spostata o costruita *ab initio* a fondovalle; pertanto, la sua altitudine, assunta dall'ISTAT a riferimento per la classificazione statistica dei Comuni, non può ritenersi un indice minimamente idoneo a definire la natura "montana" di un Comune, a maggior ragione se tale definizione è posta a fondamento di un trattamento fiscale differenziato per i contribuenti;
pertanto, se il decreto ministeriale, a tutt'oggi in via di emanazione, assumesse tale indice come nuovo riferimento per l'individuazione dei Comuni montani esonerati dalla riscossione dell'IMU agricola si determinerebbe, in via di fatto, un'irragionevole a parere dell'interrogante disparità di trattamento tra

territori del tutto omogenei, basata su un dato del tutto accidentale quale la collocazione in quota della casa comunale;
inoltre, l'articolo 1, comma 3, della legge n. 56 del 2014 (cosiddetta legge Delrio) riconosce e tutela la specificità degli enti di area vasta interamente montani e confinanti con Paesi stranieri, prevedendo in capo ad essi la cura e la valorizzazione del territorio e attribuendo loro particolari forme di autonomia;
in tal senso, le province di Belluno, Sondrio e Verbano-Cusio-Ossola, i cui comuni sono tutti riconosciuti dall'ISTAT come totalmente montani, dovrebbero ritenersi assoggettati a questo particolare regime di autonomia, manifestamente incompatibile con l'assimilazione di trattamento fiscale disposta dal decreto-legge n. 66 del 2014,
si chiede di sapere:
se il Governo, in sede di adozione del decreto attuativo dell'articolo 22, comma 2, del decreto-legge n. 66 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 89 del 2014, abbia tenuto in adeguata considerazione le esigenze di peculiare tutela poste dallo *status* di territorio agricolo montano, in particolare attraverso l'adozione di criteri per l'individuazione dei Comuni montani basati su indici obiettivi e adeguati a cogliere tale specialità;
in particolare, se i Ministri in indirizzo abbiano valutato l'opportunità di adottare a tal fine i criteri già previsti dall'articolo 1 della legge n. 991 del 1952, recante "Provvedimenti in favore dei territori montani", che individuava come montani i "comuni situati per almeno l'80 per cento della loro superficie al di sopra di 600 metri di altitudine sul livello del mare e quelli nei quali il dislivello tra la quota altimetrica inferiore e la superiore del territorio comunale non è minore di 600 metri"; tale criterio, già lungamente utilizzato dal legislatore, consentirebbe una più obiettiva e puntuale valutazione delle condizioni di ciascun Comune ai fini dell'esenzione dalla IMU per i territori agricoli, con ciò scongiurando il rischio di instaurazione di contenziosi destinati a pregiudicare la stessa efficacia della nuova disciplina fiscale, nonché l'entità del gettito atteso;
in ogni caso, se il Governo non ritenga opportuno rinviare all'esercizio di imposta 2015 l'applicazione della nuova disciplina, in ottemperanza al principio di non retroattività delle disposizioni fiscali, di cui alla legge n. 212 del 2000 (cosiddetto statuto del contribuente), anche per consentire ai Comuni di adottare i provvedimenti amministrativi necessari a garantire la riscossione dell'imposta;
infine, se non ritenga indispensabile riconoscere il peculiare *status* di autonomia recentemente attribuito alle Province interamente montane e confinanti con Paesi stranieri, ai sensi della legge n. 56 del 2014, attraverso un'espressa esclusione dei Comuni delle province di Belluno, Sondrio e Verbano-Cusio-Ossola dall'ambito di applicazione della nuova disciplina fiscale.
(3-01465)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

PUGLISI - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:
il comma 5 dell'articolo 40 del contratto collettivo nazionale del lavoro comparto scuola 2006-2009 dispone che: "Gli insegnanti di religione cattolica sono assunti secondo la disciplina di cui all'art. 309 del decreto legislativo n. 297 del 1994, mediante contratto di incarico annuale che si intende confermato qualora permangano le condizioni ed i requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge";
l'articolo 309 del decreto legislativo n. 297 del 1994, recante "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado", stabilisce che: "Nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado l'insegnamento della religione cattolica è disciplinato dall'accordo tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede e relativo protocollo addizionale, ratificato con legge 25 marzo 1985, n. 121, e dalle intese previste dal predetto protocollo addizionale, punto 5, lettera b). Per l'insegnamento della religione cattolica il capo di istituto conferisce incarichi annuali d'intesa con l'ordinario diocesano secondo le disposizioni richiamate nel comma 1. I docenti incaricati dell'insegnamento della religione cattolica fanno parte della componente docente negli organi scolastici con gli stessi diritti e doveri degli altri docenti, ma partecipano alle valutazioni periodiche e finali solo per gli alunni che si sono avvalsi

dell'insegnamento della religione cattolica";
la lettera *a)* del punto 5 del protocollo addizionale dispone che: "L'insegnamento della religione cattolica nelle scuole indicate al n. 2 è impartito - in conformità alla dottrina della Chiesa e nel rispetto della libertà di coscienza degli alunni - da insegnanti che siano riconosciuti idonei dall'autorità ecclesiastica, nominati, d'intesa con essa, dall'autorità scolastica";
rilevato che, per quanto risulta all'interrogante:
secondo quanto riportato da diversi organi di stampa il professor Giuseppe Vetrano, docente di religione alla media superiore, nell'anno scolastico 2011/2012 insegnava per 12 ore settimanali presso la scuola superiore del Comune di Ciminna e per 6 ore settimanali presso l'istituto comprensivo del comune di Villafrati. L'anno successivo il docente, a seguito di una lettera di rimprovero del dirigente scolastico per addebiti successivamente rivelatisi infondati, veniva assegnato per 5 ore settimanali nel comune di Roccapalumba (tutti in provincia di Palermo);
nell'anno scolastico 2013/2014 il professor Vetrano ha inoltrato formale richiesta di riassegnazione presso la scuola superiore del Comune di Ciminna: tale richiesta è rimasta inevasa stante l'avvenuta assegnazione dell'insegnamento di religione ad altro docente che sarebbe legato, secondo quanto riportato dalle notizie di stampa, da rapporto di parentela con il vescovo ausiliare della diocesi di Palermo;
lo stesso anno il professor Vetrano, dopo aver lamentato con lettera inviata al cardinale Paolo Romeo, l'operato del capo dell'ufficio Irc (Insegnamento della religione cattolica) della curia relativamente alla gestione dei 431 insegnanti di religione in servizio presso la diocesi di Palermo, è stato assegnato ad un incarico di sole 12 ore e nel corso dell'attuale anno scolastico 2014/2015 è rimasto privo di incarichi dopo oltre 15 anni di insegnamento;
considerato inoltre che:
gli insegnanti di religione incaricati sono contrattualizzati annualmente e possono essere licenziati solo a seguito del ritiro del certificato di idoneità all'insegnamento della religione rilasciato dall'ordinario diocesano;
l'azione di controllo sulla legittimità nel conferimento degli incarichi compete all'Ufficio scolastico regionale, come anche sottolineato in una nota da Giuseppe Pace segretario regionale del Sindacato nazionale autonomo degli insegnanti di religione, Snadir;
a seguito dei fatti descritti si prospetta un contenzioso che può comportare danni per l'amministrazione dovuti ai costi di lite, nonché agli eventuali successivi risarcimenti del danno,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di procedere con la massima sollecitudine all'invio di un'ispezione ministeriale al fine di verificare se i fatti riportati dagli organi di stampa corrispondano al vero e in tal caso adoperarsi al fine di garantire il rispetto dei criteri stabiliti dalle disposizioni di legge e dal contratto collettivo nazionale del lavoro comparto scuola nell'assegnazione degli incarichi per l'insegnamento della religione nel capoluogo siciliano e nella sua provincia.
(3-01462)
FAVERO, PUPPATO, AMATI, LO GIUDICE, VALENTINI, GINETTI, MATURANI, Elena FERRARA, PUGLISI, CANTINI - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*
- Premesso che:
nella notte tra il 31 ottobre e il 1° novembre 2014 donne, adolescenti e bambine (alcune di soli 10, 7, e 11 anni) sono state vittime di uno stupro di massa ad opera di militari e milizie filogovernative del Sudan che avrebbero agito per ritorsione dopo la scomparsa nell'area di un loro commilitone;
l'episodio è avvenuto nel villaggio di Tanbit, a 45 chilometri dalla capitale del nord Darfur, El Fasher;
le numerose e discordanti notizie ad oggi circolanti gettano pesanti ombre anche sul ruolo che il Governo di Khartoum sta giocando in questa amara vicenda e avvalora l'ipotesi che vi possa essere un tentativo di intimidazione e manipolazione della realtà effettuato proprio da parte governativa;
rilevato che:
la vicenda, ripresa da numerosi e autorevoli mezzi di informazione, quali "The Times" e "The Guardian", è stata confermata anche dalle organizzazioni per la difesa dei diritti umani, soprattutto

quelle specializzate nel monitoraggio della situazione sudanese e darfuriana, come "Sudo-UK" (e condannata dall'Arab coalition for Darfur (Acd)), una rete, nata nel 2008, costituita da un centinaio di organizzazioni del mondo arabo operanti per la difesa dei diritti umani;

da un'intervista rilasciata da un *leader* comunitario del villaggio di Tanbit a Radio Dabanga, un'emittente indipendente del Darfur, si apprende che tra le donne vittime di stupro 79 sarebbero minorenni, di cui 8 nell'età della scuola media;

sul fatto è intervenuto anche Zainab Bangura, speciale rappresentante del segretario generale dell'Onu sulle violenze sessuali nelle aree di conflitto, che ha chiesto al governo del Sudan di consentire agli investigatori dell'Onu l'accesso immediato all'area;

rilevato che:

su come si siano effettivamente svolti i fatti, al momento, a quasi un mese dall'accaduto non è dato sapere;

non è stato possibile avere alcun chiarimento neanche da parte dell'Unamid, a cui un blocco dell'esercito avrebbe impedito di raggiungere il villaggio di Tabit per svolgere gli accertamenti necessari; secondo la ricostruzione fornita da Unamit la stessa pattuglia avrebbe poi proseguito per il campo profughi "Zam Zam", dove, stranamente, non sarebbero state registrate nuove presenze; ciò contrasta con quanto riferito dai *leader* comunitari di Tabit che invece avrebbero segnalato la presenza proprio in quel campo profughi di molte famiglie fuggite alla furia dei miliziani durante l'assalto al villaggio di Tabit;

tale dichiarazione contrasta in modo evidente con quella resa da un *reporter* americano, Eric Reeves, che rilascia una versione completamente diversa su come si sia svolta la missione di Unamid: sostiene, infatti, che la pattuglia Unamid sarebbe riuscita a raggiunge il villaggio di Tabit e, dopo aver raccolto la testimonianza di 4 persone su quanto accaduto, sarebbe stata raggiunta da 4 macchine a bordo delle quali vi era personale dell'*intelligence* militare governativa; con questi si sarebbero trattenuti a parlare per poi far ritorno alla base di El Fasher;

considerato che:

l'esistenza di 2 dichiarazioni così contrastanti tra loro rende più che mai necessaria una verifica puntuale e scrupolosa su come si siano svolti realmente i fatti anche allo scopo di verificare l'affidabilità di Unamid e la correttezza del suo operato, considerato, tra l'altro, che su tale missione è già stata avviata già un'inchiesta voluta dallo stesso segretario generale, Ban Ki Moon, a seguito della denuncia di Aicha Elbasri, ex portavoce della missione di pace stessa;

di fronte alla gravità dei fatti e alle reazioni di sconcerto dell'intera comunità internazionale per quanto accaduto, il procuratore speciale per i crimini in Darfur, Yasir Ahmed Mohamed, ha sollecitato a riferire sulla questione il Ministro della giustizia in Somalia, Mohamed Bushara Doussa, il quale ha affermato che da alcuni accertamenti risulta che le notizie circolanti su quanto accaduto non sono veritiere e dunque attendibili;

considerato, inoltre, che le dichiarazione rese dalle autorità sudanesi contrastano in modo del tutto evidente con le notizie diffuse dai *mass media* indipendenti, dalle organizzazioni della società civile e da alcune testimonianze rese dalla stessa popolazione locale,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga di doversi attivare con la massima sollecitudine, anche in sede europea e presso l'organizzazione internazionale delle Nazioni Unite, affinché sulla vicenda venga fatta massima chiarezza in tempi rapidi;

se non ritenga, altresì, necessario avviare anche attraverso l'ambasciata italiana in Sudan, tutte le azioni diplomatiche opportune perché sulla vicenda vengano disposte nuove e approfondite indagini sul posto;

visti i considerevoli rapporti diplomatici ed economici esistenti tra il nostro Paese e il Sudan, se non ritenga opportuno chiedere conto al Governo sudanese di tale episodio e della recrudescenza dell'azione militare che negli ultimi tempi si è registrata nel Darfur, nel sud Kordofan e nello Stato del Nilo Blu;

quali iniziative, a livello europeo ed internazionale, siano in atto da parte del Governo italiano per assicurare, non solo da parte delle autorità sudanesi, il rispetto dei diritti civili e politici, economici, sociali e culturali, stabiliti dalle convenzioni internazionali sull'infanzia, in favore dei fanciulli vittime della guerra;
se e quali azioni l'Italia intenda promuovere per potenziare gli intervento umanitario nelle tante zone dove ancora si continuano a violare i diritti fondamentali delle popolazione civile, e soprattutto quelli di donne e bambini.
(3-01463)
Interrogazioni con richiesta di risposta scritta
GIROTTO, CASTALDI - *Al Ministro dello sviluppo economico* -
(4-03061)
(*Già* 3-01024)
COMPAGNONE - *Al Ministro della giustizia* - Si chiede di sapere:
se risponda al vero che lo scrutinio per la promozione da commissario a commissario capo del ruolo direttivo speciale del Corpo di Polizia penitenziaria, e la predisposizione delle relative schede individuali di valutazione, sia stata effettuata dalla direzione generale del personale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria anziché dagli uffici del Consiglio di amministrazione così come stabilito dalla normativa in materia;
se così fosse, visto che il Consiglio di amministrazione stesso dovrà deliberare sulla base degli elementi contenuti nelle schede individuali di valutazione, se il Ministro in indirizzo ritenga opportuno rinviare la imminente seduta del Consiglio stesso fissata per il 26 novembre 2014 e quali provvedimenti intenda poi adottare.
(4-03062)
MANCONI - *Ai Ministri della difesa, dell'interno e della giustizia* - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:
in data 30 gennaio 2014 il comando generale dell'Arma dei Carabinieri, II Reparto- SM - ufficio operazioni, d'ordine del generale B. Enzo Bernardini, diramava la circolare 1168/483-1-1993 contenente linee guida da adottare per interventi operativi nei confronti di soggetti in stato di agitazione psicofisica, conseguenti a patologie o causate dall'abuso di alcool e/o sostanze stupefacenti, finalizzate a "ridurre al minimo i rischi per l'incolumità fisica delle persone a vario titolo coinvolte";
al punto 5 delle citate linee guida, a proposito dell'"intervento di immobilizzazione" esse affermano che "qualora (…) l'uso della forza risulti indifferibile, l'immobilizzazione deve avvenire (…) in collaborazione con gli operatori sanitari e con modalità che scongiurino i rischi derivanti da prolungate colluttazioni o da immobilizzazioni protratte, specie se a terra in posizione prona", posto che "la compressione toracica può costituire causa di 'asfissia posturale'";
"gli operanti (…) devono posizionarsi ai fianchi del soggetto, trattenendolo possibilmente in piedi (…), così da evitare impedimenti nelle funzioni vitali e lesioni collaterali";
"la forza deve essere esercitata in misura strettamente sufficiente a vincere la resistenza e per il solo tempo necessario all'applicazione di strumenti di ritenzione e/o all'eventuale medicazione sedativa";
d'ordine del generale Bernardini le linee guida avrebbero dovuto essere illustrate a tutto il personale dipendente "in sede di istruzioni settimanali e rapporti periodici";
considerato che a quanto risulta all'interrogante:
in relazione alla morte di Riccardo Magherini, avvenuta a Firenze il 3 marzo 2014 in circostanze riconducibili a quanto disciplinato dalla circolare citata, il 16 giugno scorso il pubblico ministero chiedeva alla sezione di polizia giudiziaria dell'Arma dei carabinieri presso la Procura della Repubblica di Firenze "con quali mezzi e tempi" sia stata diffusa fra gli appartenenti all'Arma dei Carabinieri la circolare in questione;
il 20 giugno il comandante del nucleo radiomobile di Firenze della legione Carabinieri "Toscana", capitano Francesco Cattaneo, risponde alla Procura della Repubblica informando che la circolare in discussione è stata affissa nella bacheca della sala equipaggi, "come di prassi per gli argomenti di

maggiore interesse";
quanto alle disposizioni relative all'illustrazione al personale del contenuto della circolare, "in sede di istruzioni settimanali e rapporti periodici", il capitano Cattaneo lamenta la ristrettezza dei tempi, tra la notifica della circolare e la morte di Magherini, affermando genericamente che "in tale periodo comunque l'istruzione di massima venne effettuata, ma trattando di argomenti diversi e per lo più da parte dello scrivente";
non è dunque chiaro quando e come siano state effettivamente date istruzioni sui contenuti della circolare;
curiosamente poi, l'ufficiale allega alla sua risposta le pagine relative all'ammanettamento a terra contenute in un compendio a uso interno delle procedure operative dei Carabinieri risalente al 2008 e che nulla dicono delle particolari situazioni (ammanettamento di persone in stato di agitazione psico-fisica) oggetto della circolare del comando generale,
si chiede di sapere se ai Ministri in indirizzo risulti che quella che appare una negligenza del comandante del nucleo radiomobile di Firenze in una materia delicatissima sia stata giudicata rilevante ai fini processuali penali dall'autorità inquirente e, in caso contrario, se l'Arma dei Carabinieri abbia già avviato un'azione disciplinare nei suoi confronti.
(4-03063)
MANCONI, LO GIUDICE, PALERMO - *Al Ministro della giustizia* - Premesso che a quanto risulta agli interroganti:
è in corso di svolgimento avanti alla corte d'Assise di Torino il processo a carico di Claudio Alberto, Nicolò Blasi, Mattia Zanotti e Chiara Zenobi, accusati di attentato con finalità di terrorismo per un assalto notturno al cantiere dell'alta velocità di Chiomonte, in val di Susa che sarebbe accaduto nella notte tra il 13 e il 14 maggio 2013;
2 imputati (Blasi e Zanotti), poche settimane dopo il loro arresto, sono stati trasferiti nella sezione di alta sicurezza presso la casa circondariale di Alessandria e vengono periodicamente tradotti a Torino per seguire le udienze dibattimentali;
Alberto e Zenobi sono stati inizialmente trasferiti presso le carceri di Ferrara e Roma e, successivamente, ad inizio processo, sono stati riportati a Torino per poter presenziare al dibattimento;
non essendoci una sezione ad alta sorveglianza presso la casa circondariale torinese, Claudio Alberto si trova in uno stato di isolamento continuo, senza la possibilità di effettuare socialità o ore d'aria con gli altri detenuti;
tenuto conto che la corte d'Assise ha revocato l'iniziale divieto di incontro tra imputati disposto dalla Procura della Repubblica di Torino, l'avvocato di Claudio Alberto ha chiesto di trasferire il suo assistito ad Alessandria, in modo da ovviare alla sua situazione di isolamento, consentendogli di presenziare al dibattimento come i suoi coimputati, attraverso la "traduzione" in giornata da Alessandria a Torino e ritorno;
i competenti uffici dell'amministrazione penitenziaria hanno negato che ciò sia possibile per ragioni organizzative e di sicurezza non meglio specificate;
considerato che:
nel nostro ordinamento l'isolamento è consentito solo nei casi tassativamente previsti dalla legge e per limitati periodi di tempo;
anche in ottemperanza di puntuali indicazioni del Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (CPT), il legislatore ha disciplinato anche il regime di cui all'art. 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario (di cui alla legge n. 354 del 1975) in modo tale che chi vi sia sottoposto non sconti un assoluto isolamento e possa incontrare altre persone durante l'"ora d'aria" e la "socialità",
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto riportato;
se non ritenga di dover attivarsi immediatamente, nell'ambito della propria attribuzione, presso la competente autorità amministrativa affinché cessi l'illegittima condizione di isolamento cui è

sottoposto Claudio Alberto.

(4-03064)

MUNERATO, BELLOT, TOSATO, BISINELLA, STEFANI - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che a quanto risulta agli interroganti:

nei giorni scorsi, si è svolto un incontro tra gli studenti ed un operatore della Caritas parrocchiale di Adria (Rovigo), invitato dagli insegnanti dell'istituto alberghiero «Giuseppe Cipriani» per parlare di politiche dell'integrazione e dell'accoglienza, nell'ambito di un progetto che coinvolge diverse diocesi del Veneto sui temi del lavoro;

nel corso dell'assemblea una studentessa di 16 anni è intervenuta sostenendo che gli stranieri porterebbero via il lavoro agli italiani, creando disoccupazione e condizioni di disagio per chi in Italia nasce e vive;

a causa di questo intervento, peraltro applaudito da molti partecipanti all'incontro, la studentessa ha ricevuto una nota disciplinare,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dell'accaduto e quale sia la sua opinione in merito;

se non ritenga che, essendo stato compiuto a parere degli interroganti un incredibile abuso da parte delle istituzioni scolastiche, che vorrebbero imporre agli studenti un sorta di pensiero unico che non permette neppure la minima critica, sia necessario attivare un'attività ispettiva volta all'esatto accertamento dei fatti e delle responsabilità.

(4-03065)

TOSATO, BELLOT, COMAROLI - *Al Ministro dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

organi accreditati di stampa riportano che in seno all'Unione europea si stia prospettando la possibilità, qualora si verifichi la previsione di Standard & Poor's di una terza recessione dell'Eurozona nel 2015, di operare dei prelievi forzosi sui conti correnti dei cittadini da parte della Banca centrale europea (BCE) al fine di salvare banche e Stati a rischio *default*;

è quanto si apprende anche da una interrogazione scritta dell'europarlamentare leghista Gianluca Buonanno che, in seguito ad indiscrezioni provenienti proprio dai palazzi europei, ha ritento opportuno chiedere maggiori chiarimenti in merito, rivolgendosi proprio alla Commissione UE e alla BCE, imputate di aver messo a punto, in gran segreto, "un piano di misure adottato nel luglio 2014", nel quale si prevede che, come già accaduto a Cipro, in caso di necessità, si pongano in essere determinate "misure d'urgenza" che possano consentire "il congelamento dei conti correnti bancari dei cittadini e delle imprese europee e il prelievo forzato delle somme ritenute necessarie a fronteggiare l'esposizione debitoria";

tale piano che, prima di tutti, interesserebbe i Paesi più deboli dell'Eurozona, quindi anche l'Italia, prevederebbe, secondo quanto riportato dall'onorevole Buonanno, un prelievo su conti correnti pari al 10 per cento delle giacenze;

se così fosse, l'eventuale piano si inserirebbe nel solco di altri 2 importanti pilastri del piano d'azione Ue per la risoluzione delle crisi bancarie, ossia il Single supervisory mechanism (Ssm) e il Single resolution mechanism (Srm), di cui il primo ha come scopo la vigilanza unificata della BCE sulle più importanti banche europee, mentre il secondo consiste in un dispositivo per i salvataggi in caso di crisi, decidendo della chiusura, della fusione o della ricapitalizzazione di una banca in crisi, imponendo perdite agli investitori e, ove necessario, agli Stati;

l'Ssm opera all'interno del Muv, il Meccanismo unico di vigilanza bancaria, entrato in vigore il 4 novembre 2014, ed ha come obiettivo congiunturale quello di contribuire a spezzare il legame negativo tra la fragilità dei sistemi bancari e il rischio sovrano: è stato infatti istituito un organismo di vigilanza, sono state stabilite regole sui requisiti minimi di solidità patrimoniale e sono stati condotti gli *stress test* che hanno recentemente bocciano la banca Monte dei Paschi di Siena e la Cassa di risparmio di Genova e Imperia;

il 14 luglio il Consiglio dell'Unione europea ha poi formalmente adottato il regolamento sull'SRM (regolamento (UE) n. 806/2014), in cui si regola non soltanto la vigilanza diretta, da parte della BCE,

delle 130 principali banche della zona Euro e, quella indiretta, di tutte le altre, ma anche la protezione dei depositi, che avrà attuazione nel gennaio 2015, e il fondo unico europeo a sostegno del SRM, che troverà piena operatività nel 2025: fino a quella data, infatti, ci saranno solo un insieme di fondi nazionali di risoluzione che gradualmente si andranno a fondere in un'unica struttura;
i prestiti elargiti da questo fondo andranno comunque restituiti dalle banche secondo il principio guida del *bail-in*, imposto dalla linea tedesca, ossia del salvataggio delle banche con mezzi propri: come accaduto a Cipro, pagheranno prima gli azionisti, con aumenti di capitale mostruosi, poi gli obbligazionisti, con rinegoziazione del debito, e, infine, i correntisti con depositi oltre i 100.000 euro, i quali, nel caso in cui volessero chiudere i loro conti prima che la propria banca fallisca, dovranno aspettare, fino al 2018, almeno 15 giorni,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo, nell'ambito delle proprie competenze, non ritenga opportuno dare maggiori chiarimenti circa l'esistenza o meno di questo piano di misure urgenti e, in caso di esito positivo, quali misure intenda adottare nelle appropriate sedi europee, nell'ambito delle proprie competenze, al fine di scongiurare l'ipotesi di un prelievo forzoso dai conti correnti dei cittadini.
(4-03066)

TOCCI - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che:
l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) è ente pubblico di ricerca, sottoposto alla vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Ministro si avvale dell'Istituto nell'esercizio delle proprie attribuzioni, impartendo le direttive generali per il perseguimento dei compiti istituzionali;
l'Ispra ha pubblicato la dodicesima edizione, ad oggi l'ultima, del rapporto Rifiuti Speciali relativo all'anno 2010, periodo in cui la produzione di rifiuti speciali è cresciuta del 2,4 per cento rispetto all'anno precedente, effetto della modesta ripresa del mercato e dell'industria dopo la crisi del biennio iniziata nel 2008. I rifiuti speciali (pericolosi e non) rappresentano oltre l'ottanta per cento dei rifiuti prodotti nel nostro Paese;
da allora non è più stato pubblicato il rapporto sui rifiuti speciali. Eppure, mai come oggi a giudizio dell'interrogante ci sarebbe bisogno di uno strumento di monitoraggio e controllo cosi importante;
con nota ufficiale del mese di ottobre 2014, l'istituto assicurava "entro la fine di novembre, sarà pubblicato da Ispra il Rapporto rifiuti speciali - Edizione 2014, contenente i dati sulla produzione e gestione dei rifiuti non pericolosi e pericolosi nel biennio 2011/2012";
mai come oggi, è necessario avere strumenti obiettivi, misure oggettive di controllo della produzione di rifiuti. L'opinione pubblica, la cittadinanza ha sviluppato un livello di attenzione e consapevolezza legato alla questione ambientale ormai molto alto, la legislazione italiana invece è rimasta indietro. Osservando le ultime vicende, si sottolinea che un caso come quello Eternit è stato possibile anche perché manca nel nostro ordinamento giuridico la fattispecie dei reati ambientali, che deve diventare un reato specifico, cosi come nel resto d'Europa. Il disegno di legge sui delitti contro l'ambiente è all'esame delle Commissioni Ambiente e Giustizia del Senato e a giudizio dell'interrogante bisogna approvarlo rapidamente,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda sollecitare l'istituto affinché riprenda la pubblicazione del rapporto sui rifiuti speciali, quale strumento indispensabile per monitorare e controllare la produzione dei rifiuti speciali nel nostro Paese.
(4-03067)

BIANCONI - *Al Ministro della salute* - Premesso che:
l'endometriosi è una malattia cronica e complessa, originata dalla presenza anomala del tessuto che riveste la parete interna dell'utero, endometrio, in altri organi quali ovaie, tube, peritoneo e vagina, provocando sanguinamenti interni, infiammazioni croniche e tessuto cicatriziale, aderenze ed infertilità;
la 12a Commissione permanente (Igiene e Sanità) del Senato ha svolto nella XIV Legislatura un'indagine conoscitiva sulla patologia dell'endometriosi con lo scopo di fotografare la situazione

italiana al fine di riconoscerla quale malattia di interesse sociale e di rilevante impatto anche sotto il profilo economico, di individuare i percorsi di diagnosi e cura che ruotino intorno alla donna e non alla patologia, di fornire elementi di conoscenza e di orientamento per l'adozione di politiche pubbliche alla luce delle linee guida europee e mondiali;
l'interesse, da parte della Commissione, ad affrontare con un'indagine conoscitiva il «fenomeno dell'endometriosi come malattia sociale» (si veda il documento conclusivo del 18 gennaio 2006 di cui al Doc. XVII, n. 24) nasce a seguito di una mozione (1-00348, seduta n. 821) presentata in Senato il 16 giugno 2005 da un gruppo di senatori che segnalavano l'iniziativa da parte del Parlamento europeo nei riguardi dell'endometriosi;
infatti, il 19 aprile 2004 (con dichiarazione scritta n. 30/2004), 266 membri del Parlamento europeo hanno firmato la "Written declaration on endometriosis", richiamando l'attenzione sull'endometriosi che colpisce una donna su dieci nell'Unione europea; l'onere annuale dei congedi malattia dovuti a tale affezione, nell'Unione europea, viene stimato in 30 miliardi di euro;
inoltre è stimato che soffrono di endometriosi 14 milioni di donne nell'Unione europea, 5,5 milioni nel Nord America e 150 milioni nel mondo (dati ONU). In Italia, nel 2004, una rilevazione del Census Bureau ha evidenziato che la malattia potrebbe interessare 2.902.873 donne su una popolazione complessiva di 58.057.477;
l'esatta prevalenza, ossia la stima della popolazione di donne sottoposte a *management* per endometriosi in un dato tempo, e l'incidenza, ovvero il numero di nuovi casi di endometriosi diagnosticati in un anno, non sono conosciute,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di dover istituire, presso l'Istituto superiore di Sanità (ISS), il registro nazionale dell'endometriosi per la raccolta e l'analisi dei dati clinici e sociali riferiti a tale malattia, al fine di favorire lo scambio dei dati e di stabilire strategie condivise di intervento sulla patologia, derivante dall'analisi dei dati specifici per ambito geografico, di monitorare l'andamento del fenomeno, di rilevare le problematiche ad esso connesse, nonché le eventuali complicanze.
(4-03068)
DI BIAGIO, ROMANO, FASIOLO, CONTE, PUPPATO, LANIECE, FRAVEZZI, RUTA - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:
l'art. 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992 statuiva che i lavoratori con periodi di esposizione ultradecennale all'amianto soggetti all'assicurazione INAIL o affetti da malattia professionale causata dall'esposizione all'amianto potessero godere del beneficio della moltiplicazione dei periodi di esposizione qualificata per il coefficiente di 1,50 e stabiliva che tale beneficio fosse utile sia ai fini della determinazione dell'importo delle prestazioni pensionistiche sia della maturazione del diritto di accesso alle medesime;
successivamente, l'art. 47 del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003, a far data dal 2 ottobre 2003, ha ridotto il coefficiente a 1,25 ed ha stabilito che il beneficio pensionistico, riconoscibile solo previa presentazione all'INAIL di apposita domanda entro il 15 giugno 2005, non è utilizzabile per la maturazione del diritto alla pensione ma solo per la misura della stessa;
ha anche esteso le previgenti disposizioni anche a chi, alla data del 2 ottobre 2003, avesse già maturato il diritto alla pensione;
la successiva legge n. 350 del 2003 all'art. 3, comma 132, ha ampliato le categorie di soggetti che possono godere del regime previgente, includendovi coloro che, alla data del 2 ottobre 2003, avessero già maturato il diritto al conseguimento dei benefici *ex* art. 13, comma 8, e coloro che avessero presentato domanda di riconoscimento all'INAIL o avessero ottenuto sentenze favorevoli per cause avviate entro la stessa data;
da ultimo è intervenuta a disciplinare la materia la legge n. 247 del 2007 che, all'art. 1, comma 20, dispone che: "Ai fini del conseguimento dei benefici previdenziali di cui all'art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, sono valide le certificazioni rilasciate

dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) ai lavoratori che abbiano presentato domanda al predetto Istituto entro il 15 giugno 2005, per periodi di attività lavorativa svolta con esposizione all'amianto fino all'avvio dell'azione di bonifica e, comunque, non oltre il 2 ottobre 2003, nelle aziende interessate dagli atti di indirizzo già emanati in materia dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale";
il successivo comma 21 statuisce che il diritto a tali benefici previdenziali spetta ai lavoratori non titolari di trattamento pensionistico avente decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della legge n. 247;
il decreto ministeriale attuativo del 12 marzo 2008 ha precisato che possono avvalersi della certificazione INAIL i lavoratori che: sono in possesso di certificato di esposizione ultradecennale all'amianto; hanno presentato all'INAIL domanda per il riconoscimento dell'esposizione all'amianto entro il 15 giugno 2005; non sono titolari di trattamento pensionistico avente decorrenza anteriore al 1° gennaio 2008, data di entrata in vigore della legge n. 247 del 2007; hanno prestato la propria attività lavorativa nelle aziende interessate dagli atti di indirizzo del Ministero del lavoro, con esposizione all'amianto per i periodi successivi all'anno 1992, fino all'avvio dell'azione di bonifica e, comunque, non oltre il 2 ottobre 2003;
dall'esame della normativa citata in materia di benefici pensionistici da esposizione all'amianto emergerebbe un'ingiustificata discriminazione tra le posizioni soggettive dei lavoratori esposti all'amianto nel corso degli anni;
difatti, posizioni identiche di prestatori di lavoro con esposizione decennale alla sostanza nociva finiscono per essere trattate diversamente, a seconda dell'elemento temporale, dell'avvenuto esperimento o meno della procedura amministrativa, della cessazione o meno dell'esposizione all'amianto;
è evidente come vi sia una violazione del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione posto che la legge n. 257 del 1992 e successive modifiche, così come formulata, ha l'effetto di lasciare un numero considerevole di lavoratori privi di tutela alcuna;
infine si evidenzia come, alla luce di quanto esposto in merito alle incostituzionali compressioni di tutela della complessa normativa in tema di beneficio pensionistico, non sia applicabile alla materia la normativa sulla decadenza di cui all'art. 47, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 639 del 1970 che prevede che "Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta a pena di decadenza entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunciato dai competenti organi dell'Istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronuncia della predetta decisione ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione";
da ciò deriva un'ulteriore limitazione di tutela, "*ratione temporis*", per situazioni soggettive,
si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo, per quanto di sua competenza, intenda intraprendere al fine di una revisione della normativa in materia di benefici pensionistici per l'esposizione all'amianto, così da rispettare i principi di uguaglianza e non discriminazione, costituzionalmente garantiti.
(4-03069)

AUGELLO - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:
la notte del 3 marzo 2014, nel quartiere fiorentino di Borgo San Frediano, il signor Riccardo Magherini è deceduto mentre si trovava in stato di fermo e di contenimento per iniziativa di 2 autopattuglie di militari appartenenti all'Arma dei Carabinieri;
sulle cause della morte del signor Magherini sta ancora indagando la magistratura, sulla scorta di diverse testimonianze e di due videoregistrazioni effettuate con telefoni cellulari, dalle quali si evince che la vittima è stata trattenuta al suolo in posizione prona per oltre 15 minuti, mentre si lamentava e chiedeva aiuto come se stesse subendo percosse e violenze;
fino all'arrivo di un'ambulanza, la vittima è rimasta nella posizione descritta, bloccata a terra da alcuni

Carabinieri che esercitavano con il loro corpo un peso notevole sul fermato, nonostante chiedesse aiuto e dichiarasse di sentirsi male;
dopo l'arrivo dell'ambulanza, Riccardo Magherini è deceduto;
proprio nel luogo in cui si è svolta questa tragica sequenza sono posizionate 9 telecamere della Direzione investigativa antimafia, facenti parte dei sistemi di sicurezza della sede di Firenze: in particolare le telecamere in questione si trovano tra via Montebello e via Lungarno Vespucci, che tra le ore 00,00 e le ore 01,30 della notte del 3 marzo dovrebbero aver filmato l'intera successione di avvenimenti che va dall'inizio del fermo di Riccardo Magherini fino al momento cui viene immobilizzato;
risulta oggettiva ed indiscutibile l'utilità dell'acquisizione di queste immagini per un approfondimento delle indagini in corso,
si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere per acquisire le immagini richiamate in premessa, anche al fine di metterle a disposizione dell'autorità giudiziaria per consentire l'accertamento di ogni eventuale responsabilità per la morte di Riccardo Magherini.
(4-03070)

TOSATO - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che:
la Regione Veneto, con nota prot. 163019 del 14 aprile 2014, ha chiesto un parere al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in ordine alla possibilità di procedere alla traslocazione, in aree da individuarsi, degli esemplari di lupo presenti nel territorio della Lessinia, in provincia di Verona;
la presenza del lupo nel territorio della Lessinia realizza il progetto "Life natura 2012" IT 000807 "WolfAlps: il lupo nelle Alpi", che punta sulla conservazione del lupo e sulla convivenza con le attività di montagna; purtroppo, negli ultimi anni, la specie lupo crea gravissimi problemi a carico dei locali allevamenti zootecnici e delle attività turistiche: si tratta di attività produttive sulle quali si regge l'intera economia della Lessinia;
risulta all'interrogante che il Ministero, "alla luce di un parere tecnico espresso dall'ISPRA e in considerazione del grado di tutela accordato al lupo dalle leggi vigenti", ha ritenuto "che non vi siano le condizioni per procedere alla richiesta traslocazione di lupi, ferma restando la necessità di ridurre nei limiti del possibile il conflitto fra gli interessi antropici e la conservazione della specie";
chiaramente, la specie del lupo è una specie di interesse comunitario, inserita in allegato II (specie strettamente protette) della Convenzione di Berna, in allegato D (specie di interesse comunitario che richiedono una protezione rigorosa) della direttiva "Habitat" (92/43/CEE) e tra le specie particolarmente protette dall'art. 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157;
tuttavia, negli ultimi tempi, il branco dei lupi della Lessinia è cresciuto a dismisura e contestualmente sono cresciuti i problemi che la presenza del lupo comporta per il territorio; come riportato da "L'Arena", fra giovedì 20 e venerdì 21 novembre, è stata sbranata un'altra vitella a 200 metri dalle abitazioni di Velo. Gli agenti del comando stazione di Bosco Chiesanuova, che hanno eseguito i rilievi, confermano che si tratta di predazione da lupo e ritengono la situazione molto grave e difficile da gestire per il futuro;
tale perdita si aggiunge, infatti, alla decina di vitelle predate a Malga Moscarda la scorsa estate; gli allevatori sono sconcertati e chiedono aiuto;
ma oltre agli allevatori che devono costruire recinti e tenere le stalle chiuse la notte, tutta la gente dei paesi della Lessinia è allarmata e intimorita, ed esiste un palese pericolo per i ragazzi che di mattino presto sono alle fermate dei bus per scendere alle scuole in città;
i lupi sono arrivati ormai alle case e la situazione crea problemi psicologici e condizioni diseducative per i bambini che non possono giocare all'aperto dopo il tramonto per il terrore del lupo;
inoltre esistono pericoli di diffusione di malattie, la rabbia in modo particolare, visto che gli animali non sono controllati;
a tali disagi della popolazione si aggiungono le gravi perdite per gli albergatori e ristoratori e in generale per il turismo della zona, che rappresenta uno dei motori principali dell'economia della

Lessinia; la gente ha paura dei lupi e non gradisce di passare i fine settimana in pericolo,
si chiede di sapere:
se, alla luce dell'allargamento del branco e dell'aggravamento della situazione, il Ministro in indirizzo intenda riconsiderare la possibilità di procedere alla traslocazione, in aree da individuarsi, degli esemplari di lupo presenti nel territorio della Lessinia, come chiesto dalla Regione Veneto;
visto il parere contrario del Ministero che, di fatto, impedisce nettamente alla Regione di procedere alla traslocazione degli esemplari di lupo, a chi vada attribuita la responsabilità per le perdite degli allevatori e per eventuali attacchi alle persone.
(4-03071)

AMORUSO - *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dei beni e delle attività culturali e del turismo* - Premesso che:
la strada statale 96 Barese rappresenta un asse viario strategico per il collegamento tra Bari, i comuni della Murgia e Matera;
la strada statale 96 è nota per la pericolosità del tracciato e gli incidenti, anche mortali, che spesso si verificano;
si caratterizza dal punto di vista funzionale anche come via di collegamento tra la Basilicata, e in particolare la provincia di Matera, e il più vicino aeroporto di Bari;
Matera è stata scelta quale capitale europea della cultura 2019, evento che si caratterizzerà anche per il notevole afflusso di visitatori alla città;
ANAS SpA ha avviato l'esecuzione, in più lotti, delle opere relative all'adeguamento e ammodernamento delle sezioni stradali;
tuttavia i lavori relativi alla "variante Altamura - 1° lotto S.S. 96 dal km 85+000 (inizio variante di Altamura) al km 81+300 (innesto con la S.S. 99)" non risultano ad oggi appaltati, nonostante il Consiglio di Stato abbia definito, in data 27 novembre 2013 con dispositivo di sentenza (e successivamente con il deposito della sentenza n. 01224/2014), il contenzioso amministrativo instaurato tra due dei concorrenti che hanno partecipato alla gara d'appalto,
si chiede di conoscere:
quali siano le determinazioni di ANAS SpA in merito all'avvio e alla realizzazione dell'opera;
in quale modo siano giustificati i ritardi fino ad oggi accumulati;
quali certezze vi siano circa la realizzazione dell'opera entro l'anno 2019, essendo la strada statale 96 la via di collegamento tra Matera e il più vicino aeroporto di Bari.
(4-03072)

CERONI - *Ai Ministri dell'interno e delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:
la sezione della Polizia stradale delle province di Ascoli Piceno e Fermo, a tal fine aggregata, dispone complessivamente di 90 uomini e di sole 10 autovetture di servizio per 4 reparti; di questo esiguo numero di autovetture, quella con meno chilometri ne ha circa 180.000, mentre tutte le altre ne hanno già percorsi dai 240.000 ai 260.000:
ciò comporta un continuo ricorso ai servizi di manutenzione presso le officine, le quali spesso sono costrette ad aspettare mesi per ottenere l'autorizzazione alla spesa per interventi assolutamente antieconomici date le condizioni di usura dei mezzi;
questa scarsità di mezzi causa anche situazioni come quella del distaccamento di San Benedetto del Tronto che disponendo di un organico pari a 22 unità potrebbe potenzialmente fornire 10 pattuglie al giorno, ma che nella realtà non può andare oltre le 4 pattuglie, per mancanza dei mezzi necessari;
considerato che:
la Polizia stradale dovrebbe poter essere messa nelle condizioni di contrastare le violazioni al codice della strada, prestare soccorso agli automobilisti in difficoltà, rilevare gli incidenti stradali, organizzare servizi di scorta per la sicurezza della circolazione stradale; per svolgere tali compiti necessita mezzi adeguati;
la sezione di Ascoli Piceno dispone solamente di 4 autovetture e il personale dell'ufficio deve rinunciare ad uscire per lavoro, a causa di tale scarsità di mezzi;

nel breve termine non sono previste assegnazioni di veicoli nuovi, mentre risulta che presso il compartimento di Polizia stradale di Ancona ci sarebbero 2 automobili Fiat Freemont nuove, utilizzabili solamente nell'ambito portuale per il progetto Frontex;
nonostante queste condizioni, la sezione delle province di Ascoli Piceno e Fermo deve mandare continuamente autovetture e personale al compartimento di Milano per il semestre europeo e successivamente dovrà inviare ulteriori mezzi e uomini per l'Expo 2015,
si chiede di sapere:
quali orientamenti i Ministri in indirizzo intendano esprimere in riferimento a quanto esposto e, conseguentemente, quali iniziative vogliano intraprendere, nell'ambito delle proprie competenze, per porre rimedio all'annosa questione delle autovetture della Polizia di Ascoli Piceno e di Fermo;
se non ritengano urgente dotare la sezione di un adeguato numero di autovetture al fine di consentire alla Polizia stradale di Ascoli Piceno e Fermo il completo assolvimento dei suoi compiti e il migliore utilizzo del personale e rendere pienamente applicabili tutte le innovazioni inserite nelle recenti norme di riforma del codice della strada, con lo scopo di migliorare la sicurezza dei cittadini.
(4-03073)
SANTANGELO, DONNO, GAETTI, BERTOROTTA, LEZZI, PAGLINI, CRIMI, MARTON, MORONESE, MORRA - *Ai Ministri dell'interno e della giustizia* - Premesso che:
in data 12 febbraio 2004 l'urologo Attilio Manca di 34 anni, originario di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina), è stato ritrovato cadavere nella sua abitazione di Viterbo, città dove lavorava presso il locale ospedale "Belcolle". La sua morte è stata ricondotta ad un notevole quantitativo di eroina, mista a tranquillanti e alcol, questi ultimi trovati in piccole quantità. L'effetto sinergico di questi 3 elementi, secondo il tossicologo professor Fabio Centini dell'Università di Siena, che ha svolto l'esame, avrebbe portato alla morte Attilio Manca. Va sottolineato che nel braccio sinistro della vittima vennero trovati 2 "buchi", fatto peraltro anomalo in quanto il dottor Manca risultava essere mancino, dettaglio confermato, oltre che dai familiari, anche dagli amici e dai colleghi. L'altro elemento che ha portato gli inquirenti a seguire solo la pista del decesso per "inoculazione volontaria" è la presenza a pochi metri dal cadavere di 2 siringhe con tappo salva ago e salva stantuffo ancora inseriti;
in un primo momento, senza che la Procura di Viterbo sentisse il dovere di ordinare il rilevamento delle impronte digitali sulle siringhe ritrovate nell'appartamento dell'urologo, il caso fu rubricato come decesso causato da *overdose* di eroina mista a tranquillanti e ad alcol, praticamente un suicidio, se si pensa che il dottor Manca, grande conoscitore della scienza chimica, sapeva perfettamente la reazione che avrebbero causato questi 3 elementi nel suo organismo. Il pubblico ministero Renzo Petroselli chiese al Gip (giudice indagini preliminari) l'archiviazione, richiesta respinta dallo stesso giudice per le indagini preliminari per una serie di palesi incongruenze presenti nell'indagine, fatte notare dalla famiglia del dottor Manca tramite il legale, avvocato Fabio Repici, al quale nel 2013 si è aggiunto l'avvocato Antonio Ingroia;
l'attuale imputata Monica Mileti, oggi sotto processo, è accusata di essere stata la spacciatrice che avrebbe ceduto la dose letale di stupefacente ad Attilio Manca;
considerato che a quanto risulta agli interroganti:
così come appreso dal libro di Luciano Mirone, dal titolo Un "suicidio" di mafia. "La strana morte di Attilio Manca" (febbraio 2014), molte sono le sviste, le omissioni e le incongruenze presenti nell'inchiesta e nell'attuale processo, come detto di seguito:
il mancato rilievo delle impronte digitali sulle siringhe per ben 8 anni;
il motivo ("Si tratta di siringhe troppo piccole per potere rilevare delle impronte digitali") con cui la Procura della Repubblica di Viterbo (segnatamente il pm Petroselli e il procuratore Alberto Pazienti) si trincera per giustificare detta gravissima omissione, quando un qualsiasi investigatore può spiegare che le impronte si possono prendere da superfici infinitamente più piccole, non solo le impronte ma anche il dna;
l'assenza di tracce digitali sia della vittima che di altre persone, sulle stesse siringhe, quando queste, soltanto nel 2012, sono state analizzate;

l'omissione della notizia (a detta dei familiari della vittima), subito dopo il rinvenimento del cadavere, del ritrovamento delle siringhe, e la contemporanea versione di "decesso per aneurisma cerebrale", circostanze che (sempre secondo i familiari) avrebbero indotto gli stessi a non nominare un perito per contestare eventuali anomalie durante l'autopsia;

il sequestro immediato del *computer*, degli appunti e delle ricette mediche della vittima, scattato grazie al rinvenimento di quelle siringhe, è il segnale evidente di una morte violenta che gli inquirenti, a detta dei familiari del Manca, si sarebbero guardati bene dal manifestare subito;

le strane dinamiche con le quali si sarebbe svolta l'autopsia (effettuata dalla dottoressa Dalila Ranalletta, moglie del primario di Attilio Manca, ovvero il dottor Antonio Rizzotto). Secondo i familiari del Manca, il dottor Rizzotto, durante l'esame autoptico, entrava ed usciva dalla sala mortuaria per sollecitare la moglie a restituire in tempi brevi il cadavere per i funerali (cosa sempre smentita dai parenti);

il confronto delle foto, scattate dalla Polizia pochi minuti dopo il ritrovamento del corpo senza vita di Attilio Manca, con il referto autoptico compilato dalla dottoressa Ranalletta. Anche da una superficiale lettura dello stesso, si nota come non si parli assolutamente degli evidenti segni di violenza presenti sul corpo della vittima, come se la stessa fosse stata picchiata e immobilizzata;

la mancanza degli stessi particolari nel verbale della Polizia: anche in questo caso si legge: "Nel corpo di Attilio Manca non si notano segni di violenza" (stessa versione fornita dal referto autoptico);

la netta discrepanza fra le versioni riportate da numerosi testimoni (fra cui i genitori del Manca) da un lato, e la squadra mobile di Viterbo dall'altra, circa l'ultima telefonata effettuata dal medico alla famiglia la mattina dell'11 febbraio 2004, giorno prima del ritrovamento del cadavere. Questa telefonata, secondo la famiglia Manca, sarebbe sparita dai tabulati. Secondo i genitori e diversi amici del Manca, la telefonata si sarebbe verificata intorno alle ore 9 dell'11 febbraio mentre secondo la squadra mobile il giorno prima. Eppure sono tanti i testimoni a riferire che avendo chiesto soltanto poche ore dopo ai genitori di Attilio l'ora e il giorno dell'ultima telefonata, si sono sentiti rispondere: "Questa mattina alle 9". Un ricordo nitido, sicuro, preciso che fa riferimento a qualche ora dopo, non a tanti mesi dopo;

il totale "vuoto" investigativo sull'intera giornata dell'11 febbraio, in cui, secondo il medico legale e il medico del 118, dottor Giovan Battista Gliozzi, sarebbe morto Attilio Manca. Proprio su queste ore fondamentali, la Procura di Viterbo, malgrado gli *input* investigativi dell'avvocato Repici, non ha fatto assolutamente luce, anzi, in una integrazione della relazione autoptica presentata qualche tempo dopo dalla dottoressa Ranalletta, seppure come ipotesi, viene retrodatato il giorno della morte di Attilio Manca, dall'11 al 10 febbraio, incorrendo così in una contraddizione rispetto alla prima relazione presentata dallo stesso medico legale, che parlava con certezza di decesso avvenuto la sera dell'11 febbraio;

l'assoluta mancanza di prove riguardo alla "inoculazione volontaria" di eroina con la quale la vittima, secondo degli investigatori, si sarebbe "suicidata";

la comparsa, a un anno e mezzo dalla morte di Attilio Manca, di un esame tricologico (si tratta dell'analisi effettuata su un campione di capello della vittima, per stabilire pregresse assunzioni di stupefacenti). Appare quantomeno singolare che un "esame irripetibile" come questo emerga un anno e mezzo dopo, senza che al legale dei familiari della vittima, né agli stessi familiari, nel frattempo, venga notificato (a loro dire) un atto di importanza fondamentale come questo. Sia l'avvocato Repici che la famiglia Manca avrebbero saputo di questo "fantomatico" esame non mediante atti giudiziari, ma solo in occasione di una conferenza stampa trasmessa integralmente su *internet* che il procuratore Pazienti e il pm Petroselli hanno tenuto nel 2012 (ben 8 anni dopo la morte di Attilio Manca);

l'ostinata sicurezza dei magistrati di Viterbo di insistere sull'"inoculazione volontaria" di eroina, puntando sulla presunta "positività" dell'esame tricologico, assurto a "prova determinante", quando al massimo potrebbe essere considerato un indizio. In ogni caso, anche volendo ammettere che esista un esame tricologico e che avesse dato esito positivo, questo non dimostra affatto che la sera dell'11 febbraio 2004 sia stato il dottor Manca ad "inocularsi volontariamente" l'eroina, per giunta nel braccio

sbagliato;
l'assoluta mancanza di prove in merito alla presunta cessione di eroina da parte di Monica Mileti ad Attilio Manca. Basta leggere i verbali della Polizia per scoprire delle lacune disarmanti: innanzitutto sul passato dell'imputata, nel senso che non si sa se la donna sia un'ex tossicodipendente o una spacciatrice, e poi sull'assenza nel suo appartamento degli oggetti utilizzati per spacciare. Nella casa della Mileti, infatti, in seguito a una perquisizione della Polizia, sono stati trovati un paio di cucchiaini sporchi di sostanza marrone (che dagli atti consultati non risultano essere stati analizzati, ma che la Polizia definisce "presumibilmente eroina") e una confezione di siringhe "uguali a quelle trovate nell'appartamento di Attilio Manca" (sempre secondo la Polizia). E però nell'abitazione della signora Mileti non sono stati trovati gli oggetti classici dello spacciatore: innanzitutto la droga, poi i bilancini e le bustine. Eppure, in base a quei 2 cucchiaini sporchi e a quella confezione di siringhe, gli inquirenti hanno costruito il teorema Monica Mileti uguale Attilio Manca;
il ruolo del cugino dell'urologo, tale Ugo Manca, che sarebbe organico alla mafia di Barcellona Pozzo di Gotto, e condannato in primo grado (assolto in secondo) a quasi 10 anni di carcere per traffico di stupefacenti nel corso del processo "Mare nostrum droga". Una impronta palmare di Ugo Manca è stata ritrovata dalla Polizia scientifica nell'appartamento di Attilio, circostanza giustificata con una operazione di varicocele effettuata dal cugino alla quale lo stesso Ugo Manca si sarebbe sottoposto quasi 2 mesi prima. Non si è mai capito perché Ugo Manca si sia fatto operare dal cugino che egli stesso, sentito dai magistrati di Messina, giudica un "drogato, capace di bucarsi anche con la mano destra";
la figura di Ugo Manca ci conduce alla cittadina siciliana di Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina (una delle più mafiose della Sicilia), e ai poteri forti come il circolo paramassonico "Corda fratres", frequentato dai *boss* Giuseppe Gullotti (mandante, fra l'altro, del delitto del giornalista Beppe Alfano), Rosario Pio Cattafi (avvocato, legato ai servizi segreti deviati e riciclatore del denaro sporco del *clan* Santapaola), ma anche da personalità rispettate della città. Basta seguire il *modus operandi* di Ugo Manca per comprendere alcune dinamiche di questa incresciosa vicenda;
la Polizia di Barcellona, invece di informare i genitori di Attilio del decesso del figlio, il 12 febbraio 2004, informò i genitori di Ugo, allora sotto processo per traffico di stupefacenti. Ugo Manca, essendo venuto a conoscenza dai genitori si precipitò a Viterbo, chiedendo prima alla famiglia di Attilio, quindi, in seguito al diniego da parte della stessa, alla magistratura di Viterbo, addirittura il dissequestro della casa del cugino, con il pretesto di prendere degli indumenti per rivestire la salma. Pertanto uno degli indiziati principali è stato liquidato dalla Polizia di Barcellona Pozzo di Gotto (incaricata da quella di Viterbo) con una quindicina di righe di verbale di sommarie informazioni, che possono corrispondere a cinque minuti di chiacchierata;
la mafia barcellonese è una delle più pericolose del nostro Paese, sia per le centinaia di morti ammazzati registrati in questi decenni, sia perché ha fabbricato il telecomando della strage di Capaci che nel 1992 ha visti uccisi il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta. Quel telecomando è stato consegnato *brevi manu* da Giuseppe Gullotti al *boss* di San Giuseppe Jato, Giovanni Brusca. Questo fa comprendere quanto sia forte il legame fra Barcellonesi e Corleonesi;
il suddetto legame è forte al punto da indurre due *super* latitanti ricercati dalla Polizia di tutto il mondo, come Nitto Santapaola e Bernardo Provenzano a trovare rifugio a Barcellona durante la latitanza;
le incredibili ritrattazioni degli ex amici barcellonesi di Attilio Manca appartenenti al "sistema Corda fratres", e amici stretti di Ugo Manca; per esempio, la testimonianza di Lelio Coppolino che prima smentisce "categoricamente" la tossicodipendenza di Attilio Manca e diversi anni dopo la afferma con decisione, senza che gli inquirenti si pongano il perché di tali ritrattazioni;
il singolare modo di procedere degli inquirenti di Viterbo (ai quali, nel 2013, si affianca il Gip che con una ricostruzione assai fantasiosa sposa la tesi dell'*overdose* da eroina sostenuta dalla Procura);
l'estromissione, nella prima udienza del processo, dalla parte civile dei familiari di Attilio Manca (una

estromissione proposta addirittura dal pm, che solitamente nelle aule di giustizia sta dalla parte delle vittime e dei suoi familiari) con la seguente motivazione: "La famiglia non ha subito alcun danno dalla morte del congiunto";

considerato inoltre che:

Francesco Pastoia, uomo fidato di Provenzano, morto impiccato in modo misterioso nel carcere di Modena, la cui tomba, pochi giorni dopo, è stata profanata da un incendio doloso appiccato presso il cimitero di Belmonte Mezzagno (Palermo), è stato intercettato, mentre parlava degli omicidi commessi dal suo capo, in riferimento ad un'operazione alla quale il *boss* corleonese fu sottoposto a Marsiglia disse genericamente: «Provenzano è stato da un "dottore"» senza specificare il nome, né il luogo di queste cure;

a giudizio degli interroganti alla luce del fatto che dal processo celebratosi a Palermo, che ha ricostruito il viaggio di Provenzano dalla Sicilia alla Francia per l'intervento chirurgico, sono stati accertati i nomi dei 3 medici francesi intervenuti ufficialmente per operare il capomafia, ma non del "dottore" (al singolare, come viene indicato da Pastoia) intervenuto prima dell'intervento con delle visite per diagnosticare la patologia, e dopo l'intervento per le cure da prestare al paziente, in quel periodo latitante e nascosto con le false generalità di Gaspare Troia, è logico ritenere che almeno un dottore, possa avere effettuato queste prestazioni, a meno che non si ritenga che il *boss*, con un titolo di studi da terza elementare, si sia diagnosticato da solo una patologia e non abbia avuto bisogno di cure *post* operatorie da alcun medico specializzato nell'intervento col sistema laparoscopico. Bisogna ricordare infatti che Provenzano è stato operato con quel sistema nel 2003 e che il dottor Attilio Manca, come detto, fu il primo medico in Italia (vedi dispacci dell'agenzia Ansa ed articoli dei giornali) ad intervenire con quel sistema nel 2002;

pertanto sono almeno 2 le persone che hanno suffragato e arricchito di particolari la parole di Pastoia: la prima è identificabile in tale Vittorio Coppolino di Barcellona Pozzo di Gotto, padre di Lelio Coppolino, uno dei migliori amici di Attilio, al punto da riceverne le confidenze più intime. Vittorio Coppolino, appena una settimana dopo il decesso del medico siciliano (quando ancora nessuno, compresi i magistrati, conosceva il segreto dell'operazione di Provenzano a Marsiglia) disse ai genitori del dottor Manca: "Siete sicuri che Attilio non sia stato 'suicidato' perché ha operato Provenzano?". La seconda persona è identificabile nel pentito del *clan* dei Casalesi, Giuseppe Setola, che ai pubblici ministeri di Palermo, Nino Di Matteo e Roberto Tartaglia, ha riferito che la morte di Attilio Manca non è stata causata da un suicidio per *overdose* (come asseriscono i magistrati di Viterbo) ma è da collegare all'operazione alla quale è stato sottoposto Provenzano. Ovviamente quando si parla di "operazione" ci si riferisce non solo all'intervento (al quale Manca potrebbe avere assistito, e ora verrà spiegato il perché), ma all'intero decorso *ante* e *post* operatorio al quale il *boss* è stato sottoposto;

diverse fonti, tra cui la trasmissione Rai "Chi l'ha Visto?", hanno riportato la notizia, che il latitante Provenzano sarebbe stato operato nel 2003, con sistema laparoscopico, a Marsiglia, nello stesso periodo in cui Manca si trovava in Francia;

Attilio Manca, proprio nell'autunno del 2003, quindi nel periodo in cui Provenzano era a Marsiglia per operarsi, si sarebbe trovato in terra francese per "assistere ad un intervento chirurgico", come allora telefonicamente disse ai genitori;

i familiari di Attilio Manca hanno chiesto, fin da subito, ai magistrati di Viterbo, di acquisire i tabulati telefonici del 2003 per accertare il luogo dal quale l'urologo avrebbe effettuato quella chiamata. Tale richiesta è rimasta inevasa dalla Procura, senza mai chiarirne i motivi;

già con atto di sindacato ispettivo, che ad oggi non ha ricevuto risposta, 3-00366 della XVII Legislatura, pubblicato il 17 settembre 2013, nella seduta n. 103, si chiedeva al Ministro della giustizia di valutare la possibilità di attivare potere ispettivi presso il Tribunale di Viterbo per accertare se gli uffici giudiziari abbiano proceduto secondo le leggi, i regolamenti e le istruzioni vigenti;

considerato altresì che a quanto risulta agli interroganti:

Giuseppe Setola, pentito del *clan* dei Casalesi, detenuto nel carcere di Napoli, da dichiarazioni rese nei mesi scorsi ai pubblici ministeri di Palermo Nino Di Matteo e Roberto Tartaglia, ha sostenuto di aver

appreso da un compagno di cella che l'urologo Attilio Manca di Barcellona Pozzo di Gotto, allora in servizio presso l'ospedale "Belcolle" di Viterbo non si sarebbe suicidato con un'*overdose* di eroina, ma sarebbe stato ucciso dalla mafia;

dalle parole del collaboratore di giustizia, Manca sarebbe stato il medico che avrebbe curato il *super boss* corleonese prima e dopo l'operazione, oltre a essere presente in sala operatoria durante l'intervento;

la Commissione d'inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, sta approfondendo gli aspetti che riguardano la latitanza a Barcellona Pozzo di Gotto dei *boss* Nitto Santapaola e Bernardo Provenzano;

la presidente della stessa Commissione, onorevole Rosy Bindi, durante la conferenza stampa tenuta a Messina il 28 ottobre 2014, in occasione della visita nella città, ha detto: "La morte di Attilio Manca a tutto può essere attribuibile, tranne che a una morte per overdose di eroina", dichiarazione suffragata dal vice presidente della stessa Commissione, onorevole Claudio Fava, e da diversi altri componenti, quali i parlamentari Mario Giarrusso, Francesco D'Uva e Giulia Sarti;

dalle indagini svolte dalla redazione del programma di Rai Tre "Chi l'ha visto?", risulta che Attilio Manca non era in ospedale nei giorni del ricovero di Bernardo Provenzano a Marsiglia;

l'assenza di Attilio Manca dall'Ospedale "Belcolle" di Viterbo, è stata verificata dal giornalista Paolo Fattori del programma "Chi l'ha visto?", dopo aver controllato il registro delle presenze dello stesso nosocomio;

i giorni in cui è segnata la mancata presenza di Attilio Manca, sono quelli del 25, 26 e 31 ottobre 2003, mentre il 30 ottobre, lo stesso se ne era andato via intorno alle ore 15,30, prima quindi che terminasse il suo turno, per poi rientrare in servizio la mattina del 1° novembre del 2003;

il verbale della squadra mobile di Viterbo, guidata all'epoca dal dottor Salvatore Gava, asserisce invece che l'urologo siciliano era di turno in ospedale nei giorni in cui il *boss* si trovava in Francia per sottoporsi all'intervento chirurgico. Quindi, a parere degli interroganti, o Attilio Manca era davvero in ospedale oppure il capo della squadra mobile ha attestato il falso;

a quanto risulta agli interroganti il dottor Gava, capo della squadra mobile di Viterbo nel 2001, in occasione del G8 di Genova, fu accusato di avere fatto parte della "catena di comando" dei funzionari di Polizia che nella scuola Diaz di Bolzaneto furono protagonisti del pestaggio di decine di inermi pacifisti che avevano sfilato durante la giornata. In particolare Gava è stato accusato di aver redatto un falso verbale sul ritrovamento, all'interno della stessa scuola, di alcune spranghe e *molotov*, che però, secondo i magistrati, non erano state introdotte dai pacifisti. L'ex capo della squadra mobile di Viterbo, per questo reato, è stato condannato definitivamente in Cassazione a 3 anni e 8 mesi di reclusione e all'interdizione dai pubblici uffici per 5 anni;

tali novità sono certamente importanti per il nuovo quadro investigativo degli inquirenti e quindi, per la riapertura del caso sulla morte dell'urologo Attilio Manca. Recentemente il procuratore Giuseppe Pignatone della Direzione distrettuale antimafia di Roma ha aperto un fascicolo di indagini preliminari "modello 45", inserendo il caso "nel registro degli atti non costituenti notizia di reato", come riportato dalla testata *online* "L'Ora quotidiano" in data 22 ottobre 2014,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti relativi alle discrepanze del verbale redatto dalla squadra mobile di Viterbo, guidata all'epoca da Salvatore Gava, dove si asserisce che Attilio Manca era di turno in ospedale nei giorni in cui *il boss* si trovava in Francia per sottoporsi all'operazione chirurgica, mentre dai registri delle presenze dell'Ospedale "Belcolle" di Viterbo è stata verificata dal giornalista Paolo Fattori del programma "Chi l'ha visto?" l'assenza dal nosocomio;

se non ritengano opportuno, alla luce di quanto esposto, attivare le procedure ispettive e conoscitive previste dall'ordinamento, anche al fine di prendere in considerazione ogni eventuale sottovalutazione di significativi profili di accertamento, tenuto conto delle novità emerse esposte in premessa, e in relazione a presunte omissioni e possibili tardive indagini della Procura di Viterbo, che potrebbero aver nascosto diversi elementi utili per accertare la verità sulla morte di Attilio Manca.

(4-03074)

DE POLI - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

gli episodi di occupazioni abusive di abitazioni, sulla scia di quello che sta succedendo in Lombardia, si stanno moltiplicando a Padova: nella scorsa settimana vi sono stati svariati casi con abitazioni private regolarmente abitate, e temporaneamente vuote, occupate da extracomunitari;

il fenomeno delle case occupate abusivamente, al di là di quanto accaduto a Padova, è ben più vasto e complesso ed è l'indicatore principale di un diffuso malessere sociale che non va sottovalutato;

tale disagio investe tutta la popolazione, cittadini italiani residenti ed immigrati che vivono in condizioni di grande precarietà; esso, purtroppo, alcune volte, sembra di sempre più difficile gestione proprio da parte delle forze di sicurezza che dovrebbero garantire la tranquillità della popolazione;

i cittadini sono giustamente ed ovviamente allarmati ed attendono delle rassicurazioni da parte delle istituzioni,

si chiede di sapere come il Ministro in indirizzo intenda agire per porre fine a questa situazione di incertezza e di illegalità che è motivo di grande preoccupazione per la cittadinanza, e quali misure siano allo studio per riportare nella popolazione una tranquillità che, allo stato attuale, è seriamente minacciata.

(4-03075)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

1a Commissione permanente(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione):

3-01464, della senatrice Moronese ed altri, sulla pubblicità relativa al centro "Igea Sant'Antimo" nelle province di Napoli e Caserta;

6ª Commissione permanente(Finanze e tesoro):

3-01460, del senatore Mauro Maria Marino ed altri, sulla "tassa di scopo" prevista per far fronte agli eventi alluvionali che hanno colpito il Piemonte dal 1994;

3-01465, dei senatori Del Barba e Santini, sulla tutela delle aree montane nella revisione dell'esenzione IMU dei territori agricoli;

7ª Commissione permanente(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3-01461, della senatrice Puglisi, sulla situazione degli insegnanti collocati nelle graduatorie ad esaurimento.

Mozioni, ritiro di firme

I senatori Elena Ferrara, Pagliari e Borioli hanno dichiarato di ritirare la propria firma dalla mozione 1-00299, del senatore Berger ed altri.

Interrogazioni, ritiro

È stata ritirata l'interrogazione 4-03033, del senatore De Cristofaro ed altri.

SERVIZIO INFORMATICA

Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (http://www.senato.it) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.